



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

LIBRO BLU 2021

APPENDICE

AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE,
DOGANE E MONOPOLI




adm.gov.it

INDICE GENERALE

I	NOTA METODOLOGICA	5
I.1	INTRODUZIONE	5
I.2	FONTI INFORMATIVE DELL'AGENZIA	6
I.3	FONTI INFORMATIVE ESTERNE.....	8
I.4	ASSUNZIONI GENERALI PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI DEL <i>REPORT</i>	9
II	APPENDICE STATISTICA	11
II.1	<i>Focus</i> ADM.....	19
II.1.1	Gli impatti del conflitto Russia-Ucraina	21
II.1.2	Covid-19	48
II.2	ACCISE E MONOPOLI	55
II.2.1	Fiscalità	55
II.2.2	Vigilanza	63
II.2.3	Ulteriori statistiche.....	83
II.3	DOGANE	103
II.3.1	Fiscalità	103
II.3.2	Vigilanza	122
II.3.3	Ulteriori statistiche Dogane.....	131
II.4	ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL <i>BUSINESS</i>	171
II.4.1	<i>Internal Audit</i>	171
II.4.2	Legale e Contenzioso	172
II.4.3	Eventi e relazioni esterne.....	174
II.5	IL PERSONALE	175
III	APPENDICE NORMATIVA	217
III.1	ANALISI DEI PRINCIPALI ATTI NORMATIVI SU MATERIE DI INTERESSE DI ADM.....	218
III.1.1	Energie e Alcoli	218
III.1.2	Tabacchi	255
III.1.3	Giochi	259
III.1.4	Dogane	275
III.1.5	Relazioni e progetti internazionali	332
III.1.6	Attività di supporto al business.....	368
IV	GLOSSARIO	370

Il Libro Blu 2021 si compone di due tomi: “Relazione Libro Blu 2021” e “Appendice Libro Blu 2021”.

I due tomi sono stati dati alle stampe il 19 Ottobre 2022, i dati e le informazioni contenute sono aggiornate al 15 Aprile 2022.



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE,
DOGANE E MONOPOLI



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE,
DOGANE E MONOPOLI

I Nota metodologica

I.1 Introduzione

Il presente documento descrive sinteticamente l'obiettivo del *report* Libro Blu 2021, la metodologia seguita dall'Agenzia e le assunzioni valide per la sua redazione e lettura, nonché alcuni approfondimenti normativi a corredo dei risultati.

Il Libro Blu 2021 è una relazione con la quale l'ADM rende conto dell'attività svolta nei settori di propria competenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del 2021 e illustra le proprie linee strategiche proiettate verso un futuro prossimo.

Fornisce agli *stakeholder* interni ed esterni un riepilogo accurato, esaustivo e trasparente delle attività e dei risultati conseguiti da ADM nonché una panoramica del contributo straordinario fornito durante la crisi pandemica e nei mesi precedenti al conflitto russo-ucraino.

Il Libro Blu è pubblicato annualmente ed è frutto di un profondo percorso di industrializzazione del processo di *reporting* direzionale interno dell'Agenzia. Tale iniziativa, in linea con il processo di trasformazione digitale di ADM, ha previsto lo sviluppo di logiche di digitalizzazione e accentramento dei dati e di funzionalità tipiche di BI e DWH, ed è stata affiancata da attività di mappatura del patrimonio informativo volte alla realizzazione del Dizionario Dati dell'Agenzia.

La relazione è il risultato di un processo partecipativo di tutti i livelli organizzativi ADM, sia centrale che territoriale, attuato per recepire capillarmente le peculiarità dei fenomeni territoriali connessi alle filiere presidiate da ADM.

Il Libro Blu 2021 è organizzato in due tomi (relazione e appendice) e comprende rappresentazioni grafiche, tavole, istogrammi, mappe di calore, *trend*, statistiche descrittive, indicatori di performance (KPI), diagrammi e fornisce una interpretazione qualitativa specialistica dei risultati e dei fenomeni connessi. L'appendice raccoglie dati al massimo livello di granularità, riporta alcune specificazioni metodologiche relative a logiche di estrazione, analisi e presentazione dei dati del *report*, e include anche una sezione dedicata alla sintesi della normativa di riferimento per i vari domini di analisi.

I.2 Fonti informative dell'Agenzia

I dati utilizzati sono di natura operativa, gestionale e organizzativa e sono stati estratti dai principali Sistemi Informativi dell'Agenzia. Su tali sistemi l'Agenzia, nel corso degli anni, custodisce e aggiorna il proprio patrimonio informativo. Le fonti informative consultate per l'elaborazione del Libro Blu 2021 sono le seguenti:

- Sistema di Business Intelligence Dogane, Energie e Alcoli, è a supporto delle attività decisionali e strategiche negli ambiti doganali, delle energie e degli alcoli; è operativo dal 10 novembre 2003 e comprende il DWH AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise), ovvero un sistema di gestione dei dati e di reporting per gli utenti interni. Raccoglie dati e informazioni delle attività operative e dei processi gestionali dell'Agenzia, integrati da elementi di attori esterni (operatori economici, depositi fiscali, autotrasportatori, ecc.).
- Sistema di Business Intelligence Antifrode. Rappresenta il punto di convergenza delle informazioni relative ad attività di vigilanza e controllo antifrode, volte al contrasto dei fenomeni illegali sulle filiere presidiate dall'Agenzia. Finalizzato alla gestione degli adempimenti degli uffici ai fini delle attività antifrode, accentra tutte le informazioni sulle varie tipologie di controlli eseguiti sul territorio nazionale. Contiene, ad esempio, i dati sulle violazioni rilevate, sui controlli effettuati presso gli spazi doganali, sui passeggeri, sulle violazioni extratributarie, sulle sanzioni e sui casi di sequestro.
- Sistema di Business Intelligence Giochi, Tabacchi. Realizzato per il supporto alle attività decisionali e strategiche ed al contrasto all'illegalità nell'ambito Monopoli. Comprende SI dell'Agenzia quali:
 - SMART (Statistiche, Monitoraggio e Analisi della Raccolta Territoriale del gioco fisico): applicativo di supporto al monitoraggio e all'analisi della Raccolta territoriale del gioco fisico. Tramite SMART l'Agenzia gestisce il monitoraggio a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale dell'offerta dei vari tipi di gioco (ad es. VLT, AWP), la distribuzione dei punti vendita sul territorio, e consente l'elaborazione dei principali indicatori relativi, ad esempio, alla Raccolta o alla Spesa del giocatore sul reddito;
 - TIMONE: sistema informativo a supporto della *governance* e monitoraggio del settore Tabacchi. Comprende dati e informazioni in merito alle attività trasversali dei tabacchi riguardanti, ad esempio, i versamenti delle imposte e i controlli effettuati dall'Agenzia sui diversi operatori;
 - Gestione dei contesti: applicativo impiegato per la contabilizzazione dei tabacchi sequestrati al di fuori degli spazi doganali e trasferiti presso i magazzini di custodia ADM;
- Sistema di gestione delle risorse umane: comprende un *set* di applicativi con funzionalità tipicamente connesse alla gestione delle risorse umane:

- GRU (Gestione Risorse Umane): banca dati del personale, costituita da un sistema in grado di gestire le informazioni giuridiche dei dipendenti, e di formulare la scheda matricolare;
- Presenze assenze: applicativo impiegato per gestire e rilevare informazioni in merito ai transiti dei dipendenti ADM in ingresso e uscita, a tutti i livelli organizzativi, nonché per trattare automaticamente gli eventi legati ad assenze, telelavoro e *smartworking*.
- DB Contenzioso: banca dati per la gestione delle informazioni e delle controversie relative ai contenziosi doganali /accise. Include i dati relativi all'*iter* di gestione dei contesti e delle controversie, l'elenco dei soggetti e delle relative violazioni/sanzioni.
- SISLAB: sistema informativo impiegato dai laboratori dell'Agenzia, all'interno dell'ambiente AIDA, per censire, monitorare e consuntivare le attività svolte con riferimento a campioni ricevuti e analizzati, e alla tipologia ed esito delle analisi condotte.

I.3 Fonti informative esterne

- ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica): sono stati consultati open data in merito a scambi commerciali (per operazioni di import ed *export*), dati macroeconomici in merito al PIL e al tasso di occupazione nazionale, dati e informazioni su fenomeni di frode ed evasione fiscale;
- DB Eurostat, Ufficio Statistiche della Commissione europea, consultato per l'analisi dei dati sulle importazioni UE di combustibili fossili dai Paesi esterni all'Unione e sulle importazioni dalla Russia, sulle variazioni percentuali a dodici mesi delle esportazioni verso l'estero dell'Italia, nonché per l'approfondimento riguardo al tasso di inflazione USA e area Euro;
- DB Fondo Monetario Internazionale (FMI), consultato per rilevare dati sul tasso di crescita del PIL;
- DB *World Trade Organization* (WTO), consultato al fine di rilevare dati per l'elaborazione dell'indice di andamento del commercio globale (*World Trade Outlook Indicator*);
- DB Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), utilizzato per la rilevazione di statistiche in merito all'impatto della pandemia da Covid-19 sul tasso di disoccupazione di alcuni Paesi OCSE e del conflitto russo-ucraino sull'andamento degli stoccaggi di gas dell'UE;
- DB Ministero della Salute, utilizzato per la rilevazione dell'andamento mensile del tasso di positività sul totale della popolazione;
- ENTSO-G e *Bloomberg*, Agenzia di stampa internazionale, consultate per i flussi giornalieri di gas russo all'Europa tramite gasdotto *Nord Stream*;
- *US Energy Information Administration* utilizzato per i dati sulle riserve strategiche di greggio e prodotti petroliferi USA.
- *CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis* utilizzato per i dati sull'andamento dei volumi delle esportazioni dell'Euro zona.
- *ILO – International Labour Organization*, consultato per i dati sulla variazione del numero di disoccupati e sul tasso di disoccupazione globale.

I.4 Assunzioni generali per la pubblicazione dei dati del *report*

Di seguito sono riportate alcune considerazioni valide per la pubblicazione dei dati e tabelle contenute nel Libro Blu 2021:

- i dati considerati per l'anno 2021, estratti dai sistemi dell'Agenzia nel mese di aprile 2022, devono considerarsi aggiornati al 15 aprile 2022. A tale data, il dataset, tenuto conto delle specificità dei processi doganali e dei Monopoli, e dei processi corporate ADM, può essere considerato consolidato;
- i dati quantitativi sono indicati in miliardi o milioni di unità, ove possibile, e residualmente soltanto in unità. Per tale ragione in alcune delle tabelle pubblicate possono verificarsi lievi scostamenti nelle quadrature tra i totali di riga e di colonna e la somma delle componenti;
- le stime (ad es. percentuali, medie, forecast, KPI, ecc.) sono calcolate sui valori assoluti non arrotondati, e pertanto possono differire leggermente dalle stime che si otterrebbero sui dati arrotondati pubblicati nel report;
- laddove il valore del dato è pari a zero è stata utilizzata la notazione “-“ (trattino), mentre nel caso in cui il fenomeno non sussiste è stata utilizzata la notazione “NA” (non applicabile);
- i numeri espressi in percentuale sono approssimati alla seconda cifra decimale;
- per alcuni dati, già pubblicati nelle precedenti versioni del Libro Blu e riproposti nell'edizione del 2021, sono stati appurati degli aggiornamenti. Tali differenze, relative ad alcuni dei dati del 2019 e 2020, sono ascrivibili a rettifiche e integrazioni sui sistemi dell'Agenzia avvenute nel corso del 2021 (ad esempio per la rettifica dati di dichiarazioni doganali, aggiornamento a sistema delle schede di sequestro).

II Appendice statistica

II.1	FOCUS ADM.....	19
II.1.1	GLI IMPATTI DEL CONFLITTO RUSSIA-UCRAINA	19
	Tabella a IX.1 – Importazioni da Russia.....	19
	Tabella a IX.2 – Esportazioni verso la Russia.....	19
	Tabella a IX.3 – Importazioni da Ucraina	19
	Tabella a IX.4 – Esportazioni verso l'Ucraina	19
	Tabella a IX.5 – Importazioni da Bielorussia.....	20
	Tabella a IX.6 – Esportazioni verso la Bielorussia.....	20
	Tabella a IX.7 - Importazioni da Russia distinte per Capitolo Merce.....	20
	Tabella a IX.8 - Importazioni da Ucraina distinte per Capitolo Merce.....	25
	Tabella a IX.9 - Importazioni da Bielorussia distinte per Capitolo Merce.....	29
	Tabella a IX.10 - Esportazioni verso la Russia distinte per Capitolo Merce.....	33
	Tabella a IX.11 - Esportazioni verso la Ucraina distinte per Capitolo Merce	38
	Tabella a IX.12 - Esportazioni verso la Bielorussia distinte per Capitolo Merce.....	42
II.1.2	COVID-19.....	48
	Tabella a IX.13 - Materiale sanitario sdoganato per Nazione di provenienza (UE e extra-UE)	48
	Tabella a IX.14 - Confronto tra il materiale sanitario sdoganato del 2020 e 2021	51
	Tabella a IX.15 - Materiale sanitario sdoganato per Direzione Territoriale: Mascherine.....	51
	Tabella a IX.16 - Materiale sanitario sdoganato per Direzione Territoriale: Guanti.....	52
	Tabella a IX.17 - Materiale sanitario sdoganato per Direzione Territoriale: Protezione volto	52
	Tabella a IX.18 - Materiale sanitario sdoganato per Direzione Territoriale: Protezione corpo	53
	Tabella a IX.19 - Materiale sanitario sdoganato per Direzione Territoriale: Alcole e igienizzanti	53
	Tabella a IX.20 - Sequestri di beni Covid-19.....	54
II.2	ACCISE E MONOPOLI.....	55
II.2.1	FISCALITÀ	55
	Energie e Alcoli.....	55
	Tabella a IX.21 - Entrate erariali da accisa per prodotto nel settore Energie.....	55
	Tabella a IX.22 - Entrate erariali da accisa per prodotto nel settore Alcoli	56
	Tabella a IX.23 - Entrate erariali da accisa per ambito territoriale e settore	57
	Tabella a IX.24 - Entrate erariali da accisa per regione e settore	58
	Tabella a IX.25 - Peso percentuale del contributo alle entrate da accisa per tipologia di prodotto	59
	Tabacchi	59
	Tabella a IX.26 - Introiti Tabacchi da IVA e accisa.....	59
	Tabella a IX.27 - Andamento delle entrate da IVA per tutte le tipologie di tabacchi	59
	Tabella a IX.28 - Andamento delle entrate da Accisa per tutte le tipologie di tabacchi.....	60
	Tabella a IX.29 - Andamento del gettito (IVA+Accisa) per tutte le tipologie di tabacchi	60
	Giochi.....	61
	Tabella a IX.30 - Raccolta, Vincite, Spesa, Erario.....	61
	Tabella a IX.31 - Contributo all'Erario delle tipologie di gioco fisico e a distanza.....	62
II.2.2	VIGILANZA	63
	Energie e Alcoli.....	63
	Tabella a IX.32 -Indicatori accise nel settore Energie e Alcoli.....	63
	Tabella a IX.33 - Maggiori Diritti Accertati nel settore Energie e Alcoli	64
	Tabella a IX.34 - MDA per irregolarità con rilevanza penale nel settore Energie e Alcoli.....	64

Tabella a IX.35 - Totale dei campioni di Prodotti Energetici (PE) pervenuti e analizzati distinti per tipologia di richiedente	65
Tabella a IX.36 - Totale dei campioni di Prodotti Alcolici (PA) pervenuti e analizzati distinti per tipologia di richiedente.....	66
Tabacchi	66
Tabella a IX.37 - Quantità di tabacchi sequestrata fuori dagli spazi doganali nell'anno 2019.....	67
Tabella a IX.38 - Quantità di tabacchi sequestrata fuori dagli spazi doganali nell'anno 2020.....	68
Tabella a IX.39 - Quantità di tabacchi sequestrata fuori dagli spazi doganali nell'anno 2021.....	69
Giochi	70
Tabella a IX.40 - Riepilogo nazionale del numero di violazioni per tipologia.....	70
Tabella a IX.41 - Numero di controlli di Illeciti di tipo penale nel settore Giochi per Regione.....	71
Tabella a IX.42 - Numero di controlli di Illeciti di tipo amm. nel settore Giochi per regione	72
Tabella a IX.43 - Riepilogo nazionale di imposta accertata e sanzioni irrogate.....	73
Tabella a IX.44 - Sanzioni per Illeciti di tipo amministrativo nel settore Giochi.....	73
Tabella a IX.45 - Imposta accertata per regione	74
Tabella a IX.46 - Riepilogo nazionale delle violazioni riscontrate nel settore Scommesse.....	75
Tabella a IX.47 - Numero di illeciti penali e amministrativi nel settore Scommesse per Regione	76
Tabella a IX.48 - Riepilogo nazionale di imposta accertata e sanzioni irrogate settore Scommesse.....	77
Tabella a IX.49 - Sanzioni amministrative nel settore Scommesse per Regione	77
Tabella a IX.50 - Riepilogo nazionale delle violazioni riscontrate per tipologia nel settore Apparecchi.....	78
Tabella a IX.51 - Numero di illeciti penali nel settore Apparecchi per Regione	79
Tabella a IX.52 - Numero illeciti amministrativi nel settore Apparecchi per Regione.....	80
Tabella a IX.53 - Riepilogo nazionale di imposta accertata e sanzioni irrogate nel settore Apparecchi.....	81
Tabella a IX.54 - Sanzioni amministrative nel settore Apparecchi per Regione	81
Tabella a IX.55 - Andamento dei siti <i>web</i> irregolari inibiti e tentativi di accesso registrati.....	82
II.2.3 ULTERIORI STATISTICHE.....	83
Tabacchi	83
Tabella a IX.56 - Quantità di tabacchi lavorati venduta	83
Tabella a IX.57 - Quota di mercato per quantità di prodotto	83
Tabella a IX.58 - Mercato e fiscalità - variazioni percentuali 2019-2021 (IVA e Accisa).....	84
Tabella a IX.59 - Confronto tra andamento delle vendite e del gettito (IVA+Accisa)	84
Tabella a IX.60 - Valore unitario Accisa per chilogrammi di prodotto venduto.....	85
Tabella a IX.61 - Numero di rivendite ordinarie, speciali e patentini per Ufficio dei Monopoli.....	86
Tabella a IX.62 - Numero di rivendite ordinarie, speciali e patentini in ambito Tabacchi.....	87
Giochi	87
Tabella a IX.63 - Gioco fisico vs gioco a distanza	87
Tabella a IX.64 - Raccolta, Vincite e Spesa ripartiti per regione relativi al gioco fisico	88
Tabella a IX.65 - Raccolta, Vincite e Spesa relativi al gioco fisico - AWP, VLT e Comma 7.....	89
Tabella a IX.66 - Raccolta, Vincite e Spesa relativi al gioco fisico - Bingo.....	90
Tabella a IX.67 - Raccolta, Vincite e Spesa relativi al gioco fisico – Giochi numerici a totalizzatore	91
Tabella a IX.68 - Raccolta, Vincite e Spesa relativi al gioco fisico - Giochi a base ippica	92
Tabella a IX.69 - Raccolta, Vincite e Spesa relativi al gioco fisico - Giochi a base sportiva.....	93
Tabella a IX.70 - Raccolta, Vincite e Spesa relativi al gioco fisico - Lotterie.....	94
Tabella a IX.71 - Raccolta, Vincite e Spesa relativi al gioco fisico - Lotto	95
Tabella a IX.72 - Raccolta, Vincite e Spesa relativi al gioco fisico - Scommesse virtuali.....	96
Tabella a IX.73 - Riepilogo nazionale per tipologia di gioco relativo al gioco fisico	97
Tabella a IX.74 - Riepilogo nazionale per tipologia di gioco relativo al gioco a distanza.....	98
Tabella a IX.75 - Raccolta gioco a quota fissa e totalizzatore	99
Tabella a IX.76 - Numero di conti <i>on-line</i> attivi e aperti nel 2021 per fascia d'età e genere.....	99
Tabella a IX.77 - Numero di conti <i>on-line</i> attivi e aperti per Regione di residenza dell'utente	100

Tabella a IX.78 - Importo medio delle giocate per dettaglio di tipologia di gioco a distanza	101
Tabella a IX.79 - Andamento numero apparecchi attivi in Italia.....	102
Tabella a IX.80 - Numero concessioni e autorizzazioni per tipologia di gioco.....	102
II.3 DOGANE.....	103
II.3.1 FISCALITÀ	103
Tabella a IX.81 - Entrate settore Dogane, contributo all'Erario e alla UE.....	103
Tabella a IX.82 - Totale Dazi Doganali per Capo, Capitolo e Articolo.....	103
Tabella a IX.83 - Totale IVA sulle importazioni per Capo, Capitolo e Articolo.....	103
Tabella a IX.84 - Entrate nel settore Dogane per Direzione Territoriale.....	104
Tabella a IX.85 - Totale nazionale importazioni - Numero di dichiarazioni doganali	104
Tabella a IX.86 - Totale nazionale importazioni - Numero di singoli dichiarati	105
Tabella a IX.87 - Totale nazionale importazioni - Quantità della merce dichiarata.....	105
Tabella a IX.88 - Totale nazionale importazioni - Valore della merce dichiarata.....	106
Tabella a IX.89 - Totale nazionale esportazioni - Numero di dichiarazioni doganali	106
Tabella a IX.90 - Totale nazionale esportazioni - Numero di singoli dichiarati	107
Tabella a IX.91 - Totale nazionale esportazioni - Quantità della merce dichiarata.....	107
Tabella a IX.92 - Totale nazionale esportazioni - Valore della merce dichiarata.....	108
Tabella a IX.93 - Rapporto tra valore <i>export</i> e valore <i>import</i>	108
Tabella a IX.94 - Rapporto tra valore e quantità per <i>import</i> ed <i>export</i>	108
Tabella a IX.95 - Rapporto tra valore e numero di dichiarazioni per <i>import</i> ed <i>export</i>	109
Tabella a IX.96 - Dichiarazioni doganali per Operazioni di Importazione Definitiva.....	109
Tabella a IX.97 - Singoli dichiarati in Dogana per Operazioni di Importazione Definitiva.....	110
Tabella a IX.98 - Quantità di merce dichiarata per Operazioni di Importazione Definitiva.....	110
Tabella a IX.99 - Valore della merce dichiarata per Operazioni di Importazione Definitiva.....	111
Tabella a IX.100 - Dichiarazioni doganali per Operazioni di Esportazione Definitiva	111
Tabella a IX.101 - Singoli dichiarati in Dogana per Operazioni di Esportazione Definitiva.....	112
Tabella a IX.102 - Quantità di merce dichiarata per Operazioni di Esportazione Definitiva.....	112
Tabella a IX.103 - Valore della merce dichiarata per Operazioni di Esportazione Definitiva.....	113
Tabella a IX.104 - Dichiarazioni doganali per Operazioni di Importazione Temporanea	113
Tabella a IX.105 - Singoli dichiarati in Dogana per Operazioni di Importazione Temporanea.....	114
Tabella a IX.106 - Quantità di merce dichiarata per Operazioni di Importazione Temporanea.....	114
Tabella a IX.107 - Valore della merce dichiarata per Operazioni di Importazione Temporanea.....	115
Tabella a IX.108 - Dichiarazioni doganali per Operazioni di Esportazione Temporanea.....	115
Tabella a IX.109 - Singoli dichiarati in Dogana per Operazioni di Esportazione Temporanea	116
Tabella a IX.110 - Quantità di merce dichiarata per Operazioni di Esportazione Temporanea	116
Tabella a IX.111 - Valore della merce dichiarata per Operazioni di Esportazione Temporanea	117
Tabella a IX.112 - Numero di dichiarazioni doganali per Operazioni di Reimportazione	117
Tabella a IX.113 - Numero di singoli dichiarati in Dogana per Operazioni di Reimportazione	118
Tabella a IX.114 - Quantità di merce dichiarata in Dogana per Operazioni di Reimportazione.....	118
Tabella a IX.115 - Valore della merce dichiarata in Dogana per Operazioni di Reimportazione	119
Tabella a IX.116 - Numero di dichiarazioni doganali per Operazioni di Riesportazione	119
Tabella a IX.117 - Numero di singoli dichiarati in Dogana per Operazioni di Riesportazione.....	120
Tabella a IX.118 - Quantità di merce dichiarata in Dogana per Operazioni di Riesportazione	120
Tabella a IX.119 - Valore della merce dichiarata in Dogana per Operazioni di Riesportazione	121
II.3.2 VIGILANZA	122
Tabella a IX.120 - Maggiori Diritti Accertati e sanzioni.....	122
Tabella a IX.121 - MDA per tipologia di verifica	123
Tabella a IX.122 - Sequestri di prodotti contraffatti per categoria merceologica.....	124
Tabella a IX.123 - Sequestri di prodotti <i>made in Italy</i> per categoria merceologica	125

Tabella a IX.124 - Sequestri di medicinali per tipologia.....	127
Tabella a IX.125 - Sequestri di rifiuti per tipologia.....	127
Tabella a IX.126 - Sequestri di stupefacenti per tipologia.....	129
Tabella a IX.127 - Totale dei campioni del settore Dogane pervenuti e analizzati distinti per tipologia di richiedente.....	130
II.3.3 ULTERIORI STATISTICHE DOGANE.....	131
Tabella a IX.128 – Dichiarazioni <i>Low Value Consignment</i> – LVC.....	131
Tabella a IX.129 – Numero delle dichiarazioni LVC per direzione territoriale.....	131
Tabella a IX.130 – Numero di singoli LVC per direzione territoriale.....	131
Tabella a IX.131 – Quantità LVC per direzione territoriale.....	132
Tabella a IX.132 – Valore LVC per direzione territoriale.....	132
Tabella a IX.133 – Dichiarazioni <i>Low Value Consignment</i> – LVC per categoria merceologica - Valore.....	132
Tabella a IX.134 – Dichiarazioni <i>Low Value Consignment</i> – LVC per categoria merceologica - Quantità.....	137
Tabella a IX.135 – Andamento numero delle spedizioni LVC - Valore.....	142
Tabella a IX.136 – Andamento numero delle spedizioni LVC - Quantità.....	142
Tabella a IX.137 - Importazioni distinte per Capitolo Merce.....	143
Tabella a IX.138 - Esportazioni distinte per Capitolo Merce.....	146
Tabella a IX.139 - Importazioni da Paesi <i>extra-UE</i>	151
Tabella a IX.140 - Esportazioni verso Paesi <i>extra-UE</i>	152
Tabella a IX.141 - Importazioni - Quantità 2021 per modalità di trasporto.....	154
Tabella a IX.142 - Importazioni - Valore 2021 per modalità di trasporto.....	154
Tabella a IX.143 - Importazioni - Rapporto Valore su Quantità per modalità di trasporto.....	155
Tabella a IX.144 - Esportazioni - Quantità 2021 per modalità di trasporto.....	155
Tabella a IX.145 - Esportazioni - Valore 2021 per modalità di trasporto.....	155
Tabella a IX.146 - Esportazioni - Rapporto Valore su Quantità per modalità di trasporto.....	156
Tabella a IX.147 - Importazioni - Numero di dichiarazioni per le principali modalità di trasporto.....	156
Tabella a IX.148 - Importazioni 2021 - Numero dichiarazioni per le principali modalità di trasporto.....	157
Tabella a IX.149 - Importazioni 2020 - Numero dichiarazioni per le principali modalità di trasporto.....	157
Tabella a IX.150 - Importazioni 2019 - Numero dichiarazioni per le principali modalità di trasporto.....	158
Tabella a IX.151 - Importazioni - Quantità per le principali modalità di trasporto.....	158
Tabella a IX.152 - Importazioni 2021 - Quantità per le principali modalità di trasporto.....	159
Tabella a IX.153 - Importazioni 2020 - Quantità per le principali modalità di trasporto.....	160
Tabella a IX.154 - Importazioni 2019 - Quantità per le principali modalità di trasporto.....	160
Tabella a IX.155 - Importazioni - Valore per le principali modalità di trasporto.....	161
Tabella a IX.156 - Importazioni 2021 - Valore per le principali modalità di trasporto.....	161
Tabella a IX.157 - Importazioni 2020 - Valore per le principali modalità di trasporto.....	162
Tabella a IX.158 - Importazioni 2019 - Valore per le principali modalità di trasporto.....	162
Tabella a IX.159 - Esportazioni - Numero di dichiarazioni per le principali modalità di trasporto.....	163
Tabella a IX.160 - Esportazioni 2021 - Numero dichiarazioni per le principali modalità di trasporto.....	163
Tabella a IX.161 - Esportazioni 2020 - Numero dichiarazioni per le principali modalità di trasporto.....	164
Tabella a IX.162 - Esportazioni 2019 - Numero dichiarazioni per le principali modalità di trasporto.....	164
Tabella a IX.163 - Esportazioni - Quantità per le principali modalità di trasporto.....	165
Tabella a IX.164 - Esportazioni 2021 - Quantità per le principali modalità di trasporto.....	165
Tabella a IX.165 - Esportazioni 2020 - Quantità per le principali modalità di trasporto.....	166
Tabella a IX.166 - Esportazioni 2019 - Quantità per le principali modalità di trasporto.....	166
Tabella a IX.167 - Esportazioni - Valore per le principali modalità di trasporto.....	167
Tabella a IX.168 - Esportazioni 2021 - Valore per le principali modalità di trasporto.....	167
Tabella a IX.169 - Esportazioni 2020 - Valore per le principali modalità di trasporto.....	168
Tabella a IX.170 - Esportazioni 2019 - Valore per le principali modalità di trasporto.....	168
Tabella a IX.171 - Numero Autorizzazioni AEO rilasciate per Direzione Territoriale.....	169

Tabella a IX.172 - Ripartizione dichiarazioni doganali sdoganate entro 5 minuti nei principali porti.....	169
Tabella a IX.173 - Ripartizione dichiarazioni doganali sdoganate entro 5 minuti nei principali aeroporti	170
Tabella a IX.174 - Ripartizione delle dichiarazioni doganali sdoganate entro 5 minuti nei principali porti - andamento nel triennio	170
Tabella a IX.175 - Ripartizione delle dichiarazioni doganali sdoganate entro 5 minuti presso i principali aeroporti - andamento nel triennio	170
II.4 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL BUSINESS.....	171
II.4.1 INTERNAL AUDIT.....	171
Tabella a IX.176 - Ripartizione percentuale delle tipologie di richiesta di accesso	171
II.4.2 LEGALE E CONTENZIOSO.....	172
Tabella a IX.177 - Distribuzione del contenzioso per tipologia di giurisdizione	172
Tabella a IX.178 - Distribuzione del volume di contenzioso tra le strutture dell'Agenzia	172
Tabella a IX.179 - Valore del contendere di vittorie e soccombenze per tipologia di contenzioso	173
Tabella a IX.180 – Contenzioso tributario - percentuale degli esiti totalmente favorevoli all'Ufficio sul totale dei ricorsi definiti: confronto ADM con alti Enti.....	173
Tabella a IX.181 – Contenzioso tributario - percentuale degli esiti favorevoli all'Ufficio sul totale dei ricorsi definiti: confronto ADM con alti Enti	173
II.4.3 EVENTI E RELAZIONI ESTERNE.....	174
Tabella a IX.182 - Numero di <i>follower</i> per differente canale <i>social</i>	174
II.5 IL PERSONALE	175
Tabella a IX.183 - Distribuzione del personale ADM per qualifica	175
Tabella a IX.184 - Distribuzione del personale ADM tra Direzioni Centrali e Territoriali.....	175
Tabella a IX.185 - Distribuzione del personale ADM nelle Direzioni Territoriali.....	175
Tabella a IX.186 - Distribuzione del personale ADM nelle strutture di appartenenza	176
Tabella a IX.187 - Distribuzione dei dipendenti con contratto <i>part-time</i> per DC e DT	182
Tabella a IX.188 - Distribuzione dei dipendenti con contratto <i>part-time</i> per genere.....	183
Tabella a IX.189 - Distribuzione dei dipendenti con contratto <i>part-time</i> per inquadramento.....	184
Tabella a IX.190 - Distribuzione del personale in servizio per qualifica e genere.....	185
Tabella a IX.191 - Distribuzione del personale in servizio per età e genere	186
Tabella a IX.192 - Distribuzione del personale in servizio per fascia di età.....	186
Tabella a IX.193 - Età media del personale in servizio per genere e età media.....	187
Tabella a IX.194 - Consuntivo ore lavorabili <i>pro-capite</i>	187
Tabella a IX.195 - Dipendenti aventi diritto a permessi 104 e dipendenti che hanno usufruito di congedi 151	188
Tabella a IX.196 - Distribuzione del numero di dipendenti aventi diritto ai permessi 104 per genere	189
Tabella a IX.197 - Distribuzione delle ore di permesso 104 usufruite per genere	190
Tabella a IX.198 - Distribuzione dipendenti aventi diritto ai permessi 104 per inquadramento	191
Tabella a IX.199 - Distribuzione delle ore di permesso 104 usufruite per inquadramento	192
Tabella a IX.200 - Distribuzione dei dipendenti che hanno usufruito dei congedi 151 per genere	193
Tabella a IX.201 - Distribuzione giornate fruite dai dipendenti in congedo 151 per genere	194
Tabella a IX.202 - Distribuzione dipendenti che hanno usufruito dei congedi 151 per inquadramento	195
Tabella a IX.203 - Distribuzione giornate fruite dai dipendenti in congedo 151 per inquadramento	196
Tabella a IX.204 - Distribuzione delle ore lavorate in presenza e in <i>smart working</i>	197
Tabella a IX.205 - Distribuzione ore lavorate in presenza e in <i>smart working</i>	197
Tabella a IX.206 - Distribuzione delle ore lavorate in presenza e in <i>smart working</i> per qualifica.....	197
Tabella a IX.207 - Distribuzione delle ore lavorate in presenza e in <i>smart working</i> per genere	198
Tabella a IX.208 - Distribuzione mensile delle ore lavorate in presenza e in <i>smart working</i>	198

Tabella a IX.209 - Distribuzione delle ore lavorate in presenza e in <i>smart working</i> per struttura	199
Tabella a IX.210 - Distribuzione dei dipendenti in telelavoro per inquadramento e genere.....	200
Tabella a IX.211 - Distribuzione dei dipendenti in telelavoro per genere.....	201
Tabella a IX.212 - Distribuzione dei dipendenti autorizzati nel 2021 al telelavoro per genere	202
Tabella a IX.213 - Dipendenti in telelavoro per genere ed età anagrafica.....	203
Tabella a IX.214 - Distribuzione dei dipendenti in missione per inquadramento	204
Tabella a IX.215 - Distribuzione dei dipendenti in missione per genere.....	205
Tabella a IX.216 - Numero di missioni distinte per struttura e periodo di tempo.....	206
Tabella a IX.217 - Ore di formazione erogate per tipologia di linea formativa.....	207
Tabella a IX.218 - Distribuzione del numero di cessazioni per genere.....	208
Tabella a IX.219 - Distribuzione del numero di cessazioni per inquadramento	209
Tabella a IX.220 - Distribuzione del numero di assunzioni per genere.....	210
Tabella a IX.221 - Distribuzione del numero di assunzioni per inquadramento.....	211
Tabella a IX.222 - Distribuzione del numero di assunzioni per inquadramento e per modalità d'ingresso ..	212
Tabella a IX.223 - Distribuzione del numero di cessazioni per collocamento a riposo per genere	213
Tabella a IX.224 - Distribuzione del numero di cessazioni per collocamento a riposo per inquadramento.	214

AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE,
DOGANE E MONOPOLI



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE,
DOGANE E MONOPOLI

II.1 Focus ADM

II.1.1 Gli impatti del conflitto Russia-Ucraina

Tabella a IX.1 – Importazioni da Russia

Dimensione	2019	2020	2021	2022 (Gen-Giu)	Var 2022/2021 (Gen-Giu)
N. Dichiarazioni	101.406	106.272	126.846	34.775	-50,29%
N. Singoli	116.606	116.888	144.724	41.310	-46,91%
Quantità (migliaia di tonnellate)	40.264,64	35.773,34	37.984,39	21.903,07	19,69%
Valore (milioni di €)	15.723,22	9.019,11	17.053,09	18.088,04	184,28%

Fonte: elaborazione dati ADM

Tabella a IX.2 – Esportazioni verso la Russia

Dimensione	2019	2020	2021	2022 (Gen-Giu)	Var 2022/2021 (Gen-Giu)
N. Dichiarazioni	764.854	730.901	952.935	223.645	-49,13%
N. Singoli	1.264.491	1.169.527	1.484.092	388.685	-44,30%
Quantità (migliaia di tonnellate)	1.042,14	1.002,51	1.160,11	368,73	-35,47%
Valore (milioni di €)	9.171,43	7.856,05	8.333,08	3.232,22	-17,73%

Fonte: elaborazione dati ADM

Tabella a IX.3 – Importazioni da Ucraina

Dimensione	2019	2020	2021	2022 (Gen-Giu)	Var 2022/2021 (Gen-Giu)
N. Dichiarazioni	33.463	36.210	42.470	14.653	-35,56%
N. Singoli	38.223	40.313	48.129	16.903	-33,41%
Quantità (migliaia di tonnellate)	8.238,30	6.444,79	7.867,89	2.169,26	-41,21%
Valore (milioni di €)	2.598,19	1.943,61	3.409,96	1.129,90	-22,51%

Fonte: elaborazione dati ADM

Tabella a IX.4 – Esportazioni verso l'Ucraina

Dimensione	2019	2020	2021	2022 (Gen-Giu)	Var 2022/2021 (Gen-Giu)
N. Dichiarazioni	200.353	189.258	214.052	44.218	-56,54%
N. Singoli	316.492	303.466	352.940	75.104	-54,93%
Quantità (migliaia di tonnellate)	425,29	380,73	629,27	110,85	-44,45%
Valore (milioni di €)	1.878,29	1.764,46	2.182,35	542,85	-41,14%

Fonte: elaborazione dati ADM

Tabella a IX.5 – Importazioni da Bielorussia

Dimensione	2019	2020	2021	2022 (Gen-Giu)	Var 2022/2021 (Gen-Giu)
N. Dichiarazioni	5.303	6.042	8.000	2.197	-51,35%
N. Singoli	5.991	6.550	8.790	2.356	-51,96%
Quantità (migliaia di tonnellate)	82,52	51,33	71,50	18,39	-50,29%
Valore (milioni di €)	52,13	37,48	72,07	23,43	-26,64%

Fonte: elaborazione dati ADM

Tabella a IX.6 – Esportazioni verso la Bielorussia

Dimensione	2019	2020	2021	2022 (Gen-Giu)	Var 2022/2021 (Gen-Giu)
N. Dichiarazioni	29.291	27.570	30.255	7.761	-47,78%
N. Singoli	46.610	44.932	49.640	13.613	-43,23%
Quantità (migliaia di tonnellate)	68,55	61,09	68,70	20,39	-35,66%
Valore (milioni di €)	423,38	351,18	412,20	132,60	-28,37%

Fonte: elaborazione dati ADM

Tabella a IX.7 - Importazioni da Russia distinte per Capitolo Merce

Capitolo merce	2019	2020	2021	2022 (Gen-Giu)	Var 2022/2021 (Gen-Giu)
Alluminio E Lavori Di Alluminio	535,80	296,25	259,61	243,25	72,72%
Altre Fibre Tessili Vegetali; Filati Di Carta E Tessuti Di Filati Di Carta	0,12	0,05	0,08	0,02	-74,76%
Altri Manufatti Tessili Confezionati; Assortimenti; Oggetti Da Rigattiere E Stracci	1,21	0,82	0,65	0,41	11,43%
Altri Metalli Comuni; Cermet; Lavori Di Queste Materie	1,71	1,46	2,03	2,65	274,12%
Altri Prodotti Di Origine Animale, Non Nominati Ne' Compresi Altrove	2,03	2,49	7,56	2,43	-50,93%
Animali Vivi	0,00	0,02	0,16	0,01	-90,01%
Armi, Munizioni E Loro Parti Ed Accessori	1,11	1,94	1,58	0,25	-69,04%
Bevande, Liquidi Alcolici Ed Aceti	0,91	0,83	1,01	0,45	88,08%
Cacao E Sue Preparazioni	0,86	0,38	0,14	0,13	191,91%
Caffe', Te', Mate E Spezie	0,45	0,53	0,59	0,03	-89,23%
Calzature, Ghettoni Ed Oggetti Simili; Parti Di Questi Oggetti	4,90	2,85	5,42	1,74	-31,76%
Cappelli, Copricapo Ed Altre Acconciature; Loro Parti	0,11	0,08	0,16	0,06	-23,48%
Carta E Cartone; Lavori Di Pasta Di Cellulosa, Di Carta O Di Cartone	98,38	100,80	105,56	49,11	-3,80%
Cereali	49,24	56,47	117,95	108,09	168,50%

Capitolo merce	2019	2020	2021	2022 (Gen-Giu)	Var 2022/2021 (Gen-Giu)
Codici Speciali Della Nomenclatura Combinata	1,25	1,45	0,94	0,28	-64,38%
Combustibili Minerali, Oli Minerali E Prodotti Della Loro Distillazione; Sostanze Bituminose; Cere Minerali	11.561,44	6.197,47	13.054,91	15.305,85	258,72%
Concimi	46,03	36,16	61,64	33,30	52,61%
Cotone	0,97	1,07	2,16	1,42	26,31%
Estratti Per Concia O Per Tinta; Tannini E Loro Derivati; Pigmenti Ed Altre Sostanze Coloranti; Pitture E Vernici; Mastici; Inchiostri	0,50	0,46	2,21	1,52	87,92%
Fibre Sintetiche O Artificiali In Fiocco	0,25	0,58	0,35	0,07	-67,79%
Filamenti Sintetici O Artificiali; Lamelle E Forme Simili Di Materie Tessili Sintetiche O Artificiali	3,25	2,20	4,41	1,53	-40,18%
Frutta Commestibili; Scorze Di Agrumi O Di Meloni	0,00	0,04	0,01	0,38	9195,92%
Ghisa, Ferro E Acciaio	1.211,72	869,03	1.324,34	1.136,41	78,02%
Giocattoli, Giochi, Oggetti Per Divertimenti O Sport; Loro Parti Ed Accessori	1,02	0,46	1,03	0,57	49,95%
Gomma E Lavori Di Gomma	54,69	46,36	61,86	32,63	8,22%
Gomme, Resine Ed Altri Succhi Ed Estratti Vegetali	0,06	0,15	0,01	0,01	353,04%
Grassi E Oli Animali O Vegetali; Prodotti Della Loro Scissione; Grassi Alimentari Lavorati; Cere Di Origine Animale O Vegetale	3,67	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Grassi E Oli Animali, Vegetali O Di Origine Microbica E Prodotti Della Loro Scissione; Grassi Alimentari Lavorati; Cere Di Origine Animale O Vegetale	4,25	3,14	7,04	21,23	NA
Indumenti Ed Accessori Di Abbigliamento, A Maglia	6,42	4,12	8,65	2,95	21,68%
Indumenti Ed Accessori Di Abbigliamento, Diversi Da Quelli A Maglia	0,41	0,07	0,09	4,13	14,25%
Lana, Peli Fini O Grossolani, Filati E Tessuti Di Crine	0,00	0,00	0,00	0,09	1419,83%
Latte E Derivati Del Latte; Uova Di Volatili; Miele Naturale; Prodotti Commestibili Di Origine Animale, Non Nominati Ne' Compresi Altrove	3,95	1,38	4,00	0,00	-66,67%
Lavori Di Cuoio O Di Pelli; Oggetti Di Selleria E Finimenti; Oggetti Da Viaggio, Borse, Borsette E Simili Contenitori; Lavori Di Budella	7,37	10,39	17,16	1,50	-34,47%
Lavori Di Ghisa, Ferro O Acciaio	0,00	0,00	0,01	6,83	-25,51%
Lavori Di Intreccio, Da Panieraio O Da Stuoiaio	2,01	1,70	3,06	0,00	-80,62%
Lavori Di Pietre, Gesso, Cemento, Amianto, Mica O Materie Simili	0,05	1,21	1,00	1,88	35,39%
Lavori Diversi	0,09	0,08	0,12	0,47	11,47%
Lavori Diversi Di Metalli Comuni	91,52	78,13	137,27	0,03	-59,61%

Capitolo merce	2019	2020	2021	2022 (Gen-Giu)	Var 2022/2021 (Gen-Giu)
Legno, Carbone Di Legna E Lavori Di Legno	31,12	16,15	22,38	51,06	-6,44%
Macchine, Apparecchi E Materiale Elettrico E Loro Parti; Apparecchi Per La Registrazione O La Riproduzione Del Suono, Apparecchi Per La Registrazione O La Riproduzione Delle Immagini E Del Suono Per L	0,01	0,00	0,00	4,75	-58,57%
Materie Plastiche E Lavori Di Tali Materie	37,42	78,34	194,60	94,64	10,50%
Minerali, Scorie E Ceneri	6,15	8,80	5,08	0,85	-58,14%
Mobili; Mobili Medico-Chirurgici; Oggetti Letterecci E Simili; Apparecchi Per L'illuminazione Non Nominati Ne' Compresi Altrove; Insegne Pubblicitarie, Insegne Luminose, Targhette Indicatrici Luminose	9,30	7,37	8,06	0,33	-90,70%
Mobili; Oggetti Letterecci, Materassi, Supporti Per Materassi, Cuscini E Oggetti Di Arredamento Simili, Imbottiti; Apparecchi Per L'illuminazione Non Nominati Né Compresi Altrove; Insegne Luminose, Ta	9,77	1,99	3,88	1,35	NA
Navigazione Aerea O Spaziale	1,52	0,01	0,02	21,02	993,31%
Navigazione Marittima O Fluviale	0,03	0,05	0,00	0,00	818,40%
Nichel E Lavori Di Nichel	901,38	312,04	104,71	0,00	-100,00%
Oggetti D'arte, Da Collezione O Di Antichita'	2,61	2,57	4,02	138,07	1660,11%
Oli Essenziali E Resinoidi; Prodotti Per Profumeria O Per Toiletta Preparati E Preparazioni Cosmetiche	0,00	0,01	0,00	1,36	-29,37%
Ombrelli (Da Pioggia O Da Sole), Ombrelloni, Bastoni, Bastoni-Sedile, Fruste, Frustini E Loro Parti	36,00	0,15	0,13	0,00	1,71%
Orologeria	14,86	25,41	47,16	0,12	38,22%
Ortaggi O Legumi, Piante, Radici E Tuberi Mangerecci	0,55	1,63	2,10	23,38	7,01%
Ovate, Feltri E Stoffe Non Tessute; Filati Speciali; Spago, Corde E Funi; Manufatti Di Corderia	2,38	1,93	1,96	0,38	-80,03%
Paste Di Legno O Di Altre Materie Fibrose Cellulosiche; Carta O Cartone Da Riciclare (Avanzi O Rifiuti)	22,11	11,00	15,81	0,95	1,79%
Pelli (Diverse Da Quelle Per Pellicceria) E Cuoio	11,72	7,76	6,03	9,35	29,30%
Pelli Da Pellicceria E Loro Lavori; Pellicce Artificiali	557,98	412,71	678,90	7,02	54,85%
Perle Fini O Coltivate, Pietre Preziose (Gemme), Pietre Semipreziose (Fini) O Simili, Metalli Preziosi, Metalli Placcati O Ricoperti Di Metalli Preziosi E Lavori Di Queste Materie; Minuterie Di Fantas	1,73	3,87	6,33	445,33	-9,79%
Pesci E Crostacei, Molluschi E Altri Invertebrati Acquatici	0,00	0,07	0,41	3,19	62,75%
Piante Vive E Prodotti Della Floricoltura	2,63	0,51	0,00	0,05	-88,78%

Capitolo merce	2019	2020	2021	2022 (Gen-Giu)	Var 2022/2021 (Gen-Giu)
Piume E Calugine Preparate E Oggetti Di Piume O Di Calugine; Fiori Artificiali; Lavori Di Capelli	0,00	0,01	0,01	0,02	191,90%
Polveri Ed Esplosivi; Articoli Pirotecnici; Fiammiferi; Leghe Piroforiche; Sostanze Infiammabili	0,00	0,01	0,02	0,08	1550,00%
Preparazioni A Base Di Cereali, Di Farine, Di Amidi, Di Fecole O Di Latte; Prodotti Della Pasticceria	0,05	0,03	0,09	0,02	-21,37%
Preparazioni Alimentari Diverse	0,74	0,58	1,48	0,57	-25,27%
Preparazioni Di Ortaggi O Di Legumi, Di Frutta O Di Altre Parti Di Pianta	0,00	0,00	0,00	0,05	-81,92%
Prodotti Ceramiche	0,28	0,45	0,62	0,64	-15,30%
Prodotti Chimici Inorganici; Composti Inorganici Od Organici Di Metalli Preziosi, Di Elementi Radioattivi, Di Metalli Delle Terre Rare O Di Isotopi	1,58	1,45	1,49	11,36	51,39%
Prodotti Chimici Organici	19,58	13,76	15,72	6,30	-25,36%
Prodotti Della Macinazione; Malto; Amidi E Fecole; Inulina; Glutine Di Frumento	13,18	8,58	17,05	0,11	7956,39%
Prodotti Dell'editoria, Della Stampa O Delle Altre Industrie Grafiche; Testi Manoscritti O Dattiloscritti E Piani	0,81	0,02	0,00	0,78	-48,57%
Prodotti Farmaceutici	1,00	1,99	2,50	0,67	-97,75%
Prodotti Per La Fotografia O Per La Cinematografia	3,45	4,32	30,17	0,01	2131,69%
Prodotti Vari Delle Industrie Chimiche	0,01	0,00	0,01	5,15	13,94%
Rame E Lavori Di Rame	6,70	10,90	13,30	112,19	-59,90%
Reattori Nucleari, Caldaie, Macchine, Apparecchi E Congegni Meccanici; Parti Di Queste Macchine O Apparecchi	136,11	152,54	463,22	20,50	-23,29%
Residui E Cascami Delle Industrie Alimentari; Alimenti Preparati Per Gli Animali	69,19	69,64	62,55	59,11	19,48%
Sale; Zolfo; Terre E Pietre; Gessi, Calce E Cementi	65,58	78,49	92,28	1,89	-47,06%
Saponi, Agenti Organici Di Superficie, Preparazioni Per Liscivie, Preparazioni Lubrificanti, Cere Artificiali, Cere Preparate, Prodotti Per Pulire E Lucidare, Candeie E Prodotti Simili, Paste Per Mode	5,56	3,68	7,13	0,17	-88,06%
Semi E Frutti Oleosi; Semi, Sementi E Frutti Diversi; Pianta Industriali O Medicinali; Paglie E Foraggi	2,84	2,32	2,16	6,51	1,99%
Seta	13,15	18,07	11,62	0,00	-65,20%
Sostanze Albuminoidi; Prodotti A Base Di Amidi O Di Fecole Modificati; Colle; Enzimi	0,00	0,00	0,01	0,03	-76,61%

Capitolo merce	2019	2020	2021	2022 (Gen-Giu)	Var 2022/2021 (Gen-Giu)
Stoffe A Maglia	0,14	0,10	0,26	0,00	-93,32%
Strumenti Ed Apparecchi Di Ottica, Per Fotografia E Per Cinematografia, Di Misura, Di Controllo O Di Precisione; Strumenti Ed Apparecchi Medico-Chirurgici; Parti Ed Accessori Di Questi Strumenti O App	0,01	0,01	0,01	11,40	237,74%
Strumenti Musicali; Parti Ed Accessori Di Questi Strumenti	7,48	16,61	8,41	0,02	-60,01%
Sughero E Lavori Di Sughero	0,11	0,03	0,07	0,00	-99,60%
Tabacchi E Succedanei Del Tabacco Lavorati	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Tabacco E Succedanei Del Tabacco Lavorati; Prodotti, Anche Contendenti Nicotina, Destinati All'inalazione Senza Combustione; Altri Prodotti Contendenti Nicotina Destinati All'assunzione Di Nicotina Nel	0,17	0,05	0,10	0,01	NA
Tappeti Ed Altri Rivestimenti Del Suolo Di Materie Tessili	0,06	0,03	0,13	0,00	-90,49%
Tessuti Impregnati, Spalmati, Ricoperti O Stratificati; Manufatti Tecnici Di Materie Tessili	0,01	0,05	0,06	0,00	-92,79%
Tessuti Speciali; Superfici Tessili "Tufted"; Pizzi; Arazzi; Passamaneria; Ricami	0,01	0,02	0,03	0,01	-74,17%
Utensili E Utensileria; Oggetti Di Coltelleria E Posateria Da Tavola, Di Metalli Comuni; Parti Di Questi Oggetti Di Metalli Comuni	0,96	1,39	1,26	0,52	-19,98%
Veicoli E Materiale Per Strade Ferrate O Simili E Loro Parti; Apparecchi Meccanici (Compresi Quelli Elettromeccanici) Di Segnalazione Per Vie Di Comunicazione	0,61	0,24	0,32	0,27	21,97%
Vetro E Lavori Di Vetro	11,69	7,22	11,43	5,95	13,01%
Vetture Automobili, Trattori, Velocipedi, Motocicli Ed Altri Veicoli Terrestri, Loro Parti Ed Accessori	9,22	7,52	9,33	3,17	-34,51%
Zinco E Lavori Di Zinco	0,97	0,24	0,01	73,85	505010,97%
Zuccheri E Prodotti A Base Di Zuccheri	4,98	5,75	3,86	1,81	56,73%
Totale	15.723,22	9.019,11	17.053,09	18.088,04	184,28%

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori espressi in milioni di euro

Tabella a IX.8 - Importazioni da Ucraina distinte per Capitolo Merce

Capitolo merce	2019	2020	2021	2022 (Gen-Giu)	Var 2022/2021 (Gen-Giu)
Alluminio E Lavori Di Alluminio	0,25	0,15	0,46	0,43	216,68%
Altre Fibre Tessili Vegetali; Filati Di Carta E Tessuti Di Filati Di Carta	0,00	0,00	0,00	0,00	1222,13%
Altri Manufatti Tessili Confezionati; Assortimenti; Oggetti Da Rigattiere E Stracci	0,05	0,17	0,76	0,87	219,31%
Altri Metalli Comuni; Cermet; Lavori Di Queste Materie	6,75	5,10	0,90	0,01	-97,77%
Altri Prodotti Di Origine Animale, Non Nominati Ne' Compresi Altrove	0,42	0,21	0,62	0,49	81,50%
Armi, Munizioni E Loro Parti Ed Accessori	0,01	0,02	0,04	0,00	-95,55%
Bevande, Liquidi Alcolici Ed Aceti	0,45	0,56	1,24	0,60	23,00%
Cacao E Sue Preparazioni	0,22	0,18	0,21	0,20	300,37%
Caffe', Te', Mate E Spezie	0,03	0,02	0,02	0,14	546,40%
Calzature, Ghettoni Ed Oggetti Simili; Parti Di Questi Oggetti	15,27	11,79	7,98	3,73	-2,75%
Cappelli, Copricapo Ed Altre Acconciature; Loro Parti	1,06	1,18	0,96	0,78	33,85%
Carta E Cartone; Lavori Di Pasta Di Cellulosa, Di Carta O Di Cartone	2,21	1,73	2,05	1,22	13,61%
Cereali	349,01	198,06	227,95	162,24	59,49%
Codici Speciali Della Nomenclatura Combinata	0,21	0,50	0,26	0,12	-49,65%
Combustibili Minerali, Oli Minerali E Prodotti Della Loro Distillazione; Sostanze Bituminose; Cere Minerali	7,16	0,05	3,10	0,02	18,49%
Concimi	9,65	23,56	58,04	19,03	-21,53%
Cotone	0,01	0,00	0,88	0,16	-58,91%
Estratti Per Concia O Per Tinta; Tannini E Loro Derivati; Pigmenti Ed Altre Sostanze Coloranti; Pitture E Vernici; Mastici; Inchiostri	2,74	1,58	1,96	0,14	-87,09%
Fibre Sintetiche O Artificiali In Fiocco	0,90	0,30	2,65	0,58	-64,60%
Filamenti Sintetici O Artificiali; Lamelle E Forme Simili Di Materie Tessili Sintetiche O Artificiali	0,05	0,05	0,05	0,15	310,60%
Frutta Commestibili; Scorze Di Agrumi O Di Meloni	8,68	7,31	15,71	10,56	84,22%
Ghisa, Ferro E Acciaio	1.273,08	929,51	2.047,51	445,59	-46,71%
Giocattoli, Giochi, Oggetti Per Divertimenti O Sport; Loro Parti Ed Accessori	0,25	0,54	0,88	0,21	-62,31%
Gomma E Lavori Di Gomma	0,03	0,06	0,23	0,20	117,21%
Gomme, Resine Ed Altri Succhi Ed Estratti Vegetali	0,00	0,00	0,00	0,00	NA

Capitolo merce	2019	2020	2021	2022 (Gen-Giu)	Var 2022/2021 (Gen-Giu)
Grassi E Oli Animali O Vegetali; Prodotti Della Loro Scissione; Grassi Alimentari Lavorati; Cere Di Origine Animale O Vegetale	256,88	249,45	288,19	168,10	32,59%
Indumenti Ed Accessori Di Abbigliamento, A Maglia	4,96	4,14	4,32	2,33	3,80%
Indumenti Ed Accessori Di Abbigliamento, Diversi Da Quelli A Maglia	8,09	6,28	7,52	2,57	-25,81%
Lana, Peli Fini O Grossolani, Filati E Tessuti Di Crine	1,46	0,13	0,05	0,00	-91,75%
Latte E Derivati Del Latte; Uova Di Volatili; Miele Naturale; Prodotti Commestibili Di Origine Animale, Non Nominati Ne' Compresi Altrove	2,32	4,39	4,14	2,43	63,50%
Lavori Di Cuoio O Di Pelli; Oggetti Di Selleria E Finimenti; Oggetti Da Viaggio, Borse, Borsette E Simili Contenitori; Lavori Di Budella	15,87	11,18	17,40	8,00	-4,41%
Lavori Di Ghisa, Ferro O Acciaio	45,67	35,35	55,04	36,62	36,91%
Lavori Di Intreccio, Da Panieraio O Da Stuoiaio	0,02	0,02	0,02	0,02	164,05%
Lavori Di Pietre, Gesso, Cemento, Amianto, Mica O Materie Simili	1,93	2,20	4,79	2,13	18,95%
Lavori Diversi	0,12	0,16	0,15	0,07	-34,03%
Lavori Diversi Di Metalli Comuni	4,39	4,15	6,93	5,71	107,67%
Legno, Carbone Di Legna E Lavori Di Legno	86,49	67,31	104,72	66,60	60,47%
Macchine, Apparecchi E Materiale Elettrico E Loro Parti; Apparecchi Per La Registrazione O La Riproduzione Del Suono, Apparecchi Per La Registrazione O La Riproduzione Delle Immagini E Del Suono Per L	4,38	4,64	5,34	2,23	-2,41%
Materie Da Intreccio Ed Altri Prodotti Di Origine Vegetale, Non Nominati Ne' Compresi Altrove	0,00	0,00	0,00	0,00	NA
Materie Plastiche E Lavori Di Tali Materie	8,44	6,19	18,41	10,97	19,41%
Minerali, Scorie E Ceneri	17,80	63,54	78,96	8,28	-81,26%
Mobili; Mobili Medico-Chirurgici; Oggetti Letterei E Simili; Apparecchi Per L'illuminazione Non Nominati Ne' Compresi Altrove; Insegne Pubblicitarie, Insegne Luminose, Targhette Indicatrici Luminose	7,96	7,55	9,06	2,70	-29,30%
Navigazione Aerea O Spaziale	0,23	0,01	0,12	0,00	-97,68%
Navigazione Marittima O Fluviale	0,07	0,01	0,03	0,02	-19,43%
Nichel E Lavori Di Nichel	0,00	0,00	0,29	0,00	-100,00%
Oggetti D'arte, Da Collezione O Di Antichita'	60,04	0,07	0,57	0,09	-69,48%

Capitolo merce	2019	2020	2021	2022 (Gen-Giu)	Var 2022/2021 (Gen-Giu)
Oli Essenziali E Resinoidi; Prodotti Per Profumeria O Per Toiletta Preparati E Preparazioni Cosmetiche	0,42	0,60	1,27	1,00	87,36%
Ombrelli (Da Pioggia O Da Sole), Ombrelloni, Bastoni, Bastoni-Sedile, Fruste, Frustini E Loro Parti	0,00	0,00	0,00	0,00	21,07%
Orologeria	0,01	0,02	0,02	0,01	-26,90%
Ortaggi O Legumi, Piante, Radici E Tuberi Mangerecci	14,87	17,41	14,67	6,27	302,60%
Ovatte, Feltri E Stoffe Non Tessute; Filati Speciali; Spago, Corde E Funi; Manufatti Di Corderia	4,35	3,33	4,38	2,26	7,74%
Paste Di Legno O Di Altre Materie Fibrose Cellulosiche; Carta O Cartone Da Riciclare (Avanzi O Rifiuti)	0,00	0,01	0,00	0,00	NA
Pelli (Diverse Da Quelle Per Pellicceria) E Cuoio	55,08	34,50	46,81	24,66	11,56%
Pelli Da Pellicceria E Loro Lavori; Pellicce Artificiali	0,04	0,00	0,01	0,01	-26,38%
Perle Fini O Coltivate, Pietre Preziose (Gemme), Pietre Semipreziose (Fini) O Simili, Metalli Preziosi, Metalli Placcati O Ricoperti Di Metalli Preziosi E Lavori Di Queste Materie; Minuterie Di Fantas	0,56	1,58	3,63	2,41	60,08%
Piante Vive E Prodotti Della Floricoltura	0,20	0,07	0,10	0,11	329,83%
Piombo E Lavori Di Piombo	2,35	1,83	0,18	0,00	-100,00%
Piume E Calugine Preparate E Oggetti Di Piume O Di Calugine; Fiori Artificiali; Lavori Di Capelli	0,00	0,00	0,00	0,00	144,89%
Preparazioni A Base Di Cereali, Di Farine, Di Amidi, Di Fecole O Di Latte; Prodotti Della Pasticceria	1,66	1,46	1,78	0,54	-36,56%
Preparazioni Alimentari Diverse	0,39	0,68	0,76	0,19	-52,37%
Preparazioni Di Carne, Di Pesci O Di Crostacei, Di Molluschi O Di Altri Invertebrati Acquatici	0,00	0,00	0,00	0,00	NA
Preparazioni Di Ortaggi O Di Legumi, Di Frutta O Di Altre Parti Di Piante	0,05	0,08	0,07	0,06	176,87%
Prodotti Ceramiche	1,81	1,42	1,71	0,87	9,37%
Prodotti Chimici Inorganici; Composti Inorganici Od Organici Di Metalli Preziosi, Di Elementi Radioattivi, Di Metalli Delle Terre Rare O Di Isotopi	22,73	17,33	37,63	16,77	38,40%
Prodotti Chimici Organici	27,60	16,27	22,76	7,51	-56,22%
Prodotti Della Macinazione; Malto; Amidi E Fecole; Inulina; Glutine Di Frumento	0,12	0,15	0,27	0,42	274,59%
Prodotti Dell'editoria, Della Stampa O Delle Altre Industrie Grafiche; Testi Manoscritti O Dattiloscritti E Piani	0,85	1,53	1,80	0,67	-7,66%

Capitolo merce	2019	2020	2021	2022 (Gen-Giu)	Var 2022/2021 (Gen-Giu)
Prodotti Farmaceutici	0,18	0,22	0,32	0,12	-32,83%
Prodotti Per La Fotografia O Per La Cinematografia	0,00	0,00	0,00	0,00	121,01%
Prodotti Vari Delle Industrie Chimiche	0,18	0,54	0,17	0,10	-29,83%
Rame E Lavori Di Rame	0,74	0,36	6,26	6,61	501,31%
Reattori Nucleari, Caldaie, Macchine, Apparecchi E Congegni Meccanici; Parti Di Queste Macchine O Apparecchi	24,64	23,01	25,70	14,06	9,43%
Residui E Cascami Delle Industrie Alimentari; Alimenti Preparati Per Gli Animali	38,84	34,35	39,62	21,15	-27,31%
Sale; Zolfo; Terre E Pietre; Gessi, Calce E Cementi	102,45	71,72	121,57	32,54	-32,60%
Saponi, Agenti Organici Di Superficie, Preparazioni Per Liscivie, Preparazioni Lubrificanti, Cere Artificiali, Cere Preparate, Prodotti Per Pulire E Lucidare, Candele E Prodotti Simili, Paste Per Mode	2,12	0,54	0,33	0,38	139,57%
Semi E Frutti Oleosi; Semi, Sementi E Frutti Diversi; Piante Industriali O Medicinali; Paglie E Foraggi	74,11	39,44	62,54	11,13	-69,58%
Seta	0,00	0,00	0,00	0,00	-64,41%
Sostanze Albuminoidi; Prodotti A Base Di Amidi O Di Fecole Modificati; Colle; Enzimi	0,14	0,01	0,00	0,01	192,62%
Stoffe A Maglia	0,00	0,01	0,11	0,00	-31,51%
Strumenti Ed Apparecchi Di Ottica, Per Fotografia E Per Cinematografia, Di Misura, Di Controllo O Di Precisione; Strumenti Ed Apparecchi Medico-Chirurgici; Parti Ed Accessori Di Questi Strumenti O App	1,16	3,76	1,64	1,26	167,54%
Strumenti Musicali; Parti Ed Accessori Di Questi Strumenti	0,00	0,01	0,01	0,00	-36,60%
Sughero E Lavori Di Sughero	0,00	0,00	0,02	0,18	229840,16%
Tabacchi E Succedanei Del Tabacco Lavorati	0,00	0,00	0,01	0,00	NA
Tappeti Ed Altri Rivestimenti Del Suolo Di Materie Tessili	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,49%
Tessuti Impregnati, Spalmati, Ricoperti O Stratificati; Manufatti Tecnici Di Materie Tessili	0,00	0,03	0,01	0,00	-53,58%
Tessuti Speciali; Superfici Tessili "Tufted"; Pizzi; Arazzi; Passamaneria; Ricami	0,01	0,01	0,02	0,00	-23,39%
Utensili E Utensileria; Oggetti Di Coltelleria E Posateria Da Tavola, Di Metalli Comuni; Parti Di Questi Oggetti Di Metalli Comuni	0,72	0,30	0,30	0,05	-65,54%

Capitolo merce	2019	2020	2021	2022 (Gen-Giu)	Var 2022/2021 (Gen-Giu)
Veicoli E Materiale Per Strade Ferrate O Simili E Loro Parti; Apparecchi Meccanici (Compresi Quelli Elettromeccanici) Di Segnalazione Per Vie Di Comunicazione	0,10	0,09	0,10	0,24	171,15%
Vetro E Lavori Di Vetro	10,12	19,63	30,42	11,34	-16,29%
Vetture Automobili, Trattori, Velocipedi, Motocicli Ed Altri Veicoli Terrestri, Loro Parti Ed Accessori	0,27	0,17	0,50	0,03	-91,57%
Zinco E Lavori Di Zinco	0,00	0,00	0,00	0,00	NA
Zuccheri E Prodotti A Base Di Zuccheri	3,61	1,20	1,92	0,57	44,27%
Carni E Frattaglie Commestibili	0,05	0,54	0,00	0,00	NA
Stagno E Lavori Di Stagno	0,00	0,00	0,00	0,00	NA
Totale	2.598,19	1.943,61	3.409,96	1.129,89	-22,51%

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori espressi in milioni di euro

Tabella a IX.9 - Importazioni da Bielorussia distinte per Capitolo Merce

Capitolo merce	2019	2020	2021	2022 (Gen-Giu)	Var 2022/2021 (Gen-Giu)
Alluminio E Lavori Di Alluminio	0,01	0,02	0,13	0,00	-91,78%
Altre Fibre Tessili Vegetali; Filati Di Carta E Tessuti Di Filati Di Carta	0,62	0,01	1,36	0,01	-95,79%
Altri Manufatti Tessili Confezionati; Assortimenti; Oggetti Da Rigattiere E Stracci	0,01	0,06	0,09	0,02	10,83%
Altri Metalli Comuni; Cermet; Lavori Di Queste Materie	0,00	0,01	0,01	0,00	NA
Animali Vivi	0,00	0,00	0,01	0,00	-100,00%
Bevande, Liquidi Alcolici Ed Aceti	0,00	0,05	0,00	0,02	508,04%
Cacao E Sue Preparazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,78%
Caffe', Te', Mate E Spezie	0,00	0,00	0,00	0,00	-93,99%
Calzature, Ghettoni Ed Oggetti Simili; Parti Di Questi Oggetti	0,03	0,16	0,09	0,02	-53,70%
Cappelli, Copricapo Ed Altre Acconciature; Loro Parti	0,00	0,00	0,00	0,00	-81,43%
Carta E Cartone; Lavori Di Pasta Di Cellulosa, Di Carta O Di Cartone	0,03	0,02	0,03	0,03	271,21%
Cereali	0,00	0,00	0,03	0,00	-100,00%
Codici Speciali Della Nomenclatura Combinata	0,03	0,07	0,05	0,00	-98,12%

Capitolo merce	2019	2020	2021	2022 (Gen-Giu)	Var 2022/2021 (Gen-Giu)
Combustibili Minerali, Oli Minerali E Prodotti Della Loro Distillazione; Sostanze Bituminose; Cere Minerali	0,79	0,80	0,40	0,05	-80,96%
Concimi	0,00	0,00	0,00	0,00	28,28%
Cotone	0,03	0,07	0,19	0,00	-99,89%
Estratti Per Concia O Per Tinta; Tannini E Loro Derivati; Pigmenti Ed Altre Sostanze Coloranti; Pitture E Vernici; Mastici; Inchiostri	0,03	0,00	0,01	0,08	725,33%
Fibre Sintetiche O Artificiali In Fiocco	4,79	2,83	3,67	2,18	5,49%
Filamenti Sintetici O Artificiali; Lamelle E Forme Simili Di Materie Tessili Sintetiche O Artificiali	2,51	1,52	3,66	1,42	-25,02%
Frutta Commestibili; Scorze Di Agrumi O Di Meloni	0,51	0,26	0,66	0,71	552,57%
Ghisa, Ferro E Acciaio	3,51	0,31	2,07	0,29	-61,60%
Giocattoli, Giochi, Oggetti Per Divertimenti O Sport; Loro Parti Ed Accessori	0,04	0,04	0,07	0,01	-75,71%
Gomma E Lavori Di Gomma	0,29	0,58	0,18	0,03	-84,58%
Gomme, Resine Ed Altri Succhi Ed Estratti Vegetali	0,00	0,00	0,00	0,00	NA
Grassi E Oli Animali O Vegetali; Prodotti Della Loro Scissione; Grassi Alimentari Lavorati; Cere Di Origine Animale O Vegetale	0,01	0,00	0,00	0,00	-93,63%
Indumenti Ed Accessori Di Abbigliamento, A Maglia	0,24	0,03	0,11	0,01	-55,46%
Indumenti Ed Accessori Di Abbigliamento, Diversi Da Quelli A Maglia	0,18	0,09	0,19	0,07	92,17%
Lana, Peli Fini O Grossolani, Filati E Tessuti Di Crine	0,13	0,06	0,10	0,02	-65,03%
Latte E Derivati Del Latte; Uova Di Volatili; Miele Naturale; Prodotti Commestibili Di Origine Animale, Non Nominati Ne' Compresi Altrove	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Lavori Di Cuoio O Di Pelli; Oggetti Di Selleria E Finimenti; Oggetti Da Viaggio, Borse, Borsette E Simili Contenitori; Lavori Di Budella	0,00	0,01	0,01	0,00	-12,48%
Lavori Di Ghisa, Ferro O Acciaio	1,18	1,47	2,07	0,52	2,83%
Lavori Di Intreccio, Da Panieraio O Da Stuoiaio	0,00	0,00	0,00	0,00	NA
Lavori Di Pietre, Gesso, Cemento, Amianto, Mica O Materie Simili	0,28	0,48	0,53	0,16	-60,46%
Lavori Diversi	0,00	0,09	0,00	0,00	-82,27%
Lavori Diversi Di Metalli Comuni	0,00	0,01	0,02	0,01	71,78%
Legno, Carbone Di Legna E Lavori Di Legno	13,15	9,29	19,32	6,44	-32,82%
Macchine, Apparecchi E Materiale Elettrico E Loro Parti; Apparecchi Per La Registrazione O La Riproduzione Del Suono, Apparecchi Per La Registrazione O La Riproduzione Delle Immagini E Del Suono Per L	0,78	1,27	1,23	1,01	42,88%
Materie Plastiche E Lavori Di Tali Materie	1,96	0,96	1,56	0,41	-66,12%

Capitolo merce	2019	2020	2021	2022 (Gen-Giu)	Var 2022/2021 (Gen-Giu)
Mobili; Mobili Medico-Chirurgici; Oggetti Lettereschi E Simili; Apparecchi Per L'illuminazione Non Nominati Ne' Compresi Altrove; Insegne Pubblicitarie, Insegne Luminose, Targhette Indicatrici Luminose	5,77	4,53	5,73	1,37	-28,96%
Navigazione Aerea O Spaziale	0,00	0,00	0,00	0,00	NA
Nichel E Lavori Di Nichel	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Oggetti D'arte, Da Collezione O Di Antichita'	0,02	0,01	0,01	0,00	-72,78%
Oli Essenziali E Resinoidi; Prodotti Per Profumeria O Per Toiletta Preparati E Preparazioni Cosmetiche	0,01	0,01	0,01	0,00	-72,45%
Ombrelli (Da Pioggia O Da Sole), Ombrelloni, Bastoni, Bastoni-Sedile, Fruste, Frustini E Loro Parti	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Orologeria	0,30	0,32	0,30	0,01	-86,88%
Ortaggi O Legumi, Piante, Radici E Tuberi Mangerecci	0,54	0,55	1,01	1,07	45,09%
Ovatte, Feltri E Stoffe Non Tessute; Filati Speciali; Spago, Corde E Funi; Manufatti Di Corderia	0,11	0,10	0,02	0,03	18161,30%
Paste Di Legno O Di Altre Materie Fibrose Cellulosiche; Carta O Cartone Da Riciclare (Avanzi O Rifiuti)	0,08	0,55	0,15	0,15	565,26%
Pelli (Diverse Da Quelle Per Pellicceria) E Cuoio	2,05	1,87	4,97	1,70	-35,02%
Pelli Da Pellicceria E Loro Lavori; Pellicce Artificiali	0,00	0,00	0,00	0,00	NA
Perle Fini O Coltivate, Pietre Preziose (Gemme), Pietre Semipreziose (Fini) O Simili, Metalli Preziosi, Metalli Placcati O Ricoperti Di Metalli Preziosi E Lavori Di Queste Materie; Minuterie Di Fantas	0,00	0,77	0,00	0,00	-73,31%
Piante Vive E Prodotti Della Floricoltura	0,00	0,00	0,00	0,00	NA
Piombo E Lavori Di Piombo	0,00	0,00	0,00	0,00	NA
Piume E Calugine Preparate E Oggetti Di Piume O Di Calugine; Fiori Artificiali; Lavori Di Capelli	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Preparazioni A Base Di Cereali, Di Farine, Di Amidi, Di Fecole O Di Latte; Prodotti Della Pasticceria	0,02	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Preparazioni Alimentari Diverse	0,00	0,01	0,01	0,00	-57,86%
Preparazioni Di Carne, Di Pesci O Di Crostacei, Di Molluschi O Di Altri Invertebrati Acquatici	0,01	0,00	0,00	0,00	NA
Preparazioni Di Ortaggi O Di Legumi, Di Frutta O Di Altre Parti Di Piante	0,00	0,00	0,00	0,00	NA
Prodotti Ceramiche	0,00	0,01	0,00	0,00	-93,15%
Prodotti Chimici Inorganici; Composti Inorganici Od Organici Di Metalli Preziosi, Di Elementi Radioattivi, Di Metalli Delle Terre Rare O Di Isotopi	0,00	0,22	2,33	1,09	12,66%
Prodotti Chimici Organici	4,62	0,55	0,20	0,06	-55,49%
Prodotti Della Macinazione; Malto; Amidi E Fecole; Inulina; Glutine Di Frumento	0,16	0,00	0,00	0,00	NA

Capitolo merce	2019	2020	2021	2022 (Gen-Giu)	Var 2022/2021 (Gen-Giu)
Prodotti Dell'editoria, Della Stampa O Delle Altre Industrie Grafiche; Testi Manoscritti O Dattiloscritti E Piani	0,23	0,16	0,17	0,11	703,66%
Prodotti Farmaceutici	0,03	0,00	0,10	0,04	-37,79%
Prodotti Per La Fotografia O Per La Cinematografia	0,01	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Prodotti Vari Delle Industrie Chimiche	0,51	1,23	1,85	0,69	-19,56%
Rame E Lavori Di Rame	0,01	0,03	1,14	0,00	-99,89%
Reattori Nucleari, Caldaie, Macchine, Apparecchi E Congegni Meccanici; Parti Di Queste Macchine O Apparecchi	2,49	1,85	10,81	0,73	-76,00%
Residui E Cascami Delle Industrie Alimentari; Alimenti Preparati Per Gli Animali	0,30	0,00	0,10	0,00	NA
Sale; Zolfo; Terre E Pietre; Gessi, Calce E Cementi	0,00	0,00	0,00	0,00	NA
Saponi, Agenti Organici Di Superficie, Preparazioni Per Liscivie, Preparazioni Lubrificanti, Cere Artificiali, Cere Preparate, Prodotti Per Pulire E Lucidare, Candele E Prodotti Simili, Paste Per Mode	0,00	0,00	0,11	0,50	53970,37%
Semi E Frutti Oleosi; Semi, Sementi E Frutti Diversi; Piante Industriali O Medicinali; Paglie E Foraggi	0,34	0,60	0,55	0,03	-77,78%
Sostanze Albuminoidi; Prodotti A Base Di Amidi O Di Fecole Modificati; Colle; Enzimi	0,03	0,00	0,00	0,00	NA
Stoffe A Maglia	0,02	0,00	0,00	0,00	-98,99%
Strumenti Ed Apparecchi Di Ottica, Per Fotografia E Per Cinematografia, Di Misura, Di Controllo O Di Precisione; Strumenti Ed Apparecchi Medico-Chirurgici; Parti Ed Accessori Di Questi Strumenti O App	0,99	1,30	0,72	0,18	-57,83%
Strumenti Musicali; Parti Ed Accessori Di Questi Strumenti	0,00	0,01	0,03	0,00	-83,35%
Sughero E Lavori Di Sughero	0,00	0,00	0,00	0,00	NA
Tabacchi E Succedanei Del Tabacco Lavorati	0,00	0,01	0,00	0,00	NA
Tappeti Ed Altri Rivestimenti Del Suolo Di Materie Tessili	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Tessuti Impregnati, Spalmati, Ricoperti O Stratificati; Manufatti Tecnici Di Materie Tessili	0,21	0,37	0,29	0,31	125,90%
Tessuti Speciali; Superfici Tessili "Tufted"; Pizzi; Arazzi; Passamaneria; Ricami	0,00	0,00	0,00	0,00	-94,54%
Utensili E Utensileria; Oggetti Di Coltelleria E Posateria Da Tavola, Di Metalli Comuni; Parti Di Questi Oggetti Di Metalli Comuni	0,03	0,00	0,27	0,01	-12,09%
Veicoli E Materiale Per Strade Ferrate O Simili E Loro Parti; Apparecchi Meccanici (Compresi Quelli	0,02	0,02	0,00	0,00	NA

Capitolo merce	2019	2020	2021	2022 (Gen-Giu)	Var 2022/2021 (Gen-Giu)
Elettromeccanici) Di Segnalazione Per Vie Di Comunicazione					
Vetro E Lavori Di Vetro	1,90	1,65	3,31	1,72	33,61%
Vetture Automobili, Trattori, Velocipedi, Motocicli Ed Altri Veicoli Terrestri, Loro Parti Ed Accessori	0,14	0,05	0,05	0,10	96,88%
Zuccheri E Prodotti A Base Di Zuccheri	0,00	0,18	0,00	0,00	NA
Carni E Frattaglie Commestibili	0,02	0,00	0,00	0,00	NA
Totale	52,13	37,48	72,07	23,43	-26,64%

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori espressi in milioni di euro

Tabella a IX.10 - Esportazioni verso la Russia distinte per Capitolo Merce

Capitolo merce	2019	2020	2021	2022 (Gen-Giu)	Var 2022/2021 (Gen-Giu)
Alluminio E Lavori Di Alluminio	42,67	37,92	38,86	15,04	-13,72%
Altre Fibre Tessili Vegetali; Filati Di Carta E Tessuti Di Filati Di Carta	1,55	1,26	1,39	0,45	-49,52%
Altri Manufatti Tessili Confezionati; Assortimenti; Oggetti Da Rigattiere E Stracci	11,96	9,42	14,44	4,30	-41,01%
Altri Metalli Comuni; Cermet; Lavori Di Queste Materie	0,22	0,24	0,84	1,01	685,20%
Altri Prodotti Di Origine Animale, Non Nominati Ne' Compresi Altrove	2,21	2,51	2,45	1,46	-3,87%
Animali Vivi	0,63	0,59	0,45	0,06	-71,85%
Armi, Munizioni E Loro Parti Ed Accessori	12,84	15,32	24,00	3,88	-67,07%
Bevande, Liquidi Alcolici Ed Aceti	169,73	175,53	211,76	56,62	-34,24%
Cacao E Sue Preparazioni	42,10	38,12	42,62	15,01	-7,51%
Caffe', Te', Mate E Spezie	68,65	71,66	82,95	32,14	-21,92%
Calzature, Ghettoni Ed Oggetti Simili; Parti Di Questi Oggetti	346,00	295,95	324,82	118,73	-25,65%
Cappelli, Copricapo Ed Altre Acconciature; Loro Parti	9,79	9,67	13,30	3,65	-26,63%
Carta E Cartone; Lavori Di Pasta Di Cellulosa, Di Carta O Di Cartone	59,93	45,49	45,18	16,35	-26,87%
Cereali	1,15	1,28	1,23	0,63	-16,94%
Codici Speciali Della Nomenclatura Combinata	0,21	0,19	0,37	0,12	-4,44%
Combustibili Minerali, Oli Minerali E Prodotti Della Loro Distillazione; Sostanze Bituminose; Cere Minerali	16,16	16,13	22,15	4,51	-67,45%
Concimi	2,81	4,75	5,50	3,29	-20,24%
Cotone	7,75	8,20	8,99	5,00	6,39%

Capitolo merce	2019	2020	2021	2022 (Gen-Giu)	Var 2022/2021 (Gen-Giu)
Estratti Per Concia O Per Tinta; Tannini E Loro Derivati; Pigmenti Ed Altre Sostanze Coloranti; Pitture E Vernici; Mastici; Inchiostri	123,53	113,25	123,31	58,80	-3,69%
Fibre Sintetiche O Artificiali In Fiocco	13,37	11,45	14,61	7,77	6,79%
Filamenti Sintetici O Artificiali; Lamelle E Forme Simili Di Materie Tessili Sintetiche O Artificiali	10,66	7,23	13,72	5,74	-11,34%
Frutta Commestibili; Scorze Di Agrumi O Di Meloni	0,00	0,00	0,00	0,00	-98,10%
Ghisa, Ferro E Acciaio	26,33	40,25	44,36	22,72	-6,68%
Giocattoli, Giochi, Oggetti Per Divertimenti O Sport; Loro Parti Ed Accessori	23,64	14,05	14,11	3,77	-47,47%
Gomma E Lavori Di Gomma	59,07	53,60	63,23	21,52	-34,25%
Gomme, Resine Ed Altri Succhi Ed Estratti Vegetali	2,94	3,54	3,02	2,02	25,00%
Grassi E Oli Animali O Vegetali; Prodotti Della Loro Scissione; Grassi Alimentari Lavorati; Cere Di Origine Animale O Vegetale	41,10	44,52	50,82	18,92	-11,64%
Indumenti Ed Accessori Di Abbigliamento, A Maglia	416,21	355,94	425,64	140,83	-29,97%
Indumenti Ed Accessori Di Abbigliamento, Diversi Da Quelli A Maglia	563,28	462,75	525,24	174,11	-28,77%
Lana, Peli Fini O Grossolani, Filati E Tessuti Di Crine	17,46	12,21	14,63	4,70	-20,55%
Latte E Derivati Del Latte; Uova Di Volatili; Miele Naturale; Prodotti Commestibili Di Origine Animale, Non Nominati Ne' Compresi Altrove	4,94	2,88	4,59	2,26	-4,30%
Lavori Di Cuoio O Di Pelli; Oggetti Di Selleria E Finimenti; Oggetti Da Viaggio, Borse, Borsette E Simili Contenitori; Lavori Di Budella	122,67	102,83	148,02	50,09	-30,21%
Lavori Di Ghisa, Ferro O Acciaio	240,29	188,66	229,63	86,70	-11,40%
Lavori Di Intreccio, Da Panieraio O Da Stuoiaio	0,18	0,21	0,28	0,53	170,09%
Lavori Di Pietre, Gesso, Cemento, Amianto, Mica O Materie Simili	39,51	45,66	37,09	15,17	-8,54%
Lavori Diversi	20,79	19,21	20,51	5,56	-52,53%
Lavori Diversi Di Metalli Comuni	60,73	59,47	67,03	26,81	-21,76%
Legno, Carbone Di Legna E Lavori Di Legno	35,60	32,67	25,80	9,96	-19,48%
Macchine, Apparecchi E Materiale Elettrico E Loro Parti; Apparecchi Per La Registrazione O La Riproduzione Del Suono, Apparecchi Per La Registrazione O La Riproduzione Delle Immagini E Del Suono Per L	453,18	435,43	468,98	173,54	-7,83%
Materie Da Intreccio Ed Altri Prodotti Di Origine Vegetale, Non Nominati Ne' Compresi Altrove	0,26	0,18	0,18	0,04	-46,91%
Materie Plastiche E Lavori Di Tali Materie	291,08	263,66	316,63	122,90	-16,65%

Capitolo merce	2019	2020	2021	2022 (Gen-Giu)	Var 2022/2021 (Gen-Giu)
Minerali, Scorie E Ceneri	0,93	0,46	0,48	0,27	-19,63%
Mobili; Mobili Medico-Chirurgici; Oggetti Letterecci E Simili; Apparecchi Per L'illuminazione Non Nominati Ne' Compresi Altrove; Insegne Pubblicitarie, Insegne Luminose, Targhette Indicatrici Luminose	418,97	352,27	398,98	163,62	-10,03%
Navigazione Aerea O Spaziale	67,85	194,41	122,62	28,44	-68,42%
Navigazione Marittima O Fluviale	14,43	7,63	15,71	3,28	-58,65%
Nichel E Lavori Di Nichel	3,42	2,34	1,66	0,56	-41,58%
Oggetti D'arte, Da Collezione O Di Antichita'	945,24	435,91	162,77	149,90	35,13%
Oli Essenziali E Resinoidi; Prodotti Per Profumeria O Per Toileta Preparati E Preparazioni Cosmetiche	110,59	94,49	116,00	54,49	9,13%
Ombrelli (Da Pioggia O Da Sole), Ombrelloni, Bastoni, Bastoni-Sedile, Fruste, Frustini E Loro Parti	0,85	0,95	1,18	0,51	-1,09%
Orologeria	5,14	2,29	6,14	0,85	-58,94%
Ortaggi O Legumi, Piante, Radici E Tuberi Mangerecci	0,00	0,35	0,07	0,00	-91,53%
Ovate, Feltri E Stoffe Non Tessute; Filati Speciali; Spago, Corde E Funi; Manufatti Di Corderia	15,24	13,17	16,43	7,86	0,58%
Paste Di Legno O Di Altre Materie Fibrose Cellulosiche; Carta O Cartone Da Riciclare (Avanzi O Rifiuti)	0,06	0,01	2,07	0,02	-99,05%
Pelli (Diverse Da Quelle Per Pellicceria) E Cuoio	7,80	6,19	7,21	1,99	-37,97%
Pelli Da Pellicceria E Loro Lavori; Pellicce Artificiali	21,63	16,49	20,19	1,66	-69,76%
Perle Fini O Coltivate, Pietre Preziose (Gemme), Pietre Semipreziose (Fini) O Simili, Metalli Preziosi, Metalli Placcati O Ricoperti Di Metalli Preziosi E Lavori Di Queste Materie; Minuterie Di Fantas	71,80	49,68	67,24	11,42	-64,05%
Pesci E Crostacei, Molluschi E Altri Invertebrati Acquatici	0,00	0,01	0,00	0,01	NA
Piante Vive E Prodotti Della Floricoltura	19,51	19,47	18,70	12,61	-20,49%
Piombo E Lavori Di Piombo	0,08	0,09	0,02	0,01	48,39%
Piume E Calugine Preparete E Oggetti Di Piume O Di Calugine; Fiori Artificiali; Lavori Di Capelli	0,30	0,27	0,27	0,06	-43,77%
Polveri Ed Esplosivi; Articoli Pirotecnici; Fiammiferi; Leghe Piroforiche; Sostanze Infiammabili	2,53	2,61	2,66	0,27	-82,84%
Preparazioni A Base Di Cereali, Di Farine, Di Amidi, Di Fecole O Di Latte; Prodotti Della Pasticceria	56,16	60,05	58,33	19,69	-26,39%
Preparazioni Alimentari Diverse	35,12	35,35	48,91	18,01	-22,77%

Capitolo merce	2019	2020	2021	2022 (Gen-Giu)	Var 2022/2021 (Gen-Giu)
Preparazioni Di Carne, Di Pesci O Di Crostacei, Di Molluschi O Di Altri Invertebrati Acquatici	5,57	3,67	4,34	0,02	-99,22%
Preparazioni Di Ortaggi O Di Legumi, Di Frutta O Di Altre Parti Di Piante	27,58	28,15	36,11	14,29	-15,34%
Prodotti Ceramici	88,18	86,48	93,36	37,55	-15,05%
Prodotti Chimici Inorganici; Composti Inorganici Od Organici Di Metalli Preziosi, Di Elementi Radioattivi, Di Metalli Delle Terre Rare O Di Isotopi	5,22	14,24	19,29	3,70	-67,47%
Prodotti Chimici Organici	34,78	48,38	49,62	18,09	-10,66%
Prodotti Della Macinazione; Malto; Amidi E Fecole; Inulina; Glutine Di Frumento	2,41	2,31	3,33	1,41	-14,88%
Prodotti Dell'editoria, Della Stampa O Delle Altre Industrie Grafiche; Testi Manoscritti O Dattiloscritti E Piani	22,01	31,42	28,72	6,18	-57,98%
Prodotti Farmaceutici	599,63	361,10	191,11	98,72	10,46%
Prodotti Per La Fotografia O Per La Cinematografia	1,47	0,93	1,07	0,53	-34,06%
Prodotti Vari Delle Industrie Chimiche	124,92	139,86	159,26	46,47	-40,47%
Rame E Lavori Di Rame	49,34	62,75	67,70	38,49	21,89%
Reattori Nucleari, Caldaie, Macchine, Apparecchi E Congegni Meccanici; Parti Di Queste Macchine O Apparecchi	2.369,06	2.141,06	2.304,84	997,94	-9,15%
Residui E Cascami Delle Industrie Alimentari; Alimenti Preparati Per Gli Animali	48,94	54,64	71,02	46,55	45,89%
Sale; Zolfo; Terre E Pietre; Gessi, Calce E Cementi	4,98	4,97	6,44	2,51	-4,89%
Saponi, Agenti Organici Di Superficie, Preparazioni Per Liscivie, Preparazioni Lubrificanti, Cere Artificiali, Cere Preparate, Prodotti Per Pulire E Lucidare, Candele E Prodotti Simili, Paste Per Mode	41,53	47,52	85,60	29,22	-7,88%
Semi E Frutti Oleosi; Semi, Sementi E Frutti Diversi; Piante Industriali O Medicinali; Paglie E Foraggi	3,43	3,76	3,42	2,37	-15,13%
Seta	3,65	2,68	3,64	1,31	-27,84%
Sostanze Albuminoidi; Prodotti A Base Di Amidi O Di Fecole Modificati; Colle; Enzimi	19,89	21,09	25,47	10,50	-7,35%
Stoffe A Maglia	6,85	4,94	3,85	2,06	6,04%
Strumenti Ed Apparecchi Di Ottica, Per Fotografia E Per Cinematografia, Di Misura, Di Controllo O Di Precisione; Strumenti Ed Apparecchi Medico-Chirurgici; Parti Ed Accessori Di Questi Strumenti O App	182,67	179,01	236,40	62,19	-31,23%

Capitolo merce	2019	2020	2021	2022 (Gen-Giu)	Var 2022/2021 (Gen-Giu)
Strumenti Musicali; Parti Ed Accessori Di Questi Strumenti	0,97	1,17	0,91	0,19	-65,14%
Sughero E Lavori Di Sughero	0,10	0,05	0,05	0,01	-74,32%
Tabacchi E Succedanei Del Tabacco Lavorati	48,57	25,97	7,63	5,97	65,40%
Tappeti Ed Altri Rivestimenti Del Suolo Di Materie Tessili	5,15	4,50	5,04	1,10	-54,68%
Tessuti Impregnati, Spalmati, Ricoperti O Stratificati; Manufatti Tecnici Di Materie Tessili	10,75	9,94	11,50	6,51	21,51%
Tessuti Speciali; Superfici Tessili "Tufted"; Pizzi; Arazzi; Passamaneria; Ricami	3,68	2,62	2,49	0,66	-44,50%
Utensili E Utensileria; Oggetti Di Coltelleria E Posateria Da Tavola, Di Metalli Comuni; Parti Di Questi Oggetti Di Metalli Comuni	23,16	21,84	23,35	8,30	-18,44%
Veicoli E Materiale Per Strade Ferrate O Simili E Loro Parti; Apparecchi Meccanici (Compresi Quelli Elettromeccanici) Di Segnalazione Per Vie Di Comunicazione	2,91	1,65	1,24	1,04	60,80%
Vetro E Lavori Di Vetro	23,26	23,97	27,71	8,70	-33,78%
Vetture Automobili, Trattori, Velocipedi, Motocicli Ed Altri Veicoli Terrestri, Loro Parti Ed Accessori	242,49	217,50	326,27	61,48	-58,87%
Zinco E Lavori Di Zinco	0,19	0,12	0,58	1,26	1626,71%
Zuccheri E Prodotti A Base Di Zuccheri	6,84	7,82	9,70	3,47	-23,09%
Stagno E Lavori Di Stagno	0,02	0,07	0,01	0,00	-26,02%
Carni E Frattaglie Commestibili	0,43	1,50	1,67	0,01	-98,80%
Componenti D'impianti Industriali Nel Quadro Del Commercio Estero (Regolamento CE N. 1917/2000 Della Commissione Del 7 Settembre 2000)	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
Preparazioni Di Carne, Di Pesci O Di Crostacei, Di Molluschi O Di Altri Invertebrati Acquatici, O Di Insetti	0,00	0,00	0,00	1,18	N/A
Totale	9.171,43	7.856,05	8.333,08	3.232,22	-17,73%

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori espressi in milioni di euro

Tabella a IX.11 - Esportazioni verso la Ucraina distinte per Capitolo Merce

Capitolo merce	2019	2020	2021	2022 (Gen-Giu)	Var 2022/2021 (Gen-Giu)
Alluminio E Lavori Di Alluminio	11,11	12,87	15,55	3,86	-37,19%
Altre Fibre Tessili Vegetali; Filati Di Carta E Tessuti Di Filati Di Carta	0,22	0,24	0,24	0,03	-75,10%
Altri Manufatti Tessili Confezionati; Assortimenti; Oggetti Da Rigattiere E Stracci	1,99	2,92	2,81	0,61	-57,15%
Altri Metalli Comuni; Cermet; Lavori Di Queste Materie	0,05	0,03	0,19	0,01	-81,17%
Altri Prodotti Di Origine Animale, Non Nominati Ne' Compresi Altrove	0,91	0,68	0,55	0,07	-64,76%
Animali Vivi	0,04	0,04	0,04	0,00	-100,00%
Armi, Munizioni E Loro Parti Ed Accessori	3,00	3,52	4,08	0,31	-79,39%
Bevande, Liquidi Alcolici Ed Aceti	71,11	85,46	97,81	15,44	-57,03%
Cacao E Sue Preparazioni	8,48	8,50	10,43	2,34	-38,15%
Caffe', Te', Mate E Spezie	19,23	23,69	28,98	13,40	13,21%
Calzature, Ghettoni Ed Oggetti Simili; Parti Di Questi Oggetti	56,41	44,39	50,96	10,98	-53,75%
Cappelli, Copricapo Ed Altre Acconciature; Loro Parti	1,64	1,68	2,27	0,47	-55,33%
Carta E Cartone; Lavori Di Pasta Di Cellulosa, Di Carta O Di Cartone	22,44	21,21	22,91	5,63	-45,57%
Cereali	0,32	1,17	0,36	1,70	803,43%
Codici Speciali Della Nomenclatura Combinata	0,22	0,19	0,28	1,03	440,12%
Combustibili Minerali, Oli Minerali E Prodotti Della Loro Distillazione; Sostanze Bituminose; Cere Minerali	61,44	19,03	139,09	6,00	-59,12%
Concimi	4,29	5,16	7,89	3,00	-43,95%
Cotone	2,29	1,65	1,57	0,31	-62,01%
Estratti Per Concia O Per Tinta; Tannini E Loro Derivati; Pigmenti Ed Altre Sostanze Coloranti; Pitture E Vernici; Mastici; Inchiostri	27,98	30,26	39,48	9,23	-51,08%
Fibre Sintetiche O Artificiali In Fiocco	2,14	1,05	1,86	0,63	-16,37%
Filamenti Sintetici O Artificiali; Lamelle E Forme Simili Di Materie Tessili Sintetiche O Artificiali	6,27	4,45	5,47	2,00	-31,56%
Frutta Commestibile; Scorze Di Agrumi O Di Meloni	2,82	3,87	2,86	1,05	-14,76%
Ghisa, Ferro E Acciaio	14,94	10,53	11,44	7,70	52,99%
Giocattoli, Giochi, Oggetti Per Divertimenti O Sport; Loro Parti Ed Accessori	4,33	5,18	7,47	1,16	-65,80%
Gomma E Lavori Di Gomma	9,27	10,06	12,88	4,12	-30,73%
Gomme, Resine Ed Altri Succhi Ed Estratti Vegetali	0,70	0,27	0,50	0,11	-58,51%

Capitolo merce	2019	2020	2021	2022 (Gen-Giu)	Var 2022/2021 (Gen-Giu)
Grassi E Oli Animali O Vegetali; Prodotti Della Loro Scissione; Grassi Alimentari Lavorati; Cere Di Origine Animale O Vegetale	5,50	9,10	9,38	2,22	-47,32%
Indumenti Ed Accessori Di Abbigliamento, A Maglia	44,96	37,35	47,30	11,08	-44,01%
Indumenti Ed Accessori Di Abbigliamento, Diversi Da Quelli A Maglia	115,50	115,57	129,64	30,78	-48,77%
Lana, Peli Fini O Grossolani, Filati E Tessuti Di Crine	4,23	2,65	3,45	1,47	1,71%
Latte E Derivati Del Latte; Uova Di Volatili; Miele Naturale; Prodotti Commestibili Di Origine Animale, Non Nominati Ne' Compresi Altrove	5,48	10,94	16,15	4,29	-34,33%
Lavori Di Cuoio O Di Pelli; Oggetti Di Selleria E Finimenti; Oggetti Da Viaggio, Borse, Borsette E Simili Contenitori; Lavori Di Budella	15,96	14,46	17,36	3,35	-58,52%
Lavori Di Ghisa, Ferro O Acciaio	48,39	38,66	42,16	10,49	-45,02%
Lavori Di Intreccio, Da Panieraio O Da Stuoiaio	0,04	0,05	0,05	0,01	-68,84%
Lavori Di Pietre, Gesso, Cemento, Amianto, Mica O Materie Simili	7,13	9,36	11,80	2,80	-49,57%
Lavori Diversi	3,40	3,61	4,14	1,21	-43,71%
Lavori Diversi Di Metalli Comuni	15,84	16,80	19,95	4,25	-54,61%
Legno, Carbone Di Legna E Lavori Di Legno	7,54	7,27	9,30	2,10	-40,12%
Macchine, Apparecchi E Materiale Elettrico E Loro Parti; Apparecchi Per La Registrazione O La Riproduzione Del Suono, Apparecchi Per La Registrazione O La Riproduzione Delle Immagini E Del Suono Per L	100,36	82,43	105,25	30,20	-32,63%
Materie Da Intreccio Ed Altri Prodotti Di Origine Vegetale, Non Nominati Ne' Compresi Altrove	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,03%
Materie Plastiche E Lavori Di Tali Materie	64,13	77,72	99,36	28,24	-37,73%
Minerali, Scorie E Ceneri	0,03	0,09	0,11	0,04	39,93%
Mobili; Mobili Medico-Chirurgici; Oggetti Letterecci E Simili; Apparecchi Per L'illuminazione Non Nominati Ne' Compresi Altrove; Insegne Pubblicitarie, Insegne Luminose, Targhette Indicatrici Luminose	79,02	76,25	95,32	21,54	-49,42%
Navigazione Aerea O Spaziale	0,05	0,40	0,08	0,96	2163,51%
Navigazione Marittima O Fluviale	0,36	0,11	2,78	0,06	-97,40%
Nichel E Lavori Di Nichel	0,41	0,18	0,11	0,00	-99,74%
Oggetti D'arte, Da Collezione O Di Antichita'	60,07	0,12	0,23	0,02	-76,63%
Oli Essenziali E Resinoidi; Prodotti Per Profumeria O Per Toiletta Preparati E Preparazioni Cosmetiche	44,17	47,89	56,47	12,70	-47,80%

Capitolo merce	2019	2020	2021	2022 (Gen-Giu)	Var 2022/2021 (Gen-Giu)
Ombrelli (Da Pioggia O Da Sole), Ombrelloni, Bastoni, Bastoni-Sedile, Fruste, Frustini E Loro Parti	0,13	0,12	0,19	0,13	11,28%
Orologeria	1,06	1,33	3,60	0,14	-90,56%
Ortaggi O Legumi, Piante, Radici E Tuberi Mangerecci	2,80	4,18	5,63	3,35	-6,83%
Ovatte, Feltri E Stoffe Non Tessute; Filati Speciali; Spago, Corde E Funi; Manufatti Di Corderia	2,09	2,27	3,56	1,22	-19,81%
Paste Di Legno O Di Altre Materie Fibrose Cellulosiche; Carta O Cartone Da Riciclare (Avanzi O Rifiuti)	0,00	0,00	0,00	0,00	NA
Pelli (Diverse Da Quelle Per Pellicceria) E Cuoio	12,67	8,88	8,39	3,03	-26,88%
Pelli Da Pellicceria E Loro Lavori; Pellicce Artificiali	3,63	1,69	2,33	0,31	101,21%
Perle Fini O Coltivate, Pietre Preziose (Gemme), Pietre Semipreziose (Fini) O Simili, Metalli Preziosi, Metalli Placcati O Ricoperti Di Metalli Preziosi E Lavori Di Queste Materie; Minuterie Di Fantas	5,61	7,66	13,37	3,37	-46,20%
Pesci E Crostacei, Molluschi E Altri Invertebrati Acquatici	3,78	5,39	4,93	1,31	-40,37%
Piante Vive E Prodotti Della Floricoltura	2,86	3,05	4,66	0,66	-84,28%
Piombo E Lavori Di Piombo	0,05	0,01	0,00	0,00	NA
Piume E Calugine Preparate E Oggetti Di Piume O Di Calugine; Fiori Artificiali; Lavori Di Capelli	0,07	0,05	0,07	0,03	0,94%
Polveri Ed Esplosivi; Articoli Pirotecnici; Fiammiferi; Leghe Piroforiche; Sostanze Infiammabili	0,02	0,11	0,01	0,00	NA
Preparazioni A Base Di Cereali, Di Farine, Di Amidi, Di Fecole O Di Latte; Prodotti Della Pasticceria	25,24	30,88	37,65	17,18	7,07%
Preparazioni Alimentari Diverse	12,58	14,09	18,75	6,00	-28,55%
Preparazioni Di Carne, Di Pesci O Di Crostacei, Di Molluschi O Di Altri Invertebrati Acquatici	1,23	4,31	3,73	0,06	-96,38%
Preparazioni Di Ortaggi O Di Legumi, Di Frutta O Di Altre Parti Di Piante	4,98	5,69	6,97	4,44	46,94%
Prodotti Ceramiche	24,79	21,17	24,81	4,71	-57,97%
Prodotti Chimici Inorganici; Composti Inorganici Od Organici Di Metalli Preziosi, Di Elementi Radioattivi, Di Metalli Delle Terre Rare O Di Isotopi	0,72	1,78	1,73	1,15	5,14%
Prodotti Chimici Organici	8,08	4,82	8,23	1,78	-39,89%
Prodotti Della Macinazione; Malto; Amidi E Fecole; Inulina; Glutine Di Frumento	0,98	1,20	1,73	0,66	-7,04%

Capitolo merce	2019	2020	2021	2022 (Gen-Giu)	Var 2022/2021 (Gen-Giu)
Prodotti Dell'editoria, Della Stampa O Delle Altre Industrie Grafiche; Testi Manoscritti O Dattiloscritti E Piani	1,12	0,97	1,06	0,32	-32,11%
Prodotti Farmaceutici	24,76	27,13	27,85	13,60	14,89%
Prodotti Per La Fotografia O Per La Cinematografia	0,10	0,15	0,11	0,06	45,83%
Prodotti Vari Delle Industrie Chimiche	21,10	14,51	22,89	9,53	-20,74%
Rame E Lavori Di Rame	4,63	4,79	8,19	1,88	-51,00%
Reattori Nucleari, Caldaie, Macchine, Apparecchi E Congegni Meccanici; Parti Di Queste Macchine O Apparecchi	485,11	429,39	498,89	105,75	-52,96%
Residui E Cascami Delle Industrie Alimentari; Alimenti Preparati Per Gli Animali	4,00	8,12	8,90	4,53	22,43%
Sale; Zolfo; Terre E Pietre; Gessi, Calce E Cementi	0,98	1,16	1,62	0,77	27,50%
Saponi, Agenti Organici Di Superficie, Preparazioni Per Liscivie, Preparazioni Lubrificanti, Cere Artificiali, Cere Preparate, Prodotti Per Pulire E Lucidare, Candele E Prodotti Simili, Paste Per Mode	9,09	12,12	15,06	4,36	-29,55%
Semi E Frutti Oleosi; Semi, Sementi E Frutti Diversi; Piante Industriali O Medicinali; Paglie E Foraggi	2,59	2,06	2,55	1,25	-21,47%
Seta	0,09	0,26	0,17	0,03	-67,46%
Sostanze Albuminoidi; Prodotti A Base Di Amidi O Di Fecole Modificati; Colle; Enzimi	8,74	9,54	12,14	3,47	-36,93%
Stoffe A Maglia	1,63	2,36	3,06	1,59	23,25%
Strumenti Ed Apparecchi Di Ottica, Per Fotografia E Per Cinematografia, Di Misura, Di Controllo O Di Precisione; Strumenti Ed Apparecchi Medico-Chirurgici; Parti Ed Accessori Di Questi Strumenti O App	44,22	43,97	67,46	24,23	-17,82%
Strumenti Musicali; Parti Ed Accessori Di Questi Strumenti	0,08	0,27	0,13	0,03	-45,30%
Sughero E Lavori Di Sughero	0,02	0,03	0,05	0,01	14,63%
Tabacchi E Succedanei Del Tabacco Lavorati	109,04	152,43	104,82	28,17	-12,39%
Tappeti Ed Altri Rivestimenti Del Suolo Di Materie Tessili	2,57	2,81	2,61	0,35	-55,28%
Tessuti Impregnati, Spalmati, Ricoperti O Stratificati; Manufatti Tecnici Di Materie Tessili	6,50	4,10	5,27	3,35	29,20%
Tessuti Speciali; Superfici Tessili "Tufted"; Pizzi; Arazzi; Passamaneria; Ricami	1,63	1,52	2,07	0,59	-38,85%

Capitolo merce	2019	2020	2021	2022 (Gen-Giu)	Var 2022/2021 (Gen-Giu)
Utensili E Utensileria; Oggetti Di Coltelleria E Posateria Da Tavola, Di Metalli Comuni; Parti Di Questi Oggetti Di Metalli Comuni	4,70	3,93	4,79	1,22	-45,78%
Veicoli E Materiale Per Strade Ferrate O Simili E Loro Parti; Apparecchi Meccanici (Compresi Quelli Elettromeccanici) Di Segnalazione Per Vie Di Comunicazione	0,06	0,13	0,10	0,04	1152,98%
Vetro E Lavori Di Vetro	4,96	6,21	7,23	1,53	-49,04%
Vetture Automobili, Trattori, Velocipedi, Motocicli Ed Altri Veicoli Terrestri, Loro Parti Ed Accessori	66,92	65,76	91,88	24,24	-54,44%
Zinco E Lavori Di Zinco	0,03	0,02	0,07	0,23	546,40%
Zuccheri E Prodotti A Base Di Zuccheri	1,85	1,70	2,01	0,51	-99,95%
Stagno E Lavori Di Stagno	0,14	0,05	0,10	0,04	55,02%
Carni E Frattaglie Commestibili	1,35	1,16	2,60	0,02	-96,99%
Componenti D'impianti Industriali Nel Quadro Del Commercio Estero (Regolamento CE N. 1917/2000 Della Commissione Del 7 Settembre 2000)	0,70	0,00	0,00	0,00	NA
Preparazioni Di Carne, Di Pesci O Di Crostacei, Di Molluschi O Di Altri Invertebrati Acquatici, O Di Insetti	0,00	0,00	0,00	2,63	NA
Totale	1.878,29	1.764,46	2.182,35	542,85	-41,03%

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori espressi in milioni di euro

Tabella a IX.12 - Esportazioni verso la Bielorussia distinte per Capitolo Merce

Capitolo merce	2019	2020	2021	2022 (Gen-Giu)	Var 2022/2021 (Gen-Giu)
Alluminio E Lavori Di Alluminio	1,21	1,18	1,86	0,41	-32,91%
Altre Fibre Tessili Vegetali; Filati Di Carta E Tessuti Di Filati Di Carta	0,02	0,01	0,01	0,01	61,74%
Altri Manufatti Tessili Confezionati; Assortimenti; Oggetti Da Rigattiere E Stracci	2,72	1,19	0,50	0,13	-47,01%
Altri Metalli Comuni; Cermet; Lavori Di Queste Materie	0,00	0,00	0,00	0,00	NA
Altri Prodotti Di Origine Animale, Non Nominati Ne' Compresi Altrove	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Animali Vivi	0,04	0,05	0,07	0,00	-100,00%
Armi, Munizioni E Loro Parti Ed Accessori	0,01	0,00	0,00	0,00	-100,00%

Capitolo merce	2019	2020	2021	2022 (Gen-Giu)	Var 2022/2021 (Gen-Giu)
Bevande, Liquidi Alcolici Ed Aceti	6,21	8,78	9,35	1,84	-29,91%
Cacao E Sue Preparazioni	0,61	0,49	0,78	0,09	-64,29%
Caffe', Te', Mate E Spezie	6,49	7,19	7,78	5,08	43,88%
Calzature, Ghettoni Ed Oggetti Simili; Parti Di Questi Oggetti	8,62	4,99	4,83	1,47	-13,43%
Cappelli, Copricapo Ed Altre Acconciature; Loro Parti	0,14	0,13	0,20	0,06	-34,21%
Carta E Cartone; Lavori Di Pasta Di Cellulosa, Di Carta O Di Cartone	5,43	6,84	6,46	2,21	11,02%
Cereali	0,01	0,21	0,04	1,41	4999,10%
Codici Speciali Della Nomenclatura Combinata	0,04	0,07	0,04	0,00	-88,29%
Combustibili Minerali, Oli Minerali E Prodotti Della Loro Distillazione; Sostanze Bituminose; Cere Minerali	3,07	2,31	2,80	0,60	-50,64%
Concimi	0,04	0,17	0,17	0,08	-45,36%
Cotone	2,95	2,10	2,80	1,03	-26,46%
Estratti Per Concia O Per Tinta; Tannini E Loro Derivati; Pigmenti Ed Altre Sostanze Coloranti; Pitture E Vernici; Mastici; Inchiostri	10,12	8,84	10,95	4,94	-8,33%
Fibre Sintetiche O Artificiali In Fiocco	0,94	0,37	0,36	0,03	-83,46%
Filamenti Sintetici O Artificiali; Lamelle E Forme Simili Di Materie Tessili Sintetiche O Artificiali	7,29	5,10	4,80	2,97	39,11%
Frutta Commestibile; Scorze Di Agrumi O Di Meloni	0,60	0,52	0,20	0,00	-100,00%
Ghisa, Ferro E Acciaio	0,93	1,44	0,89	0,26	-63,19%
Giocattoli, Giochi, Oggetti Per Divertimenti O Sport; Loro Parti Ed Accessori	0,72	1,02	0,65	0,08	-73,55%
Gomma E Lavori Di Gomma	4,31	3,93	5,33	2,33	-4,37%
Gomme, Resine Ed Altri Succhi Ed Estratti Vegetali	0,52	0,39	0,45	0,35	189,04%
Grassi E Oli Animali O Vegetali; Prodotti Della Loro Scissione; Grassi Alimentari Lavorati; Cere Di Origine Animale O Vegetale	1,00	0,64	0,90	0,35	8,70%
Indumenti Ed Accessori Di Abbigliamento, A Maglia	4,85	3,24	2,62	1,08	-10,30%
Indumenti Ed Accessori Di Abbigliamento, Diversi Da Quelli A Maglia	7,62	6,86	5,33	3,14	29,63%
Lana, Peli Fini O Grossolani, Filati E Tessuti Di Crine	1,07	0,60	0,61	0,02	-88,96%
Latte E Derivati Del Latte; Uova Di Volatili; Miele Naturale; Prodotti Commestibili Di Origine Animale, Non Nominati Ne' Compresi Altre	1,46	1,41	2,09	0,00	-100,00%
Lavori Di Cuoio O Di Pelli; Oggetti Di Selleria E Finimenti; Oggetti Da Viaggio, Borse, Borsette E Simili Contenitori; Lavori Di Budella	1,32	1,33	1,34	0,46	-34,07%

Capitolo merce	2019	2020	2021	2022 (Gen-Giu)	Var 2022/2021 (Gen-Giu)
Lavori Di Ghisa, Ferro O Acciaio	16,54	11,87	13,00	2,59	-66,42%
Lavori Di Intreccio, Da Panieraio O Da Stuoiaio	0,00	0,00	0,00	0,00	-64,10%
Lavori Di Pietre, Gesso, Cemento, Amianto, Mica O Materie Simili	0,86	1,14	1,31	0,63	5,27%
Lavori Diversi	2,17	0,73	0,51	0,12	-38,03%
Lavori Diversi Di Metalli Comuni	5,13	4,30	5,58	2,08	-26,80%
Legno, Carbone Di Legna E Lavori Di Legno	1,20	1,24	1,14	0,65	28,66%
Macchine, Apparecchi E Materiale Elettrico E Loro Parti; Apparecchi Per La Registrazione O La Riproduzione Del Suono, Apparecchi Per La Registrazione O La Riproduzione Delle Immagini E Del Suono Per L	13,49	15,15	16,34	5,10	-26,44%
Materie Da Intreccio Ed Altri Prodotti Di Origine Vegetale, Non Nominati Ne' Compresi Altrove	0,00	0,00	0,00	0,00	NA
Materie Plastiche E Lavori Di Tali Materie	16,14	19,11	21,47	7,89	-15,96%
Minerali, Scorie E Ceneri	0,00	0,00	0,00	0,00	NA
Mobili; Mobili Medico-Chirurgici; Oggetti Letterecci E Simili; Apparecchi Per L'illuminazione Non Nominati Ne' Compresi Altrove; Insegne Pubblicitarie, Insegne Luminose, Targhette Indicatrici Luminose	6,42	7,08	6,06	2,22	-23,13%
Navigazione Aerea O Spaziale	13,89	0,01	0,12	0,00	-100,00%
Navigazione Marittima O Fluviale	0,16	0,02	0,01	0,00	-100,00%
Nichel E Lavori Di Nichel	0,00	0,02	0,00	0,02	NA
Oggetti D'arte, Da Collezione O Di Antichita'	0,03	0,01	0,00	0,02	14920,00%
Oli Essenziali E Resinoidi; Prodotti Per Profumeria O Per Toiletta Preparati E Preparazioni Cosmetiche	6,82	6,57	7,24	2,84	-8,06%
Ombrelli (Da Pioggia O Da Sole), Ombrelloni, Bastoni, Bastoni-Sedile, Fruste, Frustini E Loro Parti	0,02	0,02	0,01	0,00	-100,00%
Orologeria	0,53	0,09	0,16	0,00	-98,50%
Ortaggi O Legumi, Piante, Radici E Tuberi Mangerecci	1,55	1,45	1,75	0,00	-99,79%
Ovatte, Feltri E Stoffe Non Tessute; Filati Speciali; Spago, Corde E Funi; Manufatti Di Corderia	2,14	2,39	2,15	2,14	144,64%
Paste Di Legno O Di Altre Materie Fibrose Cellulosiche; Carta O Cartone Da Riciclare (Avanzi O Rifiuti)	0,03	0,00	0,01	0,01	183,33%
Pelli (Diverse Da Quelle Per Pellicceria) E Cuoio	1,16	0,42	0,34	0,18	-20,92%
Pelli Da Pellicceria E Loro Lavori; Pellicce Artificiali	0,22	0,08	0,30	0,00	-98,00%
Perle Fini O Coltivate, Pietre Preziose (Gemme), Pietre Semipreziose (Fini) O Simili, Metalli Preziosi, Metalli Placcati O Ricoperti Di	2,78	3,67	3,69	1,71	-24,96%

Capitolo merce	2019	2020	2021	2022 (Gen-Giu)	Var 2022/2021 (Gen-Giu)
Metalli Preziosi E Lavori Di Queste Materie; Minuterie Di Fantas					
Pesci E Crostacei, Molluschi E Altri Invertebrati Acquatici	0,01	0,00	0,00	0,00	NA
Piante Vive E Prodotti Della Floricoltura	0,03	0,06	0,04	0,07	66,64%
Piombo E Lavori Di Piombo	0,00	0,00	0,01	0,00	NA
Piume E Calugine Preparate E Oggetti Di Piume O Di Calugine; Fiori Artificiali; Lavori Di Capelli	0,00	0,00	0,03	0,00	-88,80%
Preparazioni A Base Di Cereali, Di Farine, Di Amidi, Di Fecole O Di Latte; Prodotti Della Pasticceria	1,77	1,88	2,67	1,49	0,41%
Preparazioni Alimentari Diverse	0,46	0,45	0,86	0,17	-50,66%
Preparazioni Di Carne, Di Pesci O Di Crostacei, Di Molluschi O Di Altri Invertebrati Acquatici	0,52	0,54	0,56	0,00	-100,00%
Preparazioni Di Ortaggi O Di Legumi, Di Frutta O Di Altre Parti Di Piante	0,77	0,87	1,79	0,81	104,69%
Prodotti Ceramiche	6,24	3,36	3,59	1,86	6,06%
Prodotti Chimici Inorganici; Composti Inorganici Od Organici Di Metalli Preziosi, Di Elementi Radioattivi, Di Metalli Delle Terre Rare O Di Isotopi	0,11	0,15	2,07	0,49	442,54%
Prodotti Chimici Organici	3,87	4,32	3,36	1,42	-18,02%
Prodotti Della Macinazione; Malto; Amidi E Fecole; Inulina; Glutine Di Frumento	0,15	0,13	0,16	0,07	-6,89%
Prodotti Dell'editoria, Della Stampa O Delle Altre Industrie Grafiche; Testi Manoscritti O Dattiloscritti E Piani	0,11	0,35	0,08	0,01	-71,42%
Prodotti Farmaceutici	3,91	2,56	9,19	9,95	409,96%
Prodotti Per La Fotografia O Per La Cinematografia	0,01	0,01	0,01	0,01	157,71%
Prodotti Vari Delle Industrie Chimiche	3,82	3,33	5,22	2,24	11,12%
Rame E Lavori Di Rame	2,93	3,25	3,75	1,35	-13,08%
Reattori Nucleari, Caldaie, Macchine, Apparecchi E Congegni Meccanici; Parti Di Queste Macchine O Apparecchi	185,80	146,83	170,83	37,32	-54,43%
Residui E Cascami Delle Industrie Alimentari; Alimenti Preparati Per Gli Animali	2,36	2,28	3,27	1,80	18,55%
Sale; Zolfo; Terre E Pietre; Gessi, Calce E Cementi	2,86	1,55	1,04	0,57	49,94%
Saponi, Agenti Organici Di Superficie, Preparazioni Per Liscivie, Preparazioni Lubrificanti, Cere Artificiali, Cere Preparate, Prodotti Per Pulire E Lucidare, Candele E Prodotti Simili, Paste Per Mode	3,80	3,50	5,89	2,26	-0,47%

Capitolo merce	2019	2020	2021	2022 (Gen-Giu)	Var 2022/2021 (Gen-Giu)
Semi E Frutti Oleosi; Semi, Sementi E Frutti Diversi; Piante Industriali O Medicinali; Paglie E Foraggi	1,51	2,65	1,91	0,80	-55,11%
Seta	0,03	0,04	0,02	0,02	106,23%
Sostanze Albuminoidi; Prodotti A Base Di Amidi O Di Fecole Modificati; Colle; Enzimi	2,12	2,39	3,54	0,88	-46,41%
Stoffe A Maglia	1,67	0,96	1,13	0,60	26,24%
Strumenti Ed Apparecchi Di Ottica, Per Fotografia E Per Cinematografia, Di Misura, Di Controllo O Di Precisione; Strumenti Ed Apparecchi Medico-Chirurgici; Parti Ed Accessori Di Questi Strumenti O App	9,03	6,69	11,96	2,62	-29,07%
Strumenti Musicali; Parti Ed Accessori Di Questi Strumenti	0,01	0,02	0,02	0,00	-47,66%
Sughero E Lavori Di Sughero	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Tabacchi E Succedanei Del Tabacco Lavorati	0,00	0,00	0,55	0,19	1021207,61%
Tappeti Ed Altri Rivestimenti Del Suolo Di Materie Tessili	0,12	0,13	0,06	0,01	-72,00%
Tessuti Impregnati, Spalmati, Ricoperti O Stratificati; Manufatti Tecnici Di Materie Tessili	0,79	0,44	0,53	0,29	11,55%
Tessuti Speciali; Superfici Tessili "Tufted"; Pizzi; Arazzi; Passamaneria; Ricami	1,69	0,80	0,45	0,05	-80,27%
Utensili E Utensileria; Oggetti Di Coltelleria E Posateria Da Tavola, Di Metalli Comuni; Parti Di Questi Oggetti Di Metalli Comuni	1,99	1,95	2,56	0,87	-27,92%
Veicoli E Materiale Per Strade Ferrate O Simili E Loro Parti; Apparecchi Meccanici (Compresi Quelli Elettromeccanici) Di Segnalazione Per Vie Di Comunicazione	0,01	0,02	0,01	0,00	-100,00%
Vetro E Lavori Di Vetro	0,60	0,52	0,62	0,12	-52,58%
Vetture Automobili, Trattori, Velocipedi, Motocicli Ed Altri Veicoli Terrestri, Loro Parti Ed Accessori	11,17	10,76	13,49	4,79	-18,28%
Zinco E Lavori Di Zinco	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,13%
Zuccheri E Prodotti A Base Di Zuccheri	0,30	0,29	0,25	0,00	-98,82%
Carni E Frattaglie Commestibili	1,12	1,33	5,30	0,87	-59,07%
Componenti D'impianti Industriali Nel Quadro Del Commercio Estero (Regolamento CE N. 1917/2000 Della Commissione Del 7 Settembre 2000)	0,02	0,00	0,00	0,00	NA

Capitolo merce	2019	2020	2021	2022 (Gen-Giu)	Var 2022/2021 (Gen-Giu)
Preparazioni Di Carne, Di Pesci O Di Crostacei, Di Molluschi O Di Altri Invertebrati Acquatici, O Di Insetti	0,00	0,00	0,00	0,01	NA
Polveri Ed Esplosivi; Articoli Pirotecnici; Fiammiferi; Leghe Piroforiche; Sostanze Infiammabili	0,00	0,00	0,00	0,00	NA
Totale	423,38	351,18	412,20	132,60	-28,37%

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori espressi in milioni di euro

II.1.2 Covid-19
Tabella a IX.13 - Materiale sanitario sdoganato per Nazione di provenienza (UE e *extra-UE*)

Paese	Valore (migliaia di euro)	Quantità (migliaia di pezzi)	Percentuale sul totale (Valore)
Svizzera (compresi Busingen e Campione D'Italia)	1.344.110,86	16.628,82	37,20%
Repubblica Popolare Cinese (Cina)	813.639,84	3.279.523,04	22,52%
Stati Uniti d'America (compreso Portorico)	464.136,62	2.114,57	12,84%
Malaysia peninsulare ed orientale	277.208,35	3.879.704,95	7,67%
Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del nord)	170.326,08	9.259,93	4,71%
Singapore	140.976,51	44,94	3,90%
India	63.902,09	13.482,01	1,77%
Turchia	46.189,97	204.840,80	1,28%
Vietnam	42.918,84	193.694,00	1,19%
Indonesia	37.961,33	567.641,49	1,05%
Pakistan	36.569,45	42.381,74	1,01%
Canada	29.101,61	2.222,86	0,81%
Thailandia	28.483,57	562.321,55	0,79%
Sri Lanka	15.886,17	80.627,23	0,44%
Paesi bassi	13.146,67	89,70	0,36%
Tunisia	13.049,56	4.246,42	0,36%
Giappone	10.048,69	45,92	0,28%
Serbia	8.052,34	393,77	0,22%
Sudan	7.214,94	12.804,18	0,20%
Hong Kong	6.714,14	34.460,05	0,19%
Repubblica Di Corea	6.078,88	1.374,98	0,17%
Taiwan	5.777,12	3.613,73	0,16%
Messico	3.508,42	32,64	0,10%
Belgio	3.100,25	10,84	0,09%
Brasile	3.050,20	3.167,44	0,08%
Marocco	2.487,01	2.650,69	0,07%
Albania	2.185,73	11.810,71	0,06%
Nuova Zelanda (esclusa dipendenza di Ross)	2.040,89	25,32	0,06%
Egitto	1.855,06	3.144,63	0,05%
Italia (compro Livigno e escluso Campione D'Italia)	1.742,27	124,62	0,05%
Israele	1.328,17	44,69	0,04%
Myanmar (Birmania)	1.231,47	12,36	0,03%
Bangladesh	1.180,68	1.047,79	0,03%
Uruguay	1.014,56	27,42	0,03%
Moldova (Moldavia)	967,53	827,09	0,03%
Norvegia (compresi Arc Svalbard e Isola Jan Mayen)	780,01	502,93	0,02%
Argentina	758,44	16,86	0,02%
Germania (compreso Helgoland, escluso Busingen)	742,28	1.490,67	0,02%
Cambogia	720,74	80,57	0,02%
Colombia	421,48	1,41	0,01%
Irlanda	397,06	0,77	0,01%

Paese	Valore (migliaia di euro)	Quantità (migliaia di pezzi)	Percentuale sul totale (Valore)
Qatar	366,97	3,90	0,01%
Russia	346,26	106,03	0,01%
Ucraina	335,99	703,45	0,01%
Bulgaria	267,72	3.150,00	0,01%
Australia	233,67	1,05	0,01%
Polonia	168,61	4.603,60	-
Filippine	167,17	0,59	-
Spagna (comprese Baleari e Canarie, esclusa Ceuta Melilla)	163,72	1.231,13	-
Repubblica Sudafricana	145,03	485,65	-
Emirati Arabi Uniti	97,56	362,21	-
Arabia Saudita	87,84	3,09	-
Islanda	57,74	0,66	-
Lussemburgo	27,40	100,00	-
Montenegro	26,52	439,40	-
Repubblica Dominicana	22,09	0,00	-
Ghana	9,19	0,09	-
Cuba	8,99	0,05	-
Kuwait	6,13	0,01	-
Libano	5,65	0,02	-
Peru	4,80	0,78	-
Bermuda	4,16	3,82	-
Cile	3,95	0,53	-
Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia	3,75	2,70	-
Francia (compreso Monaco e dipartimenti francesi d'oltremare)	3,43	0,00	-
Provenienze e destinazioni non accertate	3,41	0,19	-
Paraguay	3,25	0,10	-
Malta (comprese Gozo e Comino)	2,78	0,00	-
Kenya	2,46	0,00	-
Costarica	2,20	0,17	-
Bahreïn	2,20	0,04	-
Uzbekistan	2,12	0,01	-
Bielorussia	1,60	0,52	-
Provviste e dotazioni di bordo escluse 953 954 955	0,91	1,03	-
Georgia	0,81	0,01	-
Nigeria	0,75	0,02	-
Iran	0,68	0,09	-
Trinidad e Tobago	0,63	0,00	-
Giordania	0,49	0,00	-
Nepal	0,48	0,01	-
Paesi e territori non determinati (scambi intracomunitari)	0,48	0,00	-
El Salvador	0,46	0,01	-

Paese	Valore (migliaia di euro)	Quantità (migliaia di pezzi)	Percentuale sul totale (Valore)
Kazakistan	0,40	0,00	-
Macao	0,35	0,16	-
Venezuela	0,29	0,00	-
Iraq	0,29	0,00	-
Algeria	0,24	0,00	-
Senegal	0,23	0,00	-
Burkina-Faso	0,22	0,01	-
Mozambico	0,19	0,00	-
Togo	0,17	0,00	-
Svezia	0,16	0,01	-
Panama	0,15	0,01	-
Andorra	0,12	0,00	-
Antigua e Barbuda	0,11	0,00	-
Zimbabwe	0,10	0,00	-
Bosnia-Erzegovina	0,09	0,00	-
Yemen	0,08	0,00	-
Uganda	0,07	0,01	-
Costa D'Avorio	0,07	0,01	-
Benin	0,05	0,00	-
Seychelles e dipendenze	0,03	0,00	-
Honduras (compreso isole Swan)	0,03	0,00	-
Giamaica	0,03	0,00	-
Tanzania (Tanganica, Zanzibar e Penba)	0,02	0,00	-
Provviste e dotazioni di bordo (scambi Paesi terzi)	0,01	0,00	-
Kosovo	0,01	0,00	-
Lettonia	0,01	0,00	-
Totale	3.613.599,45	8.947.737,30	100,00%

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori riferiti all'anno 2021

Tabella a IX.14 - Confronto tra il materiale sanitario sdoganato del 2020 e 2021

Materiale sanitario sdoganato	2020	2021
Mascherine	3.760.371.860	1.811.520.986
Guanti	3.895.910.993	7.028.719.786
Dispositivi protezione volto	35.038.581	33.651.365
Dispositivi protezione corpo	946.321	2.262.619
Alcole e igienizzanti*	54.760.408	71.582.517
Strumenti di terapia intensiva	4.775	-
Totale	7.747.032.938	8.947.737.273

Fonte: elaborazione dati ADM

Note: (*) per la conversione dei litri di alcole in numero di pezzi è stato considerato che un pezzo corrisponde a un litro

Valori espressi in unità

Valori riferiti al 2021

Tabella a IX.15 - Materiale sanitario sdoganato per Direzione Territoriale: Mascherine

Direzioni Territoriali	N. pezzi	Percentuale sul totale
DT I - DR Lombardia	538.759.906	29,74%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	504.878.525	27,87%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	133.692.172	7,38%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	62.552.782	3,45%
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	43.684.940	2,41%
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	112.343.764	6,20%
DT VII - DR Sicilia	292.000	0,02%
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	184.915.325	10,21%
DT IX - DR Campania	35.219.982	1,94%
DT X - DR Calabria	189.035.690	10,44%
DT XI - DIP Bolzano e Trento	6.145.900	0,34%
Totale	1.811.520.986	100,00%

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori espressi in unità

Valori riferiti al 2021

Tabella a IX.16 - Materiale sanitario sdoganato per Direzione Territoriale: Guanti

Direzioni Territoriali	N. pezzi	Percentuale sul totale
DT I - DR Lombardia	601.686.951	8,56%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	3.194.585.920	45,45%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	1.866.546.711	26,56%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	294.714.538	4,19%
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	32.082.969	0,46%
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	637.012.165	9,06%
DT VII - DR Sicilia	12.467.755	0,18%
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	52.263.912	0,74%
DT IX - DR Campania	333.101.665	4,74%
DT X - DR Calabria	3.185.760	0,05%
DT XI - DIP Bolzano e Trento	1.071.440	0,02%
Totale	7.028.719.786	100,00%

Fonte: elaborazione dati ADM
*Valori espressi in unità
Valori riferiti al 2021*
Tabella a IX.17 - Materiale sanitario sdoganato per Direzione Territoriale: Protezione volto

Direzioni Territoriali	N. pezzi	Percentuale sul totale
DT I - DR Lombardia	2.978.349	8,86%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	9.687.132	28,80%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	14.944.246	44,40%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	569.511	1,69%
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	42.182	0,12%
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	2.056.668	6,12%
DT VII - DR Sicilia	322.461	0,95%
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	3.028.360	9,00%
DT IX - DR Campania	22.036,00	0,06%
DT X - DR Calabria	420	0,00%
DT XI - DIP Bolzano e Trento	-	-
Totale	33.651.365	100,00%

Fonte: elaborazione dati ADM
*Valori espressi in unità
Valori riferiti al 2021*

Tabella a IX.18 - Materiale sanitario sdoganato per Direzione Territoriale: Protezione corpo

Direzioni Territoriali	N. pezzi	Percentuale sul totale
DT I - DR Lombardia	1.723.462	76,11%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	359.567	15,93%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	108.480	4,87%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	38.494	1,77%
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	-	-
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	616	0,00%
DT VII - DR Sicilia	-	-
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	19.381	0,88%
DT IX - DR Campania	12.619	0,44%
DT X - DR Calabria	-	-
DT XI - DIP Bolzano e Trento	-	-
Totale	2.262.619	100,00%

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori espressi in unità
Valori riferiti al 2021

Nella conversione dei litri di alcole in numero di pezzi è stato considerato che un pezzo corrisponde a un litro.

Tabella a IX.19 - Materiale sanitario sdoganato per Direzione Territoriale: Alcole e igienizzanti

Direzioni Territoriali	N. pezzi	Percentuale sul totale
DT I - DR Lombardia	9.368.022	13,09%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	2.007.338	2,81%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	704.824	0,99%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	963.806	1,34%
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	437.117	0,61%
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	57.628.426	80,50%
DT VII - DR Sicilia	774	0,00%
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	4.950	0,00%
DT IX - DR Campania	466.900	0,66%
DT X - DR Calabria	-	-
DT XI - DIP Bolzano e Trento	360	0,00%
Totale	71.582.517	100,00%

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori espressi in unità
Valori riferiti al 2021

Tabella a IX.20 - Sequestri di beni Covid-19

Merce oggetto di violazione	N. pezzi sequestrati	Percentuale sul totale
Mascherine	27.625.226	86,92%
Guanti	4.000.000	12,59%
Protezione corpo	151.500	0,48%
Protezione volto	5.142	0,02%
Alcole e igienizzanti	-	-
Altro	1.397	0,00%
Totale	31.783.265	100,00%
<i>Fonte: elaborazione dati ADM</i>		<i>Valori espressi in unità Valori riferiti al 2021</i>

II.2 Accise e Monopoli

II.2.1 Fiscalità

Energie e Alcoli

Le entrate erariali da accisa presenti in Tabella a IX.21, Tabella a IX.22, sono contabilizzate per Capitolo/articolo, secondo la seguente classificazione:

- Prodotti Energetici: capitoli/articoli 1409/1, 1410/1, 1413/0, 1414/0, 1416/0, 1417/0, 1419/1, 1431/1, 1441/0, 1450/1, 2308/1;
- Gas Naturale: capitoli/articoli 1412/0, 1421/1;
- Energia Elettrica: capitoli/articoli 1411/1;
- Prodotti Alcolici: capitoli/articoli 1401/1, 1402/1.

Tabella a IX.21 - Entrate erariali da accisa per prodotto nel settore Energie

Prodotti	Gettito	
	2020	2021
Accisa prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi	21.293,41	23.909,60
Accisa gas petroliferi liquefatti	528,46	568,03
Accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile utilizzati per carburazione o combustione	75,43	30,69
Accisa sugli oli e grassi animali e vegetali utilizzati per carburazione o combustione	5,75	4,44
Denaturanti e prodotti soggetti a IF - Contrassegni di Stato	10,52	12,25
Accisa sull'alcole metilico utilizzato per carburazione o combustione	-	-
Diritti di licenza su accise e IC	3,20	3,46
IC oli lubrificanti e bitume	293,70	317,57
Tassa ambientale emissioni anidride solforosa e ossidi azoto	3,26	2,91
Entrate eventuali e diverse	8,90	18,98
Indennità e interessi di mora	14,78	10,67
Totale Prodotti Energetici	22.237,41	24.878,60
Accisa sul gas naturale per autotrazione	3,76	2,74
Accisa sul gas naturale per combustione	3.078,20	3.130,49
Totale Gas Naturale	3.081,96	3.133,23

Prodotti	Gettito	
	2020	2021
Accisa sull'energia elettrica	2.646,21	2.505,12
Totale Energia Elettrica	2.646,21	2.505,12
Totale Energie	27.965,58	30.516,95
Differenziale rispetto all'anno precedente	-	+2.551,37

Fonte: elaborazione dati ADM

Note: IC rappresenta l'imposta di consumo; IF rappresenta l'imposta di fabbricazione.

Valori espressi in milioni di euro

Tabella a IX.22 - Entrate erariali da accisa per prodotto nel settore Alcoli

Prodotti	Gettito	
	2020	2021
Accisa spiriti	605,03	694,76
Accisa birra	644,62	720,28
Totale Prodotti Alcolici	1.249,65	1.415,04
Differenziale rispetto all'anno precedente	-	+165,39

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori espressi in milioni di euro

Tabella a IX.23 - Entrate erariali da accisa per ambito territoriale e settore

Direzioni Territoriali	Prodotti Energetici	Gas Naturale	Energia Elettrica	Prodotti Alcolici
DT I - DR Lombardia	4.321,92	878,80	481,27	548,67
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	3.176,86	462,21	254,32	161,95
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	3.194,60	426,94	310,42	177,92
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	2.856,23	273,28	258,03	113,66
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	2.400,35	255,64	266,09	51,52
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	2.475,61	465,83	301,82	93,14
DT VII - DR Sicilia	1.641,26	59,97	176,86	16,17
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	1.455,27	126,88	157,35	128,20
DT IX - DR Campania	2.648,15	82,00	174,37	16,50
DT X - DR Calabria	549,98	31,53	61,53	30,33
DT XI - DIP Bolzano e Trento	158,37	70,15	63,06	76,98
Totale	24.878,60	3.133,23	2.505,12	1.415,04

Fonte: elaborazione dati ADM

Tabella a IX.24 - Entrate erariali da accisa per regione e settore

Regioni	Prodotti Energetici	Gas Naturale	Energia Elettrica	Prodotti Alcolici
Abruzzo	443,53	57,71	49,07	7,76
Basilicata	14,06	22,28	18,01	6,09
Calabria	549,98	31,53	61,53	30,33
Campania	2.648,15	82,00	174,37	16,50
Emilia-Romagna	1.569,18	365,47	237,27	82,59
Friuli-Venezia Giulia	239,52	82,11	58,51	56,58
Lazio	2.412,70	215,57	208,96	105,90
Liguria	727,04	98,08	54,46	2,79
Lombardia	4.321,92	878,80	481,27	548,67
Marche	906,43	100,36	64,55	10,55
Molise	0,16	12,07	10,56	0,05
Piemonte	2.448,26	358,30	192,48	149,88
Puglia	1.441,05	92,53	128,78	122,06
Sardegna	721,47	0,17	66,69	43,06
Sicilia	1.641,26	59,97	176,86	16,17
Toscana	1.665,96	212,79	161,86	5,82
Trentino-Alto Adige	158,37	70,15	63,06	76,98
Umbria	12,92	42,68	37,54	2,64
Valle d'Aosta	1,56	5,83	7,38	9,28
Veneto	2.955,08	344,83	251,91	121,34
Totale	24.878,60	3.133,23	2.505,12	1.415,04

Fonte: elaborazione dati ADM
*Valori espressi in milioni di euro
Valori riferiti all'anno 2021*

La Tabella a IX.25 riporta la percentuale dei prodotti sul totale dell'accertato.

Tabella a IX.25 - Peso percentuale del contributo alle entrate da accisa per tipologia di prodotto

Descrizione prodotti	Percentuale
Prodotti energetici	77,91%
Gas Naturale	9,81%
Energia elettrica	7,85%
Prodotti alcolici	4,43%
Totale	100,00%

Fonte: elaborazione dati ADM Valori riferiti all'anno 2021

Tabacchi

Tabella a IX.26 - Introiti Tabacchi da IVA e accisa

Anno	IVA	Accisa	Totale
2019	3.348,10	10.580,78	13.928,88
2020	3.400,66	10.604,87	14.005,53
2021	3.547,61	10.793,59	14.341,20

Fonte: elaborazione dati ADM Valori espressi in milioni di euro

Tabella a IX.27 - Andamento delle entrate da IVA per tutte le tipologie di tabacchi

Prodotti	Anno		
	2019	2020	2021
Fiuti	1,01	1,05	1,17
Sigarette	2.946,29	2.883,14	2.869,62
Sigaretti	34,02	34,08	34,59
Sigari	39,61	40,57	44,43
Prodotti liquidi da inalazione	136,23	229,48	385,94
Altri tabacchi da fumo	6,95	7,64	7,54
Trinciati sigarette	183,99	204,70	204,32
Totale	3.348,10	3.400,66	3.547,61

Fonte: elaborazione dati ADM Valori espressi in milioni di euro

Tabella a IX.28 - Andamento delle entrate da Accisa per tutte le tipologie di tabacchi

Prodotti	Anno		
	2019	2020	2021
Fiuti	1,38	1,45	1,64
Sigarette	9.704,78	9.556,75	9.549,67
Sigaretti	59,32	64,54	64,47
Sigari	50,74	52,70	58,10
Prodotti liquidi da inalazione	119,13	210,55	405,12
Altri tabacchi da fumo	21,59	23,96	23,59
Trinciati sigarette	623,84	694,92	691,00
Totale	10.580,78	10.604,87	10.793,59

Fonte: elaborazione dati ADM Valori espressi in milioni di euro

Tabella a IX.29 - Andamento del gettito (IVA+Accisa) per tutte le tipologie di tabacchi

Prodotti	Anno		
	2019	2020	2021
Fiuti	2,39	2,50	2,81
Sigarette	12.651,07	12.439,89	12.419,29
Sigaretti	93,34	98,62	99,06
Sigari	90,35	93,27	102,53
Prodotti liquidi da inalazione	255,36	440,03	791,06
Altri tabacchi da fumo	28,54	31,60	31,13
Trinciati sigarette	807,83	899,62	895,32
Totale	13.928,88	14.005,53	14.341,20

Fonte: elaborazione dati ADM Valori espressi in milioni di euro

Giochi

I dati della Tabella a IX.30 non sono comprensivi di eventuali valori relativi alla Repubblica di San Marino ed "estero".

Il totale relativo all'Erario, presente in Tabella a IX.30 comprende il versamento delle somme giacenti sui conti di gioco online non movimentati per 3 anni (c.d. conti dormienti), l'imposta relativa al DL n. 50/2017 sulle vincite e la quota aggiuntiva prevista dall'art. 1, c. 649, Legge n. 190/2014 pari complessivamente a 723,72 milioni di euro per il 2019; 708,92 milioni di euro per il 2020 e 934 milioni di euro per il 2021. Per l'anno 2021 i dati della Raccolta e delle Vincite sono comprensivi dei bonus e jackpot relativi agli Skillgames.

Il dato della Raccolta presente in Tabella a IX.30 e Tabella a IX.63 è comprensivo anche della parte degli Elettromeccanici, nell'ambito della Raccolta degli Apparecchi Comma 7: 71,02 milioni di euro per il 2019; 64,80 milioni di euro per il 2020 e 39,97 milioni di euro per il 2021.

Il dato di Raccolta per gli apparecchi da intrattenimento AWP e VLT, presente in Tabella a IX.30, Tabella a IX.31, Tabella a IX.63, Tabella a IX.64 e Tabella a IX.65, è relativo ai conti giudiziali e al saldo per gli anni precedenti all'ultimo anno di pubblicazione.

Tabella a IX.30 - Raccolta, Vincite, Spesa, Erario				
Anno	Raccolta	Vincite	Spesa	Erario
2019	110.464,18	91.044,77	19.419,53	11.351,01
2020	88.254,88	75.302,52	12.952,32	7.236,31
2021	111.179,68	95.681,83	15.490,69	8.408,73

Fonte: elaborazione dati ADM Valori espressi in milioni di euro

I dati presenti in Tabella a IX.31, Tabella a IX.63, Tabella a IX.64, Tabella a IX.65, Tabella a IX.67, Tabella a IX.68, Tabella a IX.69, Tabella a IX.73 non sono comprensivi di eventuali valori relativi alla Repubblica di San Marino ed "estero".

Per il bingo a distanza, riportato in Tabella a IX.31, Tabella a IX.63 e Tabella a IX.74 Tabella a IX.74, il prelievo erariale è calcolato:

- precedentemente al 1° Gennaio 2017, al 12 per cento della Raccolta (di cui 11 per cento come prelievo erariale e 1 per cento al controllore centralizzato);
- per il periodo al 1° Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2018 al 20 per cento della Spesa (le somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore);
- per il periodo 1° Gennaio 2019 e successivi al 25 per cento della Spesa (le somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore).

Tabella a IX.31 - Contributo all'Erario delle tipologie di gioco fisico e a distanza

Tipologia di gioco	2019	2020	2021
AWP	4.914,38	2.538,35	2.308,53
<i>Betting Exchange</i>	1,83	2,13	2,59
Bingo	190,59	97,71	102,11
Comma 7	4,83	4,40	3,86
Giochi di carte organizzata in forma diversa dal torneo e giochi di sorte a quota fissa	209,54	304,53	443,88
Giochi numerici a totalizzatore	512,84	357,59	471,82
Gioco a base ippica	19,32	12,30	12,66
Gioco a base sportiva	349,57	355,30	423,13
Lotterie	1.369,58	1.131,76	1.739,21
Lotto	1.120,01	922,98	1.127,12
<i>Poker Cash</i>	15,03	20,67	17,81
Scommesse virtuali	67,47	53,81	59,99
Torneo	19,41	31,14	26,54
VLT	1.832,89	694,72	735,19
Ulteriori entrate erariali			
Conti di gioco online non movimentati per 3 anni (c.d. conti dormienti)	3,72	3,44	5,57
Imposta DL n. 50/2017	720,00	705,48	928,72
Totale	11.351,01	7.236,31	8.408,73

Fonte: elaborazione dati ADM
Valori espressi in milioni di euro

II.2.2 Vigilanza

Energie e Alcoli

La Tabella a IX.32 riporta gli indicatori accise riferiti alla totalità delle verifiche effettuate da ADM nel settore Energie e Alcoli per l'anno di pubblicazione e i due precedenti.

- L'indice di presidio del territorio, commisurato al rapporto tra il numero di verifiche con accesso effettuate presso gli impianti di competenza ADM e il numero di verifiche ottimali (valore obiettivo fissato convenzionalmente ad inizio anno), è descrittore del livello di intervento di ADM sugli impianti di competenza; quindi, è strettamente correlato alla percezione degli operatori della presenza "fisica" dell'Amministrazione finanziaria sul territorio.
- Le percentuali di controllo delle dichiarazioni di consumo sono il rapporto tra il numero di dichiarazioni controllate e il numero di quelle presentate a ADM.

Tabella a IX.32 -Indicatori accise nel settore Energie e Alcoli

Indici	2019	2020	2021
Indice di presidio del territorio	39%	22%	25%
Indice di presidio del territorio Prodotti Energetici	40%	25%	28%
Indice di presidio del territorio Prodotti Alcolici	37%	19%	23%
Percentuale controllo dichiarazioni EE	39%	46%	49%
Percentuale controllo dichiarazioni venditori finali EE	56%	68%	69%
Percentuale controllo dichiarazioni GN	52%	62%	65%
Percentuale controllo dichiarazioni venditori finali GN	51%	62%	65%

Fonte: elaborazione dati ADM Valori riferiti all'anno 2021

La Tabella a IX.33 riporta, per l'anno di pubblicazione e i due precedenti, i Maggiori Diritti accertati per prodotto (in milioni di euro), ovvero l'entità complessiva dei tributi recuperati per mezzo dell'attività di verifica di ADM.

Tabella a IX.33 - Maggiori Diritti Accertati nel settore Energie e Alcoli

Anno	Maggiori Diritti Accertati (milioni di euro)				
	Energia Elettrica	Gas Naturale	Prodotti Energetici	Prodotti Alcolici	Totale
2019	77,10	45,12	231,56	13,79	367,57
2020	30,45	47,60	160,34	22,13	260,52
2021	31,79	32,31	191,65	6,87	262,62

Fonte: elaborazione dati ADM

Note: gli importi includono anche i MDA rilevati attraverso verifiche svolte da soggetti diversi dall'ADM (ad esempio la Guardia di Finanza, ecc.)

Per la Tabella a IX.34, vengono considerate le sole schede verifiche accise:

- con esito positivo del controllo;
- verbalizzate nell'anno di interesse;
- che abbiano come misura di sequestro intrapresa la notizia di reato;
- il cui tipo violazione sia "Accisa";

L'importo di MDA è la somma di:

- Importo Accise;
- Importo IVA;
- Importo altro diritto.

Tabella a IX.34 - MDA per irregolarità con rilevanza penale nel settore Energie e Alcoli

Prodotto	N. Irregolarità	Maggiori Diritti Accertati (milioni di euro)
Prodotti energetici	61	78,79
Oli lubrificanti	5	8,96
Gas metano	2	0,04
Energia Elettrica	-	-
Spiriti	4	0,01
Birra	-	-
Totale complessivo	72	87,80

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori riferiti all'anno 2021

La Tabella a IX.35 e la Tabella a IX.35, per l'anno di pubblicazione, riportano le colonne:

- **Pervenuti:** numero di campioni giunti ai laboratori nell'anno di pubblicazione;
- **Analizzati:** numero di campioni analizzati dai laboratori nell'anno di interesse; sono compresi campioni giunti l'anno precedente.

I campioni pervenuti e analizzati sono distinti per tipologia di richiedente. Nella tipologia Altri Enti sono incluse analisi, a titolo oneroso e non, per Enti dell'amministrazione pubblica esterni all'Agenzia (es. GdF, Ministero dell'Ambiente, ecc.).

Il totale dei campioni comprende quelli relativi al "Mantenimento del sistema qualità".

Tabella a IX.35 - Totale dei campioni di Prodotti Energetici (PE) pervenuti e analizzati distinti per tipologia di richiedente

Laboratori	Istituzionali		Privati		Altri Enti		Totali	
	Pervenuti	Analizzati	Pervenuti	Analizzati	Pervenuti	Analizzati	Pervenuti	Analizzati
Bari	424	417	14	14	0	0	438	431
Bologna	-	-	-	-	-	-	-	-
Cagliari	90	90	185	186	55	58	330	334
Catania	636	630	17	17	520	517	1.173	1.164
Genova	-	-	-	-	-	-	-	-
Livorno	374	377	39	39	152	150	565	566
Milano	1.308	1.295	601	601	102	104	2.011	2.000
Napoli	-	-	-	-	-	-	-	-
Palermo	0	0	0	0	205	205	205	205
Roma	270	378	30	30	185	174	485	582
Savona	-	-	-	-	-	-	-	-
Torino	-	-	-	-	-	-	-	-
Trieste	-	-	-	-	-	-	-	-
Venezia	796	823	38	37	373	431	1.207	1.291
Verona	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	3.898	4.010	924	924	1.592	1.639	6.414	6.573

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori riferiti all'anno 2021

Tabella a IX.36 - Totale dei campioni di Prodotti Alcolici (PA) pervenuti e analizzati distinti per tipologia di richiedente

Laboratori	Istituzionali		Privati		Altri Enti		Totali	
	Pervenuti	Analizzati	Pervenuti	Analizzati	Pervenuti	Analizzati	Pervenuti	Analizzati
Bari	-	-	-	-	-	-	-	-
Bologna	1.053	1.045	30	30	22	22	1.105	1.097
Cagliari	9	9	84	84	7	7	100	100
Catania	-	-	-	-	-	-	-	-
Genova	-	-	-	-	-	-	-	-
Livorno	-	-	-	-	-	-	-	-
Milano	-	-	-	-	-	-	-	-
Napoli	460	459	31	31	82	103	573	593
Palermo	585	588	6	6	1	1	592	595
Roma	-	-	-	-	-	-	-	-
Savona	-	-	-	-	-	-	-	-
Torino	1.641	1.652	86	86	108	105	1.835	1.843
Trieste	219	227	0	0	9	9	228	236
Venezia	-	-	-	-	-	-	-	-
Verona	672	699	14	14	25	33	711	746
Totale	4.639	4.679	251	251	254	280	5.144	5.210

Fonte: elaborazione dati ADM
Valori riferiti all'anno 2021

Tabacchi

Si precisa che i valori riportati in Tabella a IX.37, Tabella a IX.38 e Tabella a IX.39 si riferiscono a casi di sequestri avvenuti, rispettivamente nel 2019, 2020 e nel 2021, di cui si è già avuta conoscenza, con riferimento alla data dell'operazione. Pertanto, il dato può essere suscettibile di rettifica qualora in anni ancora successivi pervengano ulteriori notizie di sequestro operato in quegli anni (ad esempio è possibile che nel 2021 non siano ancora giunte alcune notizie di sequestro soprattutto per i casi di contrabbando anche di rilevanza penale - quantità per sequestro superiore a dieci chilogrammi, ovvero presenza di circostanze aggravanti).

Tabella a IX.37 - Quantità di tabacchi sequestrata fuori dagli spazi doganali nell'anno 2019

Ufficio dei Monopoli	Anno 2019					
	N. verbali	Contrabbando (kg)	Illecita vendita (kg)	Consumato in frode (kg)	Mancanza bolletta di legittimazione (art. 57) (kg)	Quantità sequestrata totale (kg)
Abruzzo	4	93,00	7,46	-	-	100,46
Calabria	4	1,00	5,60	-	-	6,60
Campania	1701	84.172,76	84,04	129,56	-	84.386,36
Emilia-Romagna	17	106,01	15,87	-	-	121,88
Friuli-Venezia Giulia	17	1.001,69	133,77	-	-	1.135,46
Lazio	12	458,86	2,84	-	-	461,70
Liguria	12	60,02	-	-	-	60,02
Lombardia	64	5.431,86	96,19	-	-	5.528,05
Marche	3	3.041,80	-	-	-	3.041,80
Piemonte, Valle d'Aosta, Alessandria	29	572,67	14,72	-	-	587,39
Puglia, Basilicata, Molise	53	1.228,60	22,00	-	-	1.250,60
Sardegna	7	76,34	4,18	-	-	80,52
Sicilia	317	4.163,69	12,34	0,70	-	4.176,73
Toscana	13	147,02	9,34	1,40	-	157,76
Trentino-Alto Adige, Veneto	43	661,12	34,44	-	-	695,56
Umbria	3	4,44	1,07	-	-	5,51
Totale	2.299	101.220,88	443,86	131,66	-	101.796,40

Fonte: elaborazione dati ADM

Tabella a IX.38 - Quantità di tabacchi sequestrata fuori dagli spazi doganali nell'anno 2020

Ufficio dei Monopoli	Anno 2020					
	N. verbali	Contrabbando (kg)	Illecita vendita (kg)	Consumato in frode (kg)	Mancanza bolletta di legittimazione (art. 57) (kg)	Quantità sequestrata totale (kg)
Abruzzo	4	1,00	9,01	-	-	10,01
Calabria	10	0,40	23,67	-	-	24,07
Campania	1.438	46.497,64	2.279,76	33,27	-	48.810,67
Emilia-Romagna	40	62,78	123,79	-	-	186,57
Friuli-Venezia Giulia	31	1.292,01	10,76	-	-	1.302,77
Lazio	46	5.473,44	336,48	-	-	5.809,92
Liguria	6	33,50	-	-	-	33,50
Lombardia	70	57.564,45	237,24	-	-	57.801,69
Marche	5	72,95	0,72	-	-	73,67
Piemonte, Valle d'Aosta, Alessandria	41	259,83	12.803,28	7,85	-	13.070,96
Puglia, Basilicata, Molise	31	76,01	4,69	-	-	80,70
Sardegna	13	9,38	1.098,70	-	-	1.108,08
Sicilia	131	845,45	1,13	-	-	846,58
Toscana	19	273,26	18,46	-	-	291,72
Trentino-Alto Adige, Veneto	17	2.187,70	24,06	-	-	2.211,76
Umbria	25	6,31	40,13	-	-	46,44
Totale	1.927	114.656,11	17.011,88	41,12	-	131.709,11

Fonte: elaborazione dati ADM

Tabella a IX.39 - Quantità di tabacchi sequestrata fuori dagli spazi doganali nell'anno 2021

Ufficio dei Monopoli	Anno 2021					Totale
	N. verbali	Contrabbando (kg)	Illecita vendita (kg)	Consumato in frode (kg)	Mancanza bolletta di legittimazione (art. 57) (kg)	
Abruzzo	-	-	-	-	-	-
Calabria	6	2,98	25,70	-	-	28,68
Campania	1.086	27.219,24	217,00	7.156,51	-	34.592,75
Emilia-Romagna	16	13,67	31,69	-	-	45,36
Friuli-Venezia Giulia	62	170,92	0,16	-	-	171,08
Lazio	66	11,54	109,61	-	-	121,15
Liguria	17	57,32	0,35	-	-	57,67
Lombardia	44	300,19	19,53	0,50	-	320,22
Marche	24	129,32	2,36	-	-	131,68
Piemonte, Valle d'Aosta, Alessandria	7	6,89	7,17	-	-	14,06
Puglia, Basilicata, Molise	23	65,01	4,37	-	-	69,38
Sardegna	4	3,49	2,30	-	-	5,79
Sicilia	101	1.755,61	2,24	-	-	1.757,85
Toscana	16	17,57	9,53	-	-	27,10
Trentino-Alto Adige, Veneto	37	5.060,04	429,51	-	-	5.489,55
Umbria	1	1,92	-	-	-	1,92
Totale	1.510	34.815,71	861,52	7.157,01	-	42.834,24

Fonte: elaborazione dati ADM

Giochi

Tabella a IX.40 - Riepilogo nazionale del numero di violazioni per tipologia			
Anno di riferimento	2019	2020	2021
N. Violazioni Penali	194	94	158
N. Persone Denunciate all'AG	158	89	288
N. Sequestri Penali	43	50	30
N. Violazioni Amministrative ADM	5.231	3.591	3.200
N. Violazioni Amministrative No ADM	322	100	71
N. Persone Segnalate	644	419	293
N. Misure Cautelari	427	170	163
N. Atti Accertamento	3.158	1.277	1.578

Fonte: elaborazione dati ADM

Tabella a IX.41 - Numero di controlli di Illeciti di tipo penale nel settore Giochi per Regione

Regione	N. esercizi controllati	N. violazioni Penali	N. persone denunciate all'AG	N. sequestri Penali
Abruzzo	58	-	-	-
Basilicata	-	-	-	-
Calabria	369	9	13	1
Campania	1.847	15	16	12
Emilia-Romagna	459	2	2	-
Friuli-Venezia Giulia	742	-	-	-
Lazio	1.165	5	2	-
Liguria	277	6	6	1
Lombardia	1.234	7	7	-
Marche	350	1	2	-
Molise	-	-	-	-
Piemonte	431	-	-	-
Puglia	94	-	-	-
Sardegna	265	20	24	1
Sicilia	1.272	91	212	15
Toscana	596	-	-	-
Trentino-Alto Adige	222	-	-	-
Umbria	65	-	2	-
Valle d'Aosta	-	-	-	-
Veneto	1.428	2	2	-
Totale	10.874	158	288	30

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori riferiti all'anno 2021

Tabella a IX.42 - Numero di controlli di Illeciti di tipo amm. nel settore Giochi per regione

Regione	N. violazioni Amministrative ADM	N. violazioni Amministrative No ADM	N. persone segnalate	N. Misure Cautelari
Abruzzo	81	-	-	1
Basilicata	-	-	-	-
Calabria	198	6	39	7
Campania	149	25	117	23
Emilia-Romagna	179	-	1	-
Friuli-Venezia Giulia	35	-	-	1
Lazio	853	14	6	1
Liguria	-	-	-	-
Lombardia	770	1	3	-
Marche	2	1	2	1
Molise	-	-	-	-
Piemonte	-	-	-	-
Puglia	5	-	-	-
Sardegna	30	7	65	31
Sicilia	142	17	44	77
Toscana	351	-	5	6
Trentino-Alto Adige	-	-	-	-
Umbria	82	-	8	-
Valle d'Aosta	-	-	-	-
Veneto	323	-	3	15
Totale	3.200	71	293	163

Fonte: elaborazione dati ADM
Valori riferiti all'anno 2021

Tabella a IX.43 - Riepilogo nazionale di imposta accertata e sanzioni irrogate

Anno di riferimento	2019	2020	2021
N. Sanzioni Irrogate	7.025	4.630	3.069
Imposta Accertata (milioni di euro)	48,49	87,80	94,47
Importo Sanzioni Amministrative (milioni di euro)	21,07	26,59	16,74
Importo Sanzioni Tributarie (milioni di euro)	74,59	102,18	47,09

Fonte: elaborazione dati ADM

Tabella a IX.44 - Sanzioni per Illeciti di tipo amministrativo nel settore Giochi

Regione	N. Sanzioni Irrogate	Imposta Accertata (milioni di euro)	N. Atti Accertamento	Importo Sanzioni Amministrative (milioni di euro)
Abruzzo	-	0,46	183	-
Basilicata	-	-	-	-
Calabria	78	10,46	116	0,94
Campania	1.227	13,66	270	6,43
Emilia-Romagna	37	23,93	19	0,09
Friuli-Venezia Giulia	66	0,91	11	0,13
Lazio	321	7,58	184	0,65
Liguria	46	0,13	2	0,02
Lombardia	2	1,20	20	0,09
Marche	61	0,21	23	0,08
Molise	-	-	-	-
Piemonte	153	1,02	9	0,01
Puglia	190	0,05	2	0,77
Sardegna	44	1,19	131	0,23
Sicilia	157	26,89	485	5,23
Toscana	376	5,20	98	0,27
Trentino-Alto Adige	-	0,10	1	-
Umbria	71	0,87	15	0,30
Valle d'Aosta	1	-	-	-
Veneto	239	0,61	9	1,50
Totale	3.069	94,47	1.578	16,74

Fonte: elaborazione dati ADM

Note: per la Basilicata e il Molise non è riportato il valore dell'imposta accertata in quanto la sede fisica dell'Ufficio dei monopoli afferisce alla regione Puglia; per il Molise non è riportato il valore dell'imposta accertata in quanto la sede fisica dell'Ufficio dei monopoli afferisce alla regione Piemonte.

Valori riferiti all'anno 2021

Tabella a IX.45 - Imposta accertata per regione

Regione	Imposta accertata
Abruzzo	0,46
Basilicata	-
Calabria	10,46
Campania	13,66
Emilia-Romagna	23,93
Friuli-Venezia Giulia	0,91
Lazio	7,58
Liguria	0,13
Lombardia	1,20
Marche	0,21
Molise	-
Piemonte	1,02
Puglia	0,05
Sardegna	1,19
Sicilia	26,89
Toscana	5,20
Trentino-Alto Adige	0,10
Umbria	0,87
Valle d'Aosta	-
Veneto	0,61
Totale	94,47

Fonte: elaborazione dati ADM

Note: per la Basilicata e il Molise non è riportato il valore dell'imposta accertata in quanto la sede fisica dell'Ufficio dei monopoli afferisce alla regione Puglia; per il Molise non è riportato il valore dell'imposta accertata in quanto la sede fisica dell'Ufficio dei monopoli afferisce alla regione Piemonte.

Valori riferiti all'anno 2021
 Valori espressi in milioni di euro

Tabella a IX.46 - Riepilogo nazionale delle violazioni riscontrate nel settore Scommesse

Anno di riferimento	2019	2020	2021
N. Violazioni Penali	89	30	72
N. Persone Denunciate all'AG	71	19	194
N. Sequestri Penali	7	-	5
N. Violazioni Amministrative ADM	92	60	145
N. Violazioni Amministrative No ADM	14	13	14
N. Persone Segnalate	17	7	14
N. Misure Cautelari	22	2	12
N. Atti Accertamento	1.686	653	775

Fonte: elaborazione dati ADM

Tabella a IX.47 - Numero di illeciti penali e amministrativi nel settore Scommesse per Regione

Regione	N. esercizi controllati	N. violazioni Penali	N. persone denunciate all'AG	N. sequestri Penali	N. violazioni Amm. ADM	N. violazioni Amm. No ADM	N. persone segnalate
Abruzzo	45	-	-	-	76	-	-
Calabria	-	-	-	-	-	-	-
Campania	36	2	2	-	1	1	1
Emilia-Romagna	246	5	5	1	21	6	-
Friuli-Venezia Giulia	7	-	-	-	1	-	-
Lazio	25	-	-	-	-	-	-
Liguria	178	5	2	-	-	1	2
Lombardia	7	6	6	1	-	-	-
Marche	66	-	-	-	-	-	-
Piemonte	62	1	2	-	-	-	-
Puglia	-	-	-	-	-	-	-
Sardegna	155	-	-	-	-	-	-
Sicilia	-	-	-	-	-	-	-
Toscana	62	4	4	1	2	2	1
Trentino-Alto Adige	40	-	-	-	-	-	-
Umbria	-	-	-	-	-	-	-
Valle d'Aosta	-	-	-	-	-	-	-
Veneto	59	1	1	-	1	-	-
Totale	1.344	72	194	5	145	14	14

Fonte: elaborazione dati ADM
Valori riferiti all'anno 2021

Tabella a IX.48 - Riepilogo nazionale di imposta accertata e sanzioni irrogate settore Scommesse

Anno di riferimento	2019	2020	2021
N. Sanzioni Irrogate	154	114	119
Imposta Accertata (milioni di euro)	39,87	76,58	81,87
Importo Sanzioni Amministrative (milioni di euro)	3,34	2,28	6,20
Importo Sanzioni Tributarie (milioni di euro)	54,86	84,58	36,58

Fonte: elaborazione dati ADM

Tabella a IX.49 - Sanzioni amministrative nel settore Scommesse per Regione

Regione	Imposta Accertata (milioni di euro)	N. Atti Accertamento	Importo Sanzioni Amministrative (milioni di euro)	Importo Sanzioni Tributarie (milioni di euro)
Abruzzo	0,44	62	-	0,42
Calabria	6,22	101	0,01	3,81
Campania	7,58	46	2,99	5,08
Emilia-Romagna	23,92	13	0,01	0,28
Friuli-Venezia Giulia	0,90	10	-	1,09
Lazio	7,14	138	0,13	8,65
Liguria	0,09	1	-	0,11
Lombardia	1,20	20	-	-
Marche	0,21	6	-	-
Piemonte	0,83	8	-	-
Puglia	0,05	2	-	0,06
Sardegna	1,00	22	-	0,07
Sicilia	25,52	252	3,06	9,52
Toscana	5,19	69	-	6,05
Trentino-Alto Adige	0,10	1	-	-
Umbria	0,87	15	-	1,05
Valle d'Aosta	-	-	-	-
Veneto	0,61	9	-	0,39
Totale	81,87	775	6,20	36,58

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori riferiti all'anno 2021

Tabella a IX.50 - Riepilogo nazionale delle violazioni riscontrate per tipologia nel settore Apparecchi

Anno di riferimento	2019	2020	2021
N. Violazioni Penali	69	54	77
N. Persone Denunciate all'AG	73	57	80
N. Sequestri Penali	36	50	25
N. Violazioni Amministrative ADM	1.185	586	534
N. Violazioni Amministrative No ADM	303	87	55
N. Persone Segnalate	617	404	261
N. Misure Cautelari	399	165	136
N. Atti di Accertamento	1.111	531	800

Fonte: elaborazione dati ADM

Tabella a IX.51 - Numero di illeciti penali nel settore Apparecchi per Regione

Regione	N. esercizi controllati	N. violazioni penali	N. persone denunciate all'AG	N. sequestri penali
Abruzzo	2	-	-	-
Basilicata	-	-	-	-
Calabria	167	5	6	1
Campania	697	10	11	11
Emilia-Romagna	273	2	2	-
Friuli-Venezia Giulia	431	-	-	-
Lazio	875	-	-	-
Liguria	192	-	-	-
Lombardia	771	-	-	-
Marche	88	-	-	-
Molise	-	-	-	-
Piemonte	234	-	-	-
Puglia	69	-	-	-
Sardegna	203	16	20	-
Sicilia	579	43	40	13
Toscana	359	-	-	-
Trentino-Alto Adige	125	-	-	-
Umbria	-	-	-	-
Valle d'Aosta	-	-	-	-
Veneto	1.038	1	1	-
Totale	6.103	77	80	25

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori riferiti all'anno 2021

Tabella a IX.52 - Numero illeciti amministrativi nel settore Apparecchi per Regione

Regione	N. violazioni amministrative ADM	N. violazioni amministrative No ADM	N. persone segnalate	N. Misure Cautelari
Abruzzo	5	-	-	1
Basilicata	-	-	-	-
Calabria	44	4	31	4
Campania	128	19	117	23
Emilia-Romagna	29	-	1	-
Friuli-Venezia Giulia	23	-	-	-
Lazio	133	13	1	1
Liguria	-	-	-	-
Lombardia	2	-	2	-
Marche	1	1	2	1
Molise	-	-	-	-
Piemonte	-	-	-	-
Puglia	5	-	-	-
Sardegna	28	5	64	30
Sicilia	99	13	34	66
Toscana	4	-	5	6
Trentino-Alto Adige	-	-	-	-
Umbria	1	-	1	-
Valle d'Aosta	-	-	-	-
Veneto	32	-	3	4
Totale	534	55	261	136

Fonte: elaborazione dati ADM
Valori riferiti all'anno 2021

Tabella a IX.53 - Riepilogo nazionale di imposta accertata e sanzioni irrogate nel settore Apparecchi

Anno di riferimento	2019	2020	2021
N. Sanzioni Irrogate	1.504	994	479
Imposta Accertata (milioni di euro)	8,60	11,22	12,57
Importo Sanzioni Amministrative (milioni di euro)	16,55	22,18	7,51

Fonte: elaborazione dati ADM

Tabella a IX.54 - Sanzioni amministrative nel settore Apparecchi per Regione

Regione	Imposta Accertata (milioni di euro)	N. Atti Accertamento	Importo Sanzioni Amministrative (milioni di euro)	Importo Sanzioni Tributarie (milioni di euro)
Abruzzo	0,02	121	-	0,01
Basilicata	-	-	-	-
Calabria	4,24	15	0,05	0,07
Campania	6,05	221	3,29	7,73
Emilia-Romagna	0,01	6	0,07	0,17
Friuli-Venezia Giulia	-	1	0,13	-
Lazio	0,45	46	0,04	1,07
Liguria	0,03	1	0,01	0,04
Lombardia	-	-	0,09	-
Marche	-	17	0,07	-
Molise	-	-	-	-
Piemonte	0,19	1	-	-
Puglia	-	-	0,75	-
Sardegna	0,20	109	0,23	-
Sicilia	1,37	233	0,92	1,39
Toscana	0,01	29	0,20	-
Trentino-Alto Adige	-	-	-	-
Umbria	-	-	0,23	-
Valle d'Aosta	-	-	-	-
Veneto	-	-	1,43	-
Totale	12,57	800	7,51	10,48

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori riferiti all'anno 2021

Tabella a IX.55 - Andamento dei siti *web* irregolari inibiti e tentativi di accesso registrati

Anno di riferimento	N. Siti inibiti	Tentativi di accesso (milioni)
2019	1.037	151,66
2020	297	64,17
2021	197	0,26
Totale	1.531	216,09

Fonte: elaborazione dati ADM

II.2.3 Ulteriori statistiche

Tabacchi

Tabella a IX.56 - Quantità di tabacchi lavorati venduta

Prodotti	Anno		
	2019	2020	2021
Fiuti	0,04	0,04	0,04
Sigarette	64,60	61,74	61,09
Sigaretti	1,83	1,73	1,72
Sigari	0,93	0,94	0,98
Prodotti liquidi da inalazione	3,30	5,69	9,24
Altri tabacchi da fumo	0,27	0,31	0,28
Trinciati sigarette	4,98	5,32	5,30
Totale	75,95	75,77	78,65

Fonte: elaborazione dati ADM Valori espressi in milioni di chilogrammi

I valori percentuali riportati nella Tabella a IX.57 sono stimati come rapporto tra la quantità di prodotto venduto rispetto al totale delle quantità complessivamente immesse in consumo per l'anno.

Tabella a IX.57 - Quota di mercato per quantità di prodotto

Prodotti	Anno		
	2019	2020	2021
Fiuti	0,05%	0,05%	0,05%
Sigarette	85,06%	81,48%	77,67%
Sigaretti	2,41%	2,28%	2,19%
Sigari	1,22%	1,24%	1,25%
Prodotti liquidi da inalazione	4,34%	7,51%	11,75%
Altri tabacchi da fumo	0,36%	0,41%	0,36%
Trinciati sigarette	6,56%	7,03%	6,73%
Totale	100,00%	100,00%	100,00%

Fonte: elaborazione dati ADM

I valori riportati nelle colonne della Tabella a IX.58 sono:

- Entrate fiscali (milioni di euro): per entrate fiscali si intende il valore di Accisa e IVA derivante dalla vendita dei tabacchi lavorati;
- Incidenza fiscale: per incidenza fiscale si intende il rapporto tra le entrate fiscali (come sopra definite) e il valore del venduto, ossia il prezzo del prodotto per la quantità venduta;
- Vendite (milioni di chilogrammi): quantità venduta nel periodo di riferimento.

Tabella a IX.58 - Mercato e fiscalità - variazioni percentuali 2019-2021 (IVA e Accisa)				
Fiscalità	2019	2020	2021	Variazione % 2019 - 2021
Entrate fiscali (milioni di euro)	13.928,88	14.005,53	14.341,20	+2,96%
Incidenza fiscale	75,02%	74,27%	72,90%	-2,12%
Vendite (milioni di chilogrammi)	75,95	75,77	78,65	+3,55%

Fonte: elaborazione dati ADM

Tabella a IX.59 - Confronto tra andamento delle vendite e del gettito (IVA+Accisa)		
Anno	Quantità (milioni di kg)	Gettito totale (milioni di euro)
2019	75,95	13.928,88
2020	75,77	14.005,53
2021	78,65	14.341,20

Fonte: elaborazione dati ADM

Note: Considerato Aggio tabaccai del 10%

Tabella a IX.60 - Valore unitario Accisa per chilogrammi di prodotto venduto

Prodotti	Rapporto tra gettito da accisa e kg di prodotto venduto		
	2019	2020	2021
Fiuti	34,50	36,25	41,00
Sigarette	150,23	154,79	156,32
Sigaretti	32,42	37,31	37,48
Sigari	54,56	56,06	59,29
Prodotti liquidi da inalazione	36,10	37,00	43,84
Altri tabacchi da fumo	79,96	77,29	84,25
Trinciati sigarette	125,27	130,62	130,38

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori espressi in euro su chilogrammo

In merito ai dati riportati in Tabella a IX.61 e Tabella a IX.62:

- Nel computo delle rivendite non sono considerate le rivendite soppresse.
- Nelle rivendite "Speciali" sono comprese le "Speciali Stagionali". Sono esclusi gli altri tipi di rivendite, es. temporanee.
- Per quanto riguarda il numero di patentini si considerano solo quelli attivi.

Tabella a IX.61 - Numero di rivendite ordinarie, speciali e patentini per Ufficio dei Monopoli

Ufficio dei Monopoli	2019			2020			2021		
	N. Rivendite Ordinarie	N. Rivendite Speciali	N. Patentini	N. Rivendite Ordinarie	N. Rivendite Speciali	N. Patentini	N. Rivendite Ordinarie	N. Rivendite Speciali	N. Patentini
Abruzzo	1.397	300	270	1.394	301	262	1.387	299	264
Calabria	1.986	440	397	1.972	437	364	1.969	437	384
Campania	3.941	803	899	3.932	822	829	3.917	822	835
Emilia-Romagna	3.843	448	529	3.824	452	512	3.763	449	501
Friuli-Venezia Giulia	1.149	120	135	1.140	118	129	1.051	107	125
Lazio	4.294	833	1.370	4.264	805	1.315	4.226	777	1.306
Liguria	1.408	169	82	1.386	169	78	1.358	167	78
Lombardia	6.649	761	967	6.588	757	916	6.454	754	905
Marche	1.574	239	395	1.555	233	393	1.549	233	390
Piemonte e Valle d'Aosta	3.444	348	356	3.404	340	335	3.395	336	334
Puglia, Basilicata e Molise	3.136	1.209	529	3.132	1.200	491	3.122	1.189	497
Sardegna	1.203	329	242	1.185	323	223	1.186	309	204
Sicilia	3.482	740	348	3.482	729	331	3.475	726	322
Toscana	3.742	438	741	3.615	431	677	3.555	425	613
Trentino-Alto Adige	1.027	108	294	1.012	107	298	976	108	292
Umbria	1.018	157	242	997	151	232	990	149	227
Veneto	4.051	434	659	3.939	425	615	3.865	420	564
Totale	47.344	7.876	8.455	46.821	7.800	8.000	46.238	7.707	7.841

Fonte: elaborazione dati ADM

Note: nel computo delle rivendite non sono considerate le rivendite soppresse.

Nelle rivendite "Speciali" sono comprese le "Speciali Stagionali". Sono esclusi gli altri tipi di rivendite (es. temporanee).

Per quanto riguarda il numero di patentini si considerano solo quelli attivi.

Tabella a IX.62 - Numero di rivendite ordinarie, speciali e patentini in ambito Tabacchi

Numero di concessioni e autorizzazioni	2019	2020	2021
N. Rivendite Ordinarie	47.344	46.821	46.238
N. Rivendite Speciali	7.876	7.800	7.707
N. Patentini	8.455	8.000	7.841

Fonte: elaborazione dati ADM

Note: nel computo delle rivendite non sono considerate le rivendite soppresse.

Nelle rivendite "Speciali" sono comprese le "Speciali Stagionali". Sono esclusi gli altri tipi di rivendite (es. temporanee).

Per quanto riguarda il numero di patentini si considerano solo quelli attivi.

Giochi

Tabella a IX.63 - Gioco fisico vs gioco a distanza

Tipologia di gioco	Raccolta			Vincite			Spesa		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Gioco fisico	74.075,30	39.048,88	44.000,91	56.502,13	28.768,14	32.228,84	17.573,17	10.280,73	11.772,08
Gioco a distanza	36.388,88	49.206,00	67.178,77	34.542,64	46.534,38	63.452,99	1.846,36	2.671,59	3.718,61
Totale	110.464,18	88.254,88	111.179,68	91.044,77	75.302,52	95.681,83	19.419,53	12.952,32	15.490,69

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori espressi in milioni di euro

I dati territoriali relativi agli apparecchi da intrattenimento, riportati nella Tabella a IX.64 vengono rilevati sulla base dei contatori giornalieri stimati per gli Apparecchi e sulla base dei contatori di sala per le VLT. Tale modalità di rilevazione differisce da quella utilizzata per i dati nazionali.

Gli importi in corrispondenza della riga "Altro" della Tabella a IX.64 e della Tabella a IX.65 fanno riferimento alla Raccolta di Apparecchi Elettromeccanici - per cui non è previsto un dettaglio per regione - nell'ambito degli Apparecchi Comma 7. Il dato non è applicabile (NA) per le Vincite e la Spesa, in quanto si tratta di Apparecchi da intrattenimento senza vincite in denaro.

Tabella a IX.64 - Raccolta, Vincite e Spesa ripartiti per regione relativi al gioco fisico

Regione	Raccolta			Vincite			Spesa		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Abruzzo	1.970,88	1.078,87	1.231,49	1.497,53	796,97	906,59	473,35	281,90	324,90
Basilicata	514,52	296,34	339,78	382,99	246,83	247,88	131,54	49,51	91,90
Calabria	1.790,43	1.046,86	1.203,94	1.329,78	757,38	867,16	460,65	289,49	336,78
Campania	7.672,32	4.346,23	4.680,98	5.822,75	3.201,22	3.403,36	1.849,57	1.145,02	1.277,62
Emilia-Romagna	6.033,88	3.054,94	3.372,31	4.670,83	2.251,05	2.463,91	1.363,05	803,88	908,40
Friuli-Venezia Giulia	1.368,35	722,55	800,73	1.030,01	521,90	578,92	338,34	200,66	221,81
Lazio	7.599,24	3.898,10	4.412,08	5.791,93	2.863,41	3.218,04	1.807,31	1.034,68	1.194,04
Liguria	1.846,14	944,06	1.037,36	1.392,63	751,80	748,13	453,51	192,26	289,24
Lombardia	14.482,87	7.198,49	8.558,68	11.216,01	5.286,87	6.245,09	3.266,86	1.911,62	2.313,59
Marche	1.847,40	1.019,45	1.097,46	1.399,08	748,54	956,91	448,32	270,90	140,55
Molise	352,04	200,58	223,21	262,63	144,97	160,96	89,41	55,60	62,25
Piemonte	4.549,38	2.417,76	2.754,54	3.513,17	1.797,35	2.036,69	1.036,21	620,41	717,85
Puglia	4.566,86	2.684,44	2.982,43	3.430,77	1.942,08	2.149,47	1.136,09	742,36	832,96
Sardegna	1.631,70	926,81	1.043,96	1.164,46	700,59	724,21	467,24	226,22	319,76
Sicilia	4.560,98	2.731,29	2.988,80	3.388,51	1.971,24	2.163,28	1.172,47	760,05	825,52
Toscana	4.861,15	2.353,36	2.573,46	3.746,52	1.739,11	1.892,10	1.114,63	614,25	681,35
Trentino-Alto Adige	1.185,92	565,57	600,55	926,00	424,80	449,21	259,92	140,77	151,34
Umbria	1.030,82	553,79	629,27	784,66	404,57	463,22	246,16	149,22	166,04
Valle d'Aosta	92,79	50,67	53,71	70,05	36,55	38,59	22,74	14,11	15,11
Veneto	6.117,63	2.958,72	3.416,17	4.681,82	2.180,91	2.515,12	1.435,80	777,82	901,07
Altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	74.075,30	39.048,88	44.000,91	56.502,13	28.768,14	32.228,84	17.573,17	10.280,73	11.772,08

Fonte: elaborazione dati ADM
Valori espressi in milioni di euro

I dati di Raccolta e di Vincite e di conseguenza l'importo Speso, riportati nella Tabella a IX.65, sono provvisori e soggetti a variazioni di modesta entità dovute al consolidamento dei dati forniti dai concessionari. I dati di Raccolta e di Vincite per le AWP e VLT si riferiscono ai contatori inviati dai concessionari (dato differente dal dato di conto giudiziale/saldo).

Tabella a IX.65 - Raccolta, Vincite e Spesa relativi al gioco fisico - AWP, VLT e Comma 7

Regione	Raccolta			Vincite			Spesa		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Abruzzo	1.181,14	493,18	470,42	920,68	368,03	349,20	260,46	125,15	121,21
Basilicata	289,17	122,81	115,85	217,02	87,59	82,24	72,15	35,22	33,61
Calabria	963,35	412,08	373,41	726,62	295,93	267,01	236,73	116,15	106,40
Campania	3.819,35	1.668,82	1.531,27	2.918,51	1.217,11	1.109,54	900,84	451,71	421,73
Emilia-Romagna	4.228,59	1.697,96	1.617,88	3.307,49	1.272,51	1.203,80	921,10	425,45	414,07
Friuli-Venezia Giulia	1.006,46	438,98	421,35	779,99	326,02	311,79	226,47	112,95	109,56
Lazio	4.579,85	1.711,40	1.643,10	3.591,32	1.283,15	1.224,85	988,53	428,25	418,25
Liguria	1.307,37	545,63	529,25	1.008,83	404,07	390,35	298,55	141,57	138,89
Lombardia	9.967,24	3.950,79	4.009,92	7.786,11	2.968,31	2.995,41	2.181,13	982,49	1.014,50
Marche	1.137,27	475,63	409,78	873,53	349,74	299,14	263,73	125,89	110,63
Molise	230,75	105,17	102,53	175,22	76,71	74,10	55,53	28,46	28,44
Piemonte	2.810,99	1.132,33	1.150,49	2.255,36	875,53	883,18	555,64	256,80	267,30
Puglia	2.449,19	1.074,11	1.022,70	1.868,59	780,63	739,87	580,60	293,47	282,82
Sardegna	1.043,36	467,27	440,22	755,64	324,51	302,59	287,72	142,75	137,63
Sicilia	2.031,19	922,34	781,69	1.538,11	666,12	558,55	493,08	256,22	223,14
Toscana	3.368,30	1.288,26	1.219,77	2.645,17	964,66	915,10	723,13	323,60	304,67
Trentino-Alto Adige	870,42	318,82	286,08	698,17	247,18	223,97	172,26	71,64	62,11
Umbria	654,84	264,18	254,89	505,88	195,18	187,77	148,96	68,99	67,13
Valle d'Aosta	47,84	16,49	8,95	37,92	12,64	6,61	9,92	3,86	2,34
Veneto	4.626,39	1.764,93	1.826,31	3.631,12	1.330,41	1.370,42	995,25	434,53	455,94
Altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	46.613,06	18.871,18	18.215,86	36.241,28	14.046,03	13.495,49	10.371,78	4.825,15	4.720,37

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori espressi in milioni di euro

Il dato della Raccolta riportato nella Tabella a IX.66 è riferito al valore delle cartelle acquistate dai concessionari.

Tabella a IX.66 - Raccolta, Vincite e Spesa relativi al gioco fisico - Bingo									
Regione	Raccolta			Vincite			Spesa		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Abruzzo	40,76	15,62	20,43	27,57	12,71	13,10	13,19	2,91	7,33
Basilicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calabria	7,41	3,19	3,27	5,01	2,47	2,17	2,39	0,72	1,10
Campania	238,70	109,45	117,40	167,64	79,35	68,86	71,06	30,10	48,55
Emilia-Romagna	132,00	60,81	59,19	91,76	43,42	41,67	40,24	17,40	17,53
Friuli-Venezia Giulia	23,19	11,49	9,48	16,19	7,83	7,09	7,00	3,66	2,39
Lazio	207,82	82,77	90,21	146,35	61,40	60,71	61,47	21,38	29,50
Liguria	40,76	18,75	18,90	28,63	13,46	13,35	12,13	5,29	5,54
Lombardia	199,78	84,40	86,18	139,89	63,08	55,75	59,89	21,32	30,43
Marche	18,51	9,30	7,95	12,91	6,62	5,39	5,61	2,68	2,57
Molise	6,00	3,01	3,69	4,62	2,27	2,38	1,38	0,75	1,30
Piemonte	90,28	43,28	41,70	63,23	30,81	27,27	27,06	12,47	14,43
Puglia	59,00	23,63	30,78	41,23	17,05	19,99	17,78	6,57	10,78
Sardegna	22,34	11,40	13,85	15,80	8,03	9,41	6,53	3,37	4,45
Sicilia	256,31	125,72	116,19	178,62	89,89	77,05	77,70	35,83	39,15
Toscana	66,83	29,74	29,02	46,72	21,74	19,83	20,11	8,00	9,19
Trentino-Alto Adige	7,84	3,39	2,67	5,67	2,46	1,43	2,16	0,92	1,24
Umbria	4,42	1,92	2,28	3,34	1,54	1,37	1,08	0,38	0,91
Valle d'Aosta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veneto	75,55	34,92	36,24	53,29	25,72	23,97	22,25	9,20	12,24
Totale	1.497,50	672,79	689,43	1.048,47	489,85	450,79	449,03	182,95	238,63

Fonte: elaborazione dati ADM. *Valori espressi in milioni di euro*

Per “Giochi numerici a totalizzatore”, nella Tabella a IX.67, si intende il Superenalotto, il suo gioco complementare ed opzionale *SuperStar*, il concorso speciale SiVinceTutto, l'*Eurojackpot*, il *Winforlife* (Classico, Grattacieli e VinciCasa).

Tabella a IX.67 - Raccolta, Vincite e Spesa relativi al gioco fisico – Giochi numerici a totalizzatore

Regione	Raccolta			Vincite			Spesa		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Abruzzo	37,81	26,94	34,54	18,55	12,51	16,08	19,25	14,43	18,46
Basilicata	13,33	9,71	12,88	5,67	37,41	6,46	7,66	-27,70	6,42
Calabria	53,06	37,67	49,83	24,46	16,77	22,82	28,60	20,90	27,01
Campania	157,47	114,19	150,85	71,18	53,19	69,75	86,29	61,00	81,11
Emilia-Romagna	117,40	85,41	107,13	119,01	38,83	49,42	-1,60	46,57	57,70
Friuli-Venezia Giulia	42,70	31,27	38,78	18,77	13,32	18,56	23,93	17,94	20,22
Lazio	189,99	134,31	171,23	91,87	62,04	81,57	98,13	72,27	89,65
Liguria	42,47	30,05	37,66	20,43	80,64	16,80	22,03	-50,60	20,86
Lombardia	432,31	265,65	362,68	412,19	117,34	170,95	20,11	148,31	191,72
Marche	35,82	25,92	33,16	16,84	11,91	171,29	18,98	14,01	-138,12
Molise	6,70	4,80	6,25	3,11	2,03	2,97	3,59	2,77	3,28
Piemonte	105,35	75,32	94,51	46,54	35,52	43,69	58,81	39,80	50,82
Puglia	103,28	73,89	96,07	46,00	33,00	47,76	57,28	40,89	48,30
Sardegna	56,52	41,31	54,80	25,02	79,17	26,21	31,50	-37,86	28,58
Sicilia	107,24	75,63	98,49	48,85	33,19	45,47	58,39	42,44	53,02
Toscana	100,17	71,17	90,06	45,34	32,44	41,35	54,83	38,73	48,71
Trentino-Alto Adige	24,49	16,72	21,02	10,69	7,91	9,80	13,80	8,81	11,22
Umbria	22,05	15,85	20,03	9,39	7,81	9,07	12,66	8,03	10,95
Valle d'Aosta	3,35	2,34	2,94	1,70	0,93	1,24	1,65	1,41	1,72
Veneto	117,56	84,38	107,00	51,88	38,13	50,45	65,69	46,29	56,57
Totale	1.769,07	1.222,53	1.589,91	1.087,49	714,09	901,71	681,58	508,44	688,20

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori espressi in milioni di euro

I “Giochi a base ippica”, i cui dati sono riportati nella Tabella a IX.68, comprendono Ippica nazionale, Scommesse ippiche in agenzia e V7.

Tabella a IX.68 - Raccolta, Vincite e Spesa relativi al gioco fisico - Giochi a base ippica									
Regione	Raccolta			Vincite			Spesa		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Abruzzo	8,29	4,17	3,80	5,91	2,97	2,83	2,38	1,20	0,97
Basilicata	0,55	0,22	0,17	0,32	0,12	0,09	0,23	0,10	0,07
Calabria	4,13	1,62	1,09	2,56	0,98	0,63	1,57	0,65	0,46
Campania	59,31	33,95	26,52	46,79	27,14	21,52	12,52	6,81	5,00
Emilia-Romagna	30,23	14,49	11,03	21,73	10,53	8,27	8,49	3,95	2,76
Friuli-Venezia Giulia	3,08	1,38	0,94	2,04	0,94	0,67	1,04	0,45	0,27
Lazio	47,22	24,41	22,72	34,96	18,52	18,17	12,26	5,90	4,55
Liguria	6,75	3,78	2,69	4,69	2,66	1,98	2,06	1,13	0,71
Lombardia	78,64	38,87	36,70	58,16	29,80	29,09	20,47	9,07	7,61
Marche	14,98	8,43	8,15	10,88	6,35	6,42	4,10	2,09	1,73
Molise	0,64	0,23	0,19	0,50	0,16	0,12	0,14	0,06	0,06
Piemonte	20,97	9,98	9,09	15,11	7,28	6,80	5,85	2,70	2,29
Puglia	12,28	5,80	4,03	8,31	4,00	2,78	3,98	1,80	1,24
Sardegna	2,05	0,91	0,93	1,36	0,58	0,66	0,69	0,32	0,26
Sicilia	34,72	19,72	16,23	26,10	15,13	12,73	8,62	4,59	3,50
Toscana	67,10	34,01	27,74	51,48	26,47	22,17	15,63	7,55	5,57
Trentino-Alto Adige	5,63	2,88	2,37	4,28	2,09	1,79	1,35	0,79	0,58
Umbria	4,16	1,81	1,72	2,80	1,27	1,26	1,36	0,54	0,46
Valle d'Aosta	0,17	0,02	0,01	0,11	0,02	0,01	0,06	-	-
Veneto	13,86	6,70	6,12	9,83	4,73	4,54	4,04	1,94	1,63
Totale	414,76	213,38	182,24	307,92	161,74	142,53	106,84	51,64	39,72

Fonte: elaborazione dati ADM *Valori espressi in milioni di euro*

I “Giochi a base sportiva”, i cui dati sono riportati nella Tabella a IX.69, comprendono *Big*, Concorsi pronostici sportivi e Scommesse sportive a quota fissa.

Tabella a IX.69 - Raccolta, Vincite e Spesa relativi al gioco fisico - Giochi a base sportiva

Regione	Raccolta			Vincite			Spesa		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Abruzzo	109,52	58,56	51,03	87,66	44,31	41,24	21,86	14,26	9,79
Basilicata	37,56	19,23	12,88	30,47	14,24	9,91	7,09	4,99	2,97
Calabria	159,36	88,10	66,50	129,12	65,29	51,37	30,24	22,80	15,13
Campania	1.142,49	649,62	499,37	944,24	520,19	409,92	198,25	129,42	89,45
Emilia-Romagna	259,42	136,62	96,11	213,99	107,25	78,94	45,44	29,36	17,17
Friuli-Venezia Giulia	47,07	26,33	19,74	37,54	19,95	15,37	9,53	6,38	4,38
Lazio	517,86	275,24	216,26	429,52	217,85	177,91	88,34	57,39	38,34
Liguria	84,51	51,09	45,92	69,58	40,15	37,93	14,93	10,94	7,99
Lombardia	578,57	312,74	252,87	473,19	244,01	205,43	105,37	68,74	47,44
Marche	116,80	63,42	50,09	97,89	50,58	41,83	18,91	12,83	8,26
Molise	17,67	10,59	8,92	14,20	8,20	7,32	3,47	2,39	1,60
Piemonte	266,88	153,88	123,58	216,90	118,71	100,20	49,98	35,17	23,38
Puglia	455,32	248,41	192,06	364,63	185,21	151,45	90,69	63,20	40,61
Sardegna	50,17	26,53	20,50	41,84	20,77	16,51	8,33	5,75	3,99
Sicilia	414,59	230,94	176,86	330,25	174,77	140,96	84,34	56,17	35,89
Toscana	266,43	142,26	103,95	223,07	114,30	86,52	43,36	27,96	17,44
Trentino-Alto Adige	41,89	20,89	19,47	33,71	15,86	15,97	8,18	5,03	3,50
Umbria	54,93	28,49	22,29	45,15	22,07	18,33	9,77	6,42	3,96
Valle d'Aosta	2,14	0,56	0,41	1,56	0,42	0,34	0,58	0,14	0,07
Veneto	173,29	96,66	77,24	139,90	73,64	61,83	33,41	23,05	15,41
Totale	4.796,47	2.640,16	2.056,05	3.924,41	2.057,77	1.669,28	872,07	582,39	386,77

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori espressi in milioni di euro

Tabella a IX.70 - Raccolta, Vincite e Spesa relativi al gioco fisico - Lotterie

Regione	Raccolta			Vincite			Spesa		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Abruzzo	288,23	249,54	356,95	208,91	186,58	262,93	79,32	62,97	94,02
Basilicata	66,21	61,01	89,38	46,66	44,30	69,21	19,55	16,71	20,17
Calabria	213,73	194,06	297,77	155,72	149,15	216,32	58,01	44,90	81,45
Campania	696,89	626,36	925,33	512,92	455,36	676,57	183,97	171,00	248,77
Emilia-Romagna	748,16	674,90	1.004,07	539,86	504,14	743,53	208,30	170,77	260,54
Friuli-Venezia Giulia	137,42	129,17	202,96	102,06	98,37	150,11	35,37	30,80	52,85
Lazio	1.101,78	972,50	1.409,46	798,54	718,02	1.031,29	303,24	254,48	378,17
Liguria	175,78	152,12	225,77	127,31	110,35	163,18	48,47	41,77	62,58
Lombardia	1.763,60	1.479,10	2.376,02	1.289,92	1.097,07	1.741,09	473,68	382,03	634,93
Marche	273,75	248,39	354,03	203,92	181,68	261,49	69,83	66,71	92,54
Molise	37,42	34,40	47,68	26,65	25,02	34,85	10,77	9,38	12,84
Piemonte	611,86	525,11	749,69	447,61	387,50	554,60	164,26	137,60	195,08
Puglia	639,65	602,52	827,52	472,30	447,49	597,02	167,35	155,03	230,50
Sardegna	263,71	231,82	331,87	189,92	166,21	243,65	73,78	65,61	88,22
Sicilia	585,70	511,43	743,85	420,00	373,00	545,55	165,69	138,43	198,30
Toscana	573,32	486,46	736,03	424,94	361,48	542,21	148,38	124,97	193,82
Trentino-Alto Adige	149,32	134,70	184,69	111,22	101,21	136,80	38,10	33,50	47,89
Umbria	178,08	157,86	223,84	136,77	117,19	169,77	41,30	40,67	54,07
Valle d'Aosta	20,94	18,43	25,79	15,07	13,55	19,48	5,86	4,89	6,30
Veneto	662,03	615,79	912,97	481,50	465,00	684,53	180,55	150,78	228,45
Totale	9.187,58	8.105,67	12.025,67	6.711,80	6.002,67	8.844,18	2.475,78	2.103,00	3.181,49

Fonte: elaborazione dati ADM
Valori espressi in milioni di euro

Tabella a IX.71 - Raccolta, Vincite e Spesa relativi al gioco fisico - Lotto

Regione	Raccolta			Vincite			Spesa		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Abruzzo	247,35	195,09	255,52	179,21	139,24	187,72	68,14	55,85	67,79
Basilicata	94,07	75,43	101,51	71,37	56,50	73,92	22,70	18,93	27,59
Calabria	341,93	278,67	378,73	246,41	200,38	278,67	95,52	78,29	100,07
Campania	1.119,37	873,20	1.134,99	791,77	620,19	796,39	327,60	253,01	338,60
Emilia-Romagna	423,92	334,19	430,39	296,95	231,53	298,55	126,97	102,66	131,84
Friuli-Venezia Giulia	98,27	78,26	101,50	65,02	50,73	70,34	33,26	27,53	31,16
Lazio	794,18	603,53	764,91	564,59	423,28	543,55	229,60	180,25	221,35
Liguria	161,28	125,37	159,86	110,27	85,91	109,94	51,01	39,46	49,91
Lombardia	1.264,42	954,39	1.317,51	890,03	673,03	948,45	374,39	281,36	369,06
Marche	214,31	165,60	212,60	152,70	122,39	152,81	61,61	43,21	59,79
Molise	47,00	38,83	50,48	33,44	27,56	36,29	13,57	11,26	14,19
Piemonte	524,79	401,46	511,30	368,23	277,50	358,20	156,57	123,96	153,10
Puglia	693,11	554,48	706,27	499,93	389,59	503,94	193,18	164,89	202,33
Sardegna	183,32	141,31	176,23	126,38	96,11	120,48	56,93	45,19	55,75
Sicilia	896,96	703,17	896,60	647,00	498,51	646,55	249,96	204,66	250,05
Toscana	328,67	246,29	321,30	233,72	171,60	226,23	94,95	74,69	95,07
Trentino-Alto Adige	74,76	61,13	78,41	52,63	42,20	54,51	22,12	18,93	23,90
Umbria	97,93	75,07	96,92	69,28	52,31	69,48	28,65	22,76	27,44
Valle d'Aosta	17,34	12,70	15,58	12,85	8,88	10,90	4,50	3,81	4,68
Veneto	406,80	325,70	418,92	279,21	218,32	292,71	127,56	107,41	126,23
Totale	8.029,78	6.243,87	8.129,53	5.690,99	4.385,76	5.779,63	2.338,79	1.858,11	2.349,90

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori espressi in milioni di euro

Tabella a IX.72 - Raccolta, Vincite e Spesa relativi al gioco fisico - Scommesse virtuali

Regione	Raccolta			Vincite			Spesa		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Abruzzo	57,78	35,76	38,81	49,04	30,64	33,48	8,74	5,12	5,32
Basilicata	13,63	7,94	7,11	11,47	6,68	6,04	2,15	1,27	1,07
Calabria	47,47	31,47	33,33	39,88	26,40	28,17	7,59	5,07	5,16
Campania	438,75	270,65	295,24	369,70	228,67	250,82	69,04	41,97	44,42
Emilia-Romagna	94,16	50,56	46,51	80,05	42,84	39,73	14,11	7,72	6,78
Friuli-Venezia Giulia	10,14	5,68	5,97	8,40	4,74	4,99	1,74	0,94	0,98
Lazio	160,52	93,92	94,20	134,78	79,15	79,98	25,75	14,77	14,22
Liguria	27,22	17,28	17,32	22,89	14,57	14,58	4,33	2,71	2,74
Lombardia	198,32	112,54	116,81	166,52	94,23	98,92	31,80	18,31	17,89
Marche	35,97	22,75	21,71	30,40	19,27	18,55	5,56	3,48	3,15
Molise	5,85	3,56	3,47	4,88	3,03	2,94	0,96	0,53	0,53
Piemonte	118,25	76,40	74,20	100,21	64,50	62,75	18,05	11,90	11,45
Puglia	155,02	101,60	103,01	129,78	85,10	86,65	25,24	16,50	16,37
Sardegna	10,23	6,27	5,58	8,48	5,20	4,70	1,75	1,07	0,87
Sicilia	234,26	142,34	158,89	199,58	120,64	136,42	34,68	21,69	22,47
Toscana	90,33	55,17	45,58	76,08	46,42	38,70	14,25	8,75	6,89
Trentino-Alto Adige	11,57	7,03	5,84	9,62	5,89	4,95	1,95	1,14	0,89
Umbria	14,42	8,63	7,29	12,04	7,21	6,18	2,38	1,42	1,11
Valle d'Aosta	1,01	0,13	0,01	0,83	0,12	0,01	0,18	0,01	-
Veneto	42,17	29,61	31,35	35,14	24,94	26,67	7,05	4,69	4,69
Totale	1.767,07	1.079,29	1.112,23	1.489,77	910,24	945,23	277,30	169,06	167,00

Fonte: elaborazione dati ADM
Valori espressi in milioni di euro

Il dato della Raccolta per la tipologia di gioco “Apparecchi” è comprensivo anche degli importi relativi agli Apparecchi Elettromeccanici.

Tabella a IX.73 - Riepilogo nazionale per tipologia di gioco relativo al gioco fisico									
Tipologia di gioco	Raccolta			Vincite			Spesa		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Apparecchi	46.613,06	18.871,18	18.215,86	36.241,28	14.046,03	13.495,49	10.371,78	4.825,15	4.720,37
Bingo	1.497,50	672,79	689,43	1.048,47	489,85	450,79	449,03	182,95	238,63
Giochi a base ippica	414,76	213,38	182,24	307,92	161,74	142,53	106,84	51,64	39,72
Giochi a base sportiva	4.796,47	2.640,16	2.056,05	3.924,41	2.057,77	1.669,28	872,07	582,39	386,77
Giochi numerici a totalizzatore	1.769,07	1.222,53	1.589,91	1.087,49	714,09	901,71	681,58	508,44	688,20
Lotterie	9.187,58	8.105,67	12.025,67	6.711,80	6.002,67	8.844,18	2.475,78	2.103,00	3.181,49
Lotto	8.029,78	6.243,87	8.129,53	5.690,99	4.385,76	5.779,63	2.338,79	1.858,11	2.349,90
Scommesse virtuali	1.767,08	1.079,30	1.112,22	1.489,77	910,23	945,23	277,30	169,05	167,00
Totale	74.075,30	39.048,88	44.000,91	56.502,13	28.768,14	32.228,84	17.573,17	10.280,73	11.772,08
<i>Fonte: elaborazione dati ADM</i>							<i>Valori espressi in milioni di euro</i>		

In merito ai dati riportati nella Tabella a IX.74:

- L'importo Speso del Bingo a distanza e degli *Skillgames* è calcolato come differenza tra la Raccolta e le vincite totali, al netto della variazione fondo *jackpot*.
- Per le sole *Slot machines*, il dato dell'Erario non è disponibile: il valore è incluso nell'Erario del gioco "Giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo e giochi di sorte a quota fissa".

Tabella a IX.74 - Riepilogo nazionale per tipologia di gioco relativo al gioco a distanza

Tipologia di gioco	Raccolta			Vincite			Spesa		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
<i>Betting Exchange</i>	1.694,89	2.193,98	2.238,14	1.685,72	2.183,35	2.225,20	9,17	10,63	12,95
Bingo	153,75	243,27	274,68	116,53	184,69	207,80	37,22	58,58	66,88
Giochi di carte organizzata in forma diversa dal torneo e giochi di sorte a quota fissa	23.315,22	33.176,82	47.521,71	22.483,77	31.958,95	45.740,92	831,46	1.217,87	1.773,67
Giochi numerici a totalizzatore	38,40	36,86	54,62	17,01	17,62	28,87	21,39	19,24	25,74
Gioco a base ippica	91,02	172,20	249,70	72,91	143,81	206,77	18,11	28,39	42,93
Gioco a base sportiva	7.710,60	8.292,59	11.910,79	6.985,59	7.295,93	10.468,05	725,01	996,66	1.442,74
Lotterie	40,47	63,44	94,73	33,26	52,08	77,97	7,21	11,36	16,77
Lotto	119,44	162,81	204,42	89,77	116,47	150,45	29,66	46,34	53,97
<i>Poker Cash</i>	2.128,01	2.901,95	2.604,95	2.068,02	2.819,23	2.533,69	60,10	82,67	71,23
Scommesse virtuali	211,42	538,72	762,90	182,05	463,19	657,21	29,37	75,53	105,69
Torneo	885,67	1.423,36	1.262,13	808,01	1.299,06	1.156,06	77,66	124,31	106,05
Totale	36.388,89	49.206,00	67.178,77	34.542,64	46.534,38	63.452,99	1.846,36	2.671,58	3.718,62

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori espressi in milioni di euro

I giochi interessati dalla Tabella a IX.75 sono: Concorsi Pronostici, *Big*, Scommesse sportive, Scommesse virtuali, Ippica Nazionale, V7 e Ippica in Agenzia.

Tabella a IX.75 - Raccolta gioco a quota fissa e totalizzatore

Anno	Gioco a totalizzatore	Gioco a quota fissa	Totale
2019	365,36	14.324,54	14.689,90
2020	294,01	16.402,55	16.696,56
2021	151,20	15.004,92	15.156,12

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori espressi in milioni di euro

Per N. Conti attivi, riportati nella Tabella a IX.76 e Tabella a IX.77, si intendono tutti i conti censiti e attivi nel 2021 in anagrafica, anche stipulati in anni precedenti al 2020; per N. Conti aperti, invece, si intendono i conti i cui contratti sono stati stipulati nel 2021.

Tabella a IX.76 - Numero di conti *on-line* attivi e aperti nel 2021 per fascia d'età e genere

Fascia d'età	Uomini		Donne	
	N. Conti attivi	N. Conti aperti	N. Conti attivi	N. Conti aperti
18-24	2.729.156	1.149.058	446.814	211.554
25-34	3.770.786	975.732	850.849	280.684
35-44	2.538.089	602.818	678.569	230.436
45-54	1.978.110	498.494	694.568	256.706
55-64	1.057.736	284.881	444.122	153.649
65-74	397.880	115.410	175.008	62.779
75 e oltre	111.914	37.213	73.653	28.024
Totale	12.583.671	3.663.606	3.363.583	1.223.832

Fonte: elaborazione dati ADM

La numerosità dei conti riportata nella Tabella a IX.77 è affetta da ridondanza laddove il giocatore abbia comunicato nel corso dell'anno uno o più cambi di residenza.

Tabella a IX.77 - Numero di conti <i>on-line</i> attivi e aperti per Regione di residenza dell'utente		
Regione	N. Conti attivi	N. Conti aperti
Abruzzo	377.791	111.835
Basilicata	180.709	50.850
Calabria	720.293	204.888
Campania	2.896.489	853.693
Emilia-Romagna	786.184	261.741
Friuli-Venezia Giulia	189.282	61.062
Lazio	1.664.484	513.428
Liguria	307.375	99.133
Lombardia	1.881.222	628.095
Marche	330.345	106.527
Molise	97.006	27.041
Piemonte	901.709	293.695
Puglia	1.386.138	412.647
Sardegna	458.917	137.073
Sicilia	2.016.760	550.565
Toscana	689.402	226.964
Trentino-Alto Adige	120.946	39.409
Umbria	173.006	55.785
Valle d'Aosta	21.696	6.798
Veneto	716.020	238.830
Eestero	31.480	7.379
Totale	15.947.254	4.887.438

Fonte: elaborazione dati ADM

L'importo medio delle giocate, riportato in Tabella a IX.78 è ottenuto come il totale dell'importo giocato diviso il numero delle giocate per tipologia di gioco.

Tabella a IX.78 - Importo medio delle giocate per dettaglio di tipologia di gioco a distanza

Tipologia di gioco a distanza	Dettaglio tipologia di gioco	Importo medio giocate
<i>Poker Cash</i>	<i>Poker Cash</i>	158,11
Giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo e giochi di sorte a quota fissa	Giochi di carte organizzata in forma diversa dal torneo e giochi di sorte a quota fissa	78,13
<i>Betting Exchange</i>	<i>Betting Exchange</i>	70,12
Gioco a base sportiva	Scommesse sportive a quota fissa	17,23
	<i>Big</i>	14,81
	Concorsi pronostici sportivi	6,69
Gioco a base ippica	Scommesse ippiche in agenzia	13,41
	Ippica nazionale	5,91
	V7	1,65
Torneo	Torneo	6,79
Scommesse virtuali	Scommesse virtuali	4,64
Giochi numerici a totalizzatore	Superenalotto	3,17
	<i>Eurojackpot</i>	2,69
	<i>Winforlife</i>	1,88
	<i>PlaySix</i>	0,50
Lotterie	Lotterie telematiche tradizionali	5,00
	Lotterie telematiche	2,40
Lotto	Lotto	2,28
Bingo	Bingo	1,14

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori riferiti all'anno 2021
Valori espressi in euro

Tabella a IX.79 - Andamento numero apparecchi attivi in Italia

Anno	AWP	VLT	Comma 7
2018	263.285	56.931	93.899
2019	263.191	57.920	94.044
2020	261.179	56.043	93.866
2021	255.559	55.772	93.436

Fonte: elaborazione dati ADM

Tabella a IX.80 - Numero concessioni e autorizzazioni per tipologia di gioco

Tipologie di gioco	2019	2020	2021
Giochi a base sportiva e ippica	223	214	214
Concessioni gioco <i>on-line</i> (GAD)	109	97	96
Apparecchi AWP e VLT	11	11	11
Bingo di sala	198	193	192
Giochi numerici a totalizzatore	1	1	1
Lotto e lotterie	2	1	1

Fonte: elaborazione dati ADM

II.3 Dogane

II.3.1 Fiscalità

Tabella a IX.81 - Entrate settore Dogane, contributo all'Erario e alla UE

Anno	Dazi	IVA	Altri Diritti doganali	Totale
2018	2.286,10	14.206,02	398,31	16.890,43
2019	2.289,02	13.893,55	388,29	16.570,86
2020	1.946,77	10.038,99	318,22	12.303,98
2021	2.636,74	15.319,11	366,98	18.322,83

Fonte: elaborazione dati ADM
Valori espressi in milioni di euro
Tabella a IX.82 - Totale Dazi Doganali per Capo, Capitolo e Articolo

Tributo	Capo/Cap./Art.	Descrizione	Importo
218	CAPO 2/3970/1	Dazi C.E.C.A. Per Merci Non Destinate A S.Marino	-
270	CAPO 2/3970/2	Dazi Tdc Escl. Ceca/Compens/Anti Dum/Agr Destinate S.Marino	3,10
275	CAPO 2/3971/2	Dazi Antidumping Per Merci Destinate A S.Marino	0,13
276	CAPO 2/3971/2	Dazi Compensatori Per Merci Destinate A San Marino	-
A00	CAPO 2/3970/1	Dazi Tdc Escl. Dazi Compens/Antidump/Agr Non Dest. S. Marino O Ivi Destinate Ma Accertati Da Uffici Doganali Non Elenca	2.351,11
A10	CAPO 2/3970/1	Dazi E Diritti Agricoli Per Merci Non Destinate A S.Marino O Ivi Destinate Ma Accertati Da Uffici Doganali Non Elenca	0,02
A20	CAPO 2/3970/1	Dazio Addizionale	99,57
A30	CAPO 2/3971/1	Dazi Antidumping Per Merci Non Destinate A San Marino O Ivi Destinate Ma Accertati Da Uffici Doganali Non Elenca Nell'	173,24
A35	CAPO 2/3971/1	Dazio Antidumping Provvisorio	0,12
A40	CAPO 2/3971/1	Dazi Compensatori Per Merci Non Destinate A San Marino O Ivi Destinate Ma Accertati Da Uffici Doganali Non Elenca Nell	9,45
Totale	-	-	2.636,74

Fonte: elaborazione dati ADM
*Valori espressi in milioni di euro
Valori riferiti all'anno 2021*
Tabella a IX.83 - Totale IVA sulle importazioni per Capo, Capitolo e Articolo

Tributo	Capo/Cap./Art.	Descrizione	Importo
405	CAPO 8/1203/2	Imposta Sul Valore Aggiunto Relativa Alle Importazioni	31.168,76
406	CAPO 8/1203/2	I.V.A. Non Pagata Da Detrarre Dai Tributi 404 E 405	11.661,12
407	CAPO 8/1203/2	I.V.A. Non Pagata Da Detrarre Dal Tributo 405	4.197,09
B00	CAPO 8/1203/2	Imposta Sul Valore Aggiunto	8,56
Totale	-	-	15.319,11

Fonte: elaborazione dati ADM
*Valori espressi in milioni di euro
Valori riferiti all'anno 2021*

Tabella a IX.84 - Entrate nel settore Dogane per Direzione Territoriale

Direzioni Territoriali	Dazi	IVA	Altri Diritti doganali	Totale
DT I - DR Lombardia	552,03	3.474,72	11,66	4.038,41
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	784,21	3.454,05	76,72	4.314,98
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	343,35	1.839,19	59,53	2.242,07
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	66,58	650,11	16,78	733,47
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	184,46	1.515,90	53,30	1.753,66
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	420,21	1.467,59	30,60	1.918,40
DT VII - DR Sicilia	36,23	1.421,75	49,55	1.507,53
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	54,11	462,41	28,79	545,31
DT IX - DR Campania	168,25	939,33	24,37	1.131,95
DT X - DR Calabria	17,04	61,91	14,90	93,85
DT XI - DIP Bolzano e Trento	10,27	32,15	0,78	43,20
Totale	2.636,74	15.319,11	366,98	18.322,83

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori espressi in milioni di euro
Valori riferiti all'anno 2021

Le misure riportate da Tabella a IX.85 a Tabella a IX.95, da Tabella a IX.96 a Tabella a IX.119 e da Tabella a IX.141 a Tabella a IX.171 sono aggregate per la Direzione Territoriale desunta dalla Dogana di registrazione considerando le sole province italiane, escludendo quindi San Marino.

Tabella a IX.85 - Totale nazionale importazioni - Numero di dichiarazioni doganali

Direzioni Territoriali	N. dichiarazioni			Variazione %	
	2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020
DT I - DR Lombardia	3.608.770	8.179.005	9.779.897	126,64%	19,57%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	438.795	391.422	479.671	-10,80%	22,55%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	749.603	769.083	871.178	2,60%	13,27%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	344.529	794.915	1.600.432	130,73%	101,33%
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	276.970	278.743	367.436	0,64%	31,82%
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	403.385	530.474	1.017.287	31,51%	91,77%
DT VII - DR Sicilia	14.625	13.722	13.921	-6,17%	1,45%
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	84.979	70.273	81.183	-17,31%	15,53%
DT IX - DR Campania	128.528	116.298	120.058	-9,52%	12,33%
DT X - DR Calabria			10.583		
DT XI - DIP Bolzano e Trento	15.210	18.556	24.679	22,00%	33,00%
Totale	6.065.394	11.162.491	14.366.325	84,04%	28,70%

Fonte: elaborazione dati ADM

Note: i dati relativi alle importazioni fanno riferimento alle sole dichiarazioni registrate con il modello DAU. Sono escluse le importazioni presentate secondo il tracciato H7 (importazioni di modico valore) analizzate nella sezione "Ulteriori Statistiche Dogane"

Tabella a IX.86 - Totale nazionale importazioni - Numero di singoli dichiarati

Direzioni Territoriali	N. singoli			Variazione %	
	2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020
DT I - DR Lombardia	4.982.461	9.761.672	11.790.396	95,92%	20,78%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	1.129.590	1.124.489	1.210.166	-0,45%	7,62%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	1.190.326	1.475.106	2.021.440	23,92%	37,04%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	466.492	891.354	1.726.749	91,08%	93,72%
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	357.333	361.640	499.764	1,21%	38,19%
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	983.856	1.012.256	1.921.936	2,89%	89,87%
DT VII - DR Sicilia	23.651	20.903	22.413	-11,62%	7,22%
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	188.983	126.368	135.922	-33,13%	7,56%
DT IX - DR Campania	255.913	241.489	244.298	5,64%	12,30%
DT X - DR Calabria			26.888		
DT XI - DIP Bolzano e Trento	46.069	51.820	68.801	12,48%	32,77%
Totale	9.624.674	15.067.097	19.668.773	56,55%	30,54%

Fonte: elaborazione dati ADM

Note: i dati relativi alle importazioni fanno riferimento alle sole dichiarazioni registrate con il modello DAU. Sono escluse le importazioni presentate secondo il tracciato H7 (importazioni di modico valore) analizzate nella sezione "Ulteriori Statistiche Dogane"

Tabella a IX.87 - Totale nazionale importazioni - Quantità della merce dichiarata

Direzioni Territoriali	Quantità della merce			Variazione %	
	2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020
DT I - DR Lombardia	34.481,55	27.926,54	34.556,55	-19,01%	23,74%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	21.376,43	18.626,33	19.182,10	-12,87%	2,98%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	27.669,54	23.424,17	27.158,52	-15,34%	15,94%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	6.933,46	4.865,03	6.128,28	-29,83%	25,97%
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	29.050,70	24.882,60	25.725,51	-14,35%	3,39%
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	21.045,70	17.045,22	21.219,54	-19,01%	24,49%
DT VII - DR Sicilia	34.565,34	33.007,42	39.289,58	-4,51%	19,03%
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	15.842,68	13.074,16	18.717,42	-17,48%	43,16%
DT IX - DR Campania	5.878,10	5.905,07	6.328,41	0,46%	12,97%
DT X - DR Calabria			342,59		
DT XI - DIP Bolzano e Trento	81,80	76,58	102,84	-6,38%	34,29%
Totale	196.925,30	168.833,12	198.751,34	-14,27%	17,72%

Fonte: elaborazione dati ADM

Note: i dati relativi alle importazioni fanno riferimento alle sole dichiarazioni registrate con il modello DAU. Sono escluse le importazioni presentate secondo il tracciato H7 (importazioni di modico valore) analizzate nella sezione "Ulteriori Statistiche Dogane"

Valori espressi in migliaia di tonnellate

Tabella a IX.88 - Totale nazionale importazioni - Valore della merce dichiarata

Direzioni Territoriali	Valore			Variazione %	
	2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020
DT I - DR Lombardia	43.375,45	36.950,46	53.247,36	-14,81%	44,10%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	34.748,10	27.973,48	36.838,91	-19,50%	31,69%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	24.055,55	18.236,67	26.630,99	-24,19%	46,03%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	14.180,17	11.257,56	13.054,22	-20,61%	15,96%
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	23.802,15	22.677,60	28.913,22	-4,72%	27,50%
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	16.248,56	12.820,21	19.388,77	-21,10%	51,24%
DT VII - DR Sicilia	14.215,80	9.358,00	17.283,53	-34,17%	84,69%
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	5.669,67	4.157,18	8.773,32	-26,68%	111,04%
DT IX - DR Campania	10.536,18	10.637,76	11.551,96	0,96%	15,04%
DT X - DR Calabria			685,28		
DT XI - DIP Bolzano e Trento	401,99	402,13	687,45	0,03%	70,95%
Totale	187.233,62	154.471,05	217.055,01	-17,50%	40,52%

Fonte: elaborazione dati ADM

Note: i dati relativi alle importazioni fanno riferimento alle sole dichiarazioni registrate con il modello DAU. Sono escluse le importazioni presentate secondo il tracciato H7 (importazioni di modico valore) analizzate nella sezione "Ulteriori Statistiche Dogane"

Valori espressi in milioni di euro

Tabella a IX.89 - Totale nazionale esportazioni - Numero di dichiarazioni doganali

Direzioni Territoriali	N. dichiarazioni			Variazione %	
	2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020
DT I - DR Lombardia	7.608.059	7.764.778	11.244.326	2,06%	44,81%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	1.199.056	1.021.554	1.304.253	-14,80%	27,67%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	1.768.093	1.928.147	2.522.839	9,05%	30,84%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	895.924	876.739	1.161.355	-2,14%	32,46%
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	1.331.034	1.268.359	2.098.983	-4,71%	65,49%
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	1.627.032	1.636.346	2.434.331	0,57%	48,77%
DT VII - DR Sicilia	29.402	28.526	31.364	-2,98%	9,95%
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	177.566	167.780	146.687	-5,51%	-12,57%
DT IX - DR Campania	170.802	161.771	201.564	-5,29%	30,96%
DT X - DR Calabria			10.293		
DT XI - DIP Bolzano e Trento	111.018	100.247	129.900	-9,70%	29,58%
Totale	14.917.986	14.954.247	21.285.895	0,24%	42,34%

Fonte: elaborazione dati ADM

Tabella a IX.90 - Totale nazionale esportazioni - Numero di singoli dichiarati

Direzioni Territoriali	N. singoli			Variazione %	
	2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020
DT I - DR Lombardia	10.810.846	10.835.821	17.371.021	0,23%	60,31%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	3.247.613	2.835.941	4.019.693	-12,68%	41,74%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	3.102.808	3.436.715	4.790.763	10,76%	39,40%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	1.185.480	1.026.778	1.412.182	-13,39%	37,54%
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	2.170.957	1.986.731	3.277.384	-8,49%	64,96%
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	3.469.436	3.199.300	5.827.823	-7,79%	82,16%
DT VII - DR Sicilia	41.318	38.588	43.686	-6,61%	13,21%
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	290.409	270.362	266.637	-6,90%	-1,38%
DT IX - DR Campania	236.663	229.139	278.083	3,18%	27,36%
DT X - DR Calabria			13.758		
DT XI - DIP Bolzano e Trento	177.040	166.484	237.233	-5,96%	42,50%
Totale	24.732.570	24.025.859	37.538.263	-2,86%	56,24%

Fonte: elaborazione dati ADM

Tabella a IX.91 - Totale nazionale esportazioni - Quantità della merce dichiarata

Direzioni Territoriali	Quantità della merce			Variazione %	
	2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020
DT I - DR Lombardia	7.162,06	6.196,72	7.669,35	-13,48%	23,76%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	14.701,62	13.773,95	15.753,43	-6,31%	14,37%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	7.707,50	6.874,75	7.547,98	-10,80%	9,79%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	1.931,58	1.150,82	1.252,98	-40,42%	8,88%
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	9.843,32	8.519,47	9.953,85	-13,45%	16,84%
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	4.519,29	4.249,00	5.215,51	-5,98%	22,75%
DT VII - DR Sicilia	9.134,08	9.381,37	9.647,83	2,71%	2,84%
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	2.563,75	2.582,29	2.345,60	0,72%	-9,17%
DT IX - DR Campania	3.328,73	3.448,29	3.753,41	3,59%	17,80%
DT X - DR Calabria			308,77		
DT XI - DIP Bolzano e Trento	588,18	523,57	733,60	-10,98%	40,11%
Totale	61.480,11	56.700,23	64.182,31	-7,77%	13,20%

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori espressi in migliaia di tonnellate

Tabella a IX.92 - Totale nazionale esportazioni - Valore della merce dichiarata

Direzioni Territoriali	Valore			Variazione %	
	2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020
DT I - DR Lombardia	57.809,67	54.408,96	70.510,73	-5,88%	29,59%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	51.673,97	46.483,88	58.685,46	-10,04%	26,25%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	32.841,68	27.745,54	35.993,44	-15,52%	29,73%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	14.247,24	10.530,65	10.062,24	-26,09%	-4,45%
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	27.205,55	21.729,32	31.964,36	-20,13%	47,10%
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	23.394,51	21.244,37	29.175,25	-9,19%	37,33%
DT VII - DR Sicilia	5.259,49	4.416,60	5.972,33	-16,03%	35,22%
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	5.502,47	4.956,67	4.583,08	-9,92%	-7,54%
DT IX - DR Campania	8.631,81	7.455,92	8.949,32	-13,62%	28,55%
DT X - DR Calabria			635,57		
DT XI - DIP Bolzano e Trento	2.592,53	2.358,76	3.500,21	-9,02%	48,39%
Totale	229.158,92	201.330,67	260.032,00	-12,14%	29,16%

Fonte: elaborazione dati ADM
Valori espressi in milioni di euro
Tabella a IX.93 - Rapporto tra valore *export* e valore *import*

KPI	2019	2020	2021
<i>Export/Import</i>	1,22	1,30	1,20
Linea	1,00	1,00	1,00
Variazione anno precedente	-	6,49%	-8,08%

Fonte: elaborazione dati ADM
Tabella a IX.94 - Rapporto tra valore e quantità per *import* ed *export*

KPI	2019	2020	2021
<i>Import</i>	0,95	0,91	1,09
<i>Export</i>	3,73	3,55	4,05
Variazione anno precedente <i>import</i>	-	-3,77%	19,36%
Variazione anno precedente <i>export</i>	-	-4,74%	14,10%

Fonte: elaborazione dati ADM
Valori espressi in euro su kilogrammo

Tabella a IX.95 - Rapporto tra valore e numero di dichiarazioni per import ed export

KPI	2019	2020	2021
<i>Import</i>	30.869,16	13.838,40	15.108,60
<i>Export</i>	15.361,25	13.463,11	12.216,16
Variazione anno precedente <i>import</i>	-	-55,17%	9,18%
Variazione anno precedente <i>export</i>	-	-12,36%	-9,26%

Fonte: elaborazione dati ADM Valori espressi in euro su numero di dichiarazioni

Tabella a IX.96 - Dichiarazioni doganali per Operazioni di Importazione Definitiva

Direzioni Territoriali	N. dichiarazioni			Variazione %	
	2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020
DT I - DR Lombardia	3.587.522	8.160.037	9.703.557	127,46%	18,92%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	419.499	376.600	461.104	-10,23%	22,44%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	738.442	758.660	835.992	2,74%	10,19%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	339.878	791.369	1.590.074	132,84%	100,93%
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	271.486	273.574	345.839	0,77%	26,42%
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	393.251	521.834	996.947	32,70%	91,05%
DT VII - DR Sicilia	13.684	13.133	13.189	-4,03%	0,43%
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	72.063	60.906	71.530	-15,48%	17,44%
DT IX - DR Campania	117.639	105.586	108.568	-10,25%	12,72%
DT X - DR Calabria			10.449		
DT XI - DIP Bolzano e Trento	13.923	17.522	23.396	25,85%	33,52%
Totale	5.967.387	11.079.221	14.160.645	85,66%	27,81%

Fonte: elaborazione dati ADM

Note: i dati relativi alle importazioni fanno riferimento alle sole dichiarazioni registrate con il modello DAU. Sono escluse le importazioni presentate secondo il tracciato H7 (importazioni di modico valore) analizzate nella sezione "Ulteriori Statistiche Dogane"

Tabella a IX.97 - Singoli dichiarati in Dogana per Operazioni di Importazione Definitiva

Direzioni Territoriali	N. singoli			Variazione %	
	2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020
DT I - DR Lombardia	4.825.800	9.552.017	11.602.576	97,94%	21,47%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	1.068.615	1.096.943	1.182.196	2,65%	7,77%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	1.157.771	1.403.983	1.261.659	21,27%	-10,14%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	459.734	886.220	1.710.359	92,77%	92,99%
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	349.962	354.754	467.974	1,37%	31,92%
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	960.609	990.580	1.822.004	3,12%	83,93%
DT VII - DR Sicilia	22.241	20.185	21.355	-9,24%	5,80%
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	149.007	105.290	117.682	-29,34%	11,77%
DT IX - DR Campania	230.211	201.060	215.588	-12,66%	20,47%
DT X - DR Calabria			26.625		
DT XI - DIP Bolzano e Trento	44.666	50.650	61.147	13,40%	20,72%
Totale	9.268.616	14.661.682	18.489.165	58,19%	26,11%

Fonte: elaborazione dati ADM

Note: i dati relativi alle importazioni fanno riferimento alle sole dichiarazioni registrate con il modello DAU. Sono escluse le importazioni presentate secondo il tracciato H7 (importazioni di modico valore) analizzate nella sezione "Ulteriori Statistiche Dogane"

Tabella a IX.98 - Quantità di merce dichiarata per Operazioni di Importazione Definitiva

Direzioni Territoriali	Quantità della merce			Variazione %	
	2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020
DT I - DR Lombardia	34.440,55	27.887,98	34.519,95	-19,03%	23,78%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	21.275,25	18.529,62	19.075,09	-12,91%	2,94%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	27.597,58	23.370,83	27.076,99	-15,32%	15,86%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	6.911,51	4.840,55	6.113,90	-29,96%	26,31%
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	28.972,49	24.794,51	25.647,75	-14,42%	3,44%
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	20.977,70	16.986,51	21.070,53	-19,03%	24,04%
DT VII - DR Sicilia	34.562,19	33.005,50	39.287,62	-4,50%	19,03%
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	15.803,46	13.028,48	18.692,38	-17,56%	43,47%
DT IX - DR Campania	5.778,10	5.789,99	6.224,02	0,21%	13,41%
DT X - DR Calabria			342,14		
DT XI - DIP Bolzano e Trento	79,48	74,21	101,30	-6,63%	36,50%
Totale	196.398,31	168.308,18	198.151,67	-14,30%	17,73%

Fonte: elaborazione dati ADM

Note: i dati relativi alle importazioni fanno riferimento alle sole dichiarazioni registrate con il modello DAU. Sono escluse le importazioni presentate secondo il tracciato H7 (importazioni di modico valore) analizzate nella sezione "Ulteriori Statistiche Dogane"

Valori espressi in migliaia di tonnellate

Tabella a IX.99 - Valore della merce dichiarata per Operazioni di Importazione Definitiva

Direzioni Territoriali	Valore			Variazione %	
	2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020
DT I - DR Lombardia	38.352,80	33.714,72	49.891,14	-12,09%	47,98%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	32.170,36	26.109,04	34.876,75	-18,84%	33,58%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	20.696,90	16.915,73	25.107,15	-18,27%	48,42%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	12.763,55	10.204,90	12.062,40	-20,05%	18,20%
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	20.226,66	19.027,10	23.605,95	-5,93%	24,06%
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	15.073,08	12.149,09	18.310,07	-19,40%	50,71%
DT VII - DR Sicilia	14.192,75	9.351,08	17.260,92	-34,11%	84,59%
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	4.817,75	3.715,08	8.246,43	-22,89%	121,97%
DT IX - DR Campania	8.950,94	8.390,83	9.918,02	-6,26%	26,29%
DT X - DR Calabria			678,69		
DT XI - DIP Bolzano e Trento	296,69	313,18	520,11	5,56%	66,07%
Totale	167.541,48	139.890,75	200.477,63	-16,50%	43,31%

Fonte: elaborazione dati ADM

Note: i dati relativi alle importazioni fanno riferimento alle sole dichiarazioni registrate con il modello DAU. Sono escluse le importazioni presentate secondo il tracciato H7 (importazioni di modico valore) analizzate nella sezione "Ulteriori Statistiche Dogane"

Valori espressi in milioni di euro

Tabella a IX.100 - Dichiarazioni doganali per Operazioni di Esportazione Definitiva

Direzioni Territoriali	N. dichiarazioni			Variazione %	
	2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020
DT I - DR Lombardia	7.582.378	7.741.854	11.218.996	2,10%	44,91%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	1.157.140	992.658	1.259.239	-14,21%	26,86%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	1.747.508	1.910.243	2.503.717	9,31%	31,07%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	882.499	871.885	1.152.306	-1,20%	32,16%
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	1.323.582	1.259.806	2.088.392	-4,82%	65,77%
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	1.594.206	1.610.103	2.386.395	1,00%	48,21%
DT VII - DR Sicilia	28.520	27.751	30.255	-2,70%	9,02%
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	93.030	99.383	122.145	6,83%	22,90%
DT IX - DR Campania	161.961	152.965	191.753	-5,55%	31,58%
DT X - DR Calabria			9.514		
DT XI - DIP Bolzano e Trento	109.763	98.999	128.135	-9,81%	29,43%
Totale	14.680.587	14.765.647	21.090.847	0,58%	42,84%

Fonte: elaborazione dati ADM

Tabella a IX.101 - Singoli dichiarati in Dogana per Operazioni di Esportazione Definitiva

Direzioni Territoriali	N. singoli			Variazione %	
	2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020
DT I - DR Lombardia	10.659.774	10.684.384	17.307.859	0,23%	61,99%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	3.159.102	2.784.423	3.941.968	-11,86%	41,57%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	3.017.351	3.366.454	4.711.442	11,57%	39,95%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	1.162.731	1.015.648	1.360.482	-12,65%	33,95%
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	2.158.724	1.973.834	3.259.674	-8,56%	65,14%
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	3.219.889	3.018.995	5.306.381	-6,24%	75,77%
DT VII - DR Sicilia	40.097	37.516	42.420	-6,44%	13,07%
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	184.802	185.004	218.127	0,11%	17,90%
DT IX - DR Campania	225.582	218.059	265.940	-3,33%	27,90%
DT X - DR Calabria			12.966		
DT XI - DIP Bolzano e Trento	170.107	159.202	227.916	-6,41%	43,16%
Totale	23.998.159	23.443.519	36.655.175	-2,31%	56,36%

Fonte: elaborazione dati ADM
Tabella a IX.102 - Quantità di merce dichiarata per Operazioni di Esportazione Definitiva

Direzioni Territoriali	Quantità della merce			Variazione %	
	2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020
DT I - DR Lombardia	7.090,75	6.113,25	7.570,35	-13,79%	23,84%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	14.385,40	13.452,77	15.501,31	-6,48%	15,23%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	7.600,24	6.806,09	7.484,49	-10,45%	9,97%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	1.896,75	1.135,75	1.232,17	-40,12%	8,49%
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	9.778,11	8.406,72	9.804,10	-14,03%	16,62%
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	4.305,04	4.159,71	5.001,48	-3,38%	20,24%
DT VII - DR Sicilia	9.060,46	9.356,86	9.521,63	3,27%	1,76%
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	2.421,83	2.466,30	2.295,78	1,84%	-6,91%
DT IX - DR Campania	3.194,19	3.316,70	3.605,51	3,84%	17,95%
DT X - DR Calabria			306,50		
DT XI - DIP Bolzano e Trento	587,34	522,34	732,93	-11,07%	40,32%
Totale	60.320,11	55.736,49	63.056,25	-7,60%	13,13%

Fonte: elaborazione dati ADM
Valori espressi in migliaia di tonnellate

Tabella a IX.103 - Valore della merce dichiarata per Operazioni di Esportazione Definitiva

Direzioni Territoriali	Valore			Variazione %	
	2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020
DT I - DR Lombardia	52.354,21	49.486,90	65.746,80	-5,48%	32,86%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	48.898,93	43.983,44	56.059,52	-10,05%	27,56%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	29.424,52	26.052,92	34.715,27	-11,46%	33,25%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	11.438,87	9.348,96	8.752,11	-18,27%	-6,38%
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	24.793,51	19.444,84	28.633,13	-21,57%	47,25%
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	22.184,11	20.277,68	27.371,30	-8,59%	34,98%
DT VII - DR Sicilia	5.148,22	4.392,83	5.903,60	-14,67%	34,39%
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	3.411,18	3.321,27	3.886,17	-2,64%	17,01%
DT IX - DR Campania	6.765,49	6.163,16	7.171,30	-8,90%	26,46%
DT X - DR Calabria			622,81		
DT XI - DIP Bolzano e Trento	2.526,83	2.255,33	3.352,81	-10,74%	48,66%
Totale	206.945,87	184.727,33	242.214,83	-10,74%	31,12%

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori espressi in milioni di euro

Tabella a IX.104 - Dichiarazioni doganali per Operazioni di Importazione Temporanea

Direzioni Territoriali	N. dichiarazioni			Variazione %	
	2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020
DT I - DR Lombardia	8.552	6.857	7.897	-19,82%	15,17%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	15.572	12.331	15.067	-20,81%	22,19%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	3.234	2.096	2.127	-35,19%	1,48%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	1.906	1.629	2.158	-14,53%	32,47%
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	4.139	4.065	6.480	-1,79%	59,41%
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	1.686	1.603	1.892	-4,92%	18,03%
DT VII - DR Sicilia	459	403	464	-12,20%	15,14%
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	5.777	3.982	2.794	-31,07%	-29,83%
DT IX - DR Campania	9.941	9.941	10.488	-	6,46%
DT X - DR Calabria			95		
DT XI - DIP Bolzano e Trento	1.099	899	822	-18,20%	-8,57%
Totale	52.365	43.806	50.284	-16,34%	14,79%

Fonte: elaborazione dati ADM

Tabella a IX.105 - Singoli dichiarati in Dogana per Operazioni di Importazione Temporanea

Direzioni Territoriali	N. singoli			Variazione %	
	2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020
DT I - DR Lombardia	13.299	9.255	11.782	-30,41%	27,30%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	53.801	22.343	21.096	-58,47%	-5,58%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	4.852	2.569	2.998	-47,05%	16,70%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	2.113	1.829	2.326	-13,44%	27,17%
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	4.783	4.844	7.520	1,28%	55,24%
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	2.297	1.948	2.506	-15,19%	28,64%
DT VII - DR Sicilia	487	426	485	-12,53%	13,85%
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	25.316	10.175	4.441	-59,81%	-56,35%
DT IX - DR Campania	23.803	38.670	26.942	62,46%	-29,75%
DT X - DR Calabria			224		
DT XI - DIP Bolzano e Trento	1.117	978	920	-12,44%	-5,93%
Totale	131.868	93.037	81.240	-29,45%	-12,68%

Fonte: elaborazione dati ADM
Tabella a IX.106 - Quantità di merce dichiarata per Operazioni di Importazione Temporanea

Direzioni Territoriali	Quantità della merce			Variazione %	
	2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020
DT I - DR Lombardia	20,95	21,83	19,73	4,20%	-9,62%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	89,28	93,35	99,58	4,56%	6,67%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	51,75	35,39	56,08	-31,61%	58,46%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	17,84	19,36	12,10	8,52%	-37,50%
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	42,88	69,90	54,28	63,01%	-22,35%
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	43,80	39,31	127,12	-10,25%	223,38%
DT VII - DR Sicilia	1,36	0,53	1,06	-61,03%	100,00%
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	18,93	28,84	4,20	52,35%	-85,44%
DT IX - DR Campania	98,18	110,86	98,40	12,92%	-10,95%
DT X - DR Calabria			0,32		
DT XI - DIP Bolzano e Trento	1,83	1,80	0,77	-1,64%	-57,22%
Totale	386,80	421,17	473,64	8,89%	12,46%

Fonte: elaborazione dati ADM
Valori espressi in migliaia di tonnellate

Tabella a IX.107 - Valore della merce dichiarata per Operazioni di Importazione Temporanea

Direzioni Territoriali	Valore			Variazione %	
	2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020
DT I - DR Lombardia	3.140,90	2.131,63	2.203,77	-32,13%	3,38%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	1.814,11	1.568,30	1.595,12	-13,55%	1,71%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	2.166,16	640,63	334,99	-70,43%	-47,71%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	642,68	626,61	604,20	-2,50%	-3,58%
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	2.782,77	3.178,19	4.521,10	14,21%	42,25%
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	685,75	345,02	589,30	-49,69%	70,80%
DT VII - DR Sicilia	6,85	1,62	13,21	-76,35%	715,43%
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	630,17	275,47	312,33	-56,29%	13,38%
DT IX - DR Campania	1.403,67	1.680,27	1.499,75	19,71%	-10,39%
DT X - DR Calabria			5,88		
DT XI - DIP Bolzano e Trento	99,54	83,52	134,06	-16,09%	60,51%
Totale	13.372,60	10.531,26	11.813,71	-21,25%	12,18%

Fonte: elaborazione dati ADM Valori espressi in milioni di euro

Tabella a IX.108 - Dichiarazioni doganali per Operazioni di Esportazione Temporanea

Direzioni Territoriali	N. dichiarazioni			Variazione %	
	2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020
DT I - DR Lombardia	12.047	10.458	10.470	-13,19%	0,11%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	3.645	2.507	3.502	-31,22%	39,69%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	9.668	8.511	9.738	-11,97%	14,42%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	2.554	1.566	2.411	-38,68%	53,96%
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	1.478	1.118	1.456	-24,36%	30,23%
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	10.344	7.527	8.830	-27,23%	17,31%
DT VII - DR Sicilia	342	207	164	-39,47%	-20,77%
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	6.563	5.293	6.944	-19,35%	31,19%
DT IX - DR Campania	969	597	601	-38,39%	6,37%
DT X - DR Calabria			34		
DT XI - DIP Bolzano e Trento	264	297	288	12,50%	-3,03%
Totale	47.874	38.081	44.438	-20,46%	16,69%

Fonte: elaborazione dati ADM

Tabella a IX.109 - Singoli dichiarati in Dogana per Operazioni di Esportazione Temporanea

Direzioni Territoriali	N. singoli			Variazione %	
	2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020
DT I - DR Lombardia	127.877	133.267	39.905	4,21%	-70,06%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	10.683	8.197	9.789	-23,27%	19,42%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	36.452	31.917	37.706	-12,44%	18,14%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	4.711	3.327	4.949	-29,38%	48,75%
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	4.593	4.082	5.586	-11,13%	36,84%
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	33.413	24.900	28.586	-25,48%	14,80%
DT VII - DR Sicilia	647	471	276	-27,20%	-41,40%
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	27.233	22.118	30.766	-18,78%	39,10%
DT IX - DR Campania	1.870	1.381	1.414	-26,15%	4,85%
DT X - DR Calabria			34		
DT XI - DIP Bolzano e Trento	372	331	325	-11,02%	-1,81%
Totale	247.851	229.991	159.336	-7,21%	-30,72%

Fonte: elaborazione dati ADM

Tabella a IX.110 - Quantità di merce dichiarata per Operazioni di Esportazione Temporanea

Direzioni Territoriali	Quantità della merce			Variazione %	
	2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020
DT I - DR Lombardia	22,52	20,18	17,73	-10,39%	-12,14%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	10,36	8,53	6,02	-17,66%	-29,43%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	20,19	16,98	19,70	-15,90%	16,02%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	4,93	1,64	2,85	-66,73%	73,78%
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	2,44	3,24	4,69	32,79%	44,75%
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	31,67	27,87	33,52	-12,00%	20,27%
DT VII - DR Sicilia	1,05	1,20	0,47	14,29%	-60,83%
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	24,48	19,16	24,04	-21,73%	25,47%
DT IX - DR Campania	2,58	1,97	1,88	-23,64%	-1,02%
DT X - DR Calabria			0,07		
DT XI - DIP Bolzano e Trento	0,59	1,00	0,37	69,49%	-63,00%
Totale	120,81	101,77	111,34	-15,76%	9,40%

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori espressi in migliaia di tonnellate

Tabella a IX.111 - Valore della merce dichiarata per Operazioni di Esportazione Temporanea

Direzioni Territoriali	Valore			Variazione %	
	2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020
DT I - DR Lombardia	2.272,99	1.258,61	1.848,34	-44,63%	46,86%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	847,10	482,39	552,22	-43,05%	14,48%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	900,57	390,24	610,11	-56,67%	56,34%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	1.103,32	289,83	499,07	-73,73%	72,19%
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	483,42	309,93	412,32	-35,89%	33,04%
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	452,26	277,38	566,11	-38,67%	104,09%
DT VII - DR Sicilia	13,17	8,89	7,35	-32,50%	-17,32%
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	155,59	119,16	147,89	-23,41%	24,11%
DT IX - DR Campania	577,04	133,22	180,94	-76,91%	36,22%
DT X - DR Calabria			0,53		
DT XI - DIP Bolzano e Trento	9,18	21,78	6,33	137,25%	-70,94%
Totale	6.814,64	3.291,43	4.831,21	-51,70%	46,78%

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori espressi in milioni di euro

Tabella a IX.112 - Numero di dichiarazioni doganali per Operazioni di Reimportazione

Direzioni Territoriali	N. dichiarazioni			Variazione %	
	2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020
DT I - DR Lombardia	12.696	12.111	68.443	-4,61%	465,13%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	3.724	2.491	3.500	-33,11%	40,51%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	7.927	8.327	33.059	5,05%	297,01%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	2.745	1.917	8.200	-30,16%	327,75%
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	1.345	1.104	15.117	-17,92%	1.269,29%
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	8.448	7.037	18.448	-16,70%	162,16%
DT VII - DR Sicilia	482	186	268	-61,41%	44,09%
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	7.139	5.385	6.859	-24,57%	27,37%
DT IX - DR Campania	948	771	1.002	-18,67%	35,02%
DT X - DR Calabria			39		
DT XI - DIP Bolzano e Trento	188	135	461	-28,19%	241,48%
Totale	45.642	39.464	155.396	-13,54%	293,77%

Fonte: elaborazione dati ADM

Tabella a IX.113 - Numero di singoli dichiarati in Dogana per Operazioni di Reimportazione

Direzioni Territoriali	N. singoli			Variazione %	
	2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020
DT I - DR Lombardia	143.362	200.400	176.038	39,79%	-12,16%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	7.174	5.203	6.874	-27,47%	32,12%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	27.703	68.554	756.783	147,46%	1.003,92%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	4.645	3.305	14.064	-28,85%	325,54%
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	2.588	2.042	24.270	-21,10%	1.088,54%
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	20.950	19.728	97.426	-5,83%	393,85%
DT VII - DR Sicilia	923	292	573	-68,36%	96,23%
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	14.660	10.903	13.799	-25,63%	26,56%
DT IX - DR Campania	1.899	1.759	1.768	-7,37%	2,73%
DT X - DR Calabria			39		
DT XI - DIP Bolzano e Trento	286	192	6.734	-32,87%	3.407,29%
Totale	224.190	312.378	1.098.368	39,34%	251,62%

Fonte: elaborazione dati ADM

Tabella a IX.114 - Quantità di merce dichiarata in Dogana per Operazioni di Reimportazione

Direzioni Territoriali	Quantità della merce			Variazione %	
	2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020
DT I - DR Lombardia	20,05	16,73	16,87	-16,56%	0,84%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	11,90	3,36	7,43	-71,76%	121,13%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	20,21	17,95	25,45	-11,18%	41,78%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	4,11	5,12	2,28	24,57%	-55,47%
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	35,33	18,19	23,48	-48,51%	29,08%
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	24,20	19,40	21,89	-19,83%	12,84%
DT VII - DR Sicilia	1,79	1,39	0,90	-22,35%	-35,25%
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	20,29	16,84	20,84	-17,00%	23,75%
DT IX - DR Campania	1,82	4,22	5,99	131,87%	45,02%
DT X - DR Calabria			0,13		
DT XI - DIP Bolzano e Trento	0,49	0,57	0,77	16,33%	35,09%
Totale	140,19	103,77	126,03	-25,98%	21,45%

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori espressi in migliaia di tonnellate

Tabella a IX.115 - Valore della merce dichiarata in Dogana per Operazioni di Reimportazione

Direzioni Territoriali	Valore			Variazione %	
	2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020
DT I - DR Lombardia	1.881,75	1.104,11	1.152,45	-41,33%	4,38%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	763,63	296,14	367,04	-61,22%	23,94%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	1.192,49	680,31	1.188,85	-42,95%	74,75%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	773,94	426,05	387,62	-44,95%	-9,02%
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	792,72	472,31	786,17	-40,42%	66,45%
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	489,73	326,10	489,40	-33,41%	50,08%
DT VII - DR Sicilia	16,20	5,30	9,40	-67,28%	77,36%
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	221,75	166,63	214,56	-24,86%	28,76%
DT IX - DR Campania	181,57	566,66	134,19	212,09%	-76,19%
DT X - DR Calabria			0,71		
DT XI - DIP Bolzano e Trento	5,76	5,43	33,28	-5,73%	512,89%
Totale	6.319,54	4.049,04	4.763,67	-35,93%	17,65%

Fonte: elaborazione dati ADM Valori espressi in milioni di euro

Tabella a IX.116 - Numero di dichiarazioni doganali per Operazioni di Riesportazione

Direzioni Territoriali	N. dichiarazioni			Variazione %	
	2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020
DT I - DR Lombardia	13.634	12.466	14.860	-8,57%	19,20%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	38.271	26.389	41.512	-31,05%	57,31%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	10.917	9.393	9.384	-13,96%	-0,10%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	10.871	3.288	6.638	-69,75%	101,89%
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	5.974	7.435	9.135	24,46%	22,86%
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	22.482	18.716	39.106	-16,75%	108,94%
DT VII - DR Sicilia	540	568	945	5,19%	66,37%
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	77.973	63.104	17.598	-19,07%	-72,11%
DT IX - DR Campania	7.872	8.209	9.210	4,28%	21,27%
DT X - DR Calabria			745		
DT XI - DIP Bolzano e Trento	991	951	1.477	-4,04%	55,31%
Totale	189.525	150.519	150.610	-20,58%	0,06%

Fonte: elaborazione dati ADM

Tabella a IX.117 - Numero di singoli dichiarati in Dogana per Operazioni di Riesportazione

Direzioni Territoriali	N. singoli			Variazione %	
	2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020
DT I - DR Lombardia	23.195	18.170	23.257	-21,66%	28,00%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	77.828	43.321	67.936	-44,34%	56,82%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	49.005	38.344	41.615	-21,75%	8,53%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	18.038	7.803	46.751	-56,74%	499,14%
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	7.640	8.815	12.124	15,38%	37,54%
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	216.134	155.405	492.856	-28,10%	217,14%
DT VII - DR Sicilia	574	601	990	4,70%	64,73%
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	78.374	63.240	17.744	-19,31%	-71,94%
DT IX - DR Campania	9.211	9.699	10.729	5,30%	18,43%
DT X - DR Calabria			758		
DT XI - DIP Bolzano e Trento	6.561	6.951	8.992	5,94%	29,36%
Totale	486.560	352.349	723.752	-27,58%	105,41%

Fonte: elaborazione dati ADM
Tabella a IX.118 - Quantità di merce dichiarata in Dogana per Operazioni di Riesportazione

Direzioni Territoriali	Quantità della merce			Variazione %	
	2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020
DT I - DR Lombardia	48,79	63,29	81,27	29,72%	28,41%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	305,86	312,65	246,10	2,22%	-21,29%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	87,07	51,68	43,79	-40,65%	-15,27%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	29,90	13,43	17,96	-55,08%	33,73%
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	62,77	109,51	145,06	74,46%	32,46%
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	182,58	61,42	180,51	-66,36%	193,89%
DT VII - DR Sicilia	72,57	23,31	125,73	-67,88%	439,38%
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	117,44	96,83	25,78	-17,55%	-73,38%
DT IX - DR Campania	131,96	129,62	146,02	-1,77%	14,35%
DT X - DR Calabria			2,20		
DT XI - DIP Bolzano e Trento	0,25	0,23	0,30	-8,00%	30,43%
Totale	1.039,19	861,97	1.014,72	-17,05%	17,72%

Fonte: elaborazione dati ADM
Valori espressi in migliaia di tonnellate

Tabella a IX.119 - Valore della merce dichiarata in Dogana per Operazioni di Riesportazione

Direzioni Territoriali	Valore			Variazione %	
	2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020
DT I - DR Lombardia	3.182,47	3.663,45	2.915,59	15,11%	-20,41%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	1.927,94	2.018,05	2.073,72	4,67%	2,76%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	2.516,59	1.302,38	668,06	-48,25%	-48,70%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	1.705,05	891,86	811,06	-47,69%	-9,06%
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	1.928,62	1.974,55	2.918,91	2,38%	47,83%
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	758,14	689,31	1.237,84	-9,08%	79,58%
DT VII - DR Sicilia	98,10	14,88	61,38	-84,83%	312,50%
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	1.935,70	1.516,24	549,02	-21,67%	-63,79%
DT IX - DR Campania	1.289,28	1.159,54	1.597,08	-10,06%	38,79%
DT X - DR Calabria			12,23		
DT XI - DIP Bolzano e Trento	56,52	81,65	141,07	44,46%	72,77%
Totale	15.398,41	13.311,91	12.985,96	-13,55%	-2,45%

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori espressi in milioni di euro

II.3.2 Vigilanza

La Tabella a IX.120 riporta per l'anno di pubblicazione:

- Maggiori Diritti Accertati (milioni di euro): vengono desunti dai dati di consuntivazione;
- Sanzioni (milioni di euro): vengono considerate le sole schede positive verbalizzate.

Tabella a IX.120 - Maggiori Diritti Accertati e sanzioni				
Direzioni Territoriali	2020		2021	
	Maggiori Diritti Accertati	Sanzioni	Maggiori Diritti Accertati	Sanzioni
DT I - DR Lombardia	98,34	142,29	176,37	188,58
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	125,84	187,00	72,75	98,30
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	86,37	128,16	129,03	104,62
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	569,62	1.045,20	359,53	633,08
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	175,40	107,50	220,04	70,66
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	36,67	36,60	99,90	55,87
DT VII - DR Sicilia	49,92	53,06	55,54	49,19
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	51,40	52,42	22,76	60,33
DT IX - DR Campania	160,17	256,96	165,66	312,64
DT X - DR Calabria			2,63	4,25
DT XI - DIP Bolzano e Trento	33,97	72,22	36,13	91,01
Direzione Centrale	-	71,43	19,88	105,57
Totale	1.387,70	2.152,84	1.360,22	1.774,10

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori espressi in milioni di euro

Tabella a IX.121 - MDA per tipologia di verifica

Tipologia di verifica	2020	2021
MDA da revisione con accesso	6.968.054	3.506.362
MDA da revisione documentale	2.781.563	4.836.533
MDA da rettifica	115.305.271	237.854.683
MDA da verifiche <i>intra</i>	817.265.401	895.608.609
MDA da partecipazione a verifiche coordinate da DCAFC	32.347.428	-
MDA da verifiche <i>Plafond</i>	379.747.703	139.638.599
Altri MDA qualsiasi titolo accertati - manuali	25.320.979	33.203.640
MDA da altre verifiche ordinarie con accesso	7.949.911	45.309.578
MDA da verifiche ai depositi autor. Reg. IVA	13.112	262.248
Somme recuperate da controlli FEOGA	-	-
Totale	1.387.699.422	1.360.220.252
<i>Fonte: elaborazione dati ADM</i>		<i>Valori espressi in euro</i>

La Tabella a IX.122 considera le sole schede positive verbalizzate nell'anno di interesse.

Vengono riportati, per l'anno di pubblicazione e i due anni precedenti, il numero dei pezzi sequestrati. Sulle righe è riportata la descrizione delle merci contraffatte sequestrate aggregate secondo la classificazione TAXUD.

Tabella a IX.122 - Sequestri di prodotti contraffatti per categoria merceologica

Categoria merceologica	Quantità sequestrate (n. pezzi)			Valore della merce (€)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Abbigliamento ed accessori	257.506	233.517	803.081	1.103.635	1.737.679	1.883.631
Accessori personali	86.986	36.378	61.338	1.184.665	1.048.469	2.554.036
Altre merci	282.018	12.459.419	4.991.231	1.366.400	626.846	828.275
Apparecchi elettronici ed informatici	17.428	4.096	16.440	153.295	8.888	258.047
Autovetture e parti accessorie	29.887	12.340	35.779	214.486	94.672	1.974.516
Calzature e loro parti	261.272	128.782	304.676	2.769.146	1.277.103	1.084.823
CD, DVD, cassette, cartucce per giochi	6	-	50	600	-	942
Giocattoli, giochi e articoli sportivi	1.523.486	83.441	77.237	422.794	198.254	238.538
Medicinali	50.244	3	44	223.300	30	8.420
Prodotti alimentari e bevande	116.550	1.081	3.394	12.331	43.284	61.230
Prodotti per la cura del corpo	146.653	2.982	8.971	2.543.910	38.485	88.500
Tabacchi	787.610	-	-	163.400	-	-
Telefoni cellulari e loro parti	19.866	12.440	32.640	287.681	274.987	1.485.274
Totale	3.579.512	12.974.479	6.334.881	10.445.643	5.348.697	10.466.232

Fonte: elaborazione dati ADM

Note: la categoria "Altre merci" comprende ad esempio macchinari ed utensili, cancelleria, etichette, adesivi, materiali di imballaggio e altro non classificabile nelle categorie TAXUD.

Tabella a IX.123 - Sequestri di prodotti *made in Italy* per categoria merceologica

Categoria merceologica	Quantità sequestrate (n. pezzi)			Quantità sequestrate (kg/l)			Valore della merce (€)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Abbigliamento sportivo	-	-	3.509	-	-	-	-	-	202.492
Accessori per telefonini (<i>cover</i> , batterie e altre parti)	1.000	-	-	-	-	-	1.300	-	-
Alimentari	169.248	3.509	-	-	20.650,00	-	20.446	91.890	-
Altre calzature	56.356	4.810	168.891	-	572,00	-	27.042	69.531	196.960
Altri accessori (guanti, sciarpe...)	33.255	3.500	-	-	-	-	29.156	2.640	-
Altri farmaci	-	802.910	-	-	-	6.924,00	-	512.000	54.682
Altri prodotti elettronici	-	14.212	7.679	1.445,00	-	-	21.179	20.099	157.575
Altri prodotti per illuminazione	581	-	-	-	-	-	18.352	-	-
Altri tessili	9.308	6.075	5.076	-	-	1.484,63	33.596	180	106.101
Altro	264.191	5.273.246	773.083	282.615,91	87.023,50	143.416,50	2.345.811	485.078	1.289.582
Altro abbigliamento	138.468	30.108	9.433	-	721,00	-	261.369	131.194	11.699
Apparecchi audio/video (tv, radio, lettori)	-	-	-	-	-	248,00	-	-	1.913
Arredamento	11.616	-	-	14.639,00	-	12.908,00	62.439	-	35.962
Articoli sportivi	13.437	-	-	-	-	-	54.618	-	-
Autoveicoli/ciclomotori e loro parti e accessori	14.835	56	7.738	10.161,00	-	-	125.421	690	287.299
Bevande analcoliche	-	-	-	-	-	16.213,00	-	-	213.150
Biancheria non a maglia	2.160	-	4.895	-	-	-	1.317	-	23.648
Bigiotteria	-	12.315	218	-	-	-	-	10.131	1.090
Borse - valigie	4.134	4.934	13.200	1.890,00	-	-	62.209	37.502	17.923
Calzature in pelle	915	-	996	-	553,00	-	32.000	9.070	12.000
Calzature sportive	-	-	151.925	-	-	-	-	-	2.004.878
Camicie - camicette - <i>t-shirt</i> a maglia	10.788	73.927	10.888	-	-	-	75.367	92.034	33.007
Cancelleria	60.000	-	-	689,00	-	-	7.738	-	-
Cappelli	-	724	-	-	-	-	-	1.684	-
Carta e cartone	-	-	-	-	22.820,00	-	-	11.000	-
Cinte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuoio e pelli	-	-	-	-	-	5.600,50	-	-	50.928
Elettrodomestici	336	464	-	3.825,00	-	-	56.597	50.000	-

Categoria merceologica	Quantità sequestrate (n. pezzi)			Quantità sequestrate (kg/l)			Valore della merce (€)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Filati di lino o ramie	-	-	-	-	-	31.818,16	-	-	271.194
Giacconi - giacche - giubbotti a maglia	3.408	3.785	3.552	-	-	-	56.683	32.500	92.078
Giocattoli	95.042	7.032	-	-	-	-	148.242	20.600	-
Gioielli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lampadari	-	-	-	-	600,00	34,00	-	20.733	992
Lampade	855	-	-	-	-	107,00	5.694	-	1.023
Macchinari/utensili	3.168	-	960	-	636,00	-	111.592	12.532	35.212
Maglioni - pullover	4.570	33	1.055	-	-	-	59.397	199	10.825
Marchi (etichette, adesivi, cartellini, bottoni etc.)	-	230	-	-	-	-	-	82.800	-
Materiale elettrico	-	57.592	278	-	17.720,00	-	-	103.325	283.707
Materiali di imballaggio	50	31.680	384.000	25.996,00	-	6.750,00	92.224	10.000	63.916
Minuterie	20.514	552	2.945	84,00	-	-	9.335	3.680	2.454
Occhiali da sole	87	260	-	-	-	-	1.030	1.087	-
Orologi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pantaloni - short	704	2.714	375	-	-	-	13.122	20.473	3.236
Prodotti di cura per il corpo	-	-	-	-	300,00	-	-	300	-
Prodotti ottici	70.826	-	-	-	-	-	432.801	-	-
Prodotti per la casa	1.047	44.715	1.652	-	11.988,00	30.843,00	17.370	82.890	125.708
Profumi/cosmetici	-	-	1.813	-	-	-	-	-	16.590
Tessuti cotone	1.400	200	-	-	-	-	829	1.550	-
Totale	992.299	6.379.583	1.554.161	341.344,91	163.583,50	256.346,79	4.184.276	1.917.392	5.607.824

Fonte: elaborazione dati ADM

Note: la categoria "Altro" comprende ad esempio minuterie, macchinari/utensili, materiale elettrico, bigiotteria, ecc.

Tabella a IX.124 - Sequestri di medicinali per tipologia

Tipologia	Quantità sequestrata (kg/l)			Quantità sequestrata (n. pezzi)			Valore della merce (€)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Botulino	-	-	0,30	23	315	20	380	2.205	6.100
Dimagranti	0,01	7,00	-	-	559	60	50	738	600
Disfunzioni erettili	3,60	79,27	100,28	861.246	358.672	234.285	2.053.679	566.662	404.625
Doping	0,42	541,37	4,59	30.277	38.283	13.854	105.218	34.923	62.334
Altri farmaci	459,68	1.075,15	3.914,21	164.626	99.557	268.050	125.963	207.738	529.870
Totale	463,71	1.702,79	4.019,38	1.056.172	497.386	516.269	2.285.290	812.266	1.003.529

Fonte: e elaborazione dati ADM

Note: la categoria "Altri farmaci" raggruppa piccole quantità di farmaci sequestrate classificabili come ad es. integratori, antibiotici, psicofarmaci, farmaci oncologici, ecc.

Tabella a IX.125 - Sequestri di rifiuti per tipologia

Tipologia	Quantità sequestrata (kg)			Valore della merce (€)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Altri prodotti elettronici	-	-	-	-	-	-
Altri prodotti per illuminazione	-	-	-	-	-	-
Altri rifiuti	442.985,00	743.923,00	657.204,82	219.885	299.112	3.098.128
Altro	132.070,00	-	147.209,00	45.032	-	48.507
Apparecchi audio/video (tv, radio, lettori)	-	-	-	200	-	-
Arredamento	-	-	200,00	-	-	50
Autoveicoli/ciclomotori e loro parti e accessori	289,00	-	4.800,00	4.985	16.751	306.446
Carta e cartone	-	77.980,00	189.485,00	-	10.712	54.612
Cuoio e pelli	18.620,00	-	18.400,00	2.612	-	467
Elettrodomestici	-	-	4.060,00	5.700	-	298.531
Gomma (pneumatici)	170.262,00	166.690,00	945.305,00	17.203	40.628	135.336
Lampadari	-	-	-	100	-	-
Lampade	-	-	-	-	-	-
Macchinari/utensili	-	-	8.000,00	-	-	-
Materiale elettrico	-	-	-	-	-	2.504
Materiali di imballaggio	420,00	-	-	50	-	-

Tipologia	Quantità sequestrata (kg)			Valore della merce (€)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Metalli	-	82.000,00	1.775.150,00	-	146.900	1.735.335
Orologi	-	-	-	5.502	-	-
Pantaloni - <i>short</i>	-	-	200,00	-	-	250
Plastica	831.940,00	4.481.260,00	1.386.897,00	2.192	633.409	267.879
RAEE (rifiuti elettrici ed elettronici)	311.998,50	966.748,00	585.428,00	223.370	572.614	349.817
Ritagli tessili (inclusi indumenti usati)	1.000,00	112.310,00	142.793,00	190	17.691	66.179
Veicoli, motori e loro parti	341.737,80	683.291,00	577.898,00	172.435	252.394	241.533
Vetro	-	-	5.139,00	-	-	385
Totale	2.251.322,30	7.314.202,00	6.448.168,82	699.456	1.990.211	6.605.959

Fonte: elaborazione dati ADM

Note: la categoria "Altro" comprende ad esempio elettrodomestici, macchinari/utensili, vetro, ecc.

L'unità di misura da considerare per le droghe in pillole riportate nella Tabella a IX.126 è 1 pillola = 1 grammo.

Tabella a IX.126 - Sequestri di stupefacenti per tipologia

Tipologia	Quantità sequestrate (kg/l)			Valore della merce (€)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Altre droghe	4.261,10	27,06	124,41	274.464	194.157	253.283
Anfetaminici	5,19	14.205,04	5,81	26.355	255.523.388	56.109
Cocaina	3.852,35	10.543,63	13.650,69	146.835.016	395.283.103	519.021.841
<i>Ecstasy</i>	70,75	2,79	0,77	4.901	13.424	5.108
Eroina	109,39	48,82	166,41	2.979.336	1.219.237	4.130.544
Eroina bianca	-	0,91	-	33	16.213	-
Eroina <i>brown</i>	9,12	0,90	7,61	282.390	20.669	239.365
<i>Hashish</i>	231,78	2.893,64	161,79	590.731	7.375.629	412.522
<i>Khat</i>	529,78	853,97	2.334,69	386.569	1.054.024	3.479.996
LSD	0,06	0,75	0,29	5.221	4.129	860
<i>Marijuana</i>	422,95	380,47	1.701,78	917.028	833.685	2.545.856
Metanfetaminici	19,16	8,87	14,86	101.755	108.060	576.403
Oppio	0,18	0,62	0,44	1.187	1.627	2.348
Psicofarmaci	0,40	0,37	-	650	2.738	3.184
Totale	9.512,21	28.967,84	18.169,55	152.405.636	661.650.083	530.727.419

Fonte: elaborazione dati ADM

La Tabella a IX.127, per l'anno di pubblicazione, riporta le colonne:

- **Pervenuti:** numero di campioni giunti ai laboratori nell'anno di pubblicazione;
- **Analizzati:** numero di campioni analizzati dai laboratori nell'anno di interesse; sono compresi campioni giunti l'anno precedente.

I campioni pervenuti e analizzati sono distinti per tipologia di richiedente. Nella tipologia Altri Enti sono incluse analisi, a titolo oneroso e non, per Enti dell'amministrazione pubblica esterni all'Agenzia (es. GdF, Ministero dell'Ambiente, ecc.).

Il totale dei campioni comprende quelli relativi al "Mantenimento del sistema qualità".

Tabella a IX.127 - Totale dei campioni del settore Dogane pervenuti e analizzati distinti per tipologia di richiedente

Laboratori	Istituzionali		Privati		Altri Enti		Totali	
	Pervenuti	Analizzati	Pervenuti	Analizzati	Pervenuti	Analizzati	Pervenuti	Analizzati
Bari	121	113	32	32	1.012	995	1.165	1.140
Bologna	122	122	14	14	370	369	506	505
Cagliari	26	26	77	77	1.795	1.795	1.898	1.898
Catania	178	177	-	-	3.120	3.123	3.298	3.300
Genova	691	691	927	927	4.347	4.347	5.965	5.965
Livorno	88	88	81	81	1.814	1.814	1.983	1.983
Milano	805	815	44	44	420	420	1.269	1.279
Napoli	492	491	7	7	3.523	3.494	4.022	3.992
Palermo	611	627	2.202	2.202	768	768	3.581	3.597
Roma	397	398	53	53	1.288	1.187	1.738	1.638
Savona	12	7	6	6	2.523	2.515	2.541	2.528
Torino	110	113	54	54	1.385	1.543	1.549	1.710
Trieste	52	54	0	0	2.193	2.193	2.245	2.247
Venezia	223	224	41	68	138	129	402	421
Verona	10	12	347	326	432	443	789	781
Totale	3.938	3.958	3.885	3.891	25.128	25.135	32.951	32.984

Fonte: elaborazione dati ADM
Valori riferiti all'anno 2021

II.3.3 Ulteriori statistiche Dogane

Tabella a IX.128 – Dichiarazioni *Low Value Consignment* – LVC

Dimensione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
N. Dichiarazioni	1.748.560	1.525.255	1.538.124	1.884.891	1.804.282	1.652.476	10.153.588
N. Singoli	2.827.090	2.068.299	2.004.992	2.276.937	2.445.479	2.400.191	14.022.988
Quantità (migliaia di tonnellate)	2,34	2,99	1,56	1,88	1,76	1,62	12,15
Valore (milioni di €)	51,05	32,29	38,72	47,27	41,83	39,84	251,00

Fonte: elaborazione dati ADM

Tabella a IX.129 – Numero delle dichiarazioni LVC per direzione territoriale

Dimensione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
DT I - DR Lombardia	1.359.351	1.246.041	1.249.912	1.639.606	1.532.600	1.384.724	8.412.234
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	35.017	29.388	35.310	33.867	36.794	46.722	217.098
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	310.288	214.380	208.281	167.555	180.781	160.381	1.241.666
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	11.399	9.028	11.050	11.120	13.577	16.105	72.279
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	32.505	26.418	33.571	32.743	40.530	44.544	210.311
Totale	1.748.560	1.525.255	1.538.124	1.884.891	1.804.282	1.652.476	10.153.588

Fonte: elaborazione dati ADM

Tabella a IX.130 – Numero di singoli LVC per direzione territoriale

Dimensione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
DT I - DR Lombardia	1.448.874	1.353.944	1.293.697	1.699.939	1.691.935	1.706.815	9.195.204
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	44.191	37.008	44.635	42.587	46.568	58.542	273.531
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	1.279.967	633.597	612.383	481.172	640.828	559.861	4.207.808
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	14.108	11.291	13.322	13.882	17.195	20.960	90.758
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	39.950	32.459	40.955	39.357	48.953	54.013	255.687
Totale	2.827.090	2.068.299	2.004.992	2.276.937	2.445.479	2.400.191	14.022.988

Fonte: elaborazione dati ADM

Tabella a IX.131 – Quantità LVC per direzione territoriale

Dimensione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
DT I - DR Lombardia	1,90	2,68	1,20	1,55	1,30	1,15	9,78
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	0,09	0,07	0,08	0,08	0,09	0,11	0,52
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	0,24	0,16	0,17	0,14	0,24	0,22	1,17
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	0,03	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,20
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	0,08	0,06	0,08	0,08	0,09	0,09	0,48
Totale	2,34	2,99	1,56	1,88	1,76	1,62	12,15

Fonte: elaborazione dati ADM
Valori espressi in migliaia di tonnellate
Tabella a IX.132 – Valore LVC per direzione territoriale

Dimensione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
DT I - DR Lombardia	39,23	24,34	30,13	39,41	31,23	28,96	193,30
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	1,26	1,15	1,38	1,30	1,40	1,94	8,43
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	8,83	5,36	5,43	4,80	6,96	6,27	37,65
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	0,40	0,35	0,40	0,40	0,53	0,73	2,81
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	1,33	1,09	1,38	1,36	1,71	1,94	8,81
Totale	51,05	32,29	38,72	47,27	41,83	39,84	251,00

Fonte: elaborazione dati ADM
Valori espressi in milioni di euro
Tabella a IX.133 – Dichiarazioni Low Value Consignment – LVC per categoria merceologica - Valore

Dimensione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Alluminio e lavori di alluminio	0,04	0,04	0,04	0,06	0,06	0,05
Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci	0,49	0,49	0,74	0,97	1,07	0,89
Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie	-	0,01	-	0,01	-	-
Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove	-	-	-	-	-	-
Animali vivi	-	-	-	-	-	-
Armi, munizioni e loro parti ed accessori	-	-	-	0,01	-	-
Bevande, liquidi alcolici ed aceti	-	-	-	0,02	-	-
Cacao e sue preparazioni	-	-	0,01	0,01	-	0,01
Caffè, tè, mate e spezie	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
Calzature, ghettoni ed oggetti simili; parti di questi oggetti	2,56	1,64	2,11	2,41	2,18	2,36

Dimensione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Capitolo non definito (valido per elenchi intra annuali presentati a partire dall'anno 2001)	0,09	0,01	-	-	-	-
Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti	0,31	0,22	0,28	0,39	0,40	0,46
Carni e frattaglie commestibili	-	-	-	-	-	-
Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone	0,30	0,32	0,43	0,48	0,57	0,52
Cereali	0,02	0,04	-	0,01	-	-
Codici speciali della nomenclatura combinata	0,01	-	-	0,01	0,01	0,01
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali	0,01	-	-	0,01	-	-
Componenti d'impianti industriali nel quadro del commercio estero (regolamento CE n. 1917/2000 della Commissione del 7 settembre 2000)	-	-	-	-	-	-
Concimi	-	-	-	-	0,01	-
Cotone	0,05	0,03	0,05	0,07	0,07	0,06
Estratti per conca o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri	0,15	0,12	0,09	0,07	0,09	0,07
Fibre sintetiche o artificiali in fiocco	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali	0,04	0,03	0,04	0,04	0,05	0,04
Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni	-	-	-	-	-	-
Ghisa, ferro e acciaio	0,01	-	-	0,01	0,01	0,01
Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori	0,63	0,83	0,98	1,36	1,43	1,44
Gomma e lavori di gomma	0,10	0,11	0,14	0,15	0,15	0,13
Gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali	-	-	-	0,01	-	-
Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale	-	-	-	0,01	0,01	-
Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia	9,90	4,52	7,05	9,55	7,85	7,24
Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia	20,45	9,37	10,88	13,49	11,37	10,82
Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,02
Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti	-	-	-	-	-	-

Dimensione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
comestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove						
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	1,81	1,31	1,76	1,87	1,48	1,73
Lavori di ghisa, ferro o acciaio	0,25	0,21	0,26	0,34	0,31	0,29
Lavori di intreccio, da panieriaio o da stuoiaio	0,01	0,01	0,01	-	0,01	-
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili	0,02	0,02	0,04	0,04	0,03	0,03
Lavori diversi	0,98	0,80	1,02	1,17	0,95	0,82
Lavori diversi di metalli comuni	0,33	0,37	0,37	0,47	0,56	0,53
Legno, carbone di legna e lavori di legno	0,03	0,04	0,06	0,08	0,08	0,09
Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per l	1,72	1,78	2,14	2,54	2,62	2,44
Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	-	-	-	-	-	-
Materie plastiche e lavori di tali materie	3,72	4,02	3,09	3,49	2,83	2,19
Minerali, scorie e ceneri	-	-	-	-	0,01	-
Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose	0,27	0,29	0,38	0,50	0,56	0,59
Navigazione aerea o spaziale	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
Navigazione marittima o fluviale	0,01	0,03	-	-	0,01	-
Nichel e lavori di nichel	-	-	-	-	-	0,01
Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche	0,34	0,34	0,48	0,50	0,50	0,57
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01
Orologeria	0,21	0,27	0,29	0,31	0,33	0,34
Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci	-	-	-	-	-	-
Ovate, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia	0,03	0,05	0,05	0,06	0,04	0,04

Dimensione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)	-	-	-	-	-	-
Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantas	2,51	1,50	1,93	2,10	1,50	1,63
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	-	-	-	-	-	-
Piante vive e prodotti della floricoltura	-	-	-	-	-	-
Piombo e lavori di piombo	-	-	-	-	-	-
Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	0,18	0,15	0,18	0,20	0,21	0,19
Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	-	-	-	-	-	-
Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria	-	-	-	-	0,01	0,01
Preparazioni alimentari diverse	0,04	0,07	0,08	0,11	0,14	0,14
Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	-	-	-	-	-	-
Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante	0,01	-	-	-	-	-
Prodotti ceramici	0,04	0,04	0,06	0,06	0,08	0,10
Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi	0,01	-	0,01	-	-	-
Prodotti chimici organici	0,04	0,03	0,03	0,04	0,05	0,03
Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento	0,01	-	-	-	0,01	-
Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani	0,42	0,50	0,61	0,76	0,81	0,72
Prodotti farmaceutici	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02
Prodotti per la fotografia o per la cinematografia	0,05	0,03	0,04	0,05	0,04	0,03

Dimensione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Prodotti vari delle industrie chimiche	0,02	0,02	0,04	0,03	0,03	0,02
Rame e lavori di rame	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,03
Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi	0,71	0,67	0,81	0,93	0,94	0,96
Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali	-	-	0,01	-	-	-
Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi	0,01	0,01	-	0,01	0,01	-
Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per mode	0,08	0,05	0,07	0,08	0,08	0,08
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	-	-	-	-	-	-
Seta	0,01	0,01	-	-	0,01	0,01
Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi	0,03	0,05	0,02	0,02	0,02	0,01
Stagno e lavori di stagno	-	-	-	-	-	0,01
Stoffe a maglia	0,04	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07
Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o app	0,77	0,66	0,65	0,69	0,66	0,66
Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,06
Sughero e lavori di sughero	-	-	-	-	-	0,01
Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati	-	-	-	-	-	-
Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili	0,04	0,04	0,06	0,09	0,11	0,11
Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,03
Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami	0,10	0,07	0,10	0,11	0,13	0,11

Dimensione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni	0,34	0,26	0,34	0,41	0,36	0,32
Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione	0,01	-	-	-	-	-
Vetro e lavori di vetro	0,07	0,09	0,10	0,14	0,14	0,13
Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori	0,37	0,42	0,41	0,50	0,45	0,36
Zinco e lavori di zinco	0,03	0,03	0,08	0,09	0,02	0,02
Zuccheri e prodotti a base di zuccheri	0,01	-	-	-	-	-
Totale	51,05	32,29	38,72	47,27	41,83	39,84

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori espressi in milioni di euro

Tabella a IX.134 – Dichiarazioni Low Value Consignment – LVC per categoria merceologica - Quantità

Dimensione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Alluminio e lavori di alluminio	0,01	-	-	0,01	0,01	-
Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta	-	0,01	-	-	-	-
Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci	0,03	0,02	0,04	0,05	0,05	0,05
Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie	-	-	-	-	-	-
Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove	-	-	-	-	-	-
Animali vivi	-	-	-	-	-	-
Armi, munizioni e loro parti ed accessori	-	-	-	-	-	-
Bevande, liquidi alcolici ed aceti	-	-	-	-	-	0,01
Cacao e sue preparazioni	-	-	-	-	0,01	-
Caffè, tè, mate e spezie	-	0,01	-	-	-	-
Calzature, ghettoni ed oggetti simili; parti di questi oggetti	0,11	0,09	0,08	0,09	0,09	0,08
Capitolo non definito (valido per elenchi intra annuali presentati a partire dall'anno 2001)	0,01	-	-	-	-	-

Dimensione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
Carni e frattaglie commestibili	-	-	-	-	-	-
Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone	0,04	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
Cereali	-	-	-	-	-	-
Codici speciali della nomenclatura combinata	-	-	-	-	-	0,01
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali	-	-	-	-	-	-
Componenti d'impianti industriali nel quadro del commercio estero (regolamento CE n. 1917/2000 della Commissione del 7 settembre 2000)	-	-	-	-	-	-
Concimi	-	-	-	-	-	-
Cotone	0,01	-	0,01	0,01	0,01	-
Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri	0,01	0,01	-	-	0,01	0,01
Fibre sintetiche o artificiali in fiocco	0,01	-	0,01	0,01	-	-
Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali	0,01	-	0,01	0,01	-	-
Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni	-	-	-	-	-	-
Ghisa, ferro e acciaio	-	-	-	-	0,01	-
Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori	0,16	0,17	0,04	0,05	0,06	0,07
Gomma e lavori di gomma	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-
Gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali	-	-	-	-	-	-
Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale	-	-	-	-	0,01	-
Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia	0,32	0,19	0,25	0,35	0,30	0,26
Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia	0,62	1,57	0,37	0,47	0,39	0,36
Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine	-	0,01	-	-	-	-
Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	-	-	-	-	-	-

Dimensione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	0,07	0,07	0,08	0,08	0,07	0,07
Lavori di ghisa, ferro o acciaio	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio	-	-	-	-	-	-
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili	-	-	-	0,01	0,01	-
Lavori diversi	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Lavori diversi di metalli comuni	0,04	0,04	0,02	0,02	0,03	0,02
Legno, carbone di legna e lavori di legno	-	-	-	-	0,01	0,02
Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per l	0,12	0,12	0,07	0,07	0,08	0,07
Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	-	-	-	-	-	-
Materie plastiche e lavori di tali materie	0,18	0,18	0,14	0,16	0,14	0,11
Minerali, scorie e ceneri	-	-	-	-	-	-
Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,03
Navigazione aerea o spaziale	-	-	-	-	-	-
Navigazione marittima o fluviale	-	-	-	-	-	-
Nichel e lavori di nichel	-	-	-	-	-	-
Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	-	-	-	-	-	0,01
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche	0,07	0,07	0,01	0,01	0,02	0,02
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti	-	-	-	-	-	-
Orologeria	0,01	0,01	0,01	-	-	-
Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci	-	-	-	-	-	-
Ovate, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia	-	-	-	0,01	0,01	-
Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)	-	-	-	-	-	-

Dimensione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio	-	-	-	0,01	-	0,01
Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali	-	-	-	-	-	-
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantas	0,09	0,06	0,07	0,07	0,05	0,05
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	-	-	-	-	-	-
Piante vive e prodotti della floricoltura	-	-	-	-	-	-
Piombo e lavori di piombo	-	-	-	-	-	-
Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	0,01	-	0,01	0,01	-	-
Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	-	-	-	-	-	-
Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria	-	-	-	-	-	-
Preparazioni alimentari diverse	0,02	0,02	-	0,01	0,01	0,01
Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	-	-	-	-	-	-
Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante	-	-	-	-	-	-
Prodotti ceramici	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi	-	-	-	-	-	-
Prodotti chimici organici	0,08	0,02	-	-	-	-
Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento	-	-	-	-	-	-
Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani	0,05	0,05	0,04	0,04	0,05	0,05
Prodotti farmaceutici	-	-	-	-	-	-
Prodotti per la fotografia o per la cinematografia	-	-	-	0,01	-	-
Prodotti vari delle industrie chimiche	-	-	-	-	0,01	0,01

Dimensione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Rame e lavori di rame	-	-	-	0,01	-	-
Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi	0,05	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05
Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali	-	-	-	-	-	-
Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi	-	-	0,01	-	-	-
Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per mode	0,01	0,01	-	-	-	0,01
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	-	-	-	-	-	-
Seta	-	-	0,01	-	-	-
Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi	0,01	-	-	-	-	-
Stagno e lavori di stagno	-	-	-	-	-	-
Stoffe a maglia	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o app	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti	-	-	0,01	-	-	-
Sughero e lavori di sughero	-	-	-	-	-	-
Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati	-	-	-	-	-	-
Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01
Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili	-	0,01	-	0,01	-	-
Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami	0,01	-	0,01	-	0,01	0,01
Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	0,01

Dimensione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni						
Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione	-	-	-	-	-	-
Vetro e lavori di vetro	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02
Zinco e lavori di zinco	-	-	-	-	-	0,01
Zuccheri e prodotti a base di zuccheri	-	-	-	-	-	-
Totale	2,34	2,99	1,56	1,88	1,76	1,62

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori espressi in milioni di euro

Tabella a IX.135 – Andamento delle spedizioni LVC - Valore

Dimensione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
Import corrieri	9,56	7,91	9,97	9,86	10,86	14,17	62,33
Import poste	1,11	3,13	1,83	3,38	4,03	1,89	15,37
Import altri operatori	40,38	21,25	26,92	34,03	26,94	23,78	173,30
Totale	51,05	32,29	38,72	47,27	41,83	39,84	251,00

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori espressi in milioni di euro

Tabella a IX.136 – Andamento delle spedizioni LVC - Quantità

Dimensione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
Import corrieri	0,57	0,44	0,56	0,55	0,62	0,71	3,45
Import poste	0,52	1,85	0,07	0,10	0,16	0,06	2,76
Import altri operatori	1,25	0,70	0,93	1,23	0,98	0,85	5,94
Totale	2,34	2,99	1,56	1,88	1,76	1,62	12,15

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori espressi in migliaia di tonnellate

Dalla tabella seguente i dati saranno nuovamente riferiti alle dichiarazioni doganali di *import* e di *export*, registrate con il modello DAU, già trattate nel precedente paragrafo relativo alla Fiscalità. In questa sezione i dati saranno analizzati per Capitolo Merce, Paesi e Modalità di Trasporto.

Tabella a IX.137 - Importazioni distinte per Capitolo Merce

Capitolo merce	Valore			Variazione %	
	2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020
Alluminio e lavori di alluminio	2.725,08	2.110,17	3.231,04	-22,56%	53,12%
Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta	120,70	75,44	102,62	-37,50%	36,03%
Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci	752,98	3.522,63	1.146,16	367,83%	-67,46%
Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie	211,81	151,88	147,38	-28,29%	-2,96%
Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove	114,59	96,96	106,53	-15,39%	9,87%
Animali vivi	7,11	5,56	8,23	-21,80%	48,02%
Armi, munizioni e loro parti ed accessori	125,39	79,37	222,69	-36,70%	180,57%
Bevande, liquidi alcolici ed aceti	437,66	359,63	534,63	-17,83%	48,66%
Cacao e sue preparazioni	270,42	366,01	381,19	35,35%	4,15%
Caffè, tè, mate e spezie	1.249,39	1.112,91	1.260,14	-10,92%	13,23%
Calzature, ghettoni ed oggetti simili; parti di questi oggetti	3.013,02	2.588,72	3.079,12	-14,08%	18,94%
Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti	186,88	157,26	209,60	-15,85%	33,28%
Carni e frattaglie commestibili	348,49	303,08	307,85	-13,03%	1,57%
Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone	1.120,69	975,48	1.076,64	-12,96%	10,37%
Cereali	1.109,67	1.178,94	1.191,13	6,24%	1,03%
Codici speciali della nomenclatura combinata	469,62	354,19	1.832,39	-24,58%	417,35%
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali	44.853,30	25.331,98	51.681,39	-43,52%	104,02%
Componenti d'impianti industriali nel quadro del commercio estero (regolamento CE n. 1917/2000 della Commissione del 7 settembre 2000)	0,57	0,44	-	-22,81%	-100,00%
Concimi	439,82	441,74	628,85	0,44%	42,36%
Cotone	746,91	565,61	782,38	-24,27%	38,32%
Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri	439,91	374,84	546,92	-14,79%	45,91%
Fibre sintetiche o artificiali in fiocco	513,99	397,35	546,59	-22,69%	37,56%
Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali	741,03	519,55	662,86	-29,89%	27,58%
Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni	1.836,06	1.926,60	1.875,95	4,93%	-2,63%
Ghisa, ferro e acciaio	8.168,11	5.692,52	11.736,91	-30,31%	106,18%
Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori	954,05	767,38	1.115,09	-19,57%	45,31%
Gomma e lavori di gomma	1.648,02	1.511,45	2.261,61	-8,29%	49,63%
Gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali	91,45	90,26	118,82	-1,30%	31,64%

Capitolo merce	Valore			Variazione %	
	2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020
Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale	1.463,44	1.788,89	2.069,57	22,24%	15,69%
Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia	3.900,32	3.232,33	3.788,16	-17,13%	17,20%
Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia	4.181,23	3.956,20	3.869,60	-5,38%	-2,19%
Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine	852,67	479,86	730,47	-43,72%	52,23%
Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	77,98	77,35	99,71	-0,81%	28,91%
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	1.929,24	1.411,78	1.713,54	-26,82%	21,37%
Lavori di ghisa, ferro o acciaio	2.264,82	1.979,19	2.801,05	-12,61%	41,53%
Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio	36,94	31,26	45,38	-15,38%	45,17%
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili	382,69	324,69	409,36	-15,16%	26,08%
Lavori diversi	376,30	308,82	370,62	-17,93%	20,01%
Lavori diversi di metalli comuni	496,84	416,54	597,94	-16,16%	43,55%
Legno, carbone di legna e lavori di legno	913,72	753,76	1.048,93	-17,51%	39,16%
Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per l	12.283,31	12.075,64	16.068,61	-1,69%	33,07%
Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	14,74	14,33	21,23	-2,78%	48,15%
Materie plastiche e lavori di tali materie	4.518,00	3.837,41	5.910,74	-15,06%	54,03%
Minerali, scorie e ceneri	1.041,03	860,11	1.494,70	-17,38%	73,78%
Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose	1.561,36	1.357,73	1.947,98	-13,04%	43,47%
Navigazione aerea o spaziale	1.909,80	1.346,73	2.475,86	-29,48%	83,84%
Navigazione marittima o fluviale	978,23	1.301,22	1.641,14	33,02%	26,12%
Nichel e lavori di nichel	282,71	220,67	303,86	-21,94%	37,70%
Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	7.035,81	2.581,54	2.385,38	-63,31%	-7,60%
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche	174,20	153,25	239,96	-12,03%	56,58%
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti	56,41	47,55	62,36	-15,71%	31,15%
Orologeria	1.022,23	613,79	818,17	-39,96%	33,30%
Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci	453,90	481,02	513,22	5,97%	6,69%
Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia	278,77	364,60	379,62	30,79%	4,12%
Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)	1.264,36	930,06	1.226,38	-26,44%	31,86%
Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio	1.173,45	762,19	1.054,27	-35,05%	38,32%
Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali	94,73	59,21	60,43	-37,50%	2,06%
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o	10.321,01	13.560,96	14.640,86	31,39%	7,96%

Capitolo merce	Valore			Variazione %	
	2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020
ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantas					
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	1.630,51	1.400,92	1.791,10	-14,08%	27,85%
Piante vive e prodotti della floricoltura	37,39	25,63	39,23	-31,45%	53,06%
Piombo e lavori di piombo	27,47	20,95	73,11	-23,73%	248,97%
Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	92,98	77,25	104,55	-16,92%	35,34%
Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	21,78	14,89	27,36	-31,63%	83,75%
Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria	86,27	76,14	128,66	-11,74%	68,98%
Preparazioni alimentari diverse	127,27	130,04	169,95	2,18%	30,69%
Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	619,57	637,14	632,18	2,84%	-0,78%
Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante	391,55	411,53	484,38	5,10%	17,70%
Prodotti ceramici	325,60	263,78	371,91	-18,99%	40,99%
Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi	723,95	604,75	847,84	-16,47%	40,20%
Prodotti chimici organici	6.263,42	6.285,12	7.228,43	0,35%	15,01%
Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani	14,98	12,92	17,90	-13,75%	38,54%
Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento	141,37	110,56	216,68	-21,79%	95,98%
Prodotti farmaceutici	6.408,77	6.045,31	5.972,18	-5,67%	-1,21%
Prodotti per la fotografia o per la cinematografia	26,07	22,18	30,97	-14,92%	39,63%
Prodotti vari delle industrie chimiche	1.012,14	1.516,73	2.001,08	49,85%	31,93%
Rame e lavori di rame	1.999,30	1.505,42	2.703,16	-24,70%	79,56%
Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi	15.208,31	13.540,56	17.982,74	-10,97%	32,81%
Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali	915,64	830,00	971,88	-9,35%	17,09%
Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi	784,50	617,57	888,73	-21,28%	43,91%
Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per mode	120,62	130,53	207,79	8,22%	59,19%
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	901,05	991,03	1.400,10	9,99%	41,28%
Seta	174,83	104,47	123,34	-40,24%	18,06%
Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi	61,42	67,92	91,28	10,58%	34,39%

Capitolo merce	Valore			Variazione %	
	2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020
Stagno e lavori di stagno	80,48	61,42	88,25	-23,68%	43,68%
Stoffe a maglia	402,04	354,62	483,57	-11,79%	36,36%
Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o app	3.846,13	3.723,27	4.625,95	-3,19%	24,24%
Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti	54,03	43,91	58,13	-18,73%	32,38%
Sughero e lavori di sughero	5,96	4,00	4,94	-32,89%	23,50%
Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati	32,40	29,79	42,20	-8,06%	41,66%
Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili	115,16	89,01	131,01	-22,71%	47,19%
Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili	158,71	134,62	184,01	-15,18%	36,69%
Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami	167,26	106,00	135,44	-36,63%	27,77%
Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni	435,01	363,89	500,73	-16,35%	37,60%
Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione	287,88	228,10	230,93	-20,77%	1,24%
Vetro e lavori di vetro	555,18	508,25	721,38	-8,45%	41,93%
Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori	8.661,78	6.751,62	9.459,26	-22,05%	40,10%
Zinco e lavori di zinco	98,94	53,96	73,74	-45,46%	36,66%
Zuccheri e prodotti a base di zuccheri	178,94	188,62	225,13	5,41%	19,36%
Totale	187.233,62	154.471,05	217.055,01	-17,50%	40,52%

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori espressi in milioni di euro

Tabella a IX.138 - Esportazioni distinte per Capitolo Merce

Capitolo merce	Valore			Variazione %	
	2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020
Alluminio e lavori di alluminio	1.379,16	1.331,41	1.783,73	-3,46%	33,97%
Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta	116,56	91,64	155,24	-21,38%	69,40%
Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci	396,16	343,75	471,10	-13,23%	37,05%
Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie	63,13	47,46	55,45	-24,82%	16,84%

Capitolo merce	Valore			Variazione %	
	2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020
Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove	55,84	53,69	66,88	-3,85%	24,57%
Animali vivi	9,02	6,50	8,42	-27,94%	29,54%
Armi, munizioni e loro parti ed accessori	746,07	851,26	1.548,61	14,10%	81,92%
Bevande, liquidi alcolici ed aceti	4.791,72	4.643,20	6.399,34	-3,10%	37,82%
Cacao e sue preparazioni	696,12	681,38	955,05	-2,12%	40,16%
Caffè, tè, mate e spezie	572,90	539,31	728,66	-5,86%	35,11%
Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti	5.929,71	5.145,03	6.911,45	-13,23%	34,33%
Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti	207,48	204,60	384,60	-1,39%	87,98%
Carni e frattaglie commestibili	494,68	563,72	786,31	13,96%	39,49%
Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone	1.984,52	1.775,27	2.574,21	-10,54%	45,00%
Cereali	123,45	139,03	222,04	12,62%	59,71%
Codici speciali della nomenclatura combinata	1.090,87	551,34	711,45	-49,46%	29,04%
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali	10.110,20	5.978,96	9.936,33	-40,86%	66,19%
Componenti d'impianti industriali nel quadro del commercio estero (regolamento CE n. 1917/2000 della Commissione del 7 settembre 2000)	16,05	10,26	7,57	-36,07%	-26,22%
Concimi	204,97	215,72	299,84	5,24%	38,99%
Cotone	551,67	412,33	548,68	-25,26%	33,07%
Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri	1.306,54	1.166,27	1.539,60	-10,74%	32,01%
Fibre sintetiche o artificiali in fiocco	315,40	253,28	352,21	-19,70%	39,06%
Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali	606,46	466,77	586,02	-23,03%	25,55%
Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni	734,28	702,22	935,38	-4,37%	33,20%
Ghisa, ferro e acciaio	2.789,02	2.362,42	3.288,04	-15,30%	39,18%
Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori	727,56	602,56	843,60	-17,18%	40,00%
Gomma e lavori di gomma	1.355,98	1.246,96	1.772,06	-8,04%	42,11%
Gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali	148,18	155,82	237,85	5,16%	52,64%
Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale	1.088,85	1.111,71	1.373,53	2,10%	23,55%
Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia	4.306,32	3.860,04	5.628,74	-10,36%	45,82%
Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia	7.313,07	6.290,06	8.231,02	-13,99%	30,86%
Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine	962,76	604,34	786,05	-37,23%	30,07%
Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	1.019,55	954,26	1.471,17	-6,40%	54,17%
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	8.156,98	6.097,45	8.461,26	-25,25%	38,77%
Lavori di ghisa, ferro o acciaio	5.653,57	5.020,35	5.905,89	-11,20%	17,64%
Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio	13,68	10,69	13,91	-21,86%	30,12%

Capitolo merce	Valore			Variazione %	
	2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili	1.542,60	1.349,15	1.736,00	-12,54%	28,67%
Lavori diversi	489,43	394,66	538,85	-19,36%	36,54%
Lavori diversi di metalli comuni	1.082,07	996,57	1.379,41	-7,90%	38,42%
Legno, carbone di legna e lavori di legno	794,48	682,62	967,17	-14,08%	41,68%
Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per l	11.939,82	11.283,00	14.448,18	-5,50%	28,05%
Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	2,74	3,44	2,19	25,55%	-36,34%
Materie plastiche e lavori di tali materie	5.932,37	5.694,93	7.708,98	-4,00%	35,37%
Minerali, scorie e ceneri	28,11	23,98	30,35	-14,69%	26,56%
Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose	5.852,49	5.051,82	7.282,16	-13,68%	44,15%
Navigazione aerea o spaziale	4.233,37	3.312,54	4.753,61	-21,75%	43,50%
Navigazione marittima o fluviale	5.185,79	5.316,69	7.139,69	2,52%	34,29%
Nichel e lavori di nichel	196,57	147,04	149,22	-25,20%	1,48%
Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	7.113,77	3.749,56	3.037,51	-47,29%	-18,99%
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche	2.291,06	1.927,92	2.702,10	-15,85%	40,16%
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti	12,52	9,88	16,86	-21,09%	70,65%
Orologeria	805,45	562,86	733,97	-30,12%	30,40%
Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci	214,28	222,76	355,70	3,96%	59,68%
Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia	449,73	434,99	549,54	-3,28%	26,33%
Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)	132,93	144,49	226,99	8,70%	57,10%
Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio	1.731,15	1.297,56	1.632,44	-25,05%	25,81%
Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali	228,39	141,29	280,41	-38,14%	98,46%
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantas	10.680,31	10.402,54	12.225,44	-2,60%	17,52%
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	66,69	67,04	84,55	0,52%	26,12%
Piante vive e prodotti della floricoltura	167,04	142,88	250,71	-14,46%	75,47%
Piombo e lavori di piombo	5,71	6,49	88,97	13,66%	1.270,88%
Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	27,86	21,64	28,03	-22,33%	29,53%
Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	18,24	16,08	22,96	-11,84%	42,79%
Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria	1.929,44	2.186,05	2.868,54	13,30%	31,22%
Preparazioni alimentari diverse	944,21	1.070,65	1.550,34	13,39%	44,80%
Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	276,68	275,40	435,02	-0,46%	57,96%

Capitolo merce	Valore			Variazione %	
	2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020
Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante	1.111,60	1.202,24	1.743,81	8,15%	45,05%
Prodotti ceramici	2.071,33	1.912,23	2.492,28	-7,68%	30,33%
Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi	570,35	555,88	776,12	-2,54%	39,62%
Prodotti chimici organici	3.159,54	3.214,84	3.402,96	1,75%	5,85%
Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani	116,86	133,00	182,44	13,81%	37,17%
Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento	360,93	306,72	500,77	-15,02%	63,27%
Prodotti farmaceutici	13.270,29	13.042,78	12.390,10	-1,71%	-5,00%
Prodotti per la fotografia o per la cinematografia	23,04	16,53	21,14	-28,26%	27,89%
Prodotti vari delle industrie chimiche	2.405,10	2.567,27	2.949,93	6,74%	14,91%
Rame e lavori di rame	1.074,38	1.107,36	1.701,30	3,07%	53,64%
Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi	48.866,30	42.437,99	52.591,74	-13,15%	23,93%
Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali	446,69	493,18	590,38	10,41%	19,71%
Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi	584,13	446,13	557,58	-23,62%	24,98%
Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per mode	768,53	787,12	1.100,79	2,42%	39,85%
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	222,16	258,47	277,93	16,34%	7,53%
Seta	79,27	52,28	67,79	-34,05%	29,67%
Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi	337,93	337,95	425,52	0,01%	25,91%
Stagno e lavori di stagno	7,36	6,04	10,11	-17,93%	67,38%
Stoffe a maglia	443,75	387,92	505,52	-12,58%	30,32%
Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o app	6.551,03	5.665,83	8.138,32	-13,51%	43,64%
Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti	68,64	61,47	79,48	-10,45%	29,30%
Sughero e lavori di sughero	16,67	14,02	16,04	-15,90%	14,41%
Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati	1.302,29	1.493,90	1.736,70	14,71%	16,25%

Capitolo merce	Valore			Variazione %	
	2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020
Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili	89,64	65,72	85,75	-26,68%	30,48%
Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili	400,79	361,00	476,12	-9,93%	31,89%
Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami	190,33	163,19	230,67	-14,26%	41,35%
Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni	675,90	601,33	777,50	-11,03%	29,30%
Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione	516,21	427,83	528,67	-17,12%	23,57%
Vetro e lavori di vetro	738,06	678,32	877,54	-8,09%	29,37%
Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori	12.092,92	10.928,77	15.335,22	-9,63%	40,32%
Zinco e lavori di zinco	85,32	76,78	112,42	-10,01%	46,42%
Zuccheri e prodotti a base di zuccheri	97,80	99,00	142,17	1,23%	43,61%
Totale	229.158,92	201.330,67	260.032,00	-12,14%	29,16%
<i>Fonte: elaborazione dati ADM</i>	<i>Valori espressi in milioni di euro</i>				

'Nella voce “Altri Paesi e destinazioni” della Tabella a IX.139 vengono inseriti i rimanenti Paesi, il “Paese non definito” e le “provviste di bordo”.

Tabella a IX.139 – Importazioni per Paesi di provenienza

Paese	Valore	Quantità
	(milioni di euro)	(migliaia di tonnellate)
Repubblica Popolare Cinese (Cina)	35.506,70	6.646,82
Stati Uniti d'America (Compreso Portorico)	18.975,98	7.746,66
Turchia	17.937,26	26.123,36
Russia	17.048,43	37.984,30
Svizzera (Compresi Busingen e Campione d'Italia)	15.277,15	2.370,64
Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord)	11.101,54	2.951,43
India	6.364,71	4.363,46
Libia	6.126,91	13.388,50
Algeria	5.916,49	19.460,80
Egitto	4.994,26	10.074,12
Giappone	4.309,71	499,00
Hong Kong	4.276,75	63,76
Brasile	4.243,57	7.501,25
Repubblica di Corea	4.157,63	1.490,59
Ucraina	3.410,20	7.867,89
Vietnam	3.391,64	980,57
Emirati Arabi Uniti	3.310,03	925,83
Azerbaigian	2.784,95	4.751,95
Tunisia	2.695,32	2.304,77
Indonesia	2.326,25	1.667,16
Qatar	2.323,71	4.968,07
Taiwan	2.301,39	532,03
Arabia Saudita	2.085,42	2.995,41
Canada	2.072,13	2.896,77
Thailandia	1.650,35	272,73
Nigeria	1.620,90	3.557,55
Malaysia Peninsulare ed Orientale	1.580,66	794,77
Serbia	1.443,01	401,71
Repubblica Sudafricana	1.442,44	1.790,41
Albania	1.314,45	532,75
Marocco	1.275,03	391,04
Bangladesh	1.271,64	113,49
Israele	1.052,18	709,15
Iraq	1.050,87	2.459,69
Norvegia (Compresi Arc Svalbard e isola Jan Mayen)	919,14	1.569,44
Argentina	904,24	1.363,72
Messico	863,42	436,84
Isole Cayman	842,84	26,27
Bosnia-Erzegovina	770,74	588,37

Paese	Valore	Quantità
	(milioni di euro)	(migliaia di tonnellate)
Pakistan	769,67	309,34
Cile	699,89	328,42
Singapore	671,54	61,55
Mozambico	645,34	447,03
Australia	634,95	947,75
Perù	574,77	156,44
Colombia	546,28	538,89
Georgia	517,66	948,87
Ecuador (Comprese Galapagos)	465,37	329,15
Sri Lanka	450,95	45,32
Altri paesi e destinazioni	10.138,55	9.075,51
Totale	217.055,01	198.751,34
<i>Fonte: elaborazione dati ADM</i>		<i>Valori riferiti all'anno 2021</i>

Tabella a IX.140 - Esportazioni per Paesi di destinazione

Paese	Valore (milioni di euro)	Quantità (migliaia di tonnellate)
Stati Uniti d'America (Compreso Portorico)	50.721,14	9.016,23
Svizzera (Compresi Busingen e Campione d'Italia)	28.475,22	5.658,78
Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord)	25.846,29	5.446,73
Repubblica Popolare Cinese (Cina)	16.617,04	2.266,02
Turchia	9.870,16	4.076,82
Russia	8.367,51	1.160,47
Giappone	8.173,69	681,18
Repubblica di Corea	5.661,49	490,73
Emirati Arabi Uniti	5.234,78	920,23
Hong Kong	5.150,35	299,43
Canada	5.029,13	1.043,80
Brasile	4.783,10	906,30
Australia	4.487,97	806,66
Messico	4.031,58	703,39
India	3.950,70	1.107,28
Egitto	3.911,89	1.902,70
Arabia Saudita	3.494,07	1.057,68
Israele	3.254,89	1.179,19
Tunisia	2.922,52	1.532,27
Singapore	2.337,19	732,87
Repubblica Sudafricana	2.297,31	1.035,21
Marocco	2.270,28	1.640,29
Qatar	2.204,70	300,02
Ucraina	2.182,31	629,31
Serbia	1.989,07	541,70
Norvegia (Compresi Arc Svalbard e isola Jan Mayen)	1.915,19	401,43

Paese	Valore (milioni di euro)	Quantità (migliaia di tonnellate)
Algeria	1.820,82	877,82
Albania	1.741,65	975,86
Taiwan	1.692,59	237,77
Kuwait	1.679,34	209,91
Thailandia	1.627,05	274,79
Isole Cayman	1.418,38	37,68
Indonesia	1.405,34	762,69
Cile	1.234,08	247,21
Libia	1.220,35	1.285,59
Vietnam	1.198,47	316,77
Malaysia Peninsulare ed Orientale	1.175,54	225,17
Panama	1.154,13	104,99
Argentina	1.095,79	228,13
Nigeria	1.067,97	908,09
Gibilterra	977,42	2.010,82
Bosnia-Erzegovina	798,55	354,43
Pakistan	766,46	248,70
Colombia	731,06	229,42
Bahamas	716,86	95,14
Nuova Zelanda (Esclusa Dipendenza di Ross)	708,90	131,53
Filippine	688,90	249,80
Iraq	661,56	165,09
Curacao	558,01	48,85
Altri paesi e destinazioni	18.713,21	8.419,34
Totale	260.032,00	64.182,31

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori riferiti all'anno 2021

Nella voce “Altro” riportata da Tabella a IX.141 a Tabella a IX.170 sono comprese: “Installazioni fisse da trasporto”, “Propulsione propria”, “Spedizione postale”, “Trasporto non definito” e “Trasporto per via navigabile interna”.

Tabella a IX.141 - Importazioni - Quantità 2021 per modalità di trasporto

Modalità di trasporto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Trasporto aereo	19,20	21,64	27,09	26,11	25,96	27,49	27,04	19,39	23,07	23,15	23,74	20,72
Trasporto marittimo	11.197,56	10.502,03	12.492,34	12.937,31	12.802,74	12.400,71	13.813,89	12.059,21	13.070,64	13.618,22	13.160,63	13.102,50
Trasporto per ferrovia	35,08	42,56	63,50	53,70	55,78	56,47	58,94	31,70	61,65	53,22	50,39	40,82
Trasporto su strada	318,15	446,05	525,10	481,44	498,25	510,87	499,69	371,94	520,21	530,59	513,73	434,84
Altro	2.667,70	3.509,26	2.322,46	3.354,08	3.552,24	4.785,20	3.306,24	3.616,87	3.408,62	3.022,99	3.835,74	3.672,88
Totale	14.237,69	14.521,54	15.430,49	16.852,64	16.934,97	17.780,74	17.705,80	16.099,11	17.084,19	17.248,17	17.584,23	17.271,76

Fonte: elaborazione dati ADM
Valori espressi in migliaia di tonnellate
Tabella a IX.142 - Importazioni - Valore 2021 per modalità di trasporto

Modalità di trasporto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Trasporto aereo	3.045,06	3.408,44	3.810,69	3.288,28	3.076,90	3.416,67	3.005,07	2.314,83	3.119,84	3.179,23	3.565,11	3.176,79
Trasporto marittimo	8.393,31	8.377,67	10.271,75	10.307,46	10.257,78	10.101,52	11.413,96	10.301,96	12.323,94	12.133,86	11.849,63	12.130,59
Trasporto per ferrovia	43,35	39,59	84,04	55,93	72,32	70,97	70,43	66,16	85,25	97,64	73,44	82,71
Trasporto su strada	2.059,28	2.455,54	2.877,84	2.721,36	2.683,32	2.826,74	2.864,80	1.782,46	3.380,56	2.971,34	2.928,26	2.606,93
Altro	609,57	902,83	595,43	922,07	1.097,51	1.247,38	1.166,70	1.467,32	2.088,98	1.869,82	2.925,88	2.890,89
Totale	14.150,57	15.184,07	17.639,75	17.295,10	17.187,83	17.663,28	18.520,96	15.932,73	20.998,57	20.251,89	21.342,32	20.887,91

Fonte: elaborazione dati ADM
Valori espressi in milioni di euro

Tabella a IX.143 - Importazioni - Rapporto Valore su Quantità per modalità di trasporto

Modalità di trasporto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Trasporto aereo	158,58	157,54	140,69	125,94	118,54	124,29	111,13	119,36	135,22	137,31	150,19	153,32
Trasporto marittimo	0,75	0,80	0,82	0,80	0,80	0,81	0,83	0,85	0,94	0,89	0,90	0,93
Trasporto per ferrovia	1,24	0,93	1,32	1,04	1,30	1,26	1,19	2,09	1,38	1,83	1,46	2,03
Trasporto su strada	6,47	5,51	5,48	5,65	5,39	5,53	5,73	4,79	6,50	5,60	5,70	6,00
Altro	0,23	0,26	0,26	0,27	0,31	0,26	0,35	0,41	0,61	0,62	0,76	0,79
Totale	0,99	1,05	1,14	1,03	1,01	0,99	1,05	0,99	1,23	1,17	1,21	1,21

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori espressi in euro al kg

Tabella a IX.144 - Esportazioni - Quantità 2021 per modalità di trasporto

Modalità di trasporto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Trasporto aereo	68,64	84,52	82,55	101,18	93,40	112,64	120,96	91,02	188,09	159,27	164,41	126,62
Trasporto marittimo	3.712,08	3.585,32	4.819,50	4.412,66	4.493,42	4.488,35	4.295,49	3.498,19	3.972,47	4.201,00	4.718,09	4.260,87
Trasporto per ferrovia	71,10	88,95	109,72	102,81	101,51	111,02	114,16	79,17	108,36	112,33	125,54	96,45
Trasporto su strada	648,44	830,22	976,86	947,60	873,70	946,85	984,48	671,51	958,05	973,52	971,85	814,30
Altro	25,54	40,06	43,58	44,59	40,78	37,11	132,61	17,47	28,67	29,35	38,40	34,90
Totale	4.525,80	4.629,07	6.032,21	5.608,84	5.602,81	5.695,97	5.647,70	4.357,36	5.255,64	5.475,47	6.018,29	5.333,14

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori espressi in migliaia di tonnellate

Tabella a IX.145 - Esportazioni - Valore 2021 per modalità di trasporto

Modalità di trasporto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Trasporto aereo	3.490,96	4.134,25	5.123,51	4.556,36	4.511,44	4.895,97	5.365,96	3.957,28	5.111,94	6.168,24	5.738,16	6.902,00
Trasporto marittimo	7.487,57	8.739,88	11.046,46	11.206,47	11.082,54	10.636,88	12.251,99	8.229,68	9.795,44	10.937,88	11.511,75	12.110,36
Trasporto per ferrovia	108,97	170,56	192,47	189,53	208,94	184,00	210,99	163,04	206,33	220,59	204,29	179,46
Trasporto su strada	4.457,61	5.164,72	6.170,37	5.779,62	5.738,58	6.580,58	6.474,22	4.425,03	6.234,43	6.186,99	6.333,97	5.899,16
Altro	74,67	81,36	74,37	288,56	539,55	235,24	1.270,26	275,19	188,55	133,21	113,92	79,72
Totale	15.619,76	18.290,77	22.607,18	22.020,54	22.081,05	22.532,67	25.573,42	17.050,22	21.536,69	23.646,91	23.902,09	25.170,70

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori espressi in milioni di euro

Tabella a IX.146 - Esportazioni - Rapporto Valore su Quantità per modalità di trasporto

Modalità di trasporto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Trasporto aereo	50,86	48,92	62,07	45,03	48,30	43,47	44,36	43,48	27,18	38,73	34,90	54,51
Trasporto marittimo	2,02	2,44	2,29	2,54	2,47	2,37	2,85	2,35	2,47	2,60	2,44	2,84
Trasporto per ferrovia	1,53	1,92	1,75	1,84	2,06	1,66	1,85	2,06	1,90	1,96	1,63	1,86
Trasporto su strada	6,87	6,22	6,32	6,10	6,57	6,95	6,58	6,59	6,51	6,36	6,52	7,24
Altro	2,92	2,03	1,71	6,47	13,23	6,34	9,58	15,75	6,58	4,54	2,97	2,28
Totale	3,45	3,95	3,75	3,93	3,94	3,96	4,53	3,91	4,10	4,32	3,97	4,72

Fonte: elaborazione dati ADM
Valori espressi in euro al kg
Tabella a IX.147 - Importazioni - Numero di dichiarazioni per le principali modalità di trasporto

Modalità di trasporto	2019	2020	2021
Trasporto aereo	3.924.081	9.055.912	11.055.094
Trasporto marittimo	1.209.963	1.138.613	1.365.925
Trasporto per ferrovia	6.953	8.035	15.285
Trasporto su strada	920.509	956.077	1.861.003
Altro	3.888	3.854	69.018
Totale	6.065.394	11.162.491	14.366.325

Fonte: elaborazione dati ADM

Tabella a IX.148 - Importazioni 2021 - Numero dichiarazioni per le principali modalità di trasporto

Direzione Territoriale	Trasporto aereo	Trasporto marittimo	Trasporto per ferrovia	Trasporto su strada	Altro
DT I - DR Lombardia	8.357.734	250.379	11.139	1.121.668	38.977
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	24.784	407.123	1.104	46.458	202
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	444.946	165.876	1.665	252.653	6.038
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	1.549.334	30.905	203	10.287	9.703
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	250.817	92.921	78	17.543	6.077
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	409.266	210.647	427	389.414	7.533
DT VII - DR Sicilia	206	13.079	2	500	134
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	5.634	67.972	528	6.925	124
DT IX - DR Campania	10.945	103.518	2	5.543	50
DT X - DR Calabria	18	10.111	0	364	90
DT XI - DIP Bolzano e Trento	1.410	13.394	137	9.648	90
Totale	11.055.094	1.365.925	15.285	1.861.003	69.018

Fonte: elaborazione dati ADM

Tabella a IX.149 - Importazioni 2020 - Numero dichiarazioni per le principali modalità di trasporto

Direzione Territoriale	Trasporto aereo	Trasporto marittimo	Trasporto per ferrovia	Trasporto su strada	Altro
DT I - DR Lombardia	7.368.843	207.215	6.174	596.514	259
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	20.399	339.438	251	31.241	93
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	405.882	139.724	909	220.097	2.471
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	762.147	26.579	8	6.136	45
DT V - DI Campania e Calabria	10.547	101.348	9	4.277	117
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	181.613	80.458	14	16.044	614
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	298.633	163.073	141	68.558	69
DT VIII - DR Sicilia	262	13.068	0	303	89
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	6.398	56.912	461	6.440	62
DT X - DIP Bolzano e Trento	1.188	10.798	68	6.467	35
Totale	9.055.912	1.138.613	8.035	956.077	3.854

Fonte: elaborazione dati ADM

Tabella a IX.150 - Importazioni 2019 - Numero dichiarazioni per le principali modalità di trasporto

Direzione Territoriale	Trasporto aereo	Trasporto marittimo	Trasporto per ferrovia	Trasporto su strada	Altro
DT I - DR Lombardia	2.799.469	226.676	5.444	576.934	247
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	27.713	374.416	414	36.164	88
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	360.490	144.463	443	241.669	2.538
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	307.222	29.689	0	7.577	41
DT V - DI Campania e Calabria	16.886	105.946	0	5.548	148
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	173.536	90.661	3	12.224	546
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	228.187	150.381	96	24.650	71
DT VIII - DR Sicilia	534	13.665	0	337	89
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	8.823	67.208	551	8.309	88
DT X - DIP Bolzano e Trento	1.221	6.858	2	7.097	32
Totale	3.924.081	1.209.963	6.953	920.509	3.888

Fonte: elaborazione dati ADM

Tabella a IX.151 - Importazioni - Quantità per le principali modalità di trasporto

Modalità di trasporto	2019	2020	2021
Trasporto aereo	260,58	225,02	284,60
Trasporto marittimo	159.637,22	134.025,88	151.157,78
Trasporto per ferrovia	560,29	422,39	603,81
Trasporto su strada	4.626,66	4.290,01	5.650,86
Altro	31.840,55	29.869,82	41.054,29
Totale	196.925,30	168.833,12	198.751,34

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori espressi in migliaia di tonnellate

Tabella a IX.152 - Importazioni 2021 - Quantità per le principali modalità di trasporto

Direzione Territoriale	Trasporto aereo	Trasporto marittimo	Trasporto per ferrovia	Trasporto su strada	Altro
DT I - DR Lombardia	208,80	8.104,04	437,38	1.982,62	23.823,71
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	9,10	18.669,95	94,07	405,26	3,72
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	17,61	22.708,39	36,67	2.275,91	2.119,94
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	21,59	6.015,52	3,72	87,12	0,33
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	6,75	25.627,68	0,38	67,53	23,17
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	14,25	20.870,81	19,19	313,81	1,48
DT VII - DR Sicilia	0,06	28.765,39	0,05	3,17	10.520,91
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	1,24	13.727,86	10,25	417,34	4.560,73
DT IX - DR Campania	3,80	6.292,83	0,13	31,51	0,14
DT X - DR Calabria	-	337,26	-	5,19	0,14
DT XI - DIP Bolzano e Trento	1,40	38,05	1,97	61,40	0,02
Totale	284,60	151.157,78	603,81	5.650,86	41.054,29

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori espressi in migliaia di tonnellate

Tabella a IX.153 - Importazioni 2020 - Quantità per le principali modalità di trasporto

Direzione Territoriale	Trasporto aereo	Trasporto marittimo	Trasporto per ferrovia	Trasporto su strada	Altro
DT I - DR Lombardia	153,06	6.281,50	292,41	1.616,34	19.583,23
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	7,20	18.241,96	84,13	286,34	6,70
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	14,90	18.822,54	13,46	1.761,71	2.811,56
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	21,29	4.793,14	0,23	50,21	0,16
DT V - DI Campania e Calabria	3,44	5.870,56	0,16	30,44	0,47
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	5,94	24.827,06	0,12	34,27	15,21
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	16,30	16.818,44	21,73	186,96	1,79
DT VIII - DR Sicilia	0,17	25.637,83	-	6,00	7.363,42
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	1,92	12.702,93	9,03	273,02	87,26
DT X - DIP Bolzano e Trento	0,80	29,92	1,12	44,72	0,02
Totale	225,02	134.025,88	422,39	4.290,01	29.869,82

Fonte: elaborazione dati ADM
Valori espressi in migliaia di tonnellate
Tabella a IX.154 - Importazioni 2019 - Quantità per le principali modalità di trasporto

Direzione Territoriale	Trasporto aereo	Trasporto marittimo	Trasporto per ferrovia	Trasporto su strada	Altro
DT I - DR Lombardia	162,80	9.307,35	289,73	1.688,54	23.033,13
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	10,60	20.970,52	99,98	288,72	6,61
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	20,99	22.784,09	138,76	2.002,74	2.722,96
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	35,38	6.842,43	-	55,49	0,16
DT V - DI Campania e Calabria	5,85	5.831,53	-	35,00	5,72
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	5,88	28.991,62	0,03	41,37	11,80
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	16,85	20.778,63	21,45	227,90	0,87
DT VIII - DR Sicilia	0,07	28.501,91	-	4,18	6.059,18
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	1,74	15.597,54	10,31	232,98	0,11
DT X - DIP Bolzano e Trento	0,42	31,60	0,03	49,74	0,01
Totale	260,58	159.637,22	560,29	4.626,66	31.840,55

Fonte: elaborazione dati ADM
Valori espressi in migliaia di tonnellate

Tabella a IX.155 - Importazioni - Valore per le principali modalità di trasporto

Modalità di trasporto	2019	2020	2021
Trasporto aereo	35.412,71	35.856,84	38.406,92
Trasporto marittimo	116.859,15	89.440,48	127.863,45
Trasporto per ferrovia	405,86	456,92	841,82
Trasporto su strada	24.686,85	22.246,82	32.158,44
Altro	9.869,05	6.469,99	17.784,38
Totale	187.233,62	154.471,05	217.055,01

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori espressi in milioni di euro

Tabella a IX.156 - Importazioni 2021 - Valore per le principali modalità di trasporto

Direzione Territoriale	Trasporto aereo	Trasporto marittimo	Trasporto per ferrovia	Trasporto su strada	Altro
DT I - DR Lombardia	19.900,93	10.845,86	445,21	12.643,07	9.412,29
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	1.512,14	31.677,55	204,90	3.284,26	160,06
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	1.916,70	17.793,27	114,89	5.997,16	808,97
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	7.591,88	3.304,40	5,80	1.912,39	239,75
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	5.224,78	19.840,69	6,54	2.913,37	927,84
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	1.476,42	15.713,75	24,03	2.134,17	40,40
DT VII - DR Sicilia	10,73	13.828,57	0,20	24,37	3.419,66
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	324,57	5.336,77	11,26	404,08	2.696,64
DT IX - DR Campania	379,25	8.619,07	0,12	2.551,71	1,81
DT X - DR Calabria	0,11	654,92	-	29,99	0,26
DT XI - DIP Bolzano e Trento	69,41	248,60	28,87	263,87	76,70
Totale	38.406,92	127.863,45	841,82	32.158,44	17.784,38

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori espressi in milioni di euro

Tabella a IX.157 - Importazioni 2020 - Valore per le principali modalità di trasporto

Direzione Territoriale	Trasporto aereo	Trasporto marittimo	Trasporto per ferrovia	Trasporto su strada	Altro
DT I - DR Lombardia	16.912,52	7.998,33	188,04	8.379,62	3.471,95
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	1.367,65	24.098,20	162,27	2.209,39	135,97
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	1.543,15	11.527,66	69,86	4.512,65	583,35
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	7.095,43	2.402,05	1,82	1.690,24	68,02
DT V - DI Campania e Calabria	838,08	7.363,89	0,27	2.426,88	8,64
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	6.494,15	13.893,77	0,95	1.598,82	689,91
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	1.240,98	10.485,52	14,62	1.005,84	73,25
DT VIII - DR Sicilia	28,88	7.926,03	-	8,90	1.394,19
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	290,09	3.550,07	8,27	279,43	29,32
DT X - DIP Bolzano e Trento	45,91	194,96	10,82	135,05	15,39
Totale	35.856,84	89.440,48	456,92	22.246,82	6.469,99

Fonte: elaborazione dati ADM
Valori espressi in milioni di euro
Tabella a IX.158 - Importazioni 2019 - Valore per le principali modalità di trasporto

Direzione Territoriale	Trasporto aereo	Trasporto marittimo	Trasporto per ferrovia	Trasporto su strada	Altro
DT I - DR Lombardia	16.758,63	10.669,52	163,94	9.315,74	6.467,62
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	1.899,87	29.457,41	138,09	2.931,63	321,10
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	3.093,85	14.359,15	83,56	5.516,56	1.002,43
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	8.145,38	3.843,45	-	2.087,18	104,16
DT V - DI Campania e Calabria	649,91	7.982,02	-	1.890,49	13,76
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	3.086,62	19.309,64	0,23	1.126,02	279,64
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	1.283,33	13.586,86	11,18	1.321,60	45,59
DT VIII - DR Sicilia	20,81	12.553,02	-	18,18	1.623,79
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	446,88	4.876,31	8,80	337,43	0,25
DT X - DIP Bolzano e Trento	27,43	221,77	0,06	142,02	10,71
Totale	35.412,71	116.859,15	405,86	24.686,85	9.869,05

Fonte: elaborazione dati ADM
Valori espressi in milioni di euro

Tabella a IX.159 - Esportazioni - Numero di dichiarazioni per le principali modalità di trasporto

Modalità di trasporto	2019	2020	2021
Trasporto aereo	9.684.584	10.131.165	14.864.533
Trasporto marittimo	2.479.433	2.197.521	2.718.226
Trasporto per ferrovia	25.654	40.043	77.070
Trasporto su strada	2.701.504	2.561.184	3.601.195
Altro	26.811	24.334	24.871
Totale	14.917.986	14.954.247	21.285.895

Fonte: elaborazione dati ADM

Tabella a IX.160 - Esportazioni 2021 - Numero dichiarazioni per le principali modalità di trasporto

Direzione Territoriale	Trasporto aereo	Trasporto marittimo	Trasporto per ferrovia	Trasporto su strada	Altro
DT I - DR Lombardia	8.625.033	467.096	53.625	2.080.665	17.907
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	149.460	884.431	5.837	264.318	207
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	1.635.027	251.808	9.828	623.834	2.342
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	1.016.968	114.993	1.107	28.159	128
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	1.669.725	309.854	430	115.723	3.251
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	1.742.980	330.793	5.591	354.552	415
DT VII - DR Sicilia	3.864	19.966	85	7.436	13
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	3.992	130.915	365	11.384	31
DT IX - DR Campania	10.116	177.878	22	13.024	524
DT X - DR Calabria	1.200	8.868	0	225	0
DT XI - DIP Bolzano e Trento	6.168	21.624	180	101.875	53
Totale	14.864.533	2.718.226	77.070	3.601.195	24.871

Fonte: elaborazione dati ADM

Tabella a IX.161 - Esportazioni 2020 - Numero dichiarazioni per le principali modalità di trasporto

Direzione Territoriale	Trasporto aereo	Trasporto marittimo	Trasporto per ferrovia	Trasporto su strada	Altro
DT I - DR Lombardia	5.785.137	383.165	27.895	1.549.610	18.971
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	111.868	723.444	1.326	184.696	220
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	1.281.773	183.359	4.588	456.707	1.720
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	779.288	78.109	632	18.512	198
DT V - DI Campania e Calabria	8.909	146.005	0	6.472	385
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	945.214	244.855	408	75.718	2.164
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	1.208.070	248.932	5.087	173.672	585
DT VIII - DR Sicilia	3.442	18.567	0	6.490	27
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	3.226	155.314	88	9.149	3
DT X - DIP Bolzano e Trento	4.238	15.771	19	80.158	61
Totale	10.131.165	2.197.521	40.043	2.561.184	24.334

Fonte: elaborazione dati ADM

Tabella a IX.162 - Esportazioni 2019 - Numero dichiarazioni per le principali modalità di trasporto

Direzione Territoriale	Trasporto aereo	Trasporto marittimo	Trasporto per ferrovia	Trasporto su strada	Altro
DT I - DR Lombardia	5.560.137	417.095	10.317	1.600.468	20.042
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	135.262	864.491	4.854	194.158	291
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	1.067.362	209.245	4.301	484.939	2.246
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	793.309	80.387	495	21.341	392
DT V - DI Campania e Calabria	15.970	146.462	9	7.870	491
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	947.107	287.793	445	93.478	2.211
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	1.150.567	276.663	5.089	193.672	1.041
DT VIII - DR Sicilia	4.465	19.065	0	5.837	35
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	5.527	159.194	125	12.716	4
DT X - DIP Bolzano e Trento	4.878	19.038	19	87.025	58
Totale	9.684.584	2.479.433	25.654	2.701.504	26.811

Fonte: elaborazione dati ADM

Tabella a IX.163 - Esportazioni - Quantità per le principali modalità di trasporto

Modalità di trasporto	2019	2020	2021
Trasporto aereo	3.172,09	1.405,10	1.393,28
Trasporto marittimo	47.779,94	45.690,82	50.457,44
Trasporto per ferrovia	862,90	810,09	1.221,13
Trasporto su strada	8.979,97	8.328,52	10.597,40
Altro	685,21	465,70	513,06
Totale	61.480,11	56.700,23	64.182,31

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori espressi in migliaia di tonnellate

Tabella a IX.164 - Esportazioni 2021 - Quantità per le principali modalità di trasporto

Direzione Territoriale	Trasporto aereo	Trasporto marittimo	Trasporto per ferrovia	Trasporto su strada	Altro
DT I - DR Lombardia	799,16	1.150,93	824,58	4.535,64	359,04
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	69,64	14.271,21	129,76	1.271,28	11,54
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	106,79	4.373,47	147,26	2.848,45	72,01
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	172,46	898,07	24,22	157,26	0,97
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	53,72	9.625,18	27,79	197,57	49,59
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	79,07	4.128,79	57,89	945,80	3,96
DT VII - DR Sicilia	9,58	9.576,90	2,13	47,17	12,05
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	6,07	2.227,74	4,10	104,77	2,92
DT IX - DR Campania	75,83	3.632,83	0,24	43,55	0,96
DT X - DR Calabria	17,46	289,23	-	2,08	-
DT XI - DIP Bolzano e Trento	3,50	283,09	3,16	443,83	0,02
Totale	1.393,28	50.457,44	1.221,13	10.597,40	513,06

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori espressi in migliaia di tonnellate

Tabella a IX.165 - Esportazioni 2020 - Quantità per le principali modalità di trasporto

Direzione Territoriale	Trasporto aereo	Trasporto marittimo	Trasporto per ferrovia	Trasporto su strada	Altro
DT I - DR Lombardia	720,44	841,36	535,85	3.775,61	323,46
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	44,79	12.602,61	54,57	1.063,95	8,03
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	110,50	4.421,98	110,02	2.165,62	66,63
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	344,60	707,34	17,53	79,25	2,10
DT V - DI Campania e Calabria	72,37	3.347,31	-	28,04	0,57
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	37,51	8.254,39	26,50	153,28	47,79
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	63,02	3.545,91	64,00	572,40	3,67
DT VIII - DR Sicilia	5,37	9.327,60	-	35,29	13,11
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	4,13	2.444,13	1,48	132,53	0,02
DT X - DIP Bolzano e Trento	2,37	198,19	0,14	322,55	0,32
Totale	1.405,10	45.690,82	810,09	8.328,52	465,70

Fonte: elaborazione dati ADM
Valori espressi in migliaia di tonnellate
Tabella a IX.166 - Esportazioni 2019 - Quantità per le principali modalità di trasporto

Direzione Territoriale	Trasporto aereo	Trasporto marittimo	Trasporto per ferrovia	Trasporto su strada	Altro
DT I - DR Lombardia	1.228,34	960,41	380,38	4.219,53	373,40
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	75,42	13.274,99	273,73	1.067,49	9,99
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	291,45	4.824,67	86,84	2.336,09	168,45
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	1.202,95	617,99	13,38	92,66	4,60
DT V - DI Campania e Calabria	176,70	3.121,44	0,08	29,72	0,79
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	63,67	9.507,65	35,58	149,56	86,86
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	105,65	3.735,63	70,25	604,20	3,56
DT VIII - DR Sicilia	17,35	9.049,19	-	30,32	37,22
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	7,52	2.449,02	2,48	104,70	0,03
DT X - DIP Bolzano e Trento	3,04	238,95	0,18	345,70	0,31
Totale	3.172,09	47.779,94	862,90	8.979,97	685,21

Fonte: elaborazione dati ADM
Valori espressi in migliaia di tonnellate

Tabella a IX.167 - Esportazioni - Valore per le principali modalità di trasporto

Modalità di trasporto	2019	2020	2021
Trasporto aereo	60.282,58	47.583,20	59.956,07
Trasporto marittimo	110.143,38	98.825,20	125.036,89
Trasporto per ferrovia	973,51	1.096,58	2.239,16
Trasporto su strada	54.457,47	51.412,32	69.445,27
Altro	3.301,98	2.413,37	3.354,60
Totale	229.158,92	201.330,67	260.032,00

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori espressi in milioni di euro

Tabella a IX.168 - Esportazioni 2021 - Valore per le principali modalità di trasporto

Direzione Territoriale	Trasporto aereo	Trasporto marittimo	Trasporto per ferrovia	Trasporto su strada	Altro
DT I - DR Lombardia	29.769,64	11.269,98	1.409,36	27.604,20	457,55
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	3.833,41	47.394,57	370,69	6.811,38	275,41
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	6.924,08	12.164,68	226,24	15.733,05	945,39
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	4.991,44	3.678,31	24,34	1.221,27	146,88
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	8.525,61	15.890,50	28,80	6.282,53	1.236,92
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	4.394,13	17.213,90	139,61	7.219,56	208,05
DT VII - DR Sicilia	519,32	5.291,36	2,57	153,91	5,17
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	219,48	3.676,90	25,75	651,37	9,58
DT IX - DR Campania	613,39	6.827,87	0,64	1.468,79	38,63
DT X - DR Calabria	18,54	613,52	-	3,51	-
DT XI - DIP Bolzano e Trento	147,03	1.015,30	11,16	2.295,70	31,02
Totale	59.956,07	125.036,89	2.239,16	69.445,27	3.354,60

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori espressi in milioni di euro

Tabella a IX.169 - Esportazioni 2020 - Valore per le principali modalità di trasporto

Direzione Territoriale	Trasporto aereo	Trasporto marittimo	Trasporto per ferrovia	Trasporto su strada	Altro
DT I - DR Lombardia	23.007,90	8.613,34	632,28	21.684,01	471,43
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	2.328,69	39.457,02	204,19	4.263,69	230,29
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	5.319,70	9.557,61	85,57	12.071,52	711,14
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	6.838,64	2.445,35	3,37	1.208,82	34,47
DT V - DI Campania e Calabria	600,87	5.847,84	-	974,15	33,06
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	5.465,88	10.926,12	27,14	4.592,72	717,46
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	3.267,48	13.382,39	134,51	4.269,50	190,49
DT VIII - DR Sicilia	424,14	3.892,95	-	91,06	8,45
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	236,40	4.055,44	7,23	657,57	0,03
DT X - DIP Bolzano e Trento	93,50	647,14	2,29	1.599,28	16,55
Totale	47.583,20	98.825,20	1.096,58	51.412,32	2.413,37

Fonte: elaborazione dati ADM
Valori espressi in milioni di euro
Tabella a IX.170 - Esportazioni 2019 - Valore per le principali modalità di trasporto

Direzione Territoriale	Trasporto aereo	Trasporto marittimo	Trasporto per ferrovia	Trasporto su strada	Altro
DT I - DR Lombardia	27.071,63	9.524,89	377,57	20.319,76	515,82
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	2.766,94	42.951,44	354,13	5.266,20	335,26
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	7.195,46	11.104,46	81,94	13.063,57	1.396,25
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	10.470,17	2.437,15	0,21	1.245,51	94,20
DT V - DI Campania e Calabria	1.439,64	6.044,48	0,31	1.131,45	15,93
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	6.719,05	13.818,96	37,62	5.961,62	668,30
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	3.636,17	14.707,69	114,21	4.681,38	255,06
DT VIII - DR Sicilia	491,17	4.621,15	-	131,00	16,17
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	378,69	4.236,98	4,45	882,33	0,02
DT X - DIP Bolzano e Trento	113,66	696,18	3,07	1.774,65	4,97
Totale	60.282,58	110.143,38	973,51	54.457,47	3.301,98

Fonte: elaborazione dati ADM
Valori espressi in milioni di euro

Tabella a IX.171 - Numero Autorizzazioni AEO rilasciate per Direzione Territoriale

Direzione Territoriale	2009-2018	2019	2020	2021	Totale
DT I - DR Lombardia	323	29	10	14	53
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	239	23	23	14	60
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	182	25	23	22	70
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	72	11	10	6	27
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	111	13	8	7	28
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	156	23	16	14	53
DT VII - DR Sicilia	165	4	1	2	7
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	48	8	3	6	17
DT IX - DR Campania	61	13	12	9	34
DT X - DR Calabria	34	5	3	0	0
DT XI - DIP Bolzano e Trento	-	3	2	1	6
Totale nazionale	1.391	152	108	95	355

Fonte: elaborazione dati ADM

Tabella a IX.172 - Ripartizione dichiarazioni doganali sdoganate entro 5 minuti nei principali porti

Dogana	Import	Export	Transito in partenza	Totale
UD Ancona	86,56%	97,44%	96,60%	94,31%
UD Bari	88,17%	94,03%	66,65%	88,43%
UD Brindisi	78,64%	92,26%	98,84%	87,44%
UD Cagliari	81,77%	94,77%	88,79%	89,26%
UD Catania	79,89%	96,18%	100,00%	88,64%
UD Civitavecchia	84,47%	92,68%	98,89%	91,07%
UD Gioia Tauro	79,14%	98,09%	98,81%	87,23%
UD La Spezia	84,62%	97,89%	99,81%	94,85%
UD Livorno	90,92%	98,66%	98,09%	96,96%
UD Napoli 1	81,23%	97,44%	98,52%	91,86%
UD Palermo	65,28%	98,31%	99,84%	87,96%
UD Ravenna	89,41%	96,71%	98,52%	94,31%
UD Salerno	84,24%	83,29%	82,07%	83,61%
UD Savona	88,29%	94,81%	99,19%	93,73%
UD Taranto	79,19%	89,93%	98,44%	84,55%
UD Trieste	94,73%	93,80%	96,84%	95,59%
UD Venezia	96,87%	99,63%	99,23%	98,94%
UD Ferneti-Retroporto Trieste	91,33%	96,36%	92,19%	94,56%
UD Genova 1	88,13%	96,91%	99,25%	95,37%
UD Genova 2	85,10%	97,30%	99,09%	94,08%
UD Rivalta Scrivia-R.Porto Ge	81,90%	96,83%	99,50%	89,30%
Media nazionale	84,76%	95,40%	95,67%	91,53%

Fonte: elaborazione dati ADM

Tabella a IX.173 - Ripartizione dichiarazioni doganali sdoganate entro 5 minuti nei principali aeroporti

Dogana	<i>Import</i>	<i>Export</i>	Transito in partenza	Totale
UD Bergamo	98,79%	99,45%	99,95%	99,19%
UD Malpensa	97,11%	99,81%	99,70%	99,07%
UD Roma 2	91,02%	98,56%	98,85%	97,06%
UD Milano 3	99,36%	98,31%	99,64%	99,15%
Media nazionale	96,57%	99,03%	99,54%	98,62%

Fonte: elaborazione dati ADM

Tabella a IX.174 - Ripartizione delle dichiarazioni doganali sdoganate entro 5 minuti nei principali porti - andamento nel triennio

Anno	<i>Import</i>	<i>Export</i>	Transito in partenza
2019	79,70%	90,50%	90,35%
2020	84,27%	93,46%	93,30%
2021	84,76%	95,40%	95,67%

Fonte: elaborazione dati ADM

Tabella a IX.175 - Ripartizione delle dichiarazioni doganali sdoganate entro 5 minuti presso i principali aeroporti - andamento nel triennio

Anno	<i>Import</i>	<i>Export</i>	Transito in partenza
2019	92,46%	97,89%	98,37%
2020	95,69%	98,45%	99,03%
2021	96,57%	99,03%	99,54%

Fonte: elaborazione dati ADM

II.4 Attività di supporto al *business*

II.4.1 *Internal Audit*

Tabella a IX.176 - Ripartizione percentuale delle tipologie di richiesta di accesso

Tipologia accessi	N. accessi	Percentuale sul totale
Accessi documentali	546	86,53%
Accesso civico	4	0,63%
Accesso civico generalizzato	81	12,84%
Totale	631	100,00%

Fonte: elaborazione dati ADM

Note: Accesso civico ex art. 5, c. 1, D.lgs. n. 33/2013

Accesso civico generalizzato ex art. 5, c. 2, D.lgs. n. 33/2013

II.4.2 Legale e Contenzioso
Tabella a IX.177 - Distribuzione del contenzioso per tipologia di giurisdizione

	Contenzioso tributario	Contenzioso amministrativo	Contenzioso civile	Contenziosi in essere (Totale) al 31/12/2021
Totale	9.022	944	2.363	12.329
Percentuale sul totale	73,18%	7,66%	19,17%	100,00%
Numero soccombenze	174	53	74	301
Cessata materia	233	67	43	343
Valore cause di soccombenza (euro)	222.615.530,45 €	387.741,42 €	101.864.217,26 €	324.867.489,13 €
Sentenze passate in giudicato	1.392	217	379	1.988

Fonte: elaborazione dati ADM
Valori riferiti all'anno 2021
Tabella a IX.178 - Distribuzione del volume di contenzioso tra le strutture dell'Agenzia

Strutture dell'Agenzia	Contenziosi in essere (Totale) al 31/12/2021	Percentuale sul totale
DT I - DR Lombardia	1.068	8,66%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	929	7,54%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	744	6,03%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	1.645	13,34%
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	1.212	9,83%
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	707	5,73%
DT VII - DR Sicilia	2.163	17,54%
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	1.122	9,10%
DT IX - DR Campania	1.326	10,76%
DT X - DR Calabria	728	5,90%
DT XI - DIP Bolzano e Trento	57	0,46%
Direzione Legale e Contenzioso	628	5,09%
Totale	12.329	100,00%

Fonte: elaborazione dati ADM

Tabella a IX.179 - Valore del contendere di vittorie e soccombenze per tipologia di contenzioso

Tipologia di contenzioso	N. vittorie	Valore contendere vittorie (euro)	Valore liquidato vittorie (euro)	Valore non liquidato vittorie (euro)	N. soccombenze	Valore contendere soccombenze (euro)	Valore contendere totale (euro)
Contenzioso tributario	985	222.615.530,45	218.312.348,56	4.303.181,89	174	13.561.325,86	236.176.856,31
Contenzioso amministrativo	97	387.741,42	372.741,42	15.000,00	53	75.689,11	463.430,53
Contenzioso civile	262	101.864.217,26	101.393.110,26	471.107,00	74	8.536.654,91	110.400.872,17

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori riferiti all'anno 2021

Tabella a IX.180 – Contenzioso tributario - percentuale degli esiti totalmente favorevoli all'Ufficio sul totale dei ricorsi definiti: confronto ADM con altri Enti

Ente	Indice positività (totalmente favorevoli)	I Grado	II Grado	Cassazione	Peso % sul dato italiano
ADM	65,51 %	68,74 %	61,43 %	58,39 %	2,15 %
Media altri enti	49,76 %	50,93 %	48,97 %	42,56 %	100,00 %

Fonte: elaborazione interna su dati del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Relazione sul contenzioso tributario 2021

Valori riferiti all'anno 2021

Tabella a IX.181 – Contenzioso tributario - percentuale degli esiti favorevoli all'Ufficio sul totale dei ricorsi definiti: confronto ADM con altri Enti

Ente	Indice positività (totalmente favorevoli)	I Grado	II Grado	Cassazione	Peso % sul dato italiano
ADM	74,38 %	78,09 %	71,73 %	58,39 %	2,07 %
Media altri enti	58,72 %	61,36 %	56,9 %	42,56 %	100,00 %

Fonte: elaborazione interna su dati del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Relazione sul contenzioso tributario 2021

Valori riferiti all'anno 2021

II.4.3 Eventi e relazioni esterne

Tabella a IX.182 - Numero di *follower* per differente canale *social*

Canale <i>social</i>	2019	2020	2021	Delta % 21-20
<i>Facebook</i>	2.877	25.880	54.386	110,15%
<i>Linkedin</i>	2.504	9.200	13.344	45,04%
<i>Instagram</i>	939	6.049	8.953	48,01%
<i>Twitter</i>	533	1.338	11.506	759,94%
<i>Youtube</i>	444	1.290	9.780	658,14%
Totale	7.297	43.757	97.969	123,89%

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori espressi in unità

II.5 Il Personale

I dati relativi alla distribuzione del personale, presenti da Tabella a IX.183 a Tabella a IX.186, comprendono le risorse che prestano servizio presso l'Agenzia anche se in posizione di comando da altre Amministrazioni (42 unità, di cui 3 dirigenti); sono invece escluse le risorse dell'Agenzia che prestano servizio presso altre Amministrazioni o in posizione di fuori ruolo e gli esonerati dal servizio (130 unità, di cui n. 10 dirigenti).

Tabella a IX.183 - Distribuzione del personale ADM per qualifica

Qualifica	N. dipendenti	Percentuale sul totale
Dirigente	167	1,83%
Terza area funzionale	5.362	58,80%
Seconda area funzionale	3.539	38,81%
Prima area funzionale	51	0,56%
Totale	9.119	100,00%

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori al 31/12/2021

Tabella a IX.184 - Distribuzione del personale ADM tra Direzioni Centrali e Territoriali

Struttura sede di servizio	Unità di personale	Percentuale sul totale
Direzioni Centrali	1.098	12,04%
Direzioni Territoriali	8.021	87,96%
Totale	9.119	100,00%

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori al 31/12/2021

Tabella a IX.185 - Distribuzione del personale ADM nelle Direzioni Territoriali

Struttura sede di servizio	Unità di personale	Percentuale sul totale
Direzioni Centrali	1.098	12,04%
Uffici delle Dogane	5.724	71,36%
Uffici dei Monopoli	1.179	14,70%
Uffici DRD/DID/DIP	1.118	13,94%
Totale	8.021	100%

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori 31/12/2021

Note: DRD/DID/DIP: Uffici delle Direzioni Regionali/Interregionali/Interprovinciali

Tabella a IX.186 - Distribuzione del personale ADM nelle strutture di appartenenza

Struttura sede di servizio	Livello	Ufficio	N. dipendenti
Direzione Generale	Centrale	Ufficio del Direttore	37
Direzione Generale	Centrale	Eventi e relazioni esterne	26
Direzione Generale	Centrale	Accertamento	25
Direzione Generale	Centrale	Sviluppo e formazione del personale	13
Direzione Generale	Centrale	Studi e progetti speciali	11
Direzione Generale	Centrale	Predisposizione normativa	10
Direzione Generale	Centrale	Gestione sequestri	5
Direzione Amministrazione e Finanza	Centrale	Acquisti e contratti	20
Direzione Amministrazione e Finanza	Centrale	Contabilità	21
Direzione Amministrazione e Finanza	Centrale	Politiche di amministrazione	4
Direzione Amministrazione e Finanza	Centrale	Logistica	69
Direzione Amministrazione e Finanza	Centrale	Segreteria	4
Direzione Amministrazione e Finanza	Centrale	Tesoreria	25
Direzione Antifrode e Controlli	Centrale	Affari generali	15
Direzione Antifrode e Controlli	Centrale	Intelligence	21
Direzione Antifrode e Controlli	Centrale	Rapporti con EPPO	3
Direzione Antifrode e Controlli	Centrale	Investigazioni	44
Direzione Antifrode e Controlli	Centrale	Laboratori	33
Direzione Dogane	Centrale	Controlli e dogane	23
Direzione Dogane	Centrale	Origine e valore	12
Direzione Dogane	Centrale	Affari generali	15
Direzione Dogane	Centrale	Regimi e procedure doganali	15
Direzione Dogane	Centrale	Segreteria	1
Direzione Dogane	Centrale	Risorse proprie	11
Direzione Dogane	Centrale	AEO compliance e grandi imprese	16
Direzione Dogane	Centrale	Tariffa e classificazione	15
Direzione Energie e alcoli	Centrale	Controlli accise - energie e alcoli	15
Direzione Energie e alcoli	Centrale	Accise sui prodotti energetici ed alcolici	13
Direzione Energie e alcoli	Centrale	Accise sul gas naturale, sull'energia elettrica e tassazione a fini ambientali	8
Direzione Energie e alcoli	Centrale	Affari generali	8
Direzione Giochi	Centrale	Controlli giochi	13
Direzione Giochi	Centrale	Giochi numerici e lotterie	21
Direzione Giochi	Centrale	Bingo	14
Direzione Giochi	Centrale	Apparecchi da intrattenimento	16
Direzione Giochi	Centrale	Gioco a distanza	22

Struttura sede di servizio	Livello	Ufficio	N. dipendenti
Direzione Giochi	Centrale	Scommesse	40
Direzione Giochi	Centrale	Affari generali	7
Direzione <i>Internal audit</i>	Centrale	Trasparenza accesso e anticorruzione	6
Direzione <i>Internal audit</i>	Centrale	Valutazione dei rischi interni	6
Direzione <i>Internal audit</i>	Centrale	Segreteria	8
Direzione <i>Internal audit</i>	Centrale	Protezione dati personali	4
Direzione <i>Internal audit</i>	Centrale	Audit e indagini interne	19
Direzione Legale e Contenzioso	Centrale	Contenzioso	24
Direzione Legale e Contenzioso	Centrale	Privacy e supporto giuridico	4
Direzione Legale e Contenzioso	Centrale	Segreteria	6
Direzione Organizzazione e <i>digital transformation</i>	Centrale	Organizzazione, ricerca e transizione digitale	19
Direzione Organizzazione e <i>digital transformation</i>	Centrale	Processi, sviluppo e servizi	35
Direzione Organizzazione e <i>digital transformation</i>	Centrale	Segreteria	7
Direzione Organizzazione e <i>digital transformation</i>	Centrale	Sistemi ICT e cooperazione applicativa	22
Direzione Personale	Centrale	Valutazione	11
Direzione Personale	Centrale	Stipendi e previdenza	41
Direzione Personale	Centrale	Segreteria	6
Direzione Personale	Centrale	Dirigenti	6
Direzione Personale	Centrale	Politiche del personale	18
Direzione Personale	Centrale	Relazioni sindacali	7
Direzione Personale	Centrale	Reclutamento	12
Direzione Personale	Centrale	Deontologia	6
Direzione Personale	Centrale	Normativa e contenzioso del lavoro	10
Direzione Personale	Centrale	Mobilità	14
Direzione Relazioni e progetti internazionali	Centrale	Cooperazione internazionale	15
Direzione Relazioni e progetti internazionali	Centrale	Politica europea e internazionale	11
Direzione Relazioni e progetti internazionali	Centrale	Segreteria	5
Direzione Strategie	Centrale	Pianificazione e controllo di gestione	10
Direzione Strategie	Centrale	Segreteria	4
Direzione Strategie	Centrale	Strategia e programmazione	5
Direzione Tabacchi	Centrale	Controlli accise - tabacchi	11
Direzione Tabacchi	Centrale	Circolazione tabacchi e prodotti da inalazione	10
Direzione Tabacchi	Centrale	Gestione rete di vendita tabacchi e prodotti da inalazione	11
Direzione Tabacchi	Centrale	Affari generali	6
Direzione Tabacchi	Centrale	Accise sui tabacchi e imposta di consumo sui prodotti da inalazione	21

Struttura sede di servizio	Livello	Ufficio	N. dipendenti
Servizio Autonomo Interventi nel Settore Agricolo (SAISA)	Centrale	S.A.I.S.A.	27
DT I - DR Lombardia	Periferico	Antifrode e Controlli	34
DT I - DR Lombardia	Periferico	Affari generali	103
DT I - DR Lombardia	Periferico	Ufficio dei Monopoli per la Lombardia	102
DT I - DR Lombardia	Periferico	Ufficio delle Dogane di Bergamo	118
DT I - DR Lombardia	Periferico	Ufficio delle Dogane di Brescia	91
DT I - DR Lombardia	Periferico	Ufficio delle Dogane di Como	193
DT I - DR Lombardia	Periferico	Ufficio delle Dogane di Malpensa	117
DT I - DR Lombardia	Periferico	Ufficio delle Dogane di Mantova	21
DT I - DR Lombardia	Periferico	Ufficio delle Dogane di Milano 1	67
DT I - DR Lombardia	Periferico	Ufficio delle Dogane di Milano 2	124
DT I - DR Lombardia	Periferico	Ufficio delle Dogane di Milano 3	136
DT I - DR Lombardia	Periferico	Ufficio delle Dogane di Pavia	39
DT I - DR Lombardia	Periferico	Ufficio delle Dogane di Tirano	54
DT I - DR Lombardia	Periferico	Ufficio delle Dogane di Varese	105
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	Periferico	Antifrode e Controlli	59
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	Periferico	Affari generali	123
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	Periferico	Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle D'Aosta	54
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	Periferico	Ufficio dei Monopoli per la Liguria	58
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	Periferico	Ufficio delle Dogane di Alessandria	56
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	Periferico	Ufficio delle Dogane di Aosta	34
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	Periferico	Ufficio delle Dogane di Biella	24
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	Periferico	Ufficio delle Dogane di Cuneo	57
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	Periferico	Ufficio delle Dogane di Genova 1	139
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	Periferico	Ufficio delle Dogane di Genova 2	162
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	Periferico	Ufficio delle Dogane di Imperia	33
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	Periferico	Ufficio delle Dogane di La Spezia	112
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	Periferico	Ufficio delle Dogane di Novara	44
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	Periferico	Ufficio delle Dogane di Rivalta Scrivia-Retroporto di Genova	21
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	Periferico	Ufficio delle Dogane di Savona	58
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	Periferico	Ufficio delle Dogane di Torino	97
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	Periferico	Ufficio delle Dogane di Verbanco-Cusio-Ossola	46
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	Periferico	Ufficio delle Dogane di Vercelli	12
DT III - DI Veneto e Friuli Venezia-Giulia	Periferico	Antifrode e Controlli	42
DT III - DI Veneto e Friuli Venezia-Giulia	Periferico	Affari generali	110

Struttura sede di servizio	Livello	Ufficio	N. dipendenti
DT III - DI Veneto e Friuli Venezia-Giulia	Periferico	Ufficio dei Monopoli per il Friuli Venezia-Giulia	30
DT III - DI Veneto e Friuli Venezia-Giulia	Periferico	Ufficio dei Monopoli per il Veneto	58
DT III - DI Veneto e Friuli Venezia-Giulia	Periferico	Ufficio delle Dogane di Ferneti - Retroporto di Trieste	21
DT III - DI Veneto e Friuli Venezia-Giulia	Periferico	Ufficio delle Dogane di Gorizia	52
DT III - DI Veneto e Friuli Venezia-Giulia	Periferico	Ufficio delle Dogane di Padova	87
DT III - DI Veneto e Friuli Venezia-Giulia	Periferico	Ufficio delle Dogane di Pordenone	37
DT III - DI Veneto e Friuli Venezia-Giulia	Periferico	Ufficio delle Dogane di Treviso	64
DT III - DI Veneto e Friuli Venezia-Giulia	Periferico	Ufficio delle Dogane di Trieste	113
DT III - DI Veneto e Friuli Venezia-Giulia	Periferico	Ufficio delle Dogane di Udine	67
DT III - DI Veneto e Friuli Venezia-Giulia	Periferico	Ufficio delle Dogane di Venezia	139
DT III - DI Veneto e Friuli Venezia-Giulia	Periferico	Ufficio delle Dogane di Verona	74
DT III - DI Veneto e Friuli Venezia-Giulia	Periferico	Ufficio delle Dogane di Vicenza	65
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	Periferico	Antifrode e Controlli	37
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	Periferico	Affari generali	79
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	Periferico	Ufficio dei Monopoli per il Lazio	93
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	Periferico	Ufficio dei Monopoli per L'Abruzzo	46
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	Periferico	Ufficio delle Dogane dell'Aquila	22
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	Periferico	Ufficio delle Dogane di Civitavecchia	57
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	Periferico	Ufficio delle Dogane di Frosinone	28
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	Periferico	Ufficio delle Dogane di Gaeta	45
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	Periferico	Ufficio delle Dogane di Pescara	74
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	Periferico	Ufficio delle Dogane di Roma 1	174
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	Periferico	Ufficio delle Dogane di Roma 2	169
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	Periferico	Ufficio delle Dogane di Viterbo	22
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	Periferico	Antifrode e Controlli	26
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	Periferico	Affari generali	71
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	Periferico	Ufficio dei Monopoli per L'Umbria	32
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	Periferico	Ufficio dei Monopoli per la Sardegna	58
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	Periferico	Ufficio dei Monopoli per la Toscana	77
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	Periferico	Ufficio delle Dogane di Arezzo	37
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	Periferico	Ufficio delle Dogane di Cagliari	63
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	Periferico	Ufficio delle Dogane di Firenze	54
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	Periferico	Ufficio delle Dogane di Livorno	104
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	Periferico	Ufficio delle Dogane di Perugia	43
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	Periferico	Ufficio delle Dogane di Pisa	98
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	Periferico	Ufficio delle Dogane di Prato e Pistoia	43

Struttura sede di servizio	Livello	Ufficio	N. dipendenti
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	Periferico	Ufficio delle Dogane di Terni	13
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	Periferico	Ufficio delle Dogane di Sassari	49
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	Periferico	Antifrode e Controlli	28
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	Periferico	Affari generali	80
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	Periferico	Ufficio dei Monopoli per l'Emilia-Romagna	75
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	Periferico	Ufficio dei Monopoli per le Marche	41
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	Periferico	Ufficio delle Dogane di Ancona	99
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	Periferico	Ufficio delle Dogane di Bologna	108
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	Periferico	Ufficio delle Dogane di Civitanova Marche	41
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	Periferico	Ufficio delle Dogane di Ferrara	19
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	Periferico	Ufficio delle Dogane di Forlì Cesena	25
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	Periferico	Ufficio delle Dogane di Modena	36
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	Periferico	Ufficio delle Dogane di Parma	26
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	Periferico	Ufficio delle Dogane di Piacenza	31
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	Periferico	Ufficio delle Dogane di Ravenna	61
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	Periferico	Ufficio delle Dogane di Reggio Emilia	33
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	Periferico	Ufficio delle Dogane di Rimini	30
DT VII - DR Sicilia	Periferico	Antifrode e Controlli	25
DT VII - DR Sicilia	Periferico	Affari generali	58
DT VII - DR Sicilia	Periferico	Ufficio delle Dogane Canale di Sicilia	9
DT VII - DR Sicilia	Periferico	Ufficio dei Monopoli per la Sicilia	162
DT VII - DR Sicilia	Periferico	Ufficio delle Dogane di Catania	70
DT VII - DR Sicilia	Periferico	Ufficio delle Dogane di Messina	70
DT VII - DR Sicilia	Periferico	Ufficio delle Dogane di Palermo	77
DT VII - DR Sicilia	Periferico	Ufficio delle Dogane di Porto Empedocle	54
DT VII - DR Sicilia	Periferico	Ufficio delle Dogane di Siracusa	76
DT VII - DR Sicilia	Periferico	Ufficio delle Dogane di Trapani	46
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	Periferico	Affari generali	61
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	Periferico	Antifrode e Controlli	21
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	Periferico	Ufficio dei Monopoli per la Puglia, il Molise e la Basilicata	118
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	Periferico	Ufficio delle Dogane di Bari	136
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	Periferico	Ufficio delle Dogane di Brindisi	61
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	Periferico	Ufficio delle Dogane di Campobasso	28
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	Periferico	Ufficio delle Dogane di Foggia	45
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	Periferico	Ufficio delle Dogane di Lecce	46

Struttura sede di servizio	Livello	Ufficio	N. dipendenti
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	Periferico	Ufficio delle Dogane di Potenza	29
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	Periferico	Ufficio delle Dogane di Taranto	53
DT IX - DR Campania	Periferico	Antifrode e Controlli	30
DT IX - DR Campania	Periferico	Affari generali	67
DT IX - DR Campania	Periferico	Ufficio dei Monopoli per la Campania	128
DT IX - DR Campania	Periferico	Ufficio delle Dogane di Benevento	24
DT IX - DR Campania	Periferico	Ufficio delle Dogane di Caserta	35
DT IX - DR Campania	Periferico	Ufficio delle Dogane di Napoli 1	140
DT IX - DR Campania	Periferico	Ufficio delle Dogane di Salerno	70
DT IX - DR Campania	Periferico	Ufficio delle Dogane di Napoli 2	110
DT IX - DR Campania	Periferico	Ufficio delle Dogane di Avellino	14
DT X - DR Calabria	Periferico	Antifrode	4
DT X - DR Calabria	Periferico	Ufficio delle Dogane di Reggio Calabria	39
DT X - DR Calabria	Periferico	Ufficio dei Monopoli per la Calabria	38
DT X - DR Calabria	Periferico	Ufficio delle Dogane di Catanzaro	54
DT X - DR Calabria	Periferico	Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro	34
DT X - DR Calabria	Periferico	Affari generali	28
DT XI - DIP Bolzano e Trento	Periferico	Ufficio dei Monopoli Trentino-Alto Adige	9
DT XI - DIP Bolzano e Trento	Periferico	Antifrode	2
DT XI - DIP Bolzano e Trento	Periferico	Affari generali	30
DT XI - DIP Bolzano e Trento	Periferico	Ufficio delle Dogane di Bolzano	75
DT XI - DIP Bolzano e Trento	Periferico	Ufficio delle Dogane di Trento	46
<i>Fonte: elaborazione dati ADM</i>		<i>Valori al 31/12/2021</i>	

Tabella a IX.187 - Distribuzione dei dipendenti con contratto *part-time* per DC e DT

Struttura sede di servizio	Numero di dipendenti <i>part-time</i>	Numero di dipendenti	% sul totale
Direzioni Centrali	54	1.098	4,92%
DT I - DR Lombardia	76	1.304	5,83%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	49	1.189	4,12%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	37	959	3,86%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	31	846	3,66%
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	23	768	2,99%
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	46	733	6,28%
DT VII - DR Sicilia	8	647	1,24%
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	9	598	1,51%
DT IX - DR Campania	12	618	1,94%
DT X - DR Calabria	2	197	1,02%
DT XI - DIP Bolzano e Trento	11	162	6,79%
Comandati presso altra amministrazione	2	-	N.A.
Totale	360	9.119	3,95%

Fonte: elaborazione dati ADM
Note: DC = Direzioni Centrali; DT = Direzioni Territoriali
Valori al 31/12/2021

Tabella a IX.188 - Distribuzione dei dipendenti con contratto *part-time* per genere

Struttura sede di servizio	Uomini	Donne	Totale
Direzioni Centrali	9	45	54
DT I - DR Lombardia	12	64	76
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	6	43	49
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	5	32	37
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	6	25	31
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	6	17	23
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	7	39	46
DT VII - DR Sicilia	2	6	8
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	2	7	9
DT IX - DR Campania	3	9	12
DT X - DR Calabria	-	2	2
DT XI - DIP Bolzano e Trento	1	10	11
Comandati presso altra amministrazione	-	2	2
Totale	59	301	360

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori al 31/12/2021

Tabella a IX.189 - Distribuzione dei dipendenti con contratto *part-time* per inquadramento

Struttura sede di servizio	Dirigente	3° Area	2° Area	1° Area	Totale
Direzioni Centrali	-	40	14	-	54
DT I - DR Lombardia	-	44	32	-	76
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	-	25	24	-	49
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	-	24	13	-	37
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	-	12	19	-	31
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	-	6	17	-	23
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	-	33	13	-	46
DT VII - DR Sicilia	-	6	2	-	8
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	-	5	4	-	9
DT IX - DR Campania	-	8	4	-	12
DT X - DR Calabria	-	1	1	-	2
DT XI - DIP Bolzano e Trento	-	3	8	-	11
Comandati presso altra amministrazione	-	2	-	-	2
Totale	-	209	151	-	360

Fonte: elaborazione dati ADM
Valori al 31/12/2021

Tabella a IX.190 - Distribuzione del personale in servizio per qualifica e genere

Struttura sede di servizio	Dirigente		Terza area		Seconda area		Prima area		Totale
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	
Direzioni Centrali	40	21	282	345	194	211	3	2	1.098
DT I - DR Lombardia	10	3	454	381	215	232	5	4	1.304
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	9	4	343	379	199	248	4	3	1.189
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	9	2	307	285	177	176	2	1	959
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	7	4	244	185	219	183	2	2	846
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	8	4	214	202	167	170	1	2	768
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	9	1	230	196	148	145	3	1	733
DT VII - DR Sicilia	3	5	236	146	177	76	3	1	647
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	7	2	201	126	181	79	2	-	598
DT IX - DR Campania	7	2	251	133	147	73	4	1	618
DT X - DR Calabria	5	1	61	61	40	24	4	1	197
DT XI - DIP Bolzano e Trento	4	-	58	42	33	25	-	-	162
Totale	118	49	2.881	2.481	1.897	1.642	33	18	9.119

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori al 31/12/2021

Tabella a IX.191 - Distribuzione del personale in servizio per età e genere

Struttura sede di servizio	Fino a 35		35-50		50 e oltre		Totale		Totale
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	
Direzioni Centrali	2	-	135	114	382	465	519	579	1.098
DT I - DR Lombardia	5	2	255	223	424	395	684	620	1.304
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	23	14	171	205	361	415	555	634	1.189
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	2	3	127	152	366	309	495	464	959
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	5	1	99	86	368	287	472	374	846
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	7	1	100	102	283	275	390	378	768
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	1	5	113	88	276	250	390	343	733
DT VII - DR Sicilia	3	3	101	77	315	148	419	228	647
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	2	-	90	75	299	132	391	207	598
DT IX - DR Campania	2	2	82	62	325	145	409	209	618
DT X - DR Calabria	-	-	24	26	86	61	110	87	197
DT XI - DIP Bolzano e Trento	5	3	25	12	65	52	95	67	162
Totale	57	34	1.322	1.222	3.550	2.934	4.929	4.190	9.119

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori al 31/12/2021

Tabella a IX.192 - Distribuzione del personale in servizio per fascia di età

Fascia di età	Unità di personale	Percentuale sul totale
Fino a 35	91	1,00%
35-50	2.544	27,90%
50 e oltre	6.484	71,10%
Totale	9.119	100%

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori al 31/12/2021

Tabella a IX.193 - Et  media del personale in servizio per genere e et  media

Struttura sede di servizio	Et� media		
	Uomini	Donne	Totale
ADM	54,1	53,4	53,7
Direzioni Centrali	53,8	54,8	54,3
DT I - DR Lombardia	52,3	52,4	52,4
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	52,3	52,6	52,5
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	54,4	52,9	53,6
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	54,7	54,1	54,4
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	54,4	54,1	54,3
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	53,6	53,8	53,7
DT VII - DR Sicilia	54,6	52,8	53,7
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	54,4	52,4	53,4
DT IX - DR Campania	55,7	53,7	54,7
DT X - DR Calabria	55,4	53,9	54,6
DT XI - DIP Bolzano e Trento	53,1	53,2	53,1

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori al 31/12/2021

Tabella a IX.194 - Consuntivo ore lavorabili *pro-capite*

Ore lavorabili <i>pro-capite</i>	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Variazione 2020/2021
Ore lavorabili lorde	1.837	1.848	0,60%
Ore di assenza per ferie	217	238	9,93%
Ore lavorabili contrattuali	1.620	1.609	-0,70%
Ore di assenza per malattia	40	33	-16,46%
Ore di assenza per altri motivi	143	127	-11,00%
Ore lavorabili ordinarie	1.438	1.449	0,75%
Ore di straordinario	138	163	18,12%
Ore lavorabili <i>pro-capite</i>	1.576	1.612	2,27%

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori riferiti all'anno 2021

I dati di Tabella a IX.195, Tabella a IX.200 e Tabella a IX.202 riportano il numero di dipendenti che hanno usufruito dei congedi previsti dalla Legge n. 151/2001.

Tabella a IX.195 - Dipendenti aventi diritto a permessi 104 e dipendenti che hanno usufruito di congedi 151				
Struttura sede di servizio	N. dipendenti aventi diritto ai permessi 104	N. dipendenti che hanno usufruito dei congedi 151	Totale dipendenti per Direzione	% sul totale
Direzioni Centrali	464	32	1.098	45,17%
DT I - DR Lombardia	352	20	1.304	28,53%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	311	16	1.189	27,50%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	233	15	959	25,86%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	315	20	846	39,60%
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	222	10	768	30,21%
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	178	10	733	25,65%
DT VII - DR Sicilia	207	14	647	34,16%
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	246	4	598	41,81%
DT IX - DR Campania	235	17	618	40,78%
DT X - DR Calabria	63	7	197	35,53%
DI Campania e Calabria*	4	1	-	N.A.
DT XI - DIP Bolzano e Trento	26	1	162	16,67%
Totale	2.856	167	9.119	33,15%

Fonte: elaborazione dati ADM

* Note: I dati di Campania e Calabria sono forniti in maniera aggregata fino a marzo 2021

In Tabella a IX.196 e Tabella a IX.198 è riportato il numero di dipendenti che hanno diritto ai permessi 104, pertanto i dati non si riferiscono ai casi in cui è stato fruito il permesso stesso.

Tabella a IX.196 - Distribuzione del numero di dipendenti aventi diritto ai permessi 104 per genere

Struttura sede di servizio	2019		2020		2021	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
Direzioni Centrali	154	235	161	242	185	279
DT I - DR Lombardia	135	149	136	155	166	186
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	100	166	99	152	118	193
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	74	116	76	118	93	140
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	128	156	130	151	145	170
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	83	102	80	109	94	128
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	65	89	65	82	75	103
DT VII - DR Sicilia	108	84	111	83	121	86
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	128	85	132	82	150	96
DT IX - DR Campania	-	-	-	-	144	91
DT X - DR Calabria	-	-	-	-	35	28
DI Campania e Calabria*	158	108	163	101	4	-
DT XI - DIP Bolzano e Trento	7	6	6	5	14	12
Totale	1.140	1.296	1.159	1.280	1.344	1.512

Fonte: elaborazione dati ADM

* Note: I dati di Campania e Calabria sono forniti in maniera aggregata fino a marzo 2021

I dati di Tabella a IX.197 e Tabella a IX.199 comprendono il numero di ore di permesso usufruite dal personale ADM avente diritto ai sensi dell'art. 33 c. 3 e c. 6 della L. n. 104/92. I dati del 2020 e 2021 sono comprensivi anche delle ore di permesso 104 - Covid-19 introdotte nella prima fase emergenziale della pandemia.

Tabella a IX.197 - Distribuzione delle ore di permesso 104 usufruite per genere						
Struttura sede di servizio	2019		2020		2021	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
Direzioni Centrali	25.870	40.367	29.023	42.988	20.403	32.781
DT I - DR Lombardia	13.954	15.674	16.619	18.681	13.333	16.291
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	11.151	22.896	13.289	22.161	9.581	17.158
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	11.281	15.601	10.866	20.576	8.182	13.821
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	17.386	24.179	20.654	28.374	14.365	19.324
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	24.155	18.119	26.539	18.502	8.048	12.491
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	10.445	14.648	11.437	15.772	7.519	9.372
DT VII - DR Sicilia	8.813	10.348	9.460	14.122	12.553	9.461
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	17.317	12.189	17.799	12.164	9.998	11.268
DT IX - DR Campania	-	-	-	-	14.593	7.378
DT X - DR Calabria	-	-	-	-	3.650	2.797
DI Campania e Calabria*	15.541	14.432	14.591	15.360	3.294	1.632
DT XI - DIP Bolzano e Trento	794	1.072	948	989	858	846
Totale	156.707	189.525	171.225	209.689	126.377	154.620

Fonte: elaborazione dati ADM

* Note:

- I dati di Campania e Calabria sono forniti in maniera aggregata fino a marzo 2021;
- I totali delle Tabella a IX.197 e Tabella a IX.199 differiscono perché, in caso di giustificativo inserito in maniera continuativa sul sistema di rilevazione delle presenze e delle assenze, lo stesso non consente di rilevare il dato del singolo mese.

Tabella a IX.198 - Distribuzione dipendenti aventi diritto ai permessi 104 per inquadramento

Struttura sede di servizio	2019				2020				2021			
	Dirigente	3° Area	2° Area	1° Area	Dirigente	3° Area	2° Area	1° Area	Dirigente	3° Area	2° Area	1° Area
Direzioni Centrali	5	199	177	8	9	201	190	3	12	244	205	3
DT I - DR Lombardia	2	164	109	9	2	175	109	5	3	219	124	6
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	3	143	116	4	4	138	107	2	6	178	125	2
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	1	101	84	4	-	106	87	1	2	130	100	1
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	2	127	150	5	1	130	147	3	2	162	149	2
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	-	88	93	4	1	90	97	1	3	112	106	1
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	2	71	78	3	2	70	74	1	2	89	86	1
DT VII - DR Sicilia	1	96	88	7	1	103	85	5	1	118	84	4
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	1	105	101	6	2	105	106	1	1	123	120	2
DT IX - DR Campania	-	-	-	-	-	-	-	-	4	141	88	2
DT X - DR Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-	3	43	15	2
DI Campania e Calabria*	2	155	102	7	4	157	99	4	-	2	2	-
DT XI - DIP Bolzano e Trento	-	11	2	-	-	10	1	-	-	15	11	-
Totale	19	1.260	1.100	57	26	1.285	1.102	26	39	1.576	1.215	26

Fonte: elaborazione dati ADM

* Note: I dati di Campania e Calabria sono forniti in maniera aggregata fino a marzo 2021

Tabella a IX.199 - Distribuzione delle ore di permesso 104 usufruite per inquadramento

Struttura sede di servizio	2019				2020				2021			
	Dirigente	3° Area	2° Area	1° Area	Dirigente	3° Area	2° Area	1° Area	Dirigente	3° Area	2° Area	1° Area
Direzioni Centrali	-	31.890	31.595	2.752	108	33.833	36.255	1.816	-	24.303	27.234	1.649
DT I - DR Lombardia	-	15.108	12.092	2.428	-	18.431	14.938	1.931	-	17.038	10.925	1.529
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	-	16.634	16.618	796	58	16.839	17.999	555	36	15.337	12.962	412
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	-	11.582	14.455	845	-	13.263	17.747	432	-	10.276	11.477	110
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	-	17.255	23.372	938	-	19.731	28.660	636	-	14.375	20.340	509
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	-	22.951	17.686	1.637	21	24.877	18.954	1.188	-	9.653	10.977	64
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	-	11.082	13.409	602	-	12.215	14.922	72	-	8.428	8.278	212
DT VII - DR Sicilia	4	8.664	10.205	288	-	10.608	12.859	115	-	8.977	9.725	2.847
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	-	11.011	14.913	3.582	-	12.110	14.029	3.824	-	9.352	11.719	261
DT IX - DR Campania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.066	9.280	628
DT X - DR Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.315	1.706	423
DI Campania e Calabria*	-	14.407	14.672	893	94	13.685	15.615	557	-	2.827	1.898	202
DT XI - DIP Bolzano e Trento	-	1.866	-	-	-	1.937	-	-	-	1.141	565	-
Totale	4	162.450	169.017	14.761	281	177.529	191.978	11.126	36	137.088	137.086	8.846

Fonte: elaborazione dati ADM

* Note:

- I dati di Campania e Calabria sono forniti in maniera aggregata fino a marzo 2021;
- I totali delle Tabella a IX.197 e Tabella a IX.199 differiscono perché, in caso di giustificativo inserito in maniera continuativa sul sistema di rilevazione delle presenze e delle assenze, lo stesso non consente di rilevare il dato del singolo mese.

Tabella a IX.200 - Distribuzione dei dipendenti che hanno usufruito dei congedi 151 per genere

Struttura sede di servizio	2019		2020		2021	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
Direzioni Centrali	17	35	17	28	12	20
DT I - DR Lombardia	11	16	15	17	10	10
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	14	26	13	16	6	10
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	4	8	4	11	4	11
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	15	17	17	8	10	10
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	9	14	6	10	1	9
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	4	9	2	5	3	7
DT VII - DR Sicilia	9	9	5	9	7	7
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	7	5	6	2	4	-
DT IX - DR Campania	-	-	-	-	8	9
DT X - DR Calabria	-	-	-	-	3	4
DI Campania e Calabria*	13	18	15	13	1	-
DT XI - DIP Bolzano e Trento	-	-	1	-	-	1
Totale	103	157	101	119	69	98

Fonte: elaborazione dati ADM

* Note: I dati di Campania e Calabria sono forniti in maniera aggregata fino a marzo 2021

Tabella a IX.201 - Distribuzione giornate fruite dai dipendenti in congedo 151 per genere

Struttura sede di servizio	2019		2020		2021	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
Direzioni Centrali	1.136	1.624	1.191	1.974	1.020	1.400
DT I - DR Lombardia	966	1.172	984	2.136	354	977
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	861	1.441	522	1.119	267	531
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	321	521	439	392	462	782
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	931	1.207	795	748	433	877
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	1.441	1.073	786	461	274	790
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	220	406	47	353	279	448
DT VII - DR Sicilia	594	980	451	1.146	854	295
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	820	195	384	42	550	-
DT IX - DR Campania	1.161	859	1.015	406	620	255
DT X - DR Calabria	259	62	143	31	172	283
DT XI - DIP Bolzano e Trento	-	-	12	-	-	20
Totale	8.710	9.540	6.769	8.808	5.285	6.658

Fonte: elaborazione dati ADM

Tabella a IX.202 - Distribuzione dipendenti che hanno usufruito dei congedi 151 per inquadramento

Struttura sede di servizio	2019				2020				2021			
	Dirigente	3° Area	2° Area	1° Area	Dirigente	3° Area	2° Area	1° Area	Dirigente	3° Area	2° Area	1° Area
Direzioni Centrali	-	20	29	3	-	17	26	2	-	16	16	-
DT I - DR Lombardia	-	15	10	2	-	16	15	1	-	12	7	1
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	1	19	20	-	-	15	14	-	-	10	6	-
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	-	4	8	-	-	7	8	-	-	7	8	-
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	-	18	14	-	-	11	14	-	-	9	11	-
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	-	7	16	-	-	6	10	-	-	6	4	-
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	-	3	9	1	-	-	7	-	-	3	7	-
DT VII - DR Sicilia	-	11	7	-	-	6	8	-	-	9	5	-
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	-	7	5	-	-	3	5	-	-	-	4	-
DT IX - DR Campania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	7	-
DT X - DR Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	-
DI Campania e Calabria*	-	19	12	-	-	16	12	-	-	1	-	-
DT XI - DIP Bolzano e Trento	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Totale	1	123	130	6	-	98	119	3	-	88	78	1

Fonte: elaborazione dati ADM

* Note: I dati di Campania e Calabria sono forniti in maniera aggregata fino a marzo 2021

Tabella a IX.203 - Distribuzione giornate fruitate dai dipendenti in congedo 151 per inquadramento

Struttura sede di servizio	2019				2020				2021			
	Dirigente	3° Area	2° Area	1° Area	Dirigente	3° Area	2° Area	1° Area	Dirigente	3° Area	2° Area	1° Area
Direzioni Centrali	8	1.172	1.450	130	-	1.096	1.985	84	-	941	1.479	-
DT I - DR Lombardia	-	1.176	916	46	-	1.634	1.430	56	-	924	371	36
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	-	962	1.340	-	-	770	871	-	-	536	262	-
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	-	123	719	-	-	302	529	-	-	391	853	-
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	-	953	1.185	-	-	576	967	-	-	387	923	-
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	-	314	2.200	-	-	427	820	-	-	893	171	-
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	-	138	463	25	-	-	400	-	-	227	500	-
DT VII - DR Sicilia	-	822	752	-	-	997	600	-	-	562	587	-
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	-	366	649	-	-	104	322	-	-	-	550	-
DT IX - DR Campania	-	250	71	-	-	118	56	-	-	272	183	-
DT X - DR Calabria	-	963	1.057	-	-	818	603	-	-	577	298	-
DT XI - DIP Bolzano e Trento	-	-	-	-	-	12	-	-	-	20	-	-
Totale	8	7.239	10.802	201	-	6.854	8.583	140	-	5.730	6.177	36

Fonte: elaborazione dati ADM

Nel conteggio delle ore lavorate, riportate da Tabella a IX.204 a Tabella a IX.209, sono ricompresi tutti i minuti lavorati a qualsiasi titolo: Assemblea; Commissioni giochi; Docenza corsi; Frequenza corsi; Lavoro agile - Covid-19; Missione; Progetto finalizzato; Servizio esterno; Servizio; Telelavoro; Verifica interna.

Tabella a IX.204 - Distribuzione delle ore lavorate in presenza e in *smart working*

Struttura sede di servizio	N. ore lavorate	N. ore lavorate in presenza	N. ore lavorate in <i>smart working</i>	% <i>smart working</i>
Direzioni Centrali	1.736.185	1.147.192	588.993	25,02%
Direzioni Territoriali	13.118.236	10.158.364	2.959.872	11,60%
Totale	14.854.421	11.305.556	3.548.865	23,89%

Fonte: elaborazione dati ADM
Valori riferiti all'anno 2021
Tabella a IX.205 - Distribuzione ore lavorate in presenza e in *smart working* nelle DC e DT

Struttura sede di servizio	N. ore lavorate	N. ore lavorate in presenza	N. ore lavorate in <i>smart working</i>	% <i>smart working</i>
Direzioni Centrali	1.736.185	1.147.192	588.993	33,92%
DRD/DID/DIP	1.748.650	1.205.737	542.913	31,05%
Uffici dei Monopoli	1.926.738	1.370.462	556.276	28,87%
Uffici delle Dogane	9.442.848	7.582.165	1.860.683	19,70%
Totale	14.854.421	11.305.556	3.548.865	23,89%

Fonte: elaborazione dati ADM
Valori riferiti all'anno 2021
Note: DRD/DID/DIP: Uffici delle Direzioni Regionali / Interregionali/ Interprovinciali
Tabella a IX.206 - Distribuzione delle ore lavorate in presenza e in *smart working* per qualifica

Qualifica	N. ore lavorate	N. ore lavorate in presenza	N. ore lavorate in <i>smart working</i>	% <i>smart working</i>
Dirigente	254.312	254.176	136	0,05%
Terza area	8.567.479	6.604.051	1.963.428	22,92%
Seconda area	5.962.544	4.404.178	1.558.366	26,14%
Prima area	70.086	43.151	26.935	38,43%
Totale	14.854.421	11.305.556	3.548.865	23,89%

Fonte: elaborazione dati ADM
Valori riferiti all'anno 2021

Tabella a IX.207 - Distribuzione delle ore lavorate in presenza e in *smart working* per genere

Genere	N. ore lavorate	N. ore lavorate in presenza	N. ore lavorate in <i>smart working</i>	% <i>smart working</i>
Uomini	8.356.171	6.780.161	1.576.010	18,86%
Donne	6.498.250	4.525.395	1.972.855	30,36%
Totale	14.854.421	11.305.556	3.548.865	23,89%

Fonte: elaborazione dati ADM
Valori riferiti all'anno 2021
Tabella a IX.208 - Distribuzione mensile delle ore lavorate in presenza e in *smart working*

Mese	N. ore lavorate	N. ore lavorate in presenza	N. ore lavorate in <i>smart working</i>	% <i>smart working</i>
Gennaio	1.219.988	816.845	403.143	33,04%
Febbraio	1.308.055	885.949	422.106	32,27%
Marzo	1.461.217	943.379	517.838	35,44%
Aprile	1.197.675	817.067	380.608	31,78%
Maggio	1.321.950	946.919	375.031	28,37%
Giugno	1.204.797	922.303	282.494	23,45%
Luglio	1.170.853	921.570	249.283	21,29%
Agosto	971.957	781.522	190.435	19,59%
Settembre	1.306.090	1.038.451	267.639	20,49%
Ottobre	1.310.034	1.090.154	219.880	16,78%
Novembre	1.280.576	1.185.506	95.070	7,42%
Dicembre	1.101.229	955.891	145.338	13,20%
Totale	14.854.421	11.305.556	3.548.865	23,89%

Fonte: elaborazione dati ADM
Valori riferiti all'anno 2021

Tabella a IX.209 - Distribuzione delle ore lavorate in presenza e in *smart working* per struttura

Struttura sede di servizio	N. ore lavorate	N. ore lavorate in presenza	N. ore lavorate in <i>smart working</i>	% <i>smart working</i>
Direzioni Centrali	1.736.185	1.147.192	588.993	33,92%
DT I - DR Lombardia	2.144.034	1.682.500	461.534	21,53%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	1.873.711	1.475.352	398.359	21,26%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	1.565.469	1.250.487	314.982	20,12%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	1.406.873	1.103.512	303.361	21,56%
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	1.249.382	975.900	273.482	21,89%
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	1.199.196	903.349	295.847	24,67%
DT VII - DR Sicilia	1.072.333	801.985	270.348	25,21%
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	1.017.072	730.093	286.979	28,22%
DT IX - DR Campania	585.137	490.341	94.796	16,20%
DT X - DR Calabria	179.827	152.805	27.022	15,03%
DI Campania e Calabria*	567.748	373.799	193.957	34,16%
DT XI - DIP Bolzano e Trento	257.454	218.241	39.205	15,23%
Totale	14.854.421	11.305.556	3.548.865	23,89%

Fonte: elaborazione dati ADM

* Note: i dati di Campania e Calabria sono forniti in maniera aggregata fino a marzo 2021.

Valori riferiti all'anno 2021

Tabella a IX.210 - Distribuzione dei dipendenti in telelavoro per inquadramento e genere

Strutture sede di servizio	Terza area		Seconda area		Totale	%
	Uomini	Donne	Uomini	Donne		
Direzioni Centrali	1	1	1	-	3	4,29%
DT I - DR Lombardia	-	1	-	-	1	1,42%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	-	-	-	-	-	0,00%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	-	-	-	-	-	0,00%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	2	1	-	-	3	4,29%
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	-	-	-	-	-	0,00%
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	2	-	-	1	3	4,29%
DT VII - DR Sicilia	-	-	-	-	-	0,00%
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	6	2	1	1	10	14,29%
DT IX - DR Campania	8	14	9	5	36	51,43%
DT X - DR Calabria	9	3	-	1	13	18,57%
DI Campania e Calabria*	-	-	-	-	-	0,00%
DT XI - DIP Bolzano e Trento	-	-	1	-	1	1,42%
Totale	28	22	12	8	70	100,00%

Fonte: elaborazione dati ADM

* Note: i dati di Campania e Calabria sono forniti in maniera aggregata fino a marzo 2021;

** Note: non è presente personale dirigente e di prima area in telelavoro

Valori riferiti all'anno 2021

Tabella a IX.211 - Distribuzione dei dipendenti in telelavoro per genere

Struttura sede di servizio	Telelavoro delocalizzato		
	Uomini	Donne	Totale
Direzioni Centrali	2	1	3
DT I - DR Lombardia	-	1	1
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	-	-	-
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	-	-	-
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	2	1	3
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	-	-	-
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	2	1	3
DT VII - DR Sicilia	-	-	-
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	7	3	10
DT IX - DR Campania	17	19	36
DT X - DR Calabria	9	4	13
DI Campania e Calabria*	-	-	-
DT XI - DIP Bolzano e Trento	1	-	1
Totale	40	30	70

Fonte: elaborazione dati ADM

* Note: i dati di Campania e Calabria sono forniti in maniera aggregata fino a marzo 2021.

Valori riferiti all'anno 2021

Tabella a IX.212 - Distribuzione dei dipendenti autorizzati nel 2021 al telelavoro per genere

Struttura sede di servizio	Telelavoro delocalizzato		
	Uomini	Donne	Totale
Direzioni Centrali	-	-	-
DT I - DR Lombardia	-	-	-
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	1	-	1
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	-	-	-
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	2	1	3
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	-	-	-
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	-	1	1
DT VII - DR Sicilia	7	3	10
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	-	-	-
DT IX - DR Campania	-	-	-
DT X - DR Calabria	-	-	-
DI Campania e Calabria*	-	-	-
DT XI - DIP Bolzano e Trento	1	-	1
Totale	11	5	16

Fonte: elaborazione dati ADM

* Note: i dati di Campania e Calabria sono forniti in maniera aggregata fino a marzo 2021.

Valori riferiti all'anno 2021

Tabella a IX.213 - Dipendenti in telelavoro per genere ed età anagrafica

Struttura sede di servizio	Uomini	Donne	Uomini	Donne
30-34	-	1	0,00%	1,43%
35-39	1	2	1,43%	2,86%
40-44	6	3	8,57%	4,29%
45-49	14	12	20,00%	17,14%
50-54	7	5	10,00%	7,14%
55-59	8	5	11,43%	7,14%
60-64	3	2	4,29%	2,86%
Oltre i 64	1	-	1,43%	0,00%
Totale	40	30	57,14%	42,86%

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori riferiti all'anno 2021

Nei conteggi dei dipendenti, riportati in Tabella a IX.214 e Tabella a IX.215, sono stati considerati i dipendenti che hanno svolto almeno una missione nell'anno 2021. Se un dipendente ha fatto più missioni nel periodo di riferimento, viene contato una volta sola. Sono state conteggiate solamente le missioni nazionali.

Tabella a IX.214 - Distribuzione dei dipendenti in missione per inquadramento

Struttura sede di servizio	2019				2020				2021			
	Dirigente	3° Area	2° Area	1° Area	Dirigente	3° Area	2° Area	1° Area	Dirigente	3° Area	2° Area	1° Area
Direzioni Centrali	26	245	35	1	24	118	23	-	21	98	35	-
DT I - DR Lombardia	10	430	147	1	5	309	100	1	6	294	125	-
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	5	357	160	3	7	206	89	1	6	206	99	-
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	7	382	98	4	6	242	72	1	9	268	93	-
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	6	247	127	2	8	199	102	-	8	178	120	-
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	11	332	143	5	9	257	111	5	11	269	140	-
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	8	322	173	6	7	256	150	3	5	232	157	1
DT VII - DR Sicilia	7	274	134	7	7	185	101	7	8	203	97	-
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	7	245	160	6	8	170	94	3	7	162	119	-
DT IX - DR Campania	6	227	102	4	6	149	76	2	6	152	86	2
DT X - DR Calabria	2	72	37	1	-	35	24	1	5	44	18	-
DT XI - DIP Bolzano e Trento	3	77	39	-	3	67	34	-	4	62	38	-
Totale	98	3.210	1.355	40	90	2.193	976	24	96	2.168	1.127	3

Fonte: elaborazione dati ADM

Tabella a IX.215 - Distribuzione dei dipendenti in missione per genere

Struttura sede di servizio	2019		2020		2021	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
Direzioni Centrali	176	131	113	52	107	47
DT I - DR Lombardia	360	228	263	152	255	170
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	275	250	168	135	176	135
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	281	210	202	119	231	139
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	246	136	203	106	203	103
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	291	200	232	150	252	168
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	293	216	252	164	254	141
DT VII - DR Sicilia	304	118	228	72	224	84
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	324	94	219	56	228	60
DT IX - DR Campania	240	99	173	60	179	67
DT X - DR Calabria	65	47	35	25	37	30
DT XI - DIP Bolzano e Trento	71	48	63	41	61	43
Totale	2.926	1.777	2.151	1.132	2.207	1.187

Fonte: elaborazione dati ADM

Nella Tabella a IX.216 è riportato il numero di missioni effettuate dai dipendenti nell'anno 2021. Sono state conteggiate solamente le missioni nazionali.

Tabella a IX.216 - Numero di missioni distinte per struttura e periodo di tempo												
Struttura sede di servizio	2019				2020				2021			
	per. ≤3 gg	3gg<per.≤10 gg	10gg<per.≤15 gg	per.>15 gg	per.≤3 gg	3gg<per.≤10 gg	10gg<per.≤15 gg	per.>15 gg	per.≤3 gg	3gg<per.≤10 gg	10gg<per.≤15 gg	per.>15 gg
Direzioni Centrali	-	-	-	-	9	-	-	-	90	-	-	-
DT I - DR Lombardia	12.668	178	-	2	7.142	13	4	1	8.890	8	-	-
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	11.012	151	-	-	6.302	17	1	-	7.488	15	-	-
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	9.457	126	-	-	5.774	17	-	-	6.879	22	-	5
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	6.540	16	-	-	3.749	6	-	1	4.110	29	1	4
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	7.096	125	7	5	3.678	39	9	3	4.451	72	4	11
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	9.984	96	-	3	5.813	20	9	8	7.346	42	3	9
DT VII - DR Sicilia	7.814	87	-	-	3.559	10	1	-	4.034	18	3	6
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	6.581	90	-	-	3.514	18	-	-	4.177	11	-	-
DT IX - DR Campania	8.493	45	-	-	4.861	4	-	-	5.274	17	-	-
DT X - DR Calabria	2.126	9	-	-	770	1	-	-	1.001	9	-	-
DT XI - DIP Bolzano e Trento	3.626	49	-	-	3.036	4	-	2	3.324	-	-	2
Totale	85.397	972	7	10	48.207	149	24	15	57.064	243	11	37

Fonte: elaborazione dati ADM

Note: Per = periodo

Tabella a IX.217 - Ore di formazione erogate per tipologia di linea formativa

Linee formative	Ore	Percentuale sul totale
Attività dirette	112.545	57,30%
Processi di supporto	53.211	27,09%
Lingue straniere	20.268	10,32%
Inserimento Lavorativo	8.098	4,12%
Formazione Manageriale	917	0,47%
Informatica	763	0,39%
Prevenzione e contrasto alla corruzione Base	348	0,18%
Prevenzione e contrasto alla corruzione Manageriale	191	0,10%
Prevenzione e contrasto alla corruzione Specialistica	85	0,04%
Totale	196.426	100%

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori riferiti all'anno 2021

Tabella a IX.218 - Distribuzione del numero di cessazioni per genere

Struttura sede di servizio	2019		2020		2021	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
Direzioni Centrali	37	26	28	37	22	21
DT I - DR Lombardia	31	31	55	38	40	36
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	25	41	63	79	51	50
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	29	31	51	45	39	35
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	30	12	32	36	23	21
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	38	27	46	50	28	39
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	25	26	38	46	19	37
DT VII - DR Sicilia	19	20	44	21	29	16
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	32	10	28	17	51	12
DT IX - DR Campania	-	-	-	-	37	7
DT X - DR Calabria	-	-	-	-	7	2
DI Campania e Calabria*	52	18	47	30	17	4
DT XI - DIP Bolzano e Trento	4	6	11	11	8	9
Comandati presso altra amministrazione	4	5	7	8	4	9
Totale	326	253	450	418	375	298

Fonte: elaborazione dati ADM

* Note: I dati di Campania e Calabria sono forniti in maniera aggregata fino a marzo 2021

Il “numero di cessazioni” riportate nella Tabella a IX.219 comprendono:

- Passaggio ad altre PPAA;
- Cessazione del rapporto di lavoro dirigenziale;
- Collocamento a riposo per età;
- Decessi;
- Dimissioni;
- Licenziamenti;
- Risoluzione del rapporto di lavoro (inabilità, inidoneità o superamento del limite di malattia di 36 mesi);
- Termine del comando.

Tabella a IX.219 - Distribuzione del numero di cessazioni per inquadramento

Struttura sede di servizio	2019				2020				2021			
	Dirigente	3° Area	2° Area	1° Area	Dirigente	3° Area	2° Area	1° Area	Dirigente	3° Area	2° Area	1° Area
Direzioni Centrali	6	33	22	2	8	34	22	1	5	18	20	-
DT I - DR Lombardia	2	33	26	1	-	40	52	1	-	40	35	1
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	2	24	40	-	1	58	80	3	-	47	54	-
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	1	31	27	1	-	41	55	-	-	37	36	1
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	-	15	26	1	-	26	42	-	1	19	24	-
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	2	30	33	-	-	39	57	-	2	25	39	1
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	-	17	34	-	1	28	54	1	1	24	31	-
DT VII - DR Sicilia	-	21	18	-	2	28	32	3	-	22	23	-
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	1	12	28	1	-	18	25	2	-	30	32	1
DT IX - DR Campania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	30	-
DT X - DR Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	-
DI Campania e Calabria*	-	34	35	1	-	27	48	2	-	11	10	-
DT XI - DIP Bolzano e Trento	-	6	4	-	-	16	6	-	-	9	8	-
Comandati presso altra amministrazione	1	7	1	-	-	12	3	-	1	7	5	-
Totale	15	263	294	7	12	367	476	13	10	308	351	4

Fonte: elaborazione dati ADM

* Note: I dati di Campania e Calabria sono forniti in maniera aggregata fino a marzo 2021

Tabella a IX.220 - Distribuzione del numero di assunzioni per genere

Struttura sede di servizio	2019		2020		2021	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
Direzioni Centrali	15	7	29	10	3	5
DT I - DR Lombardia	49	20	80	73	2	-
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	22	21	87	87	24	27
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	29	17	68	60	8	10
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	21	4	26	21	5	2
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	15	13	43	51	2	1
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	20	9	52	34	3	1
DT VII - DR Sicilia	7	4	21	15	-	5
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	13	8	17	14	-	1
DT IX - DR Campania	-	-	-	-	-	-
DT X - DR Calabria	-	-	-	-	-	-
DI Campania e Calabria*	3	2	20	14	1	-
DT XI - DIP Bolzano e Trento	5	6	6	8	8	2
Totale	199	111	449	387	56	54

Fonte: elaborazione dati ADM

* Note: I dati di Campania e Calabria sono forniti in maniera aggregata fino a marzo 2021

Tabella a IX.221 - Distribuzione del numero di assunzioni per inquadramento

Struttura sede di servizio	2019				2020				2021			
	Dirigente	3° Area	2° Area	1° Area	Dirigente	3° Area	2° Area	1° Area	Dirigente	3° Area	2° Area	1° Area
Direzioni Centrali	4	11	7	-	12	6	21	-	1	5	2	-
DT I - DR Lombardia	-	30	39	-	-	71	82	-	-	1	1	-
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	-	33	10	-	-	89	84	1	-	44	7	-
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	-	22	24	-	1	40	87	-	-	6	12	-
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	-	12	13	-	1	23	23	-	-	1	5	1
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	2	19	7	-	-	53	41	-	-	2	1	-
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	-	12	17	-	1	29	56	-	-	2	2	-
DT VII - DR Sicilia	-	5	6	-	-	19	17	-	-	1	4	-
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	-	7	14	-	1	15	15	-	-	1	-	-
DT IX - DR Campania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DT X - DR Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DI Campania e Calabria*	-	4	1	-	-	20	14	-	-	1	-	-
DT XI - DIP Bolzano e Trento	-	6	5	-	-	4	10	-	-	7	3	-
Totale	6	161	143	-	16	369	450	1	1	71	37	1

Fonte: elaborazione dati ADM

* Note: I dati di Campania e Calabria sono forniti in maniera aggregata fino a marzo 2021

Tabella a IX.222 - Distribuzione del numero di assunzioni per inquadramento e per modalità d'ingresso

Struttura sede di servizio	Dirigente	3° Area	2° Area	1° Area	Totale
Assunzione diretta			1		1
Vincitori e idonei di concorso				47	47
Passaggio da altra Amministrazione			22	19	41
Comando/distacco o altro da altra Amministrazione	1	1	13	5	20
Ricostituzione rapporto lavoro			1		1
Totale	1	1	37	71	110

Fonte: elaborazione dati ADM
Valori riferiti all'anno 2021

Tabella a IX.223 - Distribuzione del numero di cessazioni per collocamento a riposo per genere

Struttura sede di servizio	Uomini	Donne
Direzioni Centrali	10	10
DT I - DR Lombardia	15	10
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	13	8
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	20	4
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	8	6
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	13	14
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	5	5
DT VII - DR Sicilia	15	6
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	18	2
DT IX - DR Campania	23	2
DT X - DR Calabria	3	-
DI Campania e Calabria*	9	3
DT XI - DIP Bolzano e Trento	1	-
Comandati presso altra amministrazione	1	-
Totale	154	70

Fonte: elaborazione dati ADM

* Note: I dati di Campania e Calabria sono forniti in maniera aggregata fino a marzo 2021

Note: il numero di cessazioni comprendono: Passaggio ad altre PPAA; Cessazione del rapporto di lavoro dirigenziale; Collocamento a riposo per età; Decessi; Dimissioni; Licenziamenti; Risoluzione del rapporto di lavoro (inabilità, inidoneità o superamento del limite di malattia di 36 mesi); Termine del comando.

Valori riferiti all'anno 2021

Tabella a IX.224 - Distribuzione del numero di cessazioni per collocamento a riposo per inquadramento

Struttura sede di servizio	Dirigente	3° Area	2° Area	1° Area
Direzioni Centrali	-	9	11	-
DT I - DR Lombardia	-	16	9	-
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	-	9	12	-
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	-	16	8	-
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	-	6	8	-
DT V - DI Toscana, Sardegna e Umbria	-	11	15	1
DT VI - DI Emilia-Romagna e Marche	-	5	5	-
DT VII - DR Sicilia	-	10	11	-
DT VIII - DI Puglia, Molise e Basilicata	-	10	10	-
DT IX - DR Campania	-	8	17	-
DT X - DR Calabria	-	2	1	-
DI Campania e Calabria*	-	8	4	-
DT XI - DIP Bolzano e Trento	-	-	1	-
Comandati presso altra amministrazione	-	-	1	-
Totale	-	110	113	1

Fonte: elaborazione dati ADM

* Note: I dati di Campania e Calabria sono forniti in maniera aggregata fino a marzo 2021

Valori riferiti all'anno 2021

III Appendice normativa

III.1 ANALISI DEI PRINCIPALI ATTI NORMATIVI SU MATERIE DI INTERESSE DI ADM 218

III.1.1	ENERGIE E ALCOLI	218
	Legge 22 Aprile 2021, n. 53.....	212
	Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 Maggio 2021	220
	Legge Regione Veneto 25 Giugno 2021, n. 17	231
	Decreto legge 21 Ottobre 2021, n. 146	233
	Decreto legislativo 5 Novembre 2021, n. 180.....	237
	Circolare 23 Dicembre 2021, n. 43	249
	Ulteriori provvedimenti emanati in materia di Energie e Alcoli	251
	Determinazione Direttoriale 27 Luglio 2021.....	251
III.1.2	TABACCHI	253
	Decreto ministeriale del 12 Febbraio 2021, n. 51	253
	Ulteriori provvedimenti emanati in materia di Tabacchi.....	255
	Legge 30 Dicembre 2020, n. 178.....	255
III.1.3	GIOCHI.....	257
	Decreto legge 14 Agosto 2020, n. 104.....	258
	Decreto Legge 31 Dicembre 2020, n. 183	260
	Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 luglio 2021.....	262
	Legge 13 ottobre 2020, n. 126	270
	Legge 30 dicembre 2018, n. 145.....	271
	Ulteriori provvedimenti emanati in maniera di giochi	272
III.1.4	DOGANE.....	274
	Circolare N.2/2021 del 15/01/2021	274
	Determinazione del Direttore Generale (prot. N. 23641 del 21/01/2021)	276
	Circolare N.13/2021 (prot. N. 81389 del 16/03/2021)	279
	Circolare N.16/2021 (prot. N. 128760 del 31/2021).....	281
	Determinazione prot. N. 493869/RU del 23/12/2021.....	284
	Determinazione Direttoriale prot. N. 202841/RU del 18/06/2021	288
	Determinazione Direttoriale prot. 288978/RU del 06/08/2021	290
	Circolare N.26/2021 del 30/06/2021	293
	Determinazione Direttoriale prot N. 219776/RU del 30/06/2021	307
	Determinazione Direttoriale prot N. 219778/RU del 30/06/2021	308
	Decreto legislativo del 2 Febbraio 2021.....	314
	Decisione di esecuzione (UE) del 25 Maggio 2021	327
	Legge 23 Dicembre 2021, n. 238.....	330
III.1.5	RELAZIONI E PROGETTI INTERNAZIONALI	331
	Regolamento (UE) 2021/444 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 11 Marzo 2021	331
	Regolamento (UE) 2021/1077 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 24 Giugno 2021	349
III.1.6	ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL BUSINESS.....	367
	Decreto legge 9 Giugno 2021, n 80	367

III.1 Analisi dei principali atti normativi su materie di interesse di ADM

III.1.1 Energie e Alcoli

Legge 22 Aprile 2021, n. 53

Legge 22 aprile 2021, n. 53

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente Legge:

Art. 1

*(Delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea
In vigore dall'8 maggio 2021)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli *articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234*, nonché secondo quelli specifici dettati dalla presente legge e tenendo conto delle eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia di COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 29 e all'allegato A.

(omissis)

Allegato A

(In vigore dall'8 maggio 2021)

(omissis)

36) *direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del 16 dicembre 2019*, recante modifica della *direttiva 2006/112/CE* relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e della *direttiva 2008/118/CE* relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione (termine di recepimento: 30 giugno 2022);

37) *direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019*, che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (termine di recepimento: 31 dicembre 2021);

(omissis)

La Legge n. 53 del 22 aprile 2021 (Legge di delegazione europea 2019-2020) si compone di 29 articoli e di un allegato A nel quale sono indicate 39 direttive europee, destinate a integrare l'ordinamento nazionale o a disciplinare ex novo aspetti della vita dei cittadini italiani in ambiti molto diversi, tra cui il regime delle accise. In particolare, ha fissato al 31 dicembre 2021 il termine di recepimento della Direttiva (UE) 2020/262, che stabilisce il regime generale delle accise ^[1], e al 30 giugno 2022 il termine di recepimento della Direttiva (UE) 2019/2235, che modifica tra l'altro la Direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione ^[2].

^[1] Cfr. Decreto legislativo n. 180 del 5 novembre 2021.

^[2] Un regime di esenzione per le operazioni poste in essere nell'ambito degli sforzi di difesa comune sarà introdotto con un decreto legislativo che disporrà una modifica dell'art. 17 del Decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995 nel rispetto della Politica di Sicurezza e di Difesa Comune (PSDC) definita nel "Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione Europea e il trattato che istituisce la Comunità europea".

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 Maggio 2021

Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12 Maggio 2021 stabilisce le modalità di attuazione dell'articolo 1, commi da 661 a 676 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), con il quale è istituita la *sugar tax*, imposta sul consumo delle bevande edulcorate.

La legge di bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30 dicembre 2020) ha apportato alcune modifiche alla disciplina della *sugar tax* (art. 1, c. 1086) e della *plastic tax* (art. 1, c. 1084), tra l'altro riformulando, in alcuni casi, le sanzioni amministrative applicabili e ridefinendo la platea dei soggetti obbligati al pagamento; ove necessario ha potenziato i poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria; a modifica di quanto disposto precedentemente, ha indicato nuove date di decorrenza per le due imposte, anche in considerazione delle difficili condizioni in cui versavano i settori del *packaging* in plastica e delle bevande gasate, determinate dall'emergenza CoViD-19, che aveva comportato in Italia un forte calo della domanda.

Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 maggio 2021 sono state definite le modalità attuative della *sugar tax*, attraverso l'individuazione dei soggetti tenuti al versamento, delle procedure di registrazione degli esercenti impianti di produzione, dei soggetti cedenti bevande edulcorate e degli acquirenti, degli adempimenti di fabbricante e acquirente, delle regole di redazione e conservazione dei prospetti, dei criteri di accertamento e liquidazione dell'imposta, dei casi di non applicazione e di esenzione, delle casistiche di rimborso e di riscossione coattiva.

Più volte prorogate le entrate in vigore delle due imposte, con la legge di bilancio 2022 (Legge n. 234 del 30 dicembre 2021) è stata fissata al 1° gennaio 2023 (art. 1, comma 12) la data di inizio attuazione sia della *plastic tax*, per cui ancora non è stata emanata alcuna disposizione da parte di ADM, che della *sugar tax*.

Decreto 12 maggio 2021

Imposta di consumo sulle bevande edulcorate

(GU Serie Generale n.125 del 27-05-2021)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 661 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con il quale è istituita un'imposta sul consumo delle bevande edulcorate intese quali prodotti finiti e prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e NC 2202 della nomenclatura combinata dell'Unione europea, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l'aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume;

Visto il comma 675 del predetto art. 1 della legge n. 160 del 2019 che dispone che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 661 a 676 del medesimo articolo, con particolare riguardo al contenuto della dichiarazione che i soggetti obbligati devono presentare ai fini dell'accertamento dell'imposta sulle bevande edulcorate, alle modalità per il versamento della medesima imposta, agli adempimenti contabili a carico dei soggetti obbligati, alle modalità per la trasmissione, anche per via telematica, dei dati di contabilità, alle modalità per la notifica

degli avvisi di pagamento, allo svolgimento delle attività di accertamento, verifica e controllo dell'imposta, alla documentazione di accompagnamento dei prodotti sottoposti all'imposta stessa nonché all'installazione di strumenti di misura dei quantitativi di bevande edulcorate prodotti o condizionati;

Visto il comma 666 del predetto art. 1 della legge n. 160 del 2019, che stabilisce che sono esenti dall'imposta le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti sia inferiore o uguale, rispettivamente, a 25 grammi per litro, per i prodotti finiti e a 125 grammi per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati come tali previa diluizione;

Visto il decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute del 15 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 260 del 20 ottobre 2020, con il quale sono convenzionalmente stabiliti, ai sensi del comma 667 del predetto art. 1 della legge n. 160 del 2019, il potere edulcorante delle sostanze ivi indicate a confronto con il saccarosio nonché, con riferimento a tale potere, le relative quantità delle medesime sostanze equivalenti a 1 grammo del medesimo saccarosio;

Tenuto conto che, coerentemente alla finalità, perseguita dalla norma istitutiva della predetta imposta, di tutelare la salute attraverso la riduzione del consumo di bevande contenenti sostanze edulcoranti aggiunte, devono ritenersi escluse dall'ambito di applicazione dello stesso tributo le bevande o altri preparati che, pur destinati al consumo alimentare umano, sono espressamente elaborati per la gestione delle specifiche esigenze nutrizionali di soggetti che, in dipendenza di particolari condizioni cliniche che comportano una limitata o alterata capacità di assumere o metabolizzare determinati alimenti o sostanze nutrienti, necessitano di tali bevande o preparati per completare o integrare la loro alimentazione;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di attuazione dell'*art. 1, commi da 661 a 676 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, recante disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, con il quale è istituita un'imposta sul consumo delle bevande edulcorate, come definite all'*art. 1, comma 662 della predetta legge n. 160 del 2019*.

2. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

- a) bevande edulcorate: le bevande finite e i prodotti predisposti per diventare bevande previa aggiunta di acqua o altri liquidi, classificabili nelle voci NC 2009 e NC 2202 della nomenclatura combinata dell'Unione europea, condizionati per la vendita e destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l'aggiunta degli edulcoranti di cui alla lettera d) ed aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume;
- b) tributo: l'imposta sul consumo prevista dall'*art. 1, comma 661 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, per le bevande edulcorate di cui alla lettera a);
- c) ADM: l'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente territorialmente sull'impianto di produzione di cui alla lettera e), sul magazzino di bevande edulcorate di cui alla lettera h) ovvero sulla sede legale o sul domicilio fiscale del cedente o

dell'acquirente residenti; per i cedenti e gli acquirenti non residenti, l'Ufficio competente territorialmente sul domicilio fiscale del rappresentante fiscale;

d) edulcoranti: sostanze, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande edulcorate di cui alla lettera a);

e) impianto di produzione: l'impianto, ubicato nel territorio nazionale, in cui sono ottenute, per conto dell'esercente l'impianto ovvero per conto di soggetti terzi anche non residenti nel territorio nazionale, bevande edulcorate a partire da materie prime, da prodotti semilavorati o da prodotti già pronti per il condizionamento;

f) fabbricante: l'esercente l'impianto di produzione di cui alla lettera e), registrato presso l'ADM, in cui sono ottenute bevande edulcorate a partire da materie prime o da prodotti semilavorati ovvero l'esercente l'impianto di produzione di cui alla medesima lettera e), parimenti registrato presso l'ADM, in cui sono ottenute bevande edulcorate a partire da prodotti già pronti per il condizionamento;

g) acquirente: il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, registrato presso l'ADM, che acquista, nell'esercizio di un'attività economica, bevande edulcorate provenienti da altri Paesi appartenenti all'Unione europea;

h) magazzino di bevande edulcorate: il deposito, ubicato nel territorio nazionale, in cui sono stoccate bevande edulcorate provenienti da altri Paesi appartenenti all'Unione europea;

i) PEC: la casella di Posta elettronica certificata di cui all'*art. 1, comma 2, lettera g) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68*;

l) tabella degli edulcoranti: la *tabella allegata al decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute del 15 ottobre 2020*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 260 del 20 ottobre 2020;

m) quantità annua stimata di edulcoranti: la quantità annua di edulcoranti, necessaria per la produzione delle bevande edulcorate di cui alla lettera a), espressa, sulla base dei dati contenuti nella tabella degli edulcoranti, in tonnellate equivalenti di saccarosio.

3. Ai fini del presente decreto la classificazione delle bevande edulcorate è effettuata con riferimento ai codici della nomenclatura combinata di cui al *regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione dell'11 ottobre 2018*, che modifica l'*allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/1987 del Consiglio* relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. Sono esclusi dall'applicazione del tributo gli alimenti a fini medici speciali che rientrano nell'ambito di applicazione del *regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015*.

Art. 2

Soggetti obbligati al pagamento del tributo

1. Per le bevande edulcorate ottenute in un impianto di produzione e cedute, dal fabbricante, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita, obbligato al pagamento del tributo è lo stesso fabbricante, registrato ai sensi dell'art. 3; qualora le medesime bevande siano ottenute per conto di un soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, che provvede altresì alla loro cessione a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne

effettuano la rivendita, obbligato al pagamento è il medesimo soggetto cedente, registrato ai sensi del medesimo art. 3.

2. Per le bevande edulcorate provenienti da altri Paesi appartenenti all'Unione europea, obbligato al pagamento del tributo è l'acquirente, registrato ai sensi dell'art. 4, che riceve le medesime bevande nel magazzino di bevande edulcorate, denunciato ai sensi del medesimo art. 4.

3. Per le bevande edulcorate importate da Paesi non appartenenti all'Unione europea, obbligato al pagamento del tributo è il soggetto che effettua l'importazione definitiva nel territorio dello Stato delle medesime bevande.

4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono indicare nella prescritta documentazione fiscale, relativa alla cessione delle bevande edulcorate a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita, l'importo afferente al tributo dovuto sulle medesime bevande.

Art. 3

Registrazione degli esercenti impianti di produzione e dei soggetti cedenti bevande edulcorate

1. Il soggetto che intende realizzare bevande edulcorate a partire da materie prime o da prodotti semilavorati, denuncia, per ciascun impianto di produzione, prima di iniziare l'attività di produzione, l'esercizio della medesima all'ADM per via telematica indicando, a pena di inammissibilità:

- a) la denominazione dell'impresa, la sede legale, la partita IVA, le generalità del rappresentante legale, il luogo in cui è ubicato l'impianto di produzione e i depositi in cui intende stoccare le bevande edulcorate prodotte e la propria PEC;
- b) le tipologie di bevande edulcorate che intende produrre, con l'indicazione delle relative voci della nomenclatura combinata dell'Unione europea;
- c) la quantità annua stimata di bevande edulcorate che intende produrre per conto proprio ovvero per conto di soggetti terzi anche non residenti;
- d) la quantità annua stimata di edulcoranti necessaria alla produzione delle bevande di cui alla lettera c);
- e) per ciascuna tipologia di bevanda di cui alla lettera b), il tipo e la quantità prevista, espressa in peso, di ogni edulcorante contenuto in un litro di bevanda finita ovvero in un chilogrammo di prodotto predisposto per diventare bevanda previa aggiunta di acqua o altri liquidi;
- f) i dati concernenti le rese teoriche di lavorazione degli edulcoranti utilizzati per la produzione di ciascuna tipologia di bevanda edulcorata di cui alla lettera b).

2. All'obbligo di denuncia di cui al comma 1 è tenuto altresì il soggetto che intende realizzare bevande edulcorate a partire da prodotti già pronti per il condizionamento, il quale indica nella medesima denuncia, per ciascun impianto di produzione, a pena di inammissibilità, i dati di cui alle lettere a), b), c) ed e) del medesimo comma 1.

3. All'obbligo di denuncia di cui al comma 1 è altresì tenuto il soggetto residente o non residente nel territorio nazionale, che intende cedere bevande edulcorate, ottenute per suo conto in un impianto di produzione, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita. A tal fine il medesimo soggetto denuncia per via telematica all'ADM l'attività di cessione indicando, a pena di inammissibilità, la denominazione dell'impresa, la sede legale, la partita IVA, le generalità del rappresentante

legale nonché il codice identificativo di ciascun impianto in cui è effettuata la produzione di bevande edulcorate per suo conto e la propria PEC ovvero, qualora il soggetto non sia residente nel territorio nazionale, l'indirizzo di posta elettronica presso il quale intende ricevere ogni comunicazione.

4. L'ADM, verificati i dati contenuti nelle denunce di cui ai commi 1, 2 e 3, attribuisce ai soggetti di cui ai medesimi commi 1 e 2 un codice identificativo per ciascun impianto e al soggetto di cui al comma 3 un codice identificativo unico. Il soggetto di cui al comma 3, non residente nel territorio nazionale, registrato ai sensi del presente articolo, si avvale di un rappresentante fiscale nel territorio nazionale provvedendo a comunicarne i dati identificativi all'ADM prima di iniziare l'attività di cessione di bevande edulcorate a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita.

Art. 4

Registrazione dell'acquirente

1. Il soggetto, residente nel territorio nazionale, che intende acquistare, nell'esercizio di un'attività economica, bevande edulcorate provenienti da altri Paesi appartenenti all'Unione europea, prima di iniziare la medesima attività di acquisto, ne denuncia l'esercizio, per via telematica, all'ADM indicando, a pena di inammissibilità, la denominazione dell'impresa, la sede legale, la partita IVA, le generalità del rappresentante legale, il luogo in cui sono ubicati i magazzini di bevande edulcorate nonché la propria PEC.

2. All'obbligo di denuncia di cui al comma 1 è tenuto, con le medesime modalità di cui al comma 1, il soggetto non residente nel territorio nazionale, che intende effettuare gli acquisti di cui al comma 1. A tal fine il medesimo soggetto indica, a pena di inammissibilità, nella denuncia di cui al comma 1, i dati identificativi dell'impresa, le generalità del rappresentante legale, il luogo del territorio nazionale in cui sono ubicati i magazzini di bevande edulcorate nonché l'indirizzo di posta elettronica presso il quale intende ricevere ogni comunicazione.

3. L'ADM, verificati i dati contenuti nelle denunce di cui ai commi 1 e 2, attribuisce ai soggetti di cui ai medesimi commi 1 e 2 un codice identificativo unico. Il soggetto di cui al comma 2, non residente nel territorio nazionale, registrato ai sensi del presente articolo, si avvale di un rappresentante fiscale nel territorio nazionale provvedendo a comunicarne i dati identificativi all'ADM prima di iniziare l'attività di acquisto di bevande edulcorate provenienti da altri Paesi appartenenti all'Unione europea.

Art. 5

Adempimenti del fabbricante

1. Il fabbricante redige un prospetto riepilogativo, conforme al modello di cui all'allegato I, nel quale sono annotati i quantitativi di bevande edulcorate ottenuti nell'impianto di produzione, con specifica indicazione di quelli ottenuti per conto di soggetti cedenti bevande edulcorate e dei codici identificativi dei medesimi soggetti e con l'indicazione del luogo, qualora diverso da quello in cui è ubicato il medesimo impianto di produzione, in cui tali bevande sono detenute.

2. Nel prospetto di cui al comma 1, sono altresì annotati, in relazione a ciascuna cessione, i quantitativi di bevande edulcorate ceduti per il consumo nel territorio nazionale, con l'indicazione di quelli esenti nonché di quelli ceduti per il consumo in altri Paesi appartenenti all'Unione europea, con gli estremi della relativa documentazione fiscale; nel medesimo

prospetto, sono anche riportati, per ciascuna operazione di esportazione, i relativi quantitativi di bevande edulcorate con l'annotazione dei dati identificativi della documentazione doganale. In apposita partizione dello stesso prospetto sono inserite le note relative all'eventuale distruzione, rottura accidentale o altra anomalia che comporti la perdita di quantitativi delle bevande edulcorate ottenute.

3. Nel prospetto di cui al comma 1, le bevande finite e i prodotti predisposti per diventare bevande previa aggiunta di acqua o altri liquidi sono riportati distintamente.

4. Il fabbricante che realizzi, a partire da materie prime o da prodotti semilavorati, più di 100.000 ettolitri annui di bevande edulcorate, includenti i quantitativi ottenuti per conto di terzi, oltre al prospetto di cui al comma 1, redige una scheda riepilogativa degli edulcoranti, conforme al modello di cui all'allegato III, nella quale riporta i quantitativi introdotti nell'impianto di produzione, con l'indicazione del relativo potere edulcorante convenzionale, così come risultante dalla tabella degli edulcoranti e del quantitativo di saccarosio equivalente nonché degli estremi della documentazione fiscale relativa all'acquisto. Le medesime annotazioni sono effettuate entro la fine di ciascun mese solare di riferimento.

5. Per le bevande edulcorate ottenute per conto di soggetti cedenti ed estratte dall'impianto di produzione, il fabbricante è tenuto a trasmettere, entro il mese successivo a quello di effettuazione delle movimentazioni, all'ADM un prospetto riepilogativo mensile dei quantitativi di bevande edulcorate estratti per ciascun soggetto cedente con l'indicazione del codice identificativo del medesimo soggetto. I medesimi dati sono comunicati a ciascun soggetto cedente ai fini dell'assolvimento del tributo.

Art. 6

Adempimenti dell'acquirente

1. L'acquirente residente nel territorio nazionale e il rappresentante fiscale dell'acquirente non residente nel medesimo territorio, indicati all'art. 4, redigono un prospetto riepilogativo, conforme al modello di cui all'allegato II, nel quale sono annotati, con riferimento a ciascuna tipologia di bevanda edulcorata, i relativi quantitativi acquistati da altri Paesi appartenenti all'Unione europea con l'indicazione, in particolare, del magazzino di bevande edulcorate in cui gli stessi sono ricevuti e degli estremi della documentazione fiscale relativa all'acquisto.

2. Nel prospetto di cui al comma 1, le bevande finite e i prodotti predisposti per diventare bevande previa aggiunta di acqua o altri liquidi sono riportati distintamente.

Art. 7

Modalità di redazione e conservazione dei prospetti

1. I prospetti di cui agli articoli 5 e 6 sono tenuti esclusivamente in formato elettronico; i medesimi sono stampati mensilmente nonché su richiesta dei funzionari dell'ADM o degli appartenenti alla Guardia di finanza, su moduli approvati dall'ADM; le annotazioni nei medesimi prospetti sono effettuate entro il sesto giorno lavorativo successivo a quello in cui sono avvenute le operazioni o le cessioni a cui le annotazioni medesime si riferiscono. Il fabbricante, che produce più di 100.000 ettolitri annui di bevande edulcorate, effettua le annotazioni nel prospetto di cui all'art. 5 entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui sono avvenute le operazioni o le cessioni a cui le annotazioni medesime si riferiscono.

2. Nei prospetti di cui agli articoli 5 e 6, i quantitativi di bevande edulcorate sono indicati, rispettivamente, in volume per le bevande finite e in peso per i prodotti predisposti per diventare bevande previa aggiunta di acqua o altri liquidi.

3. Al termine di ciascun anno solare, il fabbricante provvede a riportare le risultanze finali del prospetto di cui all'art. 5, comma 1, nel prospetto dell'anno successivo. I medesimi prospetti sono custoditi per i cinque anni successivi a quello di scritturazione.

Art. 8

Accertamento e versamento del tributo

1. L'accertamento e la liquidazione del tributo sono effettuati sulla base di dichiarazioni mensili, redatte per ciascun mese solare, che riportano tutti i dati necessari alla quantificazione del tributo dovuto. Nelle stesse sono indicati gli estremi identificativi del relativo versamento effettuato ai sensi del comma 7.

2. Nelle dichiarazioni di cui al comma 1, il fabbricante, per ciascun impianto di produzione, indica, in particolare, relativamente a ciascuna tipologia di bevanda edulcorata prodotta per conto proprio, i quantitativi ceduti, nel mese solare di riferimento, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali che ne effettuano la rivendita, distinguendo i quantitativi di bevande edulcorate esenti e quelli di bevande edulcorate per i quali il tributo non trova applicazione.

3. Nelle dichiarazioni di cui al comma 1, l'acquirente, residente nel territorio nazionale e il rappresentante fiscale dell'acquirente non residente nel territorio nazionale, di cui quest'ultimo si avvale ai sensi dell'art. 4, comma 3, indicano, in particolare, relativamente a ciascuna tipologia di bevanda edulcorata, i quantitativi pervenuti nei magazzini di bevande edulcorate nel mese solare di riferimento, distinguendo i quantitativi di bevande edulcorate esenti.

4. Per le bevande edulcorate prodotte dal fabbricante per conto di un soggetto residente nel territorio nazionale, registrato ai sensi dell'art. 3, comma 3, le dichiarazioni di cui al comma 1, recanti le informazioni di cui al comma 2, sono presentate, in luogo del fabbricante, dal medesimo soggetto residente che provvede al versamento del tributo, risultante dalle medesime dichiarazioni, nei termini e con le modalità di cui al comma 7.

5. Per le bevande edulcorate prodotte dal fabbricante per conto di un soggetto non residente nel territorio nazionale, registrato ai sensi dell'art. 3, comma 3, le dichiarazioni di cui al comma 1, recanti le informazioni di cui al comma 2, sono presentate, in luogo del fabbricante, dal rappresentante fiscale, di cui si avvale il predetto soggetto non residente ai sensi del medesimo art. 3, comma 3, che provvede al versamento del tributo, risultante dalle stesse dichiarazioni, nei termini e con le modalità di cui al comma 7.

6. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono trasmesse, esclusivamente con modalità telematiche, all'ADM entro la fine del mese solare successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce.

7. Il versamento del tributo risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 1 è effettuato, entro il termine di cui al comma 6, mediante la delega bancaria, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero mediante le altre forme di pagamento previste dalla Tesoreria dello Stato.

8. Per le bevande edulcorate importate definitivamente nel territorio nazionale, l'accertamento e la riscossione del tributo sono effettuati dall'ADM con le modalità previste per i diritti di confine.

Art. 9

Casi di non applicazione del tributo e di esenzione

1. Il tributo non è dovuto sulle bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero dal medesimo soggetto esportate. Il tributo non è altresì dovuto sulle bevande edulcorate ottenute dal fabbricante per conto di un soggetto residente o non residente nel territorio nazionale, in possesso di codice identificativo e da quest'ultimo direttamente cedute per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero dal medesimo soggetto esportate.
2. Sono esenti dal tributo le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti sia corrispondente ad un quantitativo equivalente di saccarosio inferiore o uguale a 25 grammi per litro, per le bevande finite e a 125 grammi per chilogrammo, per i prodotti predisposti per diventare bevande previa aggiunta di acqua o altri liquidi. Il quantitativo equivalente di saccarosio è determinato con riferimento alle quantità di ciascun edulcorante equivalenti ad un grammo di saccarosio, così come indicate nella tabella degli edulcoranti.

Art. 10

Aggiornamento della tabella degli edulcoranti

1. Qualora il fabbricante o l'acquirente intendano, rispettivamente, produrre o ricevere bevande edulcorate contenenti sostanze edulcoranti già autorizzate, ai fini del loro uso nelle bevande, dalla normativa unionale in materia ma non ancora ricomprese tra quelle riportate nella tabella degli edulcoranti, ne danno comunicazione all'ADM.
2. Nelle more dell'aggiornamento della tabella degli edulcoranti, in relazione alle sostanze edulcoranti comunicate ai sensi del comma 1, i soggetti che, ai sensi dell'art. 8, sono tenuti a presentare le dichiarazioni mensili ivi previste, ai fini dell'applicazione del tributo, fanno riferimento ad un potere edulcorante convenzionale, riferito al saccarosio, pari a 1,30, per le sostanze edulcoranti di origine naturale e a 37.000, per le sostanze edulcoranti di origine sintetica; a tali poteri edulcoranti convenzionali corrispondono, conseguentemente, un quantitativo equivalente a un grammo di saccarosio, rispettivamente pari a 0,769 grammi e a 0,0000270 grammi.
3. A seguito della comunicazione di cui al comma 1, l'ADM, al fine dell'aggiornamento della tabella degli edulcoranti, informa i competenti Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute in merito all'impiego delle sostanze edulcoranti di cui al medesimo comma 1.
4. Qualora, a seguito dell'aggiornamento della tabella degli edulcoranti, i valori relativi al potere edulcorante convenzionale e alle conseguenti quantità equivalenti risultino diversi da quelli stabiliti dal comma 2, i soggetti che, ai sensi dell'art. 8, sono tenuti a presentare le dichiarazioni mensili ivi previste, provvedono a predisporre un prospetto di riliquidazione del tributo sulla base del potere edulcorante convenzionale riportato nella tabella degli edulcoranti così come aggiornata. Tale prospetto è presentato dai predetti soggetti, esclusivamente con modalità telematiche, all'ADM entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento con il quale è effettuato il predetto aggiornamento.
5. Le somme, che dal prospetto di cui al comma 4 risultino eventualmente a debito, sono versate entro sessanta giorni dalla data di presentazione del medesimo prospetto; nel caso in cui dal medesimo prospetto risulti che siano state versate somme in eccedenza rispetto al

tributo dovuto, le medesime somme sono detratte dai successivi versamenti del tributo o su istanza dei soggetti obbligati rimborsate in denaro con le modalità di cui all'art. 11.

Art. 11

Rimborso del tributo

1. Il tributo è rimborsato ai soggetti obbligati qualora risulti indebitamente pagato. Il rimborso è richiesto all'ADM, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla data in cui il relativo pagamento risulti effettuato; la relativa istanza è presentata esclusivamente con modalità telematiche e riporta, a pena di inammissibilità, il codice identificativo del soggetto obbligato, l'importo e la motivazione dell'indebito versamento nonché l'indicazione della modalità di rimborso prescelta tra quelle indicate al comma 2.
2. L'ADM, verificata la regolarità della richiesta, concede il rimborso, entro sessanta giorni dalla data del ricevimento della richiesta di cui al comma 1. Il medesimo rimborso, in relazione alla richiesta di cui al comma 1, può essere concesso in danaro ovvero mediante il riconoscimento di un credito da utilizzare per il pagamento di quanto dovuto a titolo di tributo.
3. Il diniego del rimborso richiesto ai sensi del comma 1 è comunicato dall'ADM al soggetto istante con provvedimento motivato. Non si fa luogo al rimborso di somme inferiori o pari ad euro 30,00.

Art. 12

Verifiche e controlli

1. I funzionari dell'ADM e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facoltà di accedere presso gli impianti di produzione, i depositi nonché presso i magazzini di bevande edulcorate al fine di acquisire ogni elemento utile ad accertare il corretto assolvimento del tributo e dei relativi adempimenti. Nell'ambito della predetta facoltà, i medesimi funzionari dell'ADM e gli appartenenti alla Guardia di finanza possono constatare le giacenze di bevande edulcorate nei predetti impianti, depositi e magazzini e procedere, senza oneri, al prelievo di campioni anche al fine di determinare il contenuto complessivo e la tipologia di edulcoranti presenti nelle bevande edulcorate.
2. E' facoltà dell'ADM prescrivere al fabbricante l'esecuzione di marce controllate al fine di determinare le rese di lavorazione in relazione agli edulcoranti impiegati.
3. L'ADM può impartire al fabbricante, che produce più di 100.000 ettolitri annui di bevande edulcorate, prescrizioni in ordine all'installazione di dispositivi di misurazione delle bevande edulcorate prodotte.

Art. 13

Accertamento delle violazioni

1. Per la constatazione delle violazioni previste dall'art. 1, comma 674 della legge n. 160 del 2019, ivi incluse quelle alle disposizioni di cui al presente decreto, i funzionari dell'ADM e gli appartenenti alla Guardia di finanza redigono un processo verbale. I processi verbali di constatazione delle predette violazioni sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti all'Ufficio di ADM competente all'accertamento del tributo e alla sua liquidazione. Qualora risulti necessaria la notifica del processo verbale, lo stesso è notificato al soggetto obbligato al pagamento del tributo o comunque al soggetto tenuto agli adempimenti previsti dal presente decreto, tramite PEC.

2. Eccettuati i casi di particolare e motivata urgenza, entro sessanta giorni dalla notifica o dalla consegna del processo verbale di constatazione di cui al comma 1, i soggetti indicati nel medesimo comma 1 possono comunicare all'ADM osservazioni e richieste, che la stessa ADM valuta prima della notifica dell'avviso di pagamento di cui all'art. 14, comma 1 e dell'atto con cui, ai sensi dell'art. 14, comma 2, sono irrogate le sanzioni ivi indicate.

Art. 14

Modalità per la riscossione coattiva del tributo

1. In caso di omesso versamento, totale o parziale, del tributo, l'ADM notifica, per il tramite della PEC, al soggetto obbligato al pagamento del tributo, un avviso di pagamento che preveda, per il versamento delle somme dovute, un termine di trenta giorni decorrente dalla data di perfezionamento della notifica dello stesso avviso di pagamento. Il predetto avviso di pagamento, fermo restando quanto disposto dall'art. 13, comma 2, è notificato dall'ADM entro il termine di cinque anni decorrente da quello di scadenza del versamento delle somme dovute a titolo di tributo.

2. Contestualmente all'avviso di pagamento di cui al comma 1, l'ADM notifica, tramite PEC, al soggetto obbligato di cui al medesimo comma 1, l'atto con cui sono eventualmente irrogate le sanzioni di cui all'art. 1, comma 674 della legge n. 160 del 2019, collegate al tributo, che possono essere irrogate in via immediata con l'applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

3. In caso di mancato adempimento di quanto intimato nell'avviso di pagamento di cui al comma 1 nel termine ivi previsto, l'esazione delle somme dovute a titolo di tributo avviene con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

4. Il recupero, da parte dell'ADM, del credito relativo alle somme dovute a titolo di tributo si prescrive nel termine di cinque anni decorrente da quello di scadenza del versamento delle medesime somme; nel caso in cui venga esercitata l'azione penale, la prescrizione si interrompe e decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.

5. La procedura di cui al comma 1 non è avviata per la riscossione di somme inferiori o pari ad euro 30,00.

Art. 15

Disposizioni varie

1. I soggetti registrati ai sensi degli articoli 3 e 4 comunicano all'ADM ogni successiva variazione dei dati contenuti nelle denunce di cui ai medesimi articoli 3 e 4 entro quindici giorni dalla data in cui le stesse variazioni si sono verificate mediante la PEC indicata nelle medesime denunce ovvero, per i predetti soggetti non residenti nel territorio nazionale, mediante l'indirizzo di posta elettronica indicato nelle stesse denunce. I soggetti non residenti nel territorio nazionale, registrati ai sensi degli articoli 3 e 4, comunicano altresì all'ADM, mediante il predetto indirizzo di posta elettronica, la variazione dei dati identificativi del rappresentante fiscale, di cui gli stessi soggetti si avvalgono, entro quindici giorni dalla data in cui la medesima variazione si è verificata.

Art. 16

Disposizioni transitorie e di attuazione

1. In fase di prima applicazione del tributo, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli possono essere individuate ulteriori modalità di trasmissione delle denunce di cui agli articoli 3 e 4 nonché delle dichiarazioni di cui all'art. 8.

2. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli possono essere previsti:

- a) l'inserimento di dati integrativi degli elementi da indicare nelle dichiarazioni mensili dei soggetti obbligati e nei prospetti riepilogativi previsti dal presente decreto;
- b) le caratteristiche tecniche degli strumenti di misura dei quantitativi di bevande edulcorate da installare negli impianti di produzione anche al fine del corretto assolvimento del tributo nonché la variazione del limite quantitativo di cui all'art. 12, comma 3;
- c) l'inserimento di dati integrativi degli elementi da indicare nelle denunce di esercizio nonché i tempi e le modalità per la trasmissione telematica dei dati di contabilità da parte dei soggetti obbligati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Legge Regione Veneto 25 Giugno 2021, n. 17

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto BUR n. 84 del 25 giugno 2021 è stata pubblicata la Legge Regionale 25 giugno 2021, n. 17 (All. 1), che all'art 12 prevede delle rilevanti modifiche relative alle procedure di collaudo degli impianti di distribuzione di carburanti.

In particolare, il predetto articolo modifica l'art. 9 della Legge Regionale 23 ottobre 2003 n. 23. La precedente versione prevedeva l'effettuazione del collaudo da parte di un'apposita commissione nominata dal Comune, alla quale prendeva parte, in qualità di membro, anche l'ingegnere capo dell'Ufficio Tecnico di Finanza competente per territorio o suo delegato.

Nella sua nuova formulazione l'art. 9, comma 2 della Legge prevede ora che *“Il titolare dell'autorizzazione trasmette allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato. La trasmissione al SUAP del certificato di collaudo consente l'immediato esercizio dell'attività, fatti salvi i controlli degli enti competenti che possono essere effettuati in qualsiasi momento”*.

A seguito delle novità introdotte si è provveduto a fornire agli uffici dipendenti istruzioni al riguardo. In particolare, è stata disposta l'effettuazione sistematica, in sede di rilascio di licenza, di verifiche tecniche *“a posteriori”* sugli impianti in questione, onde verificarne l'idoneità ai fini fiscali e al fine di impartire le necessarie prescrizioni ai sensi dell'art. 18 del D.L.gs. 504/95.

Legge Regionale 22 giugno 2021, n. 17 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto BUR. n. 84 del 25 giugno 2021- art. 12.

Modifiche all'art. 9 della Legge Regionale 23 ottobre 2003 n. 23.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 12

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 “Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti”

1. L'articolo 9 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, è sostituito dal seguente:

“Art. 9

Collaudo impianti ed esercizio provvisorio

1. Ad ultimazione dei lavori, i nuovi impianti, quelli trasferiti, quelli ristrutturati e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL, sono collaudati secondo quanto previsto dal comma 2.

2. Il titolare dell'autorizzazione trasmette allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive", il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato. La trasmissione al SUAP del certificato di collaudo consente l'immediato esercizio dell'attività, fatti salvi i controlli degli enti competenti che possono essere effettuati in qualsiasi momento.
3. Ogni quindici anni dall'ultimo collaudo il titolare presenta una perizia giurata al SUAP, predisposta da un professionista abilitato, attestante l'idoneità tecnica dell'impianto ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale."

Decreto legge 21 Ottobre 2021, n. 146

Nell'ambito del processo di attuazione della innovata legislazione unionale in materia di accise, ADM ha partecipato in modo incisivo ai lavori di predisposizione delle fonti giuridiche di recepimento nell'ordinamento nazionale a fronte delle direttive di settore emanate dal Consiglio dell'Unione Europea. In primo luogo ha assicurato il suo qualificato apporto nella elaborazione delle norme di recepimento della Direttiva (UE) 2020/1151, che ha modificato la Direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, le cui disposizioni, necessarie per conformarsi, sarebbero dovute entrare in vigore entro il 31 dicembre 2021. All'esito dell'attività specialistica è stato redatto uno schema di atto normativo, poi confluito nel Decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021 e nella relativa Legge di conversione, con modificazioni, n. 215 del 17 dicembre 2021. In particolare con la Legge di conversione è stato aggiunto nel Decreto legge il comma 15-septies dell'art. 5 - "Disposizioni urgenti in materia fiscale", che ha apportato una serie di mirate modifiche al D.Lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995, relativamente ai vari settori d'imposta dei prodotti alcolici. Nello specifico:

- sono state oggetto di integrazione le disposizioni relative all'esenzione dall'accisa prevista per l'impiego dell'alcole denaturato;
- sono state oggetto di modifica, con efficacia differita, le disposizioni relative alla determinazione, ai fini dell'applicazione della tassazione, del grado Plato per le birre cosiddette *radler*^[3];
- sono state introdotte nuove figure riguardanti i piccoli produttori indipendenti.

DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146

Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Emana

il seguente decreto-legge:

(omissis)

Art. 5

Disposizioni urgenti in materia fiscale

15-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

^[3] Trattasi di miscele di birra e bevande non alcoliche di cui al codice NC 2206 comprese nella definizione fiscale di birra ai sensi dell'art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995.

- a) all'articolo 27:
- 1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Ai fini del presente testo unico, per alcole completamente denaturato si intende l'alcole etilico al quale sono aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla formula di denaturazione notificata dallo Stato e oggetto di riconoscimento reciproco, di cui all'allegato al regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione, del 22 novembre 1993, e successive modificazioni»;
 - 2) al comma 3:
 - 2.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) completamente denaturati e destinati alla vendita come alcole etilico»;
 - 2.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) impiegati in prodotti non destinati al consumo umano, realizzati con alcole etilico previamente denaturato con formule di denaturazione approvate dall'Amministrazione finanziaria diverse da quelle di cui al comma 2-bis»;
 - 2.3) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) utilizzati, previa denaturazione con le formule di denaturazione di cui alla lettera b), per la manutenzione e la pulizia delle attrezzature produttive impiegate per la realizzazione dei prodotti di cui alla medesima lettera b)»;
 - 2.4) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) impiegati per la produzione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recepita con il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recepita con il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219»;
 - 3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. L'esenzione di cui al comma 3, lettera a), si applica anche per l'alcole etilico trasferito nel territorio nazionale con la scorta del documento di cui all'articolo 10, immesso in consumo in un altro Stato membro, al quale, nel medesimo Stato, sono state aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla relativa formula di denaturazione di cui al regolamento (CE) n. 3199/93, notificata dal medesimo Stato membro e oggetto di riconoscimento reciproco»;
- b) all'articolo 29, comma 2, le parole: «alcole denaturato con denaturante generale» sono sostituite dalle seguenti: «alcole completamente denaturato»;
- c) all'articolo 30:
- 1) al comma 1, le parole: «denaturati con denaturante generale» sono sostituite dalle seguenti: «completamente denaturati»;
 - 2) al comma 2, lettera d), le parole: «l'alcole denaturato con il denaturante generale» sono sostituite dalle seguenti: «l'alcole completamente denaturato»;
- d) dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:
«Art. 30-bis (Circolazione dell'alcole e delle bevande alcoliche non completamente denaturati). - 1. L'alcole e le bevande alcoliche denaturati con modalità diverse da quelle di cui all'articolo 27, comma 2-bis, circolano secondo le disposizioni di cui all'articolo 6»;
- e) nella sezione II del capo III del titolo I, dopo l'articolo 33 è aggiunto il seguente:
«Art. 33-bis (Piccole distillerie indipendenti). - 1. Per le ditte esercenti le distillerie di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), numero 1), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta

del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di alcole etilico realizzato nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 10 ettolitri, e che la stessa distilleria è legalmente ed economicamente indipendente da altre distillerie, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui»;

f) all'articolo 35:

1) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Per grado Plato, fino al 31 dicembre 2030, si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta. A decorrere dal 1° gennaio 2031, per grado Plato si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, alla quale è sommato anche il quantitativo di tutti gli ingredienti della birra eventualmente aggiunti dopo il completamento della fermentazione della birra prodotta. La ricchezza saccarometrica determinata ai sensi del presente comma è arrotondata a un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi e computando per un decimo di grado quelle superiori»;

2) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

«3-quater. Per le fabbriche di birra di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di birra realizzato nella fabbrica nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 200.000 ettolitri, e che la stessa fabbrica è legalmente ed economicamente indipendente da altre fabbriche, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui»;

g) all'articolo 36, comma 2, lettera b), l'alinea è sostituito dal seguente: «vino spumante' tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 che: »;

h) nella sezione IV del capo III del titolo I, dopo l'articolo 37 è aggiunto il seguente:

«Art. 37-bis (Piccolo produttore indipendente di vino). - 1. L'Amministrazione finanziaria, su richiesta del produttore di vino di cui all'articolo 37, comma 1, e sulla base degli elementi forniti dalla competente Direzione generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, certifica, ricorrendone le condizioni e sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di vino realizzato nella fabbrica nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 1.000 ettolitri, e che lo stesso produttore è legalmente ed economicamente indipendente da altri produttori di vino, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui»;

i) all'articolo 38, comma 2, lettera b), le parole da: «nonché tutti i prodotti» fino a: «le seguenti condizioni: » sono sostituite dalle seguenti: «nonché tutti i prodotti di cui ai codici

NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 non previsti all'articolo 36, che soddisfino le seguenti condizioni: »;

l) nella sezione V del capo III del titolo I, dopo l'articolo 38 è aggiunto il seguente:

«Art. 38-bis (Piccolo produttore indipendente di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra). - 1. Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera d), che producono bevande di cui all'articolo 38, ottenute esclusivamente dalla fermentazione di frutta, bacche, ortaggi o succo fresco o concentrato ricavato da tali prodotti ovvero dalla fermentazione di una soluzione di miele in acqua, senza l'aggiunta di alcole etilico o bevande alcoliche, l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e degli elementi forniti dalla competente Direzione generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quantitativo di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra prodotte nell'anno precedente, che non può essere superiore a 15.000 ettolitri, e che l'impianto produttivo è legalmente ed economicamente indipendente da altri impianti, che utilizza strutture fisicamente distinte da quelle di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui»;

m) all'articolo 39, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo dei prodotti di cui al comma 1 realizzati nello stabilimento nell'anno precedente, che non può essere superiore a 250 ettolitri, e che lo stesso stabilimento è legalmente ed economicamente indipendente da altri stabilimenti, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui».

Decreto legislativo 5 Novembre 2021, n. 180

Nel rispetto delle scadenze dettate dalla Legge Delega n. 53 del 22 aprile 2021, il recepimento della Direttiva (UE) 2020/262 ha trovato la sua formalizzazione nel Decreto legislativo n. 180 del 5 novembre 2021, che ha previsto alcune modifiche al Decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, attraverso:

- la ridefinizione del momento in cui sorge l'obbligazione tributaria in materia di accisa;
- l'imposizione di soglie comuni relative alla perdita parziale dei prodotti sottoposti ad accisa durante il trasporto;
- l'introduzione, nel regime armonizzato dell'accisa, di nuove figure di soggetti obbligati (speditore e destinatario certificati) e, correlatamente ad esse, di modalità telematiche di tracciamento dei trasferimenti di prodotti immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e spediti verso il territorio di un altro Stato membro al fine di esservi consegnati per scopi commerciali.

A seguito di tale intervento normativo si sono effettuate modifiche sul regime sospensivo delle accise, sull'individuazione del momento in cui sorge l'obbligazione tributaria in materia di accisa e sulla previsione di soglie comuni relative alla perdita parziale dei prodotti sottoposti ad accisa durante il trasporto; sono introdotte inoltre, nel regime armonizzato dell'accisa, anche nuove figure di soggetti obbligati (speditore e destinatario certificati) e, correlatamente ad esse, anche modalità telematiche di tracciamento dei trasferimenti di prodotti immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e spediti verso il territorio di un altro Stato membro al fine di esservi consegnati per scopi commerciali.

Relativamente agli "Abbuoni per perdite, distruzione e cali", la riformulazione dell'articolo 4, comma 4, del TUA prevede che in caso di perdita irrimediabile, totale o parziale, o di distruzione totale di prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l'abbuono della relativa imposta qualora il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall'Amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore.

In caso di perdita parziale inerente alla natura stessa dei prodotti, in regime sospensivo, avvenuta durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale gli stessi vengono sottoposti nel caso in cui è già sorta l'obbligazione tributaria, l'abbuono della relativa imposta è concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

DECRETO LEGISLATIVO 5 novembre 2021

Recepimento della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020, che, all'articolo 1, in particolare, delega il Governo ad adottare i decreti legislativi per il recepimento delle direttive europee di cui all'allegato A, tra le quali è ricompresa, al n. 37), la direttiva n. UE/2020/262;

Vista la direttiva 2020/262/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2019, relativa al regime generale delle accise;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2021;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2021; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Promulga

Il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accisa

1. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle dogane e dei monopoli». Al medesimo testo unico sono altresì apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 2:

1.1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) Amministrazione finanziaria: gli organi, centrali o periferici, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli preposti alla gestione dell'accisa sui prodotti energetici, sull'energia elettrica, sui tabacchi lavorati, sugli alcoli e sulle bevande alcoliche, e alla gestione delle altre imposte indirette di cui al Titolo III.»;

1.2) dopo la lettera f) è inserita la seguente: «fbis) prodotti non unionali: le merci definite all'articolo 5, punto 24) del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice doganale dell'Unione, d'ora in avanti indicato come CDU»;

- 1.3) alla lettera g), le parole: «, non vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo,» sono soppresse;
- 1.4) la lettera h) è abrogata;
- 1.5) la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) importazione di prodotti sottoposti ad accisa: l'immissione di prodotti in libera pratica a norma dell'articolo 201 del CDU,»;
- 1.6) dopo la lettera i) è inserita la seguente: «i-bis) ingresso irregolare: l'ingresso nel territorio dell'Unione europea di prodotti che non sono vincolati al regime di immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 201 del CDU e per i quali è sorta un'obbligazione doganale ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, di tale regolamento o sarebbe sorta se i prodotti fossero stati soggetti a dazi doganali,»;
- 1.7) alla lettera l), le parole «provenienti da» sono sostituite dalle seguenti: «provenienti dal territorio di»;
- 1.8) alla lettera m), le parole: «dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/1992», sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 201 del CDU,»;
- 1.9) dopo la lettera m), sono inserite le seguenti:
- «m-bis) speditore certificato: la persona fisica o giuridica, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a spedire, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo nel territorio dello Stato al fine del loro trasporto verso il territorio di un altro Stato membro;
- m-ter) destinatario certificato: la persona fisica o giuridica, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a ricevere, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di un altro Stato membro e spediti nel territorio dello Stato,»;
- 1.10) la lettera n) è sostituita dalla seguente: «n) sistema informatizzato: il sistema di informatizzazione di cui alla decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2020, relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa,»;
- 1.11) dopo la lettera n) è inserita la seguente: «n-bis) e-DAS: il documento amministrativo elettronico semplificato di cui all'articolo 35 della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019.»;
- 2) al comma 3:
- 2.1) alla lettera a), le parole: «"Stato" o», sono soppresse;
- 2.2) alla lettera b), le parole: «Comunità o territorio della Comunità», sono sostituite dalle seguenti: «territorio dell'Unione europea»;
- b) all'articolo 2:
- 1) al comma 1, le parole: «della loro importazione» sono sostituite dalle seguenti: «della loro importazione o del loro ingresso irregolare nel territorio dello Stato»;
- 2) al comma 2:
- 2.1) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) la fabbricazione, comprese la trasformazione o la lavorazione, anche irregolari, di prodotti sottoposti ad accisa avvenuta al di fuori di un regime sospensivo,»;
- 2.2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) l'importazione di prodotti sottoposti ad accisa, a meno che gli stessi non siano immediatamente vincolati, all'atto dell'importazione, al regime sospensivo o l'ingresso irregolare dei medesimi prodotti nel territorio dello Stato, a condizione che, nei predetti casi, l'obbligazione doganale

non sia stata estinta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 124, paragrafo 1, lettere e), f), g) e k), del CDU;»;

3) al comma 4:

3.1) alla lettera a) le parole: «ovvero il soggetto», sono sostituite dalle seguenti: «o i soggetti»;

3.2) dopo la lettera b) è inserita la seguente: «bbis) in caso di irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, il depositario autorizzato, lo speditore registrato o qualsiasi altro soggetto che ha garantito il pagamento o nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta;»;

3.3) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) relativamente all'importazione e all'ingresso irregolare di prodotti sottoposti ad accisa, il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di ingresso irregolare, in solido, chiunque abbia partecipato a tale ingresso.»;

4) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. In tutti i casi in cui vi siano più soggetti tenuti al pagamento dell'accisa, i medesimi sono responsabili in solido del debito d'imposta.»;

c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Abbuoni per perdite, distruzione e cali). - 1. In caso di perdita irrimediabile, totale o parziale, o di distruzione totale di prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l'abbuono della relativa imposta qualora il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall'Amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, i fatti che determinano la perdita irrimediabile o la distruzione totale dei prodotti, imputabili esclusivamente al soggetto obbligato a titolo di colpa non grave e quelli, determinanti la suddetta perdita o distruzione, che siano imputabili a terzi e non siano altresì imputabili a titolo di dolo o colpa grave al soggetto obbligato, sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore.

2. In caso di perdita parziale inerente alla natura stessa dei prodotti, in regime sospensivo, avvenuta durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale gli stessi vengono sottoposti nel caso in cui è già sorta l'obbligazione tributaria, l'abbuono della relativa imposta è concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 67, comma 1.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale.

4. Nel caso in cui, durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea, si verifichi una perdita parziale dovuta alla natura dei prodotti, l'abbuono della relativa imposta è concesso, salvo che l'Amministrazione finanziaria abbia motivi fondati di sospettare frodi o irregolarità, se l'entità della medesima perdita è inferiore alla soglia comune di riferimento individuata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019. Sulla parte di prodotto mancante, eccedente quella determinata con riferimento alla predetta soglia comune, è dovuta l'accisa. Nelle more dell'individuazione delle soglie comuni di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 2000, n. 55.

5. Ai fini del presente testo unico si considera che un prodotto abbia subito una distruzione totale o una perdita irrimediabile quando risulta inutilizzabile come prodotto sottoposto ad accisa.

6. Ai tabacchi lavorati non si applicano i commi 2 e 3.»;

d) all'articolo 5:

1) nel comma 2, dopo le parole: «dall'Amministrazione finanziaria», sono inserite le seguenti: «nei limiti e alle condizioni stabilite dall'autorizzazione»;

2) nel comma 3, lettera a), dopo le parole: «si riduce di pari ammontare», sono inserite le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, lettera a)»;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.»;

e) all'articolo 6:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, nello Stato e nel territorio dell'Unione europea, compreso il caso in cui tali prodotti transitino per un paese o un territorio terzo, può avvenire:

a) per i prodotti provenienti da un deposito fiscale verso:

1) un altro deposito fiscale;

2) un destinatario registrato;

3) un luogo dal quale i prodotti lasciano il territorio dell'Unione europea;

4) i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1;

5) l'ufficio doganale presso il quale i prodotti, dopo essere stati svincolati per l'esportazione, sono vincolati ad un regime di transito esterno;

b) per i prodotti spediti da uno spediteore registrato, dal luogo di importazione verso qualsiasi destinazione di cui alla lettera a).»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai fini del presente articolo, per luogo di importazione si intende il luogo in cui si trovano i prodotti quando sono immessi in libera pratica conformemente all'articolo 201 del CDU.»;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il depositario autorizzato mittente o lo spediteore registrato è tenuto a fornire garanzia del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti spediti; in luogo dei predetti soggetti la garanzia può essere prestata dal proprietario, dal trasportatore o dal vettore della merce ovvero, in solido, da più soggetti tra quelli menzionati nel presente periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, lettera b-bis). In alternativa la garanzia può essere prestata dal destinatario dei prodotti, in solido con il depositario autorizzato mittente o con lo spediteore registrato. La garanzia deve essere prestata in conformità alle disposizioni unionali e, per i trasferimenti intraunionali, deve avere validità in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. E' disposto lo svincolo della cauzione quando è data la prova della presa in consegna dei prodotti da parte del destinatario ovvero, per i prodotti destinati ad essere esportati, dell'uscita degli stessi dal territorio dell'Unione europea, con le modalità rispettivamente previste dai commi 6 e 11 e dai commi 7, 7-bis e 12; per i prodotti trasferiti verso la destinazione di cui al comma 1, lettera a), numero 5), provenienti da un deposito fiscale o da uno spediteore registrato, lo svincolo della cauzione è disposto quando è fornita la prova che i medesimi prodotti sono stati vincolati al regime di transito esterno con le modalità previste dal comma 7-bis, secondo periodo.

- L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di concedere ai depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia per i trasferimenti sia nazionali sia intraunionali, previo accordo con gli Stati membri interessati, di prodotti energetici effettuati per via marittima. Non è fornita garanzia per i trasferimenti di prodotti energetici attraverso condutture fisse salvo che l'Amministrazione finanziaria la richieda per casi particolari debitamente motivati.»;
- 4) al comma 6, dopo le parole: «commi 7», sono inserite le seguenti: «, 7-bis»;
- 5) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo destinati ad essere esportati si conclude nel momento in cui gli stessi hanno lasciato il territorio dell'Unione europea. Per i prodotti di cui al comma 1, lettera a), numero 5), la predetta circolazione si conclude nel momento in cui gli stessi sono vincolati al regime di transito esterno.»;
- 6) dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. Nel caso di cui al comma 7, primo periodo, l'Ufficio doganale di esportazione compila una nota di esportazione che attesta che i prodotti hanno lasciato il territorio dell'Unione europea, sulla base delle informazioni in suo possesso o di quelle ricevute dall'ufficio doganale di uscita dei prodotti se diverso dall'Ufficio doganale di esportazione. Nel caso di cui al comma 7, secondo periodo, l'Ufficio doganale di esportazione compila una nota di esportazione che attesta che i prodotti sono stati vincolati al regime di transito esterno sulla base delle informazioni in suo possesso o di quelle ricevute dall'ufficio doganale che ha vincolato i prodotti al medesimo regime, se diverso dall'Ufficio doganale di esportazione.»;
- 7) nei commi 8, 9 e 10, la parola «cartaceo», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «di riserva»;
- 8) il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. In assenza della nota di esportazione non causata dall'indisponibilità del sistema informatizzato, la conclusione della circolazione di merci può essere effettuata, in casi eccezionali, dall'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base del visto dell'Autorità competente dello Stato membro in cui è situato l'ufficio doganale di uscita o sulla base delle informazioni ricevute dall'Autorità competente dello Stato membro in cui è situato l'ufficio doganale presso il quale i prodotti sono stati svincolati per l'esportazione e vincolati al regime di transito esterno.»;
- 9) il comma 15 è sostituito dal seguente: «15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa ed ai prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettere d) ed e).»;
- f) all'articolo 8:
- 1) nel comma 3, dopo le parole: «non può» sono inserite le seguenti: «fabbricare, trasformare.»;
- 2) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.»;
- g) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
- «Art. 8-bis (Destinatario certificato). - 1. Il soggetto che intende operare come destinatario certificato è autorizzato preventivamente dall'Amministrazione finanziaria e deve avere, per i prodotti sottoposti ad accisa diversi dai tabacchi lavorati, la qualifica di depositario autorizzato o di destinatario registrato e, per i tabacchi lavorati, la qualifica di destinatario

registrato. L'autorizzazione è valida fino a revoca. I prodotti immessi in consumo in un altro Stato membro sono ricevuti presso il deposito del predetto soggetto e sono contabilizzati in appositi registri. Al destinatario certificato è attribuito un codice identificativo.

2. Il destinatario certificato individua nell'ambito del proprio deposito l'area separata e distinta o, nel caso di cui al comma 6, il locale in cui intende ricevere e detenere ad accisa assoluta i prodotti di cui al comma 1.

3. Il destinatario certificato ha l'obbligo di:

- a) prestare, prima della spedizione dei prodotti da parte dello speditore certificato, una garanzia per il pagamento dell'imposta gravante sui medesimi;
- b) introdurre nel deposito e iscrivere nella contabilità di cui al comma 1 i prodotti di cui alla lettera a) al momento della loro presa in consegna, con l'indicazione degli estremi del relativo e-DAS;
- c) pagare l'accisa entro il giorno successivo a quello di arrivo dei prodotti di cui alla lettera a);
- d) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare l'effettivo ricevimento dei prodotti di cui alla lettera a) e il pagamento dell'accisa.

4. La garanzia di cui al comma 3, lettera a) è prestata con le modalità ritenute idonee dall'Amministrazione finanziaria, è valida in tutti i Paesi dell'Unione europea ed è determinata nella misura pari al 100 per cento dell'accisa gravante sui prodotti.

5. L'accisa è esigibile nel momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario certificato.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettere a), c) e d), l'Amministrazione finanziaria può autorizzare il soggetto che intende ricevere solo occasionalmente prodotti sottoposti ad accisa, provenienti da un unico speditore certificato ubicato in un altro Stato membro e già immessi in consumo in un altro Stato membro, ad operare come destinatario certificato occasionale in relazione ad un unico movimento e per una quantità prestabilita di prodotti.

7. I tabacchi lavorati acquistati ai sensi del presente articolo sono commercializzati per il tramite delle rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293. I medesimi tabacchi devono risultare iscritti nella tariffa di vendita, rispettare le vigenti disposizioni nazionali in materia di condizionamento ed etichettatura dei prodotti del tabacco ed essere muniti del contrassegno di legittimazione di cui all'articolo 39-duodecies. Per i prodotti di cui al presente comma, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti la procedura per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, le istruzioni per la tenuta della contabilità indicata nel comma 3, lettera b), nonché gli obblighi che il destinatario certificato è tenuto ad osservare, a tutela della salute pubblica, in relazione alle specifiche disposizioni nazionali e unionali del settore dei tabacchi lavorati.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di prodotti non unionali sottoposti ad accisa.

h) all'articolo 9, nel comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) fornire al trasportatore una copia stampata del documento amministrativo elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi il codice unico di riferimento amministrativo»;

i) dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (Speditore certificato). - 1. Il soggetto che intende operare come speditore certificato è preventivamente autorizzato dall'Amministrazione finanziaria; l'autorizzazione, valida fino a revoca, è rilasciata in considerazione dell'attività economica svolta dal soggetto. I prodotti sottoposti ad accisa, già immessi in consumo nel territorio dello Stato e trasportati nel territorio di un altro Stato membro per la consegna ad un soggetto avente la qualifica di destinatario certificato, sono contabilizzati in appositi registri approvati dall'Amministrazione finanziaria. Allo speditore certificato è attribuito un codice identificativo. Restano ferme le disposizioni specifiche previste dal comma 4 in materia di tabacchi lavorati.

2. Lo speditore certificato ha l'obbligo di:

- a) iscrivere nella contabilità di cui al comma 1 i prodotti trasferiti in un altro Stato membro al momento della loro spedizione, con l'indicazione degli estremi del relativo e-DAS e del luogo in cui i medesimi prodotti sono consegnati;
- b) fornire al trasportatore il codice unico di riferimento amministrativo semplificato di cui all'articolo 10, comma 3;
- c) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare la regolarità delle spedizioni dei prodotti di cui al comma 1 effettuate.

3. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, l'Amministrazione finanziaria può autorizzare il soggetto che intende, nell'ambito della sua attività economica, solo occasionalmente trasportare in un altro Stato membro prodotti sottoposti ad accisa e già immessi in consumo nel territorio nazionale, ad operare come speditore certificato occasionale in relazione ad un unico movimento e per una quantità prestabilita di prodotti.

4. Per i tabacchi lavorati sono stabiliti, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i requisiti e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, le istruzioni per la tenuta della contabilità indicata nel comma 2, lettera a) nonché gli obblighi che lo speditore certificato è tenuto ad osservare, a tutela della salute pubblica, in relazione alle specifiche disposizioni nazionali e unionali del settore dei tabacchi lavorati.

5. Per i prodotti già assoggettati ad accisa nel territorio dello Stato, trasferiti ai sensi del presente articolo, l'accisa pagata nel territorio dello Stato è rimborsata ai sensi dell'articolo 14 su richiesta dello speditore certificato, a condizione che quest'ultimo fornisca la prova del suo avvenuto pagamento e dimostri che il destinatario certificato dello Stato membro di destinazione dei prodotti abbia ricevuto gli stessi e abbia versato l'accisa nel medesimo Stato membro.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di prodotti non unionali sottoposti ad accisa.»;

l) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro e consegnati per scopi commerciali nel territorio dello Stato). - 1. Sono soggetti ad accisa nel territorio dello Stato i prodotti immessi in consumo in un altro Stato membro che vengono trasportati nel territorio nazionale per esservi consegnati per scopi commerciali. In tal caso i medesimi prodotti sono spediti da uno speditore certificato dello Stato membro nel quale sono stati immessi in consumo e ricevuti da un destinatario certificato nazionale.

2. Ai fini del presente articolo per prodotti consegnati per scopi commerciali si intendono i prodotti di cui al comma 1 trasportati, nel territorio dello Stato, nei casi diversi da quelli contemplati dagli articoli 10-bis e 11.
3. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 deve aver luogo con l'e-DAS emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte dello speditore certificato dello Stato membro di spedizione. Al predetto documento è attribuito un codice unico di riferimento amministrativo semplificato.
4. La circolazione di cui al comma 1 inizia nel momento in cui i prodotti lasciano i locali dello speditore certificato dello Stato membro di spedizione.
5. La circolazione di cui al comma 1 si conclude nel momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario certificato nazionale presso il suo deposito. Tale circostanza è attestata, fatta eccezione per quanto previsto ai commi 9 e 10, dalla nota di ricevimento trasmessa dal destinatario certificato all'Amministrazione finanziaria mediante il sistema informatizzato e da quest'ultimo validata. La trasmissione della predetta nota è effettuata entro le ventiquattro ore decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario certificato nazionale.
6. Per i trasferimenti, mediante automezzi, dei prodotti di cui al comma 1, la presa in consegna di cui al comma 5 si verifica con lo scarico effettivo degli stessi prodotti dal mezzo di trasporto e con l'iscrizione nella contabilità del destinatario certificato, da effettuarsi entro il medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico, dei dati accertati relativi alla qualità e quantità dei prodotti scaricati.
7. Non sono considerati come prodotti consegnati per scopi commerciali i prodotti già assoggettati ad accisa in un altro Stato membro, detenuti a bordo di una nave o di un aeromobile che effettua traversate o voli tra il territorio del suddetto Stato membro e il territorio nazionale e che non siano disponibili per la vendita quando la nave o l'aeromobile si trova nel territorio dello Stato.
8. Per i prodotti di cui al comma 1, qualora, al momento della spedizione, il sistema informatizzato sia indisponibile nello Stato membro di spedizione, i medesimi prodotti circolano con un documento di riserva contenente gli stessi dati dell'e-DAS. Gli stessi dati sono inseriti dallo speditore certificato nel sistema informatizzato non appena quest'ultimo è nuovamente disponibile. L'e-DAS sostituisce il predetto documento di riserva, copia del quale è conservata dallo speditore certificato e dal destinatario certificato nazionale, che ne riportano gli estremi nella propria contabilità.
9. Per i prodotti di cui al comma 1, qualora il sistema informatizzato risulti indisponibile nello Stato al momento del ricevimento da parte del destinatario certificato nazionale, quest'ultimo presenta all'Ufficio competente dell'Amministrazione finanziaria un documento di riserva contenente gli stessi dati della nota di ricevimento di cui al comma 5, attestante l'avvenuta conclusione della circolazione. Non appena il sistema informatizzato è nuovamente disponibile nello Stato, il destinatario certificato trasmette la nota di ricevimento che sostituisce il predetto documento di riserva.
10. In assenza della nota di ricevimento non causata dall'indisponibilità del sistema informatizzato, ai fini della conclusione della circolazione da parte dell'Autorità competente dello Stato membro di spedizione, in casi eccezionali, l'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente attesta la ricezione delle merci sulla base di idonea documentazione comprovante la ricezione stessa; per merci spedite dal territorio

nazionale, in assenza della nota di ricevimento non causata dall'indisponibilità del sistema informatizzato, la conclusione della circolazione di prodotti ai sensi del presente articolo può essere effettuata, in casi eccezionali, dall'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base dell'attestazione delle autorità competenti dello Stato membro di destinazione.

11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.»

m) all'articolo 10-bis dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.»;

n) all'articolo 10-ter:

1) nel comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) l'accisa è corrisposta dalla persona fisica o giuridica che ne ha garantito il pagamento e, in solido, da qualsiasi altra persona che abbia partecipato alla irregolarità o all'infrazione e che era a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della irregolarità o dell'infrazione;»;

2) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. In caso di perdita irrimediabile, totale o parziale o distruzione totale, come definite all'articolo 4, comma 5, dei prodotti di cui agli articoli 10, comma 1, e 10-bis, comma 1, avvenute nel corso del trasporto nel territorio nazionale, è concesso l'abbuono della relativa imposta qualora il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall'Amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, i fatti che determinano la perdita irrimediabile o la distruzione totale dei prodotti, imputabili esclusivamente al soggetto obbligato a titolo di colpa non grave e quelli, determinanti la suddetta perdita o distruzione, che siano imputabili a terzi e non siano altresì imputabili a titolo di dolo o colpa grave al soggetto obbligato, sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore.

3-bis. Nel caso in cui, durante la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 10, comma 1, e 10-bis, comma 1, si verifichi una perdita parziale dovuta alla natura dei prodotti, l'abbuono della relativa imposta è concesso, salvo che l'Amministrazione finanziaria abbia motivi fondati di sospettare frodi o irregolarità, se l'entità della medesima perdita è inferiore a quella determinata con riferimento alle soglie comuni individuate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2020/262. Nelle more della determinazione delle soglie comuni di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 2000, n. 55.»;

3) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Qualora il soggetto di cui al comma 1, lettera a), dimostri di aver pagato l'accisa, o abbia diritto all'abbuono d'imposta ai sensi dei commi 3 e 3-bis l'Amministrazione finanziaria procede allo svincolo, totale o parziale, della garanzia dal medesimo prestata.

4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.»;

o) all'articolo 11:

1) nel comma 4, la parola: »professionali», è sostituita dalla seguente: «economici»;

- 2) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.»;
- p) l'articolo 12, è sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa). - 1. Fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, i prodotti assoggettati ad accisa sono custoditi e contabilizzati secondo le modalità stabilite e circolano nel territorio dello Stato con un apposito documento di accompagnamento analogo all'e-DAS.
2. Nel caso di spedizioni fra località nazionali con attraversamento del territorio di un altro Stato membro, è utilizzato l'e-DAS.
3. Alle autobotti e alle bettoline utilizzate per il trasporto di prodotti assoggettati ad accisa si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 15-bis.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai prodotti custoditi e movimentati dalle amministrazioni dello Stato. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.»;
- q) all'articolo 17:
1) nel comma 3, le parole: «a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 31/96 della Commissione, del 10 gennaio 1996.» sono sostituite dalle seguenti: «al formulario adottato dalla Commissione con atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2020/262.»;
2) nel comma 3-bis, le parole: «dell'articolo 13, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio.», sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2020/262.»;
- r) all'articolo 23, nel comma 15, le parole: «delle dogane e dei monopoli», sono sostituite dalle seguenti: «delle dogane e dei monopoli e quelli ricevuti ed introdotti ai sensi dell'articolo 8-bis »;
- s) all'articolo 28, nel comma 7, le parole: «delle dogane e dei monopoli», sono sostituite dalle seguenti: «delle dogane e dei monopoli, e quelli ricevuti ed introdotti ai sensi dell'articolo 8-bis»;
- t) l'articolo 37, è sostituito dal seguente:
«Art. 37 (Disposizioni particolari per il vino). - 1. I produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno, sulla base della produzione annua media delle ultime tre campagne viticole consecutive, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/273, sono considerati piccoli produttori. Essi sono dispensati, fintanto che sono assoggettati ad accisa con l'aliquota zero, dagli obblighi previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e da quelli connessi alla circolazione ed al controllo; sono, invece, tenuti ad informare gli uffici dell'Agenzia delle dogane, competenti per territorio, delle operazioni intracomunitarie effettuate, ad assolvere agli obblighi prescritti dal regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, e, in particolare, a quelli relativi alla tenuta del registro di scarico ed all'emissione del documento di accompagnamento, nonché a sottoporsi a controllo.
2. In vigore dell'aliquota d'accisa zero, fermi restando i vincoli di circolazione previsti in caso di trasferimenti all'interno dell'Unione europea, la circolazione del vino nel territorio dello Stato avviene con la scorta dei documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni relative al settore vitivinicolo per i trasporti che iniziano e si concludono nel territorio nazionale. Gli obblighi di contabilizzazione annuale dei dati di produzione e di

redazione dell'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti sono assolti dagli esercenti i depositi fiscali di vino mediante le dichiarazioni obbligatorie e la tenuta dei registri, compresa la rilevazione delle giacenze effettive in occasione della chiusura annua dei conti, disciplinati dal regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione.»;

u) all'articolo 47:

1) nel comma 3, dopo le parole: «relativa alla quantità mancante» sono inserite le seguenti: «superiore al predetto calo a meno che l'Amministrazione finanziaria abbia motivi fondati di ritenere che la circolazione dei prodotti di cui al presente comma sia avvenuta in frode o comunque in modo irregolare, nel qual caso la predetta sanzione è applicata con riguardo all'imposta relativa all'intera quantità mancante»;

2) nel comma 4, dopo le parole «andato perduto» è inserita la seguente «irrimediabilmente».

v) all'articolo 56, al comma 6, dopo le parole «dell'articolo 14» sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 15».

Art. 2

Disposizioni varie

1. Nelle disposizioni tributarie in materia di accisa, i riferimenti alla direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, ovunque ricorrono, si intendono effettuati alla direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019.

Art. 3

Efficacia

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, lettera d), numero 1), e lettera v) nonché le disposizioni di cui all'articolo 2 hanno efficacia a decorrere dal 13 febbraio 2023.

2. Fino alla data del 31 dicembre 2023, le modalità previste dall'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel testo vigente alla data del 31 dicembre 2021, continuano ad applicarsi alla circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, immessi in consumo in un altro Stato membro e trasportati nel territorio nazionale per esservi consegnati per scopi commerciali nonché alla circolazione di quelli immessi in consumo nel territorio nazionale e trasportati in un altro Stato membro per esservi consegnati per i medesimi scopi; fino alla medesima data del 31 dicembre 2023, le predette modalità si applicano altresì alle spedizioni di prodotti assoggettati ad accisa tra località nazionali con attraversamento del territorio di un altro Stato membro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Circolare 23 Dicembre 2021, n. 43

Circolare 23 dicembre 2021, n. 43

**Dichiarazioni annuali per l'energia elettrica e per il gas naturale.
Anno d'imposta 2021.**

Si comunica che è stato aggiornato, per l'anno d'imposta 2021, il contenuto delle dichiarazioni annuali per l'energia elettrica e il gas naturale che devono essere presentate ai sensi dell'art. 26, commi 13 e 14, dell'art. 53, comma 8 e dell'art. 53-bis, comma 3, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, entro il mese di marzo 2022.

Si segnalano, in particolare, le novità introdotte, in tema di gestione contabile per "ambiti territoriali" nel settore del gas naturale e dell'energia elettrica, con Determinazione direttoriale prot. n. 264785/RU del 23 luglio 2021.

Con il suddetto provvedimento è stato stabilito il passaggio, a partire del 1° gennaio 2022, dall'attuale sistema provinciale di contabilizzazione e versamento dell'accisa, al nuovo sistema di contabilizzazione e versamento per ambiti territoriali, illustrato con la Circolare n. 29/2021 e da ultimo con la Circolare n. 41/2021.

La realizzazione del nuovo sistema di contabilizzazione ha comportato la necessità di modificare i quadri di riepilogo e saldo dell'accisa dei modelli di riferimento AD-1 e AD-2 e, conseguentemente, di aggiornare i tracciati record, per consentire, ad un tempo, la determinazione del conguaglio su base provinciale e la determinazione delle rate di acconto per l'anno 2022, riferite ai distinti ambiti territoriali individuati dalla Determinazione sopra richiamata.

Gli operatori tenuti all'adempimento in questione predispongono le dichiarazioni osservando le istruzioni per la loro compilazione riportate nell'Allegato 1 per il settore dell'energia elettrica e nell'Allegato 2 per il settore del gas naturale, redatte sulla base dei rispettivi modelli di riferimento.

Come ormai noto, l'adempimento dichiarativo dovrà essere assolto in forma telematica utilizzando esclusivamente la Nuova Piattaforma di Accoglienza per l'interoperabilità, con la tecnologia basata su "Web Service", secondo due distinti canali ossia System to System (S2S) e User to System (U2S) già descritti nella nota n. 156148/RU del 31 ottobre 2019, reperibile sul sito internet di questa Agenzia.

Le linee guida sui Web Services per assolvere all'adempimento in parola sono reperibili alla pagina Web del portale di ADM al percorso Home > Servizi digitali > Web service dove è possibile accedere ai file in formato xsd ed ai manuali tecnico-operativi nonché consultare ulteriore documentazione specifica.

Ciò premesso, si rammenta che con nota n. 384462/RU del 14 ottobre 2021, sono state fornite ulteriori istruzioni in merito alle necessarie abilitazioni da acquisire tramite il Modello Autorizzativo Unico (MAU) per la fruizione dei predetti servizi di invio della dichiarazione.

In particolare, è stato introdotto un nuovo profilo (Sottoscrittore: "dlr_eneletr_sottoscrittore" per l'energia elettrica e "dlr_gasnatur_sottoscrittore" per il gas naturale) che si affianca al profilo già in uso e consente di accedere alla compilazione, validazione ed invio dei dati in modalità U2S o di firmare i dati nell'invio della dichiarazione in modalità S2S.

L'acquisizione del profilo predetto si rende necessaria anche per il soggetto obbligato che provveda direttamente all'esecuzione dell'adempimento dichiarativo con modalità U2S o S2S.

Conseguentemente, si evidenzia che non è più possibile la trasmissione delle dichiarazioni con il solo profilo “dlr_eneletr”, per l’energia elettrica e “dlr_gasnatur”, per il gas naturale, ora utili alla sola compilazione dei dati ed al salvataggio in bozza nella modalità U2S o all’invio dei dati nella modalità S2S.

Il nuovo profilo deve essere richiesto attraverso le apposite funzioni del Modello Autorizzativo Unico dell’Agenzia, disponibili nella sezione “mio profilo” del portale.

Il profilo “sottoscrittore” deve essere delegato a una persona fisica e, nel caso il delegato non coincida con il legale rappresentante della persona giuridica tenuta alla presentazione della dichiarazione, la delega dovrà essere approvata dall’Ufficio territorialmente competente a seguito di presentazione, da parte dell’operatore, di idonea procura scritta.

Per eventuali problemi tecnici relativi alla Nuova Piattaforma di Accoglienza per l’interoperabilità, potrà essere richiesta assistenza tramite il servizio “Assistenza online”, disponibile in Home > Contatti e assistenza.

Si segnala, infine, l’attivazione del servizio di assistenza specialistica h24 per le dichiarazioni annuali dell’energia elettrica e del gas naturale 2021, accessibile tramite il numero verde 800 128417.

Con Determinazione direttoriale prot. n. 264785/RU del 23 luglio 2021 sono state introdotte delle novità in tema di gestione contabile per “ambiti territoriali” nel settore del gas naturale e dell’energia elettrica. Con il suddetto provvedimento è stato stabilito il passaggio, a partire del 1° gennaio 2022, dall’attuale sistema provinciale di contabilizzazione e versamento dell’accisa, al nuovo sistema di contabilizzazione e versamento per ambiti territoriali, illustrato con la Circolare n. 29/2021 e da ultimo con la Circolare n. 41/2021.

La semplificazione amministrativa, intesa come snellimento dell’attività amministrativa e riduzione degli adempimenti incombenti sui cittadini e sulle imprese costituisce uno dei temi centrali delle riforme amministrative dell’ultimo decennio. Tra i principi fondamentali del Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia si segnala la semplificazione dei rapporti con gli utenti mediante l’adozione di procedure atte ad agevolare l’adempimento degli obblighi fiscali e la facilitazione dell’accesso ai servizi, ivi compresi quelli di assistenza e informazione, privilegiando lo sviluppo dei canali di comunicazione telematica, nonché potenziamento dell’azione di contrasto agli illeciti tributari ed extratributari.

Le società presenteranno un’unica dichiarazione di consumo, flussata per via telematica, sulla provincia competente territorialmente sulla sede legale anziché una dichiarazione per ogni provincia di erogazione. Gli ambiti territoriali hanno un riflesso anche nei pagamenti, con indubbia semplificazione per gli operatori che effettueranno un versamento unico anziché tanti versamenti distinti per provincia. Nel contempo l’introduzione di comunicazioni mensili per i soggetti distributori venditori, con particolare attenzione all’indicazione dei POD/PDR (punto prelievo elettricità/punto di riconsegna gas), permettono una incisiva azione di controllo e contrasto alle frodi.

Ulteriori provvedimenti emanati in materia di Energie e Alcoli

Determinazione Direttoriale 27 Luglio 2021

A seguito di disposizione normativa, con Determinazione Direttoriale 27 luglio 2021, si è provveduto ad estendere il sistema INFOIL anche ai depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa con capacità non inferiore a 3.000 metri cubi.

L'articolo 1, comma 1075, della legge 30 dicembre 2020, n.178, di modifica del predetto articolo 10, comma 1, del decreto legge, che ha inserito la previsione secondo cui, entro il 31 dicembre 2021, gli esercenti depositi commerciali di cui all'articolo 25, comma 1, del TUA, di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi, si dotano del predetto sistema informatizzato.

Le disposizioni della determinazione direttoriale prot. n. 266728/RU del 31 luglio 2020 trovano applicazione anche per gli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici, di cui all'articolo 25, comma 1, del TUA, di capacità complessiva non inferiore a 3.000 metri cubi.

Si tratta di un sistema di informatizzazione adottato per la gestione della detenzione e della movimentazione dei prodotti in questione. I dati in esso registrati sono controllati da ADM al fine di valutare la quantità e la qualità del prodotto custodito e di accertare la corretta liquidazione dell'imposta dovuta.

Dotare l'impianto di un sistema di telemisurazione del livello di carburante significa disporre di un sistema capace di rilevare, in tempo reale, il quantitativo di prodotto presente nei serbatoi.

I vantaggi riguardano oltre allo snellimento dei controlli da parte di ADM alcuni punti di forza per gli operatori:

- la protezione dei serbatoi del depositario dai furti, la minimizzazione dei cali ed il controllo delle rese di produzione;
- la possibilità di notifiche personalizzate (*alert*) in caso di anomalie, rifornimenti e/o erogazioni di prodotti energetici;
- più agevole gestione e movimentazione anche al fine della sicurezza delle operazioni.

Determinazione Direttoriale 27 luglio 2021

Visto l'articolo 10, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, (nel seguito decreto legge) convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157, nel quale è previsto che con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono fissati tempi e modalità nel rispetto dei quali gli esercenti depositi fiscali di cui all'articolo 23, commi 3 e 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (nel seguito TUA), di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi, si dotano di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante, secondo le caratteristiche e le funzionalità fissate dalle disposizioni di attuazione del sistema INFOIL;

Vista la determinazione direttoriale prot. 266728/RU del 31 luglio 2020 con la quale sono stati fissati tempi e modalità di esecuzione del predetto articolo 10, comma 1, del decreto legge relativamente all'estensione del sistema INFOIL ai predetti depositi fiscali di stoccaggio di prodotti energetici;

Visto l'articolo 1, comma 1075, della legge 30 dicembre 2020, n.178, di modifica del predetto articolo 10, comma 1, del decreto legge, che ha inserito la previsione secondo cui, entro il 31

dicembre 2021, gli esercenti depositi commerciali di cui all'articolo 25, comma 1, del TUA, di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi, si dotano del predetto sistema informatizzato; Considerato che, in attuazione della predetta modifica legislativa, occorre fissare, con apposita determinazione direttoriale, i tempi e le modalità di esecuzione anche relativamente all'estensione del sistema INFOIL ai suddetti depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

Articolo 1

Estensione del sistema INFOIL ai depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa

1. Le disposizioni della determinazione direttoriale prot. 266728/RU del 31 luglio 2020 trovano applicazione anche per gli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici, di cui all'articolo 25, comma 1, del TUA, di capacità complessiva non inferiore a 3.000 metri cubi.
2. Per i depositi di cui al comma 1, i termini e gli adempimenti procedurali fissati dall'articolo 2 della determinazione direttoriale prot. 266728/RU del 31 luglio 2020 sono commisurati al 31 dicembre 2021, data di entrata in vigore dell'obbligo relativamente ai medesimi impianti.

III.1.2 Tabacchi

Decreto ministeriale del 12 Febbraio 2021, n. 51

Il decreto ministeriale 12 febbraio 2021, n. 51, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 21 Aprile 2021 ed entrato in vigore il 6 maggio 2021, reca modificazioni al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38, in materia di disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo, indirizzando e uniformando l'attività inerente alla gestione della rete di vendita dei tabacchi. In tal modo si tiene conto di un assetto più organico della rete distributiva più in linea con i principi normativi nazionali e comunitari ed in particolare viene fissato il nuovo criterio riguardante il rapporto con la popolazione residente in sostituzione del criterio della "produttività minima". Il citato DM, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dal primo comma dell'articolo 118 della Costituzione, introduce nuovi criteri in materia di istituzione e trasferimento delle rivendite nella prospettiva di realizzare maggiori livelli di efficienza nella distribuzione territoriale delle medesime. Ciò allo scopo di garantire una razionale dislocazione delle rivendite coerente con la domanda di generi di monopolio.

Tali nuovi criteri hanno richiesto da parte degli uffici territoriali un adeguamento quanto a verifiche da effettuare in fase di istruzione dei procedimenti amministrativi. Tale attività è stata supportata anche mediante modifiche ai sistemi informatici in uso.

La novella normativa ha introdotto, nell'ambito dei requisiti per l'assegnazione delle rivendite ordinarie, la valutazione circa l'esistenza di pendenze fiscali definitivamente accertate di importo superiore a cinquemila euro (ciò era già previsto, salvo per la determinazione della soglia di rilevanza, per le rivendite speciali).

Tale disposizione si pone nella prospettiva di garantire ulteriormente l'affidabilità del soggetto concessionario; ciò ha richiesto maggiori livelli di operatività quanto a controlli da effettuare a cura degli uffici dei monopoli, in sinergia con le amministrazioni coinvolte nella verifica circa la regolarità della posizione fiscale dell'istante.

Decreto ministeriale del 12 febbraio 2021, n. 51

Decreto Ministeriale n. 38 del 21 febbraio 2013, come modificato dal Decreto Ministeriale n. 51 del 12 febbraio 2021

Premessa

L'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha fissato i principi per la istituzione delle rivendite dei generi di monopolio e dei patentini, demandandone le modalità attuative ad un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze. Tale regolamento è stato adottato con il decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38, il quale, in aderenza ai principi fissati dalla citata norma, ha previsto, in particolare, parametri di "distanza" tra i punti di vendita, e di "produttività minima" dei punti medesimi.

Nell'ambito di una procedura precontenziosa comunitaria (caso EU-Pilot 8002/15/GROW) sono emersi alcuni profili di contrasto del citato comma 42 con l'ordinamento comunitario, nella parte in cui stabilisce, per l'istituzione di rivendite e patentini, il criterio della "produttività minima", in quanto configurerebbe la violazione dell'articolo 14 della Direttiva 12 dicembre

2006, n. 2006/123/CE, relativa ai servizi sul mercato interno, le cui disposizioni non consentono “l'applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio dell'autorizzazione alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività...”.

Al fine di eliminare tali profili di illegittimità, l'articolo 4, comma 1, della legge 3 maggio 2019, n. 37 (disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018), ha apportato alcune modifiche al sopraindicato articolo 24, comma 42, in particolare, stabilendo che il già previsto criterio della “distanza” non debba essere inferiore a 200 metri e sostituendo il criterio della “produttività minima” con quello del “rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti”.

Con l'emanazione del dm 51/2021 sono state recate, in base a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 37/2019, le modifiche al decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38, al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dal comma 1 dello stesso articolo.

Ulteriori provvedimenti emanati in materia di Tabacchi

Legge 30 Dicembre 2020, n. 178

In attuazione della citata disposizione sono state definite, ai sensi della suindicata normativa, il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza per l'istituzione e gestione dei depositi per la commercializzazione dei prodotti liquidi da inalazione; le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati; le ulteriori disposizioni concernenti la prestazione della cauzione; le disposizioni per la vendita a distanza dei suindicati prodotti nonché le disposizioni transitorie sia per i titolari di deposito che per i rappresentanti fiscali, autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 29 dicembre 2014.

Gli articoli si contestualizzano in un più ampio progetto di razionalizzazione del settore dei prodotti liquidi da inalazione e di omogeneizzazione dei profili normativi con quelli attualmente vigenti per i tabacchi lavorati, con particolare riferimento alle attività di gestione, monitoraggio e vigilanza dei soggetti coinvolti nella distribuzione e nella vendita.

Dalle attività ordinariamente condotte dall'Agenzia per la repressione degli illeciti e la lotta ai marchi falsificati e prodotti contraffatti emerge, specie nei settori ad alta lucratività, la notevole incidenza di fenomeni caratterizzati da rilevanti profili di rischio economico-sociale, connotati da un'intrinseca pericolosità, dovuta non soltanto alle implicazioni dannose sul mercato lecito e la fiscalità, ma anche alla loro non infrequente nocività per la salute umana e l'ambiente.

Per quanto attiene agli aspetti relativi alla circolazione e vendita dei prodotti, gli articoli, ai fini del controllo sulla regolarità dei medesimi, introducono l'obbligo di apposizione sulle singole confezioni dei prodotti, ove non già previsti, di un contrassegno di legittimazione e avvertenze esclusivamente in lingua italiana rinviando infine ad una Determinazione Direttoriale la disciplina di dettaglio relativa all'attuazione di quanto previsto, nonché alle tipologie di avvertenze, di approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione e agli obblighi contabili dei soggetti tenuti al pagamento dell'imposta.

Viene regolamentato inoltre il regime di deposito fiscale al quale i prodotti in questione sono assoggettati, prima dell'immissione in consumo, nonché vengono estesi i requisiti già previsti per i tabacchi lavorati ai soggetti richiedenti tale regime.

Il sistema costituisce un complesso articolato di regolamentazione, che garantisce l'inserimento dei prodotti in un circuito a diretto monitoraggio e controllo, idoneo alla prevenzione e repressione degli illeciti.

Legge 30 dicembre 2020, n. 178

**Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise) – articolo 62-
quater**

**ALL. 2 come modificato dall'articolo 1, commi 1124 e 1125, della legge 30 dicembre
2020, n.178 (legge di bilancio 2021)**

Premessa

L'articolo 1, commi 1124 e 1125, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha modificato l'articolo 62-quater "Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti

da fumo” del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise), disponendo tra l'altro che con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza, ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2 del medesimo articolo e che con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 3 dell'articolo 62-quater stesso concernente la prestazione della cauzione.

III.1.3 Giochi

Decreto legge 14 Agosto 2020, n. 104

In attuazione delle disposizioni del Decreto-legge 14 Agosto 2020, n. 104, sono definite le regole tecniche per la produzione degli apparecchi di cui al comma 7 e quelle relative ai tagliandi erogabili dagli apparecchi di cui alla lettera c-bis del predetto comma 7, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata, per l'acquisizione di premi di modico valore non convertibili in alcun modo in denaro o per nuove partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto di vendita.

ADM ha dato attuazione alla riforma in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro (c.d. Comma 7), adottando nel corso del 2021 tre Determinazioni direttoriali (18 Maggio 2021, n. 151294/RU; 1 Giugno 2021 n. 172999/RU e 16 Dicembre 2021 n. 480037/RU), una determinazione del Direttore Giochi e diverse circolari esplicative ed operative.

Per l'effetto, tutti gli apparecchi senza vincita in denaro sono stati classificati entro le categorie individuate dalle lettere a), c), c-bis) e c-ter) del comma 7 dell'art. 110 del TULPS; fra queste si collocano anche gli apparecchi di cui all'art. 14-bis del DPR n. 640/1972 riconducibili ai comuni biliardi, biliardini e, più in generale apparecchi elettromeccanici e meccanici.

La nuova disciplina sottopone, pertanto, tutti gli apparecchi da divertimento senza vincita in denaro ai medesimi oneri amministrativi che di seguito si riassumono:

obbligo di sottoposizione, da parte di specifici organismi specializzati, alla verifica di conformità alle regole tecniche di produzione di tutti i prototipi di apparecchi da divertimento, ai fini del rilascio di un certificato di conformità;

obbligo per tutti gli apparecchi da immettere in commercio ed in esercizio, del possesso di nulla osta di distribuzione e di nulla osta di esercizio rilasciati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

individuazione di specifici esercizi commerciali in cui è possibile installare le diverse tipologie di apparecchi, nonché dei relativi parametri numerici per l'installazione.

È stato previsto un periodo di 6 mesi (poi prorogato a 10) che consentisse alla filiera di adattarsi alla nuova regolamentazione, mantenendo anche ferma la possibilità di richiedere titoli autorizzatori per apparecchi certificati secondo le regole tecniche previgenti e sono state previste procedure semplificate per la certificazione (per gli apparecchi più semplici, come i biliardi, i calciobalilla ecc. il controllo è di tipo esclusivamente documentale) e per il rilascio dei titoli autorizzatori per dette tipologie di apparecchi di nuova produzione.

Per evitare la rottamazione di tutto il parco macchine esistente, senza però, rinunciare alle esigenze di sicurezza proprie del gioco i vecchi apparecchi meccanici ed elettromeccanici, nonché gli apparecchi prodotti prima del 2003 hanno potuto ottenere i nulla osta di esercizio previa presentazione di una autocertificazione di conformità alla normativa vigente.

DECRETO-LEGGE 14/08/2020, n. 104
convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

CONSIDERATA la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure in materia di lavoro, di salute, di scuola, di autonomie locali, di sostegno e rilancio dell'economia, nonché misure finanziarie, fiscali e di sostegno a diversi settori in connessione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, per i beni e le attività culturali e per il turismo, della salute, per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie e per il Sud e la coesione territoriale;

Emana

il seguente decreto-legge:

(omissis)

Art. 104

Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro

1. All'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 7-bis, dopo le parole «le sue regole fondamentali» sono inserite le seguenti: «nonché tutti i giochi che, per modalità simili con quelle consentite ai sensi del comma 6, possano indurre una medesima aspettativa di vincita.»;
- b) il comma 7-ter è sostituito dal seguente: «7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinata la base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e con provvedimento del direttore dell'Agenzia

delle dogane e dei monopoli, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di garantire la prevenzione dai rischi connessi al gioco d'azzardo sono definite le regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7 nonché' la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla normativa vigente»;

c) al comma 7-quater dopo le parole «per l'acquisizione di premi» sono inserite le seguenti: «di modico valore»;

d) il comma 7-quinquies è abrogato.

(omissis)

Decreto Legge 31 Dicembre 2020, n. 183

DECRETO-LEGGE 31/12/2020, n. 183 convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21
Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni urgenti in materia di innovazione tecnologica e, in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione europea, misure indifferibili con riferimento a intermediari bancari e finanziari e a imprese di assicurazione, nonché di provvedere a dare immediata esecuzione alla decisione (UE, Euratom) n. 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea;

VISTA le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 23 e del 30 dicembre 2020;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

(omissis)

Art. 3

Proroga di termini in materia economica e finanziaria

(omissis)

9. All'articolo 1, comma 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole "Agenzia delle entrate," sono inserite le seguenti: "da adottarsi entro il 1° febbraio 2021," e dopo le parole "ogni altra disposizione necessaria" sono inserite le seguenti: "per l'avvio e".

10. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al terzo periodo, le parole "Nel caso in cui" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui".

11. All'articolo 141, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da "può avvalersi" fino a "sei unità" sono sostituite dalle seguenti: "può conferire fino a sei incarichi di collaborazione ai sensi

dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2022”.

(omissis)

Con la Determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli adottata di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 Gennaio 2021 n. 32051/RU sono state apportate le dovute modifiche alle modalità di attuazione della lotteria dei corrispettivi di cui all'articolo 1, commi da 540 a 544, della Legge 11 Dicembre 2016, n. 232, con particolare riferimento alla decorrenza e alle modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, alla tipologia e al numero dei premi attribuiti, inizialmente definite con le Determinazioni interdirettoriali ADM-ADE del 5 marzo 2020 n. 80217/RU e del 30 Ottobre 2020, n. 384847/RU.

Con la Determinazione Interdirettoriale n. 92584/RU del 29 Marzo 2021, è stata evidenziata la necessità di disciplinare con apposito provvedimento le modalità attraverso le quali effettuare le segnalazioni, previste dall'art. 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 e successive modificazioni, nella sezione dedicata del Portale Lotteria dei corrispettivi presente sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria.

Con la Determinazione Interdirettoriale n. 68441/RU del 28 Maggio 2021, in relazione alle effettive tempistiche di avvio della lotteria dei corrispettivi e delle estrazioni mensili e settimanali, i premi attribuibili per l'anno 2021 sono risultati inferiori rispetto allo stanziamento massimo previsto pari a 45 milioni di euro annui. Si sono rese disponibili, infatti, risorse per un ammontare pari a circa 12 milioni di euro e, pertanto, si è ritenuto opportuno utilizzare le risorse residue rese disponibili per l'attribuzione di ulteriori premi da assegnare nel corso delle estrazioni settimanali già previste per l'anno 2021.

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 luglio 2021

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 luglio 2021

Disciplina delle modalità tecniche delle lotterie filantropiche

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'art. 3;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)» e, in particolare, l'art. 1, comma 292, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto l'art. 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «Provvedimenti anticrisi, nonché' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali», convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, che ha riservato la gestione e l'esercizio delle Lotterie nazionali ad estrazione differita al Ministero dell'economia e delle finanze -Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e, segnatamente, l'art. 18, comma 2-bis, il quale, al fine di finanziare progetti filantropici, attribuisce agli enti del Terzo settore la possibilità di effettuare lotterie finalizzate a sollecitare donazioni di importo non inferiore a euro 500, anche mediante l'intervento degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio dei soggetti partecipanti, destinando il ricavato ad alimentare i fondi dei citati enti per la realizzazione di progetti sociali;

Visto il successivo comma 2-ter del medesimo art. 18, del decreto-legge n. 119 del 2018, il quale dispone che la vincita di tali lotterie è costituita unicamente dal diritto di scegliere un progetto sociale, tra quelli da realizzare, cui associare il nome del vincitore, con relativo riconoscimento pubblico;

Considerato che il medesimo art. 18, comma 2-ter, del decreto-legge n. 119 del 2018 demanda ad un decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la disciplina delle modalità tecniche di attuazione della disposizione di cui al sopra citato comma 2-bis;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 18, commi 2-bis e 2-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, disciplina le modalità tecniche di attuazione della lotteria filantropica.

Art. 2

Ambito soggettivo di applicazione e finalità della misura

1. La lotteria filantropica può essere effettuata in forma singola dagli enti del Terzo settore di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, aventi un patrimonio netto non inferiore ad euro 500.000 ed iscritti da almeno tre anni nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui agli articoli 45 e seguenti del citato decreto legislativo.

2. Attraverso la lotteria filantropica gli enti del Terzo settore di cui al comma 1 raccolgono fondi destinati alla realizzazione di progetti sociali, aventi ad oggetto lo svolgimento di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, secondo le previsioni dei relativi statuti.

Art. 3

Requisiti della lotteria

1. La partecipazione alla lotteria filantropica avviene mediante una donazione di importo non inferiore ad euro 500 il cui versamento dovrà essere eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli enti del Terzo settore di cui all'art. 2, comma 1, possono avvalersi, per la raccolta delle donazioni e la gestione del patrimonio, anche di intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria o assicurativa.

2. Gli enti del Terzo settore di cui all'art. 2, comma 1, possono, altresì, avvalersi dell'apporto specialistico di un soggetto terzo nello svolgimento delle attività di organizzazione, contabilizzazione e raccolta delle donazioni. Il compenso corrisposto ai soggetti terzi per le attività svolte è calcolato sull'ammontare della raccolta di gioco secondo le seguenti misure percentuali: quota del 5 per cento per un ammontare di raccolta fino ad euro 200.000; quota del 3,40 per cento sulla quota eccedente euro 200.000, per un ammontare di raccolta da euro 200.000,01 fino ad euro 600.000; quota del 3,23 per cento sulla quota eccedente euro 600.000, per un ammontare di raccolta da euro 600.000,01 fino ad euro 1.000.000; quota dello 0,50

per cento sulla ulteriore quota eccedente per un ammontare di raccolta superiore ad euro 1.000.000.

3. Per ogni donazione effettuata pari all'importo minimo stabilito nel regolamento della lotteria e ad eventuali multipli, è attribuito un titolo di partecipazione alla lotteria e le generalità del donante sono annotate su apposito registro, previo rilascio delle informazioni di cui all'art. 13 del regolamento UE 2016/679 ed acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali degli interessati.

4. La raccolta delle donazioni legata alla lotteria non può eccedere i sei mesi.

Art. 4

Regolamento della lotteria

1. L'ente del Terzo settore di cui all'art. 2, organizzatore della lotteria filantropica, presenta richiesta di autorizzazione allo svolgimento della stessa, sottoscritta dal legale rappresentante, almeno novanta giorni prima dell'avvio previsto dell'attività di raccolta, all'Ufficio giochi numerici e lotterie dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli (di seguito "ADM") nel cui ambito territoriale ha la sede legale l'ente e, per conoscenza, alla Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Alla richiesta di cui al comma 1 deve essere allegata la seguente documentazione:

1) copia anagrafica dell'ente con indicazione degli estremi del provvedimento di iscrizione al Registro nazionale del Terzo settore o ad uno dei registri di cui all'art. 9, comma 1;

2) regolamento della lotteria, nel quale sono indicati le modalità di effettuazione delle donazioni ed il valore minimo delle stesse, la durata dell'iniziativa, i progetti sociali da realizzare nonché le attività di interesse generale cui sarà destinata l'eventuale parte restante dei fondi raccolti, il luogo, dove dovrà coincidere con un capoluogo di regione, il giorno e l'orario fissati per l'estrazione, nonché le modalità di estrazione ed il tempo entro il quale il vincitore può scegliere il progetto sociale a cui attribuire il proprio nome;

3) relazione descrittiva dei progetti sociali di cui è prevista la realizzazione, recante la descrizione di natura dei bisogni rilevati che si intendono soddisfare, le attività di interesse generale da svolgersi, rese quelle cui sarà destinata la parte restante dei fondi raccolti, gli obiettivi generali perseguiti e l'importo stimato della raccolta;

4) copia della identità del legale rappresentante dell'ente;

5) estratti del conto corrente bancario dedicato sul quale saranno depositate le somme provenienti dalla raccolta delle donazioni.

6) polizza fideiussoria, bancaria o di deposito di importo pari al valore stimato della raccolta, resa eventuale intermediario finanziario di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto a garanzia delle donazioni e donati durante il periodo di operatività della lotteria. Qualora nel corso delle operazioni di raccolta dei biglietti, la raccolta effettiva dovesse eccedere di oltre il 25 per cento il valore stimato in base alla previsione, il citato intermediario finanziario, entro cinque giorni dalla data di conoscenza del superamento di tale soglia, dovrà procedere a un'integrazione della polizza fideiussoria per una somma pari a quella originariamente resa. Analoga integrazione dovrà essere resa ogni qual volta l'importo stimato della raccolta venga superato del 25 per cento. La durata della garanzia sarà di un

dalla chiusura della raccolta.

3. L'ADM, previo parere favorevole rilasciato dalla Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in ordine alla sussistenza del requisito soggettivo dell'ente organizzatore e delle finalità della lotteria, emette il provvedimento autorizzativo entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza. In caso di richiesta di integrazione documentale all'ente o di acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso delle amministrazioni precedenti, il termine di novanta giorni può essere sospeso e riprende a decorrere dalla data di presentazione della domanda completata o della documentazione integrativa.

4. L'ente organizzatore, con le stesse modalità di cui al comma 1, comunica ogni eventuale proposta correttiva del regolamento all'ADM che esprime il proprio avviso, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

5. Le somme raccolte attraverso la lotteria filantropica sono depositate esclusivamente sul conto corrente indicato nel comma 2, lettera e), che resta vincolato fino alla data di cui all'art. 7, comma 1.

6. L'ente organizzatore della lotteria, entro cinque giorni dalla chiusura delle operazioni di vendita dei biglietti, comunica all'ADM e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le somme raccolte dalla lotteria filantropica.

7. Entro novanta giorni successivi alla scadenza del termine per la raccolta delle donazioni, l'ente organizzatore trasmette all'ADM ed alla Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una scheda analitica dei progetti sociali di cui al comma 2, lettera c), tra i quali potrà avvenire la scelta del vincitore ai sensi dell'art. 5, recante la descrizione degli obiettivi specifici perseguiti, gli indicatori ad essi associati con i relativi valori di riferimento, i tempi di realizzazione, nonché il costo previsto per ciascuno dei progetti di cui al comma 2, lettera c), che non può essere inferiore al 20 per cento del totale dei ricavi della raccolta effettuata. L'ente organizzatore deve indicare nella scheda analitica, l'impiego dell'eventuale parte restante dei fondi per la realizzazione delle specifiche attività statutarie di interesse generale. Il progetto scelto dal vincitore della lotteria filantropica dovrà essere completato entro ventiquattro mesi dalla data della scelta compiuta dal vincitore.

8. Il ricavato derivante dalla lotteria filantropica è destinato alla realizzazione di uno o più progetti sociali inclusi nella scheda analitica di cui al comma 7, nonché delle specifiche attività statutarie di interesse generale ivi individuate.

Art. 5

Premi

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 2-ter, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, la vincita delle lotterie di cui al presente decreto è costituita unicamente dal diritto di scegliere, un progetto sociale tra quelli previsti ai sensi dell'art. 4, comma 7, cui associare il nome del vincitore, con relativo riconoscimento pubblico.

Art. 6

Operazioni estrazionali

1. Con provvedimento del direttore dell'ADM, da adottarsi entro novanta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 4, comma 6, sono definite le misure per la regolamentazione delle operazioni di estrazione, che trovano copertura finanziaria nelle somme calcolate sull'ammontare della raccolta di gioco secondo le seguenti misure percentuali: quota del 2 per cento per un ammontare di raccolta fino a euro 200.000; quota dell'1 per cento per un ammontare di raccolta da euro 200.000,01 fino a euro 600.000 per la quota eccedente euro 200.000; quota dello 0,80 per cento per un ammontare di raccolta da euro 600.000,01 fino a euro 1.000.000 per la quota eccedente euro 600.000; quota dello 0,50 per cento per un ammontare di raccolta superiore a euro 1.000.000 per la quota eccedente euro 1.000.000.
2. Gli enti del Terzo settore di cui all'art. 2, comma 1 possono avvalersi dell'apporto specialistico di un soggetto terzo per lo svolgimento delle attività di estrazione.
3. Per gli adempimenti di verifica e di controllo della regolarità delle operazioni di estrazione sono designati due dipendenti dell'ADM per ciascuna estrazione a cura del direttore giochi della stessa Agenzia. Alle spese occorrenti a garantire detti controlli e all'espletamento delle funzioni di cui al comma 4, sostenute dai dipendenti dell'ADM, si provvede mediante le somme calcolate sull'ammontare della raccolta di gioco per un importo pro-capite pari ad euro 125, al lordo delle trattenute di legge.
4. L'assegnazione del premio della lotteria avviene nel giorno, nell'ora e con le modalità indicati nel regolamento di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), alla presenza di una commissione formata dai due componenti appartenenti al ruolo del personale di ADM già individuati per le funzioni di cui al comma 3 - di cui uno con funzioni di presidente - e da un componente appartenente al ruolo del personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Alle spese di viaggio, vitto e alloggio occorrenti a garantire l'espletamento della funzione per quest'ultimo membro, puntualmente documentate e ammissibili secondo la disciplina vigente in materia di trattamento economico di missione dei dipendenti statali, nonché al compenso fisso per le funzioni svolte per un importo pari ad euro 85, al lordo delle trattenute di legge, si provvede mediante l'utilizzo delle somme calcolate sull'ammontare della raccolta di gioco. Le somme spettanti a titolo di compenso sono corrisposte al dipendente dall'ente organizzatore; le spese di viaggio, vitto e alloggio saranno rimborsate dall'ente organizzatore al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che le ha anticipate.
5. La commissione provvede, prima dell'estrazione, a verificare il numero dei donatori ed il numero di titoli di gioco generati dalle donazioni anche attraverso l'ausilio della certificazione dell'intermediario finanziario e/o del soggetto terzo eventualmente coinvolti nella raccolta delle donazioni.

Art. 7

Adempimenti successivi all'estrazione

1. L'ente organizzatore della lotteria comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'ADM, entro trenta giorni dalla scelta del progetto da parte del vincitore, le somme destinate ai progetti sociali inclusi nella richiesta di autorizzazione di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), nonché l'eventuale quota residua di cui all'art. 4, comma 7.
2. A garanzia dell'integrale esecuzione del progetto scelto dal vincitore, l'ente organizzatore trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la comunicazione di cui al comma 1, una fideiussione bancaria o assicurativa, emessa a favore dello stesso Ministero, di importo corrispondente al costo del progetto scelto. La fideiussione è rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria o assicurativa. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, comma 2, del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione procedente.
3. In alternativa alla fideiussione di cui al comma 2, l'ente organizzatore può mantenere sul conto corrente di cui all'art. 4, comma 2, lettera e), l'importo corrispondente al costo del progetto scelto dal vincitore.
4. L'ente organizzatore della lotteria trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro novanta giorni dalla conclusione del progetto sociale scelto dal vincitore della lotteria, il rendiconto delle spese sostenute, corredato da una relazione sulle attività realizzate in esecuzione del progetto e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati.
5. La fideiussione di cui al comma 2 o l'importo di cui al comma 3 sono svincolati all'esito positivo della verifica amministrativo - contabile effettuata sulla rendicontazione di cui al comma 4.
6. Il rendiconto della raccolta fondi realizzata attraverso la lotteria filantropica deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 8

Controlli e sanzioni

1. Il progetto sociale scelto dal vincitore è sottoposto a verifica amministrativo - contabile sulla correttezza delle spese inserite nel rendiconto di cui all'art. 7. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro di cui all'art. 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149.
2. L'inosservanza dei principi di verità, trasparenza e correttezza nell'organizzazione della lotteria filantropica da parte dell'ente, la mancata trasmissione del rendiconto entro i termini

di cui all'art. 7, comma 4 o di eventuale documentazione integrativa, il mancato deposito del rendiconto di cui all'art. 7, comma 6, le gravi irregolarità accertate in sede di verifica del rendiconto, la mancata o incompleta realizzazione del progetto per causa imputabile all'ente organizzatore determinano la sanzione della preclusione della possibilità di indire nuove lotterie per un minimo di 2 fino ad un massimo di 5 anni, da adottarsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La sanzione decorrerà dall'accertamento della violazione operato da ADM o dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero dalla data del provvedimento sanzionatorio in caso di violazione accertata da soggetto terzo. Le ipotesi sopra individuate sono valutate quali presupposti ai fini della assunzione del provvedimento di cancellazione dell'ente medesimo dal Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle ipotesi previste dagli articoli 48, commi 3 e 4 e 50 comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 9

Disposizioni transitorie

1. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la lotteria filantropica può essere effettuata dalle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, iscritte nell'apposita sezione del registro delle imprese, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
2. Ai fini del raggiungimento del requisito dell'iscrizione almeno triennale nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 2 comma 1, sono valutabili, anche in via cumulativa con quelli di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, purché ad esso antecedenti senza soluzione di continuità, i periodi di iscrizione ai registri di cui al comma 1. Nel primo biennio decorrente dall'operatività del suddetto Registro, in mancanza del requisito dell'iscrizione almeno triennale, l'ente del Terzo settore può organizzare la lotteria filantropica ove disponga di un patrimonio netto non inferiore ad un milione di euro.
3. Alla richiesta di autorizzazione di cui all'art. 4, presentata anteriormente alla prima pubblicazione sul Registro unico nazionale del Terzo settore del bilancio di esercizio dell'ente di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, devono essere allegati copia dell'ultimo bilancio approvato dagli organi statutari dell'ente richiedente e copia dell'ultimo statuto.
4. Fino al termine di cui al comma 1, le determinazioni di cui all'art. 8, comma 2, in ordine alla cancellazione dell'ente da uno dei registri di cui al medesimo comma 1 del presente articolo, sono assunte dalle amministrazioni competenti ai sensi della normativa ivi citata.

(omissis)

Legge 13 ottobre 2020, n. 126

Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. I decreti-legge 14 agosto 2020, n. 103, 8 settembre 2020, n. 111, e 11 settembre 2020, n. 117, sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 14 agosto 2020, n. 103, 8 settembre 2020, n. 111, e 11 settembre 2020, n. 117.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

(omissis)

L'articolo 101 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, in legge dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha fissato al 1 dicembre 2021 la data per la stipula e la decorrenza della nuova convenzione per la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale.

Con la Determinazione direttoriale n. 435212/RU del 18 novembre 2021 è stata modificata la disciplina dei flussi finanziari connessi ai giochi numerici a totalizzatore nazionale. La modifica si è resa necessaria per armonizzare la disciplina dei flussi finanziari alle novità introdotte dalla nuova concessione sottoscritta il 29 Novembre 2021, con efficacia dal 1 Dicembre 2021. Le novità sono le seguenti: modifica dei termini percentuali dell'aggio del Concessionario; pagamento del prezzo una tantum al posto degli oneri concessori annuali; eliminazione dell'obbligo per il Concessionario di stanziare una somma annuale per interventi di comunicazione e informazione e, quindi, eliminazione della quota del 3% destinata al finanziamento della carta acquisti; mancata previsione del versamento di oneri aggiuntivi, quale corrispettivo per l'utilizzo della rete distributiva fisica per la raccolta di somme diverse dal gioco.

Legge 30 dicembre 2018, n. 145

**Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

*(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e
altre disposizioni. Fondi speciali)*

(omissis)

634. Al fine di incentivare forme di gioco che non comportano rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli si procede alla riforma dei concorsi pronostici sportivi, di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342.

636. Con il provvedimento di cui al comma 634 sono, altre sì, individuati i concorsi pronostici sportivi previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e le scommesse a totalizzatore sportive e non sportive previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, per i quali viene disposta la sospensione o la chiusura definitiva e le relative modalità di gestione dei flussi finanziari.

(omissis)

Con la Determinazione Direttoriale n. 341800/RU del 15 Settembre 2021 è stato adottato il nuovo regolamento del Totocalcio, in attuazione dell'art.1, comma 634, della legge 30 dicembre 2018, n.145.

Ulteriori provvedimenti emanati in materia di Giochi

Con la Determinazione direttoriale n. 110074/RU del 14 aprile 2021 è stata disciplinata la chiusura di n. 6 lotterie nazionali ad estrazione istantanea: “Nuovo oroscopo”, “Super tombola”, “2019”, “Multistar”, “Il Vincitore” e “Buon Anno” a seguito di valutazione, con esito positivo, della relativa proposta del concessionario Lotterie Nazionali S.r.l. sulla base del livello registrato nelle vendite dei biglietti delle lotterie oggetto della proposta, del numero delle validazioni giornaliere dei medesimi biglietti e della massa premi effettiva dei biglietti distribuiti che dovrà risultare sostanzialmente in linea con quella teorica fissata con le relative determinazioni di indizione.

Con la Determinazione direttoriale n.150460/RU del 18 Maggio 2021 è stato modificato l'art. 6, comma 1, del d.d. 3 agosto 2012, n. 36133 riguardante la soglia dell'importo della polizza fideiussoria dei ricevitori. In particolare, si è stabilito che, in ogni settimana contabile, per ogni ricevitoria, la raccolta dei giochi numerici a quota fissa, al netto delle vincite convalidate e dell'aggio spettante al ricevitore, non può essere superiore a 5 volte l'importo della polizza costituita dal ricevitore o ad euro 200.000,00 qualunque sia l'importo della polizza.

Con la Determinazione direttoriale n. 150511/RU del 18 Maggio 2021 è stato introdotto, in via definitiva, il gioco gratuito e complementare al gioco del lotto denominato “Simbolotto”.

Con la Determinazione direttoriale n. 273668/RU del 28 Luglio 2021 è stato stabilito che le vincite immediate "WinBox2" si aggiungono alle vincite immediate già previste dall'art. 5 del Regolamento di gioco e ad esse partecipa ogni giocata al concorso SuperEnalotto abilitata per via telematica o effettuata tramite il canale a distanza, ad eccezione delle giocate a caratura. Le vincite "Seconda Chance" danno l'opportunità di vincere un premio a quei giocatori che non hanno vinto alcun premio a punteggio ad una giocata al SuperEnalotto convalidata con il suo gioco complementare e opzionale SuperStar. Anche a tale nuova opportunità di vincita partecipano tutte le giocate abilitate per via telematica o effettuate tramite canale a distanza, ad eccezione delle giocate a caratura. L'introduzione di entrambe le nuove tipologia di vincita è stata disposta in via provvisoria a decorrere dal 2 Ottobre 2021.

Con la Determinazione direttoriale n. 376020 dell'8 Agosto 2021 è stata disciplinata la nuova formula di gioco opzionale e complementare al gioco «10&lotto» nelle modalità ad estrazione immediata e legata alle estrazioni del lotto, denominata “EXTRA”.

Con la Determinazione direttoriale n. 302614/RU del 16 Agosto 2021 si è provveduto a modificare il valore nominale dei premi di categoria "Win for Life" e a rimodulare la ripartizione del montepremi del gioco per le modalità "Classico" e "Grattacieli". Ciò, al fine di assicurare ai giocatori, nell'arco dei 20 anni, il pagamento dei premi mensili netti predefiniti, avvalendosi esclusivamente dell'ammontare della quota del montepremi destinata al pagamento delle vincite "Win for Life", prescindendosi da una qualsiasi rivalutazione monetaria di tale quota. Inoltre, si è provveduto a individuare nella figura del Concessionario il soggetto erogatore dei premi "Win for Life", a seguito del recesso esercitato da Poste Vita S.p.A. e degli esiti negativi della ricerca di mercato espletata dal Concessionario per l'acquisizione della disponibilità di altri intermediari bancari e assicurativi di comprovata affidabilità cui affidare la gestione di tali premi.

Con la Determinazione direttoriale n. 346437/RU del 17 settembre 2021, sono state definite le modalità tecniche relative allo svolgimento della lotteria nazionale "Italia" e all'attribuzione dei premi - manifestazione 2021.

Con la Determinazione direttoriale n. 457018/RU del 3 Dicembre 2021 è stata disposta la chiusura delle precedenti modalità di raccolta dei concorsi pronostici sportivi al 31 Dicembre 2021. La riforma dei concorsi pronostici sportivi, adottata con la Determinazione direttoriale n. 341800/RU del 15 Settembre 2021, ha comportato, ai sensi dell'articolo 1, comma 636, della legge 30 dicembre 2018, n.145, la necessità di disciplinare le modalità di sospensione e chiusura dei concorsi pronostici sportivi e delle scommesse sportive a totalizzatore, come regolamentate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n.179 e sue successive modifiche, e dal provvedimento del direttore dell'Agenzia prot. n. 2004/64770/COA/UDC del 19 novembre 2004, adottato in base all'articolo 10 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229.

Con la Determinazione direttoriale n. 466561/RU del 9 dicembre 2021 è stata disciplinata la modalità di distribuzione dei biglietti cartacei della Lotteria Italia 2021.

Con le seguenti Determinazioni direttoriali sono indette le lotterie nazionali ad estrazione istantanea:

- "Cuccioli d'Oro" con la Determinazione direttoriale n. 31597/RU del 29 gennaio 2021;
- "Top 10.000" con la Determinazione direttoriale n. 58233/RU del 22 febbraio 2021;
- "Turbo Cash" con la Determinazione direttoriale n. 59377/RU del 23 febbraio 2021;
- "Top 20.000" con la Determinazione direttoriale n. 110074/RU del 14 aprile 2021;
- "New sette e mezzo" con la Determinazione direttoriale n. 123686/RU del 27 aprile 2021;
- "New super sette e mezzo" con la Determinazione direttoriale n. 123687/RU del 27 aprile 2021;
- "Numerissimi" con la Determinazione direttoriale n. 165201/RU del 27 maggio 2021;
- "Portafortuna mini" con la Determinazione direttoriale n. 317165/RU del 27 agosto 2021;
- "Portafortuna plus" con la Determinazione direttoriale n. 317169/RU del 27 agosto 2021;
- "Bianco Natale" con la Determinazione direttoriale n. 385901/RU del 15 ottobre 2021;
- "Il Villaggio di Natale" con la Determinazione direttoriale n. 420142/RU del 10 novembre 2021;
- "Speed cash" con la Determinazione direttoriale n. 489560/RU del 21 dicembre 2021.

III.1.4 Dogane

Circolare N.2/2021 del 15/01/2021

CIRCOLARE N. 2/2021 del 15/01/2021**PROCEDURE DI RILASCIO DEI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE EURO 1,
EUR MED, A. TR. AGGIORNAMENTO**

LA DIREZIONE GENERALE

Con la circolare n. 42/2020 del 28 ottobre 2020, in relazione alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 di proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato di emergenza connesso alla pandemia da COVID-19, era stata rinviata alla predetta data anche la vigenza dell'applicazione delle disposizioni di cui alla nota prot. n.91956/RU del 26 luglio 2019, relativa alle procedure per il rilascio dei certificati attestanti l'origine preferenziale delle merci. La suddetta circolare preannunciava, altresì, lo sviluppo di una procedura per la digitalizzazione del processo di richiesta dei certificati EUR1, EURMED e A.TR che, com'è noto, ADM ha reso disponibile, in via sperimentale, già a partire dal 10 novembre 2020.

La fase di sperimentazione sinora condotta, da un lato, ha avuto il pregio di consentire un primo approccio sistematico degli operatori economici interessati alla novità procedurale di recente introduzione, dall'altro ha evidenziato alcune criticità che, sotto il profilo operativo, sono in corso di risoluzione da parte di ADM.

Una particolare attenzione merita, inoltre, la riscontrata circostanza dell'utilizzo, da parte degli operatori economici, di una pluralità di modelli cartacei tra di loro diversi e, spesso, non conformi a quelli ufficiali che risultano allegati ai singoli Accordi in materia di origine delle merci.

È di tutta evidenza che tale situazione può comportare oggettive difficoltà in sede di riconoscimento dei certificati in questione, ai fini del trattamento preferenziale da parte delle competenti autorità degli Stati contraenti il singolo Accordo.

Detta circostanza costituisce altresì impedimento alla corretta applicazione della procedura per la digitalizzazione del processo che è stata sviluppata da ADM, risultando frequentemente precluso l'allineamento dei dati nella fase di stampa dei certificati EUR1, EURMED e A.TR.

Considerato quanto premesso ed in costanza di pandemia, si ritiene pertanto opportuna l'adozione dei seguenti correttivi alla citata Circolare n. 42/2020. Al fine di contenere le criticità connesse alla difficoltà di allineamento dei dati, l'utilizzo della procedura per la digitalizzazione del processo relativo ai certificati EUR1, EURMED e A.TR diviene obbligatoria, a decorrere dal 19 gennaio 2021, limitatamente alla fase della richiesta; verranno successivamente fornite le pertinenti istruzioni di carattere operativo per la gestione della stampa del certificato e ciò consentirà anche il completo smaltimento di eventuali scorte di modulistica nella disponibilità degli operatori economici. Si coglie tuttavia l'occasione per invitare le Strutture territoriali a verificare rigorosamente la conformità dei modelli in questione a quelli normativamente

previsti, sia nella fase di autorizzazione alla stampa sia in quella della loro successiva vidimazione.

Si segnala, inoltre, che l'orientamento di lungo periodo è quello della completa digitalizzazione dei certificati di origine: in tal senso è in fase avanzata un progetto di digitalizzazione del processo di richiesta e di rilascio dei certificati di origine preferenziale, che ha già ricevuto l'avallo dei competenti Servizi della Commissione UE e che potrà costituire un progetto pilota per l'iniziativa di prossimo lancio della DG TAXUD finalizzata a verificare la possibilità di introdurre la completa digitalizzazione dei certificati di origine nel contesto della Convenzione PanEuroMed.

In relazione al perdurare della crisi epidemiologica da COVID-19 ed alla proroga dello stato di emergenza disposto dalle competenti autorità, si reputa, infine, opportuno mantenere la modalità di previdimazione dei certificati EUR1, EURMED e A.TR fino alla data del 30 aprile 2021. Sono conseguentemente da ritenersi prorogate le disposizioni di cui alla nota prot. n. 91956/RU del 26 luglio 2019.

Determinazione del Direttore Generale (prot. N. 23641 del 21/01/2021)

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
PROT. N. 23641 DEL 21/01/2021
DISPOSIZIONI CIRCA LE PROCEDURE DI RICHIESTA
E DI RILASCIO DEI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE
EUR 1 EUR MED ATR**

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini della presente determinazione si intende per “Certificati”:

- a) Certificato EUR 1: previsto dagli accordi commerciali conclusi dalla UE con Paesi Terzi e rilasciato dalle Autorità doganali dei Paesi di esportazione;
- b) Certificato EUR MED: per i prodotti che beneficiano di trattamento preferenziale sulla base delle regole applicabili ai paesi appartenenti all’area del cumulo pan-euromediterraneo (Convenzione Pan Euro Med);
- c) Certificato ATR: per i prodotti in posizione di libera pratica entro l’ambito dell’Unione doganale UE/Turchia;
- d) Sistema informativo ADM: si intende il sistema informatico e infrastrutturale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), costituito dai sistemi hardware e software deputati al dialogo telematico con gli operatori, alla raccolta e gestione delle informazioni.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

La presente determinazione individua le modalità di richiesta e di rilascio dei Certificati richiesti al momento dell’esportazione delle merci a cui essi si riferiscono.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente determinazione i Certificati richiesti secondo le procedure a posteriori.

ARTICOLO 3

Modalità di richiesta dei Certificati

L’esportatore, direttamente o per il tramite del suo rappresentante doganale, richiede il Certificato specificando nella casella 44 - sezione documenti della dichiarazione doganale di esportazione -uno dei seguenti codici:

- 26YY richiesta del certificato di circolazione delle merci EUR.1;
- 27YY richiesta del certificato A.T.R.;
- 28YY richiesta del certificato di circolazione delle merci EURMED;

L'inserimento di uno dei citati codici nella casella 44 della dichiarazione doganale di esportazione sostituisce la presentazione del "formulario di domanda" disciplinato con Circolare n. 11D/2010 e ha valenza di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00 della sussistenza dei presupposti e requisiti, previsti dai vigenti Accordi, che conferiscono il carattere di origine preferenziale unionale o dello status unionale delle merci come risultanti dai dati qualitativi e quantitativi riportati nella dichiarazione doganale medesima.

L'utilizzo dei codici citati comporta pertanto piena assunzione di responsabilità da parte del dichiarante anche in relazione alla pronta disponibilità dei documenti che comprovano l'origine unionale delle merci, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 76 D.P.R. n. 445/00. Sono conseguentemente da ritenersi superate le previsioni di cui alla Circolare n. 11D/2010 relative alla presentazione dei "formulari di domanda" e dei certificati di circolazione, con particolare riferimento al termine minimo di 10 giorni ivi previsto per la presentazione dei "formulari di domanda".

Il sistema informativo ADM, dopo aver effettuato i controlli automatizzati sulla dichiarazione doganale di esportazione, genera il Certificato che viene registrato in un apposito archivio dell'Agenzia.

ARTICOLO 4

Modalità di rilascio dei Certificati

Ai fini della stampa del Certificato, gli Operatori continuano ad utilizzare i propri sistemi informativi e procedono autonomamente alla stampa delle informazioni coerentemente con quelle riportate nella dichiarazione doganale di esportazione sui modelli o formulari riportati negli allegati ai protocolli origine e nella Decisione n. 1/2006 per l'ATR.

Successivamente alla stampa, il Certificato sarà presentato all'Ufficio delle Dogane dove è stata registrata la dichiarazione doganale di esportazione per l'apposizione del timbro conalbi e della firma del funzionario preposto.

ARTICOLO 5

Previdimazione dei Certificati

Fino al 30 aprile 2021 rimane invariata l'attuale modalità di utilizzo dei modelli previdimati secondo le disposizioni di cui alla Circolare n. 2/2021. In tale caso la stampa avverrà sul Certificato precedentemente timbrato e firmato, senza necessità che l'Operatore Economico debba dunque ulteriormente rivolgersi all'Ufficio competente.

ARTICOLO 6

Richiesta dei duplicati dei Certificati

Il soggetto che ha richiesto un Certificato può richiederne un duplicato procedendo ad una nuova stampa con le modalità descritte nell'articolo 4 e presentando apposita istanza all'Ufficio delle Dogane competente, al fine dell'apposizione del timbro e della firma.

ARTICOLO 7

Richiesta dei duplicati dei Certificati

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Circolare N.13/2021 (prot. N. 81389 del 16/03/2021)

**PROCEDURE DI RILASCIO DEI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE
EUR 1 “FULL DIGITAL” PER LE OPERAZIONI DOGANALI DI
ESPORTAZIONE DALL’ITALIA VERSO LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA**

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

La circolare n. 2/2021 del 15 gennaio 2021, concernente la procedura di digitalizzazione del processo di richiesta dei certificati EUR1, EURMED e A.TR, ha anticipato orientamento di ADM di pervenire, nel lungo periodo, alla completa digitalizzazione del processo di richiesta e rilascio dei certificati di origine.

A seguito dell'emergenza sanitaria mondiale tuttora in atto ed al fine di limitare la diffusione del *virus* Covid-19, lo scorso 31 marzo 2020, con la Information note n. 1, la Commissione Europea - Directorate General Taxation and Customs Union (Taxud) ha dato un impulso a tale orientamento, prevedendo che gli Stati Membri ed i Paesi aderenti alla Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM, di seguito Convenzione) ”sono invitati ad accettare certificati rilasciati ai fini preferenziali sotto forma di copia, rilasciati su carta o elettronicamente.”

Conseguentemente, nella consapevolezza dell'importanza strategica di tale innovazione – non soltanto per il contenimento del diffondersi dell'epidemia ma anche, e soprattutto, a beneficio di traffici commerciali sicuri, agevoli e spediti tra l'Italia ed i Paesi aderenti alla citata Convenzione - l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha posto in essere le iniziative necessarie all'evoluzione tecnologica ed organizzativa finalizzata alla completa digitalizzazione e dematerializzazione dei certificati di origine preferenziale in questione.

Sulla base del contesto sopra illustrato, un primo e particolare focus sugli scambi commerciali tra Italia e Confederazione svizzera ha condotto allo sviluppo, a cura dell'Agenzia, di un progetto per la completa digitalizzazione del processo di richiesta e di rilascio dei certificati di origine preferenziale, nonché per il controllo, da parte dell'autorità doganale svizzera, della veridicità/validità dei medesimi attraverso la consultazione del database ADM.

Detto progetto ha ricevuto il supporto ed il consenso dei competenti Servizi della Commissione UE il 17 dicembre 2020 ed è stato formalizzato, in data 23 febbraio 2021, tra ADM e l'Amministrazione federale delle dogane (AFD).

ADM ha dato inizio il 1° marzo 2021 alla sperimentazione del progetto denominato “EUR1 Full Digital”, il quale proseguirà per i successivi dodici mesi e potrà essere ulteriormente esteso, di comune accordo tra le Parti, sulla base dell'evoluzione dell'attuale stato di emergenza sanitaria e delle esigenze di fluidità e rapidità dei traffici commerciali.

In relazione al carattere innovativo del progetto, durante la prima fase della sperimentazione si è ritenuto opportuno coinvolgere un numero limitato di operatori economici.

Considerato che i risultati sinora raggiunti sono stati positivi sia in termini di speditezza del processo di richiesta e di rilascio dei certificati delle operazioni che di efficacia dei controlli relativi alla veridicità/validità dei medesimi, a decorrere dal 15 marzo 2021, la procedura sperimentale denominata “EUR1 Full Digital” sarà applicabile, fino al 28 febbraio 2022, a tutte le operazioni doganali di esportazione dall’Italia verso la Confederazione svizzera. Le istruzioni operative sono consultabili sul sito ADM, nella Sezione Servizi Digitali/Consultazione Certificati.

Resta inteso che, trattandosi di una procedura di tipo sperimentale, la medesima è applicabile su base meramente facoltativa; rimane infatti la possibilità per l’operatore economico di richiedere il rilascio della prova d’origine sui modelli cartacei già in uso.

Ciò premesso, nel rinviare, per una più compiuta definizione degli aspetti tecnico-operativi, alle suddette istruzioni pubblicate sul sito ADM, si illustrano, di seguito, le maggiori innovazioni che contraddistinguono il “certificato di origine digitale” da quello cartaceo attualmente in uso:

- il numero progressivo del certificato cartaceo è sostituito da un codice alfanumerico che segue la seguente sintassi: AD+MRN;
- il certificato è munito di un codice univoco “QR” nonché di un link che consente di identificare univocamente il certificato e di consultarlo mediante il collegamento ad una banca dati appositamente istituita presso i sistemi centrali ADM;
- nella casella 11 del Modello EUR1 digitale, il timbro ad umido della Dogana emittente e la firma del funzionario che procede al rilascio sono sostituiti da un timbro digitale ADM e dalla riproduzione della firma del Responsabile della Direzione Centrale Organizzazione e Digital Transformation;
- nella casella 12 del Modello EUR1 digitale, la firma dell’operatore o di chi lo rappresenta è sostituita dalla firma digitale di colui che procede alla sottoscrizione digitale della dichiarazione doganale cui il documento è collegato.

Restano confermate le indicazioni contenute nella citata circolare n. 2/2021 circa la procedura di digitalizzazione del processo di richiesta dei certificati di origine EUR1, EURMED e A.TR per quanto attiene agli scambi commerciali con Stati diversi dalla Confederazione svizzera. Aggiornate istruzioni tecniche in materia sono consultabili sul sito ADM, nella Sezione Servizi Digitali/Consultazione Certificati.

Si segnala, infine, che la richiamata circolare n. 2/2021 consente l’utilizzo della modalità di previdimazione dei certificati EUR1, EURMED e A.TR fino alla data del 30 aprile 2021, termine attualmente previsto, sul territorio nazionale, per lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Circolare N.16/2021 (prot. N. 128760 del 31/2021)

**PROCEDURE DI RILASCIO DEI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE
EUR 1 “FULL DIGITAL” AGGIORNAMENTO**

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

Relativamente alle procedure di richiesta e di rilascio dei certificati EUR1, EURMED e A.TR, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) ha dato avvio al superamento del sistema di gestione cartacea dei suddetti documenti attestanti l’origine preferenziale della merce introducendo l’obbligo, a decorrere dal 19 gennaio 2021, dell’utilizzazione della procedura digitale per la richiesta dei certificati in questione.

Solo per le operazioni doganali di esportazione dall’Italia verso la Confederazione Elvetica, a partire dal 15 marzo 2021, nel rispetto delle disposizioni unionali in materia, su base meramente facoltativa è stata avviata la procedura sperimentale anche per rilascio dei certificati di circolazione EUR1 “full digital”; tale sperimentazione, che ha consentito per queste operazioni la digitalizzazione dell’intero processo, rappresenta una tappa importante nell’evoluzione tecnologica ed organizzativa finalizzata alla definitiva digitalizzazione e dematerializzazione dei certificati di origine preferenziale in questione.

Considerata la significativa adesione degli Operatori Economici interessati alla suddetta procedura sperimentale EUR1 “full digital” e valutati i positivi risultati raggiunti in termini di efficacia ed efficienza del sistema di richiesta e rilascio di tali certificati, l’Agenzia ritiene che, limitatamente alle operazioni di esportazione dall’Italia verso la Confederazione Elvetica, sussistano i presupposti per il superamento della pratica della c.d. “previdimazione” dei relativi certificati di origine delle merci.

Nel corso dell’Open Hearing tenutosi in data 28 aprile 2021 sul tema «EUR1- Verso una nuova fase», sono stati rappresentati agli Operatori gli esiti della sperimentazione ed è stata altresì indicata la suddetta intenzione dell’Agenzia.

Visti anche gli esiti del suddetto *Open Hearing*, con esclusivo riferimento alle operazioni di esportazione con la Confederazione Elvetica, a decorrere dal 1° maggio 2021 non è pertanto più consentita la stampa del certificato di origine EUR1 su moduli previdimati dall’Ufficio delle Dogane.

Per tali operazioni, laddove non intenda aderire alla procedura sperimentale EUR1 “full digital”, l’Operatore Economico dovrà trasmettere una richiesta digitale del certificato di origine che sarà poi validato in forma cartacea da parte del competente Ufficio delle Dogane.

Considerato il perdurare della pandemia in corso e vista la proroga dello stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, è invece confermato, sino al 31 luglio 2021, l’utilizzo della modalità di c.d.

“previdimazione” dei certificati EUR1, EURMED e A.TR relativi ad operazioni di esportazione diverse da quelle sopra indicate.

In relazione a ciascuno dei suddetti provvedimenti è stato pubblicato un relativo Avviso agli operatori economici.

L'adozione dei suddetti provvedimenti tiene conto dell'esigenza di una ridefinizione delle procedure di rilascio e di controllo dei certificati di circolazione EUR.1, EUR.MED ed A.TR, finalizzata, da un lato, all'adeguamento delle procedure in uso alle disposizioni recate in materia doganale dal Regolamento 952/2013 (CDU), dall'altro, all'applicazione delle innovazioni rese possibili dalla tecnologia digitale.

Gli interventi regolatori adottati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) hanno tenuto conto delle difficoltà connesse al perdurare, ancora nell'anno 2021, della crisi pandemica. In questa fase, per dotare le imprese nazionali degli strumenti idonei a fronteggiare la sfida dei mercati internazionali, è stata procrastinata la possibilità del ricorso alle preesistenti procedure e ciò anche con la finalità di ridurre il rischio sanitario collegato alla presenza fisica degli operatori economici presso le sedi degli Uffici delle Dogane.

Sempre in materia di origine preferenziale sono stati pubblicati anche i seguenti provvedimenti:

- Avviso del 01/09/2021, recante le regole di origine transitorie in ambito PEM ed i nuovi codici da usare nelle more della modifica, da parte dell'Unione Europea, di 21 protocolli di origine nell'area pan-euro-mediterranea (Convenzione PEM). L'informativa ha reso noto un insieme alternativo di norme di origine applicabili a partire dal 1° settembre 2021, su base bilaterale, parallelamente alle norme della Convenzione PEM (in attesa della revisione di quest'ultima);
- Avviso del 12/10/2021, con il quale ADM ha reso noto che con avviso pubblicato in GUUE (C 390/3) del 27.09.2021, le autorità doganali, gli importatori e gli operatori economici venivano informati della notifica effettuata dallo Zimbabwe al Comitato per la Cooperazione doganale dell'Accordo di Partenariato Economico interinale APEi UE-ESA, ai sensi dell'art. 18, par. 3, del Protocollo 1 dell'APEi UE-ESA sulle norme d'origine.

Il tema dell'origine delle merci - sebbene con rilevanza strettamente eurounionale - è altresì riconducibile alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 2020/1197, recante le specifiche tecniche e le modalità a norma del regolamento (UE) 2019/2152 relativo alle statistiche europee sulle imprese.

Di particolare interesse anche le novità introdotte, in materia di IVA, dal Decreto legislativo n.192/2021 con riferimento agli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di “call-off stock”.

In relazione ai suddetti interventi normativi, con Determinazione prot. n. 493869/RU del 23/12/2021 del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, adottata di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, sono state conseguentemente previste misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in materia di elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (INTRASTAT) e sono state indicate le modalità applicative delle novità normative introdotte nella specifica materia. Del citato provvedimento è stata data apposita comunicazione sul sito ADM anche con relativo Avviso agli operatori economici.

Determinazione prot. N. 493869/RU del 23/12/2021

**MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI OBBLIGHI COMUNICATIVI DEI
CONTRIBUENTI IN MATERIA DI ELENCHI RIEPILOGATIVI DELLE
OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE (INTRASTAT)**

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA
di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate e d'intesa con l'Istituto
Nazionale di Statistica

ARTICOLO 1

Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (Modello INTRA 2bis)

I soggetti di cui all'articolo 1 del Decreto 22 febbraio 2010 presentano gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con riferimento a periodi mensili, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro. Non è più prevista la presentazione del Modello INTRA 2bis con cadenza trimestrale

Le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore ed all'ammontare delle operazioni in valuta non vengono più rilevate negli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni.

ARTICOLO 2

Modifiche agli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1bis e INTRA 2bis)

Negli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni ed agli acquisti intracomunitari di beni, i dati relativi alla natura della transazione sono forniti conformemente alla disaggregazione di cui alle colonne A e B della Tabella «Natura della transazione» di cui all'Allegato XI. I soggetti di cui all'articolo 6, comma 4 del Decreto ministeriale 22 febbraio 2010, vale a dire i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente, o in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare, nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a euro 20.000.000, indicano i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 2 cifre [colonne A e B] di cui alla Tabella indicata al comma precedente.

I soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 possono indicare i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 1 cifra [colonna A] o alla disaggregazione a 2 cifre [colonne A e B] di cui alla Tabella citata al comma 1.

Ai fini statistici, nel Modello INTRA 1bis è rilevata l'informazione relativa al Paese di origine delle merci.

ARTICOLO 3

Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1bis e INTRA 2bis)

In applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione del 30 luglio 2020, Allegato V, Capitolo IV, Sezione 31, paragrafo 3, per le spedizioni di valore inferiore a euro 1.000, è possibile compilare gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni senza disaggregazione della nomenclatura combinata, utilizzando il codice unico 99500000. Tale semplificazione si applica anche agli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari.

ARTICOLO 4

Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di servizi (Modello INTRA 2quater)

Le informazioni relative al codice IVA del fornitore, all'ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione, alla modalità di incasso e al Paese di pagamento non sono più rilevate negli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di servizi. Non è più prevista la presentazione del Modello INTRA 2quater con cadenza trimestrale.

ARTICOLO 5

Elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di "call-off stock"

Le informazioni relative all'identità ed al numero di identificazione attribuito ai fini dell'imposta sul valore aggiunto al soggetto destinatario di beni oggetto di cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di "call-off stock" sono riepilogate nella Sezione 5 del Modello INTRA 1.

ARTICOLO 6

Modifiche ai modelli per la rappresentazione dei dati ed alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi

I modelli per la rappresentazione dei dati di natura fiscale e statistica da ricomprendere negli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie di cui all'art. 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, e successive modificazioni, approvati con Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, adottata di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate e d'intesa con l'ISTAT, prot. n.22778 del 22 febbraio 2010, sono sostituiti dai modelli allegati alla presente Determinazione.

L'Allegato XI alla determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. n.13799/RU dell'8 febbraio 2018, relativo alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti, è sostituito dall'Allegato XI accluso alla presente determinazione.

L'Allegato XII alla determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, adottata di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate e d'intesa con l'ISTAT, prot. n. 22778 del 22 febbraio 2010, relativo alle specifiche tecniche ed ai tracciati record degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti, è sostituito dall'Allegato XII annesso alla presente determinazione.

ARTICOLO 7

Disposizioni applicative

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022.

Sempre in materia di adempimenti IVA connessi alle operazioni intraunionali, si segnala poi la disposizione di cui all'articolo 12 del Decreto-legge n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. n.58/2019 (Decreto crescita), la quale ha previsto che gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino siano eseguiti in via elettronica secondo modalità stabilite con Decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze in conformità ad accordi con detto Stato. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 15/07/2021 è stato pubblicato il Decreto 21 giugno 2021 del Ministero dell'Economia e Finanze, recante Disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, che ha regolamentato, ai fini IVA, la cessione dei beni effettuata dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino. Le regole tecniche necessarie all'attuazione del citato articolo 12 sono state definite dall'Agenzia delle Entrate con i provvedimenti n. 2021/211273 e n. 2021/248717, pubblicati sul sito internet istituzionale nella sezione "Riferimenti normativi Intrastat".

In applicazione delle citate novità intervenute, con Avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale in data 16/12/2021, ADM ha fornito chiarimenti circa i nuovi adempimenti comunicativi che gli operatori economici sono tenuti ad assolvere con la trasmissione dei Modelli INTRA in riferimento ai rapporti di scambio dagli stessi intrattenuti con operatori economici stabiliti nella Repubblica di San Marino.

In materia di valore in dogana, costante è l'attività svolta da ADM per la tempestiva comunicazione dei tassi di cambio da utilizzarsi dagli operatori economici ai fini delle operazioni doganali.

Infatti, ai sensi degli artt. 53 del CDU (Reg. UE n. 952/2013) e 146 del R.E. (UE) n. 2015/2447, per la determinazione del valore in dogana, si applica il tasso di riferimento dell'euro pubblicato sul sito della Banca Centrale Europea (BCE) il penultimo mercoledì del mese.

Da tale previsione discende la regolare pubblicazione, sul sito istituzionale di ADM, della comunicazione dei Tassi di cambio periodici validi di mese in mese.

Con riferimento, invece, alla determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili importate nell'Unione europea (determinazione da effettuarsi in base al combinato disposto dell'articolo 74, par. 2, lett. c) del Codice Doganale dell'Unione e dell'articolo 142, par.6, del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 RE), ADM provvede alla periodica comunicazione alla Commissione Europea dei prezzi unitari medi relativi ai prodotti ortofrutticoli provenienti da Paesi Terzi commercializzati sulla piazza di Milano. La Commissione Europea, dopo aver ricevuto le segnalazioni di tutti gli altri Stati Membri, provvede a divulgare detti prezzi di riferimento tramite la TARIC conformemente all'articolo 6 del Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio. Tali prezzi unitari possono essere usati per determinare il valore in dogana delle merci importate per periodi di 14 giorni. Ciascun periodo decorre da un venerdì.

Al fine di fornire all'utenza un maggior grado di trasparenza in ordine agli oneri derivanti dall'espletamento delle formalità doganali, ADM ha promosso e curato la redazione della Determinazione Direttoriale prot. n. 202841/RU del 18/06/2021 e della nota prot. 255923/RU del 22/07/2021 che hanno fornito alle strutture territoriali e agli operatori economici indicazioni procedurali per una corretta applicazione della normativa unionale e nazionale. Infatti, con tali provvedimenti si è intervenuti in materia di tutela dei diritti del consumatore dando indicazioni più dettagliate sul processo di sdoganamento, nella parte inerente all'esposizione dei diritti, con i precetti del D.lgs. n. 206 del 06/09/2005 (Codice del Consumo).

Determinazione Direttoriale prot. N. 202841/RU del 18/06/2021

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

INDICAZIONI PROCEDURALI PER UNA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA UNIONALE E NAZIONALE

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

Gli operatori economici che svolgono operazioni doganali per conto di privati sono tenuti, nell'ambito delle operazioni per le quali sorge o potrebbe sorgere una obbligazione doganale, ad esplicitare in modo chiaro ed inequivocabile le singole voci di spesa addebitate al destinatario finale relative all'espletamento dei loro servizi.

ARTICOLO 2

L'esposizione degli importi, singolarmente calcolati, relativi al dazio, all'IVA e ad eventuali altri tributi oggetto di riscossione da parte dell'Autorità doganale nonché le spese relative ai servizi prestati dai citati intermediari, deve essere rappresentata con la massima chiarezza e trasparenza, onde evitare di ingenerare confusione nei consumatori circa gli oneri e le spese sostenute al momento dello sdoganamento.

A tal fine, i suddetti operatori sono tenuti a non identificare, nei documenti commerciali, le spese relative ai loro servizi con diciture quali "oneri doganali" ovvero "costi di sdoganamento" o altre definizioni che richiamano l'attività di liquidazione degli oneri connessi all'obbligazione doganale ed alla successiva riscossione da parte dell'Autorità doganale.

ARTICOLO 3

Il suddetto comportamento costituisce parametro di valutazione del livello di compliance degli operatori economici, di cui all'art.39 del CDU, ai fini del rilascio, mantenimento e revoca dell'autorizzazione AEO

In particolare, in ossequio al principio di chiarezza e trasparenza nonché del diritto dell'utente ad essere informato, sono state impartite agli operatori doganali disposizioni volte ad indicare separatamente i diritti doganali dalle altre spese sostenute, in modo che l'operatore economico abbia una chiara percezione della natura dei costi imputati all'atto della dichiarazione delle merci in dogana. In questa ottica è stata inoltre data indicazione alle Strutture territoriali affinché il rispetto del principio di trasparenza sia considerato un elemento importante nella valutazione della compliance dell'operatore economico in sede di audit finalizzato al rilascio/ mantenimento dell'autorizzazione AEO.

Nel settore della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, con la Determinazione Direttoriale prot. 288978/RU del 6/8/2021, sono state date disposizioni relative alla compilazione delle istanze di richiesta d'intervento dell'autorità doganale a tutela dei diritti di proprietà intellettuale, presentate in base al Regolamento (UE) 608/2013. L'intervento è stato necessario poiché era stata riscontrata una carenza nelle informazioni che venivano condivise dai titolari dei diritti di proprietà intellettuale con ADM. Questo limitava i dati a disposizione e non permetteva di sviluppare un'efficiente analisi dei rischi finalizzata all'intercettazione di prodotti potenzialmente contraffatti. Per sensibilizzare gli operatori ad un corretto adempimento la completa ed esaustiva compilazione della domanda di intervento è stata individuata quale parametro di valutazione della compliance di cui agli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU) ai fini del rilascio, mantenimento e revoca delle autorizzazioni AEO.

Determinazione Direttoriale prot. 288978/RU del 06/08/2021

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DELLE ISTANZE DI RICHIESTA D'INTERVENTO DELL'AUTORITÀ DOGANALE A TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

Gli operatori legittimati, in base all'art. 3 del Regolamento (UE) 608/2013, a presentare, tramite il portale FALSTAFF di ADM, una istanza di intervento dell'Autorità doganale sono tenuti a fornire tutte le informazioni indicate dall'art. 6, paragrafo 3 del citato Regolamento come riportate nei formulari allegati al Regolamento (UE) 1209/2020, necessarie a consentire all'Agenzia di agire tempestivamente a tutela del diritto di proprietà intellettuale.

ARTICOLO 2

Qualora, al ricevimento di una istanza, il servizio doganale competente - Ufficio AEO, compliance e grandi imprese della Direzione Dogane di ADM - ritenga che la stessa sia priva di tutte le informazioni richieste dall'art. 6, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 608/2013, conformemente a quanto previsto dall'art. 7 del medesimo Regolamento, sospende l'accettazione della domanda e sollecita il richiedente a trasmettere le informazioni mancanti entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della richiesta.

ARTICOLO 3

Sono accettate le sole domande che valorizzano i campi obbligatori in maniera corretta e integrale. Le domande prive delle informazioni obbligatorie sono respinte. Nei casi in cui le istanze siano prive delle ulteriori informazioni facoltative richieste, l'Agenzia non assicura effettività alla tutela del diritto di proprietà intellettuale.

ARTICOLO 4

La comunicazione tempestiva e completa delle informazioni di cui sopra costituisce parametro di valutazione della compliance degli operatori economici, di cui agli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU), ai fini del rilascio, mantenimento e revoca delle autorizzazioni AEO.

In materia di regimi e procedure doganali si segnalano le seguenti disposizioni normative e le conseguenti disposizioni regolamentari e di prassi di ADM:

- sono stati curati gli adempimenti riguardanti le procedure di consultazione, avviate a livello unionale, per l'adozione delle Decisioni UE 2021/660 e 2121/2312, adottate dalla Commissione per assicurare l'applicazione della franchigia dai dazi e IVA per i beni da utilizzare nel contrasto alla pandemia da COVID-19. A seguito della pubblicazione di tali decisioni sono state predisposte la circolare 15 del 28/04/2021 (Decisione UE 2021/660) e la circolare n. 46 del 30/12/2021 (Decisione UE 2021/2313);
- in base all'art. 243, paragrafo 1, del Regolamento (UE) del 9/10/2013 - Codice Doganale dell'Unione (CDU) - gli Stati membri possono destinare taluni parti del territorio doganale dell'Unione a zona franca. L'articolo 5, comma 1, lettera a-sexies del decreto-legge 20 giugno 2017, n.91, convertito nella legge 3 agosto 2017, n.123 riserva a ciascun Comitato di indirizzo delle zone economiche speciali (ZES) la facoltà di individuare, all'interno del territorio di competenza, aree destinate a zona franca doganale interclusa, la cui perimetrazione è proposta all'approvazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM). In applicazione di quanto sopra descritto, con Determinazione Direttoriale prot.n. 35674/RU del 2/02/2021 è stata approvata la perimetrazione della zona franca doganale interclusa all'interno dell'area portuale di Brindisi denominata "Capobianco". Inoltre, con Determinazione Direttoriale prot.n. 62859/RU del 26/02/2021 è stata approvata la perimetrazione della zona franca doganale interclusa, situata nella zona industriale retroportuale di Brindisi;
- in considerazione della necessità di adottare un regolamento di esecuzione per disciplinare in modo compiuto il funzionamento dello Sportello unico doganale, di cui all'articolo 4, comma 57, della legge n. 350 del 2003, alla luce dei compiti ad esso attribuiti dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 169 del 2016, ADM ha contribuito alla definizione del Regolamento recante disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli (SUDOCO) adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2021, n.235;
- in materia di commercio elettronico le novità introdotte in materia di IVA applicabile alle vendite a distanza di beni importati hanno comportato un rilevante impatto sulle procedure doganali ed è stato necessario aggiornare le pertinenti disposizioni procedurali. L'Italia ha dato attuazione al pacchetto IVA e-commerce con i relativi adeguamenti della regolamentazione e di carattere informatico con riferimento alle novità introdotte con decorrenza 1° luglio 2021; in sintesi:
 - l'IVA è dovuta per tutte le spedizioni di beni importati nell'UE da un territorio o Paese terzo;
 - ai fini dell'importazione, tutti i beni spediti nell'UE da un territorio o Paese terzo devono formare oggetto di una dichiarazione doganale; per le sopraccitate spedizioni di beni di valore intrinseco non superiore a 150 euro è possibile utilizzare la modalità dichiarativa semplificata *Super Reduced data set* (dichiarazione H7) tranne in alcuni casi specifici (ad esempio prodotti soggetti ad accisa);

- per l'applicazione dell'IVA relativa alle importazioni della specie sono state introdotte due modalità di assolvimento dell'imposta, alternative al meccanismo ordinario e cioè il regime dello sportello unico per le importazioni (*Import one stop shop IOSS*) e il regime speciale di dichiarazione e di pagamento dell'IVA all'importazione.

ADM, dopo aver attivamente contribuito alla redazione delle disposizioni normative nazionali di recepimento di quelle unionali, ha adottato per i profili di competenza:

- la Determinazione Direttoriale prot. 219776/RU e la Determinazione Direttoriale prot. 219778/RU, entrambe del 30/06/2021, con le quali in applicazione di alcune disposizioni introdotte dal D.L.gs. 25/05/2021, n.83 - che ha recepito le novità previste dal pacchetto IVA e-commerce - sono state disciplinate nell'ambito del nuovo regime speciale le modalità di presentazione della dichiarazione mensile IVA in formato elettronico e le misure operative che devono essere osservate dai soggetti che si avvalgono di tale regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'imposta.

Circolare N.26/2021 del 30/06/2021

CIRCOLARE N. 26/2021**COMMERCIO ELETTRONICO - PACCHETTO IVA – VENDITE A DISTANZA
– IMPORTAZIONE DI SPEDIZIONI DI VALORE TRASCURABILE****Premessa**

Com'è noto, il commercio elettronico (e-commerce) è la nuova frontiera dei mercati internazionali del terzo millennio e negli ultimi anni ha registrato una tale esplosione da giustificare l'intensa attività di analisi e di studio condotta da organizzazioni internazionali (World Trade Organization -WTO e World Customs Organization-WCO) ed istituzioni unionali, finalizzata a disciplinare lo specifico settore per assicurare una concorrenza leale tra le imprese ed evitare abusi che possano comportare perdite di gettito fiscale per gli Stati.

L'e-commerce si differenzia in:

- diretto, relativo al commercio elettronico di beni immateriali o digitalizzati, in cui l'intera transazione commerciale - ivi inclusa la consegna del bene - avviene per via telematica;
- indiretto, quando il canale telematico viene utilizzato in luogo di quello tradizionale, ai fini della vendita di beni materiali. Si tratta, più propriamente, di «vendite a distanza», in cui il venditore mette a disposizione sul proprio sito web (o su un sito web che si rende disponibile per tale attività) il catalogo dei prodotti con esposizione di caratteristiche merceologiche, prezzi e condizioni di consegna, permettendo al cliente di effettuare i propri ordini per via telematica e, conseguentemente, ricevere il bene fisico.

Con riferimento alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi extraunionali, studi effettuati dalle istituzioni dell'Unione europea hanno evidenziato che la presenza di una soglia di esenzione dal pagamento dell'IVA per l'importazione di beni di valore trascurabile, fino a 22 euro(1), può comportare, da un lato, un vantaggio commerciale per le imprese estere, a discapito di quelle concorrenti stabilite nell'UE e, dall'altro, minori entrate fiscali per gli Stati membri.

Alla luce dei recenti interventi normativi in materia, la presente circolare intende declinare, in coerenza con le linee guida predisposte dai competenti Servizi della Commissione europea, le indicazioni procedurali di carattere doganale in materia di vendite a distanza di beni importati di valore trascurabile.

Contesto normativo

(1) Il limite 10/22 euro è previsto dall'articolo 23 della Direttiva 2009/132/CE

Le tematiche connesse all'e-commerce sono state oggetto, in ambito unionale, del c.d. Pacchetto IVA digitale(2), il quale è intervenuto sulla legislazione IVA apportando significative modifiche normative relativamente agli obblighi in materia di vendita a distanza di beni e di prestazioni di servizi, nonché in tema di cooperazione amministrativa e di lotta alla frode.

Il suddetto “Pacchetto” è così costituito:

- Direttiva (UE) 2017/2455 che modifica la direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA) e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2459 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE;
- Regolamento (UE) 2017/2454 che modifica il regolamento (UE) n.904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia di IVA.

Al fine di dare attuazione, con le relative disposizioni di esecuzione, alle previsioni contenute nel citato “Pacchetto” sono state, poi, adottate le seguenti ulteriori misure in tema di legislazione IVA:

- Direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, la quale ha introdotto ulteriori modifiche alla Direttiva IVA 2006/112/CE del Consiglio, soprattutto nell’ambito del regime speciale per la dichiarazione ed il pagamento dell’IVA all’importazione;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 che dispone in materia di cessioni di beni o prestazioni di servizi facilitate da interfacce elettroniche effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell’UE;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 che stabilisce le modalità d’applicazione di talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia di IVA.

In considerazione del fatto che le novità introdotte in materia di IVA applicabile alle vendite a distanza di beni importati comportano un rilevante impatto sulle procedure doganali, è stato necessario aggiornare le pertinenti disposizioni con i seguenti atti:

- Regolamento delegato (UE) 2019/1143 della Commissione che ha previsto un Super-Reduced Data Set (SRDS) ai fini della presentazione della dichiarazione di importazione delle spedizioni di beni in questione;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1394 della Commissione che ha fornito una base legale alla raccolta ed allo scambio delle informazioni IVA relative alle spedizioni di modico valore attraverso un sistema elettronico gestito a livello unionale;
- Regolamento delegato (UE) 2020/877 della Commissione del 3 aprile 2020 che ha, poi, modificato e rettificato, con alcune specifiche disposizioni, il Regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Le nuove disposizioni relative alle vendite a distanza di beni sono applicabili a partire dal 1° luglio 2021(3).

Le principali novità introdotte con decorrenza 1° luglio 2021

(2) VAT Digital Package, pubblicato dalla Commissione europea il 1° dicembre 2016 ed adottato nella riunione del Consiglio UE del 5 dicembre 2017.

(3) Data così modificata dalla Decisione (UE) 2020/1109 del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995, per quanto riguarda le date di recepimento e di applicazione in risposta alla pandemia di COVID-19.

- L'IVA è dovuta per tutte le spedizioni di beni importati nell'UE da un territorio o Paese terzo. L'articolo 3 della citata Direttiva (UE) 2017/2455 dispone infatti la soppressione del titolo IV della Direttiva 2009/132/CE (4).

- Ai fini dell'importazione, tutti i beni spediti nell'UE da un territorio o Paese terzo devono formare oggetto di una dichiarazione doganale. Per le spedizioni di beni di valore intrinseco non superiore a 150 euro provenienti da un territorio o da Paese terzo è possibile utilizzare la modalità dichiarativa semplificata Super Reduced Data Set (dichiarazione H7), sopra accennata, con alcune esclusioni che verranno successivamente illustrate.

- Per l'applicazione dell'IVA relativa alle importazioni della specie sono state introdotte due modalità di assolvimento dell'imposta, alternative al meccanismo ordinario(5):

o il regime dello sportello unico per le importazioni (Import One Stop Shop-IOSS);
o il regime speciale di dichiarazione e di pagamento dell'IVA all'importazione.

- Tali semplificazioni non possono essere applicate ai prodotti soggetti ad accisa.

Il recepimento delle disposizioni unionali nel diritto italiano

Conformemente all'articolo 1, comma 1, della Legge 4 ottobre 2019 n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (Legge di delegazione europea), con il Decreto legislativo 25 maggio 2021, n. 83 sono state adottate le disposizioni nazionali relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni.

Il suddetto Decreto legislativo ha apportato le pertinenti modifiche al DPR 26 ottobre 1972, n.633 ed al Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Per quanto di interesse doganale si segnalano le seguenti disposizioni.

In conformità alle previsioni unionali sopra indicate, l'articolo 1, comma 1, lettere q) e t), ha inserito nel DPR 633/1972:

- Articolo 70.1, recante «Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione»;

- Articolo 74-sexies.1, recante «Regime speciale per la vendita a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi» Import One Stop Shop-IOSS.

Per il profilo specificatamente doganale, rileva l'articolo 70.1 che introduce e disciplina il "regime speciale" per l'importazione ed il pagamento dell'IVA relativa alle spedizioni di beni di trascurabile valore di cui si è detto sopra.

(4) Titolo IV - Articolo 23: Sono ammesse in esenzione le importazioni di beni di valore totale non superiore a 10 EUR. Gli Stati membri possono ammettere in esenzione le importazioni di beni di valore totale compreso fra 10 e 22 EUR.

Tuttavia gli Stati membri possono escludere dall'esenzione di cui al primo comma, prima frase, i beni importati nell'ambito di una vendita per corrispondenza. Articolo 24: Sono esclusi dall'esenzione: a) i prodotti alcolici; b) i profumi e l'acqua da toilette; c) i tabacchi e i prodotti del tabacco.

(5) In tal senso la citata direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio ha modificato la direttiva IVA (titolo XII, capo 6 e capo 7).

Le modalità di applicazione di detta disposizione sono state declinate con le determinazioni dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli (ADM) nn.219776/RU e 219778/RU del 30.06.2021.(6).

Relativamente, infine, all'eliminazione della soglia di 22 euro, si segnala che l'articolo 6 del citato Decreto Legislativo 83/2021, nel recepire l'articolo 3 della direttiva (UE) 2017/2455, abroga l'articolo 5 del Decreto ministeriale 5 dicembre 1997, n. 489, concernente il "Regolamento recante norme in tema di franchigie fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni, piccole spedizioni prive di carattere commerciale ed a spedizioni di valore trascurabile".

Definizioni

Ai fini della presente trattazione si ritiene utile richiamare le seguenti definizioni, contenute nei provvedimenti normativi di matrice unionale sopra citati.

Spedizione di valore trascurabile

Per «spedizione di valore trascurabile» si intende una spedizione composta da merci spedite direttamente da un territorio o un Paese terzo ad una persona che si trova nell'Unione europea ed il cui «valore intrinseco» non ecceda complessivamente 150 EUR; ne sono esclusi i prodotti alcolici, i profumi e l'acqua da toilette, i tabacchi ed i prodotti del tabacco (7).

Valore intrinseco

Per «valore intrinseco» si intende:

- per le merci commerciali: il prezzo delle merci stesse quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione, esclusi i costi di trasporto e assicurazione, a meno che siano inclusi nel prezzo e non indicati separatamente sulla fattura, e qualsiasi altra imposta e onere percepibili dalle autorità doganali a partire da qualsiasi documento pertinente;

- per le merci prive di carattere commerciale: il prezzo che sarebbe stato pagato per le merci stesse se fossero vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione (8).

Spedizioni postali

Per «merci contenute in spedizioni postali» si intendono le merci diverse dagli invii di corrispondenza(9), contenute in un pacchetto o pacco postale e trasportate da, o sotto la responsabilità di, un operatore postale in conformità alle disposizioni della convenzione dell'Unione postale universale, adottata il 10 luglio 1984 nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (10).

Operatore postale

Per «operatore postale» si intende un operatore stabilito in uno Stato membro e da esso designato per fornire servizi internazionali disciplinati dalla convenzione postale universale (11).

Spedizioni per espresso

(6) Pubblicate sul sito istituzionale ADM

(7) Regolamento (CE) n. 1186/2009, articoli 23 e 24

(8) Reg. (UE) 2015/2446, art. 1, p. 48

[9] Ai sensi dell'art. 1 p. 26 Reg. (UE) 2015/2446, trattasi di lettere, cartoline postali, cecogrammi e stampati non soggetti al dazio all'importazione o all'esportazione.

(10) Reg. (UE) 2015/2446, art. 1, p. 24

(11) Ibidem, art.1, p.25

Per «spedizione per espresso» si intende un singolo articolo trasportato da un corriere espresso o sotto la sua responsabilità (12).

Corriere espresso

Per «corriere espresso» si intende un operatore che fornisce servizi integrati di raccolta, trasporto, sdoganamento e consegna di pacchi in maniera rapida e con una scadenza precisa che garantisca la tracciabilità e il controllo di tali articoli per tutta la durata della prestazione (13).

Vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi

Per «vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi» si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, da un territorio terzo o paese terzo, a un acquirente in uno Stato membro, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- la cessione di beni è effettuata nei confronti di un soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA o di qualsiasi altra persona non soggetto passivo;

- i beni ceduti sono diversi da mezzi di trasporto nuovi e da beni ceduti previo montaggio o installazione, con o senza collaudo, da parte del fornitore o per suo conto (14).

Interfaccia elettronica

Intesa, ai fini della presente circolare, in senso ampio e riconducibile a un sito web, un portale, uno sportello, un mercato virtuale (marketplace), un negozio on-line, un'interfaccia per programmi applicativi (API), etc., oppure un soggetto passivo che la gestisce.

Stato membro di identificazione

Nell'ambito del regime semplificato IOSS, è lo Stato UE nel quale il soggetto passivo (venditore) o suo intermediario ha preventivamente provveduto a registrarsi ai fini IVA presso la competente autorità fiscale.

Fornitore presunto

Soggetto passivo ai fini IVA che si ritiene riceva i beni dal fornitore indiretto e fornisca i beni al consumatore finale. Gode degli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi IVA applicabili a un fornitore diretto. È quindi il soggetto passivo che facilita le prestazioni di servizi e le cessioni di beni tramite un'interfaccia elettronica, conformemente all'articolo 14 bis della direttiva IVA.

Fornitore indiretto/sottostante

Soggetto passivo ai fini IVA che fornisce beni o effettua vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi tramite un'interfaccia elettronica.

Dichiarazione doganale H7

L'art. 143 bis del Regolamento delegato – RD -(UE) 2446/2015 – come modificato dal Regolamento delegato 1143/2019 - ha introdotto la possibilità di “dichiarare per l'immissione in libera pratica, una spedizione che beneficia di una franchigia dal dazio all'importazione a norma dell'articolo

(12) Ibidem, art.1, p. 46

(13) Ibidem, art. 1, p. 47

(14) Direttiva 2006/112/CE, art. 14, paragrafo 4, p.2, come modificata, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2021, dalla Direttiva (UE) 2017/2455, art. 2

23, paragrafo 1, o dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Cee 1186/2009 sulla base dell'insieme dei dati specifico di cui all'allegato B a condizione che le merci contenute in tali spedizioni non siano soggette a divieti o restrizioni”.

Pertanto, a partire dal 1° luglio 2021, per le fattispecie su esposte - dichiarazioni relative a merci importate in spedizioni aventi un valore intrinseco non superiore a 150 euro (spedizioni di valore trascurabile) o aventi natura non commerciale inviate da un privato a un altro privato -, sarà possibile utilizzare, in luogo della normale dichiarazione di immissione in libera pratica, un set di dati specifico ridotto - il cosiddetto tracciato (H7) -, fatti salvi i casi di esclusione di cui si dirà in seguito.

La scelta dell'utilizzo del set di dati ridotto è nella facoltà del soggetto che presenta la dichiarazione doganale, ciò anche in funzione della disponibilità dei dati previsti per le diverse modalità dichiarative. Il set di dati ridotto H7 è stato introdotto proprio per semplificare le modalità dichiarative relative alle operazioni doganali conseguenti ai nuovi obblighi di riscossione dell'IVA derivanti dall'applicazione del cosiddetto Pacchetto IVA(15) sul commercio elettronico.

Qualora non si utilizzi tale modalità dichiarativa, sarà possibile optare per una dichiarazione doganale con un insieme completo di dati, anche secondo le nuove modalità (H1 ovvero H6 per l'operatore postale, quando ne ricorrono le condizioni).

La dichiarazione doganale contenente l'insieme di dati previsto nella colonna H7 dell'allegato B del RD può essere resa, come di consueto, da qualsiasi persona che presenta le merci in dogana, qualunque sia il regime IVA applicabile (IOSS, regime speciale di dichiarazione e pagamento dell'IVA, regime ordinario) a condizione che:

- il valore intrinseco non sia superiore a 150 euro, esenti dai dazi doganali ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del Regolamento CE 1186/2009;
- non vi siano diritti da accertare diversi dall'IVA;
- non vi siano divieti o restrizioni in relazione alle merci.

Per l'identificazione della spedizione vanno utilizzati i seguenti codici da indicare nel data element relativo al regime aggiuntivo del tracciato (11 10 000 000 - data element codice procedura aggiuntiva):

- C07, spedizioni di valore trascurabile;
- F48, importazione nell'ambito del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi o territori terzi di cui all'art.74 sexies p.1 del DPR n.633/72 come novellato dal D.Lgs n.83/2021 (IOSS);
- F49, importazione nell'ambito del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione di cui all'art.70 p.1 del sopracitato DPR n.633/72 come novellato dal D.Lgs n.83/2021.

Per ogni utilità, si riportano di seguito alcuni esempi per la compilazione del dato relativo all'indicazione del regime aggiuntivo:

(15) direttiva UE 2017/2445, direttiva Ue 2019/1995, Regolamento di esecuzione del Consiglio UE 2019/2026

- spedizione con un valore intrinseco pari a 130 euro con applicazione del regime IVA ordinario all'importazione (no IOSS) comprese le spedizioni tra imprese: codice da utilizzare: C07;
- spedizione con ricorso all'IOSS e valore intrinseco pari a 130 euro: codici da indicare: C07 e F48;
- spedizione senza ricorso all'IOSS, ma da dichiarare utilizzando il regime speciale: codici da utilizzare: C07 e F49.

In relazione al regime doganale, va tenuto presente che l'allegato B del Regolamento di esecuzione UE 2447/2015 prevede che nella dichiarazione H7 sia possibile utilizzare solo il codice 40 00 (regime di immissione in libera pratica di merce non vincolata ad altro regime precedente diverso dal transito), in quanto le spedizioni non possono beneficiare della franchigia dai dazi all'importazione se, prima della loro immissione in libera pratica, sono state vincolate a un altro regime doganale diverso dal transito.

Pertanto, non è utilizzabile il tracciato H7 per le merci che, dopo essere state introdotte nel territorio doganale dell'Unione, sono vincolate al regime di deposito doganale.

Diversamente, le merci che prima della loro introduzione nella UE o subito dopo il loro arrivo sono vincolate al regime di transito esterno possono essere importate utilizzando il tracciato H7; in tali casi il codice del regime da indicare sarà 40 00 e nel data element 12 01 000 000 "DichSemplifDocPrecedenti" va indicato il riferimento alla dichiarazione di temporanea custodia.

Ai sensi dell'art. 143 bis par. 2 del RD, è parimenti esclusa la possibilità di utilizzare il tracciato H7 nell'ambito dei regimi identificati dai codici 42 e 63[16], per merci che sono immesse in libera pratica in uno Stato membro diverso da quello di immissione in consumo ove verrà riscossa l'IVA, in quanto l'insieme di dati ridotto non contiene informazioni sufficienti per soddisfare tutti i requisiti applicabili nei suddetti casi.

Dichiarante

Nel codice doganale unionale, all'articolo 5(15), è definito come la persona che presenta una dichiarazione in dogana in nome proprio o la persona in nome della quale tale dichiarazione è presentata.

La dichiarazione doganale con l'insieme di dati ridotti H7 può essere prodotta da qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che sia in grado di presentare le merci in dogana e fornire tutte le informazioni richieste per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime di immissione in libera pratica.

Oltre all'importatore, ossia il destinatario delle merci, la dichiarazione può essere presentata anche da un rappresentante(17), quale, ad esempio, un operatore postale, un corriere o uno

[16] Come previsto dall'Allegato B del Reg. delegato (UE) 2015/2447 per regime 42 si intende l'immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro ed, eventualmente, con sospensione d'accisa; con il codice regime 63 si fa riferimento alla reimportazione con contemporanea immissione in libera pratica e immissione in consumo di merci con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro ed eventualmente con sospensione d'accisa.

(17) A tal fine nulla muta relativamente alla disciplina e alla prassi in essere relativamente all'istituto della rappresentanza doganale, come da sezione 2 CDU.

spedizioniere doganale.

Modalità di assolvimento dell'IVA I – IOSS

1 Descrizione del processo

La decisione di utilizzare il regime semplificato IOSS, di cui all'art.74 sexies.1 del DPR 633/73 come modificato dal Decreto Legislativo 83/2021, è rimessa al soggetto che effettua vendite a distanza dei low-value consignment – LVC -, e come già chiarito, non può essere usato per le merci sottoposte ad accisa (alcolici e prodotti del tabacco).

Tale scelta comporta il pagamento dell'IVA da parte dell'acquirente al momento della transazione commerciale, consentendo al venditore di versare successivamente il tributo direttamente al suo Stato membro di identificazione.

Si sottolinea che l'utilizzo del suddetto regime necessita di una previa registrazione presso la competente autorità fiscale⁽¹⁸⁾ – Agenzia delle Entrate - e implica il suo impiego per ciascuna operazione della specie, effettuata in tutti i paesi UE, mediante l'apposizione del numero IOSS IVA nella dichiarazione doganale (H7). Al riguardo si rinvia al provvedimento prot.n.168315 del 25.06.2021 dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti passivi che possono avvalersi dell'IOSS sono:

se stabiliti in UE:

- o i fornitori che vendono le merci in questione ad un cliente UE, generalmente tramite il proprio negozio on-line;
- o i soggetti che, in qualità di fornitori presunti, gestiscono le interfacce elettroniche per facilitare le vendite a distanza dei fornitori sottostanti;

se non stabiliti in UE:

- o i fornitori che vendono le merci in questione ad un cliente UE, generalmente tramite il proprio negozio on-line.
- o i soggetti che in qualità di fornitori presunti, gestiscono le interfacce elettroniche per facilitare le vendite a distanza dei fornitori sottostanti.

I suddetti soggetti possono utilizzare il regime:

- direttamente (senza l'obbligo di nominare un intermediario^[19]) se sono stabiliti in un paese terzo con il quale l'UE ha concluso un accordo di mutua assistenza IVA e limitatamente alle vendite di merci provenienti da tale paese terzo
- indirettamente tramite un intermediario stabilito in UE.

In sintesi, l'IVA viene pagata dal cliente/acquirente dell'UE come parte del prezzo di acquisto al fornitore/fornitore presunto che provvederà, mediante l'IOSS, a dichiararla e a

(18) L'art. 74-sexies.1 DPR 633/1972 indica le modalità di identificazione in Italia dei soggetti passivi ai fini dell'assolvimento degli obblighi IVA relativi alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi.

[19]L'intermediario, nell'ambito del regime IOSS, riveste un ruolo diverso da quello doganale. Si tratta di un soggetto passivo stabilito nell'UE che adempie a tutti gli obblighi previsti dal regime in questione per conto del fornitore/interfaccia elettronica che lo ha designato, compresa la presentazione di dichiarazioni IVA IOSS ed il pagamento dell'IVA, l'intermediario non è necessariamente la persona che presenta le dichiarazioni di immissioni in libera pratica in quanto tale soggetto.

versarla allo Stato membro di identificazione.

Tenuto conto che l'IVA è già dichiarata e versata dal fornitore al suo Stato membro di identificazione, al fine di evitare la doppia imposizione, la merce oggetto della dichiarazione doganale (H7, H1 e H6 per gli operatori postali [20]), presentata per l'importazione, non è soggetta all'IVA.

I numeri di identificazione IOSS IVA rilasciati dalle autorità fiscali degli Stati membri dell'UE saranno messi a disposizione di tutte le autorità doganali dell'UE in una banca dati elettronica non pubblica. A seguito dell'inserimento di un numero di identificazione IOSS- IVA nella dichiarazione doganale, il sistema informatico doganale - AIDA - effettua un controllo automatico della sua validità nonché del valore della spedizione. Laddove il numero sia valido e il valore intrinseco non superi i 150 euro, non è richiesto il pagamento dell'IVA in dogana.

Al momento della presentazione della dichiarazione H7 in dogana si deve indicare nel data element "Codice Procedura Aggiuntiva" i valori C07 e F48 e la liquidazione dei diritti sarà pari a 0, il numero di identificazione IOSS IVA dovrà essere indicato nel data element 13 16 000 000 della dichiarazione doganale.

Sono fatti salvi i controlli doganali per verificare che siano soddisfatte le condizioni per l'esenzione dal pagamento dei diritti e per l'utilizzo della dichiarazione H7. Se una delle condizioni non è soddisfatta, ad esempio in caso di numero di identificazione IOSS non valido, la dichiarazione in dogana è respinta.

2 Tasso di cambio

Ai fini della individuazione del valore intrinseco della merce, rileva il momento in cui l'importo della transazione commerciale viene convertito, laddove necessario, da valuta estera ad euro.

Tale conversione, se viene effettuata dal fornitore con esposizione dell'importo in euro nella fattura, deve seguire il criterio stabilito dall'articolo 74 sexies.1 comma 17 del DPR 633/1972, inserito dal D.lgs. 83/2021, ovvero deve essere utilizzato il tasso di cambio pubblicato dalla Banca Centrale Europea il primo giorno lavorativo di ottobre, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo, indipendentemente dal momento in cui le merci saranno effettivamente importate nell'UE; in questo caso l'importo da esporre in dichiarazione doganale sarà quello convertito in euro.

Qualora, invece, tale conversione non sia stata preventivamente effettuata dal fornitore e conseguentemente l'importo in euro non risulti indicato in fattura, in dichiarazione doganale

deve essere esposto l'importo in valuta estera[21]; tale valore viene automaticamente convertito applicando il tasso di cambio doganale, stabilito ai sensi dell'articolo 146 del Reg. UE 2447/2015. Nel caso in cui, una volta eseguita la conversione

[20] Nelle more del completamento dell'implementazione informatica delle dichiarazioni doganali H1 e H6 e I1 previsto dalla circolare n. 18/2021 gli operatori economici sono tenuti ad utilizzare le modalità dichiarative attualmente in uso (IMA).

[21] Per poter utilizzare il messaggio H7, la valuta estera deve essere una di quelle riconosciute nell'ambito dei tassi di cambio doganale, altrimenti andrà usato messaggio H1 nel quale sarà possibile indicare il tasso di cambio.

al tasso di cambio doganale, risulti superata la soglia dei 150 euro, sarà inibito l'utilizzo della dichiarazione H7 e si dovrà utilizzare la dichiarazione ordinaria (H1).

Si evidenzia però che, ai soli fini della liquidazione IVA in ambito IOSS e del successivo versamento allo Stato membro di identificazione, la base imponibile per il calcolo dell'imposta si ottiene applicando all'importo di fatturazione in valuta estera il tasso di cambio previsto dall'articolo 74 sexies.1 comma 17 del DPR 633/1972, inserito dal D.Lgs.83/2021.

Considerato quanto sopra è sempre auspicabile che in fattura sia esposto il prezzo già convertito in euro, per evitare situazioni in cui, in ragione dell'applicazione del tasso di cambio doganale, il valore intrinseco al momento dell'importazione superi la soglia dei 150 euro, nonostante il valore calcolato ai fini IOSS sia entro la soglia. In tale circostanza si configura, infatti, l'impossibilità di utilizzare la dichiarazione H7 che dovrà essere sostituita dalla dichiarazione ordinaria H1.

II Regime Speciale per la dichiarazione e pagamento dell'IVA all'importazione 1 - Descrizione del processo

Il regime speciale è stato introdotto dall'articolo 70.1 del DPR 633/72 come modificato dal decreto legislativo 83/2021.

Il regime speciale può essere scelto, in alternativa ai meccanismi IOSS e standard di riscossione dell'IVA, per le merci di valore trascurabile la cui spedizione/trasporto termina nello Stato membro di importazione ovvero quello in cui avviene la consegna al destinatario finale/importatore. In particolare, tale opzione è stata introdotta per le operazioni svolte principalmente dagli operatori postali, vettori espresso o altri agenti doganali che agiscono in qualità di rappresentanti in dogana e che devono garantire la correttezza del valore intrinseco, dell'aliquota IVA applicata, dell'imposta riscossa nonché la corrispondenza con i documenti commerciali.

In tale ambito, l'acquirente paga l'IVA al dichiarante/rappresentante che presenta le merci in dogana (operatore postale, vettore espresso, agente doganale, etc..) che, a sua volta, versa alle autorità doganali solo l'IVA effettivamente ricevuta in pagamento nel corso del mese. Al momento dell'importazione, la dichiarazione doganale H7 dovrà essere presentata indicando nel data element "Codice Procedura Aggiuntiva" i valori C07 e F49.

Si specifica che l'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione mentre l'addebito dell'IVA dovuta, sul conto di debito, avviene contestualmente allo svincolo; momento quest'ultimo che corrisponde all'avvenuta consegna della merce.

In caso di mancata consegna, le merci devono essere riesportate in vista della loro restituzione all'indirizzo del fornitore originario o ad altro indirizzo indicato dallo stesso. Contestualmente il dichiarante/rappresentante doganale, soggetto obbligato ai sensi delle disposizioni vigenti nei confronti dell'autorità fiscale, deve conservare prova della mancata consegna ai fini dell'invalidamento della dichiarazione.

In linea con la previsione di cui all'articolo 369 septuagies-bis della Direttiva 2006/112/CE, l'art.70.1 comma 7 del DPR 633/72 come modificato dal D.Lgs.83/2021, ha disposto l'assoggettamento dei beni importati con l'utilizzo del regime speciale all'aliquota IVA ordinaria.

Tuttavia, qualora alla merce in questione, in base alla tabella A del citato DPR 633/72, sia normalmente applicata l'aliquota IVA ridotta, l'acquirente può rifiutare l'applicazione di quella ordinaria: in questa eventualità, il dichiarante non può usare il regime speciale in questione e deve optare per il meccanismo standard di riscossione dell'IVA. A tal fine è necessario presentare una dichiarazione con il tracciato standard dei dati.

2 Tasso di Cambio.

In tema di cambio, si rinvia a quanto sopra stabilito per il regime IOSS, con la differenza che nell'ambito del regime speciale, la conversione in fattura da parte del fornitore da valuta estera ad euro si effettua secondo la previsione normativa di cui di cui all'articolo 70.1 comma 5 del DPR 633/1972, inserito dal D.Lgs. 83/2021, (tasso di cambio della Banca Centrale Europea al primo giorno lavorativo di ottobre, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo).

Qualora la fattura sia espressa in valuta estera, al momento dell'importazione si applica il cambio doganale.

3 Pagamento differito mensile

Ai sensi dell'articolo 70.1 comma 3 del DPR 633/72, come modificato dall'art.1 del D.Lgs.n.83/2021, l'IVA è dovuta mensilmente entro il termine di pagamento del dazio all'importazione.

L'applicazione del regime speciale non richiede un'autorizzazione.

Il soggetto che ne fa uso dovrà ottenere l'autorizzazione alla dilazione del pagamento, a norma degli articoli 110 e 111 del CDU, previa autorizzazione alla costituzione di garanzia globale e connessa prestazione di apposita cauzione.

La menzionata modalità[22] prevede l'aggregazione mensile degli importi che possono essere pagati entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di aggregazione mediante utilizzo della dilazione di pagamento (conto di debito)[23]. Il pagamento di tale importo può essere effettuato in un'unica soluzione o con più pagamenti eseguiti per raggruppamenti di H7, anche prima della presentazione della dichiarazione mensile.

4 Dichiarazione mensile

Per assolvere all'obbligo previsto dall'art 70.1 comma 2, del DPR 633/72 come novellato dal citato D.Lgs. 83/2021 il sistema informatico di ADM mette a disposizione del soggetto

obbligato alla presentazione della dichiarazione in parola un'apposita funzione, attivabile tramite il servizio "Situazione Contabile", che consente di generare in automatico la

[22] In applicazione dall'articolo 369 septvicies ter, paragrafo 2 della Direttiva UE 2017/2455, come modificato dalla Direttiva (UE) 2019/1995 articolo 1 punto 14).

[23] In applicazione dell'articolo 111 paragrafo 6 comma 2 del CDU.

dichiarazione mensile precompilata, sulla base delle spedizioni effettivamente consegnate nel mese di riferimento[24]. La dichiarazione mensile precompilata deve essere validata dal soggetto obbligato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Una volta validata, la dichiarazione si considera presentata a tutti gli effetti.

III Modalità di riscossione standard dell'IVA

Laddove non siano utilizzate o applicabili le modalità di riscossione semplificate precedentemente descritte, l'IVA all'importazione può essere riscossa utilizzando la procedura standard secondo le previsioni attualmente in essere.

Tale modalità di riscossione dell'IVA non prevede la redazione della relativa dichiarazione mensile, in quanto l'imposta viene riscossa all'atto dell'importazione. Si specifica che in caso di presentazione della dichiarazione doganale mediante messaggio H7 viene applicata l'aliquota ordinaria. Qualora si vogliano applicare le specifiche aliquote previste dal DPR 633/72 è quindi necessario presentare una dichiarazione con il tracciato standard dei dati.

La persona che presenta la dichiarazione doganale di importazione in tale contesto può utilizzare le dichiarazioni con l'insieme di dati H7, laddove applicabile o, in tutti i casi, il tracciato H1 (o il messaggio IM, finché disponibile). Solo gli operatori postali potranno anche usare la dichiarazione H6.

Per tale modalità di riscossione dell'IVA va indicato, nel data element Codice Procedura Aggiuntiva, il valore C07 (senza F48 o F49).

Spedizioni Postali

Le merci importate nell'UE attraverso spedizioni postali, indipendentemente dal loro valore, possono essere dichiarate per l'importazione utilizzando, alternativamente, una delle seguenti modalità:

- in tutti i casi, insieme di dati completi H1 - dichiarazione normale;
- per spedizioni di merci non soggette a divieti e restrizioni, non sottoposte ad accisa e di valore non superiore a 1000 euro, insieme ridotto di dati H6[25];
- per spedizioni di valore fino a 150 euro, insieme super ridotto di dati H7, analogamente a quanto precedentemente descritto.

Per quanto sopra, per le spedizioni di merci con valore superiore a 1000 euro, di prodotti sottoposti ad accisa, di merci soggette a divieti e restrizioni è necessario presentare la dichiarazione doganale con il tracciato standard dei dati (H1).

[24] La dichiarazione mensile riepiloga, per giornata di contabilizzazione, il numero di H7 consegnati indicando l'importo giornaliero contabilizzato.

[25] Prevista dall'art. 144, Reg. delegato UE n. 2015/2446

Invalidamento e rettifica della dichiarazione doganale H7

Come più volte specificato, la dichiarazione con set ridotto di dati - H7 – può essere utilizzata solo per le merci il cui valore intrinseco non superi i 150 euro.

L'eventuale riscontro, al momento dell'accettazione da parte della dogana, di un valore che eccede il suddetto importo comporta l'automatico rifiuto della dichiarazione H7 prima dell'accettazione e il dichiarante deve, pertanto, presentarne una nuova utilizzando l'insieme di dati H1 o, se trattasi dell'operatore postale, H6.

Diversamente, qualora il superamento della soglia dei 150 euro è rilevato successivamente allo svincolo si deve procedere con l'invalidamento della dichiarazione (26) e la presentazione di una nuova dichiarazione H1 o, se del caso, H6 nonché al ricalcolo dei diritti e all'eventuale rimborso o sgravio.

In alcuni casi la merce oggetto di importazione potrebbe non essere consegnata, ad esempio quando il destinatario non viene trovato o si rifiuta di accettarla; in tali casi deve essere restituita con conseguente invalidamento della dichiarazione conformemente all'articolo 148, paragrafo 3, RD. In tali ipotesi è possibile ottenere automaticamente l'invalidamento dell'H7 considerato che, in assenza di consegna, l'impegno del conto di debito non è ancora avvenuto.

Con l'utilizzo del nuovo sistema AIDA reingegnerizzato l'operatore economico può trasmettere l'istanza di annullamento della dichiarazione mediante invio di apposito messaggio, con successiva validazione, ove ne ricorrano le condizioni, da parte dell'ufficio doganale

La dichiarazione doganale può, inoltre, necessitare di una modifica che, se riguarda elementi diversi dal valore o che non causano il superamento della soglia dei 150 euro, può avvenire:

- su istanza di parte ai sensi dell'art.173, par. 3, CDU:
- d'ufficio ai sensi dell'art.48 CDU.

Determinazione Direttoriale prot N. 219776/RU del 30/06/2021

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE MENSILE IVA IN FORMATO ELETTRONICO

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

La dichiarazione mensile, prevista dall'articolo 70.1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativa alle importazioni di beni effettuate nel mese di riferimento, è trasmessa in formato elettronico dal soggetto obbligato che si avvale del regime speciale per la dichiarazione ed il pagamento dell'IVA all'importazione, di cui al medesimo articolo, per mezzo del sistema informatico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

ARTICOLO 2

Entro il decimo giorno lavorativo di ciascun mese, il sistema informatico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli mette a disposizione del soggetto obbligato un'apposita funzione che consente di generare in automatico la versione precompilata della dichiarazione mensile di cui all'articolo 1.

ARTICOLO 3

La dichiarazione mensile è precompilata dal sistema informatico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base delle spedizioni effettivamente consegnate dal soggetto obbligato nel mese di riferimento.

Per ciascuna giornata di contabilizzazione, la dichiarazione mensile precompilata riepiloga il numero di spedizioni effettivamente consegnate ed il relativo importo IVA giornaliero che risulta essere stato contabilizzato.

ARTICOLO 3

Il soggetto obbligato è tenuto a validare la dichiarazione precompilata entro il giorno sedici del mese successivo a quello di riferimento.

La dichiarazione mensile si considera regolarmente presentata soltanto a seguito della validazione da parte del soggetto obbligato.

Determinazione Direttoriale prot N. 219778/RU del 30/06/2021

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

MISURE OPERATIVE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA IN FORMATO ELETTRONICO

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

Per avvalersi del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione di cui all'articolo 70.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non è richiesta una preventiva autorizzazione di carattere doganale.

ARTICOLO 2

Il soggetto che intende avvalersi del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione, previsto dall'articolo 70.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è tenuto a chiedere preventivamente, a norma degli articoli 110 e 111 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, all'Ufficio delle Dogane competente in base alle disposizioni unionali, l'autorizzazione alla dilazione del pagamento della relativa IVA riscossa, previa autorizzazione alla costituzione di garanzia globale e connessa prestazione di apposita cauzione, salvo eventuale esonero.

ARTICOLO 3

Gli importi dovuti dal soggetto che si avvale del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione in relazione ai beni presentati in dogana per conto della persona alla quale essi sono destinati, tenuta al pagamento dell'IVA, sono aggregati su base mensile, in considerazione delle spedizioni effettivamente consegnate nel mese di riferimento. Il pagamento è eseguito entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di aggregazione, in un'unica soluzione ovvero mediante versamenti frazionati corrispondenti a raggruppamenti di spedizioni.

La Circolare n.26 del 30/06/2021 dell'ADM, allo scopo di illustrare le novità legislative in materia di e-commerce/pacchetto IVA per le vendite a distanza di beni importati da territori e Paesi terzi, le relative formalità dichiarative e le modalità di assolvimento dell'IVA, tenendo conto di quanto previsto dalla Commissione europea nelle Linee guida unionali relative alle spedizioni di valore trascurabile e rinviando all'occorrenza alle Note esplicative riguardanti le norme sul commercio elettronico IVA, elaborate a livello unionale dai competenti Servizi fiscali.

Nell'ambito del settore "Tariffa e Classificazione delle merci" i provvedimenti normativi derivano da regolamenti della Commissione o del Consiglio UE.

Anche nel 2021, nonostante le difficoltà organizzative dovute alla pandemia ancora in atto ed alle relative misure di contrasto, si è contribuito a tale processo normativo intervenendo per gli aspetti tecnici doganali di competenza ai lavori dei relativi Comitati della Commissione.

A tal fine si segnalano:

- Regolamento di esecuzione UE 2021/1832 della Commissione del 12 ottobre 2021, che ha modificato l'allegato I del Regolamento CEE n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. Successivamente, sempre nel 2021, sono state pubblicate due rettifiche alla Nomenclatura combinata pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (Serie L 414 del 19/11/2021 e L 458 del 22/12/2021);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/170 della Commissione del 9 febbraio 2021 relativo alla classificazione una particolare bottiglia di vetro (NC 7013 49 99);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/530 della Commissione del 22 marzo 2021 relativo alla classificazione di un apparecchio elettromeccanico portatile per la cura della pelle personale (NC 8509 80 00);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/531 della Commissione del 22 marzo 2021 relativo alla classificazione di una parte di telecamera (NC 9002 11 00);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/532 della Commissione del 22 marzo 2021 relativo alla classificazione di un apparecchio per registrare (NC 8521 90 00);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/575 della Commissione del 30 marzo 2021 relativo alla classificazione di un prodotto, presentato come un set per la vendita al dettaglio, composto da una bottiglia di plastica dotata di una pompa ad aria e di un ugello (apparato di riempimento) insieme a 100 pezzi di palloncini in lattice multicolori inclusi all'interno della bottiglia (NC 9503 00 99);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/600 della Commissione del 7 aprile 2021 relativo alla classificazione di barre di lega di tungsteno (NC 8101 99 10);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/909 della Commissione del 31 maggio 2021 relativo alla classificazione di un prodotto in plastica per piscine (NC 3926 90 97);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/910 della Commissione del 31 maggio 2021 relativo alla classificazione di bastoncini in cermet (NC 8113 00 90);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/911 della Commissione del 31 maggio 2021 relativo alla classificazione di rulli per mobili (NC 4421 99 10);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/956 della Commissione del 31 maggio 2021 relativo alla classificazione di un articolo componibile con proprietà fonoassorbenti e fonoisolanti (NC 7610 90 90);

- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/957 della Commissione del 31 maggio 2021 relativo alla classificazione di un articolo in tessuto di forma ovale (NC 6306 90 00);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1367 della Commissione del 6 agosto 2021 relativo alla classificazione di un veicolo per il trasporto persone (NC 8703 10 18);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1368 della Commissione del 6 agosto 2021 relativo alla classificazione di una clip per camera (NC 9002 11 00);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1369 della Commissione del 6 agosto 2021 relativo alla classificazione di un tessuto elastico (NC 5906 10 00);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1370 della Commissione del 6 agosto 2021 relativo alla classificazione di un articolo rettangolare piatto di tessuto leggero di materie tessili (NC 6307 90 98);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1816 della Commissione del 12 ottobre 2021 relativo alla classificazione di un olio di palma ulteriormente preparato (NC 1517 9099);
- Note esplicative alla nomenclatura combinata dell'Unione europea (2021/C 58 I/05) per la sottovoce 9021 10 10, apparecchi ortopedici.
- Note esplicative alla nomenclatura combinata dell'Unione europea (2021/C 58 I/06) per la sottovoce 9504 40 00, carte da gioco;
- Note esplicative alla nomenclatura combinata dell'Unione europea (2021/C 104 I/01) per la sottovoce 9506 69 90;-
- Note esplicative alla nomenclatura combinata dell'Unione europea (2021/C 333 I/01) per le sottovoci da 8505 11 00 a 8505 19 90;
- Note esplicative alla nomenclatura combinata dell'Unione europea (2021/C 333 I/02) per la voce da 9403;
- Note esplicative alla nomenclatura combinata dell'Unione europea (2021/C 333 I/03) per la sottovoce da 9503 00 70;
- Note esplicative alla nomenclatura combinata dell'Unione europea (2021/C 333 I/04) per la voce 9506;
- Note esplicative alla nomenclatura combinata dell'Unione europea (2021/C 466 I/01) per la sottovoce 8714 94 20;
- Note esplicative alla nomenclatura combinata dell'Unione europea (2021/C 466 I/02) per varie sottovoci della 6307.

I predetti provvedimenti riguardano la classifica di specifiche merci nella Nomenclatura Combinata al fine di consentire l'armonizzazione del trattamento tariffario e l'uniforme classificazione a livello UE.

- Regolamento (UE) 2021/1051 del Consiglio del 18 giugno 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali;
- Regolamento (UE) 2021/1052 del Consiglio del 18 giugno 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali;
- Regolamento (UE) 2021/2278 del Consiglio del 20 dicembre 2021 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1387/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2283 del Consiglio del 20 dicembre 2021 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, e che abroga il regolamento (UE) n. 1388/2013;

I regolamenti sopra evidenziati attengono alle misure tariffarie, sospensioni e contingenti tariffari autonomi adottati in virtù dell'art. 31 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE). Essi rappresentano uno strumento utile ad aumentare la competitività delle industrie produttrici UE nei confronti di quelle dei Paesi terzi. Tali misure si traducono in una esenzione/riduzione del dazio WTO per quei prodotti che risultano non reperibili sul mercato interno UE (sospensioni tariffarie) o che sono fabbricati nel mercato interno in misura non sufficiente al fabbisogno produttivo delle industrie Unionali (contingenti tariffari).

Sempre con riferimento al settore della “classifica” e nell’ottica di fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID 19 si segnalano ancora i seguenti provvedimenti:

- Circolare n. 1/ 2021 che ha fornito delle linee guida per la classificazione delle “mascherine facciali” a seguito del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2159 della Commissione del 16 dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L 431 del 21 dicembre 2020, che ha recato un emendamento all'allegato I del Regolamento del Consiglio (CEE) n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune.
- Circolare n.9/2021 riguardante il trattamento IVA per le importazioni dei beni necessari al contenimento e alla gestione dell'emergenza Covid-19. Con la Circolare n.12/2020 del 30 maggio 2020, con la quale sono stati forniti alcuni chiarimenti circa il perimetro di applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il «c.d. Decreto Rilancio», convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale, nell'ambito del Titolo VI rubricato «Misure fiscali», in particolare con l'articolo 124, ha introdotto una disciplina IVA agevolata per l'acquisto di determinati beni ritenuti necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Di seguito alle novità introdotte in materia di IVA dalla Legge 30 dicembre 2020, n.178, «c.d. Legge di Bilancio», ed in particolare dall'articolo 1, commi 452 e 453,

si sono resi ulteriori chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo in materia. Infatti, il citato comma 452 prevede che, in deroga all'articolo 124, comma 1, del citato «Decreto Rilancio», le cessioni di “strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presenta i requisiti applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell'Unione europea applicabile”, nonché le prestazioni di servizi strettamente connesse, sono esenti dall'IVA fino al 31 dicembre 2022. Inoltre, il comma 453 prevede che, in deroga al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/72, le cessioni dei “vaccini contro il COVID-19 autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini” sono esenti dall'IVA, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022. Le disposizioni di cui al citato articolo 1, commi 452 e 453, costituiscono norma di recepimento della Direttiva (UE) 2020/2020 del Consiglio del 7 dicembre 2020, la quale, in risposta alla pandemia, ha apportato modifiche alla Direttiva 2006/112/CE prevedendo, in materia di IVA, misure transitorie applicabili ai vaccini contro il COVID-19 ed ai dispositivi medico-diagnostici in vitro del COVID-19. Detta direttiva consente agli Stati membri di stabilire, fino al 31 dicembre 2022, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto con diritto a detrazione per le forniture dei vaccini per il COVID-19 e per le forniture della strumentazione per diagnostica per COVID-19, nonché per le prestazioni di servizi strettamente connesse.

- Determinazione Direttoriale prot. 34603/RU del 01/02/2021 che ha disciplinato l'esportazione verso Paesi terzi dei vaccini contro i *coronavirus* legati alla SARS (specie SARS-CoV), classificati con il codice NC 3002 20 10 (sono comprese anche le sostanze attive, incluse le banche di cellule madri e le banche cellulari di lavorazione utilizzate per la fabbricazione di tali vaccini), secondo le disposizioni del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2021/111;
- Determinazione Direttoriale prot. 109510/RU del 14/04/2021 che ha fornito ulteriori indicazioni sull'esportazione di vaccini contro i *coronavirus* legati alla SARS (specie SARS-CoV) in base alle disposizioni del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2021/521 della Commissione che modifica ed integra Regolamento di Esecuzione (UE) n.2021/442 della Commissione dell'11 marzo 2021;
- Determinazione Direttoriale prot. 136360/RU del 6/5/2021 che ha disciplinato la proroga, fino al 30 giugno 2021, delle disposizioni di cui alla Determinazione Direttoriale prot. n.109510/RU del 14/04/2021;
- Determinazione Direttoriale prot. 222563/RU del 30/06/2021 che ha statuito che le disposizioni stabilite dal Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2021/734 della Commissione continuano ad applicarsi fino al 30 settembre 2021 secondo le disposizioni di cui alle Determinazioni Direttoriali prot. n.109510/RU del 14/04/2021 e prot. n.136360/RU del 06/05/2021;

- Determinazione Direttoriale prot. 364327 del 30/09/2021 che ha stabilito che le disposizioni del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2021/1071 della Commissione del 29 giugno 2021 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2021 secondo le disposizioni di cui alle Determinazioni Direttoriali prott. n.109510/RU del 14/04/2021, n.136360/RU del 06/05/2021 e n. 222563/RU del 30/06/2021;
- Determinazione Direttoriale prot. 483026 del 17/12/2021 che ha disposto che le norme stabilite dal Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2021/1071 della Commissione del 29 giugno 2021, prorogate fino al 31 dicembre 2021 ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2021/1728 della Commissione del 29 settembre 2021, cessano di applicarsi a far data dal 1° gennaio 2022. Tuttavia, a decorrere da tale data e per un ulteriore periodo di 24 mesi, continua ad applicarsi una sorveglianza all'esportazione dei vaccini contro i *coronavirus* legati alla SARS (specie SARS-CoV) e delle sostanze attive per la quale è richiesta, a norma dell'art. 2 del Regolamento (UE) n. 2021/2071, l'indicazione nella dichiarazione doganale del codice addizionale Taric, previsto per le ditte produttrici nell'allegato del predetto regolamento, unitamente all'indicazione dell'unità supplementare espressa in dosi

Infine per quanto concerne il settore dei controlli doganali si segnalano il Regolamento (UE) n. 2018/1672 ed il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/776 (entrambi in vigore dal 3 giugno 2021) che hanno introdotto rilevanti modifiche al quadro normativo unionale in tema di controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione europea, nonché i modelli per determinati moduli e le conseguenti norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni tra le autorità competenti degli altri Stati membri, e, se del caso, alla Commissione, alla Procura europea ed a Europol.

Decreto legislativo del 2 Febbraio 2021

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 9**Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO». (21G00012)**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'articolo 4, che delega il Governo all'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»);

Visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»);

Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2020;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2021;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

Il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce le norme necessarie ad adattare l'ordinamento giuridico nazionale alle previsioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017,

relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»), di seguito denominato «regolamento».

Art. 2

Autorita' competente e procedimento per la designazione dei candidati all'incarico di procuratore europeo

1. Il Consiglio superiore della magistratura e' l'autorita' competente alla designazione dei tre candidati all'incarico di procuratore europeo ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura determina con propria delibera i criteri e la procedura per la valutazione delle dichiarazioni di disponibilita' e la designazione dei candidati, nel rispetto delle qualifiche e dei requisiti previsti dall'articolo 16 del regolamento e dal presente decreto.
3. Possono candidarsi per l'incarico di procuratore europeo i magistrati, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa, i quali alla data di presentazione della dichiarazione di disponibilita' alla designazione non hanno compiuto il cinquantanovesimo anno di eta' e hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalita'.
4. I candidati allegano alla dichiarazione di disponibilita' ogni elemento ritenuto utile a dimostrare una conoscenza adeguata della lingua di lavoro adottata dal collegio della Procura europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, del regolamento, il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 16 del regolamento e dalla delibera del Consiglio superiore della magistratura di cui al comma 2.
5. Le dichiarazioni di disponibilita' sono immediatamente trasmesse al Ministro della giustizia.
6. Il Consiglio superiore della magistratura valuta le dichiarazioni di disponibilita' nel rispetto dei criteri di cui alla delibera prevista dal comma 2 e, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione, approva con delibera motivata una proposta di designazione di tre candidati idonei e la trasmette al Ministro della giustizia che, nei quindici giorni successivi, puo' formulare osservazioni, anche proponendo una diversa designazione.
7. Nei quindici giorni successivi alla ricezione delle osservazioni del Ministro della giustizia o, comunque, alla scadenza del termine per la formulazione delle stesse, il Consiglio superiore della magistratura designa i tre candidati con delibera motivata. Quando non accoglie le osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi del comma 6, la delibera ne indica specificamente le ragioni. Il Ministro della giustizia procede alla immediata comunicazione dei nominativi dei candidati al Consiglio dell'Unione europea.

Art. 3

Collocamento fuori ruolo e trattamento economico del procuratore europeo

1. Il magistrato nominato al posto di procuratore europeo dal Consiglio dell'Unione europea e' collocato fuori del ruolo organico della magistratura, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il periodo di collocamento fuori ruolo per lo svolgimento delle funzioni di procuratore europeo non e' computato nel termine decennale di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e all'articolo 1, comma 68, della legge 6 novembre

2012, n. 190. 2. Dalla data di decorrenza degli effetti economici del contratto di assunzione sottoscritto con la Procura europea dal magistrato nominato procuratore europeo, cessa il trattamento economico erogato dal Ministero della giustizia a suo favore.

Art. 4

Autorita' competente ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento

1. Il Ministro della giustizia e' l'autorita' competente a concludere con il procuratore capo europeo l'accordo previsto dall'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro della giustizia, acquisito ogni utile elemento conoscitivo, anche di natura statistica, concernente i reati attribuiti alla competenza della Procura europea, il numero delle persone sottoposte alle indagini ad essi relative, i tempi medi di definizione, la dislocazione sul territorio nazionale degli uffici di procura presso cui i procedimenti sono iscritti e l'eventuale sussistenza di profili di connessione con fenomeni di criminalita' organizzata, formula una proposta motivata relativa al numero e alla distribuzione funzionale e territoriale dei procuratori europei delegati e la trasmette, unitamente agli elementi conoscitivi acquisiti, al Consiglio superiore della magistratura.
3. Il Consiglio superiore della magistratura esprime il proprio parere sulla proposta formulata ai sensi del comma 2 entro trenta giorni dalla sua ricezione. Scaduto tale termine, il Ministro della giustizia procede alla negoziazione dell'accordo di cui al comma 1 e, all'esito, alla adozione del decreto di cui all'articolo 10, comma 1. Quando non accoglie le osservazioni o la proposta alternativa formulate dal Consiglio superiore della magistratura, il Ministro della giustizia ne indica specificamente le ragioni nella proposta che sottopone al procuratore capo europeo.
4. L'accordo concluso con il procuratore capo europeo ai sensi del comma 1 e' comunicato senza ritardo dal Ministro della giustizia al Consiglio superiore della magistratura ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche per le modifiche dell'accordo di cui al comma 1.

Art. 5

Autorita' competente e procedimento per la designazione dei procuratori europei delegati

1. Il Consiglio superiore della magistratura e' l'autorita' competente a designare i procuratori europei delegati ai fini della loro nomina da parte del collegio della Procura europea, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura determina con propria delibera i criteri e la procedura per la valutazione delle dichiarazioni di disponibilita' e la designazione dei candidati, nel rispetto delle qualifiche e dei requisiti previsti dall'articolo 17 del regolamento e dal presente decreto. Nell'individuazione dei criteri di valutazione specifico rilievo e' accordato all'esperienza maturata dal magistrato nella conduzione di indagini relative a reati contro la pubblica amministrazione e in materia di criminalita' economica e finanziaria, nonche' alle sue competenze nel settore della cooperazione giudiziaria internazionale.
3. Possono candidarsi per l'incarico di procuratore europeo delegato i magistrati, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa, i quali alla data di

presentazione della dichiarazione di disponibilit  alla designazione non hanno compiuto il ((sessantaquattresimo)) anno di et  e hanno conseguito almeno la terza valutazione di professionalit . ((Quando l'accordo di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento prevede la designazione di procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione, la dichiarazione di disponibilit  a ricoprire tale incarico puo' essere presentata unicamente da magistrati che svolgono o che hanno svolto funzioni di legittimit .))

4. I magistrati interessati presentano una dichiarazione di disponibilit  in relazione a una o pi  delle sedi indicate nell'articolo 10, allegando ogni elemento ritenuto utile a dimostrare una conoscenza adeguata della lingua di lavoro adottata dal collegio della Procura europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, del regolamento, nonch  il possesso degli altri requisiti richiesti dall'articolo 17 del regolamento e dalla delibera del Consiglio superiore della magistratura di cui al comma 2. ((Nel caso di cui al comma 3, secondo periodo, la dichiarazione di disponibilit  si intende presentata in relazione alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione.))

5. Il Consiglio superiore della magistratura valuta, in relazione a ciascuna delle sedi indicate ((ai sensi del comma 4 dai magistrati interessati)), le dichiarazioni di disponibilit  pervenute nel rispetto ((...)) dei criteri di cui alla delibera prevista dal comma 2. ((Nel caso di tramutamento di funzioni, l'anzianit  di servizio e' valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalit  periodiche. Fuori del caso di cui al comma 3, secondo periodo, si osservano, in relazione a ciascuna delle sedi indicate nell'articolo 10, le disposizioni cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.)) Non si applica il termine previsto dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

6. Entro trenta giorni dalla presentazione delle dichiarazioni di disponibilit , il Consiglio superiore della magistratura designa con delibera motivata, per ciascuna delle sedi indicate nell'articolo 10 ((e, nel caso di cui al comma 3, secondo periodo, per la Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione)), un numero di magistrati idonei corrispondente a quello indicato dal procuratore capo europeo all'esito della negoziazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento.

7. Il Ministro della giustizia procede alla immediata comunicazione al procuratore capo europeo dei nominativi dei magistrati designati.

Art. 6

Provvedimenti conseguenti alla nomina dei procuratori europei delegati

1. Il Consiglio superiore della magistratura destina i magistrati nominati procuratori europei delegati alle sedi indicate nell'articolo 10, disponendo il trasferimento e, se necessario, il mutamento di funzioni degli stessi nel rispetto delle disponibilit  manifestate in relazione alle sedi di tramutamento e delle disposizioni cui all'articolo 13, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. ((Fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, allo stesso modo il Consiglio superiore della magistratura provvede per la destinazione alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione dei magistrati nominati procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione.))

2. Con la delibera di trasferimento, qualora l'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, preveda che il magistrato nominato procuratore europeo delegato eserciti anche le funzioni di

pubblico ministero nazionale, il Consiglio superiore della magistratura dispone l'esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria in misura corrispondente a quella convenuta nell'accordo. Le funzioni di pubblico ministero nazionale sono esercitate presso la procura della Repubblica di assegnazione di cui al comma 1 ((e, nel caso di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, presso la Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione)).

((3. Alla cessazione dell'incarico di procuratore europeo delegato, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, previo nuovo conferimento delle funzioni giudicanti ove necessario. La riassegnazione alla sede di provenienza non comporta, in alcun caso, il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, ove in precedenza svolte. In mancanza di una domanda di riassegnazione alla sede di provenienza o di trasferimento ad altra sede, il magistrato cessato dall'incarico di procuratore europeo delegato resta assegnato alla procura della Repubblica cui è stato trasferito ai sensi del comma 1 o, nel caso di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze.))

4. Il Consiglio superiore della magistratura richiede, con cadenza annuale, alla Procura europea di comunicare se nei confronti dei magistrati nominati procuratori europei delegati siano stati avviati o definiti procedimenti disciplinari, ovvero se, nei casi agli stessi assegnati, il procuratore europeo incaricato della supervisione abbia adottato la decisione di svolgere l'indagine di persona ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, lettera c), del regolamento.

5. Fermo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 11, comma 1, il procuratore europeo delegato informa senza ritardo il procuratore generale presso la Corte di cassazione e il Ministro della giustizia:

- a) quando riceve formale notizia dell'avvio di un procedimento disciplinare nei suoi confronti per motivi connessi alle responsabilità che gli derivano dal regolamento;
- b) quando, in un caso assegnatogli, la camera permanente assume una decisione di riassegnazione per i motivi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, lettera b), del regolamento o il procuratore europeo adotta la decisione di svolgere l'indagine di persona ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, lettera c), del regolamento.

Art. 7

Trattamento economico e regime contributivo dei procuratori europei delegati

1. Dalla data di decorrenza degli effetti economici del contratto di assunzione sottoscritto con la Procura europea dal magistrato nominato procuratore europeo delegato, cessa il trattamento economico erogato a suo favore dal Ministero della giustizia. In caso di esonero parziale, il Ministero della giustizia provvede a rimborsare alla Procura europea la quota di trattamento economico spettante per lo svolgimento dell'ordinaria attività di procuratore nazionale.

2. In ogni caso, il periodo di servizio prestato nella qualità di procuratore europeo delegato è computato ai fini della progressione economica per anzianità di servizio e agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza, da determinarsi con riferimento al trattamento economico goduto alla data di assunzione dell'incarico e alla progressione di esso per anzianità di servizio.

3. Il versamento dei contributi previdenziali, commisurati sulla base del trattamento economico individuato ai sensi del comma 2, e' integralmente posto a carico del Ministero della giustizia, fatto salvo il rimborso all'amministrazione della quota previdenziale posta a carico del magistrato nominato procuratore europeo delegato, secondo le aliquote vigenti ((, ad esclusione dei casi in cui tale quota risulti gia' computata nel trattamento economico erogato dalla Procura Europea)).

Art. 8

Modifiche alla tabella B, annessa alla legge 5 marzo 1991, n. 71

1. La tabella B, annessa alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e' sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto, con l'inclusione, alla lettera L), dei magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati.

Art. 9

Poteri dei procuratori europei delegati e del procuratore europeo

1. In relazione ai procedimenti per i quali la Procura europea ha assunto la decisione di avviare o avocare un'indagine, i procuratori europei delegati esercitano, in via esclusiva e fino alla definizione del procedimento, nell'interesse della Procura europea e conformemente alle disposizioni del regolamento e del presente decreto, le funzioni e i poteri spettanti ai pubblici ministeri nazionali. ((I magistrati nominati procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione esercitano le sole funzioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), e comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.))

2. Ferme in ogni caso le regole ordinarie sulla competenza del giudice, i procuratori europei delegati esercitano le funzioni requirenti sull'intero territorio nazionale, indipendentemente dalla sede di assegnazione.

3. I procuratori europei delegati, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, non sono soggetti ai poteri di direzione attribuiti ai procuratori della Repubblica dall'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dagli articoli 1, 2, 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, ne' all'attivita' di vigilanza del procuratore generale presso la corte di appello prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106. Non si applicano gli articoli 53, 371-bis, 372, 412, 413 e 421-bis, commi 1, secondo periodo, e 2, del codice di procedura penale.

4. Nel caso previsto dall'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento, il procuratore europeo esercita le funzioni requirenti secondo quanto previsto dai commi 1 e 2.

Art. 10

Sedi dei procuratori europei delegati

1. Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, il Ministro della giustizia determina con proprio decreto la pianta organica dei procuratori europei delegati in conformita' alle previsioni dell'accordo, individuando le sedi di servizio dei procuratori europei delegati presso una o piu' procure della Repubblica dei capoluoghi di distretto e modificando, ove necessario, le piante organiche degli uffici giudiziari, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche. Allo stesso modo il Ministro della giustizia procede in caso di successive modifiche dell'accordo ai sensi dell'articolo 4, comma 5.

2. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1, previa determinazione del numero, della qualifica professionale, delle specifiche competenze anche linguistiche e dei requisiti di anzianità e curricolari richiesti, il Ministero della giustizia individua, a mezzo di interpello nazionale riservato al personale di ruolo dell'Amministrazione giudiziaria, le unità di personale amministrativo da assegnarsi alle sedi di servizio dei procuratori europei delegati. Nello stesso termine, sentiti i dirigenti delle procure della Repubblica individuate ai sensi del comma 1, il Ministero della giustizia adotta le misure necessarie ad assicurare la disponibilità, da parte di detti uffici, di locali e di beni strumentali idonei a consentire ai procuratori europei delegati l'esercizio delle funzioni e dei compiti loro assegnati dal regolamento in condizioni di eguaglianza rispetto ai pubblici ministeri nazionali. I provvedimenti di cui al presente comma sono assunti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1, i dirigenti delle procure della Repubblica individuate quali sedi dei procuratori europei delegati adottano i provvedimenti organizzativi necessari a favorire la piena integrazione dei procuratori europei delegati nell'ambito dell'ufficio e a dotarli delle unità di personale amministrativo, dei locali e dei beni strumentali di cui al comma 2, assicurando in ogni caso l'eguaglianza di trattamento rispetto ai procuratori pubblici ministeri nazionali nelle condizioni generali di lavoro e nella fruizione dell'ambiente lavorativo. ((Allo stesso modo provvede il Procuratore generale presso la Corte di cassazione nel caso di nomina di procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione.))

4. I provvedimenti indicati al comma 3 sono immediatamente comunicati al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura.

5. Fermo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, il Ministro della giustizia e il Consiglio superiore della magistratura assumono, nell'ambito e nei limiti delle rispettive attribuzioni, le iniziative necessarie a favorire la piena integrazione dei procuratori europei delegati presso gli uffici di procura cui sono destinati e ad agevolare l'assolvimento delle funzioni e dei compiti loro assegnati dal regolamento.

Art. 11

Valutazioni di professionalità dei procuratori europei delegati

1. Ai fini della procedura di valutazione della professionalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111, il Consiglio superiore della magistratura richiede alla Procura europea di trasmettere:

- a) un rapporto informativo sull'attività svolta dal magistrato nominato procuratore europeo delegato e i relativi dati statistici;
- b) copia dei precedenti rapporti di valutazione del rendimento;
- c) notizie relative alle eventuali decisioni di riassegnazione dei casi assunte dalla camera permanente per i motivi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento;
- d) un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 6, comma 4.

2. La documentazione di cui al comma 1, unitamente a quella in precedenza acquisita sull'attività del procuratore europeo delegato ai sensi dell'articolo 6, comma 4, e' trasmessa dal Consiglio superiore della magistratura al Consiglio giudiziario della Corte di appello di Roma ed e' utilizzata ai fini delle valutazioni di professionalita', ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

Art. 12

Comunicazione al procuratore capo europeo di provvedimenti riguardanti i procuratori europei delegati

((1. Quando nei confronti del magistrato nominato procuratore europeo delegato occorre avviare a un procedimento che possa comportare, per motivi non connessi alle responsabilita' derivanti dal regolamento, la cessazione dal servizio, il trasferimento di ufficio o l'adozione, anche in via cautelare, di provvedimenti disciplinari, prima di dare inizio al procedimento e' data comunicazione al procuratore capo europeo.))

2. In caso di trasferimento di ufficio, il Consiglio superiore della magistratura determina la nuova sede di assegnazione del magistrato acquisito il parere del procuratore capo europeo.

3. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, possono essere richiesti, ove rilevanti, atti, documenti e informazioni alla Procura europea.

Art. 13

Procedimenti disciplinari nei confronti dei procuratori europei delegati per motivi connessi alle responsabilita' derivanti dal regolamento

1. Quando e' fondato su motivi connessi alle responsabilita' derivanti dal regolamento, il procedimento disciplinare nei confronti del magistrato nominato procuratore europeo delegato puo' essere iniziato solo dopo aver acquisito il consenso del procuratore capo europeo.

((2. All'acquisizione del consenso del procuratore capo europeo provvede, in ogni caso, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. A tal fine, prima di trasmettere la richiesta di indagini di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, il Ministro della giustizia comunica al procuratore generale presso la Corte di cassazione che intende promuovere l'azione disciplinare.))

3. In caso di diniego del consenso, assunta ogni utile informazione, il procuratore generale presso la Corte di cassazione o, quando abbia richiesto di promuovere l'azione disciplinare, il Ministro della giustizia possono richiedere nei successivi trenta giorni al collegio della Procura europea di riesaminare la questione.

4. La richiesta del procuratore generale presso la Corte di cassazione sospende il decorso dei termini previsti dall'articolo 15, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sino al momento in cui perviene notizia del consenso espresso dal procuratore capo europeo o, nell'ipotesi prevista dal comma 3, della decisione favorevole del collegio della Procura europea. Nei rimanenti casi, i termini riprendono a decorrere a seguito della cessazione dell'incarico di procuratore europeo delegato, di cui il Consiglio superiore della magistratura informa tempestivamente il procuratore generale presso la Corte di cassazione ai fini dell'avvio del procedimento disciplinare.

5. L'azione disciplinare non puo' comunque essere iniziata o proseguita quando la sussistenza dei fatti oggetto di addebito o della responsabilita' del magistrato e' stata esclusa dal collegio della Procura europea con decisione irrevocabile.

6. Quando i fatti contestati nell'addebito disciplinare, ovvero altre circostanze comunque rilevanti ai fini del procedimento disciplinare, hanno formato oggetto di procedimento disciplinare da parte del collegio della Procura europea, il procuratore generale presso la Corte di cassazione richiede alla Procura europea la trasmissione degli atti pertinenti.

7. La documentazione di cui al comma 6 e' utilizzabile per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione disciplinare e nel giudizio disciplinare. La rinnovazione dell'esame dei testimoni e' ammessa solo su fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni o se ritenuta necessaria sulla base di specifiche esigenze.

8. In caso di condanna, nella commisurazione delle sanzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, si tiene conto di quella gia' eventualmente irrogata dal collegio della Procura europea per il medesimo fatto.

Art. 14

Comunicazione e iscrizione di notizie di reato di competenza della Procura europea

1. Le comunicazioni di cui all'articolo 347 del codice di procedura penale, le denunce, le querele, gli esposti e gli ulteriori atti comunque denominati che hanno ad oggetto reati in relazione ai quali la Procura europea potrebbe esercitare la sua competenza ai sensi degli articoli 22 e 25, paragrafi 2 e 3, del regolamento sono presentati o trasmessi, oltre che al pubblico ministero nazionale, al procuratore europeo delegato.

2. Quando riceve o acquisisce di propria iniziativa notizia di uno dei reati di cui al comma 1, il pubblico ministero provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 335, primo comma, del codice di procedura penale, se la Procura europea non ha gia' comunicato di esercitare la sua competenza e risulta necessario procedere al compimento di atti urgenti o vi e' comunque motivo di ritenere che un ritardo nell'avvio delle indagini possa comprometterne l'esito.

3. Fuori dai casi previsti dal comma 2, il pubblico ministero dispone l'annotazione della notizia di reato in apposito registro, tenuto in forma automatizzata, che il Ministro della giustizia istituisce con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

4. Quando la Procura europea comunica che non intende esercitare la sua competenza e, in ogni caso, decorsi trenta giorni dalla annotazione prevista dal comma 3, il pubblico ministero procede immediatamente agli adempimenti previsti dall'articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale.

5. Il pubblico ministero informa la Procura europea dell'iscrizione del procedimento e dell'avvio delle indagini preliminari ai sensi del comma 2.

Art. 15

Disposizioni in tema di mandato di arresto europeo

1. Le procedure di consegna relative a mandati di arresto europei emessi da procuratori europei delegati sono disciplinate dalla legge 22 aprile 2005, n. 69.

2. Ai fini della procedura passiva di consegna, per «Stato membro di emissione» si intende lo Stato membro dell'Unione europea in cui si trova il procuratore europeo delegato che ha emesso il mandato di arresto europeo.

Art. 16

Contrasti di competenza

1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione e l'autorità competente a decidere in caso di contrasto tra la Procura europea e una o più procure della Repubblica sulla competenza a procedere ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento.
2. Ai contrasti di competenza di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 54, 54-bis, 54-ter e 54-quater del codice di procedura penale.

Art. 17

Dichiarazioni relative alle misure di indagine di cui all'articolo 30 del regolamento

1. Ai fini di cui all'articolo 30, paragrafi 1 e 3, del regolamento, i procuratori europei delegati sono autorizzati a disporre o a chiedere le intercettazioni di conversazioni e le consegne controllate di merci nei limiti e alle condizioni previste dalle norme vigenti.
2. Nei quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo, su proposta del Ministro della giustizia, notifica alla Procura europea l'elenco dei reati per i quali le norme vigenti consentono l'impiego, a fini di indagine penale, dell'intercettazione di conversazioni o comunicazioni e delle consegne controllate di merci.

Art. 18

Autorità giudiziarie competenti ai sensi degli articoli 25 e 34 del regolamento

1. Nei casi previsti dagli articoli 25, paragrafo 4, e 34, paragrafi 5 e 6, del regolamento, autorità competente è il procuratore generale presso la Corte di cassazione.
2. Il procuratore generale presso la corte di cassazione dà in ogni caso comunicazione al Ministro della giustizia delle determinazioni assunte.

Art. 19

Assunzione di procedimenti della Procura europea

1. Quando, in conseguenza delle determinazioni assunte dal procuratore generale presso la Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 18, sono trasferiti nello Stato procedimenti relativi a indagini condotte da procuratori europei delegati di altri Stati membri, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 746-ter, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del codice di procedura penale.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei casi in cui i procedimenti di indagine sono trasferiti nello Stato in forza di provvedimenti assunti dalle camere permanenti della Procura europea ai sensi degli articoli 26, paragrafo 5, e 36, paragrafi 3 e 4.

Art. 20

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto, fatta eccezione per l'articolo 4, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, pari ad euro 533.848 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 10, della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Art. 21

Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

L'Unione europea per la realizzazione di politiche idonee al raggiungimento dei propri scopi istituzionali non può prescindere dalla tutela degli interessi finanziari, che in altri termini significa: corretta riscossione delle entrate, oculata gestione delle uscite di bilancio e tempestivo recupero delle somme indebitamente erogate, che trovano il loro fondamento giuridico negli artt. 317 e 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE). In particolare, l'art. 325 impone all'Unione ed agli Stati membri di combattere *“la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione stessa mediante misure... che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri”*. Al comma 2 del medesimo articolo 325, viene enunciato il fondamentale *“principio di assimilazione”* che impone ai Paesi membri di adottare, per contrastare le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure adottate per reprimere le violazioni lesive dei propri interessi finanziari interni. Il comma 3, invece, prevede il *“principio di collaborazione”*, in virtù del quale gli Stati concordano l'azione a tutela degli interessi finanziari dell'Unione contro le frodi, organizzando con la Commissione, un'intensa e regolare cooperazione fra i Servizi competenti delle rispettive Amministrazioni. Il sistema di protezione degli interessi finanziari è completato dall'art. 86 del TFUE che stabilisce *“Per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, può istituire una Procura europea a partire da Eurojust”*. La stessa Corte dei Conti Europea, nella relazione annuale speciale n. 1 del 2019, aveva evidenziato che l'approccio in base al quale l'OLAF avvia le indagini amministrative dopo aver ricevuto le informazioni da altre fonti su presunte frodi, sono spesso seguite da indagini penali a livello nazionale, che richiedono molto tempo, riducendo in tal modo le possibilità di ottenere il perseguimento dei reati. Ne consegue, infatti, che le indagini dell'OLAF sfociano nell'imputazione dei sospetti autori della frode in circa il 45 % dei casi. Per quanto concerne, invece, il recupero di fondi UE, in alcuni casi le relazioni finali dell'OLAF non forniscano sufficienti informazioni per avviare il recupero dei fondi indebitamente erogati. Pertanto, anche la Corte dei Conti Europea ha ritenuto che l'istituzione della Procura europea rappresenti un passo nella giusta direzione per una più incisiva tutela degli interessi finanziari dell'Unione. In tale contesto è stata istituita la Procura Europea, con il compito di rendere più efficiente la persecuzione dei reati che ledono il bilancio unionale.

Quindi, la Commissione Europea, in forza dell'art. 86 del TFUE, ha istituito la Procura Europea, per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e a tal fine ha deliberato i seguenti atti:

- **REGOLAMENTO (UE) 2017/1939 DEL CONSIGLIO** del 12 ottobre 2017 - relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»)
- **DIRETTIVA (UE) 2017/1371 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO** del 5 luglio 2017 - relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale
- **DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/856 DELLA COMMISSIONE** del 25 maggio 2021 che stabilisce la data alla quale la Procura europea assume i suoi compiti di indagine e azione penale.

L'Ufficio Rapporti EPPO è stato istituito, nell'ambito della Direzione Antifrode con Determinazione Direttoriale prot. n. 218804/RU del 28/06/2021 con l'intento di curare i rapporti con l'European Public Prosecutor's Office (EPPO) e coordinare le Strutture territoriali dell'Agenzia, al fine di assicurare la riscossione del dazio, di contrastare il contrabbando e le frodi transnazionali relative all'Iva intracomunitaria.

L'Ufficio ha intensificato la cooperazione con la Procura Europea attraverso l'istituzione di due Gruppi specialistici, al fine di assicurare un'efficace azione di contrasto alla criminalità organizzata:

- il primo denominato “EPPO/PED” ha il compito, tra l'altro, di coordinare i funzionari che assicurano il raccordo con i Procuratori Europei Delegati (PED). L'attività svolta dal Gruppo specialistico ha consentito di accreditare i funzionari presso gli uffici dei procuratori europei delegati per l'Italia dislocati sul territorio nazionale ed in alcuni casi è stato formalizzato il distacco di funzionari di ADM presso le stesse Procure;
- il secondo denominato “Gruppo Operativo EPPO” (GOE) ha il compito di coordinare le attività di polizia giudiziaria delegate dalla Procura Europea e/o di iniziativa nonché fornire un supporto operativo agli Uffici territoriali per le attività di p.g. ad essi delegate; il GdS è inoltre impegnato nell'implementare le analisi dei fenomeni e dei rischi connessi al commercio internazionale, con particolare riferimento ai prodotti sottoposti a dazio antidumping e/o a dazi compensativi.

Le articolazioni italiane della Procura Europea hanno potuto apprezzare la fattiva collaborazione che l'ADM ha saputo dare all'azione investigativa della Procura Europea e lo sforzo organizzativo che l'Agenzia ha messo in campo per garantire il massimo sostegno all'azione dei Procuratori Europei Delegati.

In merito si rappresenta che la Procura europea e l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli hanno stipulato, in data del 23 febbraio 2022, un Accordo di cooperazione con l'intento di

rafforzare la collaborazione e la comunicazione tra le Parti, al fine di rafforzare l'efficacia dell'attività di Polizia giudiziaria svolte da ADM sotto il coordinamento della Procura Europea, con riferimento ai reati di competenza di ADM.

Recentemente - nel corso dell'anno 2022 - ADM ha declinato le modalità operative relative alle attività investigative svolte dai funzionari di questa Agenzia, al fine di intensificare l'efficacia dell'attività di polizia giudiziaria.

Decisione di esecuzione (UE) del 25 Maggio 2021

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/856 DELLA COMMISSIONE
del 25 maggio 2021**

**che stabilisce la data alla quale la Procura europea assume i suoi compiti di indagine
e azione penale**

LA COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»)⁽¹⁾, in particolare l'articolo 120, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) In conformità dell'articolo 120, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO deve assumere i compiti di indagine e azione penale ad essa conferiti da detto regolamento a una data stabilita con decisione della Commissione su proposta del procuratore capo europeo una volta costituita l'EPPO.

(2) Il 7 aprile 2021 il procuratore capo europeo ha proposto alla Commissione che l'EPPO assuma i suoi compiti di indagine e azione penale il 1o giugno 2021.

(3) L'EPPO è un organo dell'Unione indivisibile che opera come un ufficio unico con struttura decentrata. Il livello centrale dell'EPPO è formato dal collegio, dalle camere permanenti, dal procuratore capo europeo, dai sostituti del procuratore capo europeo, dai procuratori europei e dal direttore amministrativo. Il procuratore capo europeo, i procuratori europei, i sostituti del procuratore capo europeo e il direttore amministrativo dell'EPPO sono stati nominati con decisioni adottate, rispettivamente, il 23 ottobre 2019⁽²⁾, il 27 luglio 2020⁽³⁾, l'11 novembre 2020⁽⁴⁾ e il 20 gennaio 2021⁽⁵⁾. Il collegio è stato costituito il 28 settembre 2020. Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, il 12 ottobre 2020 il collegio ha adottato il regolamento interno dell'EPPO. Il collegio ha adottato, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2017/1939, le norme sulle camere permanenti il 25 novembre 2020. Il personale dell'EPPO quale definito all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1939 è in servizio.

(4) Il livello decentrato dell'EPPO è costituito dai procuratori europei delegati situati negli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO («Stati membri»). Il 29 settembre 2020 il collegio ha adottato, a norma dell'articolo 114, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1939, le norme sulle condizioni di impiego dei procuratori europei delegati. È opportuno nominare almeno due procuratori europei delegati per ciascuno Stato membro entro il 1o giugno 2021. Alla data di adozione della presente decisione, l'EPPO aveva

(1) GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.

(2) GU L 274 del 28.10.2019, pag. 1.

(3) GU L 244 del 29.7.2020, pag. 18.

(4) Decisioni 010/2020 e 011/2020 del collegio della Procura europea dell'11 novembre 2020.

(5) Decisione 003/2021 del collegio della Procura europea del 20 gennaio 2021.

già nominato almeno due procuratori europei delegati per Stato membro, ad eccezione di

Finlandia e Slovenia⁽⁶⁾. Il termine ragionevole entro il quale gli Stati membri devono nominare i propri candidati per il posto di procuratore europeo delegato è scaduto. Ciò non dovrebbe pregiudicare l'effettivo avvio delle attività dell'EPPO, tenuto conto della possibilità per il procuratore europeo degli Stati membri interessati di condurre personalmente le indagini in tali Stati membri, con tutti i poteri, le responsabilità e gli obblighi di un procuratore europeo delegato, a norma dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1939.

(5) Alla Procura europea è stato assegnato un bilancio autonomo conformemente al quadro finanziario pluriennale per gli anni dal 2021 al 2027⁽⁷⁾, che ne garantisce la piena autonomia e indipendenza.

(6) A norma dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, il sistema di gestione dei fascicoli dell'EPPO è istituito e funziona a livello centrale e decentrato. L'allegato di tale regolamento, introdotto dal regolamento delegato (UE) 2020/2153 del Consiglio⁽⁸⁾ elenca le categorie di dati personali operativi e le categorie di interessati i cui dati personali operativi possono essere trattati dall'EPPO.

(7) Conformemente all'articolo 78, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1939, il 21 ottobre 2020 il collegio ha adottato le norme relative al responsabile della protezione dei dati dell'EPPO. Il 28 ottobre 2020 il collegio ha adottato le norme relative al trattamento dei dati personali da parte dell'EPPO. Conformemente all'articolo 25 del regolamento (UE)

(6) Decisioni del collegio della Procura europea (EPPO): 19/2020 del 25 novembre 2020 (nomina di dieci procuratori europei delegati nella Repubblica federale di Germania); 020/2020 del 25 novembre 2020 (nomina di quattro procuratori europei delegati nella Repubblica slovacca); 021/2020 del 2 dicembre 2020 (nomina di due procuratori europei delegati nella Repubblica di Estonia); 22/2020 del 2 dicembre 2020 (nomina di un procuratore europeo delegato nella Repubblica federale di Germania); 024/2020 del 9 dicembre 2020 (nomina di un procuratore europeo delegato nella Repubblica slovacca); 007/2021 del 3 febbraio 2021 (nomina di tre procuratori europei delegati nella Repubblica di Lituania); 008/2021 del 5 febbraio 2021 (nomina di tre procuratori europei delegati nella Repubblica ceca); 009/2021 del 10 febbraio 2021 (nomina di sei procuratori europei delegati in Romania); 010/2021 del 10 febbraio 2021 (nomina di due procuratori europei delegati nel Regno dei Paesi Bassi); 016/2021 del 17 marzo 2021 (nomina di un procuratore europeo delegato nel Regno del Belgio); 022/2021 del 7 aprile 2021 (nomina di tre procuratori europei delegati nella Repubblica di Bulgaria); 024/2021 del 7 aprile 2021 (nomina di due procuratori europei delegati nella Repubblica di Croazia); 025/2021 del 7 aprile 2021 (nomina di due procuratori europei delegati nella Repubblica ceca); 026/2021 del 21 aprile 2021 (nomina di quattro procuratori europei delegati nella Repubblica francese); 027/2021 del 21 aprile 2021 (nomina di quattro procuratori europei delegati nella Repubblica di Lettonia); 031/2021 del 28 aprile 2021 (nomina di sette procuratori europei delegati nel Regno di Spagna); 032/2021 del 28 aprile 2021 (nomina di un procuratore europeo delegato nella Repubblica di Malta); 034/2021 del 3 maggio 2021 (nomina di quindici procuratori europei delegati nella Repubblica italiana); 035/2021 del 3 maggio 2021 (nomina di quattro procuratori europei delegati nella Repubblica portoghese); 037/2021 del 6 maggio 2021 (nomina di un procuratore europeo delegato nella Repubblica di Bulgaria); 041/2021 del 12 maggio 2021 (nomina di un procuratore europeo delegato nella Repubblica di Malta); 045/2021 del 17 maggio 2021 (nomina di un procuratore europeo delegato nel Regno del Belgio); 046/2021 del 17 maggio 2021 (nomina di due procuratori europei delegati nella Repubblica di Austria); 047/2021 del 17 maggio 2021 (nomina di cinque procuratori europei delegati nella Repubblica ellenica); 048/2021 del 19 maggio 2021 (nomina di due procuratori europei delegati nella Repubblica di Cipro); 059/2021 del 19 maggio 2021 (nomina di due procuratori europei delegati nel Gran Ducato di Lussemburgo).

(7) GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11.

(8) Regolamento delegato (UE) 2020/2153 della Commissione, del 14 ottobre 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di dati personali operativi e le categorie di interessati i cui dati personali operativi possono essere trattati dalla Procura europea (GU L 431 del 21.12.2020, pag. 1).

2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁹⁾, il 21 ottobre 2020 il collegio ha adottato le norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti dell'interessato in relazione al trattamento dei dati personali amministrativi nell'ambito delle attività svolte dall'EPPO.

(8) Conformemente all'articolo 95 del regolamento (UE) 2017/1939, il 13 gennaio 2021 il collegio ha adottato le regole finanziarie applicabili all'EPPO.

(9) A norma dell'articolo 106, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO e il Granducato di Lussemburgo hanno concluso un accordo sulla sede il 27 novembre 2020. I locali dell'ufficio centrale di Lussemburgo sono stati messi a disposizione dell'EPPO.

(10) Conformemente all'articolo 107, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, il 30 settembre 2020 il collegio ha adottato il regime linguistico interno dell'EPPO.

(11) Conformemente all'articolo 109, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, il 21 ottobre 2020 il collegio ha adottato le norme sull'accesso del pubblico ai documenti dell'EPPO.

(12) Tutti gli Stati membri hanno notificato alla Commissione l'adozione delle misure di recepimento nel diritto nazionale della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁰⁾ e hanno in generale adottato altre misure appropriate per garantire che l'EPPO possa avviare i suoi lavori operativi.

(13) Essendo così soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 120, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO è istituita e pronta ad assumere i suoi compiti di indagine e azione penale. È pertanto necessario stabilire la data in cui la Procura europea dovrà assumere tali compiti.

(14) Conformemente all'articolo 120, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/1939, tale data non dovrebbe essere anteriore a tre anni dalla data di entrata in vigore di tale regolamento. Poiché il regolamento (UE) 2017/1939 è entrato in vigore il 20 novembre 2017, tale data non dovrebbe essere anteriore al 20 novembre 2020.

(15) A norma dell'articolo 120, paragrafo 2, primo e quarto comma, del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO esercita la propria competenza in relazione a qualsiasi reato rientrante nelle sue competenze commesso dopo il 20 novembre 2017 o, per gli Stati membri che hanno aderito alla cooperazione rafforzata in virtù di una decisione adottata conformemente all'articolo 331, paragrafo 1, TFUE, dopo la data indicata nella decisione interessata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Procura europea assume i compiti di indagine e azione penale ad essa conferiti dal regolamento (UE) 2017/1939 il 1o giugno 2021.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(9) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(10) Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

Legge 23 Dicembre 2021, n. 238

Legge 23 dicembre 2021, n. 238**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente Legge:

Art. 22

Razionalizzazione della normativa sanzionatoria applicabile ai casi di introduzione nel territorio dello Stato di piccoli quantitativi di merce contraffatta da parte del consumatore finale. Attuazione del regolamento (UE) n. 608/2013

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono inseriti i seguenti:

«7-bis. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che, all'interno degli spazi doganali, introduce con qualsiasi mezzo nel territorio dello Stato beni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che violano le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti, in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore, a condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a 5 chili e che l'introduzione dei beni non risulti connessa a un'attività commerciale.

7-ter. L'onere economico della custodia e della distruzione delle merci e' posto a carico dell'acquirente finale o, ove questi non provveda, del vettore e la distruzione deve avvenire nel termine di trenta giorni dalla confisca di cui al comma 7.

7-quater. La sanzione amministrativa di cui al comma 7-bis e' irrogata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per il luogo dove e' stato accertato il fatto. La sanzione e' applicata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689».

A fronte della novella, i titolari di diritti di proprietà intellettuale o i loro rappresentanti, all'atto della richiesta di intervento delle autorità doganali ai sensi del Regolamento UE 608/2013, potranno chiedere il ricorso alla cd. procedura semplificata di cui all'art. 26 del citato Regolamento, valorizzando adeguatamente i campi del formulario di cui all'art.6. Le richieste di intervento in essere potranno essere modificate in tal senso, anche prima della scadenza, seguendo le ordinarie procedure.

III.1.5 Relazioni e progetti internazionali

Regolamento (UE) 2021/444 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 11 Marzo 2021

Il regolamento UE n.444/2021 che istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale e abroga il regolamento (UE) n. 1294/2013 è entrato in vigore il 15 marzo 2021 e si applica dal 1° gennaio 2021. Nell'ambito della proposta presentata dalla Commissione per il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2021-2027, con la quale erano state indicate le linee di gestione e le priorità del bilancio UE dopo il 2020, in particolare -nel quadro della linea di bilancio "Mercato Unico, innovazione e agenda digitale"- il nuovo programma Dogana ha l'obiettivo di sostenere e migliorare la cooperazione tra le amministrazioni doganali degli Stati membri in molteplici settori quali lo scambio di informazioni e dati, gli scambi commerciali e la tutela degli interessi finanziari dell'UE da attuarsi anche attraverso la predisposizione di strategie migliori per la gestione del rischi.

**Regolamento (UE) 2021/444 del Parlamento Europeo e del Consiglio - 11 marzo 2021
che istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale e
abroga il regolamento (UE) n. 1294/2013**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 33, 114 e 207, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1), deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2), considerando quanto segue:

(1) Il programma Dogana 2020, istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 1294/2013 (3), così come i programmi che lo hanno preceduto hanno apportato un notevole contributo all'agevolazione e al miglioramento della cooperazione doganale tra le autorità doganali, nonché allo sviluppo delle loro capacità amministrative, umane e informatiche. Dal momento che molte delle attività delle autorità doganali rivestono carattere transfrontaliero, un modo più efficace ed efficiente per sviluppare tale cooperazione consiste nell'offrire agli Stati membri un quadro entro il quale possa svolgersi istituendo un programma doganale a livello dell'Unione, attuato dalla Commissione. Inoltre, il programma Dogana 2020 si è rivelato efficiente in termini di costi e ha aggiunto un reale valore ad altri quadri di cooperazione doganale istituiti su base bilaterale o multilaterale. Il programma Dogana 2020 ha contribuito inoltre a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e degli Stati membri favorendo l'efficace riscossione dei dazi doganali. L'armonizzazione delle procedure doganali è inoltre importante per ottenere risultati equivalenti nella prevenzione delle frodi e dei flussi transfrontalieri illeciti di merci. È pertanto opportuno, efficiente e nell'interesse dell'Unione garantire la continuità del finanziamento di attività nel settore della cooperazione doganale attraverso l'istituzione di un nuovo programma, il programma Dogana («programma»).

(2) Per 50 anni l'unione doganale ha rappresentato uno dei pilastri dell'Unione, che è uno dei principali blocchi commerciali al mondo. L'unione doganale è un esempio significativo di integrazione riuscita dell'Unione ed è essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno, a vantaggio delle imprese e dei cittadini. L'unione doganale si è evoluta considerevolmente nel corso di detto periodo e le autorità doganali stanno svolgendo in modo ottimale un'ampia gamma di compiti alle frontiere. Collaborando, esse si adoperano per facilitare scambi legittimi ed equi, ridurre la burocrazia, riscuotere entrate per i bilanci nazionali e dell'Unione e contribuire a proteggere i cittadini da minacce terroristiche, sanitarie, ambientali e di altra natura. In particolare, introducendo un quadro comune per la gestione del rischio a livello di Unione e controllando i flussi di denaro per combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, le autorità doganali svolgono un ruolo importante nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla concorrenza sleale. Considerata l'ampiezza del loro mandato, le autorità doganali sono di fatto le autorità principali per il controllo delle merci alle frontiere esterne dell'Unione. Sarà possibile realizzare un'Unione più forte e più ambiziosa solo se saranno disponibili le risorse necessarie. In tale contesto il programma dovrebbe non solo vertere sulla cooperazione doganale, ma dovrebbe anche sostenere il ruolo più generale delle autorità doganali quale stabilito all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), vale a dire la supervisione degli scambi internazionali dell'Unione, contribuendo in tal modo all'attuazione degli aspetti esterni del mercato interno, della politica commerciale comune e delle altre politiche comuni dell'Unione che incidono sul commercio e sulla sicurezza generale della catena logistica.

La base giuridica del presente regolamento dovrebbe pertanto comprendere la cooperazione doganale di cui all'articolo 33 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il mercato interno di cui all'articolo 114 TFUE e la politica commerciale comune di cui all'articolo 207 TFUE.

(3) Il programma dovrebbe fornire assistenza agli Stati membri e alla Commissione fornendo un quadro per le azioni volte a sostenere l'unione doganale e le autorità doganali nella loro collaborazione e nella loro azione congiunta; contribuire a tutelare gli interessi finanziari ed economici dell'Unione e dei suoi Stati membri; garantire la sicurezza dell'Unione e dei suoi residenti, contribuendo in tal modo alla protezione dei consumatori; proteggere l'Unione da pratiche commerciali sleali e illecite, agevolando nel contempo l'attività commerciale legittima; e agevolare gli scambi legittimi, in modo che le imprese e i cittadini possano beneficiare appieno del potenziale del mercato interno e del commercio mondiale.

(4) Le dogane sono un settore d'intervento dinamico che si trova ad affrontare nuove sfide, quali la globalizzazione, nuovi modelli di frode e contrabbando, e la digitalizzazione. Queste sfide fanno aumentare la domanda di sostegno a favore delle autorità doganali e richiedono soluzioni innovative. Esse pongono, inoltre, in evidenza la necessità di rafforzare la cooperazione tra le autorità doganali.

(5) Al fine di garantire l'efficacia in termini di costi, il programma dovrebbe sfruttare le possibili sinergie con altre misure dell'Unione in settori correlati, quali il programma Fiscalis, che dev'essere istituito con un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Fiscalis per la cooperazione nel settore fiscale, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale, che dev'essere istituito con un

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale («regolamento sullo Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale»), il programma antifrode dell'Unione, che dev'essere istituito con un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma antifrode dell'Unione, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti, che dev'essere istituito con un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI), il Fondo Sicurezza interna, che dev'essere istituito con un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Sicurezza interna, il programma per il mercato unico, che dev'essere istituito con un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma per il mercato interno, la competitività delle imprese, comprese le piccole e medie imprese, il settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e le statistiche europee («programma per il mercato unico»),

il dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e lo strumento di supporto tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(6) Alla luce dell'importanza della risposta ai cambiamenti climatici e in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi (7) e per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata il 25 settembre 2015, le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero contribuire al conseguimento dell'obiettivo dell'Unione di spendere almeno il 30 % dell'importo complessivo del bilancio dell'Unione per sostenere gli obiettivi in materia di clima e dell'ambizione dell'Unione di destinare il 7,5 % del bilancio annuale dell'Unione nel 2024 e il 10 % nel 2026 e nel 2027 alla biodiversità, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra gli obiettivi in materia di clima e di biodiversità.

(7) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie (8). Per essere considerate ammissibili al finanziamento, eventuali spese impreviste dovrebbero essere direttamente connesse agli obiettivi del programma. La dotazione finanziaria del programma dovrebbe coprire le spese, necessarie e debitamente giustificate, per la gestione del programma e la valutazione delle sue prestazioni, purché dette attività siano connesse all'obiettivo generale e a quello specifico del programma.

(8) Per sostenere il processo di adesione e associazione da parte di paesi terzi è opportuno che il programma, se sono rispettate alcune condizioni, sia aperto alla partecipazione dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati, dei potenziali candidati e dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato. Esso potrebbe inoltre essere aperto ad altri paesi terzi conformemente alle

condizioni stabilite in accordi specifici tra l'Unione e tali paesi riguardanti la loro partecipazione a programmi dell'Unione.

(9) Al programma si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) («regolamento finanziario»). Il regolamento finanziario stabilisce le norme sull'esecuzione del bilancio dell'Unione, comprese le norme su sovvenzioni, premi, appalti, gestione indiretta, strumenti finanziari, garanzie di bilancio, assistenza finanziaria e rimborso di esperti esterni.

(10) Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione.

(11) Le azioni applicate nell'ambito del programma Dogana 2020 si sono rivelate adeguate e dovrebbero pertanto essere mantenute. Al fine di conferire maggiore semplicità e flessibilità all'esecuzione del programma e di migliorare pertanto la realizzazione dei suoi obiettivi, le azioni dovrebbero essere definite solo in termini di categorie generali, con un elenco di esempi illustrativi di attività concrete. Attraverso la cooperazione e lo sviluppo di capacità il programma dovrebbe inoltre promuovere e sostenere l'adozione e l'effetto leva di soluzioni innovative per migliorare ulteriormente le capacità dell'unione doganale e delle autorità doganali dell'Unione di realizzare le priorità fondamentali delle dogane. Le azioni finanziate dal presente programma dovrebbero essere cessate o adeguate in qualsiasi momento al fine di renderle più efficaci o pertinenti qualora si rivelino inadeguate.

(12) Sarà presto adottato il regolamento sullo strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale. Al fine di preservare la coerenza e il coordinamento orizzontale di tutte le azioni di cooperazione inerenti al settore doganale e alle attrezzature per il controllo doganale, è opportuno attuare tutte le azioni in questione nell'ambito di un unico atto giuridico, vale a dire il presente regolamento, contenente un'unica serie di norme. Di conseguenza, lo strumento di sostegno finanziario per le attrezzature per il controllo doganale dovrebbe finanziare unicamente l'acquisto, la manutenzione e l'aggiornamento delle attrezzature per il controllo doganale ammissibili, mentre il presente programma dovrebbe sostenere tutte le altre azioni correlate, come le azioni di cooperazione per valutare la necessità di attrezzature o, se del caso, la formazione in relazione alle attrezzature acquistate.

(13) Lo scambio di informazioni doganali e di altre informazioni correlate è fondamentale per il corretto funzionamento delle dogane e va ben oltre gli scambi all'interno dell'unione doganale. Adattamenti o estensioni dei sistemi elettronici europei intesi a consentire la cooperazione con paesi terzi che non partecipano al programma e con organizzazioni internazionali potrebbero rivestire un interesse per l'Unione. Pertanto, ove debitamente giustificati da tale interesse, i corrispondenti adattamenti o estensioni dei sistemi elettronici europei dovrebbero essere ammissibili al finanziamento nell'ambito del programma.

(14) Considerata l'importanza della globalizzazione, il programma dovrebbe continuare a prevedere la possibilità di coinvolgere esperti esterni ai sensi dell'articolo 238 del regolamento finanziario. Tali esperti esterni dovrebbero comprendere principalmente rappresentanti di autorità governative, incluse quelle di paesi terzi che non partecipano al programma, nonché esponenti del mondo accademico e rappresentanti di organizzazioni internazionali, di operatori economici o della società civile. La selezione degli esperti esterni per i gruppi di esperti dovrebbe essere basata sulla decisione della Commissione, del 30 maggio 2016, recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione. Gli esperti esterni che partecipano a titolo personale a eventi ad hoc nell'ambito del programma, quali singole riunioni e conferenze, dovrebbero essere selezionati dalla Commissione, anche tra gli esperti proposti dai paesi partecipanti. È necessario garantire che gli esperti esterni nominati a titolo personale e tenuti ad agire in modo indipendente e nell'interesse pubblico agiscano imparzialmente e in assenza di conflitti di interesse con le proprie responsabilità professionali. Le informazioni sulla selezione di tutti gli esperti esterni e sulla loro partecipazione dovrebbero essere rese disponibili al pubblico. Nella selezione degli esperti esterni si dovrebbe tenere conto dell'obiettivo di garantire una rappresentanza equilibrata delle parti interessate e del principio della parità di genere.

(15) Conformemente all'impegno della Commissione, delineato nella comunicazione del 19 ottobre 2010 dal titolo «Revisione del bilancio dell'Unione europea», di mirare alla coerenza e alla semplificazione dei programmi di finanziamento, le risorse dovrebbero essere condivise con altri strumenti di finanziamento dell'Unione se le azioni previste nell'ambito del programma perseguono obiettivi comuni a diversi strumenti di finanziamento, a condizione che ciò non comporti il doppio finanziamento. Le azioni nell'ambito del programma dovrebbero garantire la coerenza nell'impiego delle risorse dell'Unione che sostengono l'unione doganale e le autorità doganali.

(16) La parte più consistente del bilancio a titolo del programma dovrebbe essere destinata alle azioni di sviluppo delle capacità informatiche. Tra tali azioni di sviluppo delle capacità informatiche la massima priorità dovrebbe essere attribuita a quelle azioni relative ai sistemi elettronici necessari per l'attuazione dell'unione doganale e per le autorità doganali per svolgere la propria missione. Le componenti comuni e le componenti nazionali dei sistemi elettronici europei dovrebbero essere definite nel presente regolamento. Sono possibili combinazioni di componenti comuni e quelle nazionali. Inoltre dovrebbero essere chiaramente definite la portata delle azioni e le responsabilità della Commissione e degli Stati membri.

(17) Il presente regolamento dovrebbe essere attuato mediante programmi di lavoro. In considerazione del carattere a medio e a lungo termine degli obiettivi perseguiti e sulla base dell'esperienza acquisita nel corso del tempo, dovrebbe essere possibile per i programmi di lavoro coprire più anni. Un passaggio da programmi di lavoro annuali a programmi di lavoro pluriennali ridurrebbe l'onere amministrativo per la Commissione e per gli Stati membri. I programmi di lavoro pluriennali dovrebbero avere una durata massima di tre anni.

(18) Le azioni attuate nell'ambito del programma dovrebbero tenere conto delle conclusioni e delle raccomandazioni della Corte dei conti europea nel settore doganale, in particolare della relazione speciale n. 19/2017, del 5 dicembre 2017, dal titolo «Procedure di importazione: carenze nel quadro giuridico e un'attuazione inefficace incidono sugli interessi finanziari

dell'UE» e della relazione speciale n. 26/2018, del 10 ottobre 2018, dal titolo «Una serie di ritardi nei sistemi informatici doganali: cosa non ha funzionato?».

(19) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(20) In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio» (11), è opportuno che il programma sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l'eccesso di regolamentazione. Tali prescrizioni dovrebbero includere, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare, in maniera comparabile ed esaustiva, gli effetti del programma sul terreno. La valutazione intermedia e quella finale, che dovrebbero essere effettuate entro quattro anni rispettivamente dall'inizio dell'attuazione del programma e dal suo completamento, dovrebbero contribuire a un efficiente processo decisionale riguardo alla cooperazione nel settore doganale nell'ambito dei prossimi quadri finanziari pluriennali. È pertanto della massima importanza che la valutazione intermedia e quella finale includano informazioni soddisfacenti e sufficienti e che tali valutazioni siano fornite a tempo debito. Oltre a tali valutazioni intermedia e finale del programma, nell'ambito del sistema di rendicontazione sulla performance dovrebbero essere elaborate anche relazioni annuali sullo stato di avanzamento al fine di sorvegliare l'attuazione del programma. Tali relazioni dovrebbero includere una sintesi degli insegnamenti tratti e, se del caso, degli ostacoli incontrati e delle carenze riscontrate, nel contesto delle attività del programma che sono state svolte nell'anno in questione. Tali relazioni annuali sui progressi compiuti dovrebbero essere comunicate al Parlamento europeo e al Consiglio.

(21) Al fine di rispondere adeguatamente alle mutate priorità programmatiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell'elenco di indicatori per misurare il conseguimento degli obiettivi specifici del programma e riguardo all'integrazione del presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio». In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(22) In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (13), (Euratom, CE) n. 2185/96 (14) e (UE) 2017/1939 (15) del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del

caso, all'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (16).

In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(23) I paesi terzi possono partecipare al programma sulla base di una decisione adottata ai sensi di un accordo internazionale o sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica che imponga ai paesi terzi di concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze.

(24) I costi ammissibili dovrebbero essere determinati con riguardo alla natura delle azioni ammissibili e comprendendo, tra l'altro, spese di viaggio e di soggiorno per i partecipanti alle riunioni e a eventi analoghi o spese connesse all'organizzazione di eventi. I finanziamenti a titolo del programma dovrebbero essere soggetti ai principi di cui al regolamento finanziario, quali la parità di trattamento, la proporzionalità e la trasparenza, e garantire l'utilizzo ottimale delle rispettive risorse finanziarie nel conseguimento dei suoi obiettivi.

(25) Le tipologie di finanziamento nonché i metodi di esecuzione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre i risultati attesi tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Tali tipologie di finanziamento e tali metodi di esecuzione dovrebbero prendere in considerazione il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

(26) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un programma dell'Unione per la cooperazione nel settore doganale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(27) Al fine di garantire la continuità nel fornire sostegno al settore d'intervento pertinente, e di consentire che la sua attuazione cominci sin dall'inizio del quadro finanziario pluriennale

2021-2027, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e dovrebbe applicarsi con effetto retroattivo dall'1 gennaio 2021.

(28) Il presente regolamento sostituisce il regolamento (UE) n. 1294/2013, che dovrebbe pertanto essere abrogato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale («programma») per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027. La durata del programma è allineata alla durata del quadro finanziario pluriennale.

Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) «autorità doganali»: le autorità doganali di cui all'articolo 5, punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013;

2) «sistemi elettronici europei»: i sistemi elettronici necessari per l'unione doganale e per lo svolgimento dei compiti delle autorità doganali, in particolare i sistemi elettronici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, e agli articoli 278 e 280 del regolamento (UE) n. 952/2013, all'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), e ad altre disposizioni del diritto dell'Unione che disciplinano i sistemi elettronici a fini doganali, compresi gli accordi internazionali, come la convenzione doganale relativa al trasporto internazionale delle merci coperte con libretto TIR (convenzione TIR) (18);

3)«componente comune»: la componente dei sistemi elettronici europei sviluppata a livello dell'Unione, che è disponibile per tutti gli Stati membri o che è stata individuata come comune dalla Commissione per motivi di efficienza, sicurezza e razionalizzazione;

4)«componente nazionale»: la componente dei sistemi elettronici europei, sviluppata a livello nazionale, disponibile nello Stato membro che ha elaborato tale componente o contribuito alla sua elaborazione congiunta;

5)«paese terzo»: un paese che non è uno Stato membro dell'Unione.

Articolo 3

Obiettivi del programma

1. L'obiettivo generale del programma è di sostenere l'unione doganale e, nella loro collaborazione e azione congiunta, le autorità doganali al fine di tutelare gli interessi finanziari ed economici dell'Unione e dei suoi Stati membri, garantire la sicurezza all'interno dell'Unione e tutelare l'Unione dal commercio sleale e illegale, facilitando nel contempo le attività commerciali legittime.

2. Gli obiettivi specifici del programma sono di sostenere:

a) l'elaborazione e l'attuazione uniforme della normativa e della politica doganale;

b) la cooperazione doganale;

c) lo sviluppo della capacità amministrativa e informatica, anche per quanto riguarda le competenze umane e la formazione, nonché lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici europei;

d) l'innovazione nel settore della politica doganale.

Articolo 4

Bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo 2021-2027 è fissata a 950 000 000 EUR a prezzi correnti.

2. L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare anche le spese di preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione e altre attività di gestione del programma e di valutazione del conseguimento degli obiettivi. Tale importo può anche coprire i costi connessi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, che si riferiscono agli obiettivi del programma, nonché le spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, agli strumenti informatici istituzionali e ad altra assistenza tecnica e amministrativa necessaria per la gestione del programma.

Articolo 5

Partecipazione di paesi terzi al programma

Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi terzi:

- a) i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
- b) i paesi della politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
- c) altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico riguardante la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell'Unione, purché tale accordo:
 - i) garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;
 - ii) stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi, e ai rispettivi costi amministrativi;
 - iii) non conferisca al paese terzo poteri decisionali per quanto riguarda il programma dell'Unione;
 - iv) garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.

I contributi di cui al primo comma, lettera c), punto ii), costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario

Articolo 6

Attuazione e forme di finanziamento dell'Unione

1. Il programma è attuato in regime di gestione diretta conformemente al regolamento finanziario.
2. Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente mediante sovvenzioni, premi, appalti e rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute da esperti esterni.

CAPO II

AMMISSIBILITÀ

Articolo 7

Azioni ammissibili

1. Solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3 sono ammissibili al finanziamento.
2. Sono ammissibili al finanziamento nell'ambito del programma anche azioni finalizzate a integrare o sostenere le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui al regolamento sullo Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale.
3. Le azioni di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendono:
 - a) riunioni e simili eventi ad hoc;
 - b) collaborazione strutturata sulla base di progetti, quali lo sviluppo informatico collaborativo di un gruppo di Stati membri;
 - c) azioni di sviluppo di capacità informatiche, in particolare lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici europei;
 - d) azioni per lo sviluppo delle capacità e delle competenze umane, compresi la formazione e lo scambio delle migliori prassi;
 - e) azioni di supporto e altre azioni, tra cui:
 - i) studi;
 - ii) attività innovative, in particolare prove di concetto, progetti pilota, realizzazione di prototipi, estrazione intelligente di dati e collaborazione tra sistemi;
 - iii) azioni di comunicazione sviluppate congiuntamente;
 - iv) qualsiasi altra azione prevista nei programmi di lavoro di cui all'articolo 12, necessaria per conseguire o sostenere gli obiettivi di cui all'articolo 3.

L'allegato I contiene un elenco non esaustivo delle possibili tipologie di azioni di cui al primo comma, lettere a), b) e d).
4. Azioni consistenti nello sviluppo, nell'utilizzazione, nella manutenzione e nel funzionamento di adeguamenti o estensioni delle componenti comuni dei sistemi elettronici europei per consentire la cooperazione con paesi terzi che non partecipano al programma o con organizzazioni internazionali sono ammissibili al finanziamento se sono di interesse per l'Unione. La Commissione adotta le necessarie disposizioni amministrative, che possono comprendere una prescrizione per i terzi interessati a contribuire finanziariamente a tali azioni.
5. Se un'azione di sviluppo di capacità informatiche di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera c), del presente articolo riguarda lo sviluppo e il funzionamento di un sistema elettronico europeo, solo i costi connessi alle responsabilità conferite alla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, sono ammissibili al finanziamento a titolo del programma. Gli Stati membri si fanno carico dei costi connessi alle responsabilità loro conferite a norma dell'articolo 11, paragrafo 3.

Articolo 8

Esperti esterni

1. Ove ciò sia utile per l'esecuzione di un'azione intesa ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3, i rappresentanti di autorità governative, incluse quelle di paesi terzi che non partecipano al programma, gli esponenti del mondo accademico e i rappresentanti di organizzazioni internazionali o di altre organizzazioni interessate, i rappresentanti di operatori economici, i rappresentanti di organizzazioni di rappresentanza degli operatori economici e i rappresentanti della società civile possono partecipare in qualità di esperti esterni a dette azioni.

2. I costi sostenuti dagli esperti esterni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono ammissibili al rimborso nell'ambito del programma in conformità dell'articolo 238 del regolamento finanziario.

3. Gli esperti esterni partecipanti ai gruppi di esperti sono selezionati dalla Commissione, anche tra gli esperti proposti dagli Stati membri.

Gli esperti esterni che partecipano a titolo personale a eventi ad hoc nell'ambito del programma, quali singole riunioni e conferenze, sono selezionati dalla Commissione, anche tra gli esperti proposti dai paesi partecipanti.

Gli esperti esterni sono selezionati in base alle loro competenze, esperienze e conoscenze pertinenti all'azione specifica e in funzione delle esigenze. La Commissione valuta, tra l'altro, l'imparzialità degli esperti esterni che sono nominati a titolo personale e tenuti ad agire in modo indipendente e nell'interesse pubblico, nonché l'assenza di conflitti di interesse rispetto alle loro responsabilità professionali.

CAPO III

SOVVENZIONI

Articolo 9

Attribuzione, complementarità e finanziamento combinato

1. Le sovvenzioni nell'ambito del programma sono attribuite e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

2. Un'azione che ha beneficiato di un contributo nell'ambito del programma può ricevere un contributo anche da un altro programma dell'Unione, purché tale contributo non riguardi gli stessi costi. Al corrispondente contributo fornito all'azione si applicano le norme che disciplinano il pertinente programma dell'Unione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell'azione. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell'Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.

3. A norma dell'articolo 195, primo comma, lettera f), del regolamento finanziario, le sovvenzioni sono attribuite senza invito a presentare proposte se i soggetti idonei sono le autorità doganali dei paesi partecipanti, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

4. Il lavoro del comitato di valutazione di cui all'articolo 150 del regolamento finanziario si basa sui principi generali applicabili alle sovvenzioni di cui all'articolo 188 del regolamento finanziario e, in particolare, sui principi di parità di trattamento e trasparenza di cui all'articolo 188, lettere a) e b), del regolamento finanziario, nonché sul principio di non discriminazione.

5. Il comitato di valutazione valuta le proposte sulla base dei criteri di attribuzione tenendo conto, se del caso, della pertinenza dell'azione proposta rispetto agli obiettivi perseguiti, della qualità dell'azione proposta, del suo impatto, anche sotto il suo profilo economico, sociale e ambientale, e del suo bilancio e della sua efficacia in termini di costi.

Articolo 10

Tasso di cofinanziamento

1. In deroga all'articolo 190 del regolamento finanziario, il programma può finanziare fino al 100 % dei costi totali ammissibili di un'azione.
2. Il tasso di cofinanziamento applicabile nel caso in cui le azioni richiedano l'attribuzione di sovvenzioni è stabilito nei programmi di lavoro pluriennali di cui all'articolo 12.

CAPO IV

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE AZIONI DI SVILUPPO DI CAPACITÀ INFORMATICHE

Articolo 11

Responsabilità

1. La Commissione e gli Stati membri garantiscono congiuntamente, in conformità delle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione di cui alla definizione contenuta nell'articolo 2, punto 2, lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici europei, compresi progettazione, specifica, verifica della conformità, utilizzazione, manutenzione, evoluzione, modernizzazione, sicurezza, garanzia della qualità e controllo della qualità.
2. La Commissione assicura in particolare:
 - a) lo sviluppo e il funzionamento delle componenti comuni;
 - b) il coordinamento generale dello sviluppo e del funzionamento dei sistemi elettronici europei al fine di conseguire la loro operabilità, la loro ciberresilienza, la loro interconnettività, il loro miglioramento continuo e la loro attuazione sincronizzata e, nell'ambito di tale coordinamento generale, e facilitare una comunicazione rapida ed efficiente con gli Stati membri e tra di essi sulle questioni relative a tali sistemi;
 - c) il coordinamento dei sistemi elettronici europei a livello di Unione ai fini della loro promozione e attuazione a livello nazionale;

d)il coordinamento dello sviluppo e del funzionamento dei sistemi elettronici europei per quanto riguarda le loro interazioni con terzi, escluse le azioni intese a soddisfare requisiti nazionali;

e)il coordinamento dei sistemi elettronici europei con altre azioni pertinenti relative al governo elettronico a livello dell'Unione;

f)la comunicazione tempestiva e trasparente con le parti che sono interessate dall'implementazione dei sistemi elettronici europei a livello dell'Unione e dello Stato membro, in particolare per quanto riguarda ritardi nell'attuazione delle componenti comuni e nazionali.

3. Gli Stati membri assicurano in particolare:

a)lo sviluppo e il funzionamento delle componenti nazionali;

b)il coordinamento dello sviluppo e del funzionamento delle componenti nazionali a livello nazionale;

c)il coordinamento dei sistemi elettronici europei con altre azioni pertinenti relative al governo elettronico a livello nazionale;

d)la trasmissione periodica alla Commissione di informazioni sulle misure adottate per consentire alle autorità doganali o agli operatori economici interessati di utilizzare pienamente ed efficacemente i sistemi elettronici europei;

e)l'attuazione a livello nazionale dei sistemi elettronici europei.

4. La Commissione pubblica e aggiorna regolarmente, a fini informativi, un elenco indicativo dei sistemi elettronici europei finanziati nell'ambito del programma.

CAPO V

PROGRAMMAZIONE, SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E CONTROLLO

Articolo 12

Programma di lavoro

1. Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro pluriennali di cui all'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

2. Al fine di garantire l'attuazione del programma, e fatto salvo il regolamento finanziario, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire programmi di lavoro pluriennali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

3. I programmi di lavoro pluriennali mirano a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 mediante le azioni di cui all'articolo 7. Essi stabiliscono, se del caso, l'importo totale del piano di finanziamento per tutte le azioni e:

a) per ciascuna azione:

- i) gli obiettivi perseguiti e i risultati attesi, in conformità degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3;
 - ii) una descrizione dei progetti da finanziare;
 - iii) se del caso, un'indicazione dell'importo assegnato a ciascuna azione; e
 - iv) il metodo di esecuzione e un calendario di esecuzione indicativo;
- b) per le sovvenzioni, il tasso di cofinanziamento massimo di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e, se del caso, i criteri essenziali di attribuzione da applicare.

Articolo 13

Sorveglianza e rendicontazione

1. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 sono elencati nell'allegato II.
2. Per garantire un'efficace valutazione dei progressi del programma nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 per modificare l'allegato II con riguardo agli indicatori, se ritenuto necessario, nonché per integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione.
3. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma. A tal fine sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione.

Articolo 14

Valutazione

1. Le valutazioni si svolgono con tempestività in modo da poter essere utilizzate nel processo decisionale.
2. Una valutazione intermedia del programma dev'essere effettuata dalla Commissione non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione. Nella sua valutazione intermedia la Commissione analizza la performance del programma, anche per quanto riguarda l'efficacia, l'efficienza, la coerenza, la pertinenza, le sinergie nel quadro del programma e il valore aggiunto dell'Unione.
3. Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.

4. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni e degli insegnamenti tratti, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 15

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Allorché partecipa al programma in forza di una decisione adottata ai sensi di un accordo internazionale o sulla base di qualsiasi altro strumento giuridico, un paese terzo concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

CAPO VI

ESERCIZIO DELLA DELEGA E PROCEDURA DI COMITATO

Articolo 16

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafo 2, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2027. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima di tale data. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 13, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio».

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 17

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato «comitato del programma Dogana». Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 18

Informazione, comunicazione e pubblicità

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono le azioni e i loro risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

2. La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle azioni svolte a titolo del programma e sui risultati ottenuti.

3. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Articolo 19

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 1294/2013 è abrogato con effetto dall'1 gennaio 2021.

Articolo 20

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica di azioni avviate ai sensi del regolamento (UE) n. 1294/2013, che continua ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.
2. La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1294/2013.
3. Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dell'Unione dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 2, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall'1 gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Regolamento (UE) 2021/1077 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 24 Giugno 2021

Il regolamento UE n.1077/2021 che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale è entrato in vigore il 2 luglio 2021 e si applica dal 1° gennaio 2021. La proposta si inserisce nell'ambito del capitolo del Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2021-2027 relativo alla gestione integrata delle frontiere (IBM) e prevede una linea di finanziamento da destinare al sostegno per le Amministrazioni doganali degli Stati membri nell'ammodernamento di strumenti ed equipaggiamento per i controlli doganali. Tale previsione rappresenta una novità in quanto non erano presenti, nell'attuale QFP, strumenti specifici di finanziamento di apparecchiature per i controlli doganali. Inoltre, la scelta di inserire lo strumento nell'ambito del capitolo sulla gestione integrata delle frontiere con una specifica linea di bilancio separata da quella per i controlli sulle persone, contribuisce da un lato a garantire maggiore chiarezza e semplicità di gestione dei due aspetti dei controlli frontalieri (persone e merci), dall'altro a migliorare la collaborazione ed il coordinamento tra le diverse autorità che intervengono in tali controlli.

Inoltre nel corso del 2021 ADM ha coordinato le attività istruttorie in merito ai seguenti accordi di sede:

- ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia riguardante le attività del Centro e la sua Sede centrale situata in Italia, fatto a Roma il 21 giugno 2021 (Disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri in data 8-7-2021; esame concluso in Commissione Senato il 18-5-2021 – AS 2341);
- ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione Europea di Diritto Pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, fatto a Roma il 23 giugno 2021 (Disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri in data 8-7-2021; esame concluso in Senato il 10-11-2021 – AS 2342);
- ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (F.to dall'Italia il 29 settembre 2021);
- ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'unione Europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra” (F.to dall'Italia il 29 settembre 2021);
- ratifica ed esecuzione dell'Accordo Euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione Europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro (F.to dall'Italia il 29 settembre 2021);
- ratifica ed esecuzione dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione Europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra (F.to dall'Italia il 29 settembre 2021);
- ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali (fatta a Nicosia il 19 maggio 2017 – Approvato dal Senato il 13-11-2021 AS 2065; in esame Commissione Camera dal 9-11-2021 – AC 3326);

- ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali” (in esame in Commissione Senato dal 18-5-2021 – AS 2195);
- ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci” (fatto a Roma il 9 febbraio 2017 – ratificato con Legge 19 novembre 2021, n. 219 pubblicata nella G.U. n. 303 del 22 dicembre 2021 ed entrato in vigore il 23 dicembre 2021).

Regolamento (UE) 2021/1077 del Parlamento Europeo e del Consiglio - 24 giugno 2021 che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 33, 114 e 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

- (1) I 2.140 uffici doganali situati alle frontiere esterne dell'Unione devono essere adeguatamente attrezzati per assicurare il funzionamento efficiente ed efficace dell'unione doganale. La necessità di adeguati controlli doganali con risultati equivalenti è sempre più urgente, non solo a causa del ruolo tradizionale delle dogane di riscossione delle entrate, ma anche, in misura crescente, della necessità di rafforzare significativamente il controllo delle merci che entrano ed escono dalle frontiere esterne dell'Unione al fine di garantire la sicurezza. Nel contempo, tuttavia, tali controlli sulla circolazione delle merci attraverso le frontiere esterne non dovrebbero ostacolare, bensì agevolare il commercio legittimo con i paesi terzi.
- (2) L'unione doganale costituisce uno dei pilastri fondamentali dell'Unione, uno dei principali blocchi commerciali al mondo. Poiché l'unione doganale è essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno sono necessarie misure costanti per rafforzarla, a beneficio sia delle imprese che dei cittadini.
- (3) Esiste attualmente uno squilibrio nell'esecuzione dei controlli doganali da parte degli Stati membri. Tale squilibrio è dovuto a differenze tra gli Stati membri in termini sia di caratteristiche geografiche che delle relative capacità e risorse. La capacità degli Stati membri di reagire alle sfide generate dalla costante evoluzione, a livello mondiale, dei modelli operativi e delle catene di approvvigionamento dipende non solo dalla componente umana, ma anche dalla disponibilità e dal corretto funzionamento delle

attrezzature per il controllo doganale moderne e affidabili. Anche sfide quali l'impennata nel commercio elettronico, l'aumento della digitalizzazione e la necessità di migliorare la resilienza agli attacchi informatici, faranno aumentare la domanda di controlli doganali efficaci. La fornitura di attrezzature equivalenti per il controllo doganale è pertanto un elemento importante per rimediare allo squilibrio attuale. Migliorerà l'equivalenza nell'esecuzione dei controlli doganali in tutti gli Stati membri e contribuirà così a prevenire la diversione dei flussi di merci verso i punti più deboli del sistema di controllo doganale, spesso denominata «scelta opportunistica del punto di importazione». Di conseguenza, le merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione dovrebbero essere soggette a controlli basati sui rischi conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) («codice doganale dell'Unione»).

- (4) Gli Stati membri hanno ripetutamente espresso la necessità di sostegno finanziario e hanno chiesto un'analisi approfondita delle attrezzature necessarie. Nelle conclusioni sul finanziamento delle dogane, del 23 marzo 2017, il Consiglio ha invitato la Commissione a esaminare la possibilità di finanziare il fabbisogno di attrezzature tecniche con programmi finanziari futuri della Commissione e a migliorare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità doganali e le altre autorità di contrasto in materia di finanziamenti.
- (5) A norma del codice doganale dell'Unione, i controlli doganali devono essere intesi non solo come l'applicazione della normativa doganale, ma anche come l'applicazione di altre norme che disciplinano l'entrata, l'uscita, il transito, la circolazione, il deposito e l'uso finale delle merci in circolazione tra il territorio doganale dell'Unione e i paesi o territori non facenti parte di tale territorio, nonché la presenza e la circolazione nel territorio doganale dell'Unione di merci non unionali e di merci in regime di uso finale. Tale altra normativa attribuisce alle autorità doganali il potere di svolgere compiti specifici di controllo e contiene disposizioni in materia di imposizione, in particolare per quanto riguarda le accise e l'imposta sul valore aggiunto, aspetti esterni del mercato interno, politica commerciale comune e altre politiche dell'Unione comuni riguardanti il commercio, la sicurezza della catena di approvvigionamento e la tutela degli interessi economici e finanziari dell'Unione e dei suoi Stati membri.
- (6) Sostenere il raggiungimento di un livello adeguato ed equivalente di risultati nei controlli doganali alle frontiere esterne dell'Unione consente di massimizzare i vantaggi dell'unione doganale, fornendo così ulteriore sostegno alle autorità doganali nella loro azione congiunta a tutela degli interessi dell'Unione. Un fondo specifico per le attrezzature per il controllo doganale volto a correggere gli squilibri attuali contribuirebbe alla coesione globale tra gli Stati membri. Tale fondo specifico terrebbe conto delle diverse esigenze riscontrate nei diversi tipi di frontiere, vale a dire quelle marittime e su altre vie navigabili, aeree e terrestri, comprese le frontiere ferroviarie e stradali, come anche a livello di centri postali. In considerazione delle sfide a livello mondiale, in particolare la necessità di continuare a tutelare gli interessi economici e finanziari dell'Unione e degli Stati membri, agevolando nel contempo il flusso degli scambi legittimi, è indispensabile disporre di attrezzature moderne e affidabili per il controllo alle frontiere esterne.
- (7) È opportuno pertanto istituire un nuovo Strumento di sostegno finanziario alle attrezzature per il controllo doganale destinate a essere utilizzate a tutti i tipi di frontiere.

Lo Strumento dovrebbe sostenere l'unione doganale e l'attività delle autorità doganali, in particolare aiutandole a tutelare gli interessi finanziari ed economici dell'Unione, a garantire la sicurezza all'interno dell'Unione e a tutelare l'Unione dal commercio sleale e illegale, come la contraffazione delle merci, facilitando nel contempo le attività commerciali legittime. Dovrebbe contribuire a risultati adeguati ed equivalenti dei controlli doganali. Inoltre, le attrezzature per il controllo doganale finanziate a titolo dello Strumento dovrebbero sostenere l'attuazione del quadro in materia di gestione del rischio doganale di cui al codice doganale dell'Unione. Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito attraverso l'acquisto, la manutenzione e l'aggiornamento in condizioni di trasparenza di attrezzature per il controllo doganale pertinenti, affidabili e all'avanguardia, tenendo debitamente conto della protezione dei dati, della resilienza agli attacchi informatici e di considerazioni in materia di sicurezza e di ambiente, compreso uno smaltimento delle attrezzature sostituite che sia rispettoso dell'ambiente.

- (8) Alle autorità doganali degli Stati membri è stato affidato un numero crescente di responsabilità che vengono svolte alla frontiera esterna e che spesso si estendono al settore della sicurezza. È pertanto importante fornire sostegno finanziario dell'Unione agli Stati membri per consentire loro di garantire l'equivalenza nell'esecuzione del controllo di frontiera e del controllo doganale alle frontiere esterne dell'Unione. È altrettanto importante promuovere, alle frontiere dell'Unione, per quanto riguarda i controlli delle merci e delle persone, la cooperazione inter-agenzia tra le autorità nazionali di ciascuno Stato membro responsabili del controllo di frontiera o di altri compiti svolti alle frontiere, al fine di massimizzare il valore aggiunto dell'Unione nel settore della gestione delle frontiere e dei controlli doganali.
- (9) È necessario pertanto istituire un Fondo per la gestione integrata delle frontiere («Fondo»).
- (10) A motivo delle particolarità giuridiche del titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e delle diverse basi giuridiche applicabili alle politiche in materia di frontiere esterne e di controllo doganale, non è giuridicamente possibile istituire il Fondo come uno strumento unico.
- (11) Il Fondo dovrebbe pertanto essere costituito sotto forma di un quadro generale di sostegno finanziario dell'Unione nel settore della gestione delle frontiere costituito dallo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale («Strumento»), istituito dal presente regolamento, e dallo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti, istituito dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti.
- (12) Data l'importanza di lottare contro i cambiamenti climatici e in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (4) e per realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti dalle Nazioni Unite con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata il 25 settembre 2015, le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero contribuire al conseguimento dell'obiettivo dell'Unione di spendere almeno il 30 % dell'importo complessivo del bilancio dell'Unione per sostenere gli obiettivi in materia di clima e dell'ambizione dell'Unione di destinare il 7,5 % del bilancio annuale dell'Unione

nel 2024 e il 10 % nel 2026 e nel 2027 alla biodiversità, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra gli obiettivi in materia di clima e biodiversità.

- (13) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata dello Strumento, che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie (5). Tale dotazione finanziaria dovrebbe poter coprire le spese, necessarie e debitamente giustificate, per le attività di gestione dello Strumento e di valutazione delle sue prestazioni, nella misura in cui dette attività siano connesse all'obiettivo generale e a quello specifico dello Strumento.
- (14) Al presente Strumento si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) («regolamento finanziario»). Il regolamento finanziario stabilisce le norme sull'esecuzione del bilancio dell'Unione, comprese le norme su sovvenzioni, premi, appalti, gestione indiretta, strumenti finanziari, garanzie di bilancio, assistenza finanziaria e rimborso di esperti esterni.
- (15) Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione. I finanziamenti a titolo del presente Strumento dovrebbero essere soggetti ai principi di cui al regolamento finanziario e garantire l'utilizzo ottimale delle risorse finanziarie nel conseguimento dei suoi obiettivi.
- (16) Il regolamento (UE) 2021/444 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale («programma Dogana») a sostegno dell'unione doganale e delle autorità doganali. Al fine di preservare la coerenza e il coordinamento orizzontale delle azioni di cooperazione relative alle dogane e alle attrezzature per il controllo doganale, è opportuno attuare tali azioni nell'ambito di un unico atto giuridico, vale a dire il programma Dogana, contenente un'unica serie di norme. Pertanto, il presente Strumento dovrebbe finanziare unicamente l'acquisto, la manutenzione e l'aggiornamento delle attrezzature per il controllo doganale ammissibili, mentre tutte le altre azioni correlate, come le azioni di cooperazione per valutare le necessità o la formazione relativa alle attrezzature in questione, dovrebbero essere sostenute dal programma Dogana.
- (17) Inoltre, e ove opportuno, lo Strumento dovrebbe anche sostenere l'acquisto o l'aggiornamento di attrezzature per il controllo doganale allo scopo di testare nuovi elementi delle attrezzature o nuove funzionalità per elementi esistenti delle attrezzature in condizioni operative prima che gli Stati membri inizino ad acquistare su larga scala tali nuove attrezzature. I test in condizioni operative dovrebbero in particolare dare seguito ai

risultati della ricerca sulle attrezzature per il controllo doganale nell'ambito del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). La Commissione dovrebbe incoraggiare lo svolgimento di appalti e test comuni delle attrezzature per i controlli doganali da parte di due o più Stati membri, avvalendosi degli strumenti di cooperazione previsti dal programma Dogana.

- (18) La maggior parte delle attrezzature per il controllo doganale può essere ugualmente o puntualmente adatta per i controlli di conformità con altre normative dell'Unione, come quella sulla gestione delle frontiere, i visti o la cooperazione di polizia. Il Fondo è stato pertanto concepito come due strumenti complementari per l'acquisto di attrezzature, con un ambito di applicazione distinto ma complementare. Da un lato, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti sosterrà finanziariamente solo i costi delle attrezzature la cui finalità o effetto principale è la gestione integrata delle frontiere, ma consentirà anche che tali attrezzature siano utilizzate per altri scopi, come i controlli doganali. Dall'altro, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale, istituito dal presente regolamento, sosterrà finanziariamente solo i costi delle attrezzature la cui finalità o effetto principale sono i controlli doganali, ma consentirà che le attrezzature siano utilizzate anche per altre finalità, come i controlli alle frontiere e la sicurezza. Questa suddivisione di ruoli tra i due strumenti promuoverà la cooperazione inter-agenzia di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), quale componente dell'approccio di gestione europea integrata delle frontiere, consentendo in tal modo alle autorità di frontiera e alle autorità doganali di collaborare e di ottimizzare l'impatto del bilancio dell'Unione attraverso la condivisione e l'interoperabilità delle attrezzature di controllo. La condivisione delle attrezzature tra autorità doganali e altre autorità di frontiera non dovrebbe avvenire sistematicamente.
- (19) A norma dell'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento finanziario, può essere attribuita una sovvenzione per un'azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Sebbene in tali casi i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione in linea di principio non siano ammissibili, ciò dovrebbe essere possibile in via eccezionale, tenuto conto dell'entrata in vigore tardiva del presente regolamento rispetto all'inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Al fine di consentire l'attuazione sin dall'inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e di evitare rinvii nel sostegno dell'Unione suscettibili di arrecare pregiudizio all'interesse dell'Unione di essere adeguatamente attrezzata per assicurare il funzionamento efficiente ed efficace dell'unione doganale, dovrebbe essere possibile, per un periodo limitato all'inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, prevedere nella decisione di finanziamento che i costi sostenuti in relazione ad azioni già avviate che beneficiano di sostegno a norma del presente regolamento siano considerate ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2021, anche se tali azioni sono state realizzate e tali costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.
- (20) In deroga al regolamento finanziario, il finanziamento di un'azione da parte di diversi programmi o strumenti dell'Unione dovrebbe essere possibile al fine di permettere e sostenere, se del caso, la cooperazione e l'interoperabilità in tutti i settori. Tuttavia, in

conformità al principio del divieto di doppio finanziamento stabilito dal regolamento finanziario, in tali casi non è consentito che i contributi riguardino gli stessi costi. Se a uno Stato membro è già stato riconosciuto o erogato un contributo a titolo di un altro programma dell'Unione ovvero il sostegno di un fondo dell'Unione per l'acquisizione della stessa attrezzatura, tale contributo o sostegno dovrebbe essere comunicato alla Commissione, in conformità dell'articolo 191 del regolamento finanziario.

- (21) Qualsiasi finanziamento superiore al massimale del tasso di cofinanziamento dovrebbe essere concesso solo in casi debitamente giustificati, che potrebbero includere casi di appalti congiunti e di test di attrezzature per il controllo doganale da parte di due o più Stati membri.
- (22) In considerazione della rapida evoluzione delle tecnologie, delle minacce e delle priorità doganali, i programmi di lavoro non dovrebbero estendersi su periodi più lunghi. Allo stesso tempo, i programmi di lavoro annuali non sarebbero necessari per l'attuazione dello Strumento e aumenterebbero l'onere amministrativo per la Commissione e gli Stati membri. Alla luce di tale contesto, in linea di principio i programmi di lavoro dovrebbero riguardare più di un esercizio finanziario, ma non più di tre.
- (23) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del programma di lavoro a titolo del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).
- (24) Nonostante l'attuazione a livello centrale sia indispensabile per il conseguimento dell'obiettivo specifico di garantire risultati equivalenti dei controlli doganali, la natura tecnica del presente Strumento implica che sono necessari lavori preparatori a livello tecnico. Pertanto, l'attuazione dovrebbe essere sostenuta da valutazioni delle necessità. Tali valutazioni delle necessità dipendono dalle competenze ed esperienze nazionali acquisite mediante la partecipazione delle autorità doganali. Esse dovrebbero basarsi su una metodologia chiara, che comprenda un numero minimo di misure volte a garantire la raccolta delle informazioni pertinenti. La Commissione dovrebbe utilizzare tali informazioni per determinare l'assegnazione dei fondi agli Stati membri tenendo conto in particolare del volume degli scambi, dei rischi pertinenti e della capacità amministrativa delle autorità doganali di utilizzare e mantenere le attrezzature, al fine di conseguire l'uso più efficiente possibile delle attrezzature per il controllo doganale finanziate a titolo del presente Strumento. Per contribuire alla disciplina di bilancio, le condizioni per l'attribuzione di priorità alle sovvenzioni dovrebbero essere definite in modo chiaro e basate su una tale valutazione delle necessità.
- (25) Per garantire una sorveglianza e una rendicontazione costanti è opportuno porre in atto un quadro adeguato per la sorveglianza dei risultati conseguiti dallo Strumento e delle azioni a esso correlate. Tale sorveglianza e rendicontazione dovrebbero basarsi su indicatori quantitativi e qualitativi che misurino gli effetti delle azioni nell'ambito dello Strumento. Gli obblighi di rendicontazione dovrebbero comprendere l'obbligo di fornire alla Commissione informazioni sulle attrezzature per il controllo doganale qualora il costo di un elemento di tali attrezzature superi i 10 000 EUR tasse escluse. Tali informazioni

dovrebbero essere distinte dalle informazioni che devono essere fornite al pubblico in generale e ai media al fine di promuovere le azioni e i risultati dello Strumento.

- (26) In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (11), è opportuno che lo Strumento sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l'eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare, in maniera comparabile ed esaustiva, gli effetti dello Strumento sul terreno. La valutazione intermedia e quella finale, che dovrebbero essere effettuate entro quattro anni rispettivamente dall'inizio dell'attuazione dello Strumento e dal suo completamento, dovrebbero contribuire a un efficiente processo decisionale riguardo al sostegno finanziario alle attrezzature per il controllo doganale nell'ambito dei prossimi quadri finanziari pluriennali. È pertanto della massima importanza che la valutazione intermedia e quella finale includano informazioni soddisfacenti e sufficienti e che tali valutazioni siano fornite a tempo debito. La Commissione dovrebbe includere, nella valutazione intermedia e in quella finale, informazioni dettagliate relative alla condivisione tra autorità doganali e altre autorità di frontiera delle attrezzature finanziate a titolo dello Strumento, nella misura in cui gli Stati membri abbiano fornito le informazioni pertinenti. Oltre a tali valutazioni dello Strumento, nell'ambito del sistema di rendicontazione sulla performance dovrebbero essere elaborate anche relazioni annuali sullo stato di avanzamento al fine di sorvegliare l'attuazione dello Strumento. Tali relazioni dovrebbero includere una sintesi degli insegnamenti tratti e, se del caso, degli ostacoli incontrati e delle lacune riscontrate, nel contesto delle attività dello Strumento che sono state svolte nell'anno in questione. Tali relazioni annuali sui progressi compiuti dovrebbero essere comunicate al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (27) Al fine di rispondere adeguatamente alle priorità strategiche, alle minacce e alle tecnologie in continua evoluzione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell'elenco indicativo delle attrezzature per il controllo doganale che possono essere utilizzate per conseguire le finalità di controllo doganale e dell'elenco degli indicatori destinati a misurare il conseguimento dell'obiettivo specifico. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate e pienamente trasparenti, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio». In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (28) In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (13), (Euratom, CE) n. 2185/96 (14) e (UE) 2017/1939 (15) del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non

correttamente utilizzati, e, se del caso, all'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (16). In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

- (29) Le tipologie di finanziamento nonché i metodi di esecuzione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire l'obiettivo specifico delle azioni e di produrre risultati tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Tali tipologie di finanziamento e tali metodi di esecuzione dovrebbero prendere in considerazione il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.
- (30) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di uno Strumento che sostiene l'unione doganale e le autorità doganali fornendo sostegno finanziario per l'acquisto, la manutenzione e l'aggiornamento delle attrezzature per il controllo doganale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri a causa degli squilibri oggettivi che esistono fra loro a livello geografico, ma, a motivo del livello e della qualità equivalenti dei risultati dei controlli doganali che un approccio coordinato e un finanziamento centralizzato contribuiranno a realizzare, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (31) I destinatari dei finanziamenti dell'Unione dovrebbero rendere nota l'origine di tali finanziamenti e garantirne la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico. Tali informazioni dovrebbero mostrare il valore aggiunto dello Strumento nel sostenere l'unione doganale e, in particolare, in che modo aiuta le autorità doganali a svolgere le proprie missioni, nonché gli sforzi della Commissione per garantire la trasparenza di bilancio. Inoltre, al fine di garantire la trasparenza, la Commissione dovrebbe fornire periodicamente informazioni al pubblico sullo Strumento, sulle sue azioni e risultati, con riferimento, tra l'altro, ai programmi di lavoro adottati a norma del presente regolamento.

(32) Al fine di garantire la continuità nel fornire sostegno al settore d'intervento pertinente e di consentire che la sua attuazione cominci sin dall'inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e dovrebbe applicarsi con effetto retroattivo dal 1o gennaio 2021,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Unitamente al regolamento che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti, il presente regolamento istituisce un Fondo per la gestione integrata delle frontiere («Fondo») per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.

Nell'ambito di tale Fondo, il presente regolamento istituisce uno strumento allo scopo di fornire un sostegno finanziario per l'acquisto, la manutenzione e l'aggiornamento delle attrezzature per il controllo doganale («Strumento») per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027. La durata dello Strumento è allineata alla durata del quadro finanziario pluriennale.

Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi dello Strumento, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di attribuzione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «autorità doganali»: le autorità doganali quali definite all'articolo 5, punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013;
- 2) «controlli doganali»: i controlli doganali quali definiti all'articolo 5, punto 3), del regolamento (UE) n. 952/2013;
- 3) «attrezzature per il controllo doganale»: le attrezzature destinate principalmente allo svolgimento di controlli doganali;
- 4) «attrezzature mobili per il controllo doganale»: qualsiasi mezzo di trasporto che, oltre alle sue capacità mobili, è destinato a costituire un elemento delle attrezzature per il controllo doganale o è interamente equipaggiato con attrezzature per il controllo doganale;
- 5) «manutenzione»: interventi preventivi, correttivi e predittivi, compresi controlli operativi e funzionali, assistenza, riparazione e revisione di un elemento delle attrezzature per il

controllo doganale necessari per mantenere o ripristinare, alle condizioni di operabilità specificate per conseguire la sua vita utile massima, ma escluso l'aggiornamento;

- 6) «aggiornamento»: gli interventi evolutivi necessari per portare un elemento esistente di attrezzatura per il controllo doganale divenuto obsoleto a condizioni specificate di operabilità all'avanguardia.

Articolo 3

Obiettivi dello Strumento

1. Nell'ambito del Fondo e al fine di conseguire la finalità a lungo termine dell'applicazione armonizzata dei controlli doganali da parte degli Stati membri, l'obiettivo generale dello Strumento è: sostenere l'unione doganale e le autorità doganali nella loro missione di tutelare gli interessi finanziari ed economici dell'Unione e dei suoi Stati membri, garantire la sicurezza all'interno dell'Unione e tutelare l'Unione dal commercio illegale, facilitando nel contempo le attività commerciali legittime.
2. L'obiettivo specifico dello Strumento è di contribuire a ottenere risultati adeguati ed equivalenti dei controlli doganali mediante l'acquisto, la manutenzione e l'aggiornamento in condizioni di trasparenza di attrezzature per il controllo doganale pertinenti, affidabili e all'avanguardia, che siano sicure e rispettose dell'ambiente, aiutando in tal modo le autorità doganali a tutelare gli interessi dell'Unione.

Articolo 4

Bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione dello Strumento per il periodo 2021-2027 è fissata a 1.006.407.000 EUR a prezzi correnti.
2. L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare anche le spese di preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione e altre attività di gestione dello Strumento e di valutazione del conseguimento degli obiettivi. Tale importo può anche coprire i costi connessi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, che si riferiscono agli obiettivi dello Strumento, nonché le spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, agli strumenti informatici istituzionali e ad altra assistenza tecnica e amministrativa necessaria per la gestione dello Strumento.

Articolo 5

Attuazione e forme di finanziamento dell'Unione

1. Lo Strumento è attuato in regime di gestione diretta conformemente al regolamento finanziario.
2. Lo Strumento può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni.

3. Quando le azioni sovvenzionate nell'ambito dello Strumento comportano l'acquisto o l'aggiornamento di attrezzature per il controllo doganale, la Commissione istituisce un meccanismo di coordinamento volto a garantire l'interoperabilità delle attrezzature per il controllo doganale acquistate con il sostegno di programmi e strumenti dell'Unione e, di conseguenza, il suo uso efficiente.

CAPO II

AMMISSIBILITÀ

Articolo 6

Azioni ammissibili

1. Per essere ammissibili al finanziamento nell'ambito dello Strumento, tali azioni devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) attuare gli obiettivi stabiliti all'articolo 3; e
- b) sostenere l'acquisto, la manutenzione o l'aggiornamento di attrezzature per il controllo doganale, comprese attrezzature innovative che impiegano tecnologie di rilevazione, aventi una o più delle finalità seguenti di controllo doganale:
 - 1) ispezione non invasiva;
 - 2) indicazione di oggetti nascosti sulle persone;
 - 3) rilevamento di radiazioni e identificazione di nuclidi;
 - 4) analisi di campioni in laboratori;
 - 5) campionamento e analisi in loco di campioni;
 - 6) ispezione con apparecchi portatili.

L'allegato I contiene un elenco indicativo delle attrezzature per il controllo doganale che possono essere utilizzate per conseguire le finalità di controllo doganale di cui al primo comma, punti da 1 a 6.

2. In casi debitamente giustificati, le azioni di cui al paragrafo 1, primo comma, possono riguardare anche l'acquisto, la manutenzione e l'aggiornamento in condizioni di trasparenza di attrezzature per il controllo doganale allo scopo di testare nuovi elementi delle attrezzature o nuove funzionalità per gli elementi esistenti delle attrezzature in condizioni operative.

3. A norma dell'articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario, tenuto conto dell'entrata in vigore tardiva del presente regolamento e al fine di evitare rinvii nel sostegno dell'Unione suscettibili di arrecare pregiudizio all'interesse dell'Unione di essere adeguatamente attrezzata per assicurare il funzionamento efficiente ed

efficace dell'unione doganale, i costi sostenuti in relazione ad azioni che beneficiano di sostegno a norma del presente regolamento possono, per un periodo limitato, essere considerati in via eccezionale ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2021, anche se tali azioni sono state realizzate e tali costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 al fine di modificare il presente regolamento aggiornando, se necessario, l'elenco indicativo delle attrezzature per il controllo doganale di cui all'allegato I.

5. Le attrezzature per il controllo doganale finanziate a titolo del presente Strumento dovrebbero essere utilizzate principalmente per i controlli doganali, ma possono essere utilizzate anche per altre finalità, a sostegno delle autorità nazionali incaricate della gestione delle frontiere e di indagini, fra cui il controllo di persone. Tali attrezzature per il controllo doganale non sono scambiate sistematicamente tra le autorità doganali e altre autorità di frontiera.

6. La Commissione incoraggia lo svolgimento di appalti e di test comuni riguardo alle attrezzature per il controllo doganale da parte di due o più Stati membri.

Articolo 7

Soggetti ammissibili

In deroga all'articolo 197 del regolamento finanziario, i soggetti ammissibili sono le autorità doganali a condizione che forniscano le informazioni necessarie per le valutazioni delle necessità di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del presente regolamento.

Articolo 8

Tasso di cofinanziamento

1. Lo Strumento può finanziare fino all'80 % dei costi totali ammissibili di un'azione.
2. I finanziamenti che superano tale massimale sono concessi solo in casi eccezionali debitamente giustificati.

Articolo 9

Costi ammissibili

I costi direttamente connessi alle azioni di cui all'articolo 6 sono ammissibili a finanziamenti nell'ambito dello Strumento.

I costi seguenti non sono ammissibili a finanziamenti nell'ambito dello Strumento:

- a) costi relativi all'acquisto di terreni;
- b) costi relativi alla formazione o all'aggiornamento delle competenze diverse dalla formazione introduttiva inclusa nel contratto di acquisto o di aggiornamento;

- c) costi relativi a infrastrutture, quali edifici o strutture esterne, nonché ad arredi;
- d) costi associati a sistemi elettronici, a eccezione del software e degli aggiornamenti di software direttamente necessari per l'uso delle attrezzature per il controllo doganale e a eccezione del software elettronico e della programmazione necessari per collegare tra loro software esistenti con le attrezzature per il controllo doganale;
- e) costi di reti, quali canali di comunicazione protetti o non protetti, o di abbonamenti, a eccezione delle reti o degli abbonamenti necessari esclusivamente per utilizzare le attrezzature per il controllo doganale;
- f) costi di mezzi di trasporto, quali veicoli, aeromobili o navi, a eccezione delle attrezzature mobili per il controllo doganale;
- g) costi di beni di consumo, ivi compresi materiali di riferimento o di taratura, per le attrezzature per il controllo doganale;
- h) costi relativi a dispositivi di protezione individuale.

CAPO III

SOVVENZIONI

Articolo 10

Concessione, complementarità e finanziamenti combinati

1. Le sovvenzioni nell'ambito dello Strumento sono attribuite e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.
2. Conformemente all'articolo 195, primo comma, lettera f), del regolamento finanziario, le sovvenzioni sono attribuite senza invito a presentare proposte ai soggetti ammissibili a norma dell'articolo 7 del presente regolamento.
3. Un'azione che è stata finanziata nell'ambito dello Strumento può beneficiare anche di un contributo dal programma Dogana o da un altro programma dell'Unione, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Le regole del programma dell'Unione interessato si applicano al corrispondente contributo fornito all'azione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell'azione. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell'Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.
4. Il lavoro del comitato di valutazione di cui all'articolo 150 del regolamento finanziario si basa sui principi generali applicabili alle sovvenzioni di cui all'articolo 188 di tale regolamento, in particolare sui principi di parità di trattamento e trasparenza di cui a tale articolo, nonché sul principio di non discriminazione.

5. Il comitato di valutazione valuta le proposte sulla base dei criteri di attribuzione, tenendo conto, se del caso, della pertinenza dell'azione proposta rispetto agli obiettivi perseguiti, della qualità dell'azione proposta, del suo impatto, anche sotto il profilo economico, sociale e ambientale, nonché del relativo bilancio e della sua efficacia in termini di costi.

CAPO IV

PROGRAMMAZIONE, SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE

Articolo 11

Programma di lavoro

1. Lo Strumento è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento finanziario.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione volti a stabilire detti programmi di lavoro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.
3. I programmi di lavoro mirano a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 mediante le azioni di cui all'articolo 6. I programmi di lavoro stabiliscono l'importo totale del piano di finanziamento per tutte le azioni. Inoltre, essi stabiliscono:
 - a) per ciascuna azione:
 - i) gli obiettivi perseguiti e i risultati attesi, in conformità dell'obiettivo generale e di quello specifico di cui all'articolo 3;
 - ii) una descrizione dei progetti da finanziare;
 - iii) se del caso, un'indicazione dell'importo assegnato a ciascuna azione; e
 - iv) il metodo di esecuzione e un calendario di esecuzione indicativo;
 - b) per le sovvenzioni, il tasso massimo di cofinanziamento di cui all'articolo 8.
4. L'elaborazione dei programmi di lavoro di cui al paragrafo 1 è accompagnata da una valutazione delle necessità delle autorità doganali. Tale valutazione delle necessità è basata su:
 - a) una categorizzazione comune dei valichi di frontiera;
 - b) una descrizione completa delle attrezzature per il controllo doganale disponibili;
 - c) un elenco comune delle attrezzature per il controllo doganale che dovrebbero essere disponibili con riferimento alla categoria di valico di frontiera; e
 - d) una stima del fabbisogno finanziario.

La valutazione delle necessità è basata sulle azioni svolte nell'ambito del programma Dogana 2020 istituito dal regolamento (UE) n. 1294/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio (17) o nell'ambito del programma Dogana, ed è aggiornata periodicamente almeno ogni tre anni.

Articolo 12

Sorveglianza e rendicontazione

1. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi dello Strumento nel conseguire l'obiettivo generale e quello specifico di cui all'articolo 3 sono elencati nell'allegato II.
2. Per garantire una valutazione efficace dei progressi compiuti dallo Strumento nel conseguire i propri obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per modificare l'allegato II con riguardo agli indicatori, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione.
3. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati dello Strumento. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione.
4. Se il costo di un elemento delle attrezzature per il controllo doganale supera 10.000 EUR al netto delle imposte, gli obblighi di rendicontazione di cui al paragrafo 3 comprendono almeno la comunicazione annuale alla Commissione delle seguenti informazioni:
 - a) un elenco dettagliato delle attrezzature per il controllo doganale finanziate nell'ambito dello Strumento;
 - b) informazioni sull'uso delle attrezzature per il controllo doganale, compresi i relativi risultati, e corroborate, se del caso, da statistiche pertinenti.

Articolo 13

Valutazione

1. Le valutazioni si svolgono con tempestività nella misura in cui possono essere usate nel processo decisionale.
2. Una valutazione intermedia dello Strumento è effettuata dalla Commissione non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio di tale attuazione. Nella valutazione intermedia la Commissione analizza la performance dello Strumento, anche per quanto riguarda aspetti quali l'efficacia, l'efficienza, la coerenza e la pertinenza, nonché le sinergie nell'ambito dello Strumento e il valore aggiunto dell'Unione.
3. Al termine dell'attuazione dello Strumento e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale dello Strumento.

4. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni e degli insegnamenti appresi, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

CAPO V

ESERCIZIO DELLA DELEGA E PROCEDURA DI COMITATO

Articolo 14

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 12, paragrafo 2, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2027. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima di tale data. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 12, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 12, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 15

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma Dogana istituito dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/444.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 16

Informazione, comunicazione e pubblicità

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il grande pubblico.
2. La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sullo Strumento, sulle singole azioni intraprese nell'ambito dello Strumento e sui risultati ottenuti.
3. Le risorse finanziarie destinate allo Strumento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Articolo 17

Disposizione transitoria

Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dell'Unione anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 2, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

III.1.6 Attività di supporto al business

Decreto legge 9 Giugno 2021, n 80

DECRETO-LEGGE 9 giugno 2021, n 80**Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare disposizioni in materia di pubblica amministrazione per garantire il rafforzamento della capacita' funzionale della pubblica amministrazione e assicurare il necessario supporto alle amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza;
Ritenuta altresì la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure che consentano la piena operativita' delle strutture organizzative del Ministero della giustizia e della giustizia amministrativa per lo smaltimento dell'arretrato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per la pubblica amministrazione e della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art 6

Piano integrato di attività e organizzazione

1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 dicembre 2021 adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.
2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

- a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
 - b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
 - c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al Piano di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalita' di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attivita' poste in essere ai sensi della lettera b);
 - d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dell'attivita' e dell'organizzazione amministrativa nonche' per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione;
 - e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonche' la pianificazione delle attivita' inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;
 - f) le modalita' e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilita' alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilita';
 - g) le modalita' e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parita' di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.
3. Il Piano definisce le modalita' di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione dell'utenza mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche' del monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.
4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 dicembre di ogni anno sul proprio sito istituzionale e lo inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.
5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.
6. Entro il medesimo termine di cui al comma 4, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalita' semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.

7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A norma del citato articolo a partire dal 2022, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con più di 50 dipendenti (ad esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative) dovranno definire con un solo documento, avente durata triennale, da aggiornarsi annualmente, i propri obiettivi programmatici e strategici di performance, di semplificazione e reingegnerizzazione dei processi, di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, di reclutamento di nuove risorse e di valorizzazione di quelle interne, nonché di prevenzione della corruzione, da attuarsi attraverso la massima trasparenza della propria azione e organizzazione.

Nell'ottica di semplificazione e del coordinamento degli assi di programmazione, il PIAO mira quindi ad accorpare i contenuti - tra gli altri - dei piani della performance, del lavoro agile, dell'anticorruzione e dei fabbisogni di personale.

IV Glossario

Termine	Definizione
AAMS	Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Era un organo del Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano addetto alla gestione del gioco pubblico, e al controllo della produzione, commercializzazione e imposizione fiscale dei tabacchi lavorati. È stato incorporato, a decorrere dal 1° Dicembre 2012, nell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (art. 23 <i>quater</i> , Decreto legge n. 95/2012)
Accesso civico generalizzato	Diritto per chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni - ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione - allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Disciplinato dall' <i>ex</i> art. 5, c. 2, del D.lgs. n. 33/2013
Accesso documentale	Accesso ai documenti amministrativi. Disciplinato dalla Legge n. 241/1990
Accesso civico	Diritto di accesso ai documenti della Pubblica Amministrazione, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione o diffusione di informazioni. Disciplinato dall' <i>ex</i> art. 5, c. 1, D.lgs. n. 33/2013
Accordo di Madrid	Accordo internazionale del 14 Aprile 1891, riveduto a Washington il 2 Giugno 1911, a L'Aja il 6 Novembre 1925, a Londra il 2 Giugno 1934 e a Lisbona il 31 Ottobre 1958, concernente la repressione delle false o fallaci indicazioni di origine delle merci, ratificato in Italia dalla Legge 4 Luglio 1967, n. 676 e attuato dal DPR 26/02/1968, n. 656
ACCREDIA	Ente Italiano di Accreditamento. Ente designato dal governo italiano, in esecuzione del Regolamento europeo n. 765/2008 ad attestare la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi e dei laboratori che verificano la conformità dei beni e dei servizi alle norme. È membro dell' <i>International Accreditation Forum</i> (IAF), dell' <i>International Laboratory Accreditation Cooperation</i> (ILAC) e dell' <i>European co-operation for Accreditation</i> (EA)
ADM	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
AdSP	Autorità di Sistema Portuale. Ente pubblico con personalità giuridica che precedentemente al D.lgs. n. 169 del 4 Agosto 2016 era denominato come Autorità portuale (cfr.)

Termine	Definizione
AEO	<p><i>Authorized Economic Operator</i>. Operatore Economico Autorizzato.</p> <p>Lo status di operatore economico autorizzato consta dei tipi di autorizzazione AEOC (per le semplificazioni doganali) e AEOS (per la sicurezza) o dal cumulo dei due (AEOF). Al fine di ottenere lo status di AEO, l'operatore economico deve dimostrare di rispettare i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la conformità alla normativa doganale e fiscale e l'assenza di reati gravi connessi con l'attività economica; • il possesso di un sistema efficace di gestione delle scritture commerciali e dei trasporti; • la garanzia della solvibilità finanziaria
AEOC	<p>Operatore Economico Autorizzato - semplificazioni doganali.</p> <p>Il richiedente l'autorizzazione, oltre che essere in possesso dei requisiti necessari per l'AEO, deve dimostrare di possedere anche adeguati <i>standard</i> pratici di competenza o qualifiche professionali</p>
AEOF	<p>Operatore Economico Autorizzato - semplificazioni doganali e sicurezza</p>
AEOS	<p>Operatore Economico Autorizzato - sicurezza.</p> <p>Il richiedente l'autorizzazione, oltre che essere in possesso dei requisiti necessari per l'AEO, deve dimostrare di possedere adeguati <i>standard</i> di sicurezza</p>
AFA	<p><i>Application For Action</i>.</p> <p>Domande di intervento per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale che possono essere presentate alle Autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea, per l'Italia l'Organismo italiano competente a gestirle è l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (vedi anche COPIS)</p>
AFIS	<p><i>Automated Fingerprint Identification System</i></p>
AG	<p>Autorità Giudiziaria.</p> <p>È il complesso di organi istituzionali che si occupa dell'amministrazione della giustizia in campo civile, penale, costituzionale e amministrativo, i cui soggetti attivi sono i magistrati</p>

Termine	Definizione
Agenzia delle Entrate-Riscossione	<p>L'Agenzia delle Entrate-Riscossione è un Ente pubblico economico istituito ai sensi dell'articolo 1 del Decreto legge 22 Ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1° Dicembre 2016 n. 225, e svolge le funzioni relative alla riscossione nazionale.</p> <p>L'Ente è sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze ed è strumentale dell'Agenzia delle entrate a cui è attribuita la titolarità della riscossione nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Decreto legge 30 Settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248</p>
AgID	<p>L'Agenzia per l'Italia Digitale è l'agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio che ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana e contribuire alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, favorendo l'innovazione e la crescita economica.</p> <p>Ha il compito di coordinare le amministrazioni nel percorso di attuazione del Piano Triennale per l'informatica della Pubblica amministrazione, favorendo la trasformazione digitale del Paese.</p> <p>AgID sostiene l'innovazione digitale e promuove la diffusione delle competenze digitali anche in collaborazione con le istituzioni e gli organismi internazionali, nazionali e locali</p>
AGRIM/AGREX	<p>Titoli e Certificati all'Importazione/Esportazione di Beni Agricoli.</p> <p>Le operazioni doganali di importazione e di esportazione con Paesi terzi di prodotti agroalimentari rientranti nell'organizzazione comune dei mercati agricoli (Reg. UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante "Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli") possono essere subordinate al rilascio di un titolo di importazione o di esportazione emessi dai competenti organismi degli Stati membri secondo le modalità stabilite nel Regolamento delegato UE n. 2016/1237 della Commissione e nel Regolamento di esecuzione n. 2016/1239</p>
AI	<i>Artificial Intelligence.</i> Intelligenza artificiale
AIC	Autorizzazione Immissione in Commercio
AICAI	Associazione Italiana Corrieri Aerei Internazionali
AIDA	<p>Automazione Integrata Dogane Accise.</p> <p>Il sistema informativo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è operativo dal 10 Novembre 2003. Per le sue caratteristiche innovative è ancora oggi uno dei più avanzati sistemi di ausilio all'attività delle Dogane, come confermato dai numerosi riconoscimenti conferiti sia in ambito nazionale che internazionale</p>

Termine	Definizione
AIFA	<p>Agenzia Italiana del Farmaco. Istituita con la Legge n. 326/2003, è un ente pubblico che opera in autonomia, trasparenza e economicità, sotto la direzione del Ministero della Salute e la vigilanza del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia. Nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • garantisce l'accesso al farmaco e il suo impiego sicuro ed appropriato come strumento di difesa della salute; • assicura la unitarietà nazionale del sistema farmaceutico d'intesa con le Regioni; • provvede al governo della spesa farmaceutica in un contesto di compatibilità economico-finanziaria e competitività dell'industria farmaceutica; • assicura innovazione, efficienza e semplificazione delle procedure registrative, in particolare per determinare un accesso rapido ai farmaci innovativi ed ai farmaci per le malattie rare; • rafforza i rapporti con le Agenzie degli altri Paesi, con l'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) e con gli altri organismi internazionali; favorisce e premia gli investimenti in Ricerca e Sviluppo (R&S) in Italia, promuovendo e premiando la innovatività; • dialoga ed interagisce con la comunità delle associazioni dei malati e con il mondo medico-scientifico e delle imprese produttive e distributive; • promuove la conoscenza e la cultura sul farmaco e la raccolta e valutazione delle <i>best practices</i> internazionali.
Ammissione temporanea	<p>Il regime di ammissione temporanea permette l'Importazione Temporanea di merci <i>extracomunitarie</i>, per utilizzi vari, in esonero totale o parziale dai diritti doganali (dazio e IVA) e senza l'applicazione di misure di politica commerciale. La merce in ammissione temporanea deve essere riesportata senza aver subito modifiche a parte il normale deprezzamento dovuto all'uso che ne è stato fatto. Nell'ipotesi in cui la merce non venga riesportata, ma nazionalizzata, dovranno essere pagati i diritti relativi (dazio e IVA), oltre agli interessi compensatori contabilizzati dalla data di vincolo della merce al regime di ammissione temporanea. Scopo del regime è facilitare il traffico internazionale e la circolazione di strumenti, attrezzature e merci a fini economici e non (ad esempio mezzi di trasporto, merci utilizzate per esposizioni, fiere, convegni, merci a seguito di viaggiatori). Il regime di ammissione temporanea viene autorizzato mediante presentazione alla Dogana di arrivo della merce della dichiarazione doganale di</p>

Termine	Definizione
	<p>temporanea importazione oppure di un <i>Carnet</i> ATA. L'autorizzazione è subordinata alla possibilità di identificare la merce in temporanea importazione attraverso marchi, numeri di serie, matricole, fotografie. All'atto della temporanea importazione deve essere prestata garanzia per i diritti doganali relativi alla merce in temporanea.</p> <p>Tale regime è concesso: in esonero totale nelle ipotesi rientranti nelle fattispecie indicate negli articoli da 555 a 578 del Reg. (CEE) n. 2454/93; in esonero parziale per le fattispecie non rientranti in tali articoli, con il pagamento integrale dell'IVA ed in maniera parziale del dazio. La merce in regime di ammissione temporanea può rimanere nella Comunità per un periodo massimo di 24 mesi, periodi più brevi sono previsti per alcuni tipi di merce</p>
ANAC	<p>Autorità Nazionale Anti Corruzione.</p> <p>È l'Autorità Amministrativa Indipendente che effettua la regolazione e la vigilanza nei settori dei contratti pubblici, della prevenzione della corruzione e della trasparenza</p>
Analisi dei rischi	<p>È un processo logico-operativo dinamico, flessibile, critico, che si propone di individuare i settori e le operazioni doganali che, tanto da un punto di vista soggettivo (riferito alla "storia" tributaria dell'importatore/esportatore, fornitore, intermediario, trasportatore, ecc.), quanto oggettivo (settore merceologico, trattamento daziario, origine, provenienza, presenza di misure di salvaguardia, ecc.) possono presentare maggiori rischi per la sicurezza fiscale/doganale o per quella <i>extratributaria</i>. Il processo di analisi del rischio si compone di 5 fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'informazione - che può essere interna all'Amministrazione doganale (banche dati interne, operazioni pregresse) o esterna rispetto ad essa (banche dati di altri Enti/Agenzie ma in uso alla Dogana, notizie di stampa, info confidenziali o riservate) deve essere il più possibile completa e coerente con lo scopo prefissato; • la valutazione - che si effettua in conformità degli elementi descritti in precedenza; • la decisione - che consiste nell'analizzare i tipi di controllo possibili (fisico, documentale, a posteriori) e nel determinare il tipo di controllo applicabile all'operazione tenendo conto delle risorse disponibili e di altri vincoli, inclusi gli oneri che gravano sulle imprese; • l'azione - è la fase finale e consiste nel garantire l'esecuzione della decisione adottata e nel comunicare i risultati, al fine di ridefinire l'analisi dei rischi e di completare il profilo di rischio; • il <i>feedback</i> - essenziale in tutte le fasi, per consentire che le verifiche siano adattate in funzione dei risultati. Infatti, è indispensabile che il profilo di rischio sia esatto e costantemente aggiornato

Termine	Definizione
ANCI	Associazione Nazionale Comuni Italiani
ARPA	Agenzia Regionale per Protezione e ricerca Ambientale
ASEAN	<i>Association of South-East Asian Nations</i> (Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico), è un'organizzazione politica, economica e culturale di nazioni situate nel Sud-est asiatico, a cui è collegata l'omonima area di libero scambio, ovvero l'area di libero scambio dell'ASEAN, a sua volta collegata con singoli accordi all'Australia, Nuova Zelanda, Repubblica Popolare Cinese, Corea del Sud e Giappone, tale per cui ognuno di questi stati ha un accordo di libero scambio con l'ASEAN. Gli stati che la costituiscono sono Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam
ASI	Avviso di Spedizione Informatico. È un messaggio informatizzato che viene compilato a cura dell'Ufficio delle Dogane che effettua il prelievo di un campione e lo “accompagna” nelle attività di analisi attraverso il sistema informatico SISLAB. Corredato di ASI, il campione viene fisicamente inviato ad un Punto di Raccolta. A partire da questo momento la procedura informatica inserisce il campione nel ciclo di lavorazione dei laboratori chimici ed un complesso algoritmo permette la sua assegnazione al laboratorio di ADM specializzato, in grado di fornire l'esito analitico nel più breve lasso di tempo. In ogni laboratorio ed in alcuni Uffici delle Dogane è stato istituito un punto di raccolta, l'algoritmo potrebbe quindi assegnare il campione al laboratorio coincidente con il punto di raccolta ovvero ad un laboratorio insistente in un'altra città. Nel primo caso il campione viene trasferito sia fisicamente che nella procedura informatica dal punto di raccolta al laboratorio. Nel secondo caso il campione verrà imballato per la spedizione al laboratorio specializzato. Esiste una terza possibilità: se il campione viene prodotto all'interno di un Punto di Confezionamento (organizzato presso alcuni particolari opifici), lo stesso viene imballato e spedito automaticamente. Il campione può giungere così al laboratorio con o senza trasporto da parte del vettore nazionale
ASSO TABACCAI	Associazione Italiana Tabaccai
AWP	<i>Amusement with prize.</i> Apparecchi elettronici che erogano vincite in denaro omologati, per il tramite di Enti Certificatori, da parte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Termine	Definizione
B2B	<p><i>Business to Business.</i></p> <p>Transazioni commerciali elettroniche tra imprese. Tipologia di commercio elettronico che intercorre tra attori economici organizzati in forma d'impresa, quali per esempio aziende manifatturiere, industriali e commerciali, attraverso siti <i>web</i> dedicati (vedi anche <i>marketplace</i>). Il termine si utilizza per identificare la quota di commercio elettronico che non coinvolge il privato cittadino in qualità di consumatore finale; è diventato di uso comune con la diffusione di <i>Internet</i> e con lo sviluppo di servizi <i>web</i> che permettono attività di compravendita <i>on-line</i>. Nel <i>marketing</i> B2B il fattore trainante è la forza di vendita, sempre più espletata attraverso canali di contatto economici come la videoconferenza, la teleconferenza e le comunicazioni basate sul <i>web</i>, che riducono sempre di più il numero delle visite dirette ai clienti. Anche le transazioni basate su <i>web</i> sono in continuo aumento. Altre tipologie di commercio elettronico sono il <i>business to consumer</i> (vedi B2C) e il <i>consumer to consumer</i> (vedi C2C)</p>
B2C	<p><i>Business to Consumer.</i></p> <p>Transazioni tra una ditta e i consumatori/clienti individuali. Tipologia di commercio elettronico che intercorre tra attori economici organizzati in forma di impresa (per es. imprese commerciali) e privati cittadini che agiscono in qualità di consumatori finali dei beni o servizi offerti. Si è molto sviluppata con la diffusione di <i>Internet</i> nelle case e negli uffici, che ha permesso di accedere a un'offerta di prodotti molto maggiore rispetto a quella garantita dai canali commerciali tradizionali e d'instaurare un rapporto interattivo e personale tra le imprese e i consumatori. L'attività commerciale può comprendere prodotti e servizi diversi, quali per esempio la vendita di libri <i>on-line</i>, i servizi bancari e l'offerta di servizi turistici. Gli aspetti più importanti del B2C sono legati soprattutto a un'efficace informazione sui prodotti, ai prezzi competitivi, ai tipi di pagamento, ai servizi connessi e alla sicurezza nelle transazioni</p>
B2G	<p><i>Business to Government.</i></p> <p>Sottocategoria del B2B, identifica commercio elettronico tra operatori del mercato (<i>Business</i>) e strutture della Pubblica Amministrazione, in particolare quando la Pubblica Amministrazione acquista beni e servizi dal settore privato</p>
Banca Mondiale	<p>La Banca Mondiale (BM) è la principale organizzazione internazionale per il sostegno allo sviluppo e la riduzione della povertà. Fu istituita nel 1945, col nome di Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (<i>International Bank for Reconstruction and Development - IBRD</i>), assieme al Fondo Monetario Internazionale (FMI), a seguito degli accordi raggiunti nel corso della Conferenza di <i>Bretton Woods</i>.</p> <p>Per lo più, la BM elargisce crediti ai Governi dei Paesi membri o a favore di progetti sui quali vi sia una garanzia del Governo di uno Stato membro</p>
Barometro WTO	<p>Il barometro delle merci è un indicatore del commercio mondiale che fornisce informazioni in tempo reale sulla traiettoria dello scambio di merci rispetto alle tendenze recenti.</p>

Termine	Definizione
BDA	Banca Dati Antifrode. Banca dati nella quale i funzionari doganali addetti ai controlli inseriscono, attraverso la compilazione di “campi” predeterminati, i dati relativi alle attività di controllo svolte che determinino violazioni amministrative (tributarie ed <i>extratributarie</i>), sequestri, notizie di reato e altre iniziative intraprese. Nella stessa sono archiviati i relativi verbali e le notizie di reato eventualmente presentate, dopo avere chiesto specifico nulla osta al PM precedente. Ovviamente, in tale ultimo caso, nella BDA non sono inseriti gli ulteriori elementi di indagine scaturiti dalla delega di Polizia Giudiziaria. ricevuta, che sono coperti da segreto investigativo
Bevanda edulcorata	Prodotto finito o predisposto per essere utilizzato come tale previa diluizione, condizionato per la vendita, destinato al consumo alimentare umano, ottenuto con l'aggiunta di edulcoranti, avente un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume
Bevanda spiritosa	È una bevanda alcolica con titolo alcolometrico maggiore o uguale a 15 per cento in volume, prodotta mediante distillazione oppure macerazione o aromatizzazione di alcole etilico o di altre bevande spiritose. A livello europeo, le bevande spiritose, già normate dal Regolamento (CE) n. 110/2008, approvato il 15 Gennaio 2008, sono oggi disciplinate dal Regolamento (UE) n. 2019/787 del 17 Aprile 2019
BI	<i>Business Intelligence</i> si intendono tutti i processi e gli strumenti attraverso i quali un'azienda riesce a raccogliere dati di diversa natura per analizzarli e trarne decisioni strategiche
BigData	Set di dati estremamente grandi che possono essere analizzati computazionalmente per rivelare modelli, tendenze e associazioni
Blockchain	Registro condiviso e immutabile che facilita il processo di registrazione delle transazioni e di tracciamento degli asset in una rete di <i>business</i>
BPMN	<i>Business Process Model and Notation</i> . Rappresentazione grafica per specificare i processi aziendali in un modello di processo aziendale
Brand	Marchio di un prodotto o di una linea di prodotti
BREXIT	Termine utilizzato per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea. Il Regno Unito ha lasciato legalmente l'Unione europea il 31 Gennaio 2020 e la separazione economica è stata finalizzata il 31 Dicembre 2020

Termine	Definizione
CNR	<p>Comunicazione Notizia di Reato.</p> <p>Viene effettuata dai funzionari ADM ai sensi dell'art. 347 cpp. Acquisita la notizia di reato, la Polizia Giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione</p>
C2C	<p><i>Consumer to Consumer.</i></p> <p>Modello di <i>business</i> che consente ai consumatori di effettuare delle transazioni di beni o servizi con altri consumatori. Tipologia di commercio elettronico che mette in contatto privati cittadini che agiscono in qualità di operatori finali nello scambio di beni o servizi; si basa sull'uso di una piattaforma <i>web</i> che facilita le transazioni economiche tra utenti. Il modello architetturale prevede quindi la presenza di tre attori: l'acquirente, il compratore e il fornitore della piattaforma di servizio. Quest'ultimo non ha generalmente un ruolo attivo nella transazione, ma può chiedere una commissione per l'utilizzo della piattaforma; un esempio di tale modello sono i siti <i>web</i> di aste <i>on-line</i> come eBay.com. La tipologia e la mole dei dati gestiti dal fornitore del servizio C2C richiedono che esso sia dotato di elevati <i>standard</i> di sicurezza informatica. Rispetto al commercio elettronico diretto, il C2C genera un traffico molto elevato e profitti alti, tanto che molte compagnie del <i>web</i> hanno rivolto la propria attenzione a tale mercato, anche in considerazione del fatto che comporta costi operativi piuttosto bassi dal momento che le imprese impegnate in tale settore svolgono un semplice ruolo di mediazione tra gli utenti interessati alla compravendita</p>
CA	<p>Controllo Automatizzato.</p> <p>Viene eseguito se la merce non deve essere sottoposta a controllo all'atto dello sdoganamento. L'esito si ottiene confrontando i dati oggettivi e soggettivi presenti nella dichiarazione doganale con le informazioni di rischio a disposizione dell'Agenzia e usate per la predisposizione dei profili di rischio all'interno del circuito</p>
CADD	<p>Codice Addizionale.</p> <p>Codice composto da 4 caratteri alfanumerici che individuano in maniera più puntuale alcune tipologie particolari di prodotti oggetto di regolamentazioni comunitarie specifiche. Serve per la predisposizione delle dichiarazioni di importazione</p>
CAEF	<p><i>Committee of Associations of European Foundries.</i></p> <p>Organizzazione dell'Industria Europea della Fonderia</p>
Capacity building	<p>Attività volte al rafforzamento e miglioramento della struttura di un individuo o di un'organizzazione</p>
CAR	<p>Codice Amministrativo di Riscontro</p>

Termine	Definizione
CAR - Corridoi Aerei	Corridoi Aerei controllati. Progetto per la realizzazione di Corridoi Aerei controllati che consentono di inoltrare le merci sbarcate direttamente al nodo logistico finale senza ulteriori adempimenti burocratici
Carabinieri NAS	Nuclei Antisofisticazione e Sanità dei Carabinieri
Carabinieri NOE	Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri
Carnet ATA	<p><i>Ata Admission Temporaire\Temporary Admission.</i></p> <p>Documento doganale internazionale istituito dalla convenzione di Bruxelles 6 Dicembre 1961 e convenzione di Istanbul del 1990. Scopo delle Convenzioni è facilitare e favorire il movimento internazionale di determinate merci, semplificando le formalità doganali mediante sostituzione dei documenti adottati da ciascun Paese per la temporanea importazione, esportazione e transito, nonché garantire alle Dogane dello Stato di importazione, la riscossione dei diritti doganali dovuti in conseguenza della mancata Riesportazione delle merci. Semplificando, le merci oggetto dell'agevolazione stabilita dalla Convenzione ATA, possono così raggrupparsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiali; • professionali; • merci per esposizioni; • materiale pedagogico e scientifico; • campioni; • film
Carta Doganale del Viaggiatore	Documento che riassume le principali disposizioni vigenti e le procedure applicate, a seguito della <i>BREXIT</i> , per lo sdoganamento dei beni che più frequentemente i viaggiatori portano al seguito
CBP	<p><i>US Customs and Border Protection.</i></p> <p>Dogane e Polizia di Frontiera degli Stati Uniti. Espleta le funzioni di controllo doganale e di transito presso i varchi di confine nazionali; è posta alle dipendenze del Dipartimento della sicurezza interna statunitense</p>

Termine	Definizione
CCC	<p>Comitato di Coordinamento Centrale.</p> <p>Il CCC ha la finalità di condividere analisi e scelte strategiche, si riunisce su convocazione del Direttore Generale, che definisce l'ordine del giorno e la composizione dello stesso, chiamandovi a partecipare di volta in volta, in funzione degli argomenti da trattare, tutti i Direttori centrali o alcuni di essi. Il CCC è convocato quando sono presenti almeno quattro Direzioni centrali e il numero delle Direzioni centrali è superiore a quello delle Direzioni Territoriali. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare anche altri dirigenti e funzionari dell'Agenzia, nonché a titolo gratuito esperti esterni</p>
CCT	<p>Comitato di Coordinamento Territoriale.</p> <p>Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di amministrazione, il Comitato di Coordinamento Territoriale ha la finalità di verificare e assicurare l'unitarietà dell'attività operativa e di perseguire livelli ottimali di efficienza ed efficacia delle Direzioni Territoriali. Il Comitato si riunisce su convocazione del Direttore Generale, che definisce l'ordine del giorno e la composizione dello stesso, chiamandovi a partecipare di volta in volta, in funzione degli argomenti da trattare, tutti i Direttori territoriali o alcuni di essi. Il Comitato di Coordinamento Territoriale è convocato quando sono presenti almeno quattro Direzioni Territoriali e il numero delle Direzioni Territoriali è superiore a quello delle Direzioni centrali. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare anche altri dirigenti e funzionari dell'Agenzia, nonché a titolo gratuito esperti esterni.</p> <p>Al Comitato di Coordinamento Territoriale sono demandate le seguenti funzioni: assicurare l'assimilazione degli indirizzi generali ed una informazione omogenea sugli obiettivi, sulle strategie e sui programmi dell'Agenzia;</p> <ul style="list-style-type: none"> • promuovere soluzioni necessarie a garantire la semplificazione e l'armonizzazione dei processi e delle procedure delle strutture territoriali dell'Agenzia; • assicurare il monitoraggio e il controllo della uniforme applicazione delle disposizioni vigenti nelle materie di competenza; • prendere conoscenza e valutare le conseguenze pratiche delle novità normative; • promuovere un'azione integrata su progetti trasversali a più strutture territoriali; • coordinare e verificare l'attuazione dei programmi e progetti che coinvolgono più strutture territoriali rimuovendo eventuali impedimenti
CCWP (ora LEWP)	<p><i>Customs Cooperation Working Party (ora Law Enforcement Working Party - Customs and Police)</i></p> <p>Il Gruppo "Applicazione della legge-sottogruppo Dogane", che ha sostituito a far data dal 1/7/2021 il Gruppo di Cooperazione Doganale, si occupa dei lavori concernenti la cooperazione operativa tra le amministrazioni doganali nazionali</p>

Termine	Definizione
	<p>al fine di accrescerne le capacità di contrasto ai fenomeni criiminiali. Elabora un piano di azione della durata biennale incentrato sulle minacce emerse dalle analisi dei singoli Stati Membri, definisce gli obiettivi strategici e tattici delle operazioni congiunte nel settore doganale (OCD). Incentra la propria azione sulla ricerca di risultati in termini di sequestri, individuazione di nuove minacce e smantellamento di bande criminali.</p> <p>Il Gruppo “Applicazione della legge-sottogruppo Dogane” (LEWP-Customs) è uno delle due componenti del Gruppo “Applicazione della legge” (LEWP) ed in tale assetto opera in stretta sinergia con l'altra componente Gruppo “Applicazione della Legge – sottogruppo Polizia” (LEWP-Police) oltre a cooperare strettamente con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Commissione – DG TAXUD; • Commissione – DG HOME • Europol; • Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF); • Frontex
CD	<p>Controllo Documentale. Verifica della completezza dei documenti presentati e della corrispondenza tra quanto dichiarato nella dichiarazione doganale e quanto riportato nei documenti forniti dall'operatore economico</p>
CDC	<p>Circuito doganale di Controllo. Sistema informatizzato doganale che all'atto della registrazione della dichiarazione doganale, può segnalare quattro diversi esiti: CA (Controllo Automatizzato); CD (Controllo Documentale); VM (Visita Merci); CS (Controllo <i>Scanner</i>)</p>
CdD	<p>Conferenza dei Direttori. Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di amministrazione, la Conferenza dei Direttori è istituita per condividere le esperienze, gli indirizzi e le decisioni strategiche. Ne fanno parte il Direttore Generale, il Vicedirettore, i Direttori Centrali e Territoriali. La Conferenza si riunisce su convocazione del Direttore Generale che la presiede e ne definisce l'ordine del giorno. Alle riunioni della Conferenza possono essere invitati a partecipare - in funzione degli argomenti trattati - anche altri dirigenti e funzionari dell'Agenzia, nonché a titolo gratuito esperti esterni. Il Direttore Generale ha altresì facoltà di dispensare dalla partecipazione singoli Direttori <i>ratione materiae</i> sulla base dell'ordine del giorno di ciascuna seduta</p>

Termine	Definizione
CDS	<p><i>Customs Decision System.</i> Il Sistema delle Decisioni doganali è utilizzato come strumento di comunicazione tra la Commissione, gli Stati membri, gli operatori economici e gli altri soggetti interessati per la presentazione e la gestione delle domande di rilascio autorizzazioni. Il sistema CDS è costituito dalle seguenti componenti unionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “<i>EU Trader Portal</i>”, portale europeo attraverso il quale gli operatori economici stabiliti nell’Unione europea e in possesso di un codice EORI, possono presentare le domande di decisione e seguire il ciclo di vita della domanda e della connessa decisione (rilascio, diniego, richieste di integrazioni, ecc.) previo specifico accreditamento (in Italia attraverso il MAU nel PUDM); • “<i>Customs Decisions Management System (CDMS)</i>”, attraverso cui gli uffici competenti dell’Agenzia centrali e territoriali gestiscono le domande e il ciclo di vita delle decisioni
CDU	<p>Codice Doganale dell’Unione. Istituito con il Regolamento (UE) n. 952/2013, disciplina tutti gli aspetti delle operazioni doganali che si svolgono nell’Unione europea</p>
CE	<p>Commissione europea</p>
CECA	<p>Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio. Creata con il Trattato di Parigi del 18 Aprile 1951 con lo scopo di mettere in comune le produzioni di carbone e acciaio tra sei Paesi: Belgio, Francia, Germania Occidentale, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi</p>
CEE	<p>Comunità Economica Europea. La Comunità economica europea. è stata un’organizzazione di Stati europei istituita il 25 Marzo 1957, contestualmente alla Comunità europea dell’energia atomica, mediante la sottoscrizione del Trattato di Roma, entrato in vigore il 1° Gennaio 1958</p>
CEFT	<p><i>Connecting Europe Facility for Transport.</i> È lo strumento di finanziamento per la realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto in Europa</p>
CEFTA	<p><i>Central European Free Trade Agreement.</i> Accordo centroeuropeo di libero scambio tra Macedonia del Nord, la Serbia, il Kosovo, la Bosnia ed Erzegovina, il Montenegro, l’Albania e la Moldavia (precedentemente, fino al 2007, ne erano membri anche Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Romania, Bulgaria e Croazia)</p>

Termine	Definizione
CERTEX	<p><i>EU Customs Single Window: Certificates exchange.</i> Evoluzione del progetto SW, contempla l'integrazione dei nuovi certificati e il miglioramento delle funzionalità rispetto al precedente progetto dell'UE</p>
CFU	<p>Unità formanti colonie. Unità usata per stimare il numero di batteri vitali o di cellule fungine presenti in un campione</p>
CGUE	<p>Corte di Giustizia dell'Unione europea</p>
CICS	<p><i>Customer Information Control System</i></p>
CIG	<p>Codice Identificativo di Gara</p>
CITES	<p><i>Convention on International Trade of Endangered Species.</i> È una convenzione internazionale firmata a Washington nel 1973 ed ha lo scopo di regolamentare il commercio internazionale di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione. Riguarda il commercio di esemplari vivi o morti, o solo parti di organismi o prodotti da essi derivati, mirando a impedire lo sfruttamento commerciale delle specie in pericolo</p>
CLEN	<p><i>Customs Laboratory European Network.</i> Rete europea dei laboratori doganali. I laboratori doganali dell'UE forniscono le competenze scientifiche necessarie per applicare le normative europee in materia doganale. I loro compiti principali includono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisi chimiche per determinare la classificazione tariffaria e i dazi delle merci; • Controllo di sostanze pericolose (ad esempio pesticidi, inquinanti, stupefacenti, medicine illegali, ecc.); • Determinazione dell'autenticità dei prodotti e monitoraggio della contraffazione; • Fornire competenze scientifiche generali a tutti i dipartimenti doganali

Termine	Definizione
CLET	<p><i>Customs Laboratories Experts Team.</i></p> <p>È una rete, cui aderiscono i laboratori doganali europei, che offre l'opportunità di condividere le avanzate capacità analitiche di alcuni Paesi. In questo modo, Stati membri, con laboratori piccoli e meno attrezzati, possono inviare campioni in analisi ad omologhi di altri Paesi, meglio dotati tecnicamente. Il CLET è utile anche in caso in cui un laboratorio si trovi temporaneamente fuori uso a causa di un trasloco o di lavori di ristrutturazione, fornendo una soluzione utile a colmare il vuoto</p>
CMCD	<p>Comitato Misto di Cooperazione doganale.</p> <p>Istituito a norma di un accordo di cooperazione doganale e di reciproca assistenza in materia doganale tra la Comunità europea <i>et al.</i>, garantisce il corretto funzionamento dell'accordo ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione</p>
CMR	<p><i>Convention de Marchandises par Route.</i></p> <p>Il CMR elettronico è un CMR emesso dal vettore, dal mittente o da altre parti, tramite una trasmissione elettronica, cioè informazioni generate, inviate, ricevute o memorizzate tramite strumenti elettronici, digitali oppure ottici, compresi file allegati o collegati</p>
CNR	<p>Consiglio Nazionale delle Ricerche.</p> <p>È la più grande struttura pubblica italiana con compiti scientifici. Costituito il 18 Novembre 1923 e trasformato nel 1945 in organo dello Stato, ha svolto prevalentemente attività di formazione, promozione e coordinamento della ricerca in tutti i settori scientifici e tecnologici. Nel 1999, a seguito del D.lgs. n. 19, è divenuto "ente nazionale di ricerca con competenza scientifica generale e istituti scientifici distribuiti sul territorio, che svolge attività di prioritario interesse per l'avanzamento della scienza e per il progresso del Paese". Con il D.lgs. n. 127/4 Giugno 2003, ha assunto il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, obiettivo affidato all'ente nel convincimento che l'attività di ricerca e sviluppo, determinante per la competitività del sistema economico nazionale, possa generare nuova occupazione, maggior benessere e maggiore coesione sociale. I committenti dell'attività di ricerca sono 11 dipartimenti: Terra e Ambiente, Energia e Trasporti, Agricoltura e Alimentazione, Medicina, Scienze della Vita, Progettazione Molecolare, Materiali e Dispositivi, Sistemi di Manifattura avanzati, Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione, Identità culturale, Patrimonio. La struttura complessiva è la cosiddetta "struttura a matrice", dove i programmi e le competenze sono distinti e incrociati fra loro. Per lo svolgimento delle proprie attività il CNR può stipulare accordi e convenzioni, partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri</p>
CNS	<p>Carta Nazionale dei Servizi.</p> <p>Documento personale dotato di memoria elettronica, che consente all'intestatario (persona fisica) di usufruire dei servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione per via telematica</p>

Termine	Definizione
CO	<p>Criminalità Organizzata.</p> <p>Forma di delinquenza associata che presuppone un'organizzazione stabile di più persone al fine di commettere più reati, per ottenere, direttamente o indirettamente, vantaggi finanziari o materiali. In Italia, il termine (mutuato dall'ingl. <i>organized crime</i>) indica principalmente i sodalizi criminali più strutturati, quali la mafia, la camorra, la 'ndrangheta e la Sacra corona unita. Il fenomeno ha assunto un'incidenza tale da configurare una realtà autonoma rispetto alle altre tipologie di delinquenza. Il dato principale è che le varie forme di CO si manifestano come autentici contropoteri criminali, sia in via esterna e concorrenziale rispetto al sistema legale, sia all'interno di questo, attraverso i partiti, le amministrazioni locali, alcuni settori dell'apparato istituzionale e determinate articolazioni del sistema bancario (paradigmatico è stato, in questo senso, il caso della loggia P2)</p>
Codice dei Contratti Pubblici	Art. 30, c. 5, D.lgs. n. 50/2016, una legge che regola la materia degli appalti pubblici di lavori, forniture, servizi e concessioni, e dei relativi contratti pubblici
COGNOS	Sistema informativo con funzionalità di <i>datawarehouse</i> . Impiegato dall'Agenzia per interrogare ed elaborare fonti informative frammentate, e impattate da criteri di sensibilità, integrità e confidenzialità dei dati
Compliance	Aderenza alle regole dettate dalla normativa o da principi e procedure aziendali
CONSIP	Concessionaria Servizi Informativi Pubblici
Container Security Initiative	Programma di controlli nel settore della lotta al terrorismo internazionale. Il progetto CSI ha lo scopo di evitare che i terroristi riescano a far arrivare loro emissari o armi di distruzione di massa negli Stati Uniti d'America attraverso i <i>container</i> destinati al trasporto di merce via mare
Controllo a posteriori	Controllo doganale effettuato ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 374/90 e dell'art. 48 del CDU (Codice Doganale dell'Unione) sulle dichiarazioni relative alle merci rilasciate alla libera disponibilità della parte per le quali l'accertamento è divenuto definito. Possono essere effettuati con attività svolta esclusivamente in Ufficio (documentali in ufficio) oppure presso la sede dell'operatore economico (per reperire atti, documenti informazioni per verificare il processo di lavorazione o per accertamenti sulle merci ove siano ancora disponibili ecc.)
Convenzione di Magglingen	Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive aperta alla firma degli Stati membri, degli altri Stati parti alla Convenzione culturale europea, l'Unione Europea, degli Stati non membri i quali hanno partecipato alla sua

Termine	Definizione
	<p>elaborazione o che godono dello status di osservatore presso il Consiglio d'Europa, e da altri Stati non membri. In vigore dal 1° Gennaio 2019.</p> <p>La Convenzione esorta i governi a adottare misure, anche legislative, volte in particolar modo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prevenire conflitti di interesse tra gli operatori delle Scommesse sportive e gli organizzatori; • incoraggiare le autorità di controllo delle Scommesse sportive a lottare contro la frode, limitando o sospendendo, se necessario, la possibilità di effettuare Scommesse sportive; • lottare contro le Scommesse sportive illecite, consentendo la chiusura o la limitazione dell'accesso agli operatori coinvolti e il blocco dei flussi finanziari tra questi ultimi e i consumatori. <p>Alle organizzazioni sportive e agli organizzatori delle competizioni viene inoltre chiesto di adottare e implementare regole più rigide per combattere la corruzione, sanzioni e misure disciplinari e dissuasive appropriate in caso di violazioni, nonché principi di buona governance. La convenzione prevede inoltre garanzie per informatori e testimoni</p>
Convenzione di Napoli II	<p>Convenzione relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra le autorità nazionali per quanto riguarda la prevenzione, l'accertamento e la repressione di determinate violazioni delle norme doganali nazionali e dell'Unione Europea. Sostituisce e rafforza la precedente convenzione di Napoli concordata nel 1967</p>
Convenzione PEM	<p>Convenzione Pan-Euro-Mediterranean. Convenzione sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee che mira a stabilire norme comuni di origine e di cumulo tra i Paesi <i>partner</i> e l'UE al fine di agevolare gli scambi e integrare le catene di approvvigionamento all'interno della zona. L'obiettivo è progredire verso l'applicazione di norme di origine identiche ai fini del cumulo dell'origine per le merci oggetto di scambi tra tutti i Paesi interessati</p>
Convenzione SAD	<p>Convenzione SAD (<i>Simplification of Formalities in Trade of Goods</i>), è un accordo multilaterale del 20 Maggio 1987 tra l'Unione Europea e gli Stati dell'Area europea di libero scambio (EFTA), la Turchia, la Serbia e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia. L'accordo SAD copre anche la circolazione di merci non UE all'interno dell'UE</p>
COPIS	<p><i>anti-Counterfeit and anti-Piracy Information System.</i></p> <p>È la nuova banca dati centrale dell'Unione Europea in cui gli Stati membri inseriscono tutte le informazioni utili per compilare le domande di intervento (AFA - Application for action) che intendono presentare ai servizi doganali competenti. I dati inseriti - tranne quelli che il titolare indica come "riservati" - sono condivisi da tutti gli Stati membri e dalla Commissione</p>

Termine	Definizione
CoPReGI	Istituito nel 2020, è il Comitato per la prevenzione e la repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori di cui fanno parte il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il Comando Generale della Guardia di Finanza e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, la cui collaborazione è volta ad eseguire operazioni coordinate sul territorio per il contrasto del gioco illegale
Covid-19	Acronimo dell'inglese <i>CO</i> rona <i>V</i> irus <i>D</i> isease 19, conosciuta anche come malattia respiratoria acuta da SARS-CoV-2 o malattia da <i>coronavirus</i> 2019, è una malattia infettiva respiratoria causata dal <i>virus</i> denominato SARS-CoV-2 appartenente alla famiglia dei <i>coronavirus</i>
cp	Codice penale
CPG	<i>Customs Policy Group.</i> Gruppo di Politica Doganale composto dai Direttori Generali delle Amministrazioni doganali europee, che si incontrano con cadenza semestrale, incentrato su una politica globale a lungo termine e una gestione condivisa dell'unione doganale
cpp	Codice di procedura penale. Fonte normativa che contiene la disciplina del procedimento penale. Quello vigente in Italia è composto da 746 articoli, divisi in 11 libri, ed è stato approvato con il DPR 22 Settembre 1988 n. 447. Il nuovo codice ha sostituito il precedente del 1930, caratterizzato da un impianto profondamente inquisitorio, focalizzato sulla fase dell'istruttoria segreta condotta da pubblico ministero e dal giudice istruttore. A questo, il nuovo codice ha sostituito un sistema accusatorio che pone al centro il momento dibattimentale, con una tendenziale parità, rispetto al giudice, delle parti contrapposte (accusa e difesa)
CS	Controllo <i>Scanner</i> . Scansione attraverso strumenti non intrusivi (<i>scanner</i>). È eseguito presso gli Uffici locali che dispongono di attrezzatura per la scansione a raggi X della spedizione
CSF	Comitato Sicurezza Finanziaria
CSI	<i>Container Security Initiative.</i> Sistema unico di trasferimento bilaterale di informazioni tra la guardia costiera americana e un Paese portuale terzo con il fine di estendere la zona di sicurezza americana oltre i confini territoriali e aumentare la velocità dei commerci. I <i>container</i> merci ispezionati in un porto compreso nel Sistema possono spostarsi liberamente in tutti i porti degli Stati Uniti senza subire interruzioni

Termine	Definizione
CSI Testing	<p><i>Certification and Behavioral Analysis Center.</i> Centro di Certificazione e Analisi Comportamentale è un Centro polivalente, che opera internazionalmente nel settore dei servizi alle aziende. Fondato agli inizi degli anni 60, CSI è una società del Gruppo IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualità) [fonte: sito www.csi-spa.com]</p>
CT	<p>Comitati Tecnici. È parte integrante degli Organi di <i>Governance</i>, è convocato quando partecipa un numero di Direzioni centrali e/o territoriali inferiore o uguale a tre</p>
CTC	<p>Convenzione Transito Comune</p>
CTD	<p>Centri Trasmissione Dati. Attraverso il collegamento a siti per lo più illegali, offrono abusivamente il gioco in esercizi pubblici non autorizzati</p>
CTP	<p>Commissione Tributaria Provinciale. Le Commissioni Tributarie (Provinciali e Regionali) si occupano dei ricorsi di tutti i contribuenti che ritengono infondate le richieste dell'amministrazione finanziaria e di altri enti impositori. In particolare, le Commissioni Provinciali sono competenti, in primo grado, per le controversie tributarie proposte nei confronti delle Agenzie fiscali (Entrate, Dogane, Demanio), degli Enti locali territoriali, degli Agenti della riscossione e di tutti gli altri enti impositori che hanno sede nella loro circoscrizione [fonte: https://www.giustiziatributaria.gov.it/]</p>
C-TPAT	<p><i>Customs-Trade Partnership Against Terrorism.</i> Certificazione della sicurezza della catena di distribuzione, gestita dal <i>US Customs and Border Protection (CBP)</i>, l'ente americano doganale sulla protezione delle frontiere. I requisiti necessari per la certificazione comprendono strutture di magazzino protette per i prodotti finiti, controllo degli accessi del personale e dei veicoli, controlli di sicurezza per sub-fornitori, ecc.</p>
CTR	<p>Commissione Tributaria Regionale. Le Commissioni Tributarie (Provinciali e Regionali) si occupano dei ricorsi di tutti i contribuenti che ritengono infondate le richieste dell'amministrazione finanziaria e di altri enti impositori. In particolare, le Commissioni Regionali sono invece competenti, in secondo grado, per le impugnazioni contro le decisioni della commissione tributaria provinciale che hanno sede nella loro circoscrizione [fonte: https://www.giustiziatributaria.gov.it/]</p>

Termine	Definizione
CUG	<p><i>Customs Union Group Working Party on Customs Union.</i> Il Gruppo "Unione Doganale" i lavori concernenti la legislazione doganale dell'UE. Coordina le relazioni con i Paesi terzi e rappresenta la posizione comune dell'UE nell'Organizzazione mondiale delle Dogane. Nello specifico, si occupa dei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • piano d'azione per la gestione dei rischi doganali; • quadro giuridico relativo alle infrazioni e alle sanzioni doganali; • cooperazione tra le autorità doganali degli Stati membri; • cooperazione con le autorità doganali dei Paesi terzi di importanza fondamentale
CUP	<p><i>Customs Union Performance.</i> Gruppo di Progetto istituito al fine di sviluppare metodologie e indicatori di prestazione a livello dell'Unione Doganale dell'UE. Attività che fornisce informazioni e conclusioni indispensabili per il processo decisionale strategico e la rappresentazione dei risultati del lavoro doganale alle principali parti interessate</p>
Customs compliance	Osservanza degli obblighi di legge per le procedure doganali
CWC	<p>Convenzione sulle Armi Chimiche. Firmata a Parigi il 13 Gennaio 1993, la convenzione sulle armi chimiche è il primo trattato sul disarmo delle armi chimiche; proibisce, inoltre, qualsiasi attività rivolta a sviluppo, produzione, acquisizione, detenzione, conservazione, trasferimento e uso di armi chimiche e dei materiali ad esse collegati</p>
D.lgs.	Decreto legislativo
DAE	<p>Documento di Accompagnamento dell'Esportazione. Dal 1° Luglio 2007 la prova dell'esportazione delle merci fuori dal territorio doganale comunitario non è più costituita dal "visto uscire" sull'esemplare 3 del DAU, ma da un messaggio elettronico di "uscita". L'operatore presenta la dichiarazione all'ufficio doganale di esportazione il quale, concessa l'autorizzazione allo svincolo delle merci, consegna al dichiarante il DAE (che ha sostituito l'esemplare numero 3 del DAU) completo di codice MRN (<i>Movement Reference Number</i>) e trasmette un messaggio elettronico di esportazione alla Dogana di uscita. La Dogana di uscita, all'arrivo delle merci presentate congiuntamente al DAE, esegue un confronto sulla base del messaggio di esportazione ricevuto e sorveglia l'uscita delle merci. Entro il giorno successivo all'effettiva uscita, invia il messaggio elettronico "risultati di uscita" alla Dogana di esportazione. La Dogana di esportazione provvede infine a inviare al dichiarante il messaggio "notifica di esportazione". Non sono incluse nel nuovo sistema le esportazioni abbinate al transito e le esportazioni dei prodotti soggetti ad accisa</p>

Termine	Definizione
DAEC	Direzione Antifrode e Controlli
DAS	Documento di Accompagnamento Semplificato. Atto che deve essere presentato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ogni volta che vengono immessi in consumo ad accisa assoluta, nel territorio nazionale, prodotti soggetti al pagamento dell'accisa o di altre imposte indirette
Data Warehouse	Sistema di <i>data management</i> progettato per abilitare e supportare le attività di <i>business intelligence</i> (BI), in particolare gli <i>analytics</i> . I <i>data warehouse</i> centralizzano grandi quantità di dati provenienti da diverse fonti, permettendo di eseguire <i>query</i> e analisi
DAU	Documento Amministrativo Unico
DD	Determinazioni Direttoriali
DEF	Documento di Economia e Finanza. Documento di programmazione della politica economica e di bilancio dello Stato, nell'ambito del processo di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri dell'UE
Desa	Il Dipartimento per gli affari economici e sociali (UN DESA) è un dicastero del segretariato delle Nazioni Unite che si occupa del coordinamento delle agenzie delle Nazioni Unite che si occupano di questioni economico-sociali
Designer Fuels Fraud	Frodi basate sull'utilizzo di miscele idrocarburiche di gasolio e di oli di diversa natura appositamente realizzate per essere classificate, sotto il profilo merceologico, come oli lubrificanti o solventi/diluenti così da essere escluse dall'imponibilità ai fini delle accise, ma che mantengono caratteristiche analoghe a quelle del gasolio, quindi, possono essere illecitamente introdotte per essere impiegate in autotrazione in evasione di imposta
DG GROW	<i>Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs.</i> Direzione Generale della Commissione europea che è responsabile delle politiche in materia di mercato unico, industria, imprenditoria e PMI
DG MOVE	<i>Directorate-General for Mobility and Transport.</i> La Direzione Generale della Commissione europea che è responsabile della politica dell'UE per la mobilità e i trasporti
DG TAXUD	<i>Directorate-General for Taxation and Customs Union.</i> Direzione Generale della Commissione europea che elabora e attua le politiche della Commissione in materia di Dogane e fiscalità

Termine	Definizione
DG TRADE	<i>Directorate-General for Trade.</i> Direzione Generale della Commissione europea che è responsabile della politica per il commercio con i Paesi non comunitari
DGCF	<i>Directors General Customs Forum.</i> L'incontro riunisce gli Organi di vertice delle Amministrazioni doganali dell'Unione Europea e del DG TAXUD attorno ad un tavolo virtuale, ove si discute in via informale di temi importanti per l'operatività delle Dogane UE
DI	Direzione Interregionale. Articolazione territoriale di ADM che incorpora più di una regione
DIA	Direzione Investigativa Antimafia
Dichiarazione doganale	La dichiarazione in Dogana è l'atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare una merce ad un determinato regime doganale. I valori relativi alle dichiarazioni indicate in tutte le tabelle della sezione "Attività delle Dogane" sono relative ai regimi di: immissione in libera pratica, perfezionamento attivo, ammissione temporanea, perfezionamento passivo, esportazione. È facoltà del dichiarante presentare una dichiarazione per ogni tipologia di merce ovvero presentarne una cumulativa; in tal caso la dichiarazione conterrà sezioni distinte (denominate "singoli") per ogni tipologia di merce
Dichiarazioni Plafond	Dichiarazioni effettuate dagli operatori economici relativamente alle loro operazioni con l'estero, i quali possono acquistare beni e servizi senza dover corrispondere l'IVA ai propri fornitori, nell'ambito di un <i>plafond</i> che si sono costituiti
DIP	Direzione Interprovinciale. Articolazione territoriale di ADM relativa alle province di Trento e Bolzano
DIS	Dipartimento Informazioni di Sicurezza
DL	Decreto legge
DM	Dispositivi Medici

Termine	Definizione
DNA	Acido desossiribonucleico
DNA	Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Ufficio con sede a Roma, gestito dal procuratore nazionale antimafia con lo scopo di coordinare e controllare gli uffici del pubblico ministero che svolgano indagini sui delitti di criminalità organizzata mafiosa e assimilati
DPCM	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
DPI	Dispositivi di protezione individuale
DPP	Decreto del Presidente della Provincia
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
DR	Direzione Regionale. Articolazione territoriale di ADM che incorpora tutte le strutture doganali di una regione
DT	Direzione Territoriale
DURC	Documento Unico di Regolarità Contributiva
EA	Esportatore Autorizzato. La figura di Esportatore autorizzato è quella di un operatore economico al quale può essere attribuita, a fronte della richiesta da presentare agli Uffici delle Dogane, la qualifica di esportatore autorizzato al fine di poter direttamente attestare il carattere originario di un determinato prodotto

Termine	Definizione
EBTI	<p><i>European Binding Tariff Information</i> - Informazioni Tariffarie Vincolanti Europee. Il sistema BTI è costituito dalle seguenti componenti unionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “<i>EU Customs Trader Portal</i>”, portale europeo attraverso il quale gli operatori economici stabiliti nell’Unione Europea e in possesso di un codice EORI, possono presentare domande e per la gestione delle decisioni ITV previo specifico accreditamento (in Italia attraverso il MAU nel PUDM); • “<i>Sistema EOS - Economic Operator Systems</i>”, attraverso il quale gli uffici competenti dell’Agenzia centrali e territoriali gestiscono le domande e il ciclo di vita delle decisioni ITV
E-commerce	Pratica commerciale che mette in contatto commercianti e acquirenti tramite <i>internet</i>
ECS	<p><i>Export Control System</i>.</p> <p>È il sistema che gestisce lo scambio di dati tra gli uffici doganali di esportazione e gli uffici doganali di uscita nazionali e unionali</p>
e-DAS	Documento di accompagnamento semplificato
EDI	<p><i>Electronic Data Interchange</i>.</p> <p>Sistema Informatico doganale o Servizio Telematico doganale. Possono aderire al servizio operatori economici, aziende ed Enti Locali per inviare le loro dichiarazioni doganali</p>
EDL	<i>Enterprise Data Lake</i>
EE	Energia Elettrica
EFCA	<p><i>European Fisheries Control Agency</i>.</p> <p>L’Agenzia europea di controllo della pesca (eFCA) è un’Agenzia dell’UE. I suoi obiettivi consistono nel coordinare le attività operative degli stati membri nel settore della pesca e nel fornire loro assistenza ad essi per l’applicazione della politica comune della pesca. Compito dell’EFCA è promuovere i più elevati <i>standard</i> di controllo, ispezione e sorveglianza nell’ambito della politica comune della pesca (PCP). L’EFCA svolge tale compito coordinando la cooperazione tra le attività nazionali di controllo e ispezione.</p>

Termine	Definizione
E-government	Utilizzo di <i>internet</i> da parte di istituzioni governative come strumento di comunicazione con i cittadini, con le imprese e tra i diversi settori dell'amministrazione
ENAC	Ente Nazionale per l'Aviazione Civile. Autorità italiana di regolamentazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore dell'aviazione civile sottoposta al controllo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ENI	<i>European Neighbourhood Instrument.</i> Strumento di finanziamento della Politica Europea di Vicinato che mira a sostenere i processi di riforma in ambito politico, economico e sociale nei seguenti Paesi del vicinato dell'Unione: Algeria, Armenia, Autorità Palestinese, Azerbaigian, Bielorussia, Egitto, Georgia, Giordania, Israele, Libano, Libia, Moldavia, Marocco, Siria, Tunisia e Ucraina, al fine di consolidarne la prosperità, la stabilità, la sicurezza
EORI	<i>Economic Operators' Registration and Identification</i> (Registrazione e identificazione dell'operatore economico) È un codice univoco, assegnato a livello della Comunità economica europea, da utilizzare nei rapporti con le autorità doganali europee, introdotto nell'ambito delle nuove procedure informatizzate dal mese di luglio 2009
EORI2	Aggiornamento del sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici CDU. Questo progetto mira a fornire un lieve aggiornamento dell'attuale sistema transeuropeo EORI che consente la registrazione e l'identificazione di operatori economici dell'Unione e di operatori di Paesi terzi e di persone diverse dagli operatori economici che sono attive in materia doganale nell'Unione
ER	Esportatore Registrato. Esportatore iscritto nel Sistema degli Esportatori Registrati (REX), che certifica l'origine delle merci, introdotto dall'Unione Europea per i suoi regimi commerciali preferenziali
Esportazione (regime di)	Il vincolo delle merci al regime dell'esportazione è obbligatorio per i casi in cui queste debbano lasciare il territorio doganale della Comunità. L'esportatore deve presentare le merci e la relativa dichiarazione di esportazione e, ove richieste specifiche autorizzazioni o licenze all'ufficio doganale di "esportazione" che, ai sensi dell'art. 221, p. 2 del Reg. n. UE 2015/2447 (RE), è l'ufficio doganale competente per il luogo ove l'esportatore è stabilito o le merci sono imballate o caricate per l'esportazione. La dichiarazione doganale deve essere trasmessa all'ufficio doganale di esportazione in formato elettronico tramite le apposite funzionalità del sistema informatico dell'Agenzia AIDA. Il sistema unionale ECS (<i>Export Control System</i>) gestisce lo scambio di dati tra gli uffici doganali di esportazione e gli uffici doganali di uscita nazionali e unionali. La Fase 1 dell'ECS, avviata a decorrere dal 1° Luglio 2007, ha lo scopo di fornire un controllo delle operazioni doganali di esportazione nonché essere lo strumento primario per la certificazione dell'uscita della merce dal territorio doganale dell'Unione sia ai fini doganali che fiscali.

Termine	Definizione
	<p>La Fase 2 dell'ECS, avviata a decorrere dal 1° Luglio 2011, assicura gli adempimenti previsti dalla regolamentazione doganale unionale in materia di "sicurezza". L'ufficio di esportazione procede ad accettare la dichiarazione e ad effettuare l'analisi dei rischi ai fini fiscali e di sicurezza. All'operazione è assegnato un numero di riferimento MRN (<i>Movement Reference Number</i>). Espletati tali adempimenti, l'ufficio di esportazione svincola le merci per l'esportazione a condizione che esse lascino il territorio doganale alle stesse condizioni in cui si trovavano quando la dichiarazione di esportazione è stata accettata. Esso, inoltre, consegna all'operatore il Documento di Accompagnamento Esportazione (DAE).</p> <p>La merce ed il DAE devono essere presentati all'ufficio doganale di uscita che ai sensi dell'art. 329 del RE corrisponde, a parte alcune eccezioni, all'ufficio doganale competente per il luogo da cui le merci lasciano il territorio doganale dell'Unione. Tale ufficio sorveglia che la merce presentata corrisponda con quella dichiarata, anche sulla base dell'analisi dei rischi, e verifica l'uscita fisica delle merci.</p> <p>A seguito di ciò l'ufficio doganale di uscita invia il messaggio elettronico "risultati di uscita" tramite il sistema informatico doganale AIDA all'ufficio di esportazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 333 del RE. In caso di esito positivo, il messaggio "uscita conclusa" costituisce prova dell'uscita della merce dal territorio doganale dell'Unione. Qualora vi sia il riferimento della conclusione dell'operazione con difformità riscontrate, l'operatore economico dovrà recarsi presso l'ufficio di esportazione per la rettifica della dichiarazione doganale. Lo stato dell'operazione e, quindi, la presenza del predetto messaggio sono consultabili dagli operatori economici digitando il MRN sul sito dell'Agenzia alla sezione "Tracciamento di movimenti di esportazione o di transito (MRN)".</p> <p>Ai sensi dell'art. 335 del RE, la merce svincolata per l'esportazione deve uscire dal territorio doganale dell'Unione entro 90 giorni dalla data dello svincolo. Gli operatori economici interessati all'operazione di esportazione per la quale è stato concesso lo svincolo sono obbligati a comunicare la mancata uscita della merce all'ufficio di esportazione ai fini dell'annullamento della dichiarazione. Nel caso in cui la merce sia uscita dal territorio doganale dell'Unione ma non sia presente a sistema alcun messaggio di uscita l'operatore potrà attivare la procedura di ricerca presso l'ufficio doganale di esportazione</p>
ETCIT	<p><i>Expert Team Customs It (Integration Technology).</i> <i>Team</i> di esperti nel settore IT, che svolge attività volta ad esplorare e identificare possibili nuovi approcci per lo sviluppo di sistemi informatici doganali, al fine di trovare soluzioni efficaci ed efficienti per l'infrastruttura informativa doganale</p>
EUBAM	<p><i>European Union Border Assistance Mission.</i> Missione di assistenza alle frontiere dell'Unione Europea in Moldavia e Ucraina, avviata nel 2005. Promuove il controllo delle frontiere, le norme e le pratiche doganali e commerciali che soddisfano gli <i>standard</i> dell'UE e le esigenze dei suoi due Paesi <i>partner</i></p>

Termine	Definizione
EUCDM	<p><i>EU Customs Data Model.</i> Modello per i sistemi transeuropei doganali e per i sistemi nazionali di sdoganamento degli Stati membri. Il suo obiettivo è fornire uno strumento tecnico che uniformi i requisiti stabiliti dalla legislazione doganale dell'UE e presenti un'unica fonte di informazioni tecnica per lo sviluppo dei diversi sistemi informatici utilizzati nelle Dogane dell'Unione</p>
EUIPO	<p><i>European Union Intellectual Property Office.</i> Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale: è l'agenzia preposta alla gestione dei marchi e del design industriale per il mercato interno dell'Unione Europea</p>
EUROPOL	<p>Ufficio Europeo di Polizia. Agenzia dell'Unione Europea finalizzata alla lotta al crimine nel territorio degli Stati membri dell'Unione Europea, divenuta operativa il 1° Luglio 1999</p>
Evenbrite	<p>Piattaforma di registrazione agli eventi di <i>Open Hearing</i></p>
Event design	<p>Attività di organizzazione e progettazione di eventi</p>
FAQ	<p><i>Frequently Asked Questions.</i> Sul Portale di ADM la raccolta delle risposte alle domande più frequenti è consultabile al seguente percorso https://www.adm.gov.it/portale/FAQ</p>
Farmaci SOP	<p>Farmaci Senza Obbligo di Prescrizione</p>
Fascicolo Elettronico	<p>In base a quanto stabilito dall' art. 163 (2) del CDU i documenti necessari all'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale e che accompagnano la dichiarazione sono forniti alla dogana, non più sistematicamente, ma solo se sono necessari per controlli doganali o se la normativa dell'Unione lo richiede. Questa sostanziale novità ha consentito di introdurre semplificazioni nazionali, basate sull'utilizzo del fascicolo elettronico. Gli operatori hanno facoltà di utilizzare il fascicolo elettronico sia per la dichiarazione "Ordinaria c/o dogana" (art. 162 del CDU) sia per la dichiarazione "Ordinaria c/o luogo" (art. 139 del CDU). Le facilitazioni connesse e le istruzioni per l'utilizzo e la gestione del fascicolo elettronico sono contenute nella nota n. 45898 del 19 Aprile 2016</p>

Termine	Definizione
Fast corridor	<p>I <i>Fast Corridor</i> sono infrastrutture immateriali che permettono di trasferire merci allo stato estero, senza emissione del documento doganale di transito T1. Grazie all'utilizzo dei <i>Fast Corridor</i> è possibile espletare le procedure doganali di Importazione Definitiva, non presso il <i>terminal container</i> del porto di entrata della merce, ma presso il nodo logistico <i>inland</i>. Questo permette di evitare eventuali colli di bottiglia legati alla congestione delle banchine portuali, posticipando il disbrigo delle operazioni doganali. Vengono utilizzati per la movimentazione delle merci terze introdotte nel territorio doganale, dal magazzino di Temporanea Custodia del punto di sbarco fino al magazzino di Temporanea Custodia autorizzato del luogo dove sono destinate, senza ulteriori formalità doganali connesse al regime di transito. L'utilizzo dei corridoi controllati si basa sulle disposizioni di cui agli artt. 139 e 148, par. 5, CDU</p>
FEAGA	<p>Fondo Europeo Agricolo di Garanzia. Provvede al finanziamento delle spese contemplate dalla PAC. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le misure volte a regolare o sostenere i mercati agricoli; • i pagamenti diretti agli agricoltori; • il contributo finanziario dell'Unione ai programmi di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei Paesi terzi, realizzati dagli Stati membri; • il contributo finanziario dell'Unione al programma "Frutta nelle scuole" e alle misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori. <p>Le spese sostenute attraverso le risorse del FEAGA sono a totale carico dell'UE e non prevedono cofinanziamento da parte dello Stato membro</p>
FF.PP.	<p>Forze di Polizia come disciplinate nella Legge 1° Aprile 1981 n. 121, Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza</p>
FFP2 e FFP3	<p>Sigle utilizzate per indicare le semi-maschere facciali filtranti prodotte in base allo <i>standard</i> europeo EN 149-2001</p>
FIFO	<p>Federazione Nazionale Fornitori Ospedalieri di beni e servizi</p>
FIP	<p>Fondo Immobili Pubblici. Fondo di investimento, promosso dalla Repubblica Italiana, per la valorizzazione del patrimonio pubblico. Tale fondo, nato nel 2004, è gestito da società di diritto e proprietà private. Pertanto, le sue proprietà sono private; la locuzione "Pubblici" è da riferirsi agli immobili solo prima delle alienazioni</p>

Termine	Definizione
Fiscalis 2000	Programma comunitario che consente alle amministrazioni fiscali nazionali di creare e scambiare informazioni e competenze. Il programma è finalizzato allo sviluppo e all'implementazione dei principali sistemi informatici transeuropei, nonché alla creazione di reti di conoscenza tra i funzionari nazionali di tutta Europa. <i>Fiscalis 2020</i> ha un <i>budget</i> di 223,4 milioni di euro. L'attuale programma copre il periodo 2014-2020
FIT	Federazione Italiana Tabaccai. Organizzazione sindacale che rappresenta dei rivenditori di generi di monopolio. Aderisce a Confcommercio
FMCG	<i>Fast Moving Consumer Goods</i> . Prodotti realizzati e commercializzati rapidamente ed in grandi quantità con costo accessibile. Esempio sono i beni non durevoli per le famiglie
FMI	Fondo Monetario Internazionale. Organizzazione internazionale pubblica a carattere universale composta dai governi nazionali di 189 Paesi, fu istituito nel 27 Dicembre 1945. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> • promuove la cooperazione monetaria internazionale; • facilitare l'espansione del commercio internazionale; • promuove la stabilità e l'ordine dei rapporti di cambio evitando svalutazioni competitive; • garantisce la fiducia nei confronti degli Stati membri rendendo disponibili, con adeguate garanzie, le risorse generali del Fondo per affrontare difficoltà della bilancia dei pagamenti; • in relazione ai fini di cui sopra, riduce il grado di squilibrio delle bilance dei pagamenti degli Stati membri evitando che questi ultimi ricorrano a misure di svalutazione della propria economia. In particolare, l'FMI regola la convivenza economica e favorire i Paesi in via di sviluppo
FPU	Fondo Patrimonio Uno. Gli immobili del fondo FPU sono concessi dallo stato, in locazione all'Agenzia del Demanio, che riveste la qualifica di conduttore unico, e che provvede ad assegnarli alle amministrazioni per i loro fini istituzionali
Frontex	Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, è stata fondata nel 2004 per assistere gli Stati membri dell'UE e i Paesi associati Schengen nella protezione delle frontiere esterne dello spazio di libera circolazione dell'UE. In quanto Agenzia dell'UE, <i>Frontex</i> è finanziata dal bilancio dell'Unione e dai contributi dei Paesi associati Schengen. Nel 2016 l'Agenzia è stata ampliata e potenziata per diventare l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, il suo ruolo è stato esteso dal controllo della migrazione alla gestione delle frontiere e le sono state affidate maggiori responsabilità nella lotta alla criminalità transfrontaliera

Termine	Definizione
FS	Ferrovie dello Stato
FTA	<p><i>Free Trade Agreement.</i></p> <p>Accordo internazionale di libero scambio, o un trattato, è un accordo tra nazioni per formare una zona di libero scambio tra gli Stati cooperanti. Gli FTA, una forma di patti commerciali, determinano le tariffe e i dazi che i Paesi impongono alle importazioni e alle esportazioni con l'obiettivo di ridurre o eliminare le barriere commerciali, incoraggiando così il commercio internazionale</p>
G2B	<p><i>Government to Business.</i></p> <p>Sottocategoria del B2B che identifica commercio elettronico tra operatori del mercato (<i>Business</i>) e strutture della Pubblica Amministrazione, in particolare quando le imprese private acquisiscono servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione</p>
GAD	<p>Gioco a Distanza.</p> <p>Il controllo del gioco è riservato allo stato, che lo esercita tramite ADM. L'Amministrazione affida in concessione l'esercizio del gioco a privati, i quali apportano gli investimenti necessari e gli strumenti imprenditoriali idonei e gestiscono il gioco secondo regole, la cui osservanza è costantemente verificata, poste a tutela del pubblico. La normativa italiana intende conferire al gioco a distanza il carattere di intrattenimento, socializzazione e impiego piacevole del tempo libero, differenziandolo in maniera sostanziale da altri giochi, basati prevalentemente su comportamenti individuali e sulla distanza, sia fisica che temporale, tra il momento del gioco e quello della vincita. La materia del gioco a distanza (<i>on-line</i>) è individuata e regolata dall'art. 24, della Legge n. 88 del 2009</p>
GAFI	Gruppo di Azione Finanziaria
Gate Automation	Completa digitalizzazione delle procedure di imbarco e di sbarco, di ingresso e di uscita dai nodi portuali
GdF	Guardia di Finanza
GICO	Gruppo investigazione criminalità organizzata

Termine	Definizione
GISS	Gruppo Investigativo Scommesse Sportive. Nell'ambito dell'UISS (cfr.), opera il Gruppo Investigativo Scommesse Sportive (GISS), entrambi istituiti con il Decreto 11001/148(10) GAB del 15 Giugno 2011, successivamente modificato con decreto del Ministero dell'Interno 31 Luglio 2017. Tale Organismo ha il compito di svolgere i necessari approfondimenti investigativi riguardo alle segnalazioni trasmesse dall'UISS
GPL	Gas di Petrolio Liquefatto
GPS	<i>Global Positioning System.</i> Nelle telecomunicazioni è il sistema di posizionamento e navigazione satellitare
GRIDS	<i>Global Rapid Interdiction of Dangerous Substances</i>
GSE	Gestore dei Servizi Energetici
<i>Hercule III</i>	Programma europeo che sostiene la prevenzione e la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. Il programma finanzia azioni per contrastare la frode, la corruzione ed ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione
HPLC	<i>High-performance liquid chromatography.</i> Cromatografia liquida ad alta prestazione
HR	<i>Human Resources: database.</i> Sistema informatico contenente le informazioni inerenti al personale ADM
HRMS	<i>High Resolution Mass Spectrometry</i> o Spettrometria di Massa ad Alta Risoluzione. Qualsiasi tipo di spettrometria di massa in cui viene determinata la massa "esatta" degli ioni molecolari nel campione rispetto alla massa "nominale" (il numero di protoni e neutroni)
IC	Imposta di Consumo
ICE	Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Termine	Definizione
ICP-massa	<p><i>Inductively coupled plasma-mass spectrometry.</i> Spettrometria di massa a plasma accoppiato induttivamente</p>
ICS2	<p><i>Import Control System 2.</i> Sistema di controllo delle importazioni, prevede la realizzazione di due moduli <i>software</i> unionali (<i>Shared Trader Interface - STI</i> e <i>Common Repository - CR</i>), a carico della Commissione europea, e di un modulo nazionale (<i>National Entry System - NES</i>) a carico delle singole Amministrazioni doganali. La STI (<i>Single Entry Point</i>) costituisce un unico punto di accesso per gli operatori economici per la trasmissione delle Dichiarazioni sommarie di entrata (<i>ENS - Entry Summary declaration</i>). Il CR consentirà di superare alcuni limiti dell'attuale fase di ICS, grazie al <i>dual or multiple filing</i> delle ENS</p>
ICT	<p><i>Information and Communication Technology.</i> Indica la convergenza dell'informatica con le telecomunicazioni e che identifica ogni settore legato allo scambio di informazioni e tutti i metodi e le tecnologie che servono a realizzarlo, compreso l'<i>hardware</i>, il <i>software</i> e i servizi connessi. L'ICT prende vita dalla rivoluzione nel mondo delle telecomunicazioni sviluppatasi negli ultimi decenni del 20° sec. e prosegue attraverso alcune tappe fondamentali che hanno portato alla realizzazione e gestione, con opportuni criteri di protezione e sicurezza nella trasmissione e recupero dell'informazione, di sistemi informativi computerizzati e delle relative piattaforme e applicazioni. Assume particolare importanza nell'ambito aziendale, dove l'insieme delle tecnologie utilizzate per automatizzare i sistemi informativi è considerato una variabile in grado d'influenzare la strategia dell'impresa e di aumentarne la competitività. In particolare, migliora il processo decisionale mediante l'uso di supporti informatici evoluti per l'analisi dell'ambiente competitivo, realizza i movimenti strategici appropriati grazie al supporto di applicazioni in linea con gli indirizzi aziendali, modifica i processi lavorativi e introduce cambiamenti nell'intero settore cui l'azienda appartiene (è il caso per es. dell'editoria, nell'ambito della quale sono nati nuovi prodotti, quali i giornali, le riviste e i libri elettronici), permette la costituzione di un patrimonio informativo riutilizzabile come risorsa aziendale. L'influsso dell'informatica sulla struttura organizzativa d'impresa può mutare gli assetti interaziendali, può ridefinire le unità di base e le loro relazioni gerarchiche, può influenzare la progettazione delle mansioni (<i>job design</i>). I sistemi di programmazione e di controllo, se automatizzati, possono divenire più precisi, puntuali e tempestivi, e possono essere estesi ad aree di attività che non risultava possibile sottoporre a un controllo formalizzato</p>
IEC	<p><i>International Electrotechnical Commission.</i> Commissione elettrotecnica internazionale</p>
IF	<p>Imposta di Fabbricazione</p>

Termine	Definizione
IG	Indicazione Geografica
Immissione in libera pratica	<p>Con il regime di immissione in libera pratica la merce non comunitaria acquisisce la posizione doganale di merce comunitaria. Esso presuppone una dichiarazione di vincolo al regime resa presso la Dogana d'ingresso nell'Unione Europea. L'operazione doganale implica le seguenti attività in Dogana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'applicazione delle misure di politica commerciale (verifica delle licenze d'importazione, assenza di divieti, sussistenza e capienza di contingenti, ecc.); • l'espletamento delle altre formalità previste per l'importazione di una merce (controlli sanitari, fitosanitari, ecc.); • l'applicazione dei dazi legalmente dovuti secondo la normativa comunitaria. <p>Se la merce viene destinata anche all'immissione in consumo nel territorio dello Stato con l'assolvimento della fiscalità interna, prevista dalla legislazione nazionale, si realizza l'importazione della merce</p>
IMQ	<p>Istituto Italiano del Marchio di Qualità. Organizzazione italiana non a scopo di lucro impegnata nella diffusione della sicurezza e della qualità</p>
<i>In real time</i>	Attività svolta in tempo reale, termine spesso utilizzato per descrivere il modo in cui un sistema informatico riceve i dati e poi li comunica o li rende immediatamente disponibili
INCP	<i>International Narcotics Control Board</i>
INF AM	<p>Nota inviata alla Direzione Antifrode e Controlli dall'OLAF (Ufficio Europeo per la Lotta Alla Frode), in accordo all'AM 2020/01 OC 2019/633, con la quale si richiede supporto per lo svolgimento di attività investigative antifrode. La nota generalmente comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tipo di frode presunta; • merci interessate; • dinamica della frode; • tipologia di controlli interessati; • misure da adottare dagli Stati membri; • riferimenti a INF AM passati.

Termine	Definizione
Installazioni fisse da trasporto	Il termine Installazioni fisse da trasporto rientra tra le modalità di trasporto utilizzate per l'introduzione o l'uscita delle merci dal territorio dello Stato, ed in particolare si riferisce all'utilizzo di installazioni fisse quali ad esempio gasdotti o oleodotti per raggiungere il Paese di destinazione.
Integrity	Integrità, nelle pratiche di <i>business</i> sottende le attività volte a combattere la corruzione adottando e diffondendo strumenti e pratiche anticorruzione, maggiore cultura della legalità, trasparenza delle informazioni nel rispetto dei valori e principi preposti
Internal Audit	<i>Internal Auditing</i> è un'attività di <i>assurance</i> e consulenza, finalizzata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione. Assiste l'organizzazione nel perseguimento dei propri obiettivi tramite un approccio professionale sistematico, che genera valore aggiunto in quanto finalizzato a valutare e migliorare i processi di controllo, di gestione dei rischi e di <i>Corporate Governance</i>
Intralab	Sito <i>intranet</i> contenente informazioni inerenti all'attività dei laboratori chimici di ADM
IOSS	<p>Sistema di accreditamento che, dal 1° Gennaio 2021 consentirà a tutti gli esercenti appartenenti a Paesi terzi di registrarsi. Tale registrazione consente di semplificare l'obbligo di versamento dell'IVA dovuta per le vendite B2C, effettuate verso consumatori residenti nel territorio doganale dell'Unione. Qualora l'esercente sia in possesso di un codice IOSS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'IVA viene pagata dal consumatore finale al momento dell'effettuazione della transazione commerciale (vendita); • l'esercente, con cadenza mensile, presenta una dichiarazione all'autorità fiscale del Paese presso il quale si è registrato, finalizzata al versamento dell'imposta, indipendentemente dagli Stati membri verso i quali ha effettuato vendite; • la Commissione europea innesca un meccanismo di compensazione dell'IVA affinché ogni Stato membro riceva la parte spettante
IoT	<i>Internet of Things</i> . Rete di oggetti collegati tra loro, dotati di tecnologie di identificazione, in grado di comunicare sia reciprocamente, sia verso punti nodali del sistema, e in grado di costituire un enorme <i>network</i> di cose, rintracciabile ognuna per nome e in riferimento alla posizione che occupa
IOT_ID	Codice identificativo univoco generato nel formato UUID (<i>Universally Unique Identifier</i>)

Termine	Definizione
IPEP	<i>Intellectual Property Enforcement Portal</i>
IPSSAR	Istituto professionale di stato per i servizi di enogastronomia e ospitalità alberghiera
IPTV	<i>Internet Protocol Television</i>
IRACM	Istituto per la Ricerca sulla Contraffazione dei Medicinali
I-RAIL	Progetto che prevede la creazione di un modello doganale volto alla digitalizzazione della logistica delle informazioni correlate alla merce lungo la rete ferroviaria, sostituendo i controlli dei documenti cartacei con procedure digitalizzate e con lo scambio di informazioni tra sistemi
IRMS	<i>Isotope ratio mass spectrometry.</i> Spettrometria di massa isotopica
ISO	<i>International Organization for Standardization.</i> Organizzazione internazionale per la normazione
ISTAT	Istituto Nazionale di Statistica. Organo tecnico della Pubblica Amministrazione (denominato fino al 1989 Istituto centrale di statistica) con sede a Roma, istituito con la Legge n. 1162/1926, la quale disponeva che i servizi della Direzione generale di statistica creata nel 1923 (ma una Divisione di statistica generale era già presente, nel 1861, presso il Ministero dell'Agricoltura) cessassero di fare parte del Ministero dell'Economia nazionale e venissero attribuiti al nuovo ente, dotato di personalità giuridica e gestione autonoma. Le funzioni assegnate all'ISTAT nel 1926 costituiscono la base dei compiti più analiticamente espressi dalla successiva Legge n. 2238/1929: all'Istituto venne infatti demandata una competenza esclusiva in ordine alla elaborazione e pubblicazione delle statistiche generali e speciali riguardanti l'amministrazione dello Stato e di quelle relative all'attività della nazione disposte dal governo. In tal modo si concretizzava l'idea della statistica come strumento indispensabile di conoscenza dei fenomeni del Paese a supporto dei cittadini e dei decisori pubblici e si stabiliva di concentrare le attività a essa correlate presso un unico organo indipendente, principale produttore di statistica ufficiale. In seguito alla riorganizzazione dell'Istituto, dettata dal D.lgs. n. 322/89, l'ISTAT svolge un ruolo di indirizzo, coordinamento, assistenza tecnica e formazione all'interno del Sistema Statistico Nazionale (vedi SISTAN), ed è sottoposto alla vigilanza della Commissione della garanzia dell'informazione statistica, istituita presso la presidenza del Consiglio dei ministri

Termine	Definizione
IT	<p><i>Information Technology.</i> La tecnologia dell'informazione è l'insieme dei metodi e delle tecnologie che vengono utilizzate in ambito pubblico, privato o aziendale per l'archiviazione, la trasmissione e l'elaborazione di dati e informazioni attraverso l'uso di reti (reti aziendali, <i>internet</i> ecc.), elaboratori (<i>PC, server, mainframe</i> ecc.) e attrezzature di telecomunicazione (<i>datacenter, router, smartphone, tablet, GPS</i> ecc.). In generale <i>hardware, software</i>, e comunicazione digitale (vedi ICT) sono i tre settori su cui vengono sviluppate le tecnologie IT che oggi sono impiegate in modo diffuso nei contesti sociali, commerciali ed economici di tutto il mondo</p>
Italian Sounding	<p>È il fenomeno consistente nell'uso di parole così come di immagini, combinazioni cromatiche, riferimenti geografici, marchi evocativi dell'Italia per promuovere e commercializzare prodotti - soprattutto ma non esclusivamente agroalimentari - che in realtà non sono <i>Made in Italy</i></p>
ITE	Istituto tecnico economico
ITET	Istituto Tecnico Statale Economico Tecnologico
ITMS	<p><i>Integrated Tariff Management System.</i> Sistema unionale per la gestione dei diversi aspetti doganali che sono comuni a tutti gli SM</p>
ITS	Istituto tecnico superiore
ITV	<p>Informazioni Tariffarie Vincolanti. Decisioni amministrative di rilievo unionale sull'applicazione della normativa doganale, per mezzo delle quali, su richiesta degli operatori economici interessati, le Autorità doganali degli Stati membri attribuiscono la classificazione doganale ad una determinata merce con l'assegnazione del relativo codice di Nomenclatura Combinata (NC) o Taric</p>
IVA	Imposta sul Valore Aggiunto

Termine	Definizione
IVO	<p>Informazioni Vincolanti in materia di Origine.</p> <p>Previste e disciplinate dal Regolamento UE n. 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione), dal Regolamento delegato UE n. 2446/2015 (RD), dal Regolamento delegato transitorio UE n. 341/2016 (RDT), dal Regolamento di esecuzione UE n. 2447/2015 (RE) e dalle Linee guida unionali sulla gestione del sistema delle IVO, emanate dalla Commissione UE in data 1° Luglio 2017, sono decisioni amministrative di rilievo comunitario sull'applicazione della normativa doganale, per mezzo delle quali, su richiesta degli operatori economici interessati, le Autorità doganali degli Stati membri attribuiscono la corretta origine ad una determinata merce</p>
JCO	<p><i>Joint Customs Operations.</i></p> <p>Le autorità doganali dei Paesi dell'UE e alcuni Paesi terzi, in collaborazione con l'OLAF, effettuano regolari operazioni doganali congiunte con controlli specifici a livello europeo. Queste operazioni sono azioni coordinate e mirate di durata limitata allo scopo di combattere il traffico di merci sensibili e frodi in determinate aree a rischio e/o su rotte commerciali identificate [fonte: OLAF]</p>
JRC	<p><i>Joint Research Centre</i> o Centro Comune di Ricerca della Commissione europea.</p> <p>Servizio scientifico interno della Commissione. Fornisce un supporto al processo decisionale dell'UE mediante consulenze scientifiche indipendenti e basate su prove concrete</p>
<i>Just in time</i>	<p>Modello gestionale concepito negli anni Sessanta dalla Toyota. Secondo tale modello, l'organizzazione del processo produttivo prevede il rifornimento del materiale di trasformazione esattamente nel momento in cui viene richiesto, allo scopo di ridurre i costi legati all'accumulo di scorte; tale modello è applicato talvolta anche alla gestione di magazzino nella grande distribuzione</p>
Kg	Chilogrammi
<i>Khat</i>	<p>Con il termine si intendono le parti fresche dell'arbusto <i>Catha edulis</i>, appartenente alla famiglia delle <i>Celastraceae</i>. Il consumo favorisce il rilascio di dopamina e noradrenalina, l'effetto è paragonabile a quella dell'anfetamina. Può essere fumato o masticato</p>
<i>Kiosk machine</i>	<p>Dispositivo che consente agli utenti di svolgere le attività in modo indipendente, automatizzando processi e transazioni complessi senza richiedere alcuna assistenza umana</p>
KPI	<p><i>Key Performance Indicator.</i></p> <p>È un indicatore di prestazione ovvero esprime una misura quantificabile utilizzata per determinare se e in quale misura siano stati raggiunti obiettivi strategici e/o operativi prefissati</p>

Termine	Definizione
kW	Kilowatt
Lavoro agile - <i>smart working</i>	La definizione di lavoro agile (o <i>smart working</i>), contenuta nella Legge n. 81/2017, pone l'accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l'accordo individuale e sull'utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come, ad esempio, <i>pc</i> portatili, <i>tablet</i> e <i>smartphone</i>)
LETIS	Sistema informatizzato di gestione campioni di laboratorio (LIMS) di livello europeo che permette l'invio/gestione dei campioni tra laboratorio europei in un'ottica di mutuo aiuto: laboratori doganali, con dotazioni tecniche non adeguate, inviano campioni ad altri laboratori doganali europei in grado di eseguire analisi più sofisticate
LIMS	<i>Laboratory Information Management System - Software</i> usato nei laboratori d'analisi per la gestione integrata di molteplici tipi di dati e processi
LIUA	Linea di Indirizzo per l'Uniformità dell'Azione Amministrativa
<i>Lockdown</i>	Le misure di confinamento, di blocco o di chiusura, indicate anche con l'anglicismo <i>lockdown</i> , costituiscono un protocollo d'emergenza che impone restrizioni alla libera circolazione delle persone per diverse ragioni, siano esse relative alla salute, o inerenti a questioni di pubblica sicurezza
LSD	<i>Lysergic acid diethylamide.</i> Dietilamide dell'acido lisergico
LT	Litri
MABAC	<i>Management</i> dei beni e delle attività culturali
MACSI	Manufatti con singolo impiego (funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita)

Termine	Definizione
MADE IN	Complesso di norme contenuto nel Codice Doganale dell'Unione e nella normativa nazionale, che indicano l'origine non preferenziale (cosiddetta " <i>origine commerciale</i> ") di una merce. Riferimenti normativi: art. 59 e seguenti Reg. UE n. 952/2013; art. 4 c. 49 Legge n. 350/2003
MAECI	Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale
Marcatura CE	Marchio di Conformità Europea. La marcatura CE denomina un insieme di pratiche obbligatorie per tutti i prodotti per i quali esiste una direttiva comunitaria, che include anche l'applicazione di un simbolo con le lettere "CE" sul prodotto oggetto di marcatura. Essa è realizzata dal fabbricante di un prodotto regolamentato nell'Unione Europea, il quale dichiara, per mezzo della dichiarazione di conformità (o di prestazione nel caso dei prodotti da costruzione), che il prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalle direttive o dai regolamenti comunitari applicabili.
Mascherine in TNT	Mascherine in Tessuto Non Tessuto
MAU	Modello Autorizzativo Unico. Modello di accesso ai servizi doganali operativo dal 19 Settembre 2017. Introduce per le Persone Giuridiche la figura del "Gestore", Persona Fisica a cui l'operatore economico - che ha titolo ad utilizzare i servizi digitali - conferisce delega per la richiesta, attribuzione, delega e gestione delle autorizzazioni per l'accesso ai nuovi servizi digitali disponibili sul PUDM e sui Portali dell'UE "EU Trader Portal" e "EU Customs Trader Portal".
MDA	Maggiori Diritti Accertati. Diritti dovuti sulla base dei rilievi/differenze riscontrati in sede di controllo effettuato dall'ufficio doganale competente.
MEF	Ministero dell'Economia e delle Finanze
Memorandum AICAI	Il 6 Luglio del 2017 è stato firmato l'accordo tra ADM e l'Associazione Italiana Corrieri Aerei Internazionali (AICAI) per disciplinare le semplificazioni procedurali nel particolare settore e prevenire e contrastare efficacemente i traffici illeciti e le altre infrazioni alla normativa doganale, riducendo i tempi di sdoganamento attraverso controlli mirati.

Termine	Definizione
MID	<p><i>Manufacturer's Identification Number.</i></p> <p>I produttori e gli esportatori UE necessitano di un numero MID quando esportano merci negli Stati Uniti. Poiché il sistema di <i>targeting</i> del CBP può concedere benefici (es. C-TPAT) solo in base alle informazioni collegate a un numero MID, è necessaria una “procedura di abbinamento” per associare il codice EORI UE (numero di registrazione dell'operatore economico) con numeri MID statunitensi. I MID possono avere un massimo di 15 caratteri</p>
MIPAAF	Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
MISE	Ministero dello Sviluppo Economico
Missing trader	Dette anche “frodi carosello” vengono realizzate grazie a società, appositamente create per interporsi tra venditore e acquirente finale, che scompaiono senza pagare l'IVA dovuta
Mission	La <i>Mission</i> aziendale in economia indica la dichiarazione d'intenti di un'organizzazione o un'impresa, ovvero il suo fine ultimo, ciò che la distingue dai competitor e le consente di raggiungere i risultati prestabiliti
MIT	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
MIUR	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
MMA	<p>Manifesto Merci in Arrivo.</p> <p>Documento doganale utilizzato per trasporti effettuati con qualsiasi mezzo (nave, aereo, treno o altri). Il gestore del mezzo di trasporto attivo in entrata nel territorio doganale dell'Unione o il suo rappresentante notifica alle autorità doganali del primo ufficio doganale di entrata l'arrivo del mezzo di trasporto mediante tale manifesto. Nei dati Generali del MMA è obbligatorio indicare il codice IMO/ENI o l'ID volo del mezzo di trasporto, al fine di identificare le dichiarazioni sommarie di entrata ad esso associate. Il MMA svolge la funzione di notifica di arrivo, presentazione delle merci e dichiarazione di introduzione in temporanea custodia senza ulteriori adempimenti per gli operatori economici</p>
MOSS	<p><i>Mini One Stop Shop.</i> Mini sportello Unico.</p> <p>Consente di assolvere gli obblighi in materia di IVA derivante da prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di servizi elettronici, effettuate nei confronti di consumatori privati residenti nell'UE</p>

Termine	Definizione
MOU	<i>Memorandum of understanding</i>
MQ	<i>Message queue.</i> In informatica, le code di messaggi e le cassette postali sono componenti di ingegneria del <i>software</i> generalmente utilizzati per la comunicazione tra processi (IPC) o per la comunicazione tra <i>thread</i> all'interno dello stesso processo
MRN	<i>Movement Reference Number</i> è un numero assegnato a tutti i documenti informativi per l'esportazione (DAE) o per il Transito (T1/T2)
MTCR	<i>Missile Technology Control Regime.</i> Regime multilaterale di controllo delle esportazioni. È un'intesa politica informale tra Stati che cercano di limitare la proliferazione di missili e tecnologia missilistica. Il regime è stato formato nel 1987 dai Paesi industrializzati del G-7 (Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti). Attualmente ci sono 35 Paesi membri (<i>Partner</i>) dell'MTCR, tra cui l'Italia (1987) [fonte: sito di MTCR]
MTO	Operatore in Trasporto Multimodale. Persona che conclude un contratto di trasporto multimodale per suo conto o attraverso la mediazione di un terzo e che non agisce come preposto o mandatario del mittente e che assume la responsabilità dell'esecuzione del contratto. Rappresenta il soggetto che si assume l'obbligazione, nei confronti del committente, di organizzare, coordinare ed eseguire il trasporto del <i>container</i> per l'intero trasporto
NAR	Numero di articoli
NC	Nomenclatura combinata. Codice numerico a 8 cifre, composto dai codici del sistema armonizzato (prime 6 cifre) con ulteriori suddivisioni dell'UE. Serve la tariffa doganale comune dell'UE e fornisce statistiche per gli scambi all'interno dell'UE e tra l'UE e altri Paesi
NCTS	<i>New Community Transit System.</i> Con il Nuovo Sistema di Transito Comunitario, quando una spedizione sotto controllo doganale deve essere spostata da un punto all'altro nell'Unione Europea, questa viene scortata da un documento T1 o T2. Il Transito è un'operazione "garantita". Per poterla effettuare bisogna garantire i diritti doganali. Quando la merce arriva alla Dogana di destinazione, questa scarica il documento ed il Transito è concluso, se questo non accade la Dogana incassa i diritti doganali garantiti
NIPAAF	Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale

Termine	Definizione
NMR	<i>Nuclear Magnetic Resonance</i> o Spettroscopia di Risonanza Magnetica Nucleare. È una tecnica spettroscopica basata sulle proprietà magnetiche dei nuclei di alcuni atomi e isotopi
NOE	Nulla Osta di Esercizio. Nulla osta rilasciato dagli uffici ADM competenti per territorio, da apporre sugli apparecchi <i>slot machines</i> in “carta filigranata”
NSG	<i>Nuclear Suppliers Group</i> . Regime multilaterale di controllo delle esportazioni e un gruppo di Paesi fornitori nucleari che cercano di prevenire la proliferazione nucleare controllando l'esportazione di materiali, attrezzature e tecnologia che possono essere utilizzati per fabbricare armi nucleari
Oblazione immediata	Pagamento volontario in misura ridotta che consente l'estinzione dell'illecito. Con l'ammissione al beneficio dell'oblazione, e con il conseguente pagamento immediato della somma dovuta presso l'ufficio doganale, si evita il sequestro amministrativo
OCR	<i>Optical Character Recognition</i> . Sistemi di riconoscimento ottico dei caratteri, sono programmi dedicati al rilevamento dei caratteri contenuti in un documento e al loro trasferimento in testo digitale leggibile da una macchina. La conversione viene effettuata solitamente tramite uno <i>scanner</i>
OCSE	Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Organizzazione internazionale (franc. OCDE, <i>Organisation de Coopération et de Développement Économique</i> ; ingl. OECD, <i>Organization for Economic Cooperation and Development</i>), sorta il 30 Settembre 1961 a Parigi, dove ha sede, per opera dei Paesi membri dell'OECE (cfr.), oltre che degli Stati Uniti e del Canada, in sostituzione dell'OECE stesso e allo scopo di sostenere l'economia e l'occupazione dei Paesi membri sviluppati, mantenendone la stabilità finanziaria, di espandere il commercio mondiale e anche di contribuire allo sviluppo economico dei Paesi non membri con apporto di capitali, assistenza tecnica e allargamento dei mercati di sbocco. Nel 2011 facevano parte dell'OCSE 34 nazioni, di cui 24 europee, 4 americane, 4 asiatiche e 2 dell'Oceania. L'organo decisionale dell'OCSE è il Consiglio, composto dai rappresentanti di tutti gli Stati membri, che si riunisce in sessioni ministeriali, con a capo un presidente designato annualmente, e in sessioni dei rappresentanti permanenti, presiedute dal segretario generale, nominato dal Consiglio con un mandato quinquennale. Dai 20 Paesi fondatori, tra cui l'Italia, l'OCSE conta, ad oggi, 38 Paesi membri (Austria, Australia, Belgio, Canada, Cile, Colombia, Corea, Costa Rica, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Stati Uniti d'America, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria)

Termine	Definizione
OECE	Organismo europeo di coordinamento dei programmi di produzione, esportazione e investimenti dei Paesi contemplati dal piano Marshall, costituito nel 1948 a Parigi al fine di utilizzare nel modo più redditizio e razionale l'aiuto statunitense alla ricostruzione europea. Inizialmente fecero parte dell'OECE 16 Paesi (Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia, Svizzera e Turchia). Successivamente divennero membri dell'organizzazione anche la Repubblica Federale Tedesca (Ottobre 1949) e la Spagna (1959), quest'ultima dopo un periodo di partecipazione quale Paese associato. Dal 1950 gli Stati Uniti e il Canada furono accolti come membri associati, e dal 1955 la Jugoslavia partecipò ai lavori in qualità di osservatore
OGM	Organismo Geneticamente Modificato. Indica organismi il cui patrimonio genetico è stato modificato mediante ibridazione e selezione o mutagenesi e selezione, oppure con metodiche che prevedono manipolazioni del DNA e inserimento mirato di nuovi geni (transgeni) negli organismi
OIV	Organismo Indipendente di Valutazione. Soggetto nominato in ogni amministrazione pubblica dall'organo di indirizzo politico-amministrativo. Costituito con Legge 286 del 1999. L'OIV è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica, supporta l'amministrazione sul piano metodologico e verifica la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale
OLAF	<i>Office de Lutte Anti-Fraude - European Anti-Fraud Office</i> Ufficio Europeo per la Lotta Alla Frode. Indaga sui casi di frode ai danni del bilancio dell'UE e sui casi di corruzione e grave inadempimento degli obblighi professionali all'interno delle istituzioni europee; elabora inoltre la politica antifrode per la Commissione europea
OMD	Organizzazione Mondiale delle Dogane. È un organo intergovernativo indipendente la cui missione è quella di migliorare l'efficacia e l'efficienza delle Amministrazioni doganali. Oggi l'OMD rappresenta 183 Amministrazioni doganali in tutto il mondo che elaborano collettivamente circa il 98 per cento del commercio mondiale. In quanto centro globale di competenza doganale, l'OMD è l'unica organizzazione internazionale con competenza in materia doganale. L'OMD amministra il Sistema Armonizzato (SA) di nomenclatura internazionale delle merci e gestisce gli aspetti tecnici degli accordi con l'Organizzazione mondiale del commercio (WTO) sulla valutazione in Dogana e le regole dell'origine
OML	Organizzazione Mondiale del Lavoro Agenzia specializzata delle Nazioni Unite sui temi del lavoro e della politica sociale.

Termine	Definizione
ONCE	Paradigma che prevede un solo invio/un solo controllo. Tale principio si basa sulla piena integrazione tra i servizi resi dall'Agenzia con quelli di altre amministrazioni nell'ambito delle attività doganali (es: Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ecc.) e permette all'operatore di presentare telematicamente la documentazione tramite un solo invio
OPAC (OPCW)	Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (<i>Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons</i>). La missione dell'OPCW è attuare le disposizioni della Convenzione sulle armi chimiche (<i>Chemical Weapons Convention</i> o CWC) entrata in vigore il 29 Aprile 1997, primo accordo multilaterale sul disarmo del mondo che prevede l'eliminazione di un'intera categoria di armi di distruzione di massa entro un periodo di tempo prestabilito
OPEC	<i>Organization of the Petroleum Exporting Countries</i> (Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio)
Open Hearing	Incontro virtuale realizzato in modalità <i>web conference</i> finalizzato a rendere più frequente, tempestiva e partecipativa l'interlocuzione tra l'Agenzia e i suoi <i>stakeholders</i>
OPERA	Operazioni di Pagamento Elettronico e Rendicontazione Automatica
Operazione Definitiva	Con tale termine, all'importazione, si intende l'operazione per la quale sia avvenuto l'assolvimento degli obblighi di natura tributaria ed <i>extratributaria</i> prescritti per l'immissione in consumo della merce; all'esportazione, invece, quella per cui si è avuta l'uscita della merce dal territorio doganale dell'UE
Operazioni di Re importazione	Con tale termine si intende l'operazione per la quale le merci italiane vengono reintrodotte nel territorio nazionale a seguito di una temporanea esportazione in un altro Stato a scopo di perfezionamento (lavorazione, trasformazione o riparazione)
Operazione Temporanea	Tale termine nel caso dell'esportazione identifica la possibilità di trasferire merce temporaneamente in un Paese terzo con vincolo all'atto dell'uscita dall'UE alla Reimportazione e quindi al rientro della stessa nell'UE, mentre con riferimento all'importazione, lo stesso identifica diversi regimi doganali che attengono alla possibilità di introdurre merci nel territorio unionale che dovranno essere successivamente riesportate o perché sottoposte a lavorazione TPA o perché utilizzate durante fiere, manifestazioni internazionali, ecc. per poi essere riesportate tal quali.

Termine	Definizione
Origine non preferenziale	<p>Per origine non preferenziale si intende il luogo di produzione del bene o il luogo dove lo stesso ha subito l'ultima lavorazione o sostanziale trasformazione. Il principio di origine non preferenziale, <i>ex art. 60 CDU</i>, si basa sul concetto di interamente ottenuto e di ultima trasformazione sostanziale. I prodotti interamente ottenuti sono quelli chiaramente originari di un determinato Paese perché, ad esempio, ivi cresciuti (animali e vegetali) o estratti (minerali). I prodotti sostanzialmente trasformati sono quelli - caratteristici dell'odierno processo di produzione trasversale a vari Paesi - ottenuti nel Paese che contribuisce, per il conferimento del carattere originario, con "l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione". L'elenco dei prodotti interamente ottenuti si ritrova nell'art. 31 RD, mentre la norma antielusione nell'art. 33 RD. Le disposizioni su certificati di origine, cooperazione amministrativa e controllo a posteriori per i prodotti soggetti a regimi speciali d'importazione non preferenziali, di cui agli artt. da 57 a 59 RE, riguarda tutti i prodotti in generale. L'individuazione del Paese d'origine consente di apporre sulla merce il cosiddetto "<i>Made in ...</i>"</p>
Origine preferenziale	<p>Per i prodotti importati da alcuni Paesi, e che soddisfano precisi requisiti, può essere prevista la concessione dell'origine preferenziale, ovvero la concessione di benefici daziari all'importazione (riduzione di dazi o la loro esenzione, l'abolizione di divieti quantitativi o di contingentamenti). Alla base vi è generalmente un accordo tra due Paesi attraverso il quale, per lo scambio di determinati prodotti riconosciuti come originari di uno dei Paesi contraenti, viene riservato appunto un trattamento preferenziale. Il quadro normativo in cui si inseriscono questi accordi è il Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG). L'art. 64 CDU stabilisce le regole per l'acquisizione dell'origine preferenziale negli accordi dell'UE o nelle misure concesse unilateralmente e i casi di deroga temporanea. Gli artt. 37 e ss. del RD dettano le regole dell'SPG</p>
OSINT	<p><i>Open Source Intelligence</i></p>
OTELLO	<p><i>On-line Tax Refund at Exit: Light Lane Optimization.</i> Sistema messo a disposizione dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per digitalizzare il processo di apposizione del "visto doganale" sulla fattura <i>tax free</i>, al fine di avere diritto allo sgravio diretto o al rimborso successivo dell'IVA gravante sui beni acquistati sul territorio nazionale da soggetti domiciliati o residenti fuori dall'UE</p>
OTELLO 2.0	<p>OTELLO (<i>Online Tax Refund at Exit: Light Lane Optimization</i>) è il sistema messo a disposizione dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per digitalizzare il processo di apposizione del "visto doganale" sulla fattura <i>tax free</i>, al fine di avere diritto allo sgravio diretto o al rimborso successivo dell'IVA gravante sui beni acquistati sul territorio nazionale da soggetti domiciliati o residenti fuori dall'UE</p>

Termine	Definizione
Out of home	Include tutte le attività svolte fuori dal contesto della propria abitazione
PA	Pubblica amministrazione
PAC	<p>Politica Agricola Comune. La restituzione all'esportazione FEAGA è un beneficio concesso agli esportatori di prodotti agricoli diretto a compensare la differenza tra i costi di produzione e i prezzi di talune merci prodotte nell'UE, destinate ad essere esportate verso i Paesi terzi, e i costi o prezzi vigenti sul mercato mondiale. Tale meccanismo, a seguito della riforma della PAC 2014/2020, viene attivato nell'ambito di una procedura di <i>safety</i> prevista dalla Commissione destinata ad attivarsi esclusivamente quando vi siano elementi turbativi del mercato tali da determinare forti squilibri dei prezzi anche a seguito di situazioni di crisi innestate a vario titolo nel mercato mondiale. L'obiettivo del legislatore unionale è quello di sostenere l'esportazione del prodotto unionale rendendolo più competitivo sul mercato soprattutto in presenza di evidenti fenomeni distorsivi del mercato. In tal senso fissa un <i>budget</i> annuale, destinato, in generale alle misure di sostegno al mercato, ivi comprese le restituzioni FEAGA. Esso, ove non utilizzato, torna nella disponibilità della Commissione che lo utilizza per altri fini connessi alla gestione della PAC</p>
PagoPA	PagoPA è il sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi in Italia, gestita dall'omonima società pubblica.
Panel test	Il <i>Panel Test</i> è l'analisi delle caratteristiche sensoriali di un olio eseguita da un <i>Panel</i> , ovvero un gruppo di assaggiatori addestrati
Paperless	<p>Uno dei principali obiettivi del Codice Doganale dell'Unione è quello di rendere la Dogana paperless, ovvero di far sì che lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e tra gli operatori economici e le autorità doganali, nonché l'archiviazione di tali informazioni, avvengano mediante procedimenti informatici.</p> <p>Il Codice Doganale dell'Unione prevede un periodo transitorio durante il quale viene permesso l'utilizzo di mezzi di scambio e di archiviazione delle informazioni diversi dai procedimenti informatici. Tale periodo transitorio, sulla base di quanto previsto dall'art. 278 del Codice Doganale dell'Unione, dovrebbe terminare il 31 Dicembre 2020. Tuttavia, nonostante gli sforzi compiuti dall'Unione e da alcuni Stati membri, alcuni dei suddetti sistemi saranno attivati solo parzialmente entro tale data. In particolare, oltre il 31 Dicembre 2020, saranno tre i gruppi di sistemi non pienamente funzionanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistemi elettronici nazionali interessati dalla notifica dell'arrivo, dalla presentazione, dalle dichiarazioni di stoccaggio temporaneo e dalle dichiarazioni doganali per le merci introdotte nel territorio doganale

Termine	Definizione
	<p>dell'UE, compresi i regimi speciali, a eccezione del perfezionamento passivo;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistemi transeuropei che gestiscono le dichiarazioni sommarie di entrata, che si occupano del transito esterno e interno e che gestiscono le merci portate fuori dal territorio doganale dell'Unione e sistema nazionale per le esportazioni; • Sistemi transeuropei che riguardano le garanzie per le obbligazioni doganali potenziali o esistenti, la posizione doganale delle merci e lo sdoganamento centralizzato. <p>Si è quindi resa necessaria una modifica dell'art. 278 del Codice Doganale dell'Unione. La nuova formazione del suddetto articolo, così come disposta dal Regolamento (UE) n. 2019/632, prevede che il termine del periodo transitorio sia ampliato, per i sistemi di cui al punto 1), fino al 31 Dicembre 2022 e, per i sistemi di cui agli altri due punti, fino al 31 Dicembre 2025</p>
Payout	Detto anche Rtp o <i>Payout Ratio</i> , indica la percentuale minima di vincita che deve essere restituita al giocatore al termine delle partite
PCA	<p><i>Post Clearance Audit.</i></p> <p>Controlli a posteriori, di natura ispettiva, basati sulla metodologia audit. Con essi viene eseguita una tipologia di controllo o di valutazione doganale per garantire che gli operatori economici rispettino le normative e gli obblighi nazionali e dell'Unione Europea in tutti i settori collegati all'autorità doganale. Si tratta di una procedura sistematica e oggettiva volta a ottenere, valutare e fornire elementi di prova sulla correttezza e la completezza dei dati, sulle azioni e sugli eventi riguardanti un operatore economico</p>
PCR	<i>Polimerase Chain Reaction.</i> Reazione a catena della polimerasi
PDR	Punti di ricarica (vedi PVR)
Perfezionamento attivo	<p>Il regime di perfezionamento attivo ha lo scopo di incoraggiare e agevolare l'attività delle industrie comunitarie con propensione a trading su mercati <i>extra</i>-UE. Tale regime consente di importare, senza pagare alcun dazio o prelievo agricolo, né subire l'effetto di alcuna misura di politica commerciale, le merci destinate ad essere perfezionate nella Comunità e quindi riesportate al di fuori di essa, sotto forma di prodotti compensatori. Quando si importano dall'esterno della comunità dei prodotti necessari per produrne altri è necessario pagare dei dazi all'importazione, IVA e, eventuali, Accise: queste voci vanno a gravare, naturalmente, sul costo finale dei prodotti. È evidente che in questo</p>

Termine	Definizione
	<p>modo le merci prodotte all'interno della Comunità si troveranno a competere sui mercati internazionali in condizioni di inferiorità.</p> <p>Con il perfezionamento attivo, si cerca di evitare che la tariffa doganale comune crei difficoltà per le industrie di esportazione comunitarie che siano obbligate a rifornirsi all'estero di certi materiali, non riuscendo a farlo all'interno della Comunità. Naturalmente, è necessario evitare che utilizzando il perfezionamento attivo, produttori comunitari ne vengano svantaggiati.</p> <p>È proprio per questo che l'autorizzazione al suo utilizzo è subordinato al verificarsi delle quattro seguenti condizioni economiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i prodotti ottenuti (che nel seguito verranno indicati come compensatori) siano esportati in un Paese terzo; • le merci di importazione possano essere individuate nei prodotti compensatori; • i produttori comunitari non siano lesi nei loro interessi essenziali; • gli operatori interessati siano stabiliti nella Comunità. <p>In questa tipologia di regime, per agevolare le industrie comunitarie, viene offerta anche la "compensazione per equivalenza". Tale modalità consente di sostituire merci comunitarie a merci di importazione, purché le merci sostitutive: siano comunitarie e siano da considerarsi equivalenti alle merci di importazione.</p> <p>Ulteriore agevolazione è rappresentata dall' "esportazione anticipata" che permette di esportare prodotti ottenuti a partire da merci equivalenti prima di importare le merci in perfezionamento attivo. Il regime in questione viene applicato attraverso due diversi sistemi.</p> <p>Il primo, detto "sistema della sospensione", consiste nella sospensione della riscossione di dazi e IVA all'importazione, nonché di eventuali accise, finché non vengano esportati i prodotti compensatori. Tale sistema è applicabile a ogni tipo di merce.</p> <p>Il secondo, detto "sistema del rimborso", richiede il pagamento dei dazi all'importazione, che vengono poi rimborsati al momento dell'esportazione del prodotto finale. A differenza del precedente, quest'ultimo sistema non è applicabile alle merci soggette a restrizioni quantitative, contingentamenti tariffari, restituzioni all'esportazione e prelievi agricoli.</p> <p>La differenza sostanziale tra le due tipologie di "sistema" risiede nel fatto che nell'autorizzazione di perfezionamento attivo stessa gli uffici di vincolo specificano se si tratti di una dichiarazione di vincolo al regime (sistema della sospensione) ovvero di immissione in libera pratica (sistema del rimborso). In quest'ultimo caso la merce è libera di circolare all'interno dell'UE, mentre nell'altro caso è sottoposta al vincolo, cioè al controllo e supervisione su lavorazioni e spostamenti da parte di ADM</p>

Termine	Definizione
Perfezionamento passivo	<p>Il regime di perfezionamento passivo permette di esportare temporaneamente merci comunitarie fuori dal territorio doganale della Comunità per sottoporle a trasformazione e reimportare i prodotti compensatori in esonero totale/parziale dei dazi all'importazione.</p> <p>Scopo del regime è quello di permettere alle imprese europee di effettuare le lavorazioni presso aziende <i>extracomunitarie</i> usufruendo di un costo della manodopera inferiore a quello praticato in Europa oppure di usufruire di tecnologie più avanzate.</p> <p>Il regime di perfezionamento passivo deve essere autorizzato dall'ufficio doganale competente sulla sede dell'operatore che richiede l'autorizzazione. L'autorizzazione viene rilasciata quando è possibile accertare che i prodotti ottenuti (prodotti compensatori) sono quelli risultanti dalla lavorazione delle merci in temporanea esportazione. La merce viene quindi identificata all'atto dell'esportazione attraverso campioni, foto, matricole ecc.</p> <p>All'atto della Reimportazione dei prodotti compensatori, vengono pagati i diritti doganali (dazio e IVA) relativi al maggior valore acquisito dalle merci per effetto delle lavorazioni o trasformazioni ricevute all'estero (compenso di lavorazione).</p> <p>In regime di perfezionamento passivo è possibile effettuare le seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la trasformazione di merci; • lavorazioni di merci compreso il montaggio, l'assemblaggio, l'adattamento ad altre merci; • la riparazione di merci compreso il riattamento e la messa a punto. <p>In quest'ultimo caso è possibile la Reimportazione per equivalenza di prodotti di sostituzione (sistema degli scambi standard). I prodotti importati in sostituzione di quelli inviati in riparazione devono essere classificati nella stessa sottovoce tariffaria e avere le stesse qualità commerciali e caratteristiche tecniche della merce inviata in riparazione. I prodotti di sostituzione possono anche essere importati prima di effettuare la temporanea esportazione, ad esempio: prodotti <i>high-tech</i> ricondizionati</p>
PG	Polizia Giudiziaria
PIL	Prodotto Interno Lordo
Plafond IVA	<p>Ogni esportazione crea un credito IVA da parte dell'esportatore verso lo Stato. A consuntivo ciò comporterebbe un esborso fisico di denaro da parte dell'amministrazione statale nei confronti del creditore IVA. Per evitare ciò lo Stato italiano ha istituito lo strumento del <i>Plafond IVA</i>. Per poter costituire il <i>plafond</i> occorre essere esportatori abituali, cioè l'ammontare delle esportazioni o delle operazioni assimilate effettuate nell'anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti deve essere percentualmente superiore al 10 per cento del volume d'affari sviluppato nello</p>

Termine	Definizione
	<p>stesso periodo. Una volta stabilito che si ha la qualifica di esportatore abituale si può scegliere tra “<i>plafond</i> fisso” e “<i>plafond</i> mobile”:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Plafond</i> fisso - si calcola sommando l'importo dell'IVA non corrisposta all'esportazione e/o nelle operazioni assimilate e accumulata nell'anno solare precedente (Es. Un esportatore abituale che ha accumulato 50.000 euro di <i>plafond</i> IVA nell'anno 2008 potrà chiedere nell'anno 2009 di non corrispondere IVA a propri fornitori sino alla concorrenza dello stesso importo); • <i>Plafond</i> mobile (mensile) - si calcola tenendo conto delle operazioni effettuate nei dodici mesi precedenti. L'utilizzo del <i>plafond</i> IVA mobile comporta due condizioni: 1) è necessario avere iniziato l'attività almeno da dodici mesi; 2) lo stato di esportatore abituale deve essere verificato ogni mese. <p>L'utilizzo del <i>plafond</i> richiede la compilazione di una Dichiarazione d'Intento. Nel caso di importazioni deve essere compilata una dichiarazione per ciascuna operazione. La dichiarazione d'intento deve essere numerata e datata e non può essere emessa in data successiva a quella dell'operazione doganale. La possibilità di utilizzo del <i>plafond</i> IVA e dell'emissione della Dichiarazione d'Intento è sotto l'esclusiva discrezionalità e responsabilità dell'importatore. La dichiarazione d'importazione dovrà comunque riportare l'importo dell'IVA calcolato sul valore imponibile della merce, ma nel riquadro di conteggio degli oneri doganali andrà apposto un codice di detrazione che azzererà l'importo dell'imposta</p>
PLI	Prodotti liquidi da inalazione
PM	Pubblico Ministero
PMI	Piccole e Medie Imprese
PNA	Piano Nazionale Anticorruzione
PNR	Piano Nazionale di Razionalizzazione
PNRR	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si inserisce all'interno del programma <i>Next Generation</i> EU (NGEU), il pacchetto da 750 miliardi di euro, costituito per circa la metà da sovvenzioni, concordato dall'Unione Europea in risposta alla crisi pandemica. La

Termine	Definizione
	principale componente del programma NGEU è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (<i>Recovery and Resilience Facility</i> , RRF), che ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e una dimensione totale di 672,5 miliardi di euro (312,5 sovvenzioni, i restanti 360 miliardi prestiti a tassi agevolati)
PON	Programma Operativo Nazionale
PPSS	Ministero delle partecipazioni statali
PREU	Prelievo Erariale Unico
Processo di Kimberley	Il <i>Kimberley Process</i> (KPCS) è un accordo di certificazione volto a garantire che i profitti ricavati dal commercio di diamanti non vengano usati per finanziare guerre civili. L'accordo è il frutto di un negoziato iniziato nel Maggio del 2000 in Sud Africa, su sollecitazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e che si è concluso il 5 Novembre del 2002 a Interlaken (Germania). È in vigore del 1° Gennaio del 2003. In base all'accordo, tutte le partite di diamanti grezzi esportate devono essere accompagnate da un certificato non falsificabile in cui si attesti che la spedizione non contiene diamanti insanguinati. Gli Stati che non applicano questo sistema di certificazione sono esclusi dal commercio di diamanti grezzi
Program management	Processo di gestione coordinata di un portafoglio di iniziative progettuali
Programma CCEI	Programma <i>Customs Control Equipment Instrument</i> . Strumento per l'istituzione di un fondo di supporto alle Amministrazioni doganali per garantire la sicurezza delle frontiere esterne comuni dell'Unione, mediante il raggiungimento di <i>standard</i> uniformi nei controlli doganali e nelle analisi dei laboratori chimici
Programma TW	Programma <i>Twinning</i> della Commissione europea
Propulsione propria	Il termine Propulsione propria rientra tra le modalità di trasporto utilizzate per l'introduzione o l'uscita delle merci dal territorio dello Stato, ed in particolare si riferisce all'utilizzo di mezzi propri per raggiungere il Paese di destinazione
PT	<i>Proficiency Test</i> o confronti <i>inter-laboratorio</i> . Consistono nell'esecuzione, da parte dei laboratori, di analisi su materiali identici o simili, per tutti i laboratori partecipanti. Le prove valutative <i>inter-laboratorio</i> permettono al singolo laboratorio di mettere a raffronto il proprio operato con quello degli altri,

Termine	Definizione
	ottenendo un riscontro sull'affidabilità delle proprie prestazioni o sulla necessità di indagare su potenziali problemi
PTA	Piano Tecnico di Automazione
PTPCT	Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza di ADM è predisposto, ai sensi dell'art.1, c. 5 della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", per valutare il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio corruttivo nella sua accezione più ampia e individuare gli interventi organizzativi volti a prevenirlo
PUDM	Portale Unico Dogane e Monopoli
PVR	Punti vendita ricariche. Trattasi di punti vendita di ricariche dei conti di gioco a distanza, contrattualizzati con alcuni concessionari per il gioco a distanza, che talvolta non si limitano a tale funzione (legittima) ma effettuano in realtà raccolta illecita di gioco oppure mettono a disposizione illecitamente in un esercizio pubblico non autorizzato apparecchiature per il gioco a distanza
QFP	Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 relativo alla Gestione Integrata delle Frontiere. Piano che definisce quanto viene investito nelle politiche che rafforzano il futuro dell'Europa.
<i>Query</i>	In informatica, interrogazione di un <i>database</i> per estrarre o aggiornare i dati che soddisfano un certo criterio di ricerca
RAEE	Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o semplicemente rifiuti elettronici. Rifiuti di tipo particolare che consistono in qualunque apparecchiatura elettrica o elettronica di cui il possessore intenda disfarsi in quanto guasta, inutilizzata o obsoleta e dunque destinata all'abbandono
RAPEX	<i>Rapid Alert System for Non-Food Products.</i> Sistema Unionale di Allerta Rapido per i Prodotti Pericolosi. Sistema di allerta rapido adottato dall'Unione Europea per i prodotti pericolosi, grazie al quale le autorità nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea notificano alla Commissione europea i prodotti (ad eccezione degli alimenti, farmaci e presidi medici) e servizi che rappresentano un rischio grave per la sicurezza dei consumatori

Termine	Definizione
Rcep	<i>Regional Comprehensive Economic Partnership</i> (Partenariato Economico Globale Regionale) è un accordo di libero scambio nella regione dell'Asia Pacifica tra i dieci stati dell'ASEAN (cioè Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam) e cinque dei loro partner di libero scambio: Australia, Cina, Giappone, Nuova Zelanda e Corea del Sud
RD	Regolamento delegato
RE	Regolamento Europeo
<i>Restyling</i>	In riferimento ad un logo, è il rifacimento di un simbolo, segno grafico o logotipo, realizzato operando su forma, stile, colori, carattere tipografico
REX	<i>Registered Exporter System.</i> Sistema dell'origine preferenziale. Portale per certificare le merci di origine preferenziale nell'ambito degli scambi tra UE e UK
RFID	<i>Radio Frequency IDentification.</i> Nell'ambito delle telecomunicazioni ed elettronica, si intende una tecnologia per l'identificazione e/o memorizzazione automatica di informazioni inerenti a oggetti, animali o persone (<i>automatic identifying and data capture, AIDC</i>) basata sulla capacità di memorizzazione di dati da parte di particolari etichette elettroniche, chiamate <i>tag</i> (o anche <i>transponder</i> o chiavi elettroniche e di prossimità), e sulla capacità di queste di rispondere all'interrogazione a distanza da parte di appositi apparati fissi o portatili, chiamati <i>reader</i> (o anche interrogatori)
RGNR	Registro generale delle notizie di reato. Il modello 21 è il modello ove vengono registrate le notizie di reato relative a soggetti identificati
RIES	Elenco degli esercenti abilitati alle attività connesse agli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro
RIF	<i>Risk Information Form</i>
RIP	<i>Reduced Ignition Propensity.</i> Le sigarette autospegnenti, note anche con la denominazione di sigarette "RIP" (<i>Reduced Ignition Propensity</i>) si differenziano da quelle normali per il fatto che se non vengono aspirate si estinguono da sole. Ciò dipende dalla diversa densità della carta con cui sono prodotte e dall'assenza di citrato come additivo per la combustione [fonte: Parlamento Europeo]

Termine	Definizione
Risk assessment	Il " <i>Risk Assessment</i> " o "Analisi del Rischio" è una metodologia volta alla determinazione del rischio associato a determinati pericoli o sorgenti di rischio
RNG	<i>Random Number Generator.</i> Un generatore di numeri casuali è un dispositivo che genera una sequenza di numeri o simboli che non possono essere ragionevolmente previsti meglio che per caso
RPCT	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
RT	Ricevuta Telematica
S2S	<i>System to System.</i> Modalità di trasmissione di dati basata sul dialogo tra due sistemi informatici, senza necessità di intervento umano. In particolare, nei sistemi di ADM l'accoglienza è realizzata mediante la predisposizione di <i>Web Services</i> con protocollo SOAP, che permetteranno l'acquisizione di <i>file</i> contenenti messaggi predisposti in formato <i>standard XML</i> che rispettino specifici tracciati XSD. Al fine di agevolare gli utenti fruitori del servizio, nella realizzazione del <i>software</i> necessario per l'invio delle dichiarazioni con la modalità S2S, vengono pubblicati i relativi tracciati XSD. I <i>file</i> da trasmettere in tale modalità dovranno essere firmati digitalmente; nei rilasci avvenuti a partire dall'anno 2017, mediante un certificato di firma rilasciato da enti certificatori presenti nell'elenco pubblico dei certificatori accreditati presso l'Agenzia per l'Italia Digitale
SA (Sistema Armonizzato)	Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA), comunemente noto come sistema armonizzato, è un sistema internazionale standardizzato di nomenclatura delle tariffe doganali, che classifica le merci sviluppate dall' Organizzazione mondiale delle dogane (OMD). Si tratta di un sistema di classificazione generale di circa 5,000 categorie di prodotti a sei cifre, organizzati in una struttura gerarchica: <ul style="list-style-type: none"> • sezioni; • capitoli (2 cifre); • intestazioni (4 cifre); • sottorubriche (6 cifre) sostenuto dalle norme di attuazione e dalle note esplicative. Esso consente agli operatori economici, ai funzionari doganali e ai legislatori di qualsiasi Paese di identificare lo stesso prodotto con un codice numerico

Termine	Definizione
SAC	Stato avanzamento costi
SAISA	Servizio autonomo interventi nel settore agricolo. Struttura ADM che ha il compito di gestire le procedure per l'ottenimento dei fondi messi a disposizione dall'Unione Europea attraverso il Fondo Europeo agricolo di garanzia
SAL	Stato avanzamento lavori
SCAAMS	Sistema di controllo amministrazione monopoli di stato
Scale-out storage	Lo <i>storage scale-out</i> è un'architettura NAS (Network-Attached Storage) in cui la quantità totale di spazio su disco può essere espansa mediante l'aggiunta di dispositivi in <i>array</i> connessi con le proprie risorse. In un sistema <i>scale-out</i> , è possibile aggiungere e configurare nuovo hardware in base alle esigenze
Schema bottom-up	In una progettazione che segue uno schema <i>bottom-up</i> , le parti individuali del sistema sono specificate in dettaglio, e poi connesse tra loro in modo da formare componenti più grandi, a loro volta interconnesse fino a realizzare un sistema completo
SCI	Sistema di Controlli interno
SCICO	Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata
SEAE	Servizio Europeo per l'Azione Esterna. Servizio dell'Unione Europea responsabile per gli affari esteri dell'UE
Security	La <i>security</i> aziendale rappresenta l'insieme di tutti quei processi e quelle attività finalizzate a tutelare gli <i>assets</i> di una azienda nel suo complesso, dunque sia dei suoi beni fisici (l'azienda stessa, i macchinari volti alla produzione e i prodotti stessi) che le persone che lavorano al suo interno
SEED+	<i>Systematic Exchange of Electronic Data.</i> Progetto che mira alla creazione di un sistema per consentire lo scambio elettronico di documenti commerciali in modo da agevolare gli scambi e l'integrazione economica regionale nei Balcani occidentali, sulla base dell'accordo centroeuropeo di libero scambio CEFTA (<i>Central European Free Trade Agreement</i>)

Termine	Definizione
SERPICO	Servizi per il Contribuente
SETT	Sistema Europeo di Tracciamento dei Tabacchi
SGSL	Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro
SI	Sistema Informativo
SIAE	Società Italiana degli Autori e Editori
SIC	Sistema Integrato dei Controlli. Strumento informatico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per la gestione delle attività di controllo sugli esercizi della filiera dei giochi e dei tabacchi
Single Window nazionale doganale	Interfaccia unica che consente all'operatore di trasmettere le informazioni relative alle operazioni di <i>import</i> ed <i>export</i> una sola volta (<i>once</i>), con il vantaggio che gli eventuali controlli sulla merce saranno effettuati contemporaneamente e nello stesso luogo (<i>one stop shop</i>)
Singoli	Sono i diversi articoli (tipi diversi di merce) oggetto di una stessa dichiarazione doganale. Vengono trattati come se ognuno di essi fosse stato oggetto di apposita e distinta dichiarazione
SISLAB	Sistema Informativo dei Laboratori Chimici. Strumento informatico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per la gestione delle attività di controllo dei laboratori

Termine	Definizione
SISTAN	<p>Sistema statistico nazionale.</p> <p>Rete di soggetti pubblici e privati che fornisce al Paese e agli organismi internazionali l'informazione statistica ufficiale. Istituito dal Decreto legislativo n. 322 del 1989, il Sistan comprende: l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (ente d'informazione statistica); gli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato (per ADM l'Ufficio Studi e progetti speciali della Direzione Generale) e di altri enti pubblici, degli Uffici territoriali del Governo, delle Regioni e Province autonome, delle Province, delle Camere di commercio, dei Comuni, singoli o associati, e gli uffici di statistica di altre istituzioni pubbliche e private che svolgono funzioni di interesse pubblico. Il Sistan nasce con l'intenzione di consentire una gestione più efficace dell'attività statistica nazionale aumentando la capacità di risposta alle esigenze informative del Paese, generando quelle sinergie e complementarità che solo il coordinamento fra i produttori di informazione statistica può assicurare [fonte: www.sistan.it]</p>
Slops	<p>Materiale costituito da idrocarburi pesanti e altre impurezze, generatosi dai residui di prodotto petrolifero misto ad acqua. Lo <i>slop</i> si forma tipicamente dai depositi che si sedimentano sulle pareti dei serbatoi</p>
SM	<p>Stati membri dell'Unione Europea.</p> <p>Attualmente 27 dopo il recesso da parte del Regno Unito, avvenuto il 31 Gennaio 2020</p>
SMART	<p>Statistiche Monitoraggio e Analisi della Raccolta Territoriale del gioco fisico.</p> <p>È un applicativo <i>single-page</i> di supporto al monitoraggio e all'analisi della raccolta territoriale del gioco fisico, nonché, ai sensi dell'art. 1, c. 569, della Legge 30 Dicembre 2018, n. 145 e relativo provvedimento attuativo, degli orari di funzionamento degli apparecchi VLT, anche al fine di permettere ai Comuni di monitorare il rispetto delle norme in materia di funzionamento degli apparecchi previsti dall'art. 110, c. 6, lettera b), del TULPS e di irrogare le relative sanzioni</p>
Smart Terminal	<p>Progetto con l'obiettivo di semplificare le operazioni lungo tutta la <i>supply chain</i>, prevedendo la possibilità di presentare anticipatamente il manifesto delle merci in arrivo (MMA) e acquisire più rapidamente la convalida delle dichiarazioni doganali</p>
SNA	<p>Scuola Nazionale dell'Amministrazione.</p> <p>Fondata nel 1957 come parte integrante della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) è l'istituzione deputata a selezionare, reclutare e formare i funzionari e i dirigenti pubblici e costituisce il punto centrale del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica, istituito per migliorare l'efficienza e la qualità della Pubblica Amministrazione italiana. Il corpo docente della SNA è composto da esperti provenienti dal mondo accademico, dai ruoli della Pubblica Amministrazione e dalle organizzazioni internazionali. Attraverso la sua rete di <i>ex-alumni</i>, la SNA rappresenta una preziosa fonte di sapere e di esperienze che contribuiscono all'incremento qualitativo delle attività di formazione e ricerca</p>

Termine	Definizione
SOT	Sezione Operativa Territoriale. Unità organizzativa che fa capo ad un Ufficio delle Dogane
SP	Stati parte
SPG	Sistema delle Preferenze tariffarie Generalizzate è un sistema non reciproco e non discriminatorio di accordi tariffari preferenziali con il quale i Paesi in via di sviluppo ottengono un accesso preferenziale ai mercati della UE. In base all'art. 208 del trattato sul funzionamento UE, l'obiettivo generale dell'SPG è assistere i Paesi in via di sviluppo a ridurre la povertà grazie a un accesso preferenziale al mercato UE
SPID	Servizio Pubblico di Identità Digitale. Lo SPID è il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi <i>online</i> della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti
Spot	Breve messaggio pubblicitario che viene solitamente inserito in trasmissioni radiofoniche o televisive, interrompendone la continuità; è talora costituito da poche brevi battute, altre volte assume la forma di una scenetta comica o di un rapido racconto
SRDS	<i>Super Reduced Data-Set</i> . Set di Dati Super Ridotto, livello di dati più basso, più gestibile ma comunque adeguato nelle dichiarazioni doganali sulle importazioni di spedizioni di basso valore (quelle al di sotto della soglia per applicazione di dazi doganali di 150 euro)
SSN	Servizio Sanitario Nazionale
STD	Sistema Telematico Doganale dell'Agenzia
SUDOCO	Sportello Unico Doganale e dei Controlli. Sistema informatico per la realizzazione della piena integrazione tra i servizi resi dall'Agenzia con quelli di altre amministrazioni nell'ambito delle attività doganali. L'attuazione del SUDOCO estende la competenza dello Sportello Unico Doganale a tutti i controlli connessi all'entrata e uscita delle merci, al fine di favorire un ulteriore recupero della competitività dei nodi della rete logistica nazionale (porti, aeroporti, interporti, retroporti, ecc.). La finalità dello Sportello Unico Doganale e dei Controlli è quella di attuare il coordinamento in via telematica di tutti i procedimenti e controlli connessi con l'entrata e uscita delle merci nel o dal territorio doganale (art. 20 del D.lgs. del 4 Agosto 2016)
SUV	Scheda Unica di Verifica. Banca dati interna ad AID, contiene le informazioni concernenti le verifiche con accesso settore doganale

Termine	Definizione
SVA	Scheda Verifiche Accise. Scheda di consuntivazione degli esiti dei controlli fatti in materia di accise
T1	Il Modello T1 si usa per il Transito Comunitario Esterno. È un documento informatico emesso da una Dogana chiamata “Ufficio di partenza”, e destinato ad un'altra Dogana chiamata “Ufficio di destinazione”. Al T1 viene assegnato un numero denominato MRN, unico in tutta l'Unione Europea e riconoscibile su tutto il suo territorio. Il T1 viene utilizzato quando si deve spostare una spedizione non comunitaria da un punto all'altro dell'Unione Europea, senza riscossione dei diritti doganali
T2	Il Modello T2 si usa per il Transito Comunitario Interno. È un documento informatico emesso da una Dogana chiamata “Ufficio di partenza” e destinato ad un'altra Dogana chiamata “Ufficio di destinazione”. Al T2 viene assegnato un numero denominato MRN, unico in tutta l'Unione Europea e riconoscibile su tutto il suo territorio. Il T2 viene utilizzato quando si deve spostare una spedizione comunitaria da un punto all'altro dell'Unione Europea, attraversando però un territorio esterno al territorio doganale dell'Unione Europea
TAAP	Tavoli tecnici permanenti, protocolli di intesa tra ADM e l'Autorità Portuale
Tamponi molecolari	Rappresenta l'esame principale e il più affidabile per stabilire la presenza del <i>virus</i> . Il <i>test</i> si fonda sulla ricerca dei frammenti del materiale genetico di cui è composto il Sars-Cov-2 causa di Covid-19
Tamponi rapidi	Il tampone rapido viene utilizzato per stabilire la presenza del <i>virus</i> Covid-19. Viene somministrato con la stessa modalità del tampone nasofaringeo classico ma ricerca la presenza di proteine di superficie del <i>virus</i> , chiamate anche antigeni
TARIC	Tariffa Doganale Comunitaria. Applicata nell'Unione Europea dal 1987, è uno strumento per il calcolo dei dazi doganali sulla merce importata. È uno strumento d'informazione per gli operatori e gli uffici interessati agli scambi commerciali internazionali, contiene gli obblighi e le disposizioni, la legislazione tariffaria e commerciale relativa ai prodotti introdotti nell'Unione Europea
Tax gap	Il <i>tax gap</i> o perdita di gettito è una stima dell'evasione fiscale in quanto indica l'adesione spontanea, cosiddetta “ <i>compliance</i> ”, al pagamento dei tributi. Il “ <i>gap</i> ”, o “divario”, è la differenza tra le imposte che vengono effettivamente incassate dalle amministrazioni fiscali e quelle che si incasserebbero in un regime di perfetto adempimento spontaneo alla legislazione esistente
TAXUD	<i>Taxation and Customs Union</i>

Termine	Definizione
TDC	Tariffa doganale Comune. Combinazione della classificazione delle merci e delle aliquote dei dazi che si applicano a ogni classe di merci, applicabile in tutta l'UE
Tecnologie 4.0 (Industria 4.0)	Il termine Industria 4.0 indica una tendenza dell'automazione industriale che integra alcune nuove tecnologie produttive per migliorare le condizioni di lavoro, creare nuovi modelli di business e aumentare la produttività e la qualità produttiva degli impianti
Templates	Formato di documento o programma nel quale su una struttura generica o <i>standard</i> esistono spazi temporaneamente "bianchi" da riempire successivamente
TEN - T	<i>Trans-European Transport Network.</i> La politica della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) riguarda l'attuazione e lo sviluppo di una rete europea di linee ferroviarie, strade, vie navigabili interne, rotte marittime, porti, aeroporti e terminal ferroviari. L'obiettivo finale è colmare le lacune, rimuovere le strozzature e gli ostacoli tecnici, nonché rafforzare la coesione sociale, economica e territoriale nell'UE. L'attuale politica TEN-T si basa sul regolamento (UE) n. 1315/2013
Test sierologici	Il <i>test</i> sierologico si basa sull'analisi del sangue del paziente. Evidenzia la presenza di anticorpi contro il <i>virus</i> , permettendo di scoprire se il soggetto è entrato in contatto con il <i>virus</i> e il suo sistema immunitario ha pertanto prodotto anticorpi di risposta
TFA	<i>Trade Facilitation Agreement.</i> Accordo di Facilitazione degli Scambi. In generale la Facilitazione degli scambi esamina come procedure e controlli che regolano la circolazione delle merci attraverso le frontiere nazionali possono essere migliorate per ridurre gli oneri dei costi associati e massimizzare l'efficienza, salvaguardando allo stesso tempo obiettivi normativi legittimi. Costi aziendali possono essere una funzione diretta di raccolta di informazioni e la presentazione delle dichiarazioni o di una conseguenza indiretta dei controlli alle frontiere, sotto forma di ritardi e sanzioni di tempo associati, le opportunità di <i>business</i> non prelevati e ridotta competitività
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Organizza il funzionamento dell'Unione e determina i settori, la delimitazione e le modalità d'esercizio delle sue competenze. Il presente trattato e il trattato sull'Unione Europea costituiscono i trattati su cui è fondata l'Unione. I due trattati, che hanno lo stesso valore giuridico, sono denominati "i trattati"
THESEUS	<i>Software</i> di analisi statistica messo a disposizione dall'JRC. Lo strumento stima i prezzi di riferimento medi delle merci importate nell'Unione per ciascuna combinazione di prodotto, Paese terzo di provenienza e Paese membro di destinazione. Per i valori dichiarati al di sotto del 50 per cento del prezzo medio di riferimento sono obbligatori i controlli al fine di individuare i casi di sottovalutazione

Termine	Definizione
TIC	Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione
TL	Tabacchi Lavorati
TLE	Tabacchi Lavorati Esteri
Totem	Si tratta di terminali, collegati tramite la rete <i>internet</i> o funzionati tramite quest'ultima, collocati presso esercizi pubblici o circoli privati, utilizzati per l'effettuazione di giochi <i>on-line</i> , attraverso la connessione a siti illegali
TPA	Traffico di Perfezionamento Attivo. Identifica la possibilità di introdurre nel territorio unionale merce terza per essere sottoposta a lavorazione e successivamente riesportata come semilavorato o prodotto finito in un Paese terzo
TPP	Traffico di Perfezionamento Passivo. Identifica la possibilità di inviare merce unionale in un Paese terzo per essere lavorata e successivamente reimportata come semilavorato o prodotto finito
Trasporto per via navigabile interna	Il termine Trasporto per via navigabile interna rientra tra le modalità di trasporto utilizzate per l'introduzione o l'uscita delle merci dal territorio dello Stato, ed in particolare si riferisce all'utilizzo di vie navigabili diverse dal mare quali ad esempio laghi, fiumi o canali per raggiungere il Paese di destinazione.
Trend topics	Argomenti o tematiche particolarmente diffuse/popolari
Trilogo	Negoziati a cui prendono parte alcuni rappresentanti di Parlamento, Consiglio e Commissione
TUA	Testo Unico delle Accise
TULD	Testo Unico Leggi doganali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 23 Gennaio 1973
TULPS	Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza

Termine	Definizione
<i>Tunneling</i>	Protocollo di <i>tunneling</i> è un protocollo di comunicazione che permette ad un utente di fornire o accedere ad un servizio non supportato o non fornito direttamente dalla rete
TVNGA	Numero Verde Nazionale per il sostegno alle persone in difficoltà con il Gioco d'Azzardo. Dal 2 Ottobre 2017 è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l'intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d'azzardo e alle loro famiglie. Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16. Gli operatori sociosanitari specializzati del centro nazionale Dipendenze e <i>Doping</i> dell'Istituto Superiore di Sanità che rispondono al telefono forniscono informazioni sulle strutture sanitarie a disposizione delle persone in difficoltà nella relazione con il gioco d'azzardo. Inoltre, il servizio rappresenta un osservatorio importante per monitorare le problematiche e i bisogni sanitari legati al giocatore problematico e consentirà anche di arricchire il quadro informativo sul giocatore stesso. Si rivolge ai cittadini dando informazioni su tutte le risorse territoriali eventualmente presenti e dedicate, quali i servizi sanitari deputati al trattamento del disturbo da gioco d'azzardo
U2S	<i>User to System.</i> Modalità di trasmissione delle fatture <i>tax free</i> ad OTELLO, tramite il Portale Unico Dogane Monopoli, utilizzando un'apposita interfaccia messa a disposizione dall'Agenzia
UD	Ufficio delle Dogane. Precedente articolazione territoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Strutturato in almeno una struttura territoriale e spesso coincidente con l'estensione territoriale provinciale
UDUE	Unione Doganale dell'Unione Europea. Ne fanno parte tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, il Principato di Monaco e, allo stato il Regno Unito e alcune sue dipendenze che non hanno mai fatto parte dell'UE (Akrotini, Dhekelia, Guernsey, Jersey e l'Isola di Man). Alcuni territori distaccati dei membri dell'UE non partecipano all'unione doganale (alcune exclave della Germania e dell'Italia all'interno della Svizzera e alcune isole spagnole e portoghesi). L'UE, inoltre, attraverso accordi bilaterali, fa parte di unioni doganali (dalle quali sono escluse alcune merci) con Andorra, San Marino e la Turchia

Termine	Definizione
UE	<p>Unione Europea.</p> <p>Organizzazione internazionale politica ed economica a carattere sovranazionale, che comprende 27 Stati membri d'Europa. Nata con il trattato di Maastricht nel 1992 è regolata a livello giuridico dal diritto comunitario. Fra i suoi scopi formalmente dichiarati vi è l'incremento del benessere socioeconomico e l'attenuazione delle differenze socio-economiche tra i vari Stati membri attraverso l'integrazione economica, la crescita e il progresso scientifico e tecnologico.</p> <p>I primi passi verso la formazione dell'UE risalgono al 1958, quando 6 Paesi europei decisero di cooperare, in particolare in ambito economico, creando la CEE. Il 25 Marzo 1957, Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi, firmarono il Trattato di Roma che diede vita, a partire dal 1° Gennaio dell'anno successivo, alla Comunità Economica Europea. Nel corso degli anni, l'organizzazione si allargò ad altri Stati (tra il 1958 e il 1995 entrarono a far parte dell'Ue altri 9 Paesi: Danimarca, Regno Unito e Irlanda nel 1973, la Grecia nel 1981, Portogallo e Spagna nel 1986) e ampliò il campo delle sue competenze anche all'ambito politico fino a modificare il nome in Unione Europea, con il Trattato di Maastricht nel 1993. Austria, Finlandia e Svezia entrarono a far parte dell'UE nel 1995. Nel 2004, poi, il territorio dell'Unione si allargò ulteriormente ad altri 10 Stati: Repubblica Ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. Fino a introdurre nel 2007 altre due nazioni, Bulgaria e Romania, e nel 2013, la Croazia. Con l'uscita del Regno Unito, dalla mezzanotte del 31 Gennaio 2020, l'UE conta 27 Paesi membri dei quali 19 (Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia e Spagna.) hanno adottato l'euro</p>
Uffici DID	Uffici delle Direzioni interregionali
Uffici DIP	Uffici delle Direzioni interprovinciali
Uffici DRD	Uffici delle Direzioni regionali
UI	Codici identificativi univoci
UIF	<p>Unità Informativa Finanziaria (Banca d'Italia).</p> <p>Istituita nel 2007 presso la Banca d'Italia in posizione di indipendenza e autonomia funzionale. La UIF riceve e acquisisce informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ne effettua l'analisi finanziaria e, su tali basi, ne valuta la rilevanza ai fini della trasmissione agli organi investigativi</p>

Termine	Definizione
UISS	Unità Investigativa Scommesse Sportive. Organismo, istituito con Decreto 11001/148(10) GAB del 15 Giugno 2011, successivamente modificato con decreto del Ministero dell'Interno 31 Luglio 2017 finalizzato al contrasto del fenomeno della corruzione e delle Scommesse illecite nelle competizioni sportive (vedi anche focus su Libro Blu e GISS)
UM	Uffici dei Monopoli
UN COM TRADE	<i>United Nations International Trade Statistics Database.</i> Divisione delle Nazioni Unite che fornisce, per oltre 170 Paesi del mondo, i dati statistici del commercio internazionale, dettagliati per materie prime, categorie di servizi e Paesi <i>partner</i>
UNI CEI EN ISO/IEC 17025	Norma che specifica i Requisiti Generali per la Competenza dei Laboratori di Prova e Taratura. Dimostra la conformità del sistema qualità, la competenza e l'affidabilità nello svolgere le prove o le tarature. Strutturata nelle seguenti sezioni: <ul style="list-style-type: none"> • Introduzione; • Scopo; • Riferimenti normativi; • Termini e definizioni; • Requisiti gestionali; • Requisiti tecnici
Unione doganale	L'unione doganale dell'UE, istituita nel 1968, agevola gli scambi commerciali per le imprese, armonizza i dazi doganali sui beni provenienti dai Paesi <i>extra</i> -UE e contribuisce a proteggere i cittadini, gli animali e l'ambiente europei. L'Unione Doganale dell'Unione Europea (<i>European Union Customs Union</i>) (EUCU) è un'unione doganale che comprende tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, Monaco, Akrotiri e Dhekelia (dipendenze del Regno Unito che non facevano parte dell'UE)
URP	Ufficio Relazioni con il Pubblico. Uffici per le relazioni con il pubblico, inseriti nell'ambito della struttura delle Pubbliche Amministrazioni. Agevolano i rapporti tra ente pubblico e cittadini (singoli e associati), garantendo il diritto d'accesso agli atti e favorendo la trasparenza amministrativa. Introdotti nell'organigramma della PA nel 1993
USMAF	Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera

Termine	Definizione
UTIF	Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione. L'Ufficio tecnico dell'amministrazione finanziaria ora inglobato nell'Ufficio delle Dogane, si occupava delle imposte di fabbricazione degli oli minerali e degli spiriti
VAT	<i>Value Added Tax</i> - Imposta sul valore aggiunto (IVA)
Visual identity	L'identità visiva è il modo in cui si modifica la percezione e si crea un'impressione attraverso gli elementi visibili il marchio
VLT	<i>Video Lottery Terminal</i> . Apparecchi da intrattenimento simili alle <i>slot machines</i> che erogano vincite in denaro. Sono collegate, in tempo reale, alla rete sia l'una con l'altra che ad un server nazionale centralizzato. Possono offrire, sullo stesso apparecchio, più giochi
VM	Visita Merci. Visita fisica del carico da eseguire presso il luogo dove si trova la merce
Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies	Il primo accordo multilaterale globale sui controlli delle esportazioni di armi convenzionali e beni e tecnologie a duplice uso, ha ricevuto l'approvazione finale da 33 Paesi cofondatori nel luglio 1996 e ha iniziato le operazioni nel settembre 1996. Gli Stati partecipanti cercano attraverso le loro politiche nazionali di garantire che i trasferimenti di armi e beni e tecnologie a duplice uso non contribuiscano allo sviluppo o al potenziamento delle capacità militari che minano la sicurezza e la stabilità internazionali e regionali e non sono dirottati a sostenere tali capacità
WCO	<i>World Customs Organization</i> o Organizzazione Mondiale delle Dogane (cfr. OMD)
Webinar	Un <i>webinar</i> è una sessione educativa o informativa la cui partecipazione avviene in forma remota tramite una connessione a <i>internet</i> . Il termine è un neologismo nato nella lingua inglese dalla fusione di <i>web</i> e <i>seminar</i>
Wesp	<i>World Economic Situation and Prospects</i>
WHO	<i>World Health Organization</i>

Termine	Definizione
WP	<i>Working Package.</i> Rappresenta la struttura elementare del pacchetto di lavoro in cui un progetto può essere suddiviso. È definito da un insieme di attività necessarie alla sua realizzazione
WTO	<i>World Trade Organization.</i> Organizzazione internazionale creata allo scopo di supervisionare gli accordi commerciali tra gli Stati membri. Vi aderiscono 164 Paesi, a cui se ne aggiungono altri 22 con ruolo di osservatori, rappresentando così oltre il 95 per cento del commercio mondiale di beni e servizi

